Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/storiadelconcili0001euge

STORIA

DEL

CONCILIO ECUMENICO VATICANO.

STORIA

DEL

CONCILIO ECUMENICO VATICANO

SCRITTA

SUI DOCUMENTI ORIGINALI

DA

EUGENIO CECCONI

CANONICO DELLA METROPOLITANA FIORENTINA

DOTTORE DI TEOLOGIA.

—

PARTE PRIMA

ANTECEDENTI DEL CONCILIO

VOL. I.

ROMA

TIPOGRAFIA VATICANA

1872

31095

L' autore si riserva il diritto di ristampa e di traduzione.

A

PIO IX

SOMMO PONTEFICE

CUSTODE E VINDICE INFALLIBILE

DELLA CATTOLICA VERITÀ

CONTRO LA MODERNA FORMA DEL PAGANESIMO

QUESTO LIBRO

CHE DIETRO LA SCORTA DEGLI AUTENTICI MONUMENTI

NARRA GL' INIZI

DELLA PIÙ GRANDE OPERA DEL SUO PONTIFICATO

L' AUTORE

CON RIVERENZA DI SUDDITO

E

AFFETTO DI FIGLIO

OFFRE.

SOMMARIO

DELLE MATERIE CONTENUTE IN QUESTO PRIMO VOLUME.

Introduzione . . . . . Pag. XXXIII
Prefazione ai primi due Libri . . . . . » XLIX

NARRAZIONE.

LIBRO PRIMO.

Esame sull' opportunità di un Concilio ecumenico, e primi preparativi per la sua celebrazione.

CAPO I. — **Pio IX interroga i Cardinali, sotto il più alto segreto, intorno all'opportunità di celebrare un Concilio ecumenico. Pareri dei Cardinali** . . . . . » 3

1. Il Santo Padre ingiunge ai Cardinali di manifestargli in iscritto, e separatamente, la loro sentenza intorno al disegno di raccogliere un Concilio ecumenico. — 2. Esposizione delle loro scritture. a) Stato presente del mondo. b) Se sia necessario un Concilio ecumenico. c) Difficoltà che si oppongono alla celebrazione, e modo di superarle. d) Materie che si dovrebbero trattare dall'augusta assemblea.

Capo II. — **Pio IX, raccolti i più dei Voti cardinalizi, ne comunica il sunto a una Congregazione di porporati da esso formata per istudiare l'argomento della celebrazione di un Concilio. Deliberazioni della Congregazione. Approvazione pontificia.** Pag. 19

1. Congregazione cardinalizia per un esame preliminare. — 2. Prima adunanza, nella quale il segretario della Congregazione legge un suo Voto sulle questioni da risolversi in quella. — 3. Compendio del Voto. Vi si tratta a) della necessità di celebrare un Concilio ecumenico, b) degli ostacoli, c) delle cose da premettere, d) delle materie da esaminare. — 4. Osservazioni sul Voto. — 5. Deliberazioni della Congregazione. — 6. Approvazione del Santo Padre con poche modificazioni. Titolo assunto dalla Congregazione suddetta, cui dal Pontefice vien commesso l'incarico di fare gli studi preparatorii del Concilio. — 7. Seconda adunanza. Si approva in massima una proposta per dar forma regolare a tali studi. Sunto della medesima. Si stabiliscono due norme generali per la preparazione delle materie. — 8. Il Pontefice approva le deliberazioni della Congregazione.

Capo III. — **Pio IX invita segretamente vari Vescovi di nazioni diverse a manifestare il loro avviso sulle materie che dovrebbero formare oggetto di deliberazione in un Concilio ecumenico. Risposte dei Vescovi.** . . . . . » 38

1. Il Prefetto della sacra Congregazione del Concilio spedisce, a nome del Santo Padre, una riservatissima circolare ad alcuni Vescovi d'Europa per chiedere il loro parere sulle materie da trattarsi in Concilio. — 2. Sunto delle risposte dei Vescovi.

Capo IV. — **Pio IX procede con vigilante lentezza ai preparativi del Concilio. Invito ai Vescovi di recarsi a Roma per solennizzare il diciottesimo centenario del martirio dei santi apostoli Pietro e Paolo.** . . . . . » 48

1. Perchè Pio IX indugi a convocare il Concilio. — 2. Giungono

le risposte dei Vescovi d'Europa. — 3. Prime ricerche di consultori esteri per gli studi preparatorii. Si chieggono informazioni ai Nunzi ed ai Vescovi. — 4. Lettera a vari Prelati d'Oriente, e risposte. — 5. Terza adunanza della Congregazione per gli affari del futuro Concilio. Si riprende l'esame sullo spartimento del lavoro. — 6. Sospensione delle adunanze. — 7. Invito ai Vescovi di recarsi in Roma alla solenne canonizzazione di vari Beati nella ricorrenza del diciottesimo centenario del martirio dei santi apostoli Pietro e Paolo.

Capo V. — **Pio IX annunzia pubblicamente all'episcopato cattolico, raccolto a Roma per le feste del centenario di san Pietro, la sua intenzione di celebrare il Concilio tostochè gli se ne offra l'opportunità desiderata. Come questa notizia sia ricevuta** . . . . . Pag. 57

1. Festa del centenario di san Pietro. Gran concorso di Vescovi e di fedeli a Roma. — 2. Allocuzione pontificia. Pio IX annunzia la sua intenzione di celebrare, a tempo opportuno, un Concilio ecumenico. — 3. Gioia dei Vescovi, e loro risposta al Papa. — 4. Si pone il Concilio sotto la protezione della Vergine Immacolata. La prima Sessione si terrà nel giorno a lei consacrato. — 5. Come il mondo cattolico ed il profano accolgano la novella del Concilio. — 6. Quesiti sopra alcuni punti di disciplina ecclesiastica proposti per ordine di Pio IX ai Vescovi presenti in Roma nell'occasione del centenario di san Pietro.

Capo VI. — **Stabilimento di particolari Consulte per istudiar le materie da proporsi al Concilio** . . . . . » 68

1. Quarta e quinta adunanza della Congregazione direttrice. Si nominano i presidenti e vari consultori di cinque Commissioni destinate a preparare le materie per il Concilio. — 2. Limiti del segreto da osservarsi nei lavori preparatorii. Si stabilisce di fare un ristretto delle risposte dei Vescovi alla lettera dell'anno 1865. Simile compendio rispetto ai recenti Concili pro-

vinciali. — 3. Approvazione pontificia. — 4. Cómpito delle Commissioni.

Capo VII. — **Definitivo ordinamento della Congregazione direttrice e delle Consulte particolari** . . . . . Pag. 72

1. Nuova sosta nei lavori della Congregazione direttrice. — 2. Sesta adunanza. Il segretario legge un epilogo dell'operato finquì dal Pontefice e dalla Congregazione. L'eminentissimo Caterini annunzia che le pratiche fatte per la venuta a Roma dei consultori esteri son giunte a compimento. È riconosciuto opportuno che anco la Congregazione direttrice abbia i suoi consultori. Si discorre in generale degli studi ch'essa dovrà intraprendere. — 3. Settima adunanza. Il suddetto Cardinale comunica a' suoi colleghi i nomi dei consultori esteri scelti dal Santo Padre; i quali sono distribuiti nelle varie Commissioni. Da qual pensiero sia mosso il Pontefice nella scelta di tali personaggi. La Congregazione nomina per sè alcuni consultori. Il Santo Padre approva le deliberazioni della settima adunanza. — 4. Notizie sulla chiamata in Roma dei dotti stranieri. — 5. Elenco di tutti i consultori. — 6. Osservazioni. — 7. Passaggio al Libro secondo.

Libro Secondo.

Studi in apparecchio del Concilio.

Introduzione. . . . . » 109

1. Metodo che si terrà nel dar conto dei lavori delle Commissioni, incominciando da quelli della Congregazione direttrice. — 2. Essa è accresciuta di due porporati.

Capo I. — **Studi della Congregazione direttrice** . . . . . Pag. 111

Articolo I. — Si determina a chi spetti il diritto d'intervenire al Concilio, e chi sia conveniente invitare . . . . » Ivi

1. Primi studi della Congregazione direttrice per definire varie questioni sull'ammissione al Concilio. — 2. Dei Vescovi titolari. Dissenso tra i dottori sul diritto dei Vescovi titolari d'intervenire ai Concili ecumenici. In che i dottori consentano. La Congregazione direttrice, lasciando indecisa la questione di diritto, è d'unanime avviso che sia conveniente invitare anch'essi a far parte dell'augusto Senato. Approvazione pontificia. Il Santo Padre autorizza la Congregazione direttrice a rispondere affermativamente alla domanda se i detti Vescovi siano ammessi al Concilio. La Congregazione dichiara che, in virtù delle parole della bolla di convocazione, i Vescovi titolari debbono intervenire alla sacra assemblea. Dichiara inoltre esser pur essi tenuti a inviare un Procuratore quando sieno legittimamente impediti, ma stabilisce che, ove omettano di farlo, si lasci la cosa inosservata. — 3. Degli Abati e dei Generali d'Ordine. Il noto principio: *Concilia Episcoporum esse* non fu mai inteso per guisa da escludere del tutto dai Concili altri personaggi ecclesiastici. Gli Abati e i Generali degli Ordini religiosi hanno, per antica consuetudine o per privilegio, il diritto di sedere in Concilio. Controversie tra i dottori sulle qualità richieste negli Abati per godere di un tal diritto. Studi della Congregazione direttrice. Principii sui quali essa fondò le sue risoluzioni. Deliberazioni della Congregazione, approvate dal Santo Padre. Domande per l'ammissione degli Abati di Governo. La Congregazione direttrice non crede opportuno consentire a tali richieste. Commissione speciale per applicare ai singoli casi le risoluzioni della Congregazione direttrice. Lavori di detta Commissione. — 4. Dei Vicari capitolari. Non sono ammessi. — 5. Dei Vescovi scismatici di rito orientale. Si stabilisce d'invitarli a rannodare gli antichi vincoli di fratellanza, e così prender parte al Concilio. Norme da seguire nel far l'invito. Pratiche per renderlo efficace. Studio amorevole dei Cardinali nel preparare il Documento. — 6. Dei Giansenisti d'Olanda. Si

esamina se convenga prender qualche provvedimento speciale rispetto ad essi, e si decide di no. — 7. Dei Protestanti e degli altri acattolici. Con quali norme sia da procedere verso i dissidenti. Si stabilisce d'invitarli a tornare al seno della Chiesa cattolica nell'occasione del Concilio. Si faranno pratiche personali perchè l'invito riesca a buon termine. Redazione del Documento. — 8. Dei Principi secolari. Si statuisce di comunicare alle Corti una copia della bolla convocatoria contemporaneamente alla sua pubblicazione. Quanto ad invitare al Concilio i Principi cattolici, vien deciso, dopo molte considerazioni, di lasciare ad essi libero l'intervento, se piaccia a loro d'intervenire.

Articolo II. — Procuratori dei Padri legittimamente assenti dal Concilio . . . . . Pag. 138

1. Si domanda se i Padri, legittimamente impediti dall' intervenire al Concilio, debbano mandar loro Procuratori. Fa d'uopo distinguere due questioni diverse. Non v'ha controversia sulla necessità di giustificare la legittimità dell'assenza, e sull'opportunità di far ciò per via di Procuratore. Più difficile è stabilire se i Padri abbian diritto di farsi rappresentare nelle deliberazioni conciliari. — 2. Come fosse risoluta la questione al Concilio di Trento. — 3. Che cosa decida la Congregazione direttrice. Si concede un posto ai Procuratori nelle Sessioni pubbliche. Essi rimarranno presenti anche alla votazione che vi si fa segretamente. Si stabilisce di dissimulare la mancanza dei Procuratori di chi sia assente per dispensa pontificia. Si lascia libero il modo, purchè efficace, di provare la legittimità della procura. Si dichiara che alla fine del Concilio anche i Procuratori dei Padri assenti sottoscriveranno gli Atti. — 4. Rimostranze di alcuni Procuratori per ottenere una parte attiva nelle deliberazioni conciliari. La Congregazione non trova motivo di mutare le cose stabilite.

Articolo III. — Bolla di convocazione. . . . . » 152

1. Il Santo Padre stabilisce qual parte debba prendere il Sacro Collegio nella pubblicazione della bolla intimatrice. Redazione della bolla. — 2. Sunto di essa. — 3. S' interpella il Sacro Collegio sul giorno del cominciamento del Concilio.

Articolo IV. — Preghiere pubbliche innanzi al Concilio . Pag. 156

1. La Congregazione direttrice esamina quali preghiere pubbliche sieno da premettere al Concilio. — 2. Il Santo Padre approva, in genere, le proposte della Congregazione; ma si riserba di dare, a suo tempo, le disposizioni opportune. — 3. Frattanto decide d'intimare un Giubbileo, a cui aggiunge dipoi la Collètta e la Messa dello Spirito Santo: quella, quotidiana; questa, settimanale. Per Roma si aggiungeranno speciali preghiere, da determinarsi. — 4. Schiarimenti sulla pratica di queste prescrizioni.

Articolo V. — Studi preliminari per la formazione di un Regolamento organico del Concilio . . . . . » 161

1. Necessità di fare un buon Regolamento organico del Concilio. — 2. A chi appartenga fissarlo. — 3. In che forma, e quando e' sia da pubblicare. — 4. Su quali punti verseranno le sue disposizioni.

Articolo VI. — Deliberazioni per la formazione del Regolamento conciliare . . . . . » 170

1. Lunghi studi della Congregazione direttrice per la formazione del Regolamento. — 2. Sul diritto di proposizione delle materie da discutersi. Al solo Romano Pontefice appartiene il diritto di proporle formalmente al Concilio. Che parte, in ciò che riguarda il proporre, possa spettare ai Padri. Caratteri d'una buona regola conciliare su tale argomento. Risoluzioni della Congregazione direttrice. Istituzione d'una Commissione, tratta dal

seno del Concilio e nominata dal Sommo Pontefice, per esaminare le proposte dei Padri e sottomettere al giudizio di lui il proprio avviso, quanto all'ammetterle o all'escluderle. — **3.** METODO DI DISCUSSIONE. a) Distinzione tra le SESSIONI PUBBLICHE e le CONGREGAZIONI GENERALI, private, dei Padri. Presidenti di siffatte Congregazioni. Ufficio dei medesimi. b) Con qual vicenda dovranno proporsi dai presidenti le materie di fede e quelle di disciplina. c) Si esamina se le materie da discutersi debbano esser presentate in forma di dubbi e quesiti, ovvero in quella di Decreti e Canoni già formulati. Ragioni dell'uno e dell'altro sistema. Osservazioni sui medesimi. La Congregazione direttrice adotta il secondo. Si statuisce il modo di far ben comprendere che gli schemi proposti non portano seco alcuna sanzione pontificia. d) Si passa a studiare se, ed in qual modo, sieno da eleggere particolari Commissioni, composte di Padri del Concilio, all'uopo di appianare la via alle risoluzioni. 1.°) Non sorge seria disputa intorno a siffatta istituzione. Profitto che, per avventura, sarebbesi potuto trarre da una difficoltà, emessa in seno della Congregazione direttrice, contro tali Commissioni. 2.°) Si discute se queste debbansi porre in opera unicamente nel caso di gravi dissensi nati nel dibattimento, o prima d'intraprendere qualsiasi discussione. Ragioni favorevoli a quest'ultimo sistema. La Congregazione si attiene al primo, sebbene più volte torni ad esaminare il quesito. Ragioni da cui è mossa. 3.°) Dispute per decidere se le Commissioni debbano essere elette, volta per volta, quando ne sorga il bisogno, oppure a principio del Concilio e per tutta la durata di esso. Si espongono i vantaggi della stabilità delle Commissioni; ma si decide dapprima che sieno temporanee. Ragioni di tal decisione. In séguito la Congregazione è indotta da vari riflessi a preferire il sistema delle Commissioni permanenti. 4.°) Queste saranno quattro, e composte, ciascuna, di ventiquattro membri. La elezione di essi, che la Congregazione direttrice pensò da principio affidare interamente ai Padri del Concilio, vien poi rimessa per una terza parte al Sommo Pontefice. Il quale tuttavia vuole che tutti i membri delle Commissioni sieno eletti dai Padri. Ciascuna Commissione sarà preseduta da un Cardinale, nominato dallo stesso Sommo Pontefice. I presidenti chiameranno

uno o più teologi pontificii o vescovili in servizio delle rispettive Commissioni, scegliendo tra questi il segretario. e) Specchio dell'andamento delle discussioni conciliari secondo le deliberazioni suddette. f) Si prende a esaminarlo. Ragioni di tale esame. Si descrive, a tale scopo, il metodo tenuto dal Concilio Tridentino. Confronto di questo metodo con quello stabilito per il Concilio Vaticano. Motivi di alcune diversità. g) Si anticipa la narrazione della riuscita del sistema adottato dalla Congregazione direttrice. L'esperienza mostrò l'opportunità d'introdurvi alcuni miglioramenti. Se sia da giudicarsi imprevidente la Congregazione direttrice. 1.°) In che cosa i miglioramenti non possano imitare i sistemi delle moderne assemblee politiche. Che cosa i miglioramenti introdotti hanno a comune con quelli. In qualche punto sono ad essi, per avventura, superiori. Qual metodo si adotti definitivamente per le discussioni del Concilio Vaticano. 2.°) Si propone il quesito: come mai siasi imaginato un nuovo sistema, e non piuttosto prescelto uno dei tre usati a' dì nostri nei Parlamenti. Per rispondere, si tolgono a esame ad uno ad uno questi sistemi con la scorta degli scrittori di cose parlamentari e dell'esperienza. Si conclude che, parte per intrinseco difetto, parte per l'indole speciale dei Concili, i metodi accennati non sono opportunamente applicabili a queste grandi adunanze ecclesiastiche. Il perchè, nel Concilio Vaticano sono state create altre norme (rispetto a cui non si nega la possibilità di ulteriori perfezionamenti), le quali potrebbero anzi utilmente adottarsi anco dalle assemblee politiche per la discussione profonda e compiuta delle leggi. — **4.** Sistema di votazione. Il voto non può esser dato in iscritto. Se, almeno gli assenti per causa di malattia, possano mandare in iscritto il loro parere. Metodo da osservarsi nelle pubbliche Sessioni per il suffragio definitivo dei Padri. — **5.** Conferma e promulgazione dei Decreti. Modo col quale il Sommo Pontefice darà il suo suffragio nelle pubbliche Sessioni. Valore del suffragio pontificio. Formula da premettere ai Decreti del Concilio. — **6.** Presenza dei Padri, e giustificazione dell'assenze. Pene per i non legittimamente assenti. Nomina di una Giunta, composta di cinque membri del Concilio, per conoscere le cause di assenza e riferirne alla Congregazione generale. La Giunta

sarà eletta dai Padri per ischede segrete, e i componenti di lei porteranno il nome di *Giudici delle scuse.* — **7.** Disposizioni dei seggi, e precedenze. Necessità di dettare opportune regole su tale argomento. Si stabilisce, come norma generale di precedenza, l'anzianità nel rispettivo ordine gerarchico. Applicazioni di questo principio. Questione sui Primati. Il Regolamento organico del Concilio conterrà la enumerazione dei gradi gerarchici. L'occupazione di un seggio non dovuto non dà nè toglie alcun diritto. — **8.** Questioni tra i congregati. Si istituiscono cinque *Giudici delle querele e delle controversie,* da eleggersi come quelli delle scuse. Loro ufficio. — **9.** Tenore di vita dei Padri. Sulle tracce dei passati Concili, sarà pubblicato un Decreto *De modo vivendi in Concilio.* — **10.** Officiali del Concilio. Si stabilisce quali e quanti debbano essere gli Officiali maggiori del Concilio. Si fa menzione degli Officiali minori. A chi spetti il diritto di nominare gli Officiali. Il Santo Padre elegge il segretario del Concilio, che è chiamato a Roma per prender parte ai lavori della Congregazione direttrice. Interviene la prima volta alle adunanze la sera del dì 11 luglio 1869. Gli si affida l'incarico di proporre alla Commissione centrale le particolari istruzioni per ciascuno degli Officiali. Le quali vengono poi approvate. Giuramento degli Officiali. Istanza dei cavalieri di Malta per prender parte alla guardia del Concilio. Risoluzione del Santo Padre. Egli, sulla proposta della Congregazione direttrice, nomina gli Officiali maggiori. — **11.** Esenzioni e privilegi alle persone del Concilio. Si stabilisce che ai lontani, per causa del Concilio, dalle rispettive residenze saranno mantenuti i frutti beneficiari e le distribuzioni quotidiane, eccetto quelle dette *inter præsentes.* Quanto ad altri privilegi, nulla si determina in particolare. — **12.** Preghiere pubbliche durante il Concilio. Si stabilisce che il Giubbileo e le supplicazioni allo Spirito Santo, ordinate in preparazione al Concilio, continuino per tutta la sua durata. Preghiere speciali da farsi in Roma. — **13.** Segreto conciliare. Vantaggi del segreto per il tranquillo andamento delle discussioni. Le Congregazioni generali saranno segrete; le Sessioni saranno pubbliche quanto alla parte liturgica soltanto. Il Santo Padre stabilisce chi potrà assistere a tutte intere le Ses-

sioni, quantunque non faccia parte del Concilio. Gli Officiali giureranno l'osservanza del segreto: ai Padri sarà solo imposta dal Sommo Pontefice.

Articolo VII. — Altre deliberazioni concernenti il buon andamento del Concilio . . . . . Pag. 288

1. Si parla in questo Articolo di varie deliberazioni della Congregazione direttrice non comprese nel Regolamento organico del Concilio. — 2. Dei teologi conciliari. — 3. Stenografi del Concilio. — 4. Interpreti. — 5. Professione di fede da farsi dai Padri. — 6. Dell'interrogazione ai Padri se piaccia incominciare e dichiarare aperto il Concilio. Titolo che gli spetta. Breve enunciazione del suo scopo. — 7. Si provvede al caso di vacanza della Sede apostolica durante il Concilio. — 8. Parere della Congregazione direttrice sulla scelta dell'aula per le Congregazioni generali. — 9. Esame degli schemi compilati dalle Commissioni preparatorie per esser proposti ai Padri. — 10. Cose risguardanti il cerimoniale del Concilio. — 11. Sguardo generale ai lavori della Congregazione direttrice. Sua segretezza e riserva. Intime e dirette sue comunicazioni col Sommo Pontefice Pio IX.

Capo II. — **Studi della Commissione teologico-dommatica.** . . . » 300

1. Scelta delle materie da studiarsi. Partizione del lavoro. Metodo di discussione. — 2. Si rimette ad altro tempo il dar conto dei dibattimenti avvenuti in seno delle Commissioni preparatorie. In questo Capo e nei seguenti si enumerano soltanto le materie studiate. — 3. Eccezione a questa regola rispetto a due schemi d'argomento dommatico, dei quali si dà un'idea sommaria. Motivo di tale eccezione. Argomento di un terzo schema preparato dalla Commissione teologico-dommatica. — 4. Osservazioni sulla durata degli studi delle Consulte preparatorie.

Capo III. — **Studi della Commissione di disciplina.** . . . . Pag. 309

1. Scelta delle materie da studiarsi. Partizione del lavoro. Studi speciali sulle risposte dei Vescovi alla lettera dell' aprile 1865 ed ai quesiti del 6 giugno 1867. — 2. Metodo di discussione. — 3. Osservazioni sull' indole delle materie disciplinari. — 4. Notizie intorno agli schemi dei Decreti preparati dalla Commissione.

Capo IV. — **Studi della Commissione per gli Ordini regolari.** . » 323

1. Guerra del mondo presente ai sacri sodalizi. — 2. Inutilità degli sforzi per toglier via la pratica dei consigli evangelici. — 3. Necessità di restaurare l'osservanza della disciplina regolare. Basi di riforma gettate da Pio IX. — 4. Studi della Commissione incaricata di preparare gli schemi relativi agli Ordini religiosi. — 5. Metodo seguito in detta preparazione. — 6. Elenco degli schemi.

Capo V. — **Studi della Commissione per le Chiese orientali e le Missioni.** . . . . . » 331

1. Misteriosa condizione dell' Oriente in fatto di religione. — 2. La sollecitudine di Pio IX per le Chiese orientali è coronata dalla celebrazione di un Concilio ecumenico, dove l'Oriente è largamente rappresentato. — 3. Argomenti tolti ad esame per la compilazione degli schemi da proporre al Concilio. — 4. Schemi preparati.

Capo VI. — **Studi della Commissione politico-ecclesiastica.** . . » 335

1. Riuscita degli studi di questa Commissione. Quando avverrà che le materie politico-ecclesiastiche potranno dar luogo a un corpo di leggi. — 2. Principii esposti dal presidente della Commissione intorno a tali materie. Giustezza di questi principii. — 3. Metodo osservato negli studi della Commissione.

Capo VII. — **Studi della Commissione cerimoniale.** . . . . . Pag. 341

1. Opportunità dell' istituzione della Consulta cerimoniale. Argomenti da essa tolti ad esame. — 2. Metodo de' suoi studi. — 3. Disposizione dei seggi nell' aula conciliare. — 4. Rito da osservarsi nell' apertura del Concilio e nelle Sessioni. Indumenti dei Vescovi. — 5. Compilazione dell' elenco dei Padri.

Conclusione dei primi due Libri . . . . . » 353

DOCUMENTI.

Libro Primo.

Doc. I. — *(5 marzo 1865).* Monsignor Pietro Giannelli, prosegretario della Congregazione del Concilio, annunzia al cardinal Caterini che il 9 marzo del 1865 i membri della Congregazione particolare, istituita per discutere le prime questioni risguardanti la celebrazione di un Concilio ecumenico, terranno la prima adunanza. Simile invito è fatto ai cardinali Patrizi, Reisach, Panebianco e Bizzarri . . » [3]

» II. — *(19 marzo 1865).* Disegno presentato a' suoi colleghi per preparare le materie del Concilio da uno dei componenti la suddetta Congregazione . . . . . » [4]

» III. — *(aprile e maggio 1865).* Lettera del Prefetto della Congregazione del Concilio a vari Vescovi latini, in cui riservatamente si domanda, per ordine del Santo Padre, su quali materie, secondo il loro parere, sarebbe espediente che un Concilio ecumenico emanasse, a questi tempi, le sue deliberazioni . . . . . » [7]

Doc. IV. — *(17 novembre 1865).* Il suddetto Cardinale chiede ai Nunzi qualche nome d'ecclesiastico, esemplare nella condotta ed eminente per iscienza, a cui poter affidare insieme ai teologi e canonisti romani l'esame delle materie da proporsi al Concilio . . . . . Pag. [9]

» V. — *(5 gennaio e 1 febbraio 1866).* Lettera del medesimo a vari Vescovi per avere informazioni intorno ad alcuni ecclesiastici della loro diocesi, ai quali vorrebbesi affidato il suddetto incarico . . . . . » [11]

» VI. — *(22 febbraio 1866).* Lettera del Prefetto di Propaganda ad alcuni Vescovi dell'Oriente sul tema di che è parola nel Documento III. . . . . » [13]

» VII. — *(10 marzo 1866).* Lettera del suddetto ad alcuni Vescovi di rito greco dell'Impero austriaco per lo stesso oggetto . . . . . » [15]

» VIII. — *(8 dicembre 1866).* Il Prefetto della Congregazione del Concilio invita, a nome del Santo Padre, i Vescovi dell'orbe cattolico alla solenne canonizzazione di alcuni Beati, che si farà in Roma nella ricorrenza del diciottesimo centenario del martirio de' santi apostoli Pietro e Paolo. . . . . » [17]

» IX. — *(6 giugno 1866).* Il suddetto comunica ai Vescovi presenti in Roma nell'occasione mentovata alcuni quesiti risguardanti la disciplina ecclesiastica, sui quali il Santo Padre desidera conoscere il loro avviso per prendere dipoi gli opportuni provvedimenti. Gli stessi Vescovi sono altresì invitati a manifestare se v'abbia qualche altro punto di disciplina viziato da abuso, o qualche grave difficoltà a ottenere efficacemente l'esecuzione dei sacri canoni. » [20]

» X. — *(26 giugno 1867).* Allocuzione del Sommo Pontefice Pio IX ai Vescovi convenuti a Roma per il centenario di san Pietro, tenuta nel Concistoro pubblico del 26 giu-

gno 1867. In essa il Santo Padre annunzia l'intenzione di celebrare un Concilio ecumenico quando si presenti l'opportunità favorevole . . . . . Pag. [25]

Doc. XI. —*(1 luglio 1867)*. Indirizzo presentato al Santo Padre dai Vescovi suddetti. Vi si parla della gioia ond'essi furono compresi all'annunzio del Concilio . . . . » [33]

» XII. —*(1 luglio 1867)*. Risposta di Pio IX all'Indirizzo dei Vescovi. Il Pontefice aprirà le sacre adunanze in un giorno consacrato alla festa dell' immacolato concepimento di Maria . . . . . » [40]

» XIII. — *(28 novembre 1867)*. Il cardinal Caterini scrive al Nunzio di Vienna affinchè, per mezzo dei Vescovi respettivi, egli inviti per ora i professori Schwetz, Danko e Kovacs a recarsi in Roma nel futuro febbraio per prender parte ai lavori preparatorii del Concilio . . . » [43]

» XIV. —*(28 novembre 1867)*. Lettera del suddetto al Nunzio di Monaco per invitare, come sopra, il canonico Maier e i professori Hergenröther e Hettinger . . . . . » [44]

» XV. — *(20 dicembre 1867)*. Altra lettera del suddetto per chiamare a Roma il canonico Molitor . . . . . » [46]

» XVI. —*(28 novembre 1867)*. Lo stesso Cardinale scrive al Nunzio di Parigi per fare il medesimo invito al canonico Gay e ai sacerdoti Jacquenet e Gillet . . . . . » [47]

» XVII. —*(23 gennaio 1868)*. Il suddetto scrive al Nunzio di Parigi che il Santo Padre dispensa il sacerdote Gillet dalla venuta in Roma e gli sostituisce il sacerdote Le Hir . . . . . » [48]

» XVIII. — *(6 febbraio 1868)*. Altra lettera del suddetto allo stesso Nunzio per surrogare al Le Hir il canonico Chesnel, qualora sia vera la notizia della morte del primo.» [49]

Doc. XIX. —*(28 novembre 1867).* Il cardinal Caterini scrive al Nunzio di Bruxelles per l'invito al professor Feije. Pag. [50]

» XX. —*(23 gennaio 1868).* Lettera dello stesso Cardinale al Nunzio di Madrid per un simile invito ai Padri Romero e Labarta . . . . . » [51]

» XXI. —*(30 marzo 1868).* Altra lettera del suddetto allo stesso, con la quale gli notifica come, in luogo dei Padri Romero e Labarta e del canonico Viqueira, impediti da malferma salute, sia da invitarsi il canonico Labrador. » [52]

» XXII. —*(17 maggio 1868).* Il cardinal Barnabò scrive a monsignore Enrico Edoardo Manning, arcivescovo di Westminster, affinchè, di concerto co' suoi suffraganei, egli scelga un ecclesiastico da inviare a Roma per prender parte ai lavori delle Commissioni preparatorie del Concilio. . . . . » [53]

» XXIII. —*(18 maggio 1868).* Lettera del suddetto agli arcivescovi degli Stati Uniti d'America per avere in Roma, all'oggetto di che sopra, un ecclesiastico di loro scelta. . . . . » [54]

» XXIV. —*(16 agosto 1868).* Il cardinal Caterini scrive al Nunzio di Parigi che inviti i sacerdoti Sauvé e Gibert pel prossimo novembre . . . . . » [55]

» XXV. —*(3 settembre 1868).* Il suddetto dà facoltà, a nome del Santo Padre, al nuovo Nunzio di Madrid d'inviare a Roma pel prossimo novembre gli ecclesiastici da lui proposti. . . . . » [56]

» XXVI. —*(2 ottobre 1868).* Lettera dello stesso al Nunzio di Monaco per un simile invito agli ecclesiastici Dieringer, Hefele, de Haneberg, Moufang, Alzog e Giese . . » [57]

» XXVII. —*(2 ottobre 1868).* Lettera del suddetto al vesco-

vo di Birmingham per chiamare a Roma il sacerdote Newman . . . . . Pag. [58]

Doc. XXVIII. —*(23 ottobre 1868)*. Risposta del Vescovo suddetto al cardinal Caterini per annunziare il cattivo stato di salute del Newman e scusarlo dall'accettazione dell'invito. » [59]

» XXIX. —*(13 novembre 1868)*. Il cardinal Caterini scrive al Nunzio di Monaco come al professore Dieringer, cui osta la malferma salute, si sostituisca il professore Heuser. » [61]

» XXX. —*(4 gennaio 1869)*. Il Prefetto di Propaganda presenta al cardinal Caterini il canonico Weathers, scelto dall'episcopato inglese all'officio di teologo pel futuro Concilio. » [62]

» XXXI. —*(11 gennaio 1869)*. Lettera del cardinal Caterini al Nunzio di Parigi per invitare, nei consueti modi, il professor Freppel . . . . . » [63]

» XXXII. —*(2 giugno 1869)*. Il Cardinale suddetto annunzia all'Incaricato d'affari di Lucerna la scelta a consultore del sacerdote Cosandey . . . . . » [64]

Libro Secondo.

» XXXIII. —*(22 giugno 1868)*. Il Sommo Pontefice Pio IX, nel Concistoro segreto di questo giorno, interroga i Cardinali se piaccia ad essi che il Concilio ecumenico sia intimato nella prossima festività de' santi apostoli Pietro e Paolo per il dì 8 dicembre del vegnente anno 1869. Tutti i Cardinali rispondono affermativamente, e il Santo Padre manifesta la sua grande letizia per questo unanime avviso. Esorta frattanto alla preghiera per ottenere i lumi del divino Spirito. . . . . » [67]

Doc. XXXIV. —*(22 giugno 1868)*. Nota dei Cardinali presenti al Concistoro suddetto. . . . . Pag. [69]

» XXXV. —*(23 giugno 1868)*. Il cardinal Giacomo Antonelli, segretario di Stato, invita, a nome del Santo Padre, gli eminentissimi Patrizi, Reisach, Barnabò, Panebianco, Bizzarri, Bilio e Caterini, componenti a quel tempo la Congregazione direttrice per gli affari del futuro Concilio, ad una straordinaria adunanza da tenersi alla presenza di Sua Santità. Scopo del convegno è il trattar novamente la questione dell'invito ai Sovrani . . . » [70]

» XXXVI. —*(29 giugno 1868)*. Bolla d'indizione del Concilio per il dì 8 dicembre dell'anno 1869 . . . . . » [71]

» XXXVII. —*(8 settembre 1868)*. Il Santo Padre rivolge un tenero invito ai Vescovi delle Chiese di rito orientale i quali non comunicano con la Sede apostolica, affinchè, come i loro maggiori recaronsi ai Concili di Lione e di Firenze, così essi accorrano al prossimo Concilio, e quivi, rinnovate le leggi dell'antica dilezione e richiamata in vigore la pace dei Padri inaridita col tempo, rifulga finalmente per tutti lo splendore dell'unione desiderata. » [79]

» XXXVIII. —*(13 settembre 1868)*. Paterna lettera di Pio IX a tutti coloro i quali, quantunque riconoscano lo stesso Gesù Cristo come Redentore e si glorino del nome di cristiani, tuttavia non professano la vera fede di Lui nè seguono la comunione della Chiesa cattolica. Il Pontefice caldamente gli esorta a trar profitto dal prossimo Concilio per tornare a questa Chiesa, cui i loro antenati erano ascritti . . . . . » [82]

» XXXIX. —*(1 febbraio 1869)*. Il cardinale Costantino Patrizi, presidente della Congregazione direttrice, annunzia al sacerdote Virginio Marchese di Torino la sua nomina a Direttore degli stenografi che dovranno servire al futuro Concilio. Lo invita a recarsi quanto prima in Roma per

dare la necessaria istruzione ai giovani ecclesiastici che gli saranno indicati. . . . . Pag. [86]

Doc. XL. —*(27 marzo 1869)*. Lo stesso Cardinale partecipa a monsignor Giuseppe Fessler, vescovo di Sant' Ippolito, la sua nomina a segretario del futuro Concilio ecumenico. Lo invita a recarsi in Roma almeno tre mesi innanzi il cominciamento delle sacre adunanze . . . . » [87]

» XLI. —*(30 marzo 1869)*. Risposta di monsignor Fessler alla lettera precedente . . . . . » [88]

» XLII. —*(11 aprile 1869)*. Lettere apostoliche, con le quali il Sommo Pontefice Pio IX concede ai fedeli indulgenza plenaria in forma di Giubbileo per tutta la durata del Concilio, cominciando in Roma dal primo giorno del mese di giugno 1869, e altrove in un giorno opportunamente scelto dagli Ordinari o dai loro Vicari ed Officiali, o, in loro mancanza, da coloro che esercitano cura d'anime. Il Santo Padre ingiunge altresì alcune preghiere universali da aver principio dappertutto il dì 1 giugno 1869. . » [90]

» XLIII. —*(25 maggio 1869)*. Risposta del Vescovo di Sant'Ippolito a una lettera del cardinal Patrizi, il quale avealo invitato ad affrettare la sua venuta in Roma. . . » [96]

» XLIV. —*(1 giugno 1869)*. Quesiti al tribunale della sacra Penitenzieria e risposte intorno all'acquisto dell'indulgenza del Giubbileo. . . . . » [98]

» XLV. —*(8 luglio 1869)*. Dubbi proposti alla sacra Congregazione de' riti e risposte risguardanti la Messa e la Collètta dello Spirito Santo ingiunte colle Lettere apostoliche dell' 11 aprile 1869 . . . . . » [99]

» XLVI. —*(10 luglio 1869)*. Dubbi alla sacra Congregazione dell' indulgenze e delle sacre Reliquie, e risposte intorno all'acquisto dell' indulgenza del Giubbileo . . . . » [102]

Doc. XLVII. —*(11 luglio 1869).* Preghiere da farsi ogni Domenica, nelle chiese di Roma, durante il Concilio Vaticano. Pag. [105]

» XLVIII. —*(6 agosto 1869).* Lettera del cardinal Caterini a monsignor Tommaso Grant, vescovo di Southwark, intorno all'ammissione dei Vescovi titolari al Concilio Vaticano . . . . . » [108]

» XLIX. —*(14 agosto 1869).* Lettera di monsignor Marino Marini, prosostituto della Segreteria di Stato, al segretario della Congregazione direttrice intorno alla rappresentanza in Concilio dei Vescovi legittimamente assenti . » [109]

» L. —*(18 agosto 1869).* Risposta del segretario della Congregazione direttrice alla lettera precedente . . . . » [110]

» LI. —*(11 novembre 1869).* Lettera del suddetto segretario al Vicario capitolare di Acerenza intorno all'ammissione dei Vicari capitolari al Concilio Vaticano. Simili a questa sono le lettere indirizzate, nello stesso giorno, ai Vicari capitolari di Noto e di Capua . . . . . » [111]

» LII. —*(27 novembre 1869).* Lettere apostoliche, con le quali il Sommo Pontefice Pio IX stabilisce l'ordine generale da osservarsi nel Concilio Vaticano . . . . . » [112]

» LIII. —*(novembre 1869).* Enumerazione delle varie ingerenze affidate agli Officiali del Concilio, secondo le norme stabilite dalla Congregazione direttrice . . . . . » [124]

» LIV. —*(20 febbraio 1870).* Decreto promulgato, per comando del Sommo Pontefice, nella Congregazione generale del 22 febbraio 1870, col quale si sviluppa ulteriormente l'ordine prescritto nelle Lettere apostoliche *Multiplices inter* quanto alla discussione degli schemi proposti all'esame dei Padri . . . . . » [130]

» LV. —*(Dall'anno 1545 al 1563).* Metodo osservato nella ce-

lebrazione del Concilio di Trento sotto i Pontefici Paolo III, Giulio III e Pio IV, giusta la narrazione di Angelo Massarelli, segretario di detto Concilio, ricavata dagli Atti originali che si conservano nell'Archivio Vaticano . . . . . Pag. [133]

Doc. LVI. —*(30 giugno 1869).* Il Luogotenente del sacro militare Ordine gerosolimitano fa istanza al Sommo Pontefice, affinchè sia concesso ai Cavalieri dell'Ordine di prender parte alla guardia d'onore del Santo Padre e dell'intero Concilio . . . . . » [166]

» LVII. —*(10 ottobre 1869).* Biglietto di nomina degli Officiali maggiori del Concilio Vaticano, inviato dal Cardinal presidente della Congregazione direttrice . . . . . » [169]

» LVIII. —*(18 novembre 1869).* Biglietto di nomina per i Custodi del Concilio Vaticano, spedito dal suddetto Cardinale ai due Principi assistenti al soglio pontificio, Don Giovanni Colonna e Don Domenico Orsini. . . . » [170]

» LIX. —*(dicembre 1869).* Formola del giuramento da prestarsi dagli Officiali del Concilio, non insigniti della dignità episcopale . . . . . » [171]

» LX. —*(4 dicembre 1869).* Costituzione apostolica risguardante la elezione del Romano Pontefice nel caso che vachi la Santa Sede durante il Concilio ecumenico. . . » [172]

» LXI. —*(3 dicembre 1868).* Metodo da osservarsi dalla Commissione teologico-dommatica nel preparare gli schemi dei Decreti per il futuro Concilio. . . . . » [177]

» LXII. —*(26 settembre 1867).* Regole per la preparazione degli schemi di disciplina ecclesiastica. . . . . » [180]

» LXIII. —*(febbraio 1868).* Istruzione ai consultori della Consulta politico-ecclesiastica sul modo di condurre i lavori

ad essa affidati, ed enunciazione generale dei temi da prendere in esame . . . . . Pag. [181]

Doc. LXIV. —*(22 febbraio 1870)*. Elenco degli schemi dei Decreti compilati dalle Commissioni preparatorie del Concilio Vaticano, e ammessi dalla Congregazione direttrice, per esser sottoposti all'esame dei Padri. — Questo elenco fu distribuito ai Padri stessi nella Congregazione generale del giorno qui sopra indicato . . . . . » [185]

» LXV. —*(19 luglio 1868)*. Il Prefetto delle cerimonie pontificie annunzia ai primi quattro Maestri delle cerimonie la loro nomina a consultori della Commissione incaricata di disporre ciò che spetta al cerimoniale del futuro Concilio, e gl'invita alla prima adunanza . . . . . » [193]

» LXVI. —*(10 febbraio 1869)*. Il Prefetto delle cerimonie pontificie rimette a monsignor Sostituto della Segreteria di Stato la nota dei sacri indumenti, che i Vescovi di rito latino debbono portar seco al Concilio; e propone di farla conoscere ai Vescovi stessi per mezzo dei rappresentanti la Santa Sede. — Si riporta la nota suddetta. » [194]

» LXVII. —*(16 febbraio 1869)*. Circolare del Cardinal segretario di Stato ai rappresentanti la Santa Sede per informare i Vescovi di ciò che è detto nel Documento precedente. . . . . » [196]

» LXVIII. —*(dicembre 1869)*. Ordine delle preghiere da recitarsi, e delle cerimonie da compiersi nell'inaugurazione del Concilio Vaticano e nelle solenni Sessioni . . » [197]

» LXIX. —*(dicembre 1869)*. Disposizioni particolari per la esecuzione di ciò che è prescritto nell' Ordine suddetto quanto all'apertura del Concilio e alla prima Sessione. » [205]

» LXX. —*(2 dicembre 1869)*. Il cardinal Vicario di Sua Santità notifica in che guisa il clero secolare e regolare di

Roma dovrà prender parte, conforme il § 1 delle disposizioni suddette, alla processione con la quale deve inaugurarsi il Concilio Vaticano. . . . . Pag. [219]

Doc. LXXI. —*(dicembre 1869)*. Disposizioni particolari per eseguire ciò che è prescritto nel Documento LXVIII quanto alle Sessioni posteriori alla prima. . . . . » [223]

» LXXII. —*(dicembre 1869)*. Avviso ai Padri del Concilio, che accompagna una piccola scheda in cui ciascuno di essi trova indicato, insieme al proprio nome, il numero del seggio che gli spetta nelle Sessioni e nelle Congregazioni generali. . . . . » [231]

INTRODUZIONE.

Se v'ha libro cui sovrasti la sorte d'esser giudicato prima che letto, certamente egli è questo che ora esce alla luce. Nè a sì duro trattamento mancano le cagioni, o, a parlar propriamente, i pretesti. Dico, i pretesti: essendochè non apparisca degno d'uom ragionevole e giusto il proferir sentenza, non udita la causa. Contuttociò, quei motivi che per gli uomini leggeri son più che bastanti a precipitare un giudizio, possono, a gente grave ed amica del vero, esser fondato argomento di una tal qual diffidenza. Or bene: io non esito a dire che, quanto al mio libro, questi motivi ci sono in verità, nè pochi o di piccol momento. Io, dunque, li confesso candidamente; e, perchè

gli ho meditati a lungo, posso darne esatto conto. Sono i seguenti.

Innanzi tutto, le difficoltà, che sogliono opporsi a qualunque storia contemporanea, trovano qui la loro applicazione. È comune sentenza che ogni storia, la quale si aggiri intorno a fatti recenti, debba riuscire necessariamente incompleta, perchè impossibile è l'aver tosto alla mano tutti quanti i Documenti che la rendono intera: quindi men sicuro il giudizio dello storico. Al difetto di materia e del conseguente giudizio si aggiunge la interna disposizione degli affetti dell'autore. Ei vive in mezzo a'suoi attori. Legato ad essi, non di rado, per vincoli d'amicizia, d'interesse o di riverenza, saprà egli, ove faccia bisogno, confessarne francamente i torti e gli errori? E l'atmosfera, che lo circonda, nol terrà per avventura involto negli stessi pregiudizi de'suoi contemporanei, sicchè resti incapace di elevarsi a discernere i pregi e i difetti dell'età sua, le nobili aspirazioni e le tendenze men buone, il progresso e il regresso, le virtù ed i vizi? Or, tutto ciò come mai non riuscirà alcuna fiata a coprirgli d'un velo la obiettiva realtà dei fatti, o almeno a renderglie-ne poco intelligibile il muto linguaggio?

Questi ostacoli a bene scrivere qualsiasi storia contemporanea acquistano vie più forza allor-

quando, come qui accade, obietto di quella è un qualche grande avvenimento ecclesiastico. Qui troppe e troppo varie difficoltà par che congiurino insieme. Difficoltà, in genere, di scrivere istoria; difficoltà, in specie, di narrar fatti coevi che toccano i più alti destini dell'uman genere, e i cui principali autori han diritto a particolare ossequio. Perocchè io parlo da credente; e so che non è d'uopo farsi per qualche tempo incredulo a fine di divenire storico imparziale della Chiesa. V'hanno cose che convien rispettare da tutti in qualsivoglia occasione, e perciò anche da chi scrive la storia; ve ne hanno dell'altre su cui puossi e devesi talvolta (ciò avviene allo storico) pronunziare francamente un giudizio. Uomini sono i Vescovi e i Papi, e, come uomini, soggetti a mancare, e degni or di lode or di biasimo. Ma, rivestiti del più nobile ammanto che coprir possa uomo quaggiù, il divino ammanto della religione; se questo non basta a renderli impeccabili, li fa meritevoli di rispetto anco in mezzo ai lor possibili mancamenti. E qui appunto è il difficile: far sì che il rispetto non celi intempestivamente i difetti o risparmi la giusta censura; e la censura non trasmodi in accusa irriverente, o i più renda mallevadori delle gesta di pochi, o (per additare un altro facile scoglio) scambi colle azioni i principii.

E, venendo più da vicino all'argomento, chi non sarebbe intimidito dalle difficoltà di scrivere oggi la storia del primo periodo del Concilio Vaticano? Veramente, in occasione di questo Concilio, par che siasi scatenato con rabbia inusitata l'Inferno; nulla poi è mancato, tra gli uomini, che alle mire infernali non fosse di valido aiuto, comecchè spesse fiate inavvertito. Massoni, increduli, protestanti, scismatici, e, per somma sventura, cattolici ancora non pochi hanno lanciata la loro pietra. Le associazioni lo hanno assalito a nome del popolo; le Università a nome della scienza; i Parlamenti a nome delle nazioni; i Gabinetti a nome della potestà civile; l'eresia e lo scisma a nome dell'antichità e del Simbolo; una moderna scuola a nome della prudenza; un'altra, antica e ormai vieta, ma rianimata da moderne passioni, a nome di vantati diritti: e la stampa quotidiana, co' suoi dardi avvelenati, eco insistente, continua di sì grande tumulto di voci. Questa guerra accanita, che precedè, accompagnò ed ora susségue il detto periodo, è parte essenziale della storia. Convien dunque pur di tal guerra fornire il fedele racconto, studiarla nelle sue molteplici cause, esaminare i rapporti scambievoli delle varie sue armi, e vedere eziandio se, come fu detto, ebber parte a suscitarla zeli indiscreti o questioni im-

portune. Arduo cómpito, se vi fu mai; per cui soddisfare fa di mestieri non solo mettere all'aperto le arti nefande degli esterni nemici, ma trattenersi pur anco sull'ingrato argomento delle dissensioni domestiche. Or, se le passioni sono ancor vive o non bene assopite; i giudizi, sien pure retti e imparziali, appariranno a molti eco di un partito, e forse appresteranno nuova esca all'incendio. E chi oserà affermare che, di presente, sien calmate le menti, docili i cuori?

Queste considerazioni, accennate di volo, scendono così spontanee dalla natura del subietto, che niun lettore, anco il meglio disposto, non potrà non mettersi in guardia contro chiunque sembri affrontare audacemente difficoltà cotanto gravi.

Che se poi piaccia volgere il pensiero all'alto impulso che diè origine al libro, cadrà in mente a più d'uno trattarsi qui di apologia, non di storia.

Ecco esposto chiaramente ciò che sembrommi potersi appellare, ad un tempo, e pretesto a un anticipato giudizio e fondata ragione a diffidare.

Or, io non chieggo al lettore che deponga l'onesto scudo della prudenza; bensì intendo esporgli, fino da questo momento, la natura e lo scopo del presente lavoro, acciocchè egli veda se con au-

dacia io mi accinga ad impresa impossibile, o se piuttosto, tenendo nel debito conto difficoltà, stimate (non cerco ora se a ragione od a torto) insuperabili, ma certo gravissime, io restringa il mio cómpito entro tali confini che svaniscano le non favorevoli prevenzioni, e null' altro rimanga a esigersi da me che buon volere e schiettezza.

Non è la storia del primo periodo del Concilio Vaticano quella che ora offro al lettore. M' arride invece la speranza che il Concilio, per vicenda di tempi a forza sospeso, ripigli in breve il suo corso e felicemente conducasi a compimento; sicchè non a brani ma tutta intera sia dato di tramandare ai posteri della sua benefica opera la narrazione. Il mio libro si aggirerà unicamente intorno ad un altro periodo che al detto Concilio pur si riporta e nella sua massima parte è ignoto al pubblico; a quello, vo' dire, che piglia le mosse dalla prima idea di adunarlo, balenata in mente all' immortale Pio IX, e si stende sino alla fine degli studi preparatorii fatti in Roma per ordine di lui: periodo importantissimo, che dà la chiave per rettamente interpretare i fatti che vennero a mano a mano svolgendosi durante la celebrazione delle Vaticane congregazioni. Siffatto interessante periodo io chiamo col nome di *Antecedenti del Concilio.*

Certo, anco questo tratto di storia presenta gravi difficoltà; pure, se il mio vedere non erra, superabili tutte.

E valga il vero. Non vuolsi, per fermo, negare che sia difficile, o, se piace, impossibile il raccogliere tutti quanti i Documenti che risguardano fatti testè compiuti. Ma ove troppo si spinga l'applicazione del principio già rammentato, che cioè ogni storia contemporanea è necessariamente incompleta per difetto di Documenti, non so più quale storia, anco dei tempi andati, potrà vedere la luce; chè, a parlar propriamente, tutte quante le storie sono più o meno incomplete. La qual cosa si par manifesta pei nuovi monumenti che, a quando a quando, le pazienti indagini dei dotti, talvolta un fortuito accidente, traggono dall'oblio a riempir qualche vuoto o correggere un racconto inesatto. Dee ammettersi invece, che, ove posseggasi tal copia di Documenti la quale basti a fornire una giusta nozione dei fatti, si ha materia sufficiente a scrivere una vera storia. Or, questo avviene sicuramente allo scrittore contemporaneo (anzi a lui meglio che ad altri), purchè trattisi di avvenimenti notorii, o tali, che, essendo a notizia di pochi, egli sia in grado di conoscere con esattezza. E appunto il periodo che tolgo a descrivere si compone dell'una e del-

l'altra specie di fatti. Aggiungi, come nessuno scrittore, quanto a materiali per la storia, sia in condizioni più favorevoli di quelle, nelle quali, per la ragione che dirò tra poco, è a me dato trovarmi.

Nè giova lo insister troppo sullo stato psicologico dell'autore, sull'influenza dei pregiudizi, sulle convenienze dovute; conciossiachè, altrimenti, saremmo tratti a concludere che nessun contemporaneo potrà mai formare un retto giudizio dei fatti di cui è testimone, e poi pronunziarlo con nobile e franco linguaggio. Vero è che pochi arrivano a tale altezza, e può chiedersi all'autore se non sia, in lui, troppa audacia lo assumersi un tanto peso. Ma a questa domanda, che oggi direbbero *questione di persona,* risponderò da ultimo. Or m'importa assicurare i principii.

E, venendo alla difficoltà (forse di tutte la più grave), la quale riguarda i dissensi domestici, la vivacità delle passioni, il pericolo di offrire ad esse pascolo pericoloso; avverto dapprima che i dissensi riferisconsi principalmente al tempo della celebrazione del Concilio; quindi osservo che il trattare delle loro origini, com'è pur forza in questo libro, può riuscire, a mio senno, di non piccola utilità per ben giudicarne il conseguente svolgimento.

Quanto al resto, io son d'avviso che la divisata narrazione, anzichè alimento ad incendio, sia per essere farmaco salutare alle menti agitate, come quella che, con la sola eloquenza dei fatti, distrugge mille funesti malintesi, mille erronee prevenzioni. Dico, anzi, che la brama di raggiungere un sì utile scopo mi ha indotto ad anticipare la pubblicazione di questa parte del mio lavoro.

A chi domandi, finalmente, se tolgo a scrivere un'apologia, ovvero una storia; rispondo, una storia. E quindi mi professo fino da ora obbligato ai doveri cui è tenuto ogni storico. Questa dichiarazione, se mal non mi appongo, dee soddisfare qualsiasi discreto lettore. Se poi tale storia riuscirà, come avviene di altre, ad una apologia lo diranno i fatti; al cui eloquente linguaggio nè all'autore nè allo scrittore può esser dato sottrarsi.

Rimane ora a dire alcuna cosa della questione che ho riserbata per ultimo, e passar quindi a dar ragione delle fonti e del metodo del libro.

All'autore, ben consapevole della pochezza di sue forze, non sarebbe mai caduto in pensiero d'imprendere un lavoro di sì gran lena. Se tanto egli ha osato, attribuirlo si deve unicamente all'augusto comando che a lui, non so se più maraviglia-

to o commosso, pervenne inaspettatamente mentre stava attendendo ad altri suoi studi. La voce del Vicario di Cristo, che chiama uno de' suoi figli all'alto onore di servire comecchessia la Chiesa, non consente altra risposta all'infuori d'una sincera confessione della propria meschinità, e d'un fiducioso abbandono al definitivo giudizio del padre venerato. A questo giudizio l'autore si sottopose con gioia, tuttochè trepidando; e da quel momento riguardò siccome suo principale dovere ciò che, in qualunque altra ipotesi, sarebbe stato per avventura imperdonabile audacia. Tal fatto, che lo scusa dalla taccia di presunzione, conforta in pari tempo il suo spirito: e lo scoraggiamento che in esso tenterebbe produrre la conoscenza delle sue forze si cangia nella dolce speranza che Dio voglia, anco una volta, adoperare un debolissimo strumento a fare opera utile alla santa sua Chiesa.

A raggiungere il quale intendimento sembrò all'autore opportunissimo il metodo da lui seguìto, con approvazione dei dotti, in altro simile soggetto. Perocchè, a suo avviso, il miglior modo di trattare con sincerità e chiarezza la storia si è: ricercare dapprima e disporre, giusta l'ordine dei tempi, i Documenti genuini sui quali ella si appoggia; poi esa-

minarli attentamente, porli a confronto tra loro, rischiararli con opportune notizie attinte dovecchessia purchè da fonti sicure, dedurne i fatti, infondere a questi la vita con trovarne le vere cagioni, e i fatti stessi coordinare nella loro scambievole dipendenza. Dopo questo lavoro, che lo scrittore compie nel silenzio del suo gabinetto, null'altro rimane che offrire ai lettori il risultato di tali studi, non disgiunto dai Documenti sui quali si posa. Per tal guisa chi legge è in grado di giudicare dell'esattezza del racconto, base necessaria al retto giudizio dei fatti; e l'autore ha seco come una continua giustificazione di quello che afferma.

I Documenti che somministrano la materia alla presente narrazione sono principalmente (oltre quelli che tutti conoscono) i Documenti originali, che, autorizzato nella più ampia forma dall'augusto Pontefice Pio IX, ho tratti dalle Segreterie delle Congregazioni romane e dalle carte appartenenti alle Commissioni preparatorie del Concilio. Degli altri Documenti, che pongo sotto gli occhi del lettore, verrò dichiarando a mano a mano l'origine. D'ogni altro fatto poi, estraneo ai Documenti da me prodotti, e che pure entrerà nel racconto, darò le opportune testimonianze; talchè niuna cosa affermerò che sia destituita della sua prova. Con

questi materiali sarà compilata la narrazione. Il perchè, giusta il metodo divisato, in due grandi sezioni sarà distinto questo libro. La prima avrà per titolo: NARRAZIONE; la seconda: DOCUMENTI.

Libero di trattare il mio soggetto in quella forma che a' miei occhi apparve migliore, sento il dovere di render pubblica testimonianza di ammirazione e di gratitudine all'alta mente di Pio IX, che niuna legge impose al mio dire, e mi onorò della più larga fiducia. La Santa Sede, cui nel tempo può applicarsi il detto: *Patiens quia æterna*, non ebbe mai fretta, e molte volte non si curò, di giustificare con opportune pubblicazioni i suoi atti contro la calunnia e l'errore. Ma io penso di trar profitto della mia libertà, non pure narrando i fatti come avvennero, ma difendendo eziandio la Sede apostolica dalle accuse che i mille Sarpi moderni le ebbero lanciate contro. Nè con ciò voglio intendere che ogni atto, ogni parola, ogni provvedimento romano possegga il carisma della infallibilità, e che si debba *a priori* difender tutto, nè sia possibile incontrar mai imperfezioni o difetti. Parlo principalmente delle perfide accuse intorno agl'intendimenti della Santa Sede, le quali, pur troppo, dettero origine a quella deplorabile diffidenza, seminata tra gli stessi cattolici, che guidò poi gli atti dei Ga-

binetti, e turbò per qualche ora la serenità d'animo d'alcuni sacri Pastori. Veggano oggimai gli uomini di buona fede come andaron le cose, ed abbiano il coraggio di ricredersi.

E nell'atto d'intraprendere, insieme al lettore, il lungo viaggio, prego di cuore Iddio, da cui ogni ottimo dono procede, a illuminar la mia mente francandomi da qualsiasi pregiudizio, a invigorire il mio cuore liberandolo da ogni passione, sicchè, senza guardare a destra o a sinistra; ad amici da esaltare o ad avversari da ferire; amico di tutti, ma più amico del vero; non curante la popolarità; pronto a riconoscere e confessare, quando esistano, i torti nei buoni, come le ragioni nei cattivi; dimentico quasi de' miei contemporanei per fingere a me stesso di narrar fatti antichi a tardi nepoti; io possa tenermi di continuo nella regia strada del vero. E se mi avverrà di sembrare, tra due contrari partiti, a ciascuno di essi amico dell'altro, avrò la consolante certezza d'aver camminato la diritta via, memore di quel detto d'uno storico illustre (di cui andrei superbo esser giudicato discepolo), il quale, rispondendo a certe accuse di parzialità verso due grandi nazioni, lasciò scritto: « Siccome temperato è quel corpo che

» par freddo a chi è assai caldo, e par caldo a
» chi è assai freddo; così verace istorico è quello
» che pare spagnuolo a chi è passionato di Fran-
» cia, e francese a chi è passionato di Spagna [1]. »

20 ottobre 1872.
Festa della Purità di Maria Santissima.

---

[1] *Lettera del Pallavicino a monsignor Roberti, arcivescovo di Tarso, Nunzio alla Corte di Parigi.* (Vedi la *Dissertazione preliminare,* cap. v, n. 4, all'edizione di Faenza del 1792 della Storia del Concilio di Trento scritta dal suddetto autore).

PREFAZIONE AI PRIMI DUE LIBRI.

Nella precedente Introduzione ho detto, in generale, quali sono le fonti da cui è tratto il mio racconto, quale il metodo che tengo nel riferire. Qui dirò, in particolare, e di questo e di quelle.

Il periodo, che appello *Antecedenti del Concilio,* abbraccia fatti avvenuti in Roma, ed altri occorsi al di fuori. A Roma si prepararon le norme per il retto ordinamento conciliare, e stùdiaronsi le materie su cui sarebbe chiesto il giudizio dei Padri; al di fuori sorse, per la espettazion del Concilio, un movimento religioso e politico, il quale, inosservato dapprima, acquistò grande importanza all' avvicinarsi delle sinodali adunanze. Questi due fatti, ben distinti tra loro, offrono una prima e natural divisione del periodo di storia che antecede il Concilio Vaticano. Messo, per ora, da parte ciò che spetta al movimento religioso e politico (tema che riserbo al terzo libro), mi raccolgo di presente entro i confini della santa Città, prendendo a trattare delle romane consultazioni.

Le quali, o hanno rapporto all'esame sull'opportunità di radunare un Concilio e ai generali apparecchi per celebrarlo; e son da me riferite nel primo libro del presente Volume: o riguarda-

no più da vicino gli studi preparatorii; e trovan luogo nel libro secondo, che pure in questo Volume è contenuto.

Le fonti precipue qui usate sono 1.°) gli Atti delle varie Consulte istituite in preparazione del Concilio; 2.°) le scritture che contengono i ragguagli di ciò che in esse fu dibattuto e deliberato, o, come dicono, i Processi verbali dell' adunanze; 3.°) le dissertazioni, o Voti, dei consultori intorno alle materie sottoposte al loro studio; 4.°) varie scritture e corrispondenze, risguardanti più o meno direttamente le cose del Concilio.

Quanto all' uso di siffatti Documenti, avverto in primo luogo come nei Processi verbali della Consulta direttrice, alla quale incombeva l'ufficio di fissar le norme per il retto procedere del Sinodo, non sempre si dicano i motivi delle prese determinazioni, ma il più delle volte se ne riporti soltanto il tenore. La qual cosa sembra fatta pensatamente, perchè leggo nella relazione della nona adunanza, tenuta il 17 maggio 1868, la seguente Nota del segretario: « Allorchè lessi agli eminentissimi e reverendissimi » congregati la prima bozza di questa relazione, ossia Verbale, » ove avevo aggiunto le ragioni di questa risoluzione, le Eminen- » ze loro reverendissime mi dissero bastare pel Verbale la sola ri- » soluzione. » Il perchè, distingua bene il lettore le deliberazioni che riferisco dai motivi che talvolta m' avverrà di congetturare allora che andrò con onesta libertà esaminando il valore di quelle. Con siffatta cautela sarà tolto il pericolo che sieno scambiate con le mie, non sempre sicure ragioni, quelle, per avventura diverse, che possono in realtà aver consigliato uno o un altro partito. E poichè i Voti che i consultori eran chiamati a scrivere or su questo or su quel punto, quando si leggano con la detta avvertenza, servono mirabilmente a illustrare le deliberazioni della Consulta direttrice; ho riportato non di rado, e quasi sempre a guisa di nota, quei luoghi dei Voti medesimi che sembraronmi atti a dilucidare o approfondire i punti più importanti o difficili.

I Verbali dell'altre Consulte contengono generalmente la relazione delle discussioni avvenute nel loro seno; ma qual profitto io abbia tratto da essi dirò nel processo del racconto.

Considerando i vantaggi che il riandare alcuni fatti avvenuti

nel Concilio ecumenico più prossimo al nostro tempo avrebbe recato a chi voglia giudicar dirittamente di quello presente; non ho trascurato di richiamare il lettore a quei punti della storia tridentina, i quali hanno o aver possono utili riscontri ai giorni nostri. Onde, non a sfoggio di una facile erudizione, ma per trarre utili ammonimenti da quella che fu chiamata la maestra della vita, ho ridestato qua e là il ricordo di vari avvenimenti del Concilio di Trento. Piacerà al lettore che, in far ciò, io abbia riportato, nelle cose più importanti, le parole stesse degli Atti originali, da me consultati a bell'agio. Richiamo in special modo l'attenzione degli studiosi sul Documento LV, in cui è descritto minutamente dal segretario di quel Concilio il metodo tenuto nella sua celebrazione. Tal Documento non è mai stato, ch'io sappia, pubblicato per intiero, ed io l'ho tratto dagli Atti testè rammentati, riproducendolo con quella religione e scrupolosità che a questa sorta di lavoro si conviene.

I DOCUMENTI, che seguono la NARRAZIONE, son generalmente disposti, libro per libro, secondo l'ordine cronologico; ma alcune volte, a maggior comodo del lettore, son raggruppati per ordine di materia. La data premessa a ciascun Documento indica, quando dal titolo non risulti altrimenti, quella che naturalmente gli appartiene, se trattisi di Atti pubblici o di lettere; oppure il tempo in cui il Documento ebbe origine, se di deliberazioni non accompagnate nell'ultima loro forma da data. Le lettere, che mancano dell'ordinarie formule d'indirizzo, sottoscrizione e simili, son tratte dalla loro minuta, la quale, secondo il consueto, consiste nel solo corpo della lettera.

Bastino questi cenni a fare intendere l'economia generale dell'Opera. Ogni altra necessaria indicazione sarà data volta per volta quando ne accadrà il bisogno.

NARRAZIONE.

LIBRO PRIMO.

LIBRO PRIMO.

Esame sull'opportunità di un Concilio ecumenico, e primi preparativi per la sua celebrazione.

Capo I.

Pio IX interroga i Cardinali, sotto il più alto segreto, intorno all'opportunità di celebrare un Concilio ecumenico. Pareri dei Cardinali.

Sommario.

1. Il Santo Padre ingiunge ai Cardinali di manifestargli in iscritto, e separatamente, la loro sentenza intorno al disegno di raccogliere un Concilio ecumenico. — 2. Esposizione delle loro scritture. a) Stato presente del mondo. b) Se sia necessario un Concilio ecumenico. c) Difficoltà che si oppongono alla celebrazione, e modo di superarle. d) Materie che si dovrebbero trattare dall'augusta assemblea.

1. Il sesto giorno di dicembre dell'anno 1864 alla presenza del Sommo Pontefice, nel palazzo vaticano, adunavasi la sacra Congregazione de' riti. Avvenne in tale occasione un fatto straordinario. Pio IX, dopo implorato il divino aiuto colla preghiera d'uso, fece allontanare gli officiali della Congregazione e rimase, per poco tempo, solo coi Cardinali. Quindi, richiamati gli assenti, passò a trattare gli affari per cui era intimato il convegno. Grande curiosità si levò tra gli esclusi; e chi faceva una congettura, chi un' altra. Ma nessuno ebbe dato nel segno.

Grave invero, quantunque di corta durata, fu la comuni-

cazione del Sommo Pontefice. Da lungo tempo stargli in mente un pensiero che al bene della Chiesa universale si riferiva: questo era d'intimare un Concilio ecumenico per provvedere con tale straordinario mezzo agli straordinari bisogni del gregge cristiano: studiassero i Cardinali, ciascuno da sè, questo disegno, e poi gli comunicassero in iscritto, e separatamente, ciò che nel Signore avrebbero giudicato convenevole. Ma tutto sotto rigoroso segreto.

2. Usa il Pontefice, allorquando alcun grave negozio esce dalle ordinarie appartenenze delle tante Congregazioni ond'è come diviso il Sacro Collegio, affidarne lo studio preliminare a un numero più o meno grande di porporati a seconda dell'importanza dell'argomento. L'affare di che ho tenuto parola era importantissimo; il perchè piacque al Pontefice estendere a tutti i Cardinali presenti in Curia l'incarico che dapprima ebbe dato a quei soli che nel giorno suddetto faceangli corona.

Obbedirono i consiglieri all'alto mandato; nè trascorsero interi due mesi che già eran deposte nelle mani di Pio IX ben quindici scritture. Alle quali tenner poi dietro altre successivamente; onde ascesero in tutte a ventuna. È qui mio debito comunicare al lettore i sentimenti da cui furono animati quanto al Concilio, fin da quei primissimi tempi, coloro ai quali è commesso l'ufficio di sostenere, a vantaggio della Chiesa universale, le prerogative della prima Sede. Il che verrò eseguendo con dividere, come puossi comodamente, in quattro capi precipui la materia dei Voti. Per tal guisa risparmierò inutili ripetizioni, e ciascheduno potrà senza fatica formarsi un'idea delle risposte dei Cardinali.

I punti, ove s'accentrano le cose sparsamente dette nei Voti, sono i seguenti:

a) Esame dello stato presente del mondo;

b) Conseguente ricerca, se tale stato richiegga il supremo rimedio del Concilio ecumenico;

c) Difficoltà che a celebrare il Concilio si presentano, e modo di superarle;

d) Materie che l'augusta assemblea dovrebbe trattare.

a) Cominciando dal primo capo, egli è evidente come qui non si cerchi la enumerazione delle splendide conquiste che l'età moderna ha fatto e va tuttora facendo sulla materia. Il perchè, l'eterna apologia del telegrafo e del vapore, dei frequenti rapporti commerciali tra le nazioni, delle appianate barriere doganali, del progresso dell'industria, delle banche, degli opificii, delle manifatture e via discorrendo, non poteva esser la risposta al quesito cui quasi tutti i consultori giudicarono dover soddisfare pria d'inoltrarsi nel difficile studio. Ma, invece: come sono incamminati gli uomini verso l'ultima meta che Dio ebbe assegnato a ciascuno? Così fu posto il problema da quei filosofi cristiani. E la risposta dovè sonare tutt'altro che apologia.

Certo, ogni età ebbe i suoi vizi e le sue virtù, ed è ingiusto dimenticare ciò che ha di bene il secolo in cui viviamo. perchè i difetti che ne stanno dinanzi ci colpiscono vivamente; come non è da savio esaltare i tempi che furono, perchè non fummo testimoni dei loro trascorsi. Ma varia è la forma e, dirò anche, l'intensità dell'errore nei vari periodi della storia; onde un'età, pur nell'ordine religioso e morale, può, sostenendo il confronto con altra, restarne al di sotto, ovvero superarla. Ora è evidente come in tale ordine noi dobbiamo, per molti rispetti, sentirci da meno dei nostri maggiori.

Ciò che forma il carattere speciale dell'età nostra, o, a parlar propriamente, di quel grande e potente partito che ha in mano la somma delle cose nel mondo moderno, si è la ten-

denza a distruggere tutte le vecchie istituzioni che hanno vita in virtù d'un principio soprannaturale, e poi, sulle rovine di quelle, spesso con le loro spoglie, innalzare nuovi edificii, poggiati unicamente sui dettami della pura, e non sempre retta, ragione. Questa tendenza è l'effetto, se mal non mi appongo, d'un doppio errore che oggi ha invaso le menti: voglio dire, in primo luogo, l'empio principio che la società, in quanto tale, non ha doveri con Dio, essendo la religione un privato rapporto tra la coscienza dell'individuo e l'Ente supremo; secondamente, il principio, non meno reo dell'altro, che la natura umana bastar deve a se stessa, e l'ordine soprannaturale, inteso nel senso cristiano di elevazione dell'uomo a un destino trascendente i confini delle naturali esigenze, è cosa o falsa del tutto, oppur tale cui la civil società non conosce o non cura.

Di qui la distruzione dell'antico edifizio sociale, ch'era ispirato ai principii del cristianesimo; di qui l'insegnamento scientifico basato soltanto sulla ragione e sui principii della religione naturale; i quali, alla loro volta, perchè lasciati in balìa di una ragione sbrigliata, son pur di sovente frantesi e stravolti.

Cosiffatto sconvolgimento dell'ordine altissimo, a cui Dio per somma benignità volle innalzar l'uomo, è stato, può dirsi, il lavoro continuo a cui dalla fine del secolo passato ai giorni nostri hanno atteso le menti dei dominatori della società; onde sembra che ormai nulla più resti a distruggere.

Oggi vanno essi cercando come provvedere ai terribili bisogni che il nuovo ordinamento sociale ha creati, e studiano il modo d'appagare le brame di quell'immensa moltitudine d'uomini, la quale, perduto, per loro opera, il celeste conforto della speranza cristiana, chiede in cambio godimenti terreni. E,

dopo aver dappertutto sostituito alla croce una bandiera nazionale e posto in luogo del crocifisso il ritratto d'un principe o il simbolo d'una repubblica, si argomentano colla istruzione laica, con le biblioteche e le banche popolari, con le società di mutuo soccorso, e con mille altri congegni di simil tempra, soppiantare il catechismo, il tempio, i sacramenti, le sublimi ispirazioni della carità cristiana.

Il triste spettacolo di questa sociale apostasia colpisce sopra ogni altra cosa l'animo dei consiglieri del Papa; i quali più o meno esplicitamente riconoscono in essa la causa principalissima della perdita del più gran numero d'anime. L'insegnamento, da che venne sottratto all' alta vigilanza della Chiesa cattolica, depositaria dei veri rivelati, cadde in mille errori che oggi regnano impunemente nelle scuole. Il naturalismo, il razionalismo, le varie forme del panteismo, da cui nacquero il socialismo e il comunismo, son le dottrine deplorate principalmente dai consultori. Nell'ordine pratico, chi lamenta, in generale, i moderni principii rivoluzionari; chi, in specie, le libertà dei culti e della stampa; chi la prepotenza dello Stato che s'impossessa dell' istruzione e dell' educazione della gioventù non meno che dell' opere di cristiana carità, sue facendo tutte le forze sociali; chi la violazione dei diritti della Chiesa rispetto al matrimonio, al possedimento dei beni temporali, al principato civile dei Papi, agli Ordini religiosi, e così seguitando. Le pratiche del magnetismo, del sonnambulismo, dello spiritismo sono particolarmente notate come una delle piaghe principali e delle vergogne dell' età nostra. La massoneria, vista nel suo vero aspetto, non già d'associazione di beneficenza, come si sforza di apparire presso gl'incauti, ma d'istituzione cui ultima meta è formare, sulle rovine di tutti i culti, una pretesa chiesa universale dell' umanità, vien risguardata da non pochi consultori siccome il braccio che mette

in pratica le moderne teorie, e perciò come uno dei più potenti nemici della Chiesa di Cristo.

Ma l'abbandono d'ogni principio soprannaturale da parte di quelli che hanno in mano le sorti dei popoli non è, quantunque grande l'importanza e terribili ne siano gli effetti, il solo fatto che deesi considerare nel descrivere le presenti condizioni religiose del mondo. Altri fatti esistono, i quali, la Dio mercè, non sono tutti argomento di afflizione. Chi getti uno sguardo allo stato interno della Chiesa cattolica ha di che consolarsi, ove nutrisca sentimenti di affetto per la religione di Gesù Cristo.

Il rinvigorimento della fede tra i cattolici, la dilatazione del vangelo nei paesi di missione, le conversioni di molti eterodossi, l'amore crescente dei fedeli verso la Cattedra romana, lo strettissimo vincolo che ad essa unisce l'episcopato cattolico, la condotta generalmente buona del clero, sono in qualche maniera compenso ai tanti mali che ho accennati di sopra. Nè questi doni della Provvidenza sfuggono all'attenzione dei porporati. Se non che, dovendo essi volger la mente alla soluzione del dubbio sulla necessità o convenienza di celebrare un Concilio, non si trattengono a lungo in considerare i beni di cui gode la Chiesa, ma cercano invece quali ne sieno le presenti necessità. Or tale indagine fa loro discoprire non pochi mancamenti, ai quali è d'uopo provvedere.

Veggo notato da taluno come l'influenza dei principii razionalisti e di quelli della così detta Riforma siasi fatta sentire in qualche paese pur nell' insegnamento dei cattolici. Messi improvvidamente da banda gli antichi principii della scuola e lo studio severo dei Padri, si è seguito, anco da molti credenti, il metodo razionalistico nel trattare la filosofia. Quindi ciascheduno si stima in diritto di erigere secondo

le proprie vedute l'edifizio filosofico, e da quello fa dipendere ogni altra scienza, non esclusa la scienza delle verità rivelate; onde accade non di rado che autori e professori cattolici attacchino involontariamente la purezza della fede. E quello spirito di falsa libertà e d'indipendenza, che regna oggi dappertutto e si è insinuato eziandio tra i buoni, fa sì che non pochi cattolici siensi lasciati indurre se non a impugnare l'autorità e l'infallibile magistero della Chiesa di Roma, almeno a sentire una certa ritrosia in sottomettersi alle sue decisioni, e a sospettare che forse essa ignori o non apprezzi abbastanza i bisogni della scienza cattolica nei suoi rapporti con la eterodossa o razionalistica.

Nelle presenti condizioni interne della Chiesa v'hanno pure altri fatti che richiamano l'attenzione dei consultori. Più d'uno osserva come le leggi sapientissime di disciplina ecclesiastica sanzionate dall' ultimo Concilio ecumenico sieno, in parte, disadatte ai bisogni dell'età nostra; e son quelle che più specialmente si fondano sull' armonia delle due potestà, ecclesiastica e civile; armonia che di presente fa difetto quasi per tutto, a cagione dell'apostasia di cui ho tenuto parola. Siffatta inopportunità di vecchie leggi ai tempi presenti ha fatto sì che, in molti luoghi, le prescrizioni tridentine sieno andate in disuso o abbian subito profonde modificazioni, non sempre col consenso della suprema autorità della Chiesa. Di qui molte consuetudini anticanoniche a seconda delle esigenze delle leggi civili. Or tale stato incerto, vario e illegale della disciplina ecclesiastica costituisce uno dei caratteri speciali del nostro tempo.

L'educazione e l'istruzione del clero sono anch'esse, a giudizio di vari consultori, decadute in più luoghi dall'antico splendore e non rispondono interamente alle necessità odierne. Notano altresì la condotta non sempre lodevole de-

gli ecclesiastici, lo scadimento dell'osservanza monastica, la poca fedeltà in molta parte del laicato alle prescrizioni della Chiesa.

In breve, l'esame che i porporati istituiscono sulle condizioni religiose del mondo conduce a concludere che la Chiesa ha oggi, nel suo interno, urgente necessità di gravi provvedimenti, mentre si trova impegnata, al di fuori, in una delle più grandi lotte che abbia mai dovuto sostenere. Tal conclusione se attrista profondamente il cuore dei venerandi personaggi ai quali il Pontefice domanda consiglio, non ne atterrisce l'animo fedele, conciossiachè, affidati alla promessa divina, sappiano da qual parte starà la vittoria finale. Se non che, per esser la Chiesa governata da Dio con provvidenza, mirabile sì, ma non prodigiosa qual fu quella del popolo ebreo, fa di mestieri che la vittoria sia preparata coi mezzi umani di che la Chiesa stessa dispone. Or si domanda se, tra questi mezzi, sia oggi da sceglierne uno a cui essa rarissimamente ricorre, e consiste nel raccogliere attorno al successore di Pietro l'intero episcopato per provvedere coi comuni consigli alle comuni necessità. È questo l'argomento che vien trattato in secondo luogo dai Cardinali nella forma che sono per dire.

b) Riesce facile ai consultori dimostrare come le gravi condizioni in cui versa la Chiesa di Gesù Cristo, da essi descritte, richieggano il supremo rimedio del Concilio ecumenico. Perocchè la storia ecclesiastica insegna che nelle più rilevanti vicende della società cristiana si è in ogni tempo fatto ricorso ai Concili. Anzi quasi tutti i Cardinali giudicano addirittura necessario cotal rimedio, purchè s'intenda parlare, conforme il linguaggio della scuola cattolica, di necessità relativa, e non assoluta. Vero è che ai mali, ond' è afflitta ai tempi nostri la Chiesa, i Romani Pontefici, e spe-

cialmente Pio IX, hanno opposto condanne, avvisi, provvedimenti; ma i mali, dicono, sono così profondi ed estesi, i nemici così pertinaci, gli errori sì radicati nelle menti, che è necessario un atto singolare, fuori al tutto del consueto: nè altro potrebb'essere che il Concilio ecumenico. Anche gli errori di Lutero avean ricevuto la loro condanna dalla Sede apostolica; eppur si stimò necessario confermarla solennemente in Concilio.

Somma quanto alla proscrizione degli errori e all'esposizione della sana dottrina, sarebbe l'efficacia di una sentenza proferita da tutto il corpo episcopale congiunto col supremo Pastore. L'insegnamento comune, pronunziato nel modo più solenne e più autentico che possa usare la Chiesa, farebbe per fermo salutevole effetto sugli animi non meno dei cattolici che dei figli del secolo. L' intero episcopato raccolto in Concilio, additante ai popoli e ai Sovrani la via dell'eterna salute, i veri rapporti tra l'ordine naturale e il soprannaturale, i diritti e i doveri dei governanti e dei governati, sarebbe, nella presente confusione di principii e di sistemi, come un faro luminoso rischiaratore delle tenebre onde il mondo è coperto. Le società eretiche e le scismatiche deporrebbero forse, a tal vista, mille vieti pregiudizi, e si sentirebbero tratte a un salutare ravvicinamento.

Rispetto alla disciplina, è evidente come il Concilio sarebbe il mezzo più acconcio per adattare le leggi ecclesiastiche alle condizioni dei tempi; perchè in esso i Prelati dei diversi paesi potrebbero fornire tutte quante le opportune notizie di fatto, senza cui tornerebbe forse impossibile stabilire una legislazione che veramente risponda ai nuovi bisogni.

Dal parere dei consultori unanimi nel giudicare che lo stato presente del mondo richiede la celebrazione di un Concilio ecumenico non discordano che due Cardinali. Uno di essi os-

serva che la convocazione di un Concilio non dovrebbe farsi se non quando esiste nella Chiesa una qualche gravissima divergenza che abbia rapporto alla fede e abbisogni d'essere appianata; ma poichè presentemente siffatta ipotesi non si avvera e l'episcopato è concorde nel riprovare gli odierni misfatti, egli stima non doversi radunare il sacro Senato. L'altro consultore, comecchè riconosca esserci materia, su cui, parlando in astratto, potrebbe utilmente trattenersi un Concilio; pure è spinto a rispondere negativamente, considerando e l'indole delicata di taluni argomenti e la mancanza di quegli esterni aiuti che un dì confortarono la Chiesa ad aver ricorso a questo arduo modo di riformare.

V'ha poi un porporato, il quale, colpito per una parte dai vantaggi che potrebbe recare un Concilio, compreso per l'altra dalle difficoltà che gli si moverebbero contro, non osa pronunziare sentenza, e lascia fiducioso il giudizio al Sommo Pontefice, cui Dio assiste continuamente con lumi speciali.

Debbo altresì notare come tra coloro che rispondono affermativamente all'augusto interrogante ve ne abbiano quattro, i quali tuttavia avvisano inopportuno il momento presente. Consigliano bensì al Pontefice di andar frattanto disponendo le cose, affinchè, giunto il tempo propizio (che non credono lontano), sia dato raccogliere speditamente la sacra assemblea. E le difficoltà che, a loro giudizio, muover debbono ad attendere tempi migliori son di quelle che indussero i tre precedenti a dare una risposta negativa o a trattenere il giudizio, ma che, non inavvertite dagli altri, son da essi stimate superabili per le ragioni che passo ad esporre.

c) Non dissimulano i consultori gli ostacoli che si oppongono alla felice riuscita del gran disegno. I tempi presenti son tempi di confusione, di agitazioni, di disordini. Che prudenza sarebbe affrontare il male nel suo parosismo? non è

forse la società ebria ancora de' suoi traviamenti, de' suoi errori? Gli empi, i settari, gl'increduli non rispetteranno l'autorità del Concilio: esso, invece, verrà accolto con indifferenza dai mondani, o servirà di nuovo pretesto a nuove offese contro la Chiesa. Eppoi, qual sarà l'attitudine dei Governi? permetteranno ai Vescovi di lasciare le diocesi? Posto che sì, non è egli probabile che sarà poi impedita l'esecuzione dei decreti non conformi ai principii e agl'interessi di chi ha in mano la spada? E, allora, a che pro far nuove leggi di disciplina? Se queste hanno talvolta bisogno, per riuscire veramente efficaci, di una leale cooperazione della potestà civile; poco o nulla è da sperare quando questa faccia difetto, o, che è peggio, ne attraversi l'azione salutare. Inoltre, l'orizzonte politico è incerto: s'ignora se avremo la pace o la guerra. V'è anche pericolo che il Concilio debba essere interrotto: e ciò potrebbe recar nocumento.

Finquì delle difficoltà esterne. Alle quali fa d'uopo aggiungerne altre, che provengono dal di dentro. Perocchè l'assenza dei Vescovi dalle respettive diocesi fa temere gravi danni al gregge cristiano, la cui fede trovasi esposta a innumerevoli insidie. Aggiungi il pericolo che sorgano in seno del Concilio divisioni e partiti a rompere la strettissima unione che oggi regna nell' episcopato cattolico, e sien causa di ammirazione e di scandalo. A siffatto rischio, comune a tutte le grandi assemblee, qui più facilmente andrebbesi incontro, perchè difficili e spinose le materie da tòrre a disamina. È pur da notare il pericolo che taluno dei Padri faccia nascere il desiderio di un accrescimento inopportuno delle facoltà vescovili, le quali, estese di troppo, riescono dannose alla pratica uniformità del governo ecclesiastico, alla fermezza nel mantenimento della disciplina, alla troppo necessaria unione dei Vescovi col Capo della Chiesa.

Son queste le principali considerazioni, il cui semplice ricordo basta a far sentire il peso delle difficoltà che si presentano, e a render quindi ragione del titubare di alcuni, dell'opporsi degli altri. Nè il tanto maggior numero dei consultori, i quali conchiudono per l'affermativa, attenua la gravità degli ostacoli; chè, in tutti i Voti, io li trovo descritti in tutta la nativa crudezza.

Che oppongono a tali difficoltà? In primo luogo, or l'una or l'altra delle seguenti considerazioni. In mezzo alla presente tristizia dei tempi non sono spenti del tutto gli alti pensieri, i nobili sentimenti, la tendenza alla religione; onde si veggono frequenti le conversioni al cattolicismo. Tra i fedeli poi appaiono segni di vita novella; mirabile è lo slancio nelle opere di cristiana pietà, valida la resistenza contro i cattivi. Un Concilio accrescerebbe le forze e il coraggio dei buoni, ne distruggerebbe qualche pregiudizio che il contatto col secolo ha pure in loro insinuato. Il mondo, è vero, rimarrebbe fermo nell'errore; ma contr'esso verrebbe innalzato un forte baluardo; sarebbero istruiti e disingannati i sedotti, che sono i più. Nè si vede qual danno maggiore del presente possan recare alla Chiesa i nemici di lei, dopo il Concilio; il quale, invece, può indebolirli, avvalorando i fedeli. Inoltre, si tratta di mali che aumentan col tempo. Il Concilio Niceno si celebrò allorchè ferveva l'eresia; e, per tacere degli altri, il più recente fu raccolto allorchè la peste luterana infuriava, e teneva agitata l'Alemagna. I Governi son molto occupati delle loro faccende: lasceranno più libera la Chiesa di trattare i suoi affari. Se scoppiasse la guerra, si differirà la celebrazion del Concilio. Non sono poi nuovi gl'impedimenti posti dai Sovrani all'intervento dei Vescovi; ma la storia ne insegna come, o in un modo o in un altro, sieno stati sempre superati felicemente. Aggiungi, esser proprio delle grandi opere il procedere in

mezzo alle opposizioni e alle lotte: tutti i Concili generali furono adunati in occorrenze difficili, anzi a causa di esse. Quanto alle difficoltà interne, l'assenza dei Vescovi dalle rispettive diocesi non sarà, per avventura, così lunga come taluno può credere. Del resto, i vantaggi futuri e permanenti che recherà il Concilio vinceranno di gran lunga i danni passeggieri del tempo presente. Gl'inconvenienti poi che possono sorgere a causa di qualche domanda indiscreta o di qualche partito che venisse formandosi, sarebbero effetto dell' umana natura, soggetta, pur troppo, a passioni: ma anche qui la storia ne conforta a non ismarrirsi. Il Concilio di Trento, a modo d'esempio, fu teatro di lotte e di dispute ardenti; ma, giunto l'istante delle decisioni finali, subentrava la concordia e la pace, e nascevano quei decreti, ripieni di celeste sapienza, che il mondo, anco dopo tre secoli, ammira. Così avverrà nel Concilio futuro.

Ma queste e simiglianti considerazioni, che diffusamente si leggono esposte nei Voti, non sono gli argomenti su cui riposa tranquillo l'animo dei consultori. Qui m'è forza rendere omaggio alla fede e alla pietà di quei venerandi personaggi. La risposta principale che trovo quasi a lettera ripetuta nelle loro scritture, e sola ne acqueta pienamente il religioso animo, è questa: Iddio, dicono, per la cui gloria si vorrebbe raccolto il Concilio, saprà con la sua soave provvidenza appianare gli ostacoli. Nulla sono innanzi a Lui gli sforzi dell'inferno, i calcoli dell' umana politica, le passioni degli uomini. Ora, i bisogni del tempo sembrano al tutto richiedere la celebrazione di un Concilio, perchè inefficaci gli altri rimedi. Dio, dunque, provvederà. « In questi grandi affari della Chiesa (scrive uno » di essi) quelli che gli debbono trattare stanno molto al di » sopra degli altri che si occupano di cose politiche. Questi » confidano nelle sottigliezze, nelle astuzie, nei ripieghi, nei

» mezzi e nelle viste puramente umane; i primi nella pruden-
» za evangelica, nella verità, nella considerazione dei propri
» doveri e nella speciale assistenza promessa alla Chiesa dal
» suo divino Fondatore; onde alle volte apparisce imprudén-
» te, agli occhi di coloro che si regolano colla sola prudenza
» umana, quell' atto, che, secondo la prudenza evangelica, è
» un bene, è un dovere, è un atto della divina Provvidenza. »
« Rifletto (dice un altro consultore) che, quante volte si trattò
» nella Chiesa di riunire un Concilio generale, si ebbero a
» sormontare non minori difficoltà di quelle che si presenta-
» no al giorno d'oggi, e che, se altre volte la divina Prov-
» videnza ha saputo non solo vincerle ma farle servire anche
» al maggior bene ed alla maggiore esaltazione della santa
» Chiesa, non mancherà certamente a questa l'assistenza dello
» Spirito Santo, che *disponit omnia suaviter et fortiter,* in un
» tempo in cui concorrono tante ragioni che persuadono l'op-
» portunità di quello stesso provvedimento, che in ogni tem-
» po in cui è stato adottato ha partorito i più felici e gran-
» diosi effetti. » « Quel Dio (così un terzo) che ha ispirato a
» Vostra Santità l'idea di un Concilio generale per fare un
» argine potente a mali gravissimi, appianerà le vie, supererà
» tutte le difficoltà, e darà alla Santità Vostra ed ai Vescovi
» tregua, pace e tempo per compiere una sì grande opera. »
Simile a questo è, come ho detto, il linguaggio di tutti, il quale
può riassumersi nelle parole di san Giovanni: *Hæc est victo-
ria, quæ vincit mundum, fides nostra*[1].

d) Dalle cose finquì dette è facile inferire su quali argo-
menti, a giudizio dei consultori, dovrebbe principalmente trat-
tenersi il venerando Senato. Perocchè, se gli errori che rodo-
no, a dir così, le viscere della moderna società fan sentire

[1] I Giov. v, 4.

il bisogno di nuove solenni condanne, e quello eziandio di una chiara esposizione della dottrina cattolica su molti punti impugnati o controversi; se le cambiate condizioni della Chiesa richieggono alcun salutare mutamento della disciplina; se una certa rilassatezza nell'osservanza delle leggi ecclesiastiche fa che se ne debba procurare un più esatto adempimento; se lo stato presente del clero par che esiga un nuovo impulso a migliorarne la educazione e l'istruzione; chiaro è che la sacra assemblea dovrà pronunziarsi su cotali argomenti. E, infatti, i Cardinali rammentano in primo luogo la condanna degli errori moderni, l'esposizione della dottrina cattolica, l'osservanza della disciplina, il suo adattamento ai bisogni presenti, la riforma dei due cleri. Alcuna volta, ora l'uno ora l'altro degli scrittori scende a qualche particolare. E chi fa menzione della libertà della stampa, chi del matrimonio, detto *civile,* chi delle sette, chi degl'impedimenti al matrimonio, chi dei matrimoni misti, dei beni ecclesiastici, dell'osservanza delle feste, dell'astinenza dai cibi, e via discorrendo. Cosa degna d'osservazione! due soli parlano d'infallibilità pontificia; uno di essi, in genere, del gallicanismo. Un terzo nomina questo errore e la presente necessità del civile principato dei Romani Pontefici per il libero esercizio del ministero ecclesiastico; ma è tra quelli che reputano non doversi intimare l'ecumenica radunanza. Cita un quarto, tra le materie da trattare, quest'ultimo argomento. Il Sillabo è ricordato da un solo, il quale bensì non crede utile che il Concilio si aduni. Veramente fa di mestieri concludere che se il progresso della storia non mostri come la pretesa setta gesuitica siasi impadronita del programma di esso Concilio, è perduta irreparabilmente la causa di quelli che ripeterono fino alla nausea, aver Roma, per occulto artificio del celebre sodalizio, concepito il disegno di concentrare nelle mani del Sommo Ponte-

fice, mediante la docilità degli adunati, ogni potestà ecclesiastica ed anco civile, introducendo nella Chiesa un nuovo esorbitante potere.

Altri argomenti degni di occupare il sacro convegno son toccati dai Cardinali. Molti esprimono il pio desiderio che i fratelli separati, o per dottrina o per comunione, dalla Chiesa cattolica trovino per opera del nuovo Concilio la strada del ritorno alla madre da essi abbandonata. La propagazione della fede, le missioni, i nascenti Istituti che lo zelo cattolico ha imaginato a benefizio della società dovrebbero altresì, per sentenza di alcuni, richiamare l'attenzione dei Padri.

Capo II.

Pio IX, raccolti i più dei Voti cardinalizi, ne comunica il sunto a una Congregazione di porporati da esso formata per istudiare l'argomento della celebrazione di un Concilio. Deliberazioni della Congregazione. Approvazione pontificia.

Sommario.

1. Congregazione cardinalizia per un esame preliminare. — **2.** Prima adunanza, nella quale il segretario della Congregazione legge un suo Voto sulle questioni da risolversi in quella. — **3.** Compendio del Voto. Vi si tratta **a**) della necessità di celebrare un Concilio ecumenico, **b**) degli ostacoli, **c**) delle cose da premettere, **d**) delle materie da esaminare. — **4.** Osservazioni sul Voto. — **5.** Deliberazioni della Congregazione. — **6.** Approvazione del Santo Padre con poche modificazioni. Titolo assunto dalla Congregazione suddetta, cui dal Pontefice vien commesso l'incarico di fare gli studi preparatorii del Concilio. — **7.** Seconda adunanza. Si approva in massima una proposta per dar forma regolare a tali studi. Sunto della medesima. Si stabiliscono due norme generali per la preparazione delle materie. — **8.** Il Pontefice approva le deliberazioni della Congregazione.

1. Il non dubbio favore onde i porporati avevano accolta l'idea del Concilio, dovè naturalmente confermare il Santo Padre nell'antico suo desiderio e muoverlo a prendere più da vicino ad esame il grandioso disegno. Pertanto, ai primi di marzo, senz'altro attendere, egli ordinò ad alcuni Cardinali di riunirsi e conferire insieme, a guisa di *discussione preliminare*, intorno al gravissimo tema. Ordinò pure che si compi-

lasse in loro servigio un sunto dei Voti fino a quel tempo a lui presentati; incombenza della quale fu incaricato il padre Mariano Spada, procurator generale dell' Ordine dei predicatori. Questo sunto ha per titolo: *Quadro dei sentimenti che gli eminentissimi Cardinali, invitati dal Santo Padre Pio IX, hanno manifestato sulla convocazione di un Concilio ecumenico.* Sono sei piccole pagine di stampa, che incominciano così: « Gli eminentissimi Cardinali, nel numero di tredici, sono » stati affermativi per la convocazione; uno ha risposto nega- » tivamente, sottomettendo però il proprio parere al giudizio » del Santo Padre; ed un altro finalmente ha concluso, *non* » *esse locum* alla convocazione. » Stimo un di più il riportare questo compendio de' primi quindici Voti, perchè il lettore ha già avuto di essi e dei sei successivi un esteso ragguaglio nel Capo precedente.

La Commissione fu composta dei cardinali Patrizi, Reisach, Panebianco, Bizzarri e Caterini.

Costantino Patrizi, romano, nato in Siena il quarto giorno di settembre dell'anno 1798, fu da Gregorio XVI creato cardinale dell' Ordine dei preti e riservato in petto nel concistoro del 23 giugno 1834, quindi pubblicato in quello degli 11 di luglio del 1836. Nel 1865 era Vicario generale di Sua Santità, vescovo suburbicario di Porto e santa Rufina, Prefetto della Congregazione de' riti, sottodecano del Sacro Collegio.

Carlo Augusto di Reisach, nacque a Roth, in Baviera, il 6 di luglio del 1800. Fu creato e pubblicato cardinale dell' Ordine dei preti dal regnante Pontefice nel concistoro del 17 dicembre 1855. Passò di questa vita il 22 dicembre 1869 a Contamines, nell' alta Savoia, dov' erasi recato per curare la malferma salute. Giace in Santa Anastasia, suo antico Titolo cardinalizio. La Chiesa perdè in lui, sul cominciar del Concilio, uno de' più esperti e dotti Prelati.

Anton Maria Panebianco, de' Minori conventuali, vide la luce a Terranova, in Sicilia, il 14 agosto del 1808. Fu creato e pubblicato cardinale dell'Ordine dei preti dal Pontefice Pio IX nel concistoro del 27 settembre 1861. Era Prefetto della Congregazione dell'indulgenze e delle sacre Reliquie.

Giuseppe Andrea Bizzarri, nato a Paliano il dì 11 maggio dell'anno 1802, fu creato e pubblicato cardinale dell'Ordine dei preti da Pio IX nel concistoro del 16 marzo 1863.

Prospero Caterini ebbe i natali a Onano, negli Stati pontificii, il 15 ottobre 1795. Fu creato e pubblicato cardinale dell'Ordine dei diaconi dal medesimo Pontefice nel concistoro del 7 marzo 1853. Reggeva la prefettura della Congregazion del Concilio e quella della Congregazione speciale destinata a rivedere i Concili provinciali.

Segretario della Commissione suddetta fu, per ordine del Santo Padre, monsignor Pietro Giannelli, arcivescovo di Sardia, che a quel tempo sosteneva le veci di segretario della Congregazione del Concilio.

2. Si tenne il primo convegno la sera del 9 marzo 1865 presso il cardinale Patrizi [1], non mancandovi altri che l'eminentissimo Panebianco per indisposizion di salute. Monsignor Giannelli lesse un suo Voto intorno alle questioni su cui era chiamata a pronunziarsi la Commissione cardinalizia.

3. Il Voto è diviso in quattro parti, e tratta successivamente della necessità di celebrare il Concilio, degli ostacoli. delle cose da premettere, delle materie da esaminare.

a) Quanto alla necessità, lo scrittore, dopo avere opportunamente osservato che non può qui farsi parola se non di

[1] Vedi il Documento I.

necessità *relativa,* ossia di somma *utilità,* confessa con piacere come al tempo nostro non si abbia a deplorare nè qualche clamorosa eresia o nuovo scisma; essere anzi degnissima di nota la stretta unione tra i Vescovi e il Capo visibile della Chiesa. Tuttavia, oltre un resto degli errori del giansenismo, che tanto inquietarono la Chiesa nel passato secolo, deesi riconoscere, nell'età presente, una vera colluvie di perniciosissimi ed assai diffusi errori nelle scienze filosofiche, i quali tendono direttamente a distruggere la fede e la morale cristiana, e a rovesciare da capo a fondo la umana società. Il lungo volgere di tre secoli, scorsi ormai dall'ultimo Concilio ecumenico, e le mutate condizioni dei tempi, han poi reso necessario un rinvigorimento e una qualche modificazione di disciplina nell'interior vita della Chiesa. Voglionsi altresì studiare i modi onde accrescere, col divino aiuto, le conversioni degli eretici, e procurare la riunione delle Chiese non comunicanti colla Sede apostolica. Che se lo stato di rivoluzione in cui trovasi oggidì l'Europa, e specialmente l'Italia, può fare ostacolo a una scelta definitiva di salutari provvedimenti, ciò riguarda soltanto una parte delle materie da proporsi al Concilio; il quale, del resto, quando sia venuto il suo tempo, troverà probabilmente abbastanza progredite le cose per potere stabilire le nuove regole di disciplina. Aggiungi che non pochi Concili vennero adunati in tempi agitatissimi, appunto perchè conveniva opporsi alla tempesta con forze più unite. Per tali motivi lo scrittore non dubita punto di ritener necessaria, nel senso spiegato di sopra, la celebrazione di un Concilio ecumenico.

b) Volgendo quindi la mente alle difficoltà che si oppongono alla sua convocazione, l'autore si restringe a considerare le condizioni politiche in cui versa l'Europa e soprattutto l'Italia. Permetteranno i Governi che i Vescovi si rechino al Concilio? Roma sarà luogo sicuro?

Circa alla prima domanda, sembra al venerando Prelato che, secondo l'umana prudenza, possa ritenersi per certo il concorso di un tal numero di Padri atto a rappresentare con dignità e convenienza la Chiesa insegnante. Teme, è vero, che manchino i Vescovi di Francia, d'Italia e di Portogallo. Contuttociò stima ben difficile che l'imperatore dei Francesi possa giungere a trattenere i Vescovi, allorchè si sentiranno chiamati dal Papa per provvedere al bene della religione mercè uno dei più solenni e grandi atti che conosca la Chiesa. Assai più è da temere dell'Italia; chè a tutti è nota l'ostilità del suo Governo, il quale non dubitò nell'anno 1862 d'impedire ai Prelati della Penisola la venuta a Roma per la solenne canonizzazione dei martiri giapponesi. E simil cosa è da considerare in riguardo del Portogallo. Ove peraltro si ponga mente che gravi ostacoli non sorgeranno dai Governi di Germania, di Spagna, del Belgio, dell'Olanda, dell' Inghilterra e dell' America, riman fermo che un numero considerevole di Padri potrà accorrere alla chiamata del Sommo Pontefice.

Rispetto poi alla sicurezza del luogo, se vi hanno da un lato speranze di pace, non mancano i timori di una guerra, la quale metta in scompiglio l'Europa. Sul che è ben difficile formar congetture. « Io non oso (dice lo scrittore) inoltrarmi » molto su queste previsioni; elevo gli occhi alla Provvidenza » divina, e, quand'anche il Signore volesse ulteriormente pro- » var la sua Chiesa, cosa che voglio sperare non essere per » avvenire, dirò soltanto non esser questa la prima volta che, » per ragione di guerre sopraggiunte, sono stati dilazionati i » Concili dopo la bolla di convocazione. » Pertanto le difficoltà che si oppongono alla convocazione e alla celebrazione del Concilio non sembrano tali da farne dismettere il concepito disegno.

c) Intorno al terzo quesito, il segretario della Congrega-

zione incomincia dall' esaminare il delicatissimo punto della condotta da tenersi a riguardo dei Principi e dei Governi. Richiama dapprima la pratica della Chiesa, che in ogni tempo si studiò di andare d'accordo coi Sovrani cattolici nella convocazione dei Concili ecumenici; accordo da essa giudicato sempre utilissimo e convenientissimo, quantunque non necessario. Su tal proposito vien chiaramente a conoscersi lo spirito della Chiesa dalla lettura della bolla con cui Paolo III convoca definitivamente il Concilio a Trentò. Il Sommo Pontefice dichiara utile e opportuno lo avere i Principi consenzienti all'adunamento del Concilio, e annunzia d'aver perciò con molta premura cercato il loro consenso e la stessa loro presenza. « Chiedemmo (egli dice) il parere dei Principi, sembrandoci il » loro consenso a tale impresa principalmente utile ed opportu- » no [1]. » E, più innanzi: « Insistemmo presso i Sovrani affinchè » essi pure venissero al Concilio, menando seco i Prelati di » lor comitiva e chiamando gli assenti [2]. » Contuttociò trovando egli nei Principi incertezze e difficoltà, risolve, senz'altro, d'intimare il Concilio. « Tutto questo (egli prosegue) volevamo » ottenere di buon accordo e con la volontà dei Principi cri- » stiani. Or, mentre questa loro volontà noi aspettiamo, men- » tre spiamo il momento recondito e il tempo del tuo bene- » placito, o Signore; ci sentiam finalmente tratti a dichiarare » che accetto a Dio è, per fermo, ogni tempo, in cui si prende » a deliberare sopra le cose sante ed alla cristiana pietà ap- » partenenti. Onde, vedendo, con nostro immenso dolore, ro-

[1] ... *Exquisitisque Principum sententiis, quorum Nobis videbatur utilis in primis et opportuna ad hanc rem esse consensio* (Bolla *Initio nostri* con la quale Paolo III convoca il Concilio a Trento).

[2] ... *Apud Principes institimus, ut et ipsi venirent ad Concilium et Prælatos suos præsentes ducerent, absentesque accerserent* (Ivi).

» vinare in peggio ogni dì le cose del cristianesimo, oppres-
» sa dai Turchi l'Ungheria, in pericolo la Germania, percossi
» di paura e afflizione tutti gli altri; abbiamo stabilito di non
» più attendere il consentimento di alcun Principe, nè ad altro
» badare che alla volontà di Dio onnipotente ed al bene del
» cristianesimo[1].» Fin qui il pontefice Paolo III.

Venendo al caso presente, l'autore considera di quanto grande utilità sarebbe il favore di Napoleone III per assicurar l'intervento dei Vescovi di Francia, e render più agevole quello importantissimo dei Vescovi d' Italia e forse del Portogallo. « Sarà quindi (egli conclude) dell'alta saggezza del Santo Pa-
» dre il vedere se convenga fare in proposito qualche prudente
» e circospetto passo co' Principi cattolici, ed in ispecie con
» quello che regge la Francia. Ma, ove gravi motivi si oppon-
» gano a ciò, sembrerebbe indispensabile che, allorquando ver-
» rà pubblicata la bolla che convoca i Vescovi al Concilio,
» contemporaneamente (sia mediante i Nunzi apostolici, sia
» anche mercè Inviati straordinari) si faccia subito quanto oc-
» corre presso i Principi suindicati per persuaderli a favorire
» il Concilio ed invitarli ad intervenirvi mediante i loro Lega-
» ti, secondo il costume della Chiesa conservato fino al Con-
» cilio di Trento.»

[1] .... *Verumtamen id cum bona gratia et voluntate christianorum Principum habere volebamus. Quam voluntatem dum expectamus, dum observamus tempus absconditum, tempus beneplaciti tui, o Deus; aliquando tandem decernere compulsi sumus, omne esse tempus beneplacitum Deo cum de rebus sanctis et ad christianam pietatem pertinentibus consilia ineuntur. Quapropter videntes, maximo quidem animi nostri cum dolore, rem christianam quotidie in peius ruere, Hungaria a Turcis oppressa, Germanis periclitantibus, cæteris omnibus metu mœroreque afflictis; nullius iam Principis consensum expectare, sed tantum Dei omnipotentis voluntatem et christianæ reipublicæ utilitatem attendere constituimus* (Ivi).

Tra le cose da premettere al Concilio sarebbe opportunissimo chiamare dalle varie parti del mondo cattolico alcuni ecclesiastici per conferire con essi sui bisogni delle Chiese de' respettivi paesi. « Il vantaggio de' Concili (dice l'autore) » consiste in grandissima parte nel conoscere lo stato delle » varie parti e i rimedi che vi occorrono; e perciò le con- » ferenze tenute in precedenza su tal proposito con soggetti » da prescegliersi, e veramente meritevoli di fiducia, sarebbero » utilissime. »

d) L' arcivescovo di Sardia non osa pronunziarsi ora sulla determinazione delle materie da trattare in Concilio. Crede anzi che un argomento di tanta importanza non possa convenevolmente discutersi in questo primo convegno. « Due sole » cose (egli dice) mi permetto di osservare in genere; cioè, » essere spedientissimo che prima della riunione dei Vescovi » sieno, per quanto è possibile, predisposte le materie da trat- » tarsi, non solo per evitar perdita di tempo, ma soprattutto » le divagazioni, le incertezze ed il soverchio numero delle » interpellanze; cose sempre pericolosissime e non di rado di » positivo danno. L'altra sarebbe, che il Concilio, battendo le » orme del Concilio di Trento e tenendosi su quelle, si occu- » passe della condanna delle perverse dottrine senza perder » contemporaneamente di mira ciò che concerne la disciplina. »

4. Prima di procedere nella narrazione, mi piace notare due cose nel Voto di cui ho dato una breve analisi.

1.° L' arcivescovo di Sardia avverte in due luoghi l'importanza dell'intervento al Concilio dei Vescovi italiani. Ognun sa, infatti, che, se non rispetto al numero totale dei Pastori delle Chiese, certo in confronto di quello dei Vescovi di qualunque altra nazione è ben copioso il numero dei Vescovi d'Italia. I quali, a cagione della vicinanza alla Cattedra di Pietro,

si sono sempre mantenuti così fedeli alle tradizioni di lei, che la loro presenza ai Concili è a buon dritto giudicata qual validissimo sostegno della Sedia apostolica. Ma a torto potrebbe volgersi a biasimo di detta Sede il prendere in considerazione siffatto appoggio, quasi essa nell'esercizio del suo alto ufficio inceda per le vie tortuose di una mondana politica. Imperocchè, dapprima, non è certamente colpa di lei la rarità delle diocesi in tante parti del mondo. Così piacesse ai Governi lasciarne libero il braccio a provvedere ai bisogni dei fedeli con un numero maggiore di sacri Pastori, com'è sua brama ardentissima! Nè, in secondo luogo, sarebbe tollerabile quel biasimo in bocca a cattolici; chè ad essi non può cader dubbio sulla natura delle decisioni conciliari, frutto non già di umani accordi ma di lunghe e profonde discussioni, talvolta per avventura burrascose e appassionate, sempre bensì riuscenti a un termine cui pone il suggello lo Spirito di Dio. Si osservi, terzamente, come, in confronto del rimanente episcopato, sia di gran lunga inferiore nel numero il corpo episcopale italiano, anco se vogliasi considerare d'un sol pensiero e d'una unanime voce. Mi piace, infine, richiamar la mente di chi legge sulla conclusione dello scrittore; il quale, tuttochè ritenga indubitato esser cosa di grave momento la mancanza dell'episcopato della Penisola, pure non teme di consigliare l'adunamento del Concilio anco senza questa utile presenza. Il che, a mio avviso, torna ad onore della Santa Sede, la quale ci mostra nei consigli de' suoi più fidi e dotti ministri che se, da saggia e prudente, non dispregia quegli atti di umana avvedutezza che la Provvidenza pone in sua mano per governare speditamente la società cristiana; purtuttavia sa farne di meno senza esitanza e mettersi per vie forse aspre e difficili quando a ciò consigli il bene della Chiesa. Onde chiaramente

si fa manifesto, che solo nel divino aiuto ella pone la sua finale fiducia.

2.° Lo scrittore rammenta altresì come i Concili sieno stati talvolta prorogati dopo la bolla convocatoria; onde la possibilità di dover differire il cominciamento delle sessioni non dee fare ostacolo alla intimazione. Ma poichè il valore di certi avvenimenti meglio s'apprende per descrizione che per semplice affermativa, non dispiacerà a chi legge riandar con la mente le vicende per cui passò l'ultimo Concilio ecumenico.

Il pontefice Paolo III, con la bolla *Ad dominici gregis* del 2 giugno 1536, intimava un Concilio ecumenico a Mantova per il vigesimoterzo giorno di maggio dell'anno seguente. Scopo alla sacra adunanza dovea essere l'estirpamento dell'eresie, la pace del cristianesimo, la liberazione dei paesi cristiani tiranneggiati dal turco. Sorti alcuni impedimenti per parte del duca di Mantova, il quale metteva alla concessione della sua città condizioni inaccettabili, il Pontefice pubblicò la bolla *Decet Romanum Pontificem* del 20 aprile 1537, con la quale prorogava il Concilio al primo giorno del prossimo novembre, riserbandosi la designazione d'un' altra sede. Fu a tal uopo concessa dalla repubblica veneta la città di Vicenza, ma ciò avvenne quando ormai incalzava il dì dell'apertura. Il perchè Paolo III, coll'annunziare nella bolla *Benedictus Deus* del dì 8 ottobre il luogo novamente prescelto, differì il principio delle sessioni al primo di maggio del venturo anno 1538. Frattanto deputò alla presidenza del Concilio tre Cardinali, dando loro tutte le opportune facoltà. Ma poichè, per i torbidi e le guerre che tenevano agitata l'Europa, quasi nessuno di quelli che doveano recarsi a Vicenza faceva atto di muoversi, e già avvicinavasi il giorno designato; il Pontefice determinò che l'aprimento s'intendesse protratto a quel dì ch'egli fosse per dichiarare. Tal proroga fu da lui promulgata con la bolla *Ro-*

manus Pontifex del 25 di aprile dell'anno 1538. In questo mezzo ottenne che il re di Francia e l'imperatore germanico, allora nemici, convenissero in una tregua di dieci anni. Dipoi, per appagare il desiderio dei Principi, cui tornava comoda una dilazione, protrasse il Concilio alla Pasqua dell'anno veniente. La bolla *Universi populi* che ciò statuisce ha la data del 28 giugno 1538. Ciò non pertanto i Principi chiedevano un'altra proroga, specialmente l'imperatore, che adduceva a motivo, aver promesso ai protestanti d'interporre l'opera sua presso il Pontefice per istabilire un accordo coi cattolici. Aggiungi la solita mancanza dei Prelati. Per siffatti motivi il Papa, ormai stanco di *prorogare* inutilmente a tempi determinati il Concilio, ne *sospese,* il 21 maggio 1539, a beneplacito suo e della Sede apostolica, la celebrazione: di che con lettere del 10 giugno diè notizia ai Principi. Vedendo, adunque, che vana era ogni speranza di radunare il Concilio finchè durassero le discordie e le guerre tra i Sovrani, continuò con grande alacrità i suoi sforzi per concludere la pace tra Carlo imperatore e re Francesco, dai quali in certo modo dipendeva la pace della cristianità; ma ogni studio fu indarno. Dall'altra parte crescevano le vittorie dei Turchi: la Germania ogni dì più andava perdendo la fede: dappertutto regnavano timori e disgrazie. Considerate tali cose, Paolo III tornò al primitivo disegno, e, senza più cercare il beneplacito dei Principi, intimò il Concilio per il primo giorno di novembre dell'anno 1542, scegliendo, in luogo di Vicenza, la quale più non prestavasi comodamente all'uopo, la città di Trento, assai gradita ai Germani. La bolla d'intimazione comincia *Initio nostri,* e ha per data il 22 maggio 1542. Se non che, il tempo non era maturo. I Legati pontificii ebbero per istruzione di non aprire il Concilio finchè non fossero venuti i Vescovi delle quattro principali nazioni del cristianesimo, Italia, Germania, Francia e

Spagna: allora ne avvisassero il Pontefice, aspettando il comando dell'aprimento. Ma continuavano i pubblici sconvolgimenti e pochi comparivano, scusandosi i Vescovi con l'impedimento della guerra e i pericoli del viaggio; i Principi con la necessità di non abbandonare i loro regni. Il Pontefice, richiesto il parere de' suoi Legati che avean fatto per più mesi dimora inutile a Trento, e quello della maggior parte de' Vescovi colà raccolti, promulgò una bolla, che porta la data del 6 luglio 1543 e comincia colle parole *Etsi cunctis,* colla quale, dopo aver narrato gli avvenimenti, dichiara esser comune sentenza che, ardendo la guerra fra le maggiori corone e soprastando terribili assalti da parte de' Turchi così nell'Ungheria come nel mare inferiore dell'Italia, facea di mestieri che ciascheduno accorresse alla guardia de' suoi Stati; onde conveniva riserbare a giorni migliori l'opera del Concilio. Perciò ne sospendeva la celebrazione fino a tempo più opportuno e più comodo. E piacque finalmente al Signore condurre questo tempo bramato con far risplendere, dopo tanti guai, il benefico sole di pace. Della quale il Pontefice congratulatosi coi Principi, levò senza frapporre indugio la sospensione, e con la bolla *Lætare Hierusalem* del 19 novembre 1544 intimò il Concilio per la quarta domenica di Quaresima dell'anno seguente (15 marzo 1545). V'ebbe ancora un nuovo ritardo, approvato dal Sommo Pontefice; ma, alla perfine, potè aprirsi la grande assemblea il 13 dicembre 1545, in cui cadeva la terza domenica dell'Avvento. Finquì le vicende per l'aprimento del Concilio.

Il quale non meno lunghe e gravi ebbe a patirne durante la sua celebrazione. Il giorno suddetto cominciarono le Sessioni. Dopo l'opera di quindici mesi il Concilio, a causa della peste, fu trasferito a Bologna, dove, mancando gran numero di Padri, nessun decreto venne promulgato; anzi, passati ap-

pena cinque mesi (14 settembre 1547), bisognò prorogarlo indefinitamente. Nuovi torbidi, che qui non è d'uopo descrivere, il tennero per circa quattro anni sospeso; poi, come a Dio piacque, fu riassunto nell'antica città di Trento, regnando papa Giulio III. La prima Sessione fu celebrata il primo giorno di maggio del 1551; rimase aperto un anno, in cui due sole Sessioni produssero decreti. Poi (28 aprile 1552), per le ognor crescenti perturbazioni, convenne stabilire una sospensione di due anni, la quale fu cinque volte maggiore. Il 18 gennaio 1562 si riapriva il Concilio a Trento, questa volta con esito felice, perchè, dopo altre nove Sessioni, delle quali l'ultima quella lunghissima del terzo e quarto giorno di dicembre del 1563, il primo Legato potè licenziare i Padri. Poco più in là d'un mese (26 gennaio 1564) Pio IV promulgava la bolla *Benedictus Deus* di conferma.

I Padri tridentini celebrarono venticinque Sessioni; tre per dichiarare l'incominciamento del Concilio, la sua riassunzione, e la nuova celebrazione; una per le cose da osservarsi durante il convegno; un'altra per far solenne professione della comun fede; due per trasferire o sospendere il Concilio; sei per prorogare le Sessioni; dodici per dare solennemente i suffragi.

Chi ora consideri il fatto di un Concilio ecumenico, aperto circa dieci anni dopo la sua prima convocazione, sospeso per ben due volte per intervalli di quattro e dieci anni, operante per quasi lo spazio di cinque, e ciò in mezzo a una confusione generale prodotta da guerre terribili di politica e di religione, riuscente tuttavia a crear nella Chiesa un tale ordine di cose da non render necessario per ben tre secoli un nuovo ecumenico lavoro; chi, dico, consideri tutto questo, darà, io penso, ogni ragione al chiarissimo Prelato il quale non si spaventa all'ipotesi di proroghe o di sospensioni; come anche non

vacillerà nella speranza di veder coronata la grand'opera del Concilio Vaticano perchè in qualche guisa par che vogliansi oggi ripetere le disastrose vicende del Tridentino.

5. Dopo la lettura del Voto, la Commissione prese in esame i dubbi che seguono:

1.° Se sia relativamente necessaria e opportuna la convocazione di un Concilio ecumenico.

2.° Se abbia a farsi la preventiva interpellazione ai Principi cattolici.

3.° Se, e come, innanzi alla pubblicazione della bolla per la convocazion del Concilio, debba interpellarsi il Sacro Collegio.

4.° Se sia opportuno formare una Congregazione straordinaria, che si occupi della direzione degli affari concernenti il Concilio.

5.° Se dalla suddetta Congregazione, che prenderebbe la denominazione di Congregazione direttrice, *pubblicata che sia la bolla, debbano subito consultarsi alcuni Vescovi di diverse nazioni perchè sommariamente indichino le materie, sia in quanto a dottrina o in quanto a disciplina, che crederebbero opportuno doversi trattare nel Concilio, avuto riguardo ai respettivi paesi.*

A questi cinque dubbi gli eminentissimi risposero ad unanimità nel modo seguente:

Al primo, al quarto ed al quinto, affermando.

Al secondo, negando. *Esser peraltro utile e conveniente, che, contemporaneamente alla pubblicazione della bolla, si facciano dalla Santa Sede presso i Principi cattolici i passi opportuni.*

Al terzo, affermando; ma, quanto al modo, giudicherebbe il Santo Padre *(iuxta modum a Sanctissimo statuendum).*

Rispetto al secondo gravissimo quesito, io mi penso che i Cardinali, unanimi nell'opinare che i gravi bisogni della Chiesa richiedevano ormai il supremo rimedio del Concilio, scendessero nella sopra esposta determinazione a fin di non mettere, a dir così, in dubbio l'opportunità del Concilio, e crearsi per avventura fin da principio degli imbarazzi, chiedendo un consenso che avrebbe potuto mancare. Oltredichè forse temettero che la ricerca di quel consenso potesse apparire (a causa dei prevalenti errori) implicito riconoscimento della pretesa supremazia dello Stato sulle cose di Chiesa; non già, qual fu sempre, un effetto della premurosa sollecitudine di procedere, a comune vantaggio, colla buona intelligenza dello Stato medesimo. Pur tuttavia, come ho già riferito, i Cardinali dichiararono utile e conveniente, che, giunto il tempo di convocare il Concilio, insieme alla pubblicazione della bolla che lo intimava, si facessero dalla Santa Sede i *passi opportuni* presso i Principi cattolici. Quali passi occorrerebbe di fare non dicono i Cardinali, e chiaro apparisce com'essi ne rimettano implicitamente la decisione ad altro tempo.

Oltre queste risoluzioni, i porporati, saggiamente avvisando impossibile che la proposta Congregazione direttrice riescisse a preparar tutte le materie concernenti il Concilio senza l'aiuto di subalterne Consulte incaricate di tòrre ad esame i molti articoli da presentare all'augusta assemblea, stabilirono che uno dei Cardinali apparecchierebbe, su tal proposito, un disegno, il quale sarebbe discusso nella seguente adunanza da tenersi il 19 di marzo.

6. L'arcivescovo di Sardia presentò al Santo Padre, la sera del 13, un esatto rapporto di ciò che la Commissione aveva opinato sul tema a lei proposto. Piacquero al Pontefice le risoluzioni dei Cardinali, e le approvò; solo modificando alcun

poco la risposta al quinto quesito, affinchè, non dopo, ma innanzi la pubblicazione della bolla convocatrice s'interpellassero i Vescovi. Ordinò dunque si scrivesse loro, con vincolo di altissimo segreto, che, *a cagione degli errori e delle false e perverse massime per ogni dove diffuse* (sono parole del Santo Padre) *non che per il rinvigorimento della disciplina, Sua Santità nutre desiderio di convocare un Concilio generale. Perciò sono essi invitati a trasmettere una sommaria indicazione delle materie che credono opportuno aversi a trattare.*

Nell'approvare la quarta deliberazione, il Sommo Pontefice dispose che della *Congregazione direttrice* formassero parte gli stessi Cardinali che aveano tenuto l'adunanza preliminare. Ad essi, come vedremo, furono in seguito aggiunti altri porporati. Per tal modo fu istituito il consesso dei Cardinali incaricati degli studi in preparazion del Concilio. Questo consesso prese il titolo di *Congregazione speciale direttrice per gli affari del futuro Concilio generale.*

7. La seconda adunanza della Commissione fu tenuta, come la precedente e tutte le posteriori, presso il Cardinale Vicario di Sua Santità, e fu, come ho accennato, la sera del 19 marzo. Nessuno mancò. Dopo che il segretario ebbe annunziato le risoluzioni pontificie, l'eminentissimo consultore, a ciò destinato, lesse un suo *Progetto per preparare gli studi da premettersi alla celebrazione del Concilio generale.* Il lettore lo troverà tra i Documenti [1].

Le particolari Consulte che farebbero capo alla Congregazione direttrice, dovrebbero, secondo questo disegno, aver per centro le sacre Congregazioni romane, come quelle che per la diuturna trattazione degli affari religiosi del mondo cattolico

[1] Vedi il Doc. II.

sono in grado di conoscere il vero andamento delle cose: come depositarie poi delle tradizioni della Santa Sede, possono somministrare intorno a queste ogni bisognevole notizia. Converrebbe inoltre aggiungere a tali Congregazioni, per l'oggetto soltanto di cui si tratta, teologi e canonisti, secondo che fosse giudicato opportuno. Potrebbesi altresì trar vantaggio dal concorso di consultori esteri « le cui idee (scrive l'autore » della proposta), per lo più puramente scientifiche ed astrat- » te, potrebbero ridursi al concreto colla discussione e col- » l'aiuto degli altri che si troveranno nelle Commissioni. »

Le materie da studiare sono, in questo piano, divise in quattro grandi categorie: la prima si riferisce al *dottrinale,* la seconda alle *questioni politico-ecclesiastiche,* la terza alle *Missioni* e alla *Chiesa orientale,* la quarta finalmente alla *disciplina.*

Per la parte *dottrinale,* il centro sarebbe la Congregazione del Santo Uffizio; e la Consulta avrebbe a presidente un Cardinale di essa Congregazione, componendosi di consultori anco estranei alla medesima, ma coll'intervento di monsignore Assessore, del Commissario e del primo Compagno. Similmente per le *questioni politico-ecclesiastiche,* per le *Missioni* e la *Chiesa orientale,* e per la *disciplina.* Il centro, cioè, della prima Consulta sarebbe la Congregazione degli affari ecclesiastici; quello dell'altra, la Congregazione di Propaganda; della terza, la Congregazione dei Vescovi e Regolari, e la Congregazione del Concilio. Tutte sarebbero presedute da Cardinali: la seconda sotto il suo natural presidente, il Prefetto della Congregazione di Propaganda; la terza sotto i Prefetti delle due respettive Congregazioni. I segretari e i sottosegretari di tutte le rammentate Congregazioni formerebbero parte di queste speciali Consulte, i cui lavori dovrebbersi, da ultimo, comunicare alla Congregazion direttrice.

Se si volesse trattare ancora della disciplina e del miglioramento dei Regolari, potrebbesi istituire una quinta Commissione, la quale avesse per centro, colle norme dell' altre, la Congregazione *super statu Regularium.*

Questo disegno fu bene accolto e lodato dagli eminentissimi, i quali unanimemente osservarono che l'esecuzione del medesimo dovrebbe aver luogo tostochè fosse pubblicata la bolla convocatoria. Allora potrebbero anche farvisi alcune leggiere modificazioni, sulle quali però i congregati non si trattennero a discutere, essendo cosa da potersi comodamente differire.

Si passò quindi a discorrere, in generale, delle materie che dovrebbero trattarsi in Concilio, e, senza entrare in minute particolarità, si fissarono con unanime voto due regole principali a norma delle rammentate Commissioni.

« E qui (dicono i Verbali) senza che si entrasse in minu-
» te particolarità, gli Eminentissimi unanimemente opinarono
» che, rispetto alle definizioni dottrinali e dommatiche, do-
» vrebbero prendersi di mira gli errori avversi alla religione
» che si sono manifestati dopo il sacro Concilio di Trento
» tanto per opera de' giansenisti quanto de' falsi filosofi, er-
» rori già condannati dai Sommi Pontefici; onde si trova trac-
» ciato il sentiero da battere: e soltanto dovrà aversi una
» special cura che, oltre la condanna degli errori, si ponga
» la esposizione positiva e netta della dottrina della Chiesa
» sulle materie, prendendo norma appunto dal Concilio di
» Trento, ove con somma sapienza si vede premessa ai ca-
» noni, che proscrivono e condannano le massime ereticali,
» la esposizione suindicata. Riflettevano gli Eminentissimi es-
» ser questo un lavoro di somma importanza che richiede
» grande dottrina e prudenza, e che dovrà essere affidato per
» gli studi preparatorii alla Consulta particolare, che, subito

» dopo pubblicata la bolla, avrà ad occuparsi della parte dot-
» trinale e dommatica, secondo il lodato piano o progetto. Uno
» però de' Cardinali osservava, esser bene profittare fin da
» ora del tempo, e cominciare a tessere una nota, ossia sil-
» labo, de' principali errori che dovranno esser sottoposti ad
» esame; ma su ciò non vi ebbe una positiva risoluzione.

» Per quello poi che riguarda la disciplina, i lodati emi-
» nentissimi e reverendissimi signori Cardinali dissero che,
» avendo il sacro Concilio di Trento emanato su tal propo-
» sito sapientissime disposizioni, come da tutti vien ricono-
» sciuto, conviene tenersi aderenti alle disposizioni medesime,
» procurando, ove occorra, di richiamarle in osservanza, senza
» però omettere di esaminare, sempre con molta circospezione,
» se, attesi i tanti cambiamenti avvenuti nei tre secoli decorsi
» dalla celebrazione di quel grande Concilio, può esser neces-
» saria o almeno opportuna su qualche articolo di disciplina
» una qualche spiegazione, una qualche aggiunta od anche
» modificazione, sempre però con molta cautela. »

8. Nell'udienza del 27 marzo il segretario della Congregazione riferì al Santo Padre le narrate deliberazioni, che furono da lui pienamente approvate.

Capo III.

Pio IX invita segretamente vari Vescovi di nazioni diverse a manifestare il loro avviso sulle materie che dovrebbero formare oggetto di deliberazione in un Concilio ecumenico. Risposte dei Vescovi.

Sommario.

1. Il Prefetto della sacra Congregazione del Concilio spedisce, a nome del Santo Padre, una riservatissima circolare ad alcuni Vescovi d'Europa per chiedere il loro parere sulle materie da trattarsi in Concilio. — 2. Sunto delle risposte dei Vescovi.

1. Nell'udienza che ho rammentata alla fine del Capo antecedente, il Santo Padre ordinò che la lettera riservatissima da inviare ai Vescovi ch'egli verrebbe designando dovesse partire dalla sacra Congregazione del Concilio, e però esser munita delle solite firme del cardinal Prefetto e del prosegretario.

In adempimento di tal comando fu prontamente distesa una minuta; la quale, dopo essere stata rivista dal Prefetto della Congregazion del Concilio, fu sottoposta partitamente all'approvazione dei Cardinali componenti la Congregazione direttrice. Il segretario presentolla dipoi al Santo Padre nell'udienza del 10 aprile 1865, e ne riportò la sovrana sanzione. Tren-

tasei furono i Vescovi delle varie parti d'Europa, ai quali la lettera fu indirizzata[1]. Un'altra, a questa somigliante, fu poi scritta, come vedremo, dal cardinal Prefetto di Propaganda a vari Prelati d'Oriente.

2. Le risposte non si fecero attendere: quasi tutte eran giunte nel mese d'agosto. È qui pregio dell'opera il riferire su quali subietti i sacri Pastori richiamassero l'attenzione del supremo Gerarca.

Quantunque la domanda riguardi unicamente la materie da trattare in Concilio, pure i Vescovi non possono trattenersi dall'esprimere la gioia onde il loro animo è rimasto compreso all'annunzio del pontificale divisamento. Tre soli manifestano dubbi sull'opportunità di tal provvidenza.

Degno di nota, non di meraviglia, è l'accordo che regna tra gl'interrogati nell'additare i punti, su cui, per loro sentenza, dovrebbero i Padri rivolger gli studi. L'unione veramente straordinaria, che il divino Spirito mantiene a' dì nostri nell'episcopato cattolico (quasi a ristorar la Chiesa dagl'infiniti guai ond'è afflitta), spiega abbastanza la conformità dei pareri. Chi più e chi meno diffusamente risponde; ma la brevità degli uni non contradice alla larghezza degli altri. Potrebbe anzi affermarsi che le scritture più estese non sono altro che un ampio sviluppo di ciò che in germe è contenuto nelle più concise, o, almeno, che nessuno degli scrittori rifiuterebbe di ammettere le altrui proposte; conciossiachè tutti derivino i temi del Concilio dai bisogni presenti di cui hanno egual concetto. E i giudizi dei Vescovi sulle condizioni odierne della società consonano altresì con quelli dei porporati romani; onde non saprei in che sostanzialmente differiscano le proposte dei primi da

[1] Vedi il Doc. III.

quelle dei secondi. Ciò non pertanto indicherò distintamente le materie presentate dai Vescovi, rammentando in primo luogo gli argomenti dommatici, poi i disciplinari, da ultimo quelli spettanti ai rapporti tra le due potestà, ecclesiastica e civile.

a) Ricorre frequente, nelle lettere di cui tengo parola, l'osservazione che il nostro tempo non offre, a simiglianza di altre epoche della storia ecclesiastica, particolari eresie; ma piuttosto un pervertimento universale di principii, che offende le verità fondamentali della religione e i preamboli della fede. A rimetter pertanto la società sulla via in cui l'ebbe posta il Creatore e Redentore di lei, dee mirare l'opera del Concilio. Onde, sopra ogni altra cosa, fa di mestieri premunire i fedeli contro le seducenti teorie della falsa scienza, presentando loro un' ampia e chiara esposizione dei primi principii del cristianesimo, e di quelle verità che più specialmente son combattute a' dì nostri; non disgiunta da opportune e solenni condanne. Ma la parte principale esser dovrebbe la prima; quella, cioè, positiva, la quale consiste nell'esporre la sana dottrina contradicente ai vigenti errori.

Di quei principii e di quelle verità fanno appunto menzione i venerandi Prelati, i quali riconoscono il bisogno che il Concilio sparga la sua luce benefica sulle dottrine risguardanti l'esistenza e la natura di Dio, l'antropologia naturale e soprannaturale, la redenzione, la grazia, la Chiesa. In specie rammentano l'esistenza di un Dio personale, distinto dall'universo; la creazione, la provvidenza, la possibilità di una rivelazione soprannaturale, il fatto di essa rivelazione, l'inalzamento dell'uomo a un ordine che trascende le esigenze della sua natura, la caduta di lui, il suo rialzamento per Gesù Cristo, la divina istituzione della Chiesa, la missione che le venne affidata da Cristo, il suo organamento, le doti e i diritti di lei, il primato e le prerogative del Romano Pontefice. E, venendo

anche più al particolare, trovo ricordato il diritto di possedere spettante allo Stato non meno che alla Chiesa, l'indipendenza di lei dallo Stato, il diritto che le compete d'istruire e educare la gioventù, quello di giudicare ciò che giova e ciò che nuoce alla religione, l'obbligo nei fedeli di aderire alle sue dichiarazioni e in particolare a quelle della Santa Sede, la presente necessità del dominio temporale dei Papi, e simili. Tra le verità che il Concilio dovrebbe proporre ai fedeli è pur notata da alcuni la infallibilità pontificia; dottrina ammessa da tutte le scuole cattoliche, all'infuori di poche eccezioni. «Sono pochissimi (scrive uno dei Vescovi) quelli che di pre-» sente impugnano tal prerogativa del Romano Pontefice; e » ciò neppure fanno in virtù di ragioni teologiche, ma col-» l'intendimento di affermare e difendere con più sicurezza » la libertà della scienza. Pare che a tale scopo sia sorta in » questi ultimi tempi a Monaco di Baviera una scuola di teo-» logi, i quali in tutti gli scritti hanno principalmente in mira, » coll'aiuto di storiche dissertazioni, di deprimere la Sede apo-» stolica, la sua autorità, il suo modo di governare; di get-» tare su lei il disprezzo; di combattere soprattutto la infalli-» bilità di Pietro, insegnante *ex cathedra.*»

Alla parte positiva, cui i Vescovi danno generalmente la più grande importanza, succeder dovrebbe la negativa, che è tutta in condannare gli errori. Questi sono: il panteismo, il razionalismo, il naturalismo, il socialismo, il comunismo, l'indifferenza in fatto di religione, il regalismo, la libertà, come dicono, di coscienza, quella della stampa, il matrimonio civile, lo spiritismo, il magnetismo, le moderne dottrine dei protestanti e dei razionalisti sulla natura dell'ispirazione dei libri santi, sulla loro autorità, sulle regole d'interpretazione, e via discorrendo.

In generale i Prelati, specialmente coloro che si astengono

dal fare una lunga enumerazione di temi, osservano come la enciclica *Quanta cura* e il notissimo Sillabo segnino la via da tenere nella scelta degli argomenti. E, sebbene concordemente dichiarino non esser lecito a chicchessia contradire alla sentenza già pronunziata dalla Sede apostolica, contuttociò avvisano utile e opportuno che la Chiesa insegnante, riunita in Concilio, condanni novellamente gli errori che Pietro, nella persona del suo successore, ha condannati, e ciò *non ut maiori firmitate* (scrive un Vescovo), *sed ut maiori solemnitate proscribantur*. Quanto alla forma del giudizio, propongono alcuni che sieno colpite nominatamente con la nota di eresia le proposizioni meritevoli di siffatta censura.

Nè omettono vari Vescovi di avvertire come il Concilio porga propizia occasione di richiamare all' ovile gli eretici e gli scismatici.

b) Venendo alla disciplina, il pensiero dei venerandi Prelati è rivolto soprattutto alla riforma dei due cleri e del popolo cristiano.

Incominciando dal clero secolare, si vorrebbe ridestato lo spirito sacerdotale, scaduto in qualche parte per l'influenza funesta dei principii del secolo: a ciò occorrerebbero nuovi decreti sui costumi degli ecclesiastici. Specialmente si desidera la prescrizione di un biennale o triennale ritiro in sacri esercizi, e che s'inculchi la regolare celebrazione del sinodo diocesano e quella, almeno ogni cinque anni, del provinciale. I Vescovi domandano al Concilio una special sollecitudine pei Seminari. Piacerebbe che gli studi vi fossero rialzati, e molti propongono la creazione di Seminari provinciali o centrali e quella di grandi focolari di scienza sacra, dove un certo numero di ecclesiastici possa applicarsi più particolarmente agli studi superiori. Anco in riguardo dei Capitoli sarebbe da prendere qualche utile provvedimento, in spe-

cie quanto ai requisiti e alla scelta dei membri. L'inamovibilità dei parrochi dovrebbe altresì, per consiglio di taluno, richiamare l'attenzione del sacro Senato.

Desiderano i Vescovi veder dappertutto fiorire lo spirito di penitenza e di esemplare condotta negli Ordini religiosi. Onde propongono per prima cosa che sia richiamata l'osservanza delle regole primitive e la perfetta vita comune. V'ha chi domanda se sieno da conservare quegli Ordini e quelle Congregazioni, dove il piccolo numero dei membri è ostacolo insormontabile al mantenimento della regolare osservanza, come spesso avviene nei piccoli Conventi, che a qualchedun degli scriventi piacerebbe veder tolti di mezzo ogniqualvolta la religiosa disciplina non vi si possa conservare. Per le Congregazioni, che sorgono ai nostri tempi, si chieggono norme che ne stabiliscano i rapporti colle autorità diocesane.

I costumi del popolo cristiano sono in continuo pericolo di corruzione per gli empi principii che oggimai governano il mondo. Le teorie del naturalismo, osserva uno dei Vescovi, hanno introdotto nelle nostre società costumi del tutto sensuali, abitudini materialistiche e affatto lontane dalla vita cristiana; onde par conveniente che il Concilio scenda a capitoli pratici contro gli eccessi del lusso, la indecenza dei piaceri, il rapido arricchire per via di speculazioni equivoche, l'abbandono della vita di famiglia, la profanazione del matrimonio, il disprezzo dei giorni consacrati al Signore, la diserzione dai divini offici, e così seguitando. Per frenare l'ingordigia dell' illecito guadagno chieggono alcuni sia più ampiamente dichiarata la dottrina risguardante l'usura, o sieno almeno stabilite regole con cui frenare l'odierna smania di trasricchire. Taluno avrebbe in grado che, a simiglianza di ciò che l'ultimo Concilio ebbe ordinato in riguardo dei parrochi, fosse decisa nel nuovo la formazione di un catechismo per il

popolo cristiano, affinchè *quibus una est fides, una sit fidei declarandæ ratio.* Principalmente è rivolto il pensiero dei Vescovi all' istruzione della gioventù, cui è somministrato un quotidiano veleno in molte scuole moderne, spesse volte illiberalmente obbligatorie. Si rivendichi dapprima alla Chiesa il diritto d'insegnamento, ai genitori quello di affidare i figli a maestri cattolici, e si riprovino le scuole miste, tanto nocive all' integrità della fede per il contatto dei giovani cattolici coi non cattolici. Sieno quindi promosse e coltivate le scienze sacre non meno che le profane, mediante l'erezione o il ricuperamento delle scuole cattoliche sì elementari come superiori.

A promuovere la cristiana pietà si propongono i catechismi di perseveranza, le missioni, gli esercizi spirituali, i Collegi, la educazione primaria e secondaria, le associazioni, i pii sodalizi, la cautela nel comunicar coi non cattolici, la propagazione della fede, e simili.

Vari altri punti di disciplina ecclesiastica son toccati dai Vescovi. Taluno domanda che sien tolti gli abusi di qualche paese risguardanti l'amministrazione dei sacramenti; come, ad esempio, il battesimo nelle abitazioni private, l'occulto trasporto del santissimo Viatico dove ciò non è chiesto dalle presenti necessità, ed altre biasimevoli usanze. V'ha chi desidera una restrizione delle pene e delle censure ecclesiastiche, le quali non di rado riescono più d'impaccio ai confessori che di remora salutare ai fedeli. Molti chieggono sia sancita e altamente rivendicata la santità del matrimonio e la sua sacramentale grandezza: alcuni vorrebbero definitivamente regolate le condizioni pei matrimoni misti: v'è chi propone di togliere l'impedimento di quarto grado tra gli affini e i consanguinei; chi d'introdurre in tutti i paesi un sistema uniforme di dispense quanto all' astinenza dai cibi.

È pure notato il bisogno d'opporsi agli effetti esiziali della stampa cattiva; sul che le condizioni dei tempi richieggono forse una qualche modificazione dell'antiche regole dell'Indice.

A ottenere un regolare andamento nel governo delle diocesi e maggiore speditezza nei negozi, alcuni Vescovi opinano che sia necessario estendere alquanto la facoltà degli Ordinari. Le materie, su cui da taluno si desidera un qualche allargamento, sono: l'assoluzione dalle censure, la riduzione degli obblighi, la commutazione dei voti, la dispensa dagl'impedimenti matrimoniali, la traslazione e la rimozione dei parrochi, la punizione degli ecclesiastici delinquenti.

Vari Prelati domandano che sieno riunite e compendiate le disposizioni ora vigenti del diritto canonico e si prepari una riforma di que' punti che non sono in armonia collo stato religioso e politico del mondo moderno. Dovrebbe il Concilio, a parere di un Vescovo, adattare con tal sapienza e criterio il corpo dell' ecclesiastica disciplina alla presente costituzione della società e delle chiese particolari, che resti in vigore tutto quello che può mantenersi e sia abolito ciò ch' è impossibile di conservare; onde alle leggi o alle consuetudini incerte e mutevoli succeda una precisa e stabile legislazione per tutte le chiese.

c) Un altro importantissimo argomento dovrebbe, a giudizio dei Vescovi, formare oggetto delle cure del Concilio; voglio dire, i rapporti tra la Chiesa e lo Stato.

Stabilire i veri principii su tali rapporti; proclamare le massime da cui, in nessuna ipotesi, può allontanarsi la Chiesa; dire in che misura può essere accettata nel *fatto*, ossia tollerata, la libertà civile della stampa e dei culti, e la protezione che le accordano i Governi: sarebber questi i punti più rilevanti che, nel presente argomento, il Concilio toccherebbe con grande vantaggio della Chiesa e della civil società. Do-

vranno i Padri in primo luogo, giusta l'avviso d'un Vescovo, affermare e stabilire l'indipendenza e l'autonomia della potestà ecclesiastica, e i diritti d'insegnamento, di giurisdizione, di proprietà e d'immunità che ne derivano: aggiungendo alle definizioni la condanna delle proposizioni opposte. Dipoi affermare e stabilire la subordinazione divinamente voluta dell'ordine sociale alla religione positiva e rivelata; insegnare, su tal materia, i principii immutabili del cristianesimo, fatta astrazione dalle regole di condotta che la Chiesa porge a' suoi figli e sono a lei stessa di norma rispetto alle società che han deviato dall'ordine divino o sono astrette ad accettare fatti anormali; riprovare il cesarismo pagano e la deificazione dello Stato, che minaccia il mondo d'una terribile tirannia e prepara il regno spaventoso dell'anticristo; riprendere, sotto la forma dai tempi permessa, quel *Decreto dei Principi,* cui la mal consigliata politica dei re e dei legisti mandò a vuoto nel Concilio Tridentino [1]; presentare al potere, qual è oggidì, le condizioni colle quali può ancora soddisfare all' esigenze dei diritti superiori di Dio, di Gesù Cristo, della sua Chiesa, e meritare per tal guisa le benedizioni dall'alto, trovando forse qui in terra la vera stabilità. Il tenore del Concordato coll'Austria dimostra che le esigenze della Chiesa non sono incompatibili con le necessità politiche del tempo presente. In terzo luogo, il Concilio, dopo aver posti i veri principii sulla proprietà ecclesiastica, sull'immunità e sul carattere cristiano del potere civile, potrà facilmente stabilire che il temporal principato del Romano Pontefice non può esser tocco legittimamente nè dai sudditi nè dagli estranei quasi ostacolo al bene naturale del paese, essendo esso, al contrario, l'ultimo

[1] Di questo Decreto parla più volte nei tre ultimi libri della sua storia il Pallavicino.

tipo sussistente dell'ordine politico regolarmente sommesso alla legge cristiana, e altresì accomodabile con facilità a tutte le benigne concessioni e a tutti i miglioramenti che la presente condizion delle cose richiede. Qui porgerassi l'occasione d'affermare un'altra volta e dimostrare per via di svariate considerazioni la necessità di mantenere siffatta potestà temporale, e rinnovar solennemente le pene contro gli spogliatori.

Questi principii e queste massime sono, con maggiore o minor larghezza, proposte da altri Prelati come argomento di definizioni e di condanne.

Aggiungono molti di essi i gravissimi temi risguardanti la nomina o la designazione dei Vescovi, l'elezione dei Vicari capitolari, l'esercizio del diritto di patronato per parte dei Sovrani, il modo di conservare la proprietà ecclesiastica, e altri di simil natura.

Capo IV.

Pio IX procede con vigilante lentezza ai preparativi del Concilio. Invito ai Vescovi di recarsi a Roma per solennizzare il diciottesimo centenario del martirio dei santi apostoli Pietro e Paolo.

Sommario.

1. Perchè Pio IX indugi a convocare il Concilio. — **2.** Giungono le risposte dei Vescovi d'Europa. — **3.** Prime ricerche di consultori esteri per gli studi preparatorii. Si chieggono informazioni ai Nunzi ed ai Vescovi. — **4.** Lettera a vari Prelati d'Oriente, e risposte. — **5.** Terza adunanza della Congregazione per gli affari del futuro Concilio. Si riprende l'esame sullo spartimento del lavoro. — **6.** Sospensione dell'adunanze. — **7.** Invito ai Vescovi di recarsi in Roma alla solenne canonizzazione di vari Beati nella ricorrenza del diciottesimo centenario del martirio dei santi apostoli Pietro e Paolo.

1. Il lettore avrà senza dubbio osservato come al quasi unanime avviso dei Cardinali, che i presenti bisogni domandassero per supremo provvedimento un Concilio ecumenico, non rispose concorde la sentenza di tutti rispétto al tempo da assegnarsi per la sua celebrazione. Le incerte condizioni politiche del mondo e specialmente d'Europa; le insidie ognor crescenti al principato civile del seggio apostolico, sola, chi ben guardi, garanzia vera e costante del libero esercizio della missione pontificale, erano causa d'un prudente ondeggiare in-

torno alla scelta dell'opportuno momento. Il perchè i più rimettevansi al cauto consiglio di Pio IX, certi essendo della special provvidenza onde il Signore illumina la mente del suo Vicario nel governo di santa Chiesa. E poichè il Pontefice non ignorava che Dio concede con profusione i suoi lumi all'ardente preghiera, principalissimo sostegno dell'umana debolezza, non ristette dall'usare tal divino argomento insieme agli umani che l'ordinaria prudenza gli venia suggerendo.

Non rechi pertanto maraviglia il lungo indugio frapposto dal Santo Padre a stabilir l'ora del Concilio. Se la preghiera vuol essere assidua e perseverante, convien che riempia un lungo corso di giorni; e i mezzi umani han bisogno di tempo quando a grande impresa son destinati. Aggiungi gli avvenimenti politici, di cui più innanzi terrò parola.

2. Giungevano frattanto le risposte dei Vescovi, i quali, come abbiam visto, additavano con grande accordo i danni a cui il Concilio doveva apportare un rimedio. Gli altri Voti, non ancora presentati dai Cardinali, passavano pure sotto gli occhi di Pio IX.

3. Il quale, volendo disporre le cose per eseguire il divisamento di chiamare a Roma ecclesiastici di paesi diversi a fine di costituir le Consulte preparatorie, incominciò dal prender notizia dei personaggi che meglio avrebber potuto corrispondere all'intento. Primo e natural mezzo offrivano a ciò i rappresentanti della Santa Sede presso le varie nazioni; i quali, e per esser sui luoghi e per i continui rapporti coll'episcopato, potevano meglio d'ogni altro fornire con facilità e piena cognizione gli opportuni ragguagli. Adunque il 17 novembre dell'anno 1865 il cardinal Prefetto della Congregazione del Concilio comunicò *riservatamente* ai Nunzi di Parigi, di

Vienna, di Madrid, di Monaco e di Bruxelles il disegno del Santo Padre di convocare il Concilio. « Egli prega istantemente » (così il Cardinale) ed insinua eziandio ad altri di pregare il » Signore, acciò gli faccia conoscere se sia giunto il tempo » di adunare in Roma un Concilio ecumenico. » Quando ciò avvenga, uno dei primi apparecchi (annunzia lo scrivente) dovrebb'essere quello di tenere in Roma varie consultazioni di teologi e di canonisti, alle quali sarebber chiamati eziandio ecclesiastici delle estere nazioni, sani nei principii, esemplari nella condotta, e d'una scienza, se fosse possibile, non pur non comune ma straordinaria, profonda ed eminente in filosofia, in teologia e in canonica. A questi dotti sarebbe affidato il preparar le materie da sottoporre al giudizio dei Padri. Per tali motivi si pregano i Nunzi a voler indicare i nomi e le prerogative di almeno due teologi o canonisti fra i più illustri e rinomati dei respettivi paesi, e tali che corrispondano alle condizioni richieste. Ciò colla massima segretezza [1].

Sul cadere dell'anno 1865 e cominciando il seguente, i Nunzi risposero proponendo alcuni ecclesiastici; su molti dei quali volle il Santo Padre, con delicato pensiero, udire direttamente l'avviso dei respettivi Pastori. Simiglianti informazioni egli richiese intorno ad altri personaggi che cadevangli in mente. Si legga su tal proposito la lettera che il Prefetto della Congregazione del Concilio dirigeva ai Vescovi suddetti, la quale termina così: « La prego infine, egregio Prelato, a » non stimar grave lo aggiungere liberamente alla richiesta » informazione, munita d'ogni opportuna notizia, il suo pro- » prio autorevolissimo parere [2]. »

[1] Vedi il Doc. IV.

[2] Vedi il Doc. V.

4. Circa questo tempo piacque al Pontefice annunziare anco a vari Prelati di rito orientale la sua intenzione di adunare il Concilio, e chiedere, come ai Vescovi latini, il loro avviso sulle materie da trattarsi, in riguardo specialmente delle Chiese d'Oriente. Questa volta la lettera fu spedita dal cardinale Alessandro Barnabò, Prefetto della Propaganda [1]. Entro il maggio successivo erano già scritte otto risposte. L'ultima, in data del 26 agosto, reca la firma di tre Vescovi.

I Prelati delle Chiese d'Oriente manifestano, come gli occidentali, una viva gioia per l'annunzio ricevuto. Rispondendo alla domanda pontificia, rammentano in primo luogo i noti e antichi errori che tengono tuttora diviso l'Oriente dalla Chiesa romana, i quali, anzichè diminuire, sono piuttosto aumentati col tempo. Nè poteva accadere altrimenti a chiese separate dal centro dell'unione e traenti la principal forza da un puro natural sentimento di nazionalità, vivacissimo in Oriente. Agli errori dei foziani, dei monofisiti e dei nestoriani, che sono le tre classi ond'è diviso l'Oriente acattolico, voglionsene aggiungere altri, importati dalle popolazioni europee. Così, per esempio, a Costantinopoli, come in qualunque altra principale città dell'Europa, trovi protestanti, razionalisti, indifferenti, massoni, e via discorrendo. È da notare che, tra i cattolici, i moderni errori son meno diffusi che tra gli altri cristiani d'Oriente. Non può negarsi bensì un salutare movimento di questi ultimi verso il centro della cattolica unità. Pertanto, i bisogni spirituali di quelle regioni e una certa tendenza a riamicarsi con Roma mostrano l'opportunità che il Concilio si occupi della tanto bramata riunione.

[1] La lettera ai Prelati di rito greco dell'Impero austriaco è scritta il 10 di marzo del 1866; quella agli altri Prelati orientali il 22 di febbraio. Vedi i Doc. VI e VII.

Innanzi tutto, vari Prelati stimano necessario invitare al Concilio anco i Vescovi che non comunicano colla Sede romana. E affinchè l'unione possa riuscire e mantenersi, si fa menzione al Santo Padre dei miglioramenti da introdurre nelle missioni cattoliche dell'Oriente e nella formazione del clero indigeno. Occorre che si aprano scuole, si stampino bibbie e libri in siriaco e in arabo, si premuniscano i nuovi convertiti dalle vessazioni degli avversari, si trovino mezzi di soccorso pei malati e pei poveri.

E perchè a procurar con maggior efficacia il ritorno dei fratelli separati e render fiorenti le Chiese cattoliche orientali giova grandemente la riforma del clero e del popolo, i Vescovi non trascurano di trattenersi sui provvedimenti, che, a loro sentenza, dovrebbero condurre a tal desideratissimo scopo. L'istruzione del clero, l'osservanza monastica, l'educazione della gioventù, e molti altri soggetti della stessa natura di quelli proposti dai Vescovi d'Occidente per la Chiesa universale, dovrebbero trattarsi dai Padri in riguardo eziandio delle Chiese d'Oriente.

5. In questo stesso anno 1866, a' dì 24 di maggio, fu tenuta per ordine del Santo Padre la terza adunanza della Congregazione direttrice, alla quale era stato aggiunto il cardinale Alessandro Barnabò [1]. Fu ripreso a studiare il disegno che i lettori conoscono sulla distribuzione dei lavori, volendo il Pontefice che la Congregazione direttrice deliberasse intorno alle materie da trattarsi nelle particolari Consulte an-

[1] Alessandro Barnabò nacque in Foligno il 2 di marzo dell'anno 1801. Fu creato e pubblicato cardinale dell'Ordine dei preti da Pio IX nel concistoro del 16 giugno 1856. È Prefetto generale della Congregazione di Propaganda e di quella speciale per gli affari di rito orientale.

che prima dell'intimazione del Concilio. Ma poichè, per mancanza di tempo, non si riuscì in quella seduta a formare tutte quante le divisate Commissioni, e, per altra parte, fino al 28 di luglio dell'anno successivo non si tenne altra adunanza; dirò più innanzi delle cose stabilite nella presente, in cui, per indisposizione dell'arcivescovo di Sardia, compiè l'uffizio di segretario monsignor Lorenzo Nina, sottosegretario della Congregazione del Concilio.

6. La sospensione di qualsivoglia studio relativo al Concilio, la quale dal maggio del 1866 si prolungò fin oltre la metà dell'anno seguente, trova facile spiegazione negli avvenimenti di quel tempo. Tutta Europa era agitata per le discordie ognor crescenti tra Prussia e Austria, le quali condussero alla micidial guerra che sui campi di Sadowa generò l'unità germanica. L'Italia, cresciuta in potenza per l'acquisto della Venezia, adocchiava già Roma, dichiarando innanzi al mondo che il suo programma *non era compiuto*[1]. Intanto la

[1] Riduca a memoria il lettore le date seguenti.

A' 17 di giugno del 1866 re Guglielmo di Prussia metteva fuori il suo bando di guerra contro l'Austria, affermando sciolta la Confederazione, da cui ritraevasi con tutti i suoi Stati. Tre giorni dopo, il barone Ricasoli, nuovo presidente del Consiglio dei ministri a Firenze, annunziava alla Camera dei deputati e al Senato che il re Vittorio Emanuele avea dichiarata la guerra all'Austria. Il 3 di luglio l'esercito austriaco era disfatto sotto Königsgratz dai Prussiani. Il giorno 5, il *Moniteur* di Parigi annunziava che l'imperatore Francesco, dopo aver sostenuto l'onore delle sue armi in Italia, cedeva la Venezia all'imperatore dei Francesi e accettava la mediazioue di lui per rappacificarsi co' suoi avversari. Il 26 dello stesso mese furono sottoscritti a Nikolsburg i preliminari di pace tra la Prussia e l'Austria, annuente dipoi l'Italia. Il 23 d'agosto fu stretto a Praga il trattato fra le due Potenze germaniche. In esso è detto come, avendo l'imperatore dei Francesi dichiarato che, per quanto concerne il

bandiera francese si calava dagli spalti della mole Adriana, lasciandosi a guardia della Città santa coloro che ne agognavano il possesso. Le melate parole e l'equivoche convenzioni non illudevano punto il vegliardo del Vaticano, che annunziava al Sacro Collegio *giorni tristi e difficili.* E poc'anzi avea risposto agli uffiziali francesi, i quali venuti erano a dirgli che lo abbandonavano ma che stesse di buon animo: *La Rivoluzione verrà finquì* [1].

governo di lui, il Veneto appartiene all' Italia per esserle consegnato alla conclusione della pace, l'imperatore d'Austria aderisca a questa dichiarazione e consenta che il regno lombardo-veneto sia unito all' italiano. Il 3 d'ottobre fu firmata la pace tra l'Italia e l'Austria Il 19 terminarono le formalità della consegna del territorio della Venezia e della Lombardia fatta dalle autorità austriache al Commissario francese, e da esso alle respettive popolazioni. Dopo due giorni avea luogo il plebiscito, che ai 4 di novembre fu presentato solennemente in Torino a Vittorio Emanuele dai Podestà delle nuove provincie. In questa solenne occasione furono pronunziate dal re le celebri parole: *Nel giorno d'oggi scompare per sempre dalla Penisola ogni vestigio di dominazione straniera. L'Italia è fatta, se non compiuta.* Le quali additavano alla rivoluzione che cosa rimanesse a fare.

[1] La celebre Convenzione del 15 settembre 1864 tra il re d'Italia e l'imperatore dei Francesi, promulgata gli 11 del successivo dicembre, obbligava l'Italia a non attaccare il territorio pontificio e ad impedire, anche con la forza, ogni attacco dal di fuori contro di esso. La Francia avrebbe ritirate a grado a grado le sue truppe dagli Stati del Papa entro il termine di due anni. Fedele a questa promessa, l'imperatore facea abbassare il dì 11 dicembre del 1866 la bandiera francese da Castel sant'Angelo, su cui era stata innalzata, a protezione delle somme Chiavi, il 3 di luglio del 1849. Pochi giorni innanzi (6 dicembre) il generale conte di Montebello era ammesso dal Santo Padre all' udienza di congedo con tutto lo Stato maggiore e gli uffiziali del Corpo d'occupazione presenti in Roma. A lui, che alle rispettose parole d'addio aggiungeva la sicurtà dell'appoggio morale della Francia, Pio IX, in un sublime discorso, ammirato

Il mondo dunque non era tranquillo, e Pio IX vedeva come il momento bramato non fosse ancor giunto [1]. Oltredichè, secondo un suo primo disegno, il Concilio avrebbe dovuto aprirsi nel giorno, ch'ei voleva straordinariamente solennizzare, in cui compievasi il diciottesimo centenario del martirio dei santi apostoli Pietro e Paolo. Ma ormai il 29 di giugno del-

da' suoi stessi nemici, rispondeva: *Come già dissi agli altri vostri compagni d'arme, non bisogna illudersi: la Rivoluzione verrà fin qui. Essa l'ha detto e proclamato, voi l'avete sentito, l'avete compreso, l'avete visto.* Al Sacro Collegio, che gli porgeva omaggi ed augurii nella ricorrenza del santo Natale, diceva: *Difficili e tristi sono i giorni nei quali viviamo, ma deve mai sempre fortificarci la speranza di un maggiore aiuto dell' Onnipotente; e, qualunque cosa possa avvenire, non dobbiamo temere.* Agli uffiziali del suo esercito, attestanti la devozione delle poche genti pontificie, rispondeva, aver di essa avute già molte prove, ed esser quindi persuaso che queste farebbersi più manifeste nei *difficili momenti* in cui la Santa Sede allora si trovava.

[1] Il 12 novembre del 1866 così descrivevansi dal *Times* di Londra le condizioni politiche di quel tempo: « La conseguenza immediata (così il giornale inglese) dell' ultima guerra e della pace che ne seguì, fu di rompere le vecchie alleanze e isolare ogni Stato europeo. L'invasione della Danimarca diè il primo crollo alla moralità pubblica, e la successiva querela della Prussia e dell' Austria gittò nel nulla le barriere delle leggi internazionali. Non esiste quindi più un principio di politica generale in Europa, e l'ambizione non ha limite per estendere il proprio potere. La mano di tutti è alzata contro tutti, e soltanto la necessità della difesa paralizza l'ardore per l'attacco. Ognuno sta in guardia, e l'ordine è mantenuto perchè ognuno teme del suo vicino... La stampa continentale ci mostra una metà dell' Europa schierata contro l'altra. Ammettiamo che in ciò vi sia una grande esagerazione, in alcune parti anche contradizione, ma non possiamo disconoscere un fatto vero, quello cioè che tutta Europa arma. La Francia non disarma, ed al contrario aumenta le sue forze militari: la Russia le accresce di trecentomila reclute, e la Prussia riorganizza quattro nuovi Corpi: l'Austria rimodella e riforma: per

l'anno 1867 si avvicinava, e nulla era pronto per la celebrazione del Concilio.

7. Frattanto, non volendo il Pontefice deporre il pensiero di festeggiar solennemente quel giorno memorabile, fe invitare i Vescovi dell' orbe cattolico a recarsi in Roma (quando ciò non recasse grave danno al loro gregge, nè altrimenti fossero impediti) per assistere alla solenne canonizzazione di vari Beati che in quella congiuntura sarebbesi compiuta se dissipata fosse, come giovava sperare, la sovrastante tempesta.

L'invito fu fatto dal Prefetto della Congregazione del Concilio con lettera circolare del dì 8 dicembre 1866 [1].

---

ogni dove le armi sono messe alla pruova e si studiano nuovi sistemi. L'arte quindi dell' uccidere minaccia di divenire l'industria esclusiva dell'Europa. »

[1] Vedi il Doc. VIII.

Capo V.

Pio IX annunzia pubblicamente all'episcopato cattolico, raccolto a Roma per le feste del centenario di san Pietro, la sua intenzione di celebrare il Concilio tostochè gli se ne offra l'opportunità desiderata. Come questa notizia sia ricevuta.

Sommario.

1. Festa del centenario di san Pietro. Gran concorso di Vescovi e di fedeli a Roma. — **2.** Allocuzione pontificia. Pio IX annunzia la sua intenzione di celebrare, a tempo opportuno, un Concilio ecumenico. — **3.** Gioia dei Vescovi, e loro risposta al Papa. — **4.** Si pone il Concilio sotto la protezione della Vergine Immacolata. La prima Sessione si terrà nel giorno a lei consacrato. — **5.** Come il mondo cattolico ed il profano accolgano la novella del Concilio. — **6.** Quesiti sopra alcuni punti di disciplina ecclesiastica proposti per ordine di Pio IX ai Vescovi presenti in Roma nell'occasione del centenario di san Pietro.

1. Roma, nel giugno del 1867, offriva di sè grandioso e inusitato spettacolo. Quasi raddoppiata, nel volger di pochi giorni, la sua popolazione, ornate a festa le vie, abbelliti i templi di nuovo splendore, fu vista celebrare con maravigliosa pompa il ritorno del dì sacro alla memoria del martirio di Pietro. Il dugentocinquantasettesimo successore di lui avea manifestato il desiderio d'avere in tale occasione attorno a sè i Vescovi dell'orbe cattolico. E i Vescovi, per la terza volta dall'esaltamento di Pio IX, erano accorsi volenterosi al sepolcro del Pescatore facendo bella corona all'apostolico trono.

Mille e mille sacerdoti e assai più migliaia di semplici fedeli, venuti coi loro Pastori dalle cinque parti del mondo a celebrare il diciottesimo centenario di san Pietro, assistevano divotamente alle sacre funzioni del maggior tempio cristiano, divenuto questa volta troppo angusto alla pietà dei credenti. « Ei pare (fu scritto con ragione a que' dì) che, dopo mille e ottocento anni, il mondo cattolico abbia sentito il bisogno di venire a Roma per ritemprare la forza della sua fede sulla tomba dei Principi degli Apostoli, e portare la sua venerazione alla persona di Pietro, che vive e regna nella persona del suo successore, il glorioso Pio IX[1].» Qual potente manifestazione della rigogliosa vita del cattolicismo! « Il diciottesimo centenario del martirio di san Pietro (esclamava l'eloquente vescovo d'Orléans), solennizzato in quel luogo stesso dove l'Apostolo versò il suo sangue per Gesù Cristo, a piè di quella Cattedra su cui si assise per il primo, e su cui seggono ancora i suoi successori! Dov'è la potenza che abbia mai potuto celebrare una simil festa su questa terra, regione infausta, ahimè! di mobilità, di rovesciamenti, di ruine[2]? »

2. Il Sommo Pontefice magnificava nella sua allocuzione a' Venerabili Fratelli la loro pietà e la concorde unione colla Cattedra di Pietro, e mostrava i vantaggi grandissimi e sommamente salutari che ne derivavano, sia per comprimere l'ardimento degli empi, sia per procacciare il bene dei fedeli e dei sacri Pastori. I tanti pegni della loro fede e concordia di che avean data in mille guise splendida testimonianza, e la

[1] Vedi il *Giornale di Roma* del 28 giugno 1867.

[2] Vedi la *Lettera di monsignor Felice Dupanloup, vescovo d'Orléans, al clero ed ai fedeli della sua diocesi in occasione delle feste di Roma, e per annunziare il futuro Concilio ecumenico* (5 luglio 1867).

sublime orazione che Cristo offerì al Padre prima de' suoi estremi dolori, facean certo e provato ch'essi vigorosamente si adoprerebbero a mantenere in perpetuo quella unione divina. « Quanto a Noi (soggiungeva il Vicario di Cristo, cui sì mirabile fatto offriva nuova speranza di porre in atto, quando che fosse, il suo grande divisamento) non v'è cosa più » desiderabile di questa, che dall' essere Voi così congiunti » colla Sede apostolica cogliamo quel frutto che reputiamo » dover riuscire sommamente salutare e fausto alla Chiesa » universale. Imperocchè da gran tempo andiamo volgendo » nell'animo cosa che, secondo le occasioni, fu resa nota a » parecchi de' nostri Venerabili Fratelli, e confidiamo di po- » terla mettere in esecuzione tostochè ci si offra la deside- » rata opportunità; vale a dire, di tenere un sacro ecumenico » e generale Concilio di tutti i Vescovi dell'orbe cattolico, ac- » ciocchè, riuniti i pareri e congiunte le cure, si apprestino » coll'aiuto del Signore i rimedi necessari e salutevoli contro » i tanti mali da cui è oppressa la Chiesa. Donde per certo, » siccome ne abbiamo viva speranza, avverrà che la luce del- » la cattolica verità, sgombrate le tenebre onde sono cinte le » menti dei mortali, diffonda il suo lume, per cui mezzo egli- » no, mercè la grazia del Signore, ritrovino la vera via della » salute e della giustizia, e ad essa si attengano. Da questo » pure avverrà che la Chiesa, ordinatasi a guisa d'invitta schie- » ra in campo, ribatta gli ostili conati dei nemici, ne rompa » l'impeto, e, trionfandone, propaghi ed estenda largamente » sulla terra il regno di Gesù Cristo [1].»

3. Accetto, oltre ogni dire, riuscì l'annunzio del Concilio all'episcopato cattolico. I cinquecento Vescovi convenuti a Ro-

[1] Vedi il Doc. X.

ma, riconoscendo unanimemente non pure utilissima ma eziandio necessaria, la sua celebrazione, manifestavano in questa guisa, nell'Indirizzo che presentarono al Sommo Pontefice, i lor voti e le loro speranze: « Di sommo gaudio (dicevano) fu » ripieno il nostro animo allorchè dalle sante vostre labbra » apprendemmo che, in mezzo alle tante traversie del tempo » presente, siete venuto nella deliberazione di convocare un » Concilio ecumenico, qual massimo rimedio, secondo che di- » ceva Paolo III vostro inclito predecessore, ai massimi pe- » ricoli del cristianesimo. S'inchini a cotesto vostro proposito » Iddio, il quale lo ha ispirato alla mente vostra; abbiano fi- » nalmente gli uomini del nostro tempo (i quali, deboli nella » fede, col voler sempre studiare senza saper mai pervenire » alla conoscenza della verità, si lasciano aggirare da ogni » vento di dottrina) abbiano in questo sacrosanto Concilio una » nuova ed efficacissima occasione di ravvicinarsi alla santa » Chiesa, colonna e sostegno della verità, di conoscere la fede » salutare, di rigettare i perniciosi errori; e riesca, coll'aiuto » di Dio e colla mediazione della sua Madre Immacolata, que- » sto Concilio grande sorgente d'unità, di santificazione e di » pace, donde si aggiunga nuovo splendore alla Chiesa, e con- » seguiti nuovo trionfo nel regno di Dio. E per quest'opera » medesima della vostra provvidenza si rendano di nuovo pa- » lesi al mondo gl'immensi beneficii dal pontificato romano » assicurati all'umana società. Si renda manifesto a tutti che » la Chiesa, perchè è fondata sopra saldissima pietra, ha tan- » ta virtù che vale a dissipare gli errori, a correggere i co- » stumi, a comprimere la barbarie, sicchè possa chiamarsi e » sia veramente madre di civiltà. Si renda manifesto al mon- » do, che, mercè lo splendido modello di autorità divina e » dell'ubbidienza a lei dovuta, che ci fu dato nella divina isti- » tuzione del pontificato, è reso stabile e sacrosanto tutto ciò

» che assicura i fondamenti e la durazione delle società. Il » che ben comprendendo Principi e popoli, non soffriranno » che il vostro dritto augustissimo, sanzione fermissima d'o- » gni autorità e di tutti i diritti, venga impunemente calpe- » sto: anzi eglino procureranno che a Voi sia assicurata e la » libertà del vostro potere e il potere della vostra libertà; che » non vi manchino gli aiuti per esercitare con efficacia il vo- » stro sublime ed a loro medesimi vantaggiosissimo ministero; » nè patiranno che la vostra voce sia impedita dal farsi ascol- » tare alle gregge di santa Chiesa, affinchè queste, private » del pascolo delle verità eterne, non vadano miseramente in » consunzione, e, col rallentarsi presso di loro i vincoli del- » l'ubbidienza e dell'ossequio al magistero divino che in Voi » risiede, non venga a crollare altresì, con discapito certissi- » mo dello stato civile, quell'autorità per cui i regnanti re- » gnano e i legislatori decretano giuste leggi. Questa è la spe- » ranza che noi caramente nutriamo in cuore; questo è, e sarà » sempre, l'oggetto continuo delle nostre preghiere [1]. »

4. Nel breve discorso che Pio IX proferì in risposta all'Indirizzo dei Vescovi, tornò di bel nuovo sull'argomento del Concilio, ponendolo fino da quell'istante sotto gli auspicii della Vergine Immacolata, e stabilendo che dovesse aprirsi lo stesso giorno in cui si celebra la memoria del suo purissimo concepimento. « La umana superbia (così il Pontefice), volendo » rinnovare l'antico ardimento, già da gran tempo con un men- » zognero progresso s'affatica di edificare una città e una tor- » re, il cui sommo tocchi il cielo, donde possa essere infine » discacciato lo stesso Iddio. Ma sembra che questi sia disceso » a riguardare il lavoro e a confondere le lingue degli edifica-

[1] Vedi il Doc. XI.

» tori, sì che niuno più intenda la voce del suo vicino: il che » ben dimostrano le vessazioni contro la Chiesa, le misera- » bili condizioni della civile società, il perturbamento di tutte » le cose in mezzo a cui viviamo. A questa calamità, senza » dubbio gravissima, può certamente metter riparo la sola di- » vina virtù della Chiesa, la quale allora massimamente si » manifesta, quando i Vescovi, dal Sommo Pontefice convocati » per trattare degl'interessi della Chiesa, si radunano sotto » la sua presidenza in nome del Signore. E godiamo di tutto » cuore che Voi abbiate prevenuto il pensiero, già da molto » tempo da Noi concepito, di raccomandare questo sacro Con- » cilio al patrocinio di Colei, a cui fin dal principio delle cose » fu posto sotto i piedi il capo del serpente; di Colei, che, sola, » dipoi sterminò tutte le eresie. Per soddisfare pertanto al co- » mun desiderio, fino da ora annunciamo che il Concilio, da » celebrarsi quando che sia, debba costituirsi sotto gli auspi- » cii della Madre di Dio, Vergine Immacolata, e aprirsi lo stes- » so giorno in cui rinnovellasi la memoria di questo insigne » privilegio a lei conferito. Faccia Iddio, faccia la Immacolata » Vergine, che da questo saluberrimo proposito Noi possiamo » raccogliere amplissimi frutti [1]. »

5. L'eco della gioia onde fu accolta in Roma la notizia del Concilio, s'udì in ogni parte dell' orbe cattolico. Tal novella richiamò pure, per alcuni momenti, l'attenzione dei figli del secolo, maravigliati all' audacia di questo inerme vegliardo, che, dimentico delle persecuzioni e dell' insidie da cui era circondato, avvisava di provvedere ai bisogni dell' intero mondo coll' aiuto d'uomini com' esso deboli, nè d'altro, com' esso, armati che dèlla spada della parola. Il mondo pertanto rivolse lo sguardo alla santa Città, e si pose un istante a con-

[1] Vedi il Doc. XII.

siderare qual potesse mai essere il vero scopo della grande chiamata. Imperocchè la moderna politica, usa a celare il pensiero sotto il manto della menzogna, non dice mai ciò che vuole, ma cerca di effettuare il suo volere fingendone un altro. E, come è innato all'uomo giudicar gli altri da sè, Roma dovea pur essa, secondo l'avviso del mondo, avere i suoi fini segreti. La sapienza del secolo era quasi unanime nelle sue divinazioni, e la udivi sentenziare con sicurezza che lo scopo del Concilio null'altro poteva essere che proclamare dommi di fede le dottrine del Sillabo, e puntellare in ispecie, con una definizione dommatica, il vacillante trono temporale dei Papi. Nessuno peraltro negava il coraggio di Pio IX il quale ardiva gettare una sfida superba a tutti *i progressi dello spirito umano,* a tutti *i principii del diritto nuovo, sorto dalla grande rivoluzione del 1789:* e dalle penne della più pura democrazia uscivano parole di ammirazione e di lode. « Noi (dicevano), suoi avversari, riconosciamo la mirabile costanza di Pio IX. Quel vecchio cadente, ma pur saldo nella sua fede e rappresentante d'una grande istituzione, ferita, non morta, seppe trovare gagliarde parole per attestare al mondo la potenza di vita che corre nelle vene del cattolicismo e per rampognare con superba ironia l'inetto schiamazzo de' suoi avversari... Quel vecchio Papa ci supera per tutta la misura della nostra viltà. Egli osa e va e cammina diritto nell' antica sua strada... Da Roma s'odono ancora accenti gravi, risoluti, che rialzano la dignità umana; dalle tombe mistiche del cattolicismo esce ancora un suono armonioso che alletta... Roma c'insegna ad amare, a credere, a pugnare, a vincere... A Roma durano più le memorie dell'antica grandezza, che i fastidi delle strettezze attuali [1]. »

[1] Son parole del giornale della democrazia italiana, intitolato: *Il Di-*

Di fronte a sì sublime spettacolo, la democrazia gettò un grido di all' erta. E, comecchè facesse mostra di credere che fosser gli ultimi bagliori d'una grande agonia e il cattolicismo si trovasse ormai dinanzi al fatale dilemma: o trasformarsi secondo i tempi o morire; pure invitava i suoi adepti a non lasciarsi cogliere alla sprovvista, ma ad armarsi contro le nuove provocazioni del papato.

Ma il giorno del cominciamento del Concilio non era definito, e il disegno di celebrarlo poteva andare a vuoto. Onde in breve si fece silenzio intorno a questo argomento, e i mondani, solleciti solo del presente, tornarono alle cure da cui aveali distratti la voce di Roma. Era il tempo che l'orgoglio umano, dalla metropoli della mollezza e del fasto, ostentava i suoi trionfi sulla materia. Inchinavansi dinanzi ai prodotti dell' industria e dell' arte mille e mille ammiratori dell'ingegno dell' uomo, e Napoleone III, all' apice di sua potenza, andava superbo d'ospitare in sua Corte un numero non mai visto di Sovrani e di Principi. Un successore di Maometto II visitava come amico la capitale dei Franchi, ed ivi convenivano pacificamente, dopo antiche e recenti discordie, tutte le case regnanti d'Europa [1]. Se non che, la gioia fu turbata da tristi avvenimenti, e i regnanti fecer ritorno alle loro reggie dopo aver visto attentare alla vita dello Czar in Parigi [2]

ritto (30 giugno 1867). Tale, press' a poco, era a que' dì il linguaggio della stampa detta liberale.

[1] I giornali di quel tempo contarono sino a cinquantotto gli augusti personaggi (quarantacinque Sovrani e Principi, tre Regine e dieci Principesse) che visitarono nel 1867 a Parigi l'esposizione internazionale dell'opere d'arte e d'industria.

[2] Il 6 di giugno, un giovane polacco, di nome Berezowski, attentò alla vita dello Czar, mentre questi, in calesse scoperto, tornava da una splendida rassegna militare, avendo alla destra l'imperatore Napoleone e di-

e meditando sulla tragica fine dell' infelice Massimiliano d'Austria [1].

6. Innanzi di dar termine a questo Capo, dirò d'un atto pontificio che fu quasi contemporaneo alla celebrazione del centenario.

Il Santo Padre avea divisato, già da qualche tempo, di chiedere a que' Vescovi che venissero a Roma per la solennità centenaria, informazioni e pareri intorno ai punti di ecclesiastica disciplina soggetti a maggiori difficoltà nella pratica e bisognosi di qualche modificazione, affinchè, conosciuto lo stato delle cose, egli potesse stabilire ciò che nel Signore giudicherebbe più conveniente. A tale scopo fece compilare da una Commissione di Cardinali appartenenti alla Congregazione del Santo Uffizio un elenco di quesiti sui punti accennati, e ordinò al Prefetto della Congregazione del Concilio di rimetterlo ai Vescovi presenti in Roma. Eseguì l'eminentissimo Caterini l'ordine pontificio indirizzando una lettera in data del 6 giugno 1867 ai Vescovi suddetti, e assegnando loro lo spazio di tre o quattro mesi per la risposta. Nè a questo solo si contenne il Pontefice; ma volle che se, per avventura, vi fos-

nanzi a sè i due Granduchi suoi figliuoli. Lo Czar e il granducà Wladimiro si trovarono spruzzati del sangue che il cavallo ferito dello scudiere imperiale Raimbaux, scotendo il capo, avea loro gettato addosso.

[1] Il 2 di luglio fu divulgata a Parigi la terribil notizia della fucilazione di Massimiliano imperatore del Messico, avvenuta il 19 di giugno del 1867. I festini e gli spettacoli che si stavan preparando in onore del sultano Abdul-Aziz furono, a istanza di lui, tralasciati; il lutto successe alla gioia, e il 12 di luglio celebravasi nella Cappella delle Tuileries una solenne messa funebre per l'infelice personaggio, la cui tragica fine ripeteva la sua prima origine dall' insipiente politica di Napoleone III.

5

se, a giudizio dei Vescovi, qualche altro punto di disciplina viziato da abuso, o qualche grave difficoltà ad ottenere efficacemente l'esecuzione dei sacri canoni, fossero essi invitati ad esporre e dichiarar tutto con libertà alla Santa Sede. La quale (dice la circolare) « dopo aver maturamente ponderata » la cosa, non sarà tarda per fermo in soccorrere e provve- » dere secondo i bisogni delle cose e dei tempi[1].»

Dal tenore di questa lettera chiaro apparisce che l'elenco dei quesiti fu destinato solamente ai Vescovi *presenti in Roma* nel giugno del 1867, e che di per sè non aveva alcun rapporto col Concilio, il quale si sarebbe adunato chi sa mai quando. Vero è che l'elenco fu dappoi recapitato ad altri Vescovi, e le risposte dei venerandi Prelati furono adoperate, come vedremo, negli studi preparatorii del Concilio risguardanti la disciplina. Ma i Vescovi assenti da Roma, ai quali fu diretto l'elenco, aveanlo domandato, sia perchè stimassero essere stati dimenticati, sia per desiderio di servire alla Chiesa. Quanto all'uso fatto delle risposte dei Prelati, era ben naturale che, stabilita definitivamente la celebrazione del Concilio, i canonisti della Commissione disciplinare facessero tesoro dei fatti esposti dai Vescovi e delle loro sagge osservazioni sui vari punti dell'ecclesiastica disciplina.

Da ciò si fa manifesto l'errore in cui cadde una gran parte della stampa periodica di quel tempo, annunziando qual programma delle materie da trattarsi in Concilio l'elenco sopra accennato, e dicendolo spedito ai Vescovi tutti. Occasione dell'equivoco fu che, poco dopo la consegna della lettera, il Santo Padre annunziò pubblicamente il disegno di celebrare, a suo tempo, un Concilio ecumenico. Questi due fatti, che solo materialmente andavano uniti, si credettero pur logicamente

[1] Vedi il Doc. IX.

congiunti senza porre attenzione nè alle espressioni della lettera nè alla ristrettezza, relativa, del campo in cui i quesiti spaziavano.

E quantunque intorno a cosa dimostrata non torni bene l'indugiarsi, pur tuttavia non sarà mai troppo s'io prendo a confermarla con autentica testimonianza.

Il Nunzio di Monaco, adunque, con dispaccio del 26 agosto 1867, annunziava al cardinale Antonelli, segretario di Stato, come vari Vescovi della Germania non avessero ricevuto l'elenco dei noti quesiti. La risposta a questa comunicazione del rappresentante pontificio si trova in un dispaccio della segreteria di Stato in data del 31 dicembre. Ecco il brano che riguarda il nostro argomento: « Conviene far loro avver-
» tire che lo scritto di cui trattasi era destinato, secondo l'in-
» tenzione di Sua Santità, pei Vescovi presenti in Roma nella
» suddetta circostanza *(il centenario di san Pietro),* e quindi
» non dover recare maraviglia il non averne avuta eguale co-
» municazione i Vescovi non intervenuti. Intanto però si è
» creduto inviare a Lei, qui unito, qualche altro esemplare del
» medesimo scritto per farlo conoscere anche ad altri, cui Le
» sembri opportuno. »

Capo VI.

Stabilimento di particolari Consulte per istudiar le materie da proporsi al Concilio.

Sommario.

1. Quarta e quinta adunanza della Congregazione direttrice. Si nominano i presidenti e vari consultori di cinque Commissioni destinate a preparare le materie per il Concilio. — 2. Limiti del segreto da osservarsi nei lavori preparatorii. Si stabilisce di fare un ristretto delle risposte dei Vescovi alla lettera dell'anno 1865. Simile compendio rispetto ai recenti Concili provinciali. — 3. Approvazione pontificia. — 4. Cómpito delle Commissioni.

1. La Congregazione direttrice riprese le sue adunanze, per ordine del Santo Padre, il 28 di luglio dell' anno 1867, allorchè lo stato generale delle cose lasciava sperare un periodo di pace. In questo convegno, come nel terzo precedente già rammentato [1] e nel quinto che fu tenuto il dì 11 del successivo agosto 1867, si attese a formare cinque Commissioni o Consulte per la preparazione delle materie da sottomettersi a suo tempo all' esame e alla definizione dei Padri.

Furono dapprima designati a presidenti delle Consulte i

[1] Vedi il Capo iv, n. 5.

cardinali Panebianco per la Commissione teologico-dommatica, Caterini per la disciplinare, Bizzarri per quella dei Regolari (poichè si riconobbe opportuna anco tal Commissione). Barnabò per quella risguardante le Chiese orientali e le Missioni, Reisach per la politico-ecclesiastica. Il Santo Padre diè la sua approvazione a tali nomine; ma l'eminentissimo Panebianco, eletto dipoi all' ufficio di Penitenzier maggiore, trovossi talmente onerato dai molti e gravi affari del sacro tribunale che implorò ed ottenne da Sua Santità la dispensa dall' ufficio di presidente.

Il Pontefice, nell' udienza data al cardinal Caterini il primo giorno d'agosto, elesse a far parte della Congregazione direttrice l'eminentissimo Luigi Bilio, il quale, la prima volta che intervenne alle sessioni (e fu il dì 11 di quel mese), fu pregato da' suoi colleghi a voler surrogare nell' ufficio di presidente della Commissione teologica il cardinal Panebianco. Al che egli aderì, e Pio IX ratificò la scelta [1].

Or, mentre stavasi eziandio per riprendere le pratiche iniziate per la venuta degli ecclesiastici esteri, fu convenuto che ciascuno dei cinque presidenti proporrebbe alla Congregazione, per la sua propria Consulta, una lista di canonisti e di teologi dimoranti in Roma. Così nell' adunanza del dì 11 agosto si elessero definitivamente vari personaggi, dei quali qualcheduno era stato scelto in quelle del 24 maggio 1866 e del 28 luglio 1867. Di questi consultori, e degli eletti successivamente, darò l'elenco nel Capo che segue.

Fu altresì stabilito che, come prima il Santo Padre aves-

[1] Luigi Bilio, dei Cherici regolari della Congregazione di san Paolo, sortì i natali in Alessandria di Piemonte il 25 di marzo dell' anno 1826. Fu creato e pubblicato cardinale dell' Ordine dei preti dal regnante Pontefice nel concistoro del 22 giugno 1866.

se approvata la nomina dei consultori fatta nel detto convegno, ciascun presidente potrebbe a suo grado eleggere il segretario della propria Commissione, facendo cadere la scelta su qualcuno degli eletti o anche su altri, che per ciò acquisterebbe il grado di consultore.

2. Inoltre si avvertì, essere ormai superflua la legge generale del rigoroso segreto osservata fino a quel tempo, e doversi supplicare il Santo Padre di restringerla solo alle materie che si tratterebbero nella Congregazione direttrice e nelle Consulte particolari.

Nell' adunanza precedente il cardinal Caterini avea osservato che sarebbe cosa opportunissima fare un ristretto delle risposte dei Vescovi alla lettera dell' anno 1865 intorno alle materie da trattarsi in Concilio. Fu approvata siffatta proposta, e si designò monsignor Lodovico Iacobini, consultore della Congregazione del Concilio e di quella di Propaganda, all' incarico di compilare il compendio. Piacque altresì che si facesse un lavoro simile rispetto ai recenti Concili provinciali.

3. Tutte le deliberazioni prese nelle tre adunanze di che ho fatto parola riportarono la sanzione del Sommo Pontefice nell'udienze date al cardinal Caterini il 7 di giugno dell' anno 1866, e i giorni primo e vigesimosecondo d'agosto del 1867.

4. Qui occorre di notare che nell' adunanza del 24 maggio 1866 non solo erasi impreso, come ho già accennato, a nominare i membri delle note Consulte [1], ma eziandio ad assegnar loro il cómpito respettivo. Si era detto, quanto alla Commissione dommatica, che i suoi studi dovrebbero aggi-

[1] Vedi il Capo IV, n. 5.

rarsi intorno ai vari errori che dal Concilio di Trento fino a noi videro la luce, quantunque già colpiti di condanna dalla Santa Sede; erasi aggiunto che conveniva far tesoro delle Costituzioni dommatiche e dell' Encicliche de' Sommi Pontefici per compilare, col metodo del Tridentino, dei bene intesi e sicuri dottrinali da porre innanzi alle definizioni e alle condanne. Nata quindi discussione sull' indole delle materie che avrebber dovuto formare oggetto di studio per la Commissione politico-ecclesiastica, si era convenuto di rimettere ad altro tempo ogni deliberazione a fin di procedere con più maturità. Venuti, in terzo luogo, a dire alcuna cosa sui punti da trattarsi nella Commissione risguardante le Chiese d'Oriente e le Missioni, erasi stabilito che questi dovessero toccare la disciplina e la gerarchia della Chiesa orientale.

Quando poi, nell' anno successivo, si ripresero le adunanze di che ho fatto parola, non fu più discorso in particolare dei vari argomenti di studio delle singole Consulte; ma solo, come ho esposto, si trattò della composizione di esse. Il che mostra (e si vedrà confermato dal fatto) come fosse giudicato miglior consiglio che ciascuna Commissione stabilisse a sè stessa il suo proprio lavoro, salva, da ultimo, la rassegna del fatto alla Congregazione direttrice.

Capo VII.

Definitivo ordinamento della Congregazione direttrice e delle Consulte particolari.

Sommario.

1. Nuova sosta nei lavori della Congregazione direttrice. — **2.** Sesta adunanza. Il segretario legge un epilogo dell'operato finquì dal Pontefice e dalla Congregazione. L'eminentissimo Caterini annunzia che le pratiche fatte per la venuta a Roma dei consultori esteri son giunte a compimento. È riconosciuto opportuno che anco la Congregazione direttrice abbia i suoi consultori. Si discorre in generale degli studi ch'essa dovrà intraprendere. — **3.** Settima adunanza. Il suddetto Cardinale comunica a' suoi colleghi i nomi dei consultori esteri scelti dal Santo Padre; i quali sono distribuiti nelle varie Commissioni. Da qual pensiero sia mosso il Pontefice nella scelta di tali personaggi. La Congregazione nomina per sé alcuni consultori. Il Santo Padre approva le deliberazioni della settima adunanza. — **4.** Notizie sulla chiamata in Roma dei dotti stranieri. — **5.** Elenco di tutti i consultori. — **6.** Osservazioni. — **7.** Passaggio al libro secondo.

1. Dall'11 agosto al 15 dicembre del 1867 la Congregazione direttrice non tenne seduta, quantunque, in quel frattempo, quattro particolari Consulte dessero cominciamento ai loro studi [1]. Rammenti il lettore come in quei tristissimi giorni la Santa Sede fosse gravemente preoccupata per l'invasione

[1] Prima del 15 dicembre 1867 le tre Commissioni teologica, disciplinare e orientale tennero ciascuna tre adunanze; una sola fu tenuta dalla politico-ecclesiastica; nessuna dalla Commissione pei Regolari.

del restante suo territorio, la quale, intrapresa dal così detto partito d'azione e poi sostenuta dal gabinetto di Firenze, trovò una temporanea sosta nei pressi di Mentana.

2. Quetate materialmente le cose, furon riprese, come ho accennato, le adunanze della Congregazione direttrice la sera del 15 dicembre. Il segretario lesse ai Cardinali un epilogo dell'operato fino a quel giorno e dal Pontefice e dalla Congregazione. Annunziò come i Vescovi, nelle risposte alla lettera dell'aprile 1865, esprimessero quasi unanimemente il loro sommo contento per il grande e salutare pensiero del Santo Padre, e come tutti proponessero alcuni argomenti che bramavan discussi nella sacra adunanza. « Di tutto ciò (aggiun- » geva il segretario) si è formata, a premura dell'eminentis- » simo cardinal Caterini ed a seconda dei saggi desiderii della » Congregazione direttrice, una metodica relazione, data ri- » servatamente alle stampe, per distribuirla come il bisogno » potrà richiederlo; poichè non può omettersi di far notare » che là, in quelle risposte de' Vescovi, vi ha un considere- » vole numero di articoli che potranno giovare perchè il fu- » turo Concilio riesca di molta utilità alla Chiesa. » Parlò anche del vantaggio che avrebber recato, a predisporre convenientemente le materie pel Concilio, le risposte episcopali ai noti quesiti proposti nell'occasione del centenario. Aggiunse come, a cura del suddetto Cardinale, si stesse facendo, conforme il desiderio della Congregazione direttrice, un accurato esame de' più notevoli Concili provinciali degli ultimi tempi, a fin di vedere quale utilità potesse trarsi dai loro statuti in servigio del Concilio ecumenico.

Udita la relazione dell'arcivescovo di Sardia, i presidenti delle speciali Consulte dettero un cenno degli studi avviati in ciascuna di esse. Il cardinal Caterini narrò quindi la cor-

rispondenza epistolare da lui tenuta in riguardo dei consultori esteri, e disse che ormai le cose erano così innanzi che in breve vari teologi e canonisti potevano muovere alla volta di Roma. Si riconobbe opportuno di provvedere anco la Congregazione direttrice di consultori cui fosse commesso lo studio delle materie ad essa spettanti. Ma nulla fu allora deciso quanto alle persone.

In quest'adunanza si parlò pure accademicamente dei vari punti che avrebber dovuto fornire argomento di studio alla Congregazione direttrice, ma non fu presa, su tal proposito, deliberazione di sorta. « Si passava (così il Verbale dell'adu- » nanza del 15 dicembre 1867) ad accennare a taluni artico- » li da doversi prendere in considerazione a suo tempo; ma » non vi si faceva una positiva discussione. Soltanto si pos- » sono qui notare per ricordo. Si accennava pertanto al biso- » gno di fare un regolamento pel futuro Concilio, anche per » quella parte che riguarda il cerimoniale, la quale dipenderà » anche molto dal vedere se Sua Santità vorrà presedere per- » sonalmente al Concilio, ovvero mediante Cardinali, non già » Legati ma Delegati, perchè, tenendosi il Concilio in Roma, » parrebbe non aver luogo la qualifica di Legati propriamente » detti. Si accennò ancora alla formula della professione di » fede; al dubbio se, e come, dovessero ammettersi i Procu- » ratori dei Prelati assenti; come regolare le proposte delle » materie che verrebbero fatte da' Vescovi; se la discussione » e risoluzione delle materie avesse a farsi come nel Concilio di » Trento, trattando cioè simultaneamente il domma e la disci- » plina nella stessa Sessione, ovvero dovesse tenersi altro me- » todo; come regolarsi con gli eretici e con gli scismatici per » procurarne il ritorno in grembo della Chiesa in occasione » del Concilio. Si dette anche un cenno sul modo di condursi, » anche per quella parte che spetta al cerimoniale, cogli am-

» basciatori de' Principi cattolici, quando venissero mandati » da' respettivi Sovrani. Ma, come sopra si avvertiva, di tutto » ciò non si dava che un semplice cenno, come di cose me- » ritevoli di richiamare in appresso l'attenzione della Con- » gregazione direttrice, e perciò se ne fa qui menzione per » solo ricordo e per dovere di esattezza. »

3. Nella riunione seguente (9 febbraio 1868) il cardinal Caterini annunziò la definitiva scelta fatta dal Santo Padre di alcuni illustri ecclesiastici di diverse nazioni a consultori delle Commissioni particolari. Fino dal 28 novembre dell'anno antecedente il Cardinale aveva incaricato i Nunzi, a nome del Pontefice, d'invitare, per mezzo dei respettivi Vescovi, i personaggi eletti a sì onorevole ufficio. Più tardi, altri ne sarebbero stati chiamati.

Il Santo Padre lasciò alla Congregazione direttrice la cura di assegnare a ciascheduno dei nuovi consultori una delle Consulte preparatorie. Quindi, nell'adunanza testè rammentata, fu eseguita la partizione. Si scelsero altresì alcuni consultori per la Congregazione direttrice, e tutto fu approvato dal Sommo Pontefice nell'udienza del 10 febbraio data all'arcivescovo di Sardia.

Non furono questi i soli personaggi invitati a Roma; altri, come ho indicato, vennero chiamati in seguito. Inoltre si fecero varie mutazioni per malattie di alcuni, o per preghiera dei Vescovi, i quali giudicavano utilissima la presenza in diocesi di certi ecclesiastici. Il pensiero che guidò il Sommo Pontefice nella scelta di tali consultori fu che ogni nazione, possibilmente, fosse rappresentata. Allorquando, nell'udienza del 10 febbraio, egli diè la sua approvazione alle deliberazioni del giorno antecedente, stabilì che si chiamasse eziandio un ecclesiastico dall' Inghilterra e uno dagli Stati Uniti d'America.

L'incarico fu affidato ai Prefetti delle Congregazioni di Propaganda e del Concilio. Altri consultori, anco romani, si aggiunsero ai primi coll'andare del tempo, affinchè i lavori del le Commissioni non patissero interruzione o ristagno per la mancanza or di questo or di quel membro.

4. Ma queste generali notizie sulla chiamata dei dotti stranieri non potendo bastare alla presente narrazione, m'è d'uopo fermarmi un poco sull'argomento.

In due tempi diversi, prima e dopo la bolla convocatoria, avvenne la chiamata; cioè verso la fine dell' anno 1867, e dopo la prima metà dell'anno successivo.

1.° Quanto agl'inviti che precedettero la convocazion del Concilio, richiamo dapprima alla mente del lettore come, verso la fine del 1865, il cardinal Caterini, a cui il Santo Padre aveva affidata la cura di tal negozio, chiedesse e ottenesse notizie e informazioni sui personaggi più idonei all'ufficio di che si trattava [1]. La sospensione d'ogni lavoro portò seco naturalmente anche l'interruzione delle pratiche iniziate per la chiamata dei consultori stranieri.

Il 28 di novembre dell'anno 1867, quando stavano per ripigliarsi i lavori della Congregazione direttrice, al cardinal Caterini fu imposto dal Santo Padre di scrivere ai Nunzi di Vienna, di Monaco, di Parigi e di Bruxelles [2] che invitassero, per mezzo dei Vescovi rispettivi, a recarsi in Roma per il

[1] Vedi il Capo IV, n. 3.

[2] A quel tempo era Nunzio apostolico a Vienna monsignor Mariano Falcinelli-Antoniacci, arcivescovo d' Atene; a Monaco monsignor Pier Francesco Meglia, arcivescovo di Damasco; a Parigi monsignor Fabio Chigi, arcivescovo di Mira; a Bruxelles monsignor Luigi Oreglia di Santo Stefano, arcivescovo di Damiata.

venturo febbraio gli ecclesiastici che qui sotto vedremo. In queste lettere si parla altresì delle abitazioni pei consultori e si fa intendere come, in seguito, altri personaggi sarebbero invitati [1].

Al Nunzio di Vienna si dette incarico d'invitare gli ecclesiastici Schwetz, Danko e Kovacs, dei quali, come di quelli che sono per nominare, dirò più innanzi i titoli e gli uffici; al Nunzio di Monaco, Hergenröther, Hettinger, e Molitor; al Nunzio di Francia, Jacquenet, Gay e Gillet; a quello del Belgio, Feije. Presso il Nunzio di Madrid [2] il cardinal Caterini, con lettere dei 3 ottobre e 3 dicembre 1867, di nuovo insisteva acciocchè volesse proporre alcuni nomi di consultori, non essendo ancor giunta alcuna risposta alla prima domanda.

Il Nunzio di Vienna rispose il 25 dicembre 1867 aver « comunicato, per mezzo dei rispettivi arcivescovi, ai signori Schwetz, Danko e Kovacs l'alta degnazione di Sua Santità nell' averli scelti a consultori nelle Commissioni teologiche pel prossimo Concilio ecumenico, » e i venerandi Prelati aver risposto che « i tre teologi si recano a grandissimo onore di poter partecipare a questo ragguardevolissimo consesso, e, rendendo le più umili grazie, accettano di tutto cuore questo onorevolissimo incarico [3]. »

Ma, il dì 8 di marzo, monsignor Falcinelli annunziò come il Danko, professore di Scrittura nell' Università di Vienna, per un impedimento sopravvenuto, rinunziava all'ufficio già accettato. « Oggi (scrive il Nunzio) il suddetto Danko mi espone, che, chiamato dall'eccellentissimo Primate di Ungheria a

[1] Vedi i Doc. XIII, XIV, XV, XVI e XIX.

[2] Nunzio a Madrid era, a quel tempo, monsignor Lorenzo Barili, arcivescovo di Tiana, fatto poi cardinale nel concistoro del 13 marzo 1868.

[3] Lettera al cardinal Caterini.

ricoprire gli uffici di canonico teologo e di rettore del Seminario di Gran, già vacanti da più di un anno; e, volendo il suddetto Primate introdurre nel detto Seminario delle necessarie riforme, onde avrebbe bisogno sul momento dell'opera del Danko; egli non potrebbe, secondo il suo desiderio, recarsi oggi in Roma per l'officio propostogli[1]. »

La risposta del Nunzio di Monaco è scritta il 28 dicembre 1867. I due professori dell'Università di Würzburg, Hergenröther e Hettinger, accolgono con filiale e profonda riconoscenza l'invito pontificio. Espongono bensì alcune difficoltà provenienti dagli uffici che occupano in patria, e propongono, per non recar troppo danno all'Università cui sono addetti, di stare in Roma i mesi di marzo e di aprile, quindi tornare al proprio paese per poi rivenirsene all'eterna Città trattenendovisi dal principio di settembre sino a mezzo novembre; uno di essi potrebbe anche passarvi tutto l'inverno. Quanto al canonico Maier, il vescovo di Ratisbona prega caldamente il Nunzio a ottenere a questo suo segretario la dispensa dal proposto ufficio, a causa del danno gravissimo che l'assenza di lui recherebbe alla diocesi. *Ipso absente* (scrive il Vescovo) *quamplurima negligi omnino deberent, quæ per ipsum egregie peraguntur*[2]. Del Molitor scrisse il Nunzio a' 7 di gennaio del 1868 come il vescovo di Spira, quantunque dispiacente d'esser privo per alcun tempo « dell'opera e del consiglio di quel degno ecclesiastico, » purtuttavia si rassegnava ben volentieri a tal privazione, « trattandosi di un' opera tanto superiore all'interesse particolare della sua diocesi. »

[1] Lettera al suddetto.

[2] Lettera di monsignor de Senestrey del 14 dicembre 1867 al Nunzio di Monaco.

Verso la fine di gennaio il cardinal Caterini scrisse a monsignor Meglia che il Santo Padre approvava la proposta sulla durata della dimora in Roma dei professori di Würzburg e acconsentiva alla richiesta del vescovo di Ratisbona quanto al canonico Maier [1].

La risposta del Nunzio di Parigi è del 26 dicembre 1867. « Non sono (egli scrive) che in senso affermativo e di piena soddisfazione le risposte date dai Prelati di Reims, di Poitiers e di Blois agli offici che io aveva impiegati presso i medesimi secondo le istruzioni della veneratissima lettera di Vostra Eminenza reverendissima in data del 28 novembre. » Ma, quanto all'abate Gillet, l'affievolimento grande delle forze corporali, da lui addotto per esserne dispensato, era ostacolo potentissimo alla sua venuta, onde conveniva abbandonare il pensiero d'averlo in Roma. In luogo di lui, monsignor Chigi proponeva il dottissimo abate Le Hir, professore d'ebraico e di Scrittura a San Sulpizio. Fu accettata la proposta del Nunzio, il quale ricevè l'ordine d'invitare il Le Hir [2]. Se non che, avvenne in questo tempo la morte dell'insigne sulpiziano. Per tal motivo convenne eleggere un altro, e questi fu il canonico Francesco Chesnel [3], di cui sin dal 7 marzo 1866 monsignor Sergent, vescovo di Quimper e di Léon, avea fatto al Cardinale grandi elogi.

Il Nunzio di Bruxelles rispose il 16 gennaio 1868 di aver eseguito gli ordini pontificii, e che innanzi la fine di febbraio il professor Feije sarebbe a Roma.

Il Nunzio di Madrid con sua lettera del 14 dicembre 1867 al Prefetto della Congregazione del Concilio, spiegato il per-

[1] Lettera del 23 gennaio 1868.

[2] Vedi il Doc. XVII.

[3] Vedi il Doc. XVIII.

chè del suo ritardo a rispondere, non voluto affatto da lui, propose alcuni consultori, riserbandosi di dare in seguito altre notizie. Le quali egli fornì con lettera del 14 marzo del 1868. In virtù delle prime informazioni, erasi a Roma stabilito di chiamare il Padre Vincenzo Romero dell' Ordine de' predicatori, e il Padre Eugenio Labarta provinciale della Compagnia di Gesù nella Castiglia [1]; ma, saputasi poi la loro mal ferma salute, ne fu dismesso il pensiero. Per tal motivo si abbandonò pure il disegno di chiamare il sacerdote Giacomo Francesco Viqueira, dignità di Cantore nella metropolitana di Compostella, e la scelta si restrinse in quel tempo al canonico Labrador [2]. La sua venuta in Roma soffrì il ritardo di alcuni mesi. Di lui così scriveva monsignor Franchi, arcivescovo di Tessalonica, succeduto nella nunziatura di Madrid a monsignor Barili: «Il Vescovo di quella diocesi rende ampla testimonianza dello zelo e sapere onde si distingue, aggiungendo che, quantunque l'assenza di lui gli formi un vuoto, pure è ben contento d'inviarlo per servizio della Chiesa [3].»

Al periodo degl'inviti che precedettero la bolla di convocazione appartiene altresì la chiamata dei Padri Schrader e Costa della Compagnia di Gesù. Furono essi invitati per mezzo del loro Generale, il primo nel settembre del 1867, nell'aprile dell'anno successivo il secondo.

2.° Dopo la bolla convocatoria si proseguirono le pratiche per avere in Roma altri ecclesiastici di fuori.

Il 2 ottobre del 1868 l'eminentissimo Caterini scriveva, per ordine del Santo Padre, al Nunzio di Monaco che, per mezzo dei respettivi Vescovi, invitasse i sacerdoti Dieringer,

[1] Vedi il Doc. XX.

[2] Vedi il Doc. XXI.

[3] Lettera al cardinal Caterini del 10 novembre 1868.

Hefele, Moufang, Alzog, Giese e il benedettino de Haneberg. « Se mai (diceva egli) i rispettivi Vescovi incontrassero su di alcuno qualche difficoltà, qualunque ne sia il motivo, La prego a sospendere ad esso l'avviso. » Dentro l'anno 1868 dovean venire [1].

Il Nunzio replicava: « Monsignor Ketteler è stato sopramodo contento che il Santo Padre abbia rivolto la sua benigna considerazione verso il benemerito rettore del suo Seminario e canonico della sua cattedrale, don Cristoforo Moufang. Egli mi esprime la confidenza che il detto canonico sarà in grado di prestare assai utili servigi; mi aggiunge che volentieri si recherà in Roma innanzi il termine del corrente anno [2]. »

Quanto al professore de Haneberg, il Nunzio stesso fece l'invito a nome del Santo Padre. Gratissimo di sì alta distinzione, il pio e dotto benedettino dichiarò che nella prima settimana del venturo novembre partirebbe alla volta di Roma [3].

In un dispaccio successivo, monsignor Meglia annunziava come i professori Hefele, Alzog e Giese « con la più devota riconoscenza e con pienissima soddisfazione dei propri Vescovi » aveano accettato l'invito per il tempo indicato. Uno solo chiedeva, se fosse stato possibile, di ritardare la sua partenza fino al 15 di gennaio del prossimo anno. « Il vescovo di Münster (così il Nunzio) nella sua lettera di risposta mi ha pregato nei termini i più espressivi di far giungere al Santo Padre i suoi più vivi ringraziamenti per l'onore che si è degnato fare alla di lui diocesi coll'invitare il canonico Giese, di cui il detto Prelato mi fa inoltre i più estesi elogi [4]. »

[1] Vedi il Doc. XXVI.

[2] Lettera al cardinal Caterini del 25 ottobre 1868.

[3] Ivi.

[4] Lettera al suddetto in data del 3 novembre 1868.

Giunse da ultimo al Nunzio di Monaco la risposta dell'arcivescovo di Colonia relativa al Dieringer, professore dell'Università di Bonn, a motivo della sua inferma salute costretto a rinunziare al viaggio di Roma. L'arcivescovo, dolente di siffatto impedimento, proponeva rispettosamente, in luogo del Dieringer, il sacerdote Gaspero Antonio Heuser, professore e vicerettore del suo Seminario, del quale additava i meriti singolari. *Persuasum mihi est,* ei conchiudeva nella lettera al Nunzio, *eundem, in istis Commissionibus Romæ constitutis, idoneum ac perutilem fore cooperatorem*[1]. Il Santo Padre accolse favorevolmente la proposta di monsignor Melchers e incaricò il cardinal Caterini di scriverne al Nunzio[2].

Dalla Francia furon chiamati pel venturo novembre gli ecclesiastici Sauvé, Gibert e Freppel [3].

Il nuovo Nunzio di Madrid, conferito che ebbe con monsignor Barili e fatte altre indagini, scrisse al cardinal Caterini d'avere, secondo gli ordini ricevuti, posto gli occhi sopra tre o quattro ragguardevoli e dotti ecclesiastici spagnoli, ma attendere nuove istruzioni per procedere a un formale invito[4]. Rispose il Cardinale che il Santo Padre approvava si desse corso agl' inviti per il novembre prossimo[5]. In seguito di ciò, oltre il canonico Stefano Labrador, già destinato all' officio di consultore alcuni mesi innanzi, recaronsi a Roma, nel tempo prefisso, i sacerdoti Guisasola e de Torres Padilla. Più tardi, cioè nel gennaio del 1869, vennero i due consultori Campelo e Ortez Orruela.

[1] Lettera del Nunzio di Monaco al cardinal Caterini in data del 5 novembre 1868.

[2] Vedi il Doc. XXIX.

[3] Vedi i Doc. XXIV e XXXI.

[4] Lettera del 14 agosto 1868.

[5] Vedi il Doc. XXV.

Nel maggio del 1868 il cardinal Prefetto di Propaganda, in esecuzione degli ordini ricevuti dal Santo Padre [1], scrisse all' arcivescovo di Westminster affinchè, « d'intesa coi Vescovi della provincia, » scegliesse al più presto un ecclesiastico inglese, il quale, a giudizio suo e dei suffraganei, primeggiasse nella scienza teologica o canonica, e così potesse adoperarsi utilmente negli studi preparatorii del Concilio [2]. Una lettera, a questa simigliante, fu diretta agli arcivescovi degli Stati Uniti [3]. Il consultore prescelto dall'episcopato inglese fu monsignor Weathers [4]; il consultore americano monsignor Corcoran.

È da sapere come il Santo Padre facesse invitare altresì il celebre Giovanni Newman dell' Oratorio; il quale, nel significare i sentimenti del suo grato animo, espose che, accettando, avrebbe posto, per causa dell' inferma salute, a grave rischio la propria vita: il perchè fu forza rinunziare alla cooperazione di lui [5].

Dalla Svizzera l'Incaricato d'affari della Santa Sede, presi gli opportuni concerti coll' episcopato della Confederazione, propose una terna di soggetti giudicati degni dell' ufficio di consultore [6]. La Congregazione direttrice, nell' adu-

[1] Vedi il n. 3 di questo Capo.

[2] Vedi il Doc. XXII.

[3] Vedi il Doc. XXIII.

[4] Vedi il Doc. XXX.

[5] Vedi i Doc. XXVII e XXVIII.

[6] Monsignor Giovambatista Agnozzi così scrive al cardinal Giacomo Antonelli, segretario di Stato, in data del 5 maggio 1869: « Mi diressi a tutti i Vescovi di questa Confederazione, e, dopo aver annunciato ad essi questo tratto di somma benignità del Santo Padre, li interessai a presentarmi uno o due ecclesiastici, sia del proprio clero sia di quello delle altre diocesi svizzere, i quali, a loro parere, fossero forniti delle

nanza del 23 maggio 1869, prescelse, tra i suddetti, il sacerdote Cosandey. Di che il cardinal Caterini diè notizia a quel rappresentante [1].

Altri due ecclesiastici stranieri presero parte agli studi preparatorii: il Padre Martinow della Compagnia di Gesù e il dottor Mast.

5. Detto in generale della formazione delle Commissioni, resta ch'io presenti al lettore l'elenco di tutti i personaggi cui la Santa Sede affidò il preparar le materie da sottomettere ai Padri del Concilio. E, per non tornare più volte sullo stesso argomento, giova ch'io qui anticipi l'annunzio dei consultori di un' altra Commissione, la quale, come vedremo, fu creata dappoi per le cose risguardanti la parte cerimoniale. Ecco dunque i nomi, disposti secondo l'ordine cronologico delle elezioni respettive e accompagnati colla indicazione dei titoli, gradi e offici di cui ciascuno era fregiato allorchè prese parte agli studi preparatorii.

qualità accennatemi dall' Eminenza Vostra. Furono sommamente grati a quest'officio tutti i reverendissimi Ordinari, ed io per tal modo potei raccogliere da loro una discreta nota di pii ed abili ecclesiastici, sulla quale ne prescelsi tre che mi sembravano i più capaci ed adatti. Fatta poi una tale scelta, il 26 dello scorso aprile mi diressi nuovamente ai lodati Vescovi, riuniti in Soletta per la consueta annua conferenza, e, manifestando ad essi su quali ecclesiastici io crederei di fissare la mia proposta, li richiesi di nuovo del loro prudente e coscenzioso consiglio in proposito. La risposta che a questa mia interpellanza hanno data i reverendissimi Vescovi, per mezzo di una lettera scrittami a loro nome dal presidente della conferenza, monsignor de Preux, vescovo di Sion, è stata di una piena approvazione della scelta da me eseguita e di un perfetto consenso alla proposta dei soggetti della mia nota. »

[1] Vedi il Doc. XXXII.

Consultori della Congregazione direttrice.

Monsignor Vincenzo Tizzani, de' canonici regolari Lateranensi, arcivescovo di Nisibi, cappellano maggiore dell'esercito pontificio, canonico della patriarcale arcibasilica Lateranense, consultore delle Congregazioni dell' Indice e dell'esame de' Vescovi, professore di storia ecclesiastica nell' Università romana, membro del Collegio teologico e della Commissione d' archeologia sacra, eletto consultore della Congregazione direttrice dalla Congregazione stessa nell' adunanza del 9 febbraio 1868, e poi approvato dal Santo Padre nell' udienza del giorno seguente.

Monsignor Giuseppe Angelini, prelato domestico di Sua Santità, protonotario apostolico soprannumerario, o non partecipante, canonico della patriarcale basilica Vaticana, luogotenente civile nel tribunale del Vicariato di Roma, consultore della Congregazione dei Vescovi e Regolari, delle due Congregazioni del Concilio e di quelle dell'esame dei Vescovi e dell' Immunità, esaminatore del clero romano, prelato votante e referendario di segnatura, censore dell'Accademia teologica, eletto e approvato come sopra.

Melchiorre Galeotti, prefetto degli studi nel Seminario di Palermo, eletto e approvato come sopra. Passò di questa vita poco innanzi il cominciamento del Concilio.

Il Padre Sebastiano Sanguineti, gesuita, professore di storia ecclesiastica nel Collegio romano, eletto e approvato come sopra.

Enrico Feije, professore di diritto canonico nell' Università cattolica di Lovanio, nominato consultore nell' udienza del 28 novembre 1867. La Congregazione direttrice lo ascrisse tra' suoi consultori nell' adunanza suddetta.

Monsignor Giorgio Talbot de Malahide, prelato domestico di Sua Santità, protonotario apostolico soprannumerario, cameriere segreto partecipante, canonico della patriarcale basilica Vaticana e consultore delle Congregazioni di Propaganda e dei riti, creato consultore della Congregazione direttrice. Il suo biglietto di nomina ha la data del 23 aprile 1868.

Carlo Giuseppe Hefele, professore di storia ecclesiastica nell'Università di Tubinga, nominato consultore nell'udienza del primo di ottobre dell'anno 1868. Il 22 novembre successivo la Congregazione direttrice lo ascrisse tra' suoi consultori.

Monsignor Paolo Brunoni, arcivescovo di Taron, Vicario apostolico patriarcale di Costantinopoli pei latini e Delegato apostolico per gli orientali, ascritto alla Congregazione direttrice nell'udienza del 2 maggio 1869.

Consultori della Commissione teologico-dommatica.

Monsignor Giuseppe Cardoni, arcivescovo di Edessa, canonico della patriarcale basilica Liberiana, presidente dell'Accademia pontificia de' nobili ecclesiastici, segretario della Congregazione dell'esame dei Vescovi, consultore delle Congregazioni della sacra romana ed universale Inquisizione, dei Vescovi e Regolari, di Propaganda per gli affari del rito orientale, dell'Indice, dell'Indulgenze e sacre Reliquie, degli affari ecclesiastici straordinari, teologo della Dateria apostolica, esaminatore del clero romano, censore dell'Accademia teologica, dalla Congregazione direttrice eletto consultore della Commissione teologico-dommatica nell'adunanza del 24 maggio 1866. Il Santo Padre approvò tal nomina nell'udienza del 7 giugno successivo.

Monsignor Raffaele Monaco La Valletta, prelato dome-

stico di Sua Santità, protonotario apostolico non partecipante, canonico della patriarcale basilica Vaticana, Assessore della sacra Inquisizione, consultore delle Congregazioni del Concilio, de' riti, dell'esame de' Vescovi, referendario di segnatura, censore dell' Accademia teologica, eletto e approvato come sopra. Cessò dall'ufficio di consultore il 13 marzo 1868, giorno della sua promozione alla sacra porpora.

Il Padre Mariano Spada, domenicano, Maestro del sacro Palazzo, assistente perpetuo della Congregazione dell'Indice, consultore della sacra Inquisizione e della Congregazione dei riti, presidente del Collegio teologico, professore di teologia dommatica nell' Università romana, censore dell' Accademia teologica, eletto e approvato come sopra.

Il Padre Giacinto de' Ferrari, domenicano, Commissario generale della sacra Inquisizione, consultore delle Congregazioni dei Vescovi e Regolari, del Concilio per la revisione dei Concili provinciali, della Propaganda, dell' Indice, membro del Collegio teologico, censore dell' Accademia teologica, eletto e approvato come sopra.

Il Padre Antonio Maria Adragna, de' Minori conventuali, definitore generale dell' Ordine e consultore della sacra Inquisizione, eletto e approvato come sopra.

Il Padre Giovanni Perrone, gesuita, prefetto degli studi nel Collegio romano, consultore delle Congregazioni dei Vescovi e Regolari, del Concilio per la revisione dei Concili provinciali, delle due di Propaganda, dell' Indice, dei riti, dell'esame de' Vescovi, degli affari ecclesiastici straordinari, teologo della Dateria, esaminatore del clero romano e membro del Collegio teologico, nominato consultore della Commissione dommatica nell'udienza suddetta.

Il Padre Tommaso Martinelli, agostiniano, assistente generale dell' Ordine, consultore dell' Indice, membro del Col-

legio teologico e professore di Sacra Scrittura nell' Università romana, eletto e approvato come sopra.

Camillo Santori, canonico di Santa Maria *ad martyres*, qualificatore della sacra Inquisizione, esaminatore del clero di Roma, rettore e professore di teologia dommatica nel Seminario romano, censore dell' Accademia teologica, eletto e approvato come sopra. Il presidente della Commissione lo scelse a segretario.

Placido Petacci, beneficiato della basilica di San Lorenzo in Damaso, professore di logica e metafisica nel Seminario romano, censore dell' Accademia teologica, eletto e approvato come sopra.

Il Padre Bonfiglio Mura, servita, priore generale dell' Ordine, consultore della Congregazione della sacra Inquisizione, di quella dell' Indulgenze e sacre Reliquie, rettore dell' Università di Roma, eletto consultore della Commissione suddetta dalla Congregazione direttrice il 28 luglio 1867, e quindi approvato dal Santo Padre nell' udienza del primo di agosto.

Giuseppe Pecci, professore di filosofia sublime nell' Università romana, eletto e approvato come sopra.

Il Padre Giambatista Franzelin, gesuita, qualificatore della sacra Inquisizione, consultore della Propaganda per gli affari di rito orientale, professore di teologia dommatica nel Collegio romano, eletto consultore della Commissione teologica dalla Congregazione direttrice nell' adunanza del dì 11 agosto 1867, e quindi approvato dal Santo Padre nell' udienza del 22.

Filippo Cossa, canonico della basilica di santa Maria in Trastevere, sostituto della Congregazione dell' Indulgenze e sacre Reliquie, qualificatore della sacra Inquisizione, consultore della Congregazione di Propaganda e di quella dell' Indice,

teologo della Dateria, esaminatore del clero di Roma, membro del Collegio teologico, professore di teologia dommatica nel Seminario romano, nominato consultore della Commissione suddetta nell' udienza del 23 settembre 1867. Passò di questa vita il 7 novembre del seguente anno.

Il Padre Clemente Schrader, gesuita, professore di teologia nell' Università di Vienna, nominato consultore della stessa Commissione nel settembre dell' anno 1867.

Monsignor Giovanni Schwetz, prelato domestico di Sua Santità, abate infulato, già professore di teologia nell' Università suddetta, parroco di Corte, direttore supremo del cesareo reale Istituto di sant' Agostino per l'alta educazione del clero, nominato consultore nell' udienza del 28 novembre 1867. La Congregazione direttrice lo destinò il 9 febbraio 1868 alla Consulta teologica.

Francesco Hettinger, professore di teologia dommatica nell'Università di Würzburg, nominato e destinato come sopra.

Monsignor Giacomo Jacquenet, protonotario non partecipante, già professore di teologia nel seminario di Besançon, parroco della chiesa di san Giacomo a Reims, nominato e destinato come sopra.

Carlo Gay, canonico della cattedrale di Poitiers, nominato consultore nell' udienza suddetta. Il 9 febbraio 1868 la Congregazione direttrice gli assegnò la Consulta politico-ecclesiastica; ma, dietro sua domanda, fu trasferito, nell' adunanza del 22 marzo, alla Commissione teologica.

Giovanni Alzog, già rettore del seminario di Hildesheim, professore di storia ecclesiastica nell' Università di Friburgo in Brisgovia, nominato consultore nell' udienza del primo di ottobre del 1868. Il 22 novembre successivo fu destinato dalla Congregazione direttrice alla Consulta di teologia.

Monsignor Giacomo Corcoran, Vicario generale di Char-

leston, inviato come consultore dai Vescovi degli Stati Uniti d'America. Il 22 novembre 1868 la Congregazione direttrice gli assegnò la Consulta teologica.

Stefano Moreno Labrador, dignità Cantore della cattedrale di Cadice e professore di teologia, nominato consultore nell' udienza del 26 marzo 1868. Giunse a Roma sul fine di quell' anno, e il dì 8 dicembre gli fu spedito il biglietto di nomina per la Commissione dommatica.

Monsignor Guglielmo Weathers, prelato domestico di Sua Santità, canonico di Westminster, rettore e professore di teologia nel Collegio di sant' Edmondo, scelto a consultore dall'episcopato inglese e destinato dalla Congregazione direttrice, nell' adunanza del 10 gennaio 1869, a far parte della Commissione suddetta.

Il Padre Gian Tommaso Tosa, domenicano, consultore della Congregazione dei Vescovi e Regolari e di quella dell'Indulgenze e sacre Reliquie, esaminatore del clero romano e rettore del Seminario Pio, fatto consultore della Commissione teologica nell' udienza del dì 11 giugno 1869.

Augusto Guidi, professore di logica e metafisica nel ginnasio di Santa Maria della Pace in Roma, nominato consultore della Commissione suddetta nell' udienza del 19 novembre 1869. Tale onore gli fu conferito per un dotto Voto da lui scritto, per incarico del Cardinal presidente, in servigio della Commissione dommatica [1].

[1] Nell' adunanza del 24 maggio 1866 la Congregazione direttrice avea eletto consultore della Commissione dommatica anche il Padre Luigi Bilio, barnabita. Ma questi fu elevato alla sacra porpora nel concistoro del 22 giugno successivo.

Consultori della Commissione per la disciplina ecclesiastica.

Il Padre Camillo Tarquini, gesuita, consultore della sacra Inquisizione, di Propaganda e degli affari ecclesiastici straordinari, professore di istituzioni canoniche nel Collegio romano, nell'adunanza del 24 maggio 1866 dalla Congregazione direttrice eletto consultore della Commisione teologica, e quindi approvato dal Santo Padre nell'udienza del 7 giugno successivo. Ma il 28 di luglio del 1867 (essendosi ripresi i lavori che da più d'un anno erano rimasti interrotti) la stessa Congregazione lo destinò alla Consulta della disciplina, ottenendone l'approvazione pontificia nell'udienza del primo di agosto.

Filippo De Angelis, canonico di Santa Maria *ad martyres,* consultore delle due Congregazioni di Propaganda, e di quelle dell' Indice e degli affari ecclesiastici straordinari, canonista della Penitenzieria, difensore delle professioni religiose e dei matrimoni presso il Vicariato di Roma, esaminatore del clero romano, professore di diritto canonico nell'Università romana e nel Seminario romano, censore dell'Accademia teologica, eletto il 28 luglio 1867 dalla Congregazione direttrice consultore della Commissione di disciplina, e poi approvato dal Sommo Pontefice nell' udienza del primo giorno d' agosto.

Monsignor Pietro Giannelli, arcivescovo di Sardia, prosegretario delle due Congregazioni del Concilio e di quella per la residenza dei Vescovi, eletto dalla Congregazione direttrice, nell'adunanza del dì 11 agosto 1867, consultore della Commissione disciplinare, quindi approvato nell' udienza pontificia del 22 dello stesso mese.

Monsignore Stanislao Svegliati, prelato domestico di Sua Santità, canonico della patriarcale basilica Vaticana, proto-

notario non partecipante, segretario della Congregazione dei Vescovi e Regolari, e di quella speciale per lo stato dei Regolari, consultore della Visita apostolica e referendario di segnatura, eletto e approvato come sopra.

Monsignor Giovanni Simeoni, prelato domestico di Sua Santità, protonotario apostolico partecipante, segretario della Propaganda per gli affari di rito orientale, consultore della Congregazione del Concilio per la revisione de' Concili provinciali e delle Congregazioni di Propaganda, dell' esame de' Vescovi e degli affari ecclesiastici straordinari, prefetto degli studi nel Seminario romano, censore dell' Accademia teologica, eletto e approvato come sopra.

Monsignor Giuseppe Angelini, già mentovato come consultore della Congregazione direttrice, eletto e approvato come sopra.

Monsignor Lodovico Iacobini, prelato domestico di Sua Santità, protonotario apostolico partecipante, canonico della patriarcale arcibasilica Lateranense, consultore della Congregazione del Concilio per la revisione dei Concili provinciali e di quella di Propaganda, referendario di segnatura, censore dell'Accademia teologica, eletto e approvato come sopra. Gli fu affidato dal Cardinal presidente l'ufficio di segretario della Consulta disciplinare.

Monsignor Venanzio Mobili, prelato domestico di Sua Santità, protonotario non partecipante, canonico della patriarcale basilica Liberiana, consultore della Visita apostolica, minutante della Congregazione di Propaganda, deputato ai monasteri di Roma, censore dell' Accademia teologica, eletto e approvato come sopra.

Monsignor Lorenzo Nina, prelato domestico di Sua Santità, canonico della basilica di San Lorenzo in Damaso, sottosegretario della Congregazione del Concilio, decano del Col-

legio dei Prelati abbreviatori del parco maggiore, referendario di segnatura, eletto e approvato come sopra.

Angelo Iacobini, canonico di Sant' Eustachio, Assessore della Visita apostolica, eletto e approvato come sopra.

Monsignor Angelo Lucidi, sommista della Congregazione dei Vescovi e Regolari, estensore delle risposte della Congregazione del Concilio ai Vescovi, ebbe il biglietto di nomina a consultore della Commissione disciplinare in data del 6 febbraio 1868.

Giuseppe Hergenröther, professore di storia ecclesiastica nell' Università di Würzburg, nominato consultore nell'udienza del 28 novembre 1867. Il 9 febbraio 1868 la Congregazione direttrice lo destinò alla Commissione di disciplina.

Enrico Feije, rammentato di sopra come consultore della Congregazione direttrice, il quale fece parte altresì della Consulta di disciplina. Il 5 marzo 1868 fu segnato il suo biglietto di nomina.

Enrico Sauvé, canonico teologo di Laval, nominato consultore nell'udienza del 16 luglio 1868, quindi destinato alla Consulta disciplinare dalla Congregazione direttrice il 22 novembre di quell'anno.

Giuseppe Giese, canonico teologo della cattedrale di Münster, difensore *ex officio* del vincolo matrimoniale, promotore fiscale e redattore della Gazzetta officiale diocesana, nominato consultore nell'udienza del primo di ottobre dell'anno 1868. Il 22 novembre gli fu assegnata dalla Congregazione direttrice la Commissione per la disciplina.

Gaspero Antonio Heuser, professore e vicerettore nel Seminario di Colonia, nominato consultore nell'udienza del 12 novembre 1868. Il 24 del dicembre successivo gli fu mandato il biglietto di nomina a consultore della Commissione di disciplina.

Giuseppe de Torres Padilla, professore di disciplina e storia ecclesiastica nel Seminario di Siviglia, creato consultore della Commissione disciplinare nel dicembre del 1868.

Monsignor Pietro de Luca, cameriere segreto soprannumerario di Sua Santità, canonico della collegiata de' santi Celso e Giuliano, uditore della Congregazione de' Vescovi e Regolari, consultore di quella speciale del Concilio per la revisione dei Concili provinciali, della Congregazione delle Indulgenze e sacre Reliquie, sigillatore del tribunale della Penitenzieria, nominato consultore della Commissione disciplinare nell'udienza del 27 aprile 1869.

Cristoforo Cosandey, già canonico e parroco della collegiata di San Niccola in Friburgo (Svizzera), poi superiore del Seminario diocesano, eletto consultore dalla Congregazione direttrice nell' adunanza del 23 maggio 1869. Approvata la scelta dal Santo Padre, gli fu mandato a' 4 di ottobre il biglietto di nomina per la Consulta disciplinare.

Consultori della Commissione per i Regolari.

Monsignor Marino Marini, arcivescovo vescovo d'Orvieto, eletto consultore della Commissione per i Regolari dalla Congregazione direttrice nell'adunanza dell' 11 agosto 1867 e approvato nell'udienza del 22 successivo.

Monsignore Stanislao Svegliati, che fu consultore della Commissione disciplinare e di quella pei Regolari. La Congregazione direttrice lo elesse al doppio officio nella suddetta adunanza, e il Santo Padre approvò tale scelta nell'udienza rammentata.

Monsignor Angelo Lucidi, che fu anch'esso eletto al doppio ufficio. Ebbe il secondo nei giorni indicati di sopra.

Monsignor Luigi Trombetta, canonico della basilica di San Lorenzo in Damaso, sottosegretario della Congregazione dei

Vescovi e Regolari, eletto e approvato consultore della Commissione disciplinare come sopra.

Il Padre Carlo Capelli, barnabita, procurator generale dell'Ordine, parroco di San Carlo a' Catinari, consultore della Congregazione de' Vescovi e Regolari, esaminatore del clero di Roma, eletto e approvato come sopra.

Il Padre Raimondo Bianchi, domenicano, procurator generale dell' Ordine, consultore della Congregazione dei Vescovi e Regolari, membro del Collegio teologico, censore dell'Accademia teologica, eletto e approvato come sopra.

Il Padre Gioacchino da Cipressa, de' Minori osservanti, consultore della Congregazione de' riti, teologo della Dateria, esaminatore del clero romano, eletto e approvato come sopra.

Il Padre Niccola Cretoni, agostiniano, assistente generale dell' Ordine, consultore della sacra Inquisizione e dell'Indice, esaminatore del clero di Roma, eletto e approvato come sopra.

Francesco Stoppani, canonico della basilica di Santa Maria in Trastevere e sostituto della Congregazione dell' Immunità ecclesiastica, scelto a segretario della Commissione suddetta dal Cardinal presidente nel rammentato mese d'agosto.

Il Padre Firmino Costa, gesuita, rettore del Seminario maggiore di Barcellona, eletto consultore nell'aprile dell'anno 1868. Fu destinato alla Commissione pei Regolari. Il suo biglietto di nomina ha la data del 23 novembre 1868.

Monsignor Vittoriano Guisasola, protonotario apostolico non partecipante, arciprete della cattedrale di Siviglia, segretario del Cardinale arcivescovo di quella diocesi, destinato alla Commissione suddetta. Gli fu partecipata la nomina con biglietto del 9 dicembre 1868.

Francesco Freppel, decano di Santa Genoveffa e professore d'eloquenza alla Sorbona, destinato consultore della Commissione medesima dalla Congregazione direttrice nell' adunanza del 14 febbraio 1869.

Consultori della Commissione per le Chiese orientali e le Missioni.

Monsignor Annibale Capalti, protonotario non partecipante, segretario della Propaganda, consultore delle Congregazioni dell'Inquisizione, di Propaganda per gli affari di rito orientale, dell'Indice, dell'Indulgenze e sacre Reliquie, dell'esame de' Vescovi, degli affari ecclesiastici straordinari, professore emerito di testo canonico nell'Università di Roma, censore dell'Accademia teologica, eletto dalla Congregazione direttrice il 24 maggio 1866 consultore della Commissione per le Chiese d'Oriente e le Missioni, quindi approvato dal Santo Padre nell'udienza del 7 giugno successivo. Cessò dalle sue funzioni di consultore allorchè, il 13 marzo 1868, fu promosso al cardinalato.

Monsignor Giovanni Simeoni, eletto e approvato come sopra, essendo per tal guisa consultore di due Commissioni preparatorie.

Il Padre Carlo Vercellone, barnabita, assistente generale dell'Ordine, consultore di Propaganda per gli affari di rito orientale e della Congregazione dell'Indice, membro del Collegio filologico, eletto consultore della Commissione suddetta dalla Congregazione direttrice nell'adunanza del dì 11 agosto 1867, e poi approvato nell'udienza del 22 successivo. Morì il 19 gennaio 1869.

Il Padre Giovanni Bollig, gesuita, consultore di Propaganda per gli affari di rito orientale, professore di lingue arabica e sanscrita nell'Università romana e di lingue orientali nel Collegio romano, segretario del Collegio filologico, scrittore della biblioteca Vaticana per l'arabo, eletto e approvato come sopra.

Il Padre Agostino Theiner, dell'Oratorio, prefetto dell'archivio Vaticano, consultore della sacra Inquisizione, delle Congregazioni dei Vescovi e Regolari, di Propaganda per le cose di rito orientale e dell'Indice, membro del Collegio teologico, censore dell'Accademia teologica, eletto e approvato come sopra.

Cesare Roncetti, canonico di Santa Maria *ad martyres*, minutante della Propaganda per gli affari di rito orientale, professore d'istituzioni canoniche nel Seminario di Roma, censore dell'Accademia teologica, eletto e approvato come sopra.

Giuseppe Piazza, minutante come il suddetto, eletto e approvato come sopra.

Francesco Rosi, archivista emerito di Propaganda, eletto e approvato come sopra.

Monsignor Serafino Cretoni, beneficiato della patriarcale basilica Liberiana, archivista della Propaganda, professore di logica e metafisica nel Collegio Urbano, censore dell'Accademia teologica, scelto a segretario dal presidente della Consulta per le Chiese orientali e le Missioni. Il biglietto di nomina ha la data del 17 settembre 1867.

Monsignor Giuseppe Valerga, patriarca di Gerusalemme, provicario del Vicariato apostolico d'Aleppo e prodelegato apostolico della Siria, nominato consultore della Commissione suddetta, ebbe il biglietto di nomina in data del 9 ottobre 1867.

Il Padre Leonardo di San Giuseppe, carmelitano scalzo, prefetto apostolico della Missione del suo Ordine nella Siria, nominato consultore della Commissione orientale, ebbe il biglietto di nomina in data del 27 gennaio 1868.

Giuseppe David, corepiscopo siro di Mossul, eletto consultore della suddetta Commissione dalla Congregazione direttrice nell'adunanza del 9 febbraio 1868. Fu approvata la

sua elezione nell'udienza del giorno successivo. Giunse in Roma nella seconda metà dell'anno 1869.

Monsignor Lodovico Iacobini, consultore, come ho detto, e segretario della Commissione disciplinare, aggregato alla Consulta orientale nell'aprile del 1868. Il biglietto di nomina ha la data del 27 di quel mese. Ebbe quest'ufficio nel divenir segretario di Propaganda per gli affari di rito orientale in luogo di monsignor Simeoni, il quale fu promosso a segretario generale della stessa Congregazione allorchè monsignor Capalti ricevè il cappello cardinalizio.

Il Padre Giovanni Martinow, gesuita, nominato consultore nell'udienza del 4 giugno 1868. La Congregazione direttrice, nell'adunanza del 22 novembre 1868, gli assegnò la Consulta orientale.

Il Padre Daniele Bonifacio de Haneberg, benedettino, abate della badia di San Bonifacio a Monaco, professore di esegesi del Vecchio Testamento e di lingue orientali nell'Università di Monaco, consultore di Propaganda per gli affari di rito orientale, destinato alle Commissioni preparatorie nell'udienza del primo di ottobre del 1868. La Congregazione direttrice, nell'adunanza suddetta, lo ascrisse alla Commissione orientale.

Monsignor Edoardo Enrico Howard, prelato domestico di Sua Santità, consultore di Propaganda per gli affari di rito orientale, nominato consultore della Commissione suddetta nel dicembre del 1868. Il biglietto di nomina è del 9 di detto mese.

Monsignor Paolo Brunoni, nominato dal Santo Padre consultore della Congregazione direttrice (2 maggio 1869), fatto, nella stessa udienza, consultore della Commissione orientale.

Consultori della Commissione politico-ecclesiastica.

Monsignor Alessandro Franchi, arcivescovo di Tessalonica, segretario della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari e consultore di Propaganda per gli affari di rito orientale, eletto il dì 11 agosto 1867 consultore della Commissione politico-ecclesiastica dalla Congregazione direttrice, e poi approvato nell' udienza del 22 successivo. Nel marzo del 1868 successe a monsignor Lorenzo Barili nella Nunziatura apostolica di Madrid.

Monsignor Giuseppe Berardi, arcivescovo di Nicea, sostituto della segreteria di Stato e segretario della cifra, consultore della sacra Inquisizione e della Congregazione de' Vescovi e Regolari, eletto e approvato come sopra. Creato cardinale nel concistoro del 13 marzo 1868, cessò dall' ufficio di consultore.

Monsignor Giuseppe Papardo del Parco, vescovo di Sinope, teatino, consultore della sacra Inquisizione, delle Congregazioni degli affari ecclesiastici straordinari, e dell' Indulgenze e sacre Reliquie, eletto e approvato come sopra.

Monsignor Luigi Ferrari, prelato domestico di Sua Santità, protonotario non partecipante, canonico della patriarcale arcibasilica Lateranense, prefetto delle cerimonie pontificie, sottosegretario della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari, consultore della sacra Inquisizione e delle Congregazioni dei Vescovi e Regolari, di Propaganda per gli affari di rito orientale e di quella dell' Indulgenze e sacre Reliquie, censore dell' Accademia teologica, eletto e approvato come sopra.

Monsignor Lodovico Iacobini, consultore delle Commissioni disciplinare e orientale, eletto e approvato come sopra.

Monsignor Lorenzo Gizzi, prelato domestico di Sua Santità, giudice supplente della Congregazione prelatizia del tribunale civile e referendario di segnatura, eletto e approvato come sopra.

Monsignor Luigi Matera, beneficiato della patriarcale arcibasilica Lateranense e impiegato nella segreteria della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari, scelto a segretario, il 24 agosto 1867, dal Cardinal presidente della Commissione politico-ecclesiastica. Nel marzo dell' anno seguente andò Uditore alla Nunziatura di Lisbona.

Monsignor Angelo Trinchieri, beneficiato della patriarcale basilica Vaticana e impiegato nella segreteria della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari, eletto nell'adunanza suddetta e approvato come sopra. Successe a monsignor Matera nell' ufficio di segretario.

Il Padre Camillo Guardi, de' Ministri degl'infermi, procurator generale dell' Ordine, parroco di San Vincenzo e Anastasio, consultore della sacra Inquisizione ed esaminatore del clero di Roma. Ricevè il biglietto di nomina a consultore della Commissione politico-ecclesiastica in data del 6 settembre 1867.

Monsignor Domenico Bartolini, prelato domestico di Sua Santità, protonotario apostolico partecipante, canonico della patriarcale arcibasilica Lateranense, segretario della Congregazione dei riti, consultore della Congregazione del Concilio per la revisione dei Concili provinciali, di quella di Propaganda per gli affari di rito orientale, e delle Congregazioni dell' Indice, e dell' Indulgenze e sacre Reliquie, membro della Commissione di archeologia sacra e referendario di segnatura, che ricevè il biglietto come sopra in data del 15 novembre 1867.

Monsignor Vincenzo Nussi, prelato domestico di Sua Santità, protonotario non partecipante, canonico della patriarcale

basilica Liberiana, uno dei prelati aggiunti alla Congregazione del Concilio per ricevere ed esaminare le relazioni che gli Ordinari danno sullo stato delle loro Chiese, referendario di segnatura, che ricevè il biglietto come sopra in data del 10 gennaio 1868.

Giuseppe Kovacs, canonico della chiesa metropolitana di Colocza, professore emerito di teologia, nominato consultore nell'udienza del 28 novembre 1867. Il 9 febbraio 1868 fu destinato dalla Congregazione direttrice alla Consulta politico-ecclesiastica. Il suo biglietto di nomina ha la data del 14 febbraio. Cessò di vivere prima che cominciasse il Concilio.

Guglielmo Molitor, canonico della cattedrale di Spira, nominato dal Santo Padre consultore della Commissione politico-ecclesiastica il 19 dicembre del 1867. Il suo biglietto di nomina ha la data del 21 febbraio 1868.

Francesco Chesnel, canonico e Vicario generale onorario di Quimper, già professore di teologia nel Seminario della sua diocesi, nominato consultore nell'udienza del 6 febbraio 1868. Il 9 dello stesso mese la Congregazione direttrice gli assegnò la Consulta disciplinare; ma, nell'adunanza del 22 marzo, lo trasferì alla Commissione politico-ecclesiastica. Il suo biglietto di nomina ha la data del 23 marzo 1868.

Monsignor Marino Marini, consultore, come ho detto di sopra, della Commissione pei Regolari, creato dipoi prosegretario della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari in luogo di monsignor Franchi, e successo a monsignor Berardi nell'ufficio di sostituto della segreteria di Stato e di segretario della cifra, eletto consultore della Commissione politico-ecclesiastica. Ebbe il biglietto di nomina in data del 6 aprile 1868.

Ambrogio Gibert, Vicario generale di Moulins, nominato consultore nell'udienza del 30 luglio 1868, e, nell'adunanza del 22 novembre, ascritto dalla Congregazione direttrice alla

Consulta politico-ecclesiastica. Il biglietto di nomina ha la data del 23.

Giuseppe Mast, della diocesi di Rottemburg, ascritto sui primi dell'anno 1869 alla Commissione suddetta.

Alessandro Biondi, professore di filosofia morale nel Seminario romano e nel ginnasio di Santa Maria della Pace, censore dell'Accademia teologica, ascritto il 10 gennaio 1869 alla Consulta politico-ecclesiastica dalla Congregazione direttrice. Nell'udienza del dì 11 fu approvata la scelta. Il biglietto di nomina ha la data del 15.

Cristoforo Moufang, canonico della cattedrale di Magonza, rettore e professore di teologia morale e pastorale nel Seminario vescovile, già professore di religione nel ginnasio di detta città, nominato consultore nell'udienza del primo giorno d'ottobre del 1868. Il 22 novembre fu dalla Congregazione direttrice destinato alla Consulta politico-ecclesiastica. Il suo biglietto di nomina ha la data del 16 gennaio 1869.

Monsignor Wladimiro Czacki, cameriere segreto sopprannumerario di Sua Santità, nominato consultore della Commissione suddetta. Il biglietto di nomina ha la data del 18 gennaio 1869.

Antonio Ortiz Orruela di Guatimala, domiciliato da vari anni in Siviglia, destinato alla Consulta politico-ecclesiastica dalla Congregazione direttrice nell'adunanza del 14 febbraio 1869. Il suo biglietto di nomina ha la data di questo stesso giorno.

Giovanni Campelo, professore di teologia nell'Università di Siviglia, destinato e nominato come sopra.

Monsignor Gaetano Aloisi, prelato domestico di Sua Santità, referendario di segnatura e ponente nel tribunale supremo della Consulta, destinato alla Commissione suddetta. Il suo biglietto di nomina è del 22 febbraio 1869.

Monsignor Domenico Guidi, cameriere segreto soprannumerario di Sua Santità, canonico della patriarcale basilica Liberiana, minutante della segreteria di Stato, censore dell'Accademia teologica, destinato e nominato come sopra.

Monsignor Francesco Saverio Compieta, cameriere d'onore di Sua Santità, impiegato nella segreteria della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari, destinato e nominato come sopra.

Francesco Freppel, consultore della Commissione pei Regolari, ascritto anche alla politico-ecclesiastica. Il biglietto di nomina ha la data del 23 marzo 1869.

Commissione cerimoniale.

Questa Commissione fu dapprima composta dei primi cinque maestri delle cerimonie pontificie sotto la presidenza del cardinale Costantino Patrizi, Prefetto della Congregazione dei riti, e coll'assistenza del segretario di detta Congregazione, monsignor Domenico Bartolini. Dopo la morte d'uno de' suoi membri, avvenuta nel settembre del 1869, furono chiamati a farne parte i due maestri qui in ultimo indicati. Ecco i nomi dei consultori.

Monsignor Domenico Bartolini, consultore della Commissione politico-ecclesiastica.

Monsignor Luigi Ferrari, consultore della Commissione suddetta.

Monsignor Giovanni Corazza, cerimoniere pontificio partecipante, canonico di Santa Maria in Via lata e segretario del camerlengato. Passò di questa vita il 17 settembre dell'anno 1869.

Monsignor Pio Martinucci, cerimoniere pontificio partecipante, canonico di Sant'Eustachio, secondo custode della bi-

blioteca Vaticana, segretario della Congregazione cerimoniale e consultore delle Congregazioni de' riti e di Propaganda.

Monsignor Camillo Balestra, cerimoniere pontificio partecipante e officiale della Congregazione de' Vescovi e Regolari.

Monsignor Remigio Ricci, cerimoniere pontificio soprannumerario e canonico di Santa Maria in Via lata. Gli fu affidato l'ufficio di segretario.

Monsignor Giuseppe Romagnoli, cerimoniere pontificio soprannumerario.

Monsignor Antonio Cataldi, cerimoniere pontificio soprannumerario e beneficiato della patriarcale basilica Vaticana.

6. Dal riferito elenco risulta come i personaggi che presero parte ai lavori preparatorii, senza comprendere i Cardinali presidenti e il segretario della Congregazione direttrice, riuscirono repartiti nel modo seguente:

Otto alla Congregazione direttrice, cioè, tre insigniti del carattere episcopale [1], quattro appartenenti al clero secolare, uno al regolare; ventiquattro alla Commissione teologico-dommatica, cioè, un vescovo, quattordici ecclesiastici secolari, nove regolari; diciannove alla Commissione per le materie di disciplina, cioè, due vescovi, sedici preti secolari, un regolare; dodici alla Commissione per i Regolari, cioè, un vescovo, sei ecclesiastici del clero secolare, cinque del regolare; diciassette alla Commissione per le Missioni e gli affari di rito orientale, cioè, due rivestiti della dignità episcopale, nove appartenenti al clero secolare, sei al clero regolare; ventisei alla

[1] Monsignor Giuseppe Angelini fu creato arcivescovo di Corinto nel concistoro del 21 dicembre 1868 e fatto Vicegerente del Vicariato di Roma. Perciò è da computare tra i Vescovi, quantunque, allorchè fu eletto consultore, non fosse ancora innalzato alla dignità episcopale.

Commissione politico-ecclesiastica, cioè, quattro insigniti della suddetta dignità, ventuno del clero secolare, uno del regolare; otto alla Cerimoniale, appartenenti tutti al clero secolare.

Dieci consultori erano ascritti a due Commissioni, uno a tre: onde il numero totale degli ecclesiastici suddetti non è di centoquattordici, ma solo di centodue; vale a dire, dieci vescovi, sessantanove ecclesiastici secolari e ventitrè regolari. Di questi ultimi, otto appartenevano alla Compagnia di Gesù, quattro all'Ordine dei predicatori, e v'erano due agostiniani, due barnabiti, un Minor conventuale, un Minore osservante, un benedettino, un carmelitano scalzo, un servita, un ministro degl'infermi, un oratoriano.

I consultori venuti appositamente di fuori furono trentuno; sette gli esteri dimoranti a Roma.

7. Finquì della formazione delle Commissioni preparatorie, e dei primi preparativi del Concilio. Ora è da parlare dei lavori di siffatte Commissioni; il che forma l'argomento del libro che segue.

LIBRO SECONDO.

LIBRO SECONDO.

Studi in apparecchio del Concilio.

Introduzione.

Sommario.

1. Metodo che si terrà nel dar conto dei lavori delle Commissioni, incominciando da quelli della Congregazione direttrice. — 2. Essa è accresciuta di due porporati.

1. Soltanto dopo costituite le cinque speciali Commissioni, a cui in seguito, come ho accennato nel libro antecedente, ne fu aggiunta una sesta per le cose risguardanti il cerimoniale, e dopo nominati i consultori della Congregazione direttrice, ebbero principio, a parlar propriamente, i lavori preparatorii del Concilio. Quest'ultima Congregazione prese a occuparsi di quanto concerneva in generale il sacro Senato; le Commissioni particolari si accinsero allo studio delle singole materie da proporre al comune esame. Dirò partitamente dei lavori di ciascun consesso, prendendo le mosse, com'è naturale, da quelli della Congregazione direttrice, detta ancora *Commissione centrale*. Ma in ciò fare, abbandonerò il metodo, fino ad ora osservato, di dar conto successivamente di ciascuna adunanza da sè, e terrò dietro piuttosto all'ordine delle materie. Imperocchè, se la prima maniera potè servire alla chia-

rezza nella narrazione di fatti assai tra loro discosti, sembra che l'altra convenga meglio all'esposizione di deliberazioni prese in più tempi, e alcuna volta, per più maturo esame, cambiate.

2. Ma prima è da avvertire come la Congregazione direttrice nel corso de' suoi lavori fosse accresciuta di due personaggi. Primo di questi, il cardinale Annibale Capalti dell'Ordine de' diaconi, nato in Roma il 21 gennaio del 1811 ed elevato alla porpora nel concistoro del 13 marzo 1868, il quale intervenne la prima volta alle adunanze il 28 dicembre del 1868; l'altro il cardinale Antonino de Luca, ch'ebbe i natali a Bronte, in Sicilia, il 28 ottobre 1805. Fu questi creato e pubblicato cardinale dell'Ordine de' preti nel concistoro del 16 marzo 1863, ebbe la prefettura della Congregazione dell'Indice e cominciò a prender parte ai lavori della Commissione centrale il 7 marzo 1869.

Capo I.

Studi della Congregazione direttrice.

Articolo I.

Si determina a chi spetti il diritto d'intervenire al Concilio, e chi sia conveniente invitare.

Sommario.

1. Primi studi della Congregazione direttrice per definire varie questioni sull'ammissione al Concilio. — **2.** Dei Vescovi titolari. Dissenso tra i dottori sul diritto dei Vescovi titolari d'intervenire ai Concili ecumenici. In che i dottori consentano. La Congregazione direttrice, lasciando indecisa la questione di diritto, è d'unanime avviso che sia conveniente invitare anch'essi a far parte dell'augusto Senato. Approvazione pontificia. Il Santo Padre autorizza la Congregazione direttrice a rispondere affermativamente alla domanda se i detti Vescovi siano ammessi al Concilio. La Congregazione dichiara che, in virtù delle parole della bolla di convocazione, i Vescovi titolari debbono intervenire alla sacra assemblea. Dichiara inoltre esser pur essi tenuti a inviare un Procuratore quando sieno legittimamente impediti, ma stabilisce che, ove omettano di farlo, si lasci la cosa inosservata. — **3.** Degli Abati e dei Generali d'Ordine. Il noto principio: « Concilia Episcoporum esse » non fu mai inteso per guisa da escludere del tutto dai Concili altri personaggi ecclesiastici. Gli Abati e i Generali degli Ordini religiosi hanno, per antica consuetudine o per privilegio, il diritto di sedere in Concilio. Controversie tra i dottori sulle qualità richieste negli Abati per godere di un tal diritto. Studi della Congregazione direttrice. Principii sui quali essa fondò le sue risoluzioni. Deliberazioni della Congregazione, approvate dal Santo Padre. Domande per l'ammissione degli Abati di Governo. La Congregazione direttrice non crede opportuno consentire a tali richieste. Commissione speciale per

applicare ai singoli casi le risoluzioni della Congregazione direttrice. Lavori di detta Commissione. — **4.** Dei Vicari capitolari. Non sono ammessi. — **5.** Dei Vescovi scismatici di rito orientale. Si stabilisce d'invitarli a rannodare gli antichi vincoli di fratellanza, e così prender parte al Concilio. Norme da seguire nel far l'invito. Pratiche per renderlo efficace. Studio amorevole dei Cardinali nel preparare il Documento. — **6.** Dei Giansenisti d'Olanda. Si esamina se convenga prender qualche provvedimento speciale rispetto ad essi, e si decide di no. — **7.** Dei Protestanti e degli altri acattolici. Con quali norme sia da procedere verso i dissidenti. Si stabilisce d'invitarli a tornare al seno della Chiesa cattolica nell'occasione del Concilio. Si faranno pratiche personali perchè l'invito riesca a buon termine. Redazione del Documento. — **8.** Dei Principi secolari. Si statuisce di comunicare alle Corti una copia della bolla convocatoria contemporaneamente alla sua pubblicazione. Quanto ad invitare al Concilio i Principi cattolici, vien deciso, dopo molte considerazioni, di lasciare ad essi libero l'intervento, se piaccia a loro d'intervenire.

1. Il Santo Padre, nel marzo del 1868, manifestò ai Cardinali della Congregazione direttrice esser suo proponimento pubblicare la bolla di convocazione nella prossima festività dei santi apostoli Pietro e Paolo. Era dunque mestieri risolvere, prima di quel giorno, alcune questioni preliminari.

La prima ricerca a cui si accinsero i porporati, fu questa: Chi avrà diritto d'intervenire al Concilio? chi sarà conveniente invitare, quantunque non ne abbia diritto?

Siffatta domanda era complessa, e bisognava risolverla nelle sue parti. L'episcopato cattolico ha essenzial diritto di sedere in Concilio; ma che dovrà dirsi di quei Vescovi, ai quali manchi un gregge determinato da amministrare e che son conosciuti col nome di Vescovi *titolari?* È noto, inoltre, come, per consuetudine antica o privilegio, intervengano ai Concili ecumenici gli Abati e i Generali degli Ordini religiosi. Or, convien determinare precisamente se tutti gli ecclesiastici cui compete la dignità abbaziale sieno da comprendere in questo numero; e, quanto ai Generali degli Ordini religiosi, se debba riconoscersi tal privilegio anco nei Capi di quelle Congregazioni, surte dopo il Concilio di Trento, i cui membri emettono solo voti semplici. Di più, quantunque i Vescovi delle Chiese separate d'Oriente non abbiano alcun diritto di prender parte ai Concili generali finchè si mantengono

scissi dalla cattolica unità, qual mezzo potrebbe adoperarsi per richiamarli a fraterno amplesso in questa straordinaria occasione? E non sarebbe bene attirare eziandio i Protestanti, e generalmente tutti gli eretici e gli scismatici? Infine, per quello che riguarda i Sovrani, se ne dovrà egli procurare l'intervento, o lasciarli fuori dell' augusto consesso?

Vediamo ciò che fu stabilito rispetto a questi gravissimi punti dalla Congregazione direttrice. E incominciamo dai Vescovi *titolari.*

2. Dei Vescovi titolari.

Su questo argomento si disputa in vario senso dai dottori, sia teologi sia canonisti.

È noto come l'episcopato comprenda in sè due potestà: l'una d' *Ordine,* l'altra di *giurisdizione.* Ora, i Vescovi, detti *titolari,* hanno bensì la potestà d' Ordine, ma non hanno, in quanto tali, un gregge determinato su cui esercitare la potestà di giurisdizione. E poichè nei Concili si esercita appunto quest'ultima potestà, nasce il dubbio se ai Vescovi mancanti di diocesi spetti il diritto di prender parte a queste solenni assemblee.

Niun dissenso tra i dottori quanto alla loro *ammissibilità,* e quanto all'aver essi *voto decisivo* posto che sieno chiamati al Concilio. E neppure quanto al loro *diritto* nel caso che esercitino un' attual giurisdizione, come avviene ai Vicari apostolici preposti dalla Santa Sede ad una diocesi o ad una missione. Il dissenso sta propriamente nel rispondere alla domanda, se i Vescovi titolari, *in quanto tali,* abbiano *diritto* d'intervenire ai Concili ecumenici.

La Congregazione direttrice volle con molta saviezza evitare ogni causa di dissidio, lasciando indecisa la questione di diritto, e rispondendo affermativamente, con unanime avviso,

all'altra questione, che è solo di fatto, se, cioè, *convenga* chiamare i Vescovi titolari al Concilio [1].

Suggerivano la convenienza di siffatta chiamata 1.°) i gravissimi argomenti che stanno a favore del diritto dei Vescovi titolari, 2.°) l'aver essi partecipato, al pari dei Vescovi residenziali, agli ultimi atti pontificii risguardanti la proclamazione del domma dell'immacolato concepimento di Maria e le canonizzazioni dei Santi, 3.°) il pericolo di esporre a obiezioni l'ecumenicità del futuro Concilio, qualora si adottasse il partito della loro esclusione.

Fu dunque deliberato nell'adunanza del 17 maggio 1868 che anco i Vescovi titolari s'intenderebbero compresi nella chiamata ai Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi, che farebbesi colla bolla convocatoria. Si tornò sull'argomento nell'adunanza del 14 marzo 1869 e si confermò unanimemente, come la prima volta, la risoluzione già presa.

Dopo che fu pubblicata la bolla, surse anco tra gli scrittori contemporanei la questione sull'intervento al Concilio dei Vescovi titolari [2]. Inoltre giungevano a Roma domande di alcuni tra essi (come anche di non pochi Abati), che chiedevano su tale intervento informazioni sicure. Non si comunicò subito la presa deliberazione; e solo nell'udienza del 12 luglio 1869 il Santo Padre diè facoltà di rispondere affermativamente alla domanda risguardante l'ammissione dei Vescovi titolari.

[1] Scrisse intorno all'ammissione dei Vescovi titolari al Concilio, per incarico della Congregazione direttrice, monsignor Giuseppe Angelini. Il suo Voto è così intitolato: *Sopra gli Atti da premettersi alla convocazione del Concilio generale, e sopra l'ammissione dei Vescovi titolari al medesimo Concilio.*

[2] Parleremo nel terzo libro di tal controversia, insorta verso la fine dell'anno 1868 tra i pubblicisti cattolici.

Giova a questo proposito aggiungere come, nell'adunanza del 25 luglio 1869, il cardinal Caterini leggesse alla Commissione centrale alcune lettere di Prelati, ove, fra le altre cose, dimandavasi se i Vescovi titolari avessero *obbligo* di recarsi al Concilio, e come i Cardinali, in conformità delle prese risoluzioni e delle parole della bolla di convocazione, colle quali, come vedremo, *ordinavasi* l'intervento di tutti quelli che in essa erano invitati, rispondessero affermativamente [1].

L'ultima volta che la Congregazione occupossi dei Vescovi titolari fu l'11 novembre del 1869, allorchè venne proposto il dubbio, se i Vescovi titolari eran tenuti a mandare un Procuratore quando essi stessi non potessero recarsi al Concilio. La Congregazione rispose che, a rigore, erano obbligati; ma stabilì (a causa forse del gran numero dei Padri) che, ove omettessero di farlo, si lascerebbe la cosa inosservata *(esse dissimulandum)*.

3. Degli Abati e dei Generali d'Ordine.

È noto l'adagio che fino dai tempi del Concilio di Calcedonia esprime un principio incontrastato nella Chiesa cattolica: *Concilia Episcoporum esse.* Ciò significa che ai soli Vescovi appartiene il nativo ed insito diritto di sedere in Concilio. Loro soli infatti, con a capo il Successore di Pietro, pose Cristo al reggimento della sua Chiesa. Tal diritto bensì non fu mai risguardato dalla Chiesa stessa sì fattamente proprio dell'episcopato, che una legge positiva o una legittima consuetudine non valesse a estenderlo ad altri personaggi ecclesiastici. Perocchè vediamo, fino dal settimo Concilio ecumenico, prender parte attiva all'augusto Senato, spesse volte

[1] Vedi il Doc. XLVIII.

con voto *decisivo*, uomini di Chiesa non rivestiti della dignità episcopale. Non è di questo luogo lo esporre le varie ragioni che fecero introdurre cotal disciplina [1]. Ci bisogna soltanto parlare di coloro, cui questo gius *acquisito* è principalmente da attribuirsi; e sono gli *Abati* e i *Generali degli Ordini religiosi*.

[1] Ebbe incarico di scrivere un Voto sull'ammissione al Concilio degli *Abati* e dei *Generali d'Ordine* il consultore Sanguineti. I quesiti, ad esso proposti, sono i seguenti:

I. Utrum et quinam Abbates, sæculares et regulares, sint invitandi ad Concilium.

II. Utrum vocandi et admittendi sint ad Concilium omnes Generales Ordinum religiosorum, etiamsi Ordines aliqui ob paucitatem membrorum fere ad nihilum sint redacti.

Egli fa precedere la trattazione del propostogli argomento da una serie di proposizioni, opportunamente illustrate, le quali spargono molta luce sulla materia. Non dispiacerà al lettore ch'io qui le riporti:

« I. Ius quod iis omnibus competit de quibus quæritur, ius est non » *nativum* et *insitum*, quale Episcoporum est, sed *adquisitum* ac *privilegio* » *tribuendum* iis personis ab ecclesiastica suprema auctoritate impertitum.

» II. Ius porro hoc *adquisitum* enasci potest vel 1.°) *ex positiva lege* » *ecclesiastica*, vel 2.°) *ex consuetudine*, quæ, ecclesiastica auctoritate legi- » tima permittente, quasi vim legis adquirit.

» III. De origine huius privilegii seu consuetudinis, si non de una » aut altera persona sed generatim quæratur, hæc statui posse videntur:

» *a*) Eam sive legem sive consuetudinem manasse in primis ex ne- » cessitate aut saltem opportunitate, quæ alicuius classis personarum præ- » sentiam in Conciliis requirebat ob negotia de quibus in iis agendum » erat.

» *b*) Huic accessisse peculiarem quamdam convenientiam, ortam ex » ipso dignitatis gradu quo eædem personæ in Ecclesia potiebantur et » ex privilegiis quibus ornatæ fuerant.

» *c*) Imo plerumque duas hasce causas simul obtinuisse, in comperto » est.

Grave controversia, sul cominciare del Concilio Tridentino, levossi tra i Padri intorno all'ammissione degli Abati, e più specialmente intorno alle qualità di cui essi doveano andare adorni per esser giudicati compresi tra quelli cui la bolla di convocazione invitava [1]. Le disposizioni, che furon prese a quel tempo, non porgono su tal negozio lume bastante; onde, con savio consiglio, i Cardinali preposti agli affari del futuro Concilio vollero studiare attentamente la non facile

» IV. Si spectetur rigor, ut aiunt, iuris, nihil obest quominus supre-
» ma auctoritas ecclesiastica ius, ex privilegio a se concesso promanans,
» quolibet pacto immutare aut etiam abrogare possit.

» V. Spectata tamen consueta agendi suavi ratione ecclesiasticæ au-
» ctoritatis, haud illi mos est immutare vel abrogare ius aliquod antece-
» dens ex privilegio ortum, manentibus ex toto vel saltem maxima ex
» parte iis causis et adiunctis ob quæ ius illud concessum fuerat.

» VI. Vicissim, si causæ et adiuncta vel omnino vel potissima ex
» parte desierint, potest et quandoque decet ius illud antecedens ab au-
» ctoritate suprema tum immutari tum penitus abrogari.

» VII. Nihilominus, si, ex integro nullaque ratione immutato privilegii
» alicuius exercitio, grave aliquod sequeretur detrimentum, posset supre-
» ma auctoritas ecclesiastica, etiam manentibus iis causis et adiunctis ob
» quæ privilegium concessum fuit, privilegii exercitium ita coercere li-
» mitibus ob curam boni maioris, ut, dum illud ius agnoscit, detrimen-
» tum tamen illud grave devitet.

» VIII. Ut novum aliquod ius ex novo privilegio statuatur, omnino
» requiri videtur ut hinc quidem gravissima illud concedendi ratio sit,
» inde vero nullum metuendum maioris boni detrimentum. »

Osserva lo scrittore come il primo dei suddetti principii (trattarsi, cioè, *di diritto meramente ecclesiastico)* sia generalissimo e di tutti gli altri fondamento; il secondo, il terzo e il quinto offrano le ragioni per asserire il diritto di cui parliamo; il quarto, il sesto, il settimo e l'ottavo quelle per negarlo. Onde la questione riducesi ad applicar rettamente, giusta le norme del diritto e della prudenza, i posti principii.

[1] Vedi il Pallavicino, op. cit., lib. VI, cap. II, n. 1-4.

controversia, e, risalendo ai principii da cui si deriva il nobilissimo diritto, stabilir chiare norme ad evitare ogni lite ventura.

L'antica consuetudine d'ammettere ai Concili ecumenici gli Abati con voto decisivo e il privilegio che concede lo stesso diritto ai Generali degli Ordini religiosi, traggono principalmente la loro origine dalla giurisdizione che i detti ecclesiastici esercitano sopra una parte del gregge cristiano. Siffatta giurisdizione essendo la vera causa per cui vien conferito il diritto del voto, segue che gli Abati e i Generali degli Ordini, non perchè Abati o Generali, ma perchè aventi giurisdizione godono di tal prerogativa. La giurisdizione poi, che allo scopo di cui parlo corrisponde logicamente, è quella conosciuta col nome di *quasi episcopale* [1].

Su questi principii la Congregazione direttrice fondò le sue deliberazioni.

Quanto agli Abati *secolari*, essa cercò in primo luogo se coloro debbano esser chiamati al Concilio che son veramen-

[1] Con vari argomenti il consultore toglie a dimostrare la tesi che gli Abati debbono andar forniti della giurisdizione *quasi episcopale* per godere, giusta la consuetudine, il diritto di prender parte al Concilio. Fra gli altri argomenti mi piace riportare il seguente:

« ... Probatur 3.°) ex simul collatis formulis quæ apud auctores præ» clarissimæ notæ quos allegavimus reperiuntur. Hi enim vel *a*) genera» tim in Abbatibus iurisdictionem *quasi episcopalem* requirunt, vel *b*) ma» gis determinate ut *sint exempti ab Ordinarii* iurisdictione postulant, vel » *c*) rationem ex eo repetunt quod Abbates habeant sicut Episcopi *su*» *biectorum administrationem*, vel *d*) illud urgent, partem aliquam domi» nici gregis, utpote ab Episcopis aliqua ex parte independentem, non» nisi per Abbates *plene repræsentari*, vel denique *e*) illud affirmant, in » prioribus sex Conciliis Abbates eo privilegio caruisse, quod plene ad» huc non essent ab Ordinariorum iurisdictione exempti. »

te e propriamente (come dicono) *Nullius*, vale a dire *nullius diœcesis;* il cui territorio, cioè, e i cui sudditi non forman parte di alcuna diocesi, ma sono interamente soggetti alla giurisdizione dell' Abate.

È evidente che la risposta della Congregazione non potè non essere affermativa, verificandosi in questo caso nell'Abate una giurisdizione del tutto esente da quella di qualsivoglia Ordinario.

Venendo agli Abati *regolari,* convien ridurre a memoria che i monasteri, a ciascuno dei quali è preposto un Abate, si distinguono in due classi: vale a dire, o sono tra loro collegati per guisa che formino una *Congregazione* riconosciuta e approvata dalla Sede apostolica e dipendente da un Abate che prende il nome di *Presidente;* oppure sono indipendenti l'uno dall' altro, e privi in conseguenza d'un centro comune che gli costituisca in vera Congregazione.

Nel primo caso la giurisdizione quasi episcopale *(ratione personarum)* non appartiene ai singoli Abati, ma risiede solo nell' Abate *Presidente della Congregazione,* il quale si trova nelle stesse condizioni che i Generali degli Ordini religiosi, e perciò ha com' essi diritto, in forza della sua intera giurisdizione, di sedere in Concilio. Il qual diritto, chi voglia attenersi esattamente ai detti principii, non è da attribuire ai singoli Abati dei monasteri costituenti la Congregazione, conciossiachè in essi non risegga una giurisdizione plenaria a riguardo dei sudditi.

Nel secondo caso potrebbe stimarsi che fosse dato considerare i monasteri separati come altrettanti Ordini religiosi, godenti, in conseguenza, il diritto d'essere rappresentati al Concilio per mezzo de' respettivi Abati; ma (checchè sia della varia disciplina usata per lo passato) la Congregazione direttrice giudicò altrimenti, mossa forse dalle considerazio-

ni del suo consultore [1], ovvero dal desiderio di contenere entro i più stretti limiti, per riguardo dell' episcopato, il numero dei privilegiati.

Fu bensì riconosciuto doversi ammettere (per le ragioni più volte addotte) gli Abati di quei monasteri separati che formino per avventura vere abbazie *Nullius*.

[1] Così scrive il consultore: « Si sermo sit de Abbatibus regularibus; » vel ex pluribus monasteriis exurgit *una* Congregatio, et tum quasi epi- » scopalis iurisdictio, ratione personarum, non est nisi in solo Abbate » generali, et casus recidit in secundum quæsitum mox solvendum: vel » unumquodque monasterium spectari potest tanquam religiosus Ordo di- » stinctus, et (quod bene notandum) *ita a Sancta Sede agnoscitur* ut sin- » gulis Abbatibus *iura omnia* concedantur Generalium Ordinum regu- » larium, et eo in casu, *si res per se spectetur,* id sufficeret ad constituen- » dam in singulis iurisdictionem quasi episcopalem in subditos, et daret » illis ius suffragii in Conciliis, nisi forte numerus adeo excresceret ut » limitandus videretur ex principio septimo, superius statuto. Attendi e- » tiam posset non inepte, utrum illa singulorum monasteriorum a sin- » gulis separatio sit ex ipsorum Religiosorum culpa necne, cum constet » Sanctam Sedem maxime optare, ut, quoad fieri potest, in Congrega- » tionem unam monasteria coeant. Sed si numerus sit quoquomodo limi- » tandus, limitationis norma esset plene in arbitrio eiusdem Sanctæ » Sedis. »

Quindi lo scrittore soggiunge, in Nota: « Quia tamen, re melius in- » specta, vix mihi persuadere possum ea *separata monasteria* spectari » posse tanquam tot Ordines religiosos, et aliunde, si non sint vere ab- » batiæ *Nullius,* Ordinariis subiiciantur, probabilius censeo hos Abbates » non habere potestatem quasi episcopalem in subditos, adeoque ad Con- » cilium vocandos non esse. Rem tamen affirmare non ausim. »

Il dotto canonista Bouix, nel suo recente *Tractatus de Papa, ubi et de Concilio œcumenico* (Parisiis, Lecoffre 1869-70), dopo avere stabilita la tesi che gli Abati esenti, con giurisdizione quasi episcopale sui soli monaci, sono da invitare al Concilio *(Abbates exempti, etiamsi iurisdictionem quasi episcopalem non habeant nisi in monachos suos, ad Concilium sunt vocandi*

Tutte l'altre dignità abbaziali, perchè prive della richiesta giurisdizione, non potranno conferire agli Abati, sia secolari sia regolari, il diritto d'intervenire al Concilio.

Quanto ai *Generali degli Ordini religiosi,* ben più facile è la soluzione dei quesiti. Nessuno infatti muove dubbio intorno al loro diritto acquisito di prender parte ai Concili ecumenici, conciossiachè sia evidente la loro *quasi episcopale*

et suffragium decisivum habent ex privilegio et consuetudine) scioglie varie obiezioni. In tale occasione si fa a dimostrare come, secondo il gius *costituito,* il diritto di cui si parla spetti, a suo avviso, agli Abati dei monasteri separati, o, com'ei li chiama, *singolari.* Nulla poi definisce circa gli Abati dei monasteri formanti una sola Congregazione. Ecco le sue parole:

« *Obiicies:* Restringendum saltem est dictum privilegium ad Abba» tes plurium monasteriorum, seu totius alicuius monachalis Congrega» tionis *generales Superiores.* Ut proinde non quatenus Abbatibus hoc » eis competat, sed sicut cæteris Ordinum religiosorum generalibus » Præpositis.

» *Respondeo:* Hæc etiam restrictio fundamento caret. Equidem ex » quo, in Benedectina familia, per Cluniacensem reformationem cœperunt » plura monasteria in Congregationem coalescere, orta etiam est Abba» tum diversitas. Antea, scilicet, monasteria omnia erant *singularia;* id » est, unumquodque ab omnibus aliis independens erat, et completam fa» miliam constituebat, cuius caput Abbas. Ortis variis Congregationibus, » verbi gratia, Cluniacensi, Cassinensi, Anglicana, distingui debuit Abbas » *primarius* seu monasterii primarii, tum ab Abbatibus monasteriorum » *secundariorum* eiusmodi Congregationum, tum ab Abbatibus monaste» riorum quæ *singularia,* id est, extra omnem Congregationem reman» serant. Si valeret obiectio, prærogativa decisivi suffragii in Concilio » solis Abbatibus *primariis* competeret; non autem Abbatibus *secunda*» *riis* monachalium Congregationum nec Abbatibus monasteriorum quæ » *singularia* remanserunt. Porro

» 1.° Competit dicta prærogativa omnibus monasteriorum *singula*» *rium* Abbatibus. Nam hi sunt in vero ac stricto sensu *Abbates,* siqui-

giurisdizione sui sudditi. Pertanto la Congregazione direttrice rispose affermativamente alla domanda, se doveano invitarsi i Generali degli Ordini religiosi. La qual decisione fu estesa a quei Vicari generali che, per le Costituzioni dei respettivi Istituti o per Breve apostolico, stanno in luogo e vece del Generale con *tutti* i diritti e privilegi che ad esso appartengono. Chiaro è infatti che fra questi diritti e privilegi vi ha quello di cui teniamo parola.

Alla domanda se l'invito debba estendersi ai Generali di quegli Ordini che, per la piccolezza del numero dei Religiosi,

» dem exercent in suos monachos potestatem nulli alteri Abbati subie-
» ctam. *Primarii* autem Congregationum Abbates, licet habeant maiorem
» potestatem *extensive*, seu in plura monasteria, non tamen maiorem
» habent *intensive*. Igitur nulla est ratio, cur, sub denominatione *Abba-*
» *tum*, in indictionibus Conciliorum aliisve documentis et canonistarum
» scriptis adhibita, non comprehendantur monasteriorum extra omnem
» Congregationem existentium Abbates. Insuper recenseantur (apud Lab-
» be, verbi gratia) Abbates qui Concilio Tridentino et aliis retro Con-
» ciliis œcumenicis usque ad Nicænum secundum interfuerunt, et de
» facto quam multi reperientnr qui non fuerunt *generales* Congregationum
» Superiores.

» 2.° An autem in monachalibus Congregationibus, non tantum
» *primario* totius Congregationis Abbati, sed etiam *secundariis* eiusdem
» Congregationis Abbatibus dicta prærogativa competat, aliis expenden-
» dum relinquo; tum ne nimis volumen crescat, tum quod multa igno-
» rem quæ forent ad illam enucleandam quæstionem scitu necessaria»
(Tom. III, pag. 396-97).

Queste cose il canonista francese scriveva innanzi l'apertura del Concilio Vaticano. Dopo la quale, egli modestamente soggiunge: « Hæc de
» Abbatibus scripseram antequam convenisset Vaticanum Concilium. Cer-
» tum autem est in hoc Concilio admissos dumtaxat fuisse *generales* Con-
» gregationum *Abbates*. Derogatum proinde fuit cæterorum prærogativæ,
» si revera prærogativa hæc penes alios etiam Abbates antea steterit,
» prout evincere videntur supra deductæ rationes » (Ivi).

son ridotti quasi a nulla, la Congregazione, considerando che i detti Generali non cessano, per il fatto accennato, d'esser supremi moderatori d'un Ordine realmente esistente, non potè porre in dubbio il loro diritto d'intervenire al Concilio. Se poi l'Ordine avesse ricevuto dalla Santa Sede il comando di non più ammettere novizi; in tal caso, venendo esso a mancare della sua necessaria sorgente di vita, sarebbe come già morto legalmente. Per tal motivo la Congregazione opinò che siffatto Ordine non più godrebbe il privilegio d'essere rappresentato in Concilio.

Fu pure esaminato se fosse opportuno estendere il rammentato diritto ai Superiori generali delle Congregazioni religiose in quanto esse distinguonsi dagli Ordini religiosi; ma si stimò conveniente di non introdurre privilegi novelli.

Tutte queste deliberazioni furon prese nell' adunanza del 24 maggio 1868, e riportarono l'approvazione pontificia [1]. Esse

[1] Le varie deliberazioni prese nell'adunanza del 24 maggio 1868 intorno all' ammissione al Concilio degli Abati e dei Generali d'Ordine sono le seguenti:

1. *D. Utrum vocandi Abbates sæculares qui sunt vere et proprie* Nullius.

R. Affirmative.

2. *D. Utrum vocandi alii Abbates sæculares qui vel ex parte tantum exempti sunt* (secundæ speciei), *vel Titulares, vel Commendatarii.*

R. Negative.

3. *D. Utrum vocandi Abbates generales alicuius Congregationis.*

R. Affirmative.

4. *D. Utrum vocandi Abbates monasteriorum singulorum, efformantium aliquam Congregationem generali Abbati subiectam.*

R. Negative.

5. *D. Utrum vocandi Abbates qui præsunt monasteriis non efformantibus Congregationem aliquam generalem, si non sint* Nullius.

R. Negative.

riassumonsi in questa guisa: *Possono e debbono intervenire al Concilio unicamente gli Abati* Nullius, *gli Abati generali, i Generali degli Ordini religiosi in cui si fanno voti solenni, ed anco i Vicari generali, quando, per le Costituzioni dell' Ordine o in virtù di un Breve pontificio, essi stanno in luogo del Generale con tutti i diritti e privilegi che ad esso appartengono. Sono affatto esclusi non solo gli Abati dei monasteri che formano una Congregazione soggetta all' Abate generale, ma pur anco quegli Abati che presiedono a mo-*

6. D. Utrum ii sint vocandi, qui insuper sint Nullius.

R. Affirmative.

7. D. Utrum alii quilibet Abbates regulares sint vocandi, qui, præter superius memoratos, abbatialem dignitatem habeant.

R. Negative.

8. D. Utrum sint vocandi Generales Ordinum.

R. Affirmative, etiam quoad Vicarios generales, quando, sive ex Constitutionibus Ordinis sive ex Brevi apostolico, stent loco Superioris generalis cum omnibus eius privilegiis.

9. D. Utrum ii vocandi sint quorum Ordines, ex prohibitione recipiendi Novitios facta iis a Sede apostolica aut ab eius Delegato (apostolica auctoritate), iam censentur veluti extincti.

R. Negative.

10. D. Utrum, spectato iure, *etiam ii vocandi sint, quorum subditi paucissimi sint.*

R. Affirmative.

11. D. Utrum saltem expediat eos vocare, ratione prudentiæ.

R. Provisum in præcedenti.

12. D. Utrum omnes Præpositi Congregationum Regularium sint vocandi.

R. Negative.

13. D. Utrum saltem aliqui, verbi gratia, Superiores Congregationum quæ antomasticæ Religiosæ appellantur.

R. Negative.

nasteri distaccati e non facenti parte di una Congregazione generale, purchè non concorra in essi la qualità di Prelati Nullius.

Verso il giugno dell' anno seguente si parlò in Francia d'una lettera del cardinal Caterini risguardante l'esclusione dal Concilio degli Abati di Governo. Assunse le loro parti un illustre Prelato francese, indirizzandosi al cardinale Antonelli, protettore presso la Santa Sede di vari Ordini religiosi. Qualche altro Vescovo tolse a difendere le ragioni degli Abati, alcuni dei quali scrivevano a Roma per chiedere, quale in via di grazia, quale in forza di un diritto, d'essere ammessi al Concilio.

Come prima cominciarono a giungere alla Santa Sede le domande o i richiami suddetti, il Santo Padre annunziò all'arcivescovo di Sardia, esser suo desiderio che la Congregazione direttrice prendesse in esame le già dette difese e le istanze de' monaci; quindi desse il suo avviso. Il segretario, conformandosi ai voleri del Pontefice, lesse nell'adunanza del dì 11 luglio 1869 una Relazione su questo importante soggetto, e la Commissione centrale esaminò la proposta di chiamare al Concilio non solo gli Abati *Nullius* e gli Abati *generali,* ma pur anco quelli *di Governo,* almeno in ristretto numero di delegati. Ma, dopo un nuovo e maturo esame, essa stimò di dover confermare le risoluzioni del 24 maggio 1868, dichiarando, *nulla aver di nuovo da rassegnare a Sua Santità per cambiar di sentenza.* « Gli eminentissimi e reverendissimi signori Cardinali (così il Verbale di quella seduta) » osservarono su tal proposito non potersi dar luogo a que» sta sorta di elezione senza difficoltà ed inconvenienti, e pre» vedersi che ne risulterebbe sempre un assai copioso numero » di Abati *di Governo,* che potrebbe riuscire spiacevole ai » Vescovi. Che se nei Concili d'Oriente, e pur anco negli an-

» tichi Concili d'Occidente, si veggono avervi preso parte mol-
» ti Abati, ciò nasceva perchè, in quell'epoche della Chiesa,
» era assai grande la loro giurisdizione non meno sui monaci
» che su di una cospicua parte di laici; cosa che, col volger
» de' tempi, si è di molto diminuita quanto alla giurisdizione
» quasi episcopale sui laici; e quindi si scorge che nei Con-
» cili a noi più prossimi, quali sono quello di Trento e l'ul-
» timo del Laterano, pochissimi furono gli Abati che sederono
» fra i Padri, non ostante che abbondantissimi ne fossero gli
» Ordini monastici. »

Considerando bensì i Cardinali la varietà e moltitudine degl'Istituti monastici, e come l'applicazione sicura ai casi particolari delle risoluzioni già prese dovesse appoggiarsi a un esame lungo e ponderato de' titoli e documenti che sarebbero presentati, stabilirono di proporre al Sommo Pontefice che una special Commissione, composta dei cardinali Barnabò, Bizzarri e Capalti, assistita dal segretario della Congregazione direttrice, fosse incaricata dell'opportune ricerche da presentarsi alla Congregazione stessa.

Nell'udienza del 12 luglio 1869 il Santo Padre approvò che s'istituisse, nella forma indicata, tal Commissione.

La quale adunossi la mattina del 9 settembre 1869 presso il cardinal Barnabò, e, udito un Rapporto del segretario sulle domande presentate fino al 29 agosto, ammise alcuni Abati, altri ne escluse, sospendendo rispetto a pochi altri ogni deliberazione per mancanza di piene informazioni. La Congregazione direttrice, nella seduta del 12 settembre, ammise le deliberazioni della Commissione straordinaria, e il Santo Padre le approvò nell'udienza del 13.

Un' altra adunanza fu tenuta dalla stessa Commissione il 23 ottobre 1869, nella quale si applicarono le note risoluzioni ad altri Abati.

4. Dei Vicari capitolari.

La Congregazione direttrice rivolse pure la sua attenzione ai Vicari capitolari, ma non trovò alcun grave motivo per ammetterli al Concilio e introdurre un privilegio di cui non sembra esistere alcuna traccia nella storia ecclesiastica [1].

5. Dei Vescovi scismatici di rito orientale.

Qual fosse l'animo del Sommo Pontefice e dei rispettabili personaggi componenti la Congregazione direttrice quanto a profittare di questa occasione del Concilio per tentare il ricongiungimento delle Chiese separate d'Oriente, ognuno facilmente può imaginare. Perocchè tal pruova non pur venia suggerita dalla costante tradizione della Chiesa di Roma, la quale non trascurò mai alcun mezzo di procacciare il ritorno

[1] Trovo nei Verbali della Congregazione direttrice che nell'adunanza del 14 marzo 1869 si parlò dell'ammissione al Concilio dei Vicari capitolari, « di cui (è detto) anche altra volta erasi fatto cenno, » e che fu deciso non competer loro cotal diritto. Nel rendiconto poi dell' adunanza del 29 ottobre 1869 si legge che il Santo Padre « approvò *di nuovo* che non siano ammessi i Vicari capitolari. » Solo in questi due luoghi si fa menzione di detti Prelati. Nel settembre dello stesso anno il Vicario capitolare di Noto, Niccolò Messina, scrisse in favore di essi un opuscolo intitolato: *Il Concilio ecumenico e i Vicari capitolari,* che fu spedito a monsignor Giannelli con una supplica diretta al Santo Padre dai Vicari capitolari di Sicilia per essere ammessi al Concilio. Anche il Vicario capitolare di Capua fece istanza (2 novembre 1869) per lo stesso oggetto. Quello di Acerenza (28 ottobre 1869) domandò istruzioni. Monsignor Giannelli, con lettere del dì 11 novembre 1869, annunziò ai tre rammentati Vicari che la Congregazione direttrice, dopo aver richiamata la dovuta attenzione sulle istanze fatte dai Vicari capitolari, molto più che queste istanze erano avvalorate dall'erudito opuscolo pubblicato su tale argomento, era stata di avviso che « i reverendi Vicari capitolari non abbiano a prender » parte al Concilio.» Vedi il Doc. LI.

delle Chiese d'Oriente all' unità, ma soddisfaceva ad un tempo a uno de' più ardenti voti del cuore magnanimo di Pio IX. È noto infatti, come, fino da' primordi del suo pontificato, nulla stessegli più a cuore dello stringere in fraterno amplesso tutti quanti i Pastori di quella parte dell' orbe che diè al mondo il Sol di giustizia, e alla Chiesa così gran numero di luminari [1].

La questione o, a dir meglio, lo studio non potea dunque versare che sulla più opportuna maniera di porre ad effetto un così santo pensiero. Con grande amore occupossi la Congregazione di tale studio, e nell'adunanza del 22 marzo 1868 fu di unanime avviso che si dovesse, *contemporaneamente* alla bolla d'indizione del Concilio e *separatamente* da essa, fare un *invito* (non già una *chiamata*, come si adopera dal Sommo Pontefice co' Prelati cattolici) ai Patriarchi e Vescovi orientali perchè vengano all'unità colla santa Chiesa romana nell'occasione del prossimo Concilio, e così possano prendervi parte. « Questo invito (così il Verbale di quell'adunanza) a- » vrebbe ad essere tutto affettuoso e paterno, tenendosi sulle » idee generali d'unità ed evitando affatto qualsivoglia par- » ticolarità, qual sarebbe una qualunque allusione ai Governi, » o il parlare dello stato lacrimevole cui gli scismatici si sono » ridotti, ovvero il toccar cosa alcuna che possa urtare il loro » amor proprio. Anzi, a raggiunger sempre più l'intento che » questo invito presenti tutto lo spirito di paterna amorevo-

[1] Scrisse un Voto sull' ammissione degli scismatici monsignor Vincenzo Tizzani. Il quesito era così formulato:

Se, in qual modo, e con quali condizioni si debbano chiamare al Concilio i Patriarchi, Arcivescovi, e Vescovi scismatici della Chiesa orientale. E, quatenus negative, *se, in qual modo, e con quali condizioni si possano ammettere al Concilio, qualora essi stessi domandassero d'intervenirvi o in corpo, o separatamente.*

» lezza, si avrebbe *delicatamente* a prender le mosse dalla no-
» tissima enciclica *ad Orientales* che il Santo Padre pubbli-
» cava sin dal principio del suo glorioso pontificato. Dopochè
» gli Eminentissimi ebbero di tal maniera emesso la risposta
» al summentovato quesito, si facevano unanimemente ad os-
» servare in proposito che, quando i Patriarchi e i Vescovi
» scismatici venissero, ed emettessero una piena professione
» di cattolica fede (cosa, a dir vero, non molto facile ad ac-
» cadere), eglino avrebbero diritto di prender parte al Con-
» ciiio, poichè hanno senza dubbio il carattere episcopale. Ove
» poi venissero, senza però esser pronti a fare la suindicata
» professione di fede in tutta quell'estensione che si richiede
» in affare sì grave e pericoloso, si potrebbe formare una o
» più Commissioni di Vescovi e teologi per tener con essi
» delle conferenze, come saggiamente si adoperò nel Concilio
» di Firenze. Non si lasciava inoltre di riflettere che, sebbene
» questa riunione degli scismatici colla Chiesa Romana, tante
» volte procurata ne' generali Concili, sia quasi sempre riu-
» scita a vuoto; pure non potrebbe omettersi un nuovo ten-
» tativo in occasione del futuro Concilio, poichè trattasi della
» salvezza dell'anime, ed altronde si sa che, puranco fra gli
» scismatici, la notizia già fra di essi pervenuta della cele-
» brazione del Concilio ha destato un certo movimento e fatto
» molta impressione negli animi, i quali, anche senza volerlo
» confessare, sentono il peso della disgrazia che gli ha col-
» piti dopo la separazione dal centro dell'unità. »

Notano altresì i Verbali come la Commissione centrale giudicasse nelle circostanze presenti impossibile che il suindicato invito *ad Orientales* fosse preceduto o seguito da Legati pontificii, specialmente nella maniera adoperata in occasione di altri Concili e in specie in quelli di Lione, di Costanza e di Firenze; molto più che a que' tempi eranvi

gl'imperatori di Costantinopoli, cui in tali negoziati facevasi centro; circostanza gravissima, che manca oggi.

Per supplire in qualche modo a ciò che stimavasi non praticabile nei tempi presenti, il cardinal Barnabò assunse l'incarico di scrivere al patriarca di Gerusalemme, monsignor Giuseppe Valerga, affinchè, profittando del viaggio ch'ei stava facendo in Oriente, procurasse di abboccarsi co' Patriarchi e co' Vescovi scismatici di maggior considerazione per disporre favorevolmente gli animi.

Nell'udienza del giorno seguente, il Santo Padre non solo approvò le deliberazioni della Commissione centrale, ma espresse all'arcivescovo di Sardia la sua special soddisfazione per ciò che era stato risoluto. Disse che l'invito, per esser proficuo, doveva andar congiunto con pratiche personali da compiersi da uno o più Prelati cattolici dimoranti in Oriente, e fu ben contento all'udire come questo fosse pure l'avviso della Congregazione, la quale aveva a ciò provveduto.

La redazione della lettera agli Orientali soffrì qualche ritardo e formò più volte soggetto d'esame per la Congregazione. Le adunanze del 19 luglio, dei 2 e 9 settembre 1868 furono principalmente consecrate a tale studio. Erano stati incaricati gli eminentissimi Reisach, Barnabò e Bilio di preparare, sui fondamenti posti, le tracce del Documento. Fu quindi letto nell'adunanza del 19 luglio un primo abbozzo di minuta, e approvato. Su questo poi si distese la minuta della lettera che fu sottoposta alla sanzione sovrana. Pio IX vi trovò bene espressi i sentimenti dell'animo suo e pose l'augusto suo nome a piè del Documento, cui volle assegnare la data dell' 8 di settembre, giorno sacro alla Natività della Vergine Immacolata [1].

[1] Vedi il Doc. XXXVII.

Chi si faccia a considerare la lettera di Pio IX agli Orientali, non potrà non riconoscere come in essa sieno state superate felicemente le gravi difficoltà che la natura del subietto portava seco. Perocchè, se da un lato nulla vi si trova che ponga in pericolo i principii che la Santa Sede ha la missione di serbar puri ed illesi, non v'ha nemmeno parola che possa, anco da lungi, indisporre gli animi dei fratelli separati; e tutto spira carità e condiscendenza. Ogni questione importuna è messa da parte, e solo vi risplende la viva brama di rinnovare nel Concilio Vaticano le leggi dell'antica dilezione. Il titolo della lettera consuona perfettamente collo spirito e collo stile di quella. Essa è diretta *ad omnes Episcopos Ecclesiarum ritus orientalis* (e così vengono compresi anche quelli del settentrione e d'altre parti del mondo) *communionem cum apostolica Sede non habentes*. L'odiosa parola di *scismatici* è a bello studio evitata.

Dirò a suo luogo, come fosse accolto l'invito.

6. Dei Giansenisti d'Olanda.

Esiste in Olanda una comunità giansenistica, la quale, sebbene a' dì nostri assai assottigliata di numero, pure osa eleggere e consecrare i suoi Vescovi e darne sfrontatamente notizia ai Pontefici Romani, i quali rispondono con la scomunica nominale contro questi falsi pastori. La Congregazione direttrice volle pertanto indagare qual temperamento convenisse prendere rispetto all'arcivescovo giansenista di Utrecht ed a' suoi suffraganei [1].

[1] Il consultore Feije, nel Voto a lui domandato, rispose al quesito: *Qual temperamento convenga prendere riguardo all'Arcivescovo giansenista di Utrecht ed ai suoi suffraganei, i quali sogliono essere nominatamente scomunicati.*

Sottoposto a maturo esame il quesito nell'adunanza del 24 maggio 1868, la Congregazione, considerando, sulle tracce dei Documenti che ne ha lasciati la storia, come i giansenisti di Utrecht sieno sempre cresciuti in ardire ad ogni atto di materna condiscendenza usato dalla Santa Sede a loro riguardo; come invece sieno stati talvolta scossi da qualche tratto di rigore; come infine si trovino ora in condizioni di vero decadimento, specialmente dopo che il Santo Padre Pio IX ha ristabilito in Olanda la gerarchia cattolica senza far menzione di essi, come se più non esistessero; opinò che, adoperando particolari riguardi verso di loro, si andrebbe contro lo scopo voluto, mettendoli per avventura nel caso di abusar novamente, a danno delle ignoranti classi del popolo, dell'apostolica benignità. Fu quindi stabilito di non rivolger loro nessun invito particolare, neppure alla resipiscenza, e di esortare, a suo tempo, al ravvedimento i giansenisti in generale [1].

[1] Le deliberazioni della Congregazione furono così formulate:

1. D. An expediat Episcopos iansenistas ad Concilium invitare, sive ante Concilium, sive eo durante, addita saltem lege prœviæ, puræ et simplicis submissionis Constitutioni Unigenitus, *formulario Alexandrino aliisque apostolicis contra eos latis decretis, et professionis explicitæ dogmatis immaculatæ Conceptionis Beatissimæ Virginis Mariæ* (È da avvertire come, allorquando Pio IX definì domma di fede la dottrina dell'immacolato concepimento di Maria, i Vescovi giansenisti d'Olanda rigettassero il domma e protestassero contro il medesimo, appellando al futuro Concilio).

R. Negative in omnibus.

2. D. An expediat eos, addita saltem lege prædicta, exhortari ad resipiscentiam, sive ante Concilium, sive eo durante, sive post finem.

R. Negative in omnibus.

3. D. An expediat iansenistas universim *ad resipiscentiam exhortari, sive ante Concilium, sive eo durante, sive post finem.*

R. Affirmative, iuxta ea quæ decreta fuerint pro errantibus univer-

7. Dei Protestanti e degli altri acattolici.

Nell'adunanza stessa in cui si parlò la prima volta dell'invito agli Orientali, fu studiato con pari amore il modo di richiamare al cattolicismo i Protestanti. Costoro han perduto la trasmissione del sacerdozio, ossia della potestà d'Ordine, a differenza degli scismatici di rito orientale, presso i quali la sacerdotal successione si conserva [1]. Non poteasi, dunque, tenere la stessa condotta a riguardo d'entrambi. Mancando i primi di veri Vescovi e di preti, non sono agli occhi della Chiesa cattolica che puri laici. Ad essi, perciò, fu stabilito che sarebbe diretto un atto pontificio per invitarli, con paterno affetto, a tornare in seno della Chiesa cattolica nell'occasione del Concilio ecumenico.

Siffatte deliberazioni riportarono, come quelle relative agli Orientali, il pieno gradimento del Santo Padre, il quale, nell'udienza del 23 marzo 1868, accennò al suo divisamento di non omettere per mezzo dei Prelati cattolici qualche conveniente pratica ancora coi Protestanti. Quindi il 18 maggio successivo, incaricò il cardinal Prefetto di Propaganda di scrivere a monsignor Enrico Edoardo Manning, arcivescovo di Westminster, affinchè si adoperasse presso gli Anglicani di più gran conto per renderli favorevoli alla santa proposta.

sim, et ita ut nulla iansenistarum seu schismaticorum Ultraiectensium peculiaris mentio fiat.

[1] Monsignor Tizzani scrisse altresì intorno al quesito: *Se convenga attirare al Concilio i Protestanti, e generalmente gli eretici, ed in qual modo; pubblicando, per esempio, una dichiarazione, conforme,* soltanto nella sostanza, *ai salvacondotti che si leggono negli Atti del Concilio di Trento e coi quali s'invitavano i Protestanti.* Più tardi il consultor Feije trattò l'argomento delle pretese Ordinazioni degli Anglicani. Il suo Voto ha per titolo: *Sopra le Ordinazioni degli Anglicani, e sopra il temperamento da prendersi a loro riguardo.*

Il 19 luglio dell'anno 1868 la Congregazione approvò i vari articoli che servir doveano alla redazione della lettera. L'incarico di prepararli era stato affidato ai Cardinali nominati di sopra. Non pertanto il Sommo Pontefice, prima di apporre la sua firma al Documento da essi redatto e dalla Commissione centrale pienamente approvato, volle avere l'autorevole avviso di monsignor Manning, cui il continuo contatto coi Protestanti poneva in grado di conoscere meglio che altri i loro gusti e le loro tendenze. Quindi il cardinal Patrizi, per ordine del Santo Padre, inviò al detto Prelato una copia a stampa della lettera proposta. Questi non tardò a rispondere; lodandola molto per il modo ond'essa era stata concepita e scritta.

La data appostavi dal Santo Padre fu quella della domenica fra l'ottava della Natività di Maria, che è il giorno sacro al santissimo Nome di lei e in quell'anno cadeva il 13 settembre. Già era stabilito che tale atto pontificio verrebbe dopo la lettera agli Orientali, per evitare che questi ultimi si credessero dalla Chiesa Romana posti alla pari coi Protestanti [1].

Vedremo più innanzi l'accoglienza che questo invito incontrò.

8. Dei Principi secolari.

Il lettore rammenterà come, fino dal 9 marzo 1865, fosse stabilito che insieme alla pubblicazione della bolla convocatrice si farebbero dalla Santa Sede *i passi opportuni* presso i Principi cattolici [2]. Avvicinandosi pertanto il tempo della convocazione, era d'uopo decidere qual via convenisse tenere. Parve alla Congregazione direttrice che bastasse *comunicare*

[1] Vedi il Doc. XXXVIII.

[2] Vedi il Capo II, n. 5, del primo Libro.

alle Corti cattoliche una copia della bolla stampata, contemporaneamente alla sua pubblicazione. Il Santo Padre approvò la suddetta decisione, che fu fermata nell'adunanza del 17 maggio 1853 e poi estesa a tutti i potentati aventi un rappresentante diplomatico a Roma.

Ma v'era un altro quesito gravissimo che aspettava risposta. Dovranno i Principi cattolici essere invitati ad assistere al Concilio? Assai dibattuta fu la questione tra i porporati consultori, e la risposta fu negativa. Di che, parmi, nessuno dee far le meraviglie. Che parte, infatti, nelle presenti occorrenze, potrebbero avere i Sovrani in Concilio? In altri tempi, quando i Principi, in quanto tali, facevano aperta professione di cattolicismo, e le leggi civili ed ecclesiastiche armonizzavan tra loro, e lo Stato eseguiva i decreti della Chiesa; la presenza dei Principi ai Concili era non pur conveniente, ma in qualche modo necessaria [1]. Ma dov' è di presente il principato cattolico? dove sono le armoniche leggi? dove si rispetta, per principio, la legislazione ecclesiastica? Non è, invece, la pretesa separazion dello Stato dalla Chiesa la norma che guida ogni atto dei Governi e dei Parlamenti, delle cui volontà i Sovrani non son oggi, alla perfine, che meri

[1] « Catholicorum sententia est (scrive il Bellarmino, *De Conciliis et* » *Ecclesia militante,* lib. I, cap. XV) solos Prælatos maiores, eosque omnes, » idest Episcopos, in Conciliis generalibus et provincialibus habere ius » suffragii decisivi ordinarie; ex privilegio autem et consuetudine, etiam » Cardinales, Abbates et Generales Ordinum, licet Episcopi non sint. Ex » presbyteris autem et aliis clericis minoribus tantum vocari aliquos vi- » ros doctos, qui iuvent in disputando vel aliis ministeriis. *Principes au-* » *tem vocari, tum ut Concilium defendant, tum ut, testes et conscii decre-* » *torum Concilii, postea transgressores et contumaces pœnis corporalibus* » *puniant.* Denique, ex privatis laicis, tantum vocari aliquos, qui videan- » tur utiles vel necessarii ad aliquod ministerium Concilii. »

esecutori? Si dovranno dunque introdurre nell'augusto Consiglio coloro che null'altro principalmente vi rappresenterebbero se non quegli stessi principii che la Chiesa, raccolta ne'suoi Pastori, è chiamata a condannare, e, quanto è da lei, a distruggere? Quali imbarazzi non porterebbero, per avventura, alle deliberazioni conciliari i rappresentanti del moderno mondo, se pure, invitati, non opponessero, con grave disdoro della Chiesa cattolica, un disdegnoso rifiuto? Che elementi di pace e di restaurazione religiosa potrebbero portare in Concilio quei Governi che i trattati con la Santa Sede stimano poter lacerare senza offesa della giustizia, le antiche istituzioni cattoliche senza danno della religione demolire, vantaggiare il bene dei popoli fabbricando leggi ostili alla Chiesa? Queste considerazioni così ovvie doveano naturalmente generare fin da principio la persuasione della inconvenienza dell'invito ai Sovrani. Se non che, avvicinandosi l'ora della pubblicazione della bolla, il pensiero dei Cardinali spontaneamente riportavasi ai vari punti che in quella si toccavano. E il dubbio se l'omettere la chiamata dei Principi non fosse, per caso, una novità pericolosa, si fece strada nella mente dei componenti la Congregazione direttrice; talchè la prima persuasione fu scossa, e si sentì il bisogno di studiar novamente l'argomento. I lumi che su tal materia potea recare l'eminentissimo segretario di Stato mossero la Congregazione direttrice a tener consiglio insieme con lui. Lunga e accurata fu la disamina. Si posero in bilancia le conseguenze che potea trar seco l'inusitata esclusione, i pretesti cui poteva dar luogo, gli allontanamenti che avrebbe forse rafforzati. Profonda impressione cagionarono sull'animo dei Cardinali queste considerazioni, le quali ebbero tanta efficacia da farli recedere, quasi alla vigilia della bolla, dal primo divisamento. Informato il Santo Padre di questa inaspettata mutazion di sentenza, volle che, lui pre-

sente, si discutesse un'altra volta il grave argomento. E così fu fatto. La sera del 23 giugno 1868 (soli sei giorni prima del dì destinato alla promulgazione della bolla convocatrice) fu tenuta una straordinaria adunanza *coram Sanctissimo,* alla quale intervenne il segretario di Stato [1]. Si ripeterono e si esaminarono un'altra volta le ragioni dell'una e dell'altra sentenza. E poichè da ambe le parti gravissimo era il peso delle ragioni, fu presa, come accade in tali frangenti, una media via, la quale suol partecipare della natura di ciascun partito. Non si farebbe, cioè, nella bolla invitazione *esplicita* ai Principi; ma si userebbero parole che ne ammettessero l'intervento, ove a loro piacesse farne domanda. Il non esser poi esplicitamente invitati sarebbe a sufficienza spiegato dalle relazioni della Santa Sede con alcuni Governi: la facoltà d'intervenire mostrerebbe come, neppure in questi tempi di ostilità e di lotte, essa rifiuti l'accordo con la civil potestà. Con tale intelligenza dovrebbe il cardinale Antonelli spiegare alle Corti il significato delle parole della bolla, le quali, seduta stante, vennero aggiunte al paragrafo in cui s'invitano i Sovrani a favorire ed aiutare la venuta dei Padri al Concilio. *Et studiosissime* (fu questa l'aggiunta), *uti decet catholicos Principes, iis cooperentur, quæ in maiorem Dei gloriam, eiusdemque Concilii bonum cedere queant.*

In altro luogo della storia vedrassi che uso facessero i Principi della libertà in cui furon lasciati.

---

[1] Vedi il Doc XXXV.

Articolo II.

Procuratori dei Padri legittimamente assenti dal Concilio.

Sommario.

1. Si domanda se i Padri, legittimamente impediti dall'intervenire al Concilio, debbano mandar loro Procuratori. Fa d'uopo distinguere due questioni diverse. Non v'ha controversia sulla necessità di giustificare la legittimità dell'assenza, e sull'opportunità di far ciò per via di Procuratore. Più difficile è stabilire se i Padri abbian diritto di farsi rappresentare nelle deliberazioni conciliari. — **2.** Come fosse risoluta le questione al Concilio di Trento. — **3.** Che cosa decida la Congregazione direttrice. Si concede un posto ai Procuratori nelle Sessioni pubbliche. Essi rimarranno presenti anche alla votazione che vi si fa segretamente. Si stabilisce di dissimulare la mancanza dei Procuratori di chi sia assente per dispensa pontificia. Si lascia libero il modo, purchè efficace, di provare la legittimità della procura. Si dichiara che alla fine del Concilio anche i Procuratori dei Padri assenti sottoscriveranno gli Atti. — **4.** Rimostranze di alcuni Procuratori per ottenere una parte attiva nelle deliberazioni conciliari. La Congregazione non trova motivo di mutare le cose stabilite.

1. L'obbligazione strettissima che hanno i Vescovi di recarsi al Concilio generale dà luogo al quesito, se, posto un vero e proprio impedimento d'intervenire, quella importi anco il debito di farvisi rappresentare. In altri termini, è da sapere se i legittimamente impediti sieno tenuti a mandarvi lor Procuratori. E qui bisogna distinguere. O si domanda se i Vescovi, a cui, per giusti motivi, non è dato intervenire al sacro Senato, sieno in obbligo di scusare la loro assenza per

via di Procuratore, oppure se debban per mezzo di lui essere altresì rappresentati in Concilio [1].

Alla prima interrogazione è facile la risposta. Ch'essi debbano, cioè, *provare* il loro impedimento, risulta evidente dalla natura stessa della cosa; e che ciò sia da eseguire per via di Procuratore, se da un lato apparisce più sicuro spediente [2], diviene dall'altro vera obbligazione quando la bolla convocatrice imponga nominatamente, come suole accadere, questa forma particolare di scusa.

L'altra questione è più grave, e non una volta la incontriamo nella storia del Concilio di Trento.

2. Narra il Pallavicino come, ne' tempi di Paolo III, Pietro di Toledo, vicerè di Napoli, scrivesse a' Vescovi di quel reame « che in pro della Chiesa avrebbe desiderato il concorso di tutti loro al Concilio, ma, conoscendo il nocumento che di ciò seguirebbe a quelle diocesi, imponeva a nome regio che mandassero lor procure a quattro Vescovi nominati da lui, i quali dovessero comparire in Concilio a nome di tutto il regno [3]. » Questo fatto (osserva giustamente il suddet-

[1] Il consultore Galeotti scrisse un *Voto intorno ai Procuratori degli assenti dal Concilio.* Trattò a lungo tale argomento anche monsignore Angelini nella scrittura già rammentata.

[2] Scrive il professor Galeotti nel Voto citato, sulle tracce del cardinal Giacobazzi: « Ed è *cautius* che il Vescovo mandi il suo rappresen- » tante, per duplice ragione: 1.°) perchè, *si vocatus non vadit, incidit* » *in periurium;* ond'è che, quando *est impeditus, tenetur omnino mittere* » *Procuratorem;* 2.°) perchè eviti la pena della contumacia: *tenetur mit-* » *tere Procuratorem, ut evitet pœnam contumaciæ.* »

[3] Pallavicino, op. cit., lib. v, cap. x, n. 3. - Prima di dare questo strano ordine, il vicerè aveva fatto significare a molti Vescovi la sua

to storico) « era una invenzione onde i Principi riducessero le centinaia di voci in poche lingue loro divote, e così divenissero imperiosamente i moderatori del Sinodo, togliendogli la libertà e per conseguente la venerazione e 'l frutto che dalla libertà dipendeva [1].» Oltre a ciò scorgeva il Papa in molti Vescovi della cristianità assai trascuraggine a convenire personalmente al Concilio. Per siffatte cagioni, con bolla del 17 aprile 1545 la quale incomincia con le parole *Decet nos*, stabilì che i Procuratori non avessero autorità di fare alcun legittimo atto, salvo di scusare l'assenza dei committenti adducendone le cagioni, e rivocò qualsifosse loro diritto o privilegio impetrato [2].

Di tal proibizione levarono alto lamento i Procuratori di qualche vescovo alemanno; e il medesimo sentimento era da aspettare in tutti i Prelati germanici, conciossiachè manifesta fosse la causa legittima di loro assenza, essendone le diocesi cinte d'eretici che ne insidiavano il possesso e però necessitose di custodia personale. Adunque Paolo III privile-

volontà; ma essi ad una voce si erano opposti, rispondendo « che avean l'intenzione d'intervenire personalmente al Concilio; e, quando ciò non potessero, volevano costituire i Procuratori secondo lor propria coscienza.» « La qual contradizione (continua il Pallavicino) tanto più mosse l'animo altero del vicerè a stringerli con la violenza dell'ordine, scritto loro a nome reale » (Ivi). Vedi anche il libro XX, cap. XVII, n. 8.

[1] Lib. V, cap. X, n. 4.

[2] « Cum vero (dicono gli Atti originali del Concilio Tridentino) illu» strissimi domini præsidentes et legati per aliquot menses Prælatorum » adventus expectassent; et eorum admodum pauci, varie se excusantes, » comparerent Procuratoresque suos mitterent: Pontifex huiusmodi Pro» curatorum constitutionem prohibuit et antea constitutos irritos esse de» claravit, edita bulla infrascripta. » Segue la bolla *Decet nos* del 17 aprile 1545 *(Acta sacri œcumenici et generalis Concilii Tridentini sub Paulo III pontifice maximo.* Pars I, c. 80*t*).

già con un Breve particolare i tedeschi, permettendo, a quei che fossero per il suddetto motivo impediti, l'esercizio della voce per mezzo di Procuratore [1]. Se non che, i Legati, che avevano consigliato il Pontefice a quella eccezione, dipoi, dubitando ch'essa potesse mettere in competenza molti Vescovi d'altri paesi e cagionasse rei effetti, s'ingegnarono di quietare i tedeschi, a' quali, con approvazione del Papa, occultarono

[1] « Publicata suprascripta bulla, cum Germani (dicono gli Atti citati) » assererent, se non posse personaliter in Concilio comparere, coacti de- » fendere eorum diœceses ab incursionibus hæreticorum; atque propter- » ea peterent, eorum personalem residentiam excusatam haberi et eorum » Procuratores admitti: Pontifex id eis indulsit, editis literis quæ sequun- » tur » (Ivi, c. 82*t*). Le lettere pontificie, delle quali qui si parla, hanno la data del 5 dicembre 1545 e cominciano: *Dudum cum fide*. Otto giorni dopo fu aperto il Concilio.

« Non senza gran maturità di consiglio (scrive il canonico Giambatista Morandi, annotando il Diario del Concilio di Trento di monsignor Lodovico Beccadelli) Paolo III rivocò il privilegio accordato ai Procuratori di poter avere voce nel Concilio; troppo chiaramente prevedendo i disordini che indi ne sarebbero insorti: voglio dire, che dalla volontà dei Principi, e fors' anche dall' inerzia di molti Vescovi, sarebbero spedite al Concilio persone affatto inette al maneggio di que' gravi affari che si discutevano, e da esse il Concilio medesimo avrebbe dovuto prendere regola e norma nelle sue intraprese. Per la qual cosa il prelodato Pontefice altra facoltà non concesse a questi Procuratori fuor solamente di scusare l'assenza dei loro Principali. Benchè ciò egli eseguisse non senza un' assai opportuna ristrezione, eccettuando con suo particolar Breve da questa legge gli Alemanni, l'impotenza de' quali a portarsi al Concilio ad ognuno era assai conta e manifesta, atteso il gran numero d'eretici che circondavano le loro diocesi. Non è però da omettersi sotto silenzio che Pio IV, per giustissimi motivi, volle del tutto abolito questo parziale privilegio » (*Monumenti di varia letteratura tratti dai manoscritti di monsignor Lodovico Beccadelli, arcivescovo di Ragusa*, Bologna 1804, tomo II, pag. 74).

quel privilegio, e solo ad alcuni Procuratori permisero la voce, non però decisiva ma consigliativa [1].

A tempo di Pio IV il segretario Massarelli, ricordandosi del privilegio concesso da Paolo III ai tedeschi, e non mai tolto, ammise alla voce giudicativa, nella Congregazione de'20 luglio 1562, i Procuratori dell'arcivescovo di Salisburgo e del vescovo di Eichstätt. Di che fu rimproverato dai Legati, i quali suggerirono al Pontefice di rivocare quel privilegio. Pio IV mandò loro una bolla, già da qualche tempo preparata, ma non mai, per lo addietro, condotta a compimento, la quale disdiceva in generale ogni voce agli assenti [2]; ma, per tòrre ogni cagion di dubbiezza, dichiarò poi espressamente in un altro Documento (26 agosto 1562) che anco il suddetto privilegio s'intendesse estinto [3].

[1] Vedi il Pallavicino, op. cit., lib. v, cap. xiii, n. 3; lib. vi, cap. ii, n. 5-7.

[2] È forse quella del 31 dicembre 1561, citata nelle lettere pontificie del 26 agosto 1562, della quale parlo nella Nota seguente.

[3] « Licet Paulus III (così gli Atti) prohibuisset per suas literas, sub » plumbo, datas Romæ apud Sanctum Petrum decimoquinto kalendas » maii 1545, ne Episcopi comparerent in Concilio per Procuratorem nisi » tantum ad se excusandum, quod etiam per sanctissimum Dominum no- » strum Pium IV comprobatum fuerat per suas literas, etiam sub plum- » bo, datas pridie kalendas ianuarii, anno primo; tamen ipsemet postea » Paulus III, per alias literas, in forma Brevis, datas die 5 decem- » bris 1545, concesserat Episcopis et aliis Prælatis Germaniæ ut in ipso » Concilio per suos Procuratores comparere possent. Quod cum prædi- » cto sanctissimo Domino nostro Pio IV videretur præbere posse occa- » sionem, ne ipsi Prælati personaliter ad Concilium proficiscerentur; di- » ctas Pauli III literas revocavit ac irritavit, editis literis, in forma Bre- » vis, tenoris qui sequitur: *ecc.* » (*Acta sacrosancti œcumenici et generalis Concilii Tridentini sub sanctissimo Domino nostro Pio IV pontifice maximo.* Pars ii, c. 35). Quest'ultime lettere pontificie sono del 26 agosto 1562

Erano a quel punto le cose allorchè l'arcivescovo di Lanciano, nella Congregazione del 17 maggio 1563, inveì acremente contro i vescovi della Germania perchè non comparivano al Concilio, nè, essendo impediti, mandavano lor Procuratori ad esempio dell'arcivescovo di Salisburgo e dei vescovi d'Eichstätt e di Basilea. Al che il vescovo delle Cinque

e cominciano: *Alias a felicis recordationis.* - Vedi anche il Rainaldi all'anno 1562, n. 126, e il Pallavicino, op. cit., lib. XVIII, cap. IV, n. 12; lib. XX, cap. XVII, n. 8.

Nella raccolta dei Documenti spettanti al Concilio Tridentino, fatta dal Le Plat, si trova (tom. V, pag. 685) una lettera di alcuni Procuratori al cardinal vescovo d'Augusta, Ottone Truchses, intorno al diniegato voto decisivo. Essa ha per titolo: *Procuratorum Salisburgensium epistola ad Othonem Truchsesium, episcopum Augustanum, de denegato Procuratoribus absentium Germaniæ episcoporum voto decisivo,* e ha la data 12 febbraio 1563. I Procuratori menan lamento della risposta avuta dai Legati alle rimostranze per essi fatte, e affermano che il privilegio del voto, ad essi tolto, viene, non senza loro ingiuria, mantenuto a chi è da meno di loro. « Gravis (scrivono) nobis fuit et molesta ea responsio, cum videremus » nostro privari nos privilegio et tanquam possessione quieta nos extur- » bari: eoque magis, cum teneremus Generalium Italiæ nationis Procura- » toribus id concedi, quod nobis, non sine aliqua iniuria, denegatum erat. » E, più innanzi: « Nec videmus cur Generalis quidam episcopis Germa- » niæ præferri debeat. » Trovo nell'*Amplissima collectio* del Martene (tom. VIII, col. 1424-25) la rimostranza di detti Procuratori e la risposta dei Legati. Chiedono in quella « votum nedum consultivum, verum et deci- » sivum inter reverendissimos Patres proferre posse concedi, sicut in prin- » cipio concessum fuerat. » Non dispiacerà al lettore ch'io ponga sotto i suoi occhi la risposta dei presidenti. La quale dice così:

« Cum in dicenda sententia definitiva in Conciliis electa sit maxime » industria personæ, non potest hoc munus per Procuratorem impleri; » idque non tantum iure receptum est, sed et usu servatum et a Pau- » lo III felicis memoriæ per Breve suum declaratum. Quamvis igitur ali- » quando Prælatis Germaniæ ex maximis necessariisque tunc temporis

Chiese, il quale direttamente era stato apostrofato, replicò, « la cagione perchè i vescovi d'Alemagna non venivano sapersi notoria, ciò era il dubbio che gli eretici, partiti essi, non occupassero i loro Stati; quella poi che li riteneva dal mandarvi loro Procuratori essere per non deputarli ad occupar muti e con la lingua legata, quasi statue o dipinture,

» causis fuerit concessum ut possint in Synodo per Procuratores suos in-
» teresse: cum tamen deinde sanctissimus Dominus noster Pius IV litte-
» ris suis expresse constituerit ut absentium Prælatorum Procuratores ad
» alleganda tantum impedimenta, nullatenus vero ad suffragium ferendum
» admittantur, omnisque nationis hac in re æquo iure censendos, exclu-
» sis quibuscumque privilegiis, declaraverit; cognoscimus, reverendi Pro-
» curatores, nos vobiscum non solum non inique hactenus egisse, licet
» ad decisivum votum non admiserimus, sed potius magna vos benigni-
» tate et privilegio complexos esse, quos privatis Patrum Congregatio-
» nibus adesse permisimus: quod tamen nec iure vobis licebat et nos
» quibuscumque aliis Procuratoribus etiam Prælatorum in Indiis et aliis
» remotissimis nationibus denegavimus. Quod si alicui ex Generalibus
» Ordinum aliter forte permittitur, id maxima ratione fit, cum officium
» perpetuum in Religione et proximum post Generalem, qui impeditus est,
» habeat, et speciali privilegio Sanctitatis Suæ id ei sit tributum, ad quam
» recurrendum est, si quis similem gratiam, iusta suadente ratione, sibi
» concedi cupit. »

Di Procuratori dei Generali d'Ordine, cui sia stato concesso il voto decisivo, conosco un solo esempio. Al quale probabilmente si allude nei Documenti suddetti, quantunque i rammentati Procuratori adoperino una volta (forse per figura rettorica) il numero plurale. Perocchè nella prima parte degli Atti conciliari sotto Pio IV (c. 60) leggo un Breve, in data del 9 novembre 1561, col quale si concede l'una e l'altra voce al Provinciale dei Carmelitani di Lombardia, Giovanni Stefano Fazini, in luogo del suo Generale decrepito, Niccola Audeto, che era intervenuto al Concilio a tempo di Paolo III e morì in Roma l'anno 1562. Negli Atti del Concilio il nome di Stefano Fazini non si trova tra i nomi dei Procuratori, ma sì nell'elenco dei Generali. La sottoscrizione di lui agli Atti

l'ultimo luogo; che, a tempo di Paolo III, in quello stesso Concilio, erasi a' Procuratori de' Prelati germanici prestata facultà di dar voce, e che, anche sotto il presente Pontefice, aveala data una volta il Procuratore dell'arcivescovo di Salsburgo, e che non sapeva poi come e perchè ciò fosse stato loro disdetto [1]. » Prese allora la parola il cardinal Simonetta, unico fra' Legati che fosse intervenuto al Concilio in amendue i tempi, ed informato appieno della faccenda. Ridusse egli in memoria che il Breve di Paolo III, concedente il già detto privilegio ai tedeschi, non aveva mai ottenuto l'uso, salvo nella voce consigliatrice; e soggiunse che n'era poi seguíta rivocazione. Verissimo che il Procuratore dell'arcivescovo di Salisburgo aveva dato il parere definitivo in tempo di Pio; ma ciò fu per errore, e, saputosi della rivocazione, non erasi ciò da lui più tentato. Tali spiegazioni non valsero a quetare le liti; sorsero anzi domande per parte ancora dei francesi, molti de' quali adducevano d'essere impediti dall'intervenire al Concilio per le cause stesse che i tedeschi, e domandavano che i lor Procuratori fossero ammessi alla voce. Chiesero i Legati spazio a deliberare, scrivendone frattanto al Pontefice e proponendogli che i Procuratori fossero ammessi, bensì senza parlare, alle Congregazioni generali. Imposero eziandio ai lor canonisti di studiare a fondo la questione. Or ecco in qual modo andò terminata la controver-

medesimi è così: *Ego frater Ioannes Stephanus Fazinus, cremonensis, sacræ theologiæ doctor, et Provincialis indignus Lombardiæ Ordinis Carmelitarum, et Vicegeneralis eiusdem Ordinis, manu propria subscripsi.* Di qui si ricava come, dopo la morte dell'Audeto, tuttochè il Fazini ritenesse il provincialato di Lombardia, fosse altresì Vicegenerale dell'Ordine.

[1] PALLAVICINO, op. cit., lib. XX, cap. XVII, n. 7.

sia, secondochè narra il Pallavicino, da cui ho tolto le precedenti notizie [1]:

« La quistione (egli scrive) fu divisa in quattro articoli:

» *Se a' Procuratori di ragione si dovesse nel Sinodo voce di giudici;*

» *Ove no, se di consiglieri;*

» *Se almen luogo nelle generali adunanze;*

» *Data condizione che il diritto della voce per nome dei Principali fosse dinegato agli altri Procuratori: se il medesimo avesse luogo in quelli ch' erano Procuratori e Vescovi insieme; o se anzi ottenesser due voci, l'una per la persona propria, l'altra per la rappresentata.*

» Ne' primi tre punti convennero secondo la ragion comune per la parte del no, considerando che non trattavasi quivi di far un contratto, al quale ciascuno a cui sia d' interesse può sustituir procuratore in vece sua chi gli aggrada, appartenendo a lui libera la disposizione de' suoi diritti, ma di diffinire e statuire per nome pubblico della Chiesa: alle quali opere ricercarsi o il grado, a cui Dio ha promesso ne' Sinodi universali il suo Spirito per assistere, o l'industria della persona approvata per abile quando fu assunta al grado, la quale abilità non si può comunicare al Procuratore: e tal vedersi lo stile di tutti i senati e di tutti i magistrati. Nondimeno, perciocchè nella consuetudine ritrovavasi varietà, e nel quarto dubbio occorrevano ragioni per amendue le parti; non parve materia sì piana che i Legati per sè soli vi dovessero sentenziare. Onde si proposero tre spedienti.... In terzo luogo parve più quieto e più sicuro il temperamento della concordia, eleggendo il già detto consiglio proposto

[1] Ivi, n. 7-10.

da'Legati al Pontefice, di mostrare agli Oratori che, a fine di compiacerli, s'ammetterebbono a sentire, non a dire, nelle Congregazioni i Procuratori ed alcuni teologi più solenni di lor nazione a loro scelta. Non volersi già conceder questo a tutti i teologi, non essendo dicevole che sì grande e varia caterva mirasse e ascoltasse ciò che avveniva in un tal Senato. » S'acquetarono a questo spediente le parti.

Continua poi il Pallavicino a narrare come i Legati fossero inchinevoli a concedere voce giudicativa ai Procuratori tedeschi, ma che il Pontefice riputò modo più tranquillo e sicuro il negare la voce di giudice a ciascheduno, significando che al più sarebbesi piegato a concedere quella di consigliatore. Insistendo i Legati per fare almeno alcuna eccezione, condiscese il Pontefice a patto che tutti gli altri d'ogni nazione vi si acconciassero. Ma è certo quello che il Pallavicino va congetturando, cioè, che la condiscendenza pontificia non fu mai tradotta nel fatto. Di che ho l'autentica testimonianza del segretario Massarelli, il quale scrive: *Sub quo Pontifice* (Pio IV) *Procuratores omnes admissi sunt; sed omnium ultimi et non nisi interrogati loquebantur, tuncque consultive tantum*... E, più innanzi: *In congregationibus autem theologorum, uti alii, consultive loquebantur* [1]. Nelle soscrizioni ai decreti del Concilio, i Procuratori omisero la parola *definiens,* adoperata dai Vescovi e da chi teneva la vo-

[1] Vedi il Doc. LV ai due paragrafi II e XII, che hanno per titolo: *De Congregationibus generalibus* e *De mandatis Procuratoribusque absentium Prælatorum recipiendis.* - Da questa narrazione si apprende come debba intendersi quello che Benedetto XIV afferma nella sua Opera *De Synodo diœcesana,* lib. III, cap. XII, § 5; aver, cioè, Pio IV decisa la controversia relativa ai Procuratori con dare ad essi voto consultivo: *Omnem demum controversiam* (egli scrive) *composuit Pius IV, concedendo absentium Episcoporum Procuratoribus votum mere consultivum.*

ce giudicativa. I Vescovi poi, che soscrivevano anche come Procuratori di altri Vescovi, « non adoperarono la parola *diffinendo*, in quanto si soscrissero come Procuratori; e con ciò fecer segno di non esercitar due voci giudicative [1]. »

Questo racconto ne insegna come a Trento ritenuto fosse che i Procuratori non hanno, di per sè, voce nè definitiva nè consultiva, potendo tai voci solo ottenersi straordinariamente, per privilegio, dal Sommo Pontefice.

3. Tale fu pure l'avviso della Congregazione direttrice, la quale, nell'adunanza del 14 giugno 1868, occupossi di questo punto interessantissimo. Giudicò essa che la missione dei Procuratori dovea consistere nel provare al Concilio le giuste e canoniche ragioni d'assenza de' loro mandanti e riferir loro i decreti emanati dal Concilio; non già nel prender parte, per proprio dritto, a quei decreti sia con voto deliberativo, sia con voto consultivo. Vero è che, sulle attribuzioni dei Procuratori, fu varia nei Concili la ecclesiastica consuetudine; ma questo, che indirettamente conferma la tesi presente (perocchè nessuno vorrà affermare che la Chiesa abbia disconosciuto alcune fiate i diritti di taluno de' suoi membri), è da attribuire all'esistenza o all'assenza di concessioni speciali. Bensì la Commissione centrale non stimò opportuno suggerire al Pontefice di accrescere il numero de' membri del Concilio. Ed è degno di nota com'essa, riconoscendo largamente nei Vescovi il diritto di far parte della sacra assemblea, sia stata in pari tempo difficile nel propor privilegi a favore di altri senza vera necessità. Il qual fatto conferma

[1] Pallavicino, op. cit., lib. xxi, cap. i, n. 9-14. - Vedi anche il libro xxiv, cap. viii, n. 13.

l'antichissima dottrina che i Concili ecumenici sono affare di Vescovi: *Concilia Episcoporum esse* [1].

Ciò che è detto dei Procuratori de' Vescovi, a più forte ragione vuolsi ripetere dei Procuratori di que' minori Prelati, cui solo per consuetudine o privilegio è accordata la voce in Concilio.

Fu dunque stabilito: 1.°) doversi ammettere al Concilio i Procuratori degli assenti per la dimostrazione dei motivi di legittimo impedimento; 2.°) ai Procuratori non competer voce alcuna nè deliberativa nè consultiva: quindi non esser luogo per essi nelle generali adunanze; potere nonpertanto aver voce, *ex gratia* accordata dal Sommo Pontefice, autore, direttore e moderatore dei Concili; 3.°) chi è Vescovo insieme e Procuratore, non aver due voci in Concilio, ma la sola di Vescovo [2].

Fu poi differito lo stabilire se sarebbe conveniente assegnare un posto ai Procuratori, almeno nelle pubbliche Sessioni, « sembrando da un lato esser cosa troppo dura (così parla- » no i Verbali del 14 giugno 1868) che costoro, cui corre il » dovere di trattenersi nel luogo del Concilio, abbiano ad es- » serne affatto estranei, e dovendosi altronde sostener la mas- » sima, quando altrimenti non giudichi Sua Santità, che ad

[1] Il Bouix, a proposito del Concilio Vaticano, saggiamente scrive: « Nedum suffragii decisivi prærogativam recuperaverint *(Procuratores ab-* » *sentium)*, ne admissi quidem fuerunt in conciliaribus tractationibus. Item » admissi non sunt Episcoporum theologi. In causa forte fuit ingens Epi- » scoporum numerus, a quibus perorantes difficile audiri possunt. Inter- » ea tamen confirmat factum istud constantem sæculorum doctrinam, » videlicet, Episcoporum negotium esse Concilia, non aliorum (Op. cit., » tom. III, pag. 398, nota). »

[2] Vedi i Doc. XLIX e L.

» essi non compete voce alcuna nè consultiva, nè molto me- » no deliberativa. » La decisione fu presa nell'adunanza del 31 gennaio 1869, quando, propostosi dalla Commissione cerimoniale il quesito: *An dandus sit locus Procuratoribus legitime absentium, tam in Congregationibus generalibus quam in Sessionibus publicis*, la Congregazione direttrice formulò la seguente risposta: *Negative ad primam partem; affirmative ad secundam: nempe quoad Sessiones publicas tantum, et absque voto.*

Nell'adunanza del 3 novembre 1869 fu pur dichiarato dalla stessa Congregazione, in risposta ad alcuni quesiti del segretario del Concilio, che, sebbene, in virtù del già preparato Regolamento, nelle solenni Sessioni la votazione dovesse esser segreta, e soltanto pubblici gli atti di sacra liturgia; pure il Santo Padre avea disposto che, ancora nel tempo della votazione, potrebbero rimanere nelle rispettive tribune i Procuratori dei Padri assenti non meno che i Sovrani, il Corpo diplomatico, il Senato di Roma e i teologi conciliari.

Nell'adunanza dell'11 dello stesso mese fu stabilito che, qualora i Vescovi già dispensati da Sua Santità dal recarsi al Concilio non mandassero un Procuratore, si dovesse ciò dissimulare, siccome era stato deciso nella medesima adunanza rispetto ai Vescovi titolari che non potessero intervenire. Si deliberò altresì che i Procuratori apporrebbero, come fu praticato nel Concilio di Trento, la loro firma agli Atti del Concilio, quando fosse ultimato. Quanto al modo di provare la legittimità della procura, fu convenuto di non fissare alcuna forma speciale, purchè fosse dimostrata chiaramente la realtà del mandato. Dirò più innanzi come a ciò si stabilisse una Commissione di Padri, la quale doveva altresì esaminare se giusti fossero i motivi che ad iscusare

l'assenza venivano proposti, e poi riferire ogni cosa all'augusta assemblea.

4. Avvicinandosi l'apertura del Concilio, alcuni Procuratori di Vescovi fecero istanza alla Congregazione direttrice per ottenere una parte attiva nelle deliberazioni conciliari. Fu incaricato il consultore Sanguineti di scrivere un Voto sugli argomenti che i detti Procuratori, in una Memoria annessa all'istanza, esponevano a loro favore [1]. Era questa la terza volta che i Cardinali tornavano sullo stesso argomento. Ma nulla dimostrò che occorresse tornare altresì sulle prese deliberazioni.

---

[1] Il Voto è intitolato: *De asserto iure ferendi suffragii in Conciliis œcumenicis pro Episcoporum canonice absentium Procuratoribus.*

Articolo III.

Bolla di convocazione.

Sommario.

1. Il Santo Padre stabilisce qual parte debba prendere il Sacro Collegio nella pubblicazione della bolla intimatrice. Redazione della bolla. — **2.** Sunto di essa. — **3.** S' interpella il Sacro Collegio sul giorno del cominciamento del Concilio.

1. Più volte ho rammentato la bolla di convocazione del Concilio, la quale porta la data del 29 giugno 1868, solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo. Si esaminò dalla Congregazione direttrice, nell' adunanza del 17 maggio antecedente, che parte dovesse prendere il Sacro Collegio in tal pubblicazione. Fino dal tempo delle discussioni preliminari erasi stabilito, come i lettori conoscono, che il Sacro Collegio dovesse essere interpellato, innanzi alla pubblicazione della bolla, *iuxta modum a Sanctissimo statuendum*[1]. Ora, i membri della Congregazione direttrice tornarono sull' argomento, e decisero che, ove fossero chiamati a dare il loro avviso, si dovesse proporre al Santo Padre di consultare il Sacro Col-

[1] Vedi il Capo II, n. 5, del primo Libro.

legio intorno al tempo da assegnarsi per l'apertura del Concilio (essendo ormai stata annunziata in modo generico al mondo cattolico la celebrazione del medesimo), e si dovesse esporre allo stesso Pontefice che, quanto alla redazione della bolla, non sembrerebbe opportuno il discuterla in Concistoro, attesa la ristrettezza del tempo e l'uso odierno, per cui al sistema delle discussioni concistoriali è sostituito l'altro, più spedito, delle particolari Congregazioni. Tale appunto era il divisamento del Santo Padre, il quale affidò la composizione della bolla al segretario delle lettere latine. Discussa quindi la minuta dalla Congregazione direttrice, e fatti gli opportuni cambiamenti, fu essa approvata dal Santo Padre.

2. In questo gravissimo Documento si espone il vasto programma del nuovo Concilio. Il Sommo Pontefice, seguendo le illustri vestigie de' suoi antecessori, i quali, allorquando lo giudicarono opportuno, e singolarmente nelle gravissime perturbazioni religiose e sociali, non tralasciarono di convocare Concili ecumenici affine di conferire i propri consigli con quelli dei Vescovi di tutto il mondo, sicchè colle forze riunite fosse provveduto al bene spirituale dei popoli; ai tanti mezzi da esso adoperati sin dal principio del suo pontificato per difendere la causa di Dio e della sua Chiesa contro la crescente empietà, giudicava venuto il momento d'aggiungere l'altro efficacissimo della celebrazione di un Concilio ecumenico, conforme l'antico desiderio di lui e quello de' suoi Venerabili Fratelli, i Vescovi dell'orbe cattolico. Accennate pertanto le odierne tristissime condizioni del mondo, fa di mestieri, egli diceva, in questo Concilio con accuratissimo esame ponderare e stabilire in primo luogo le cose che, specialmente oggidì, risguardano la maggior gloria di Dio, la integrità della fede, il decoro del divin culto, la eterna salute delle anime, la di-

sciplina del clero secolare e regolare, la cultura salutevole e solida del medesimo, l'osservanza delle leggi ecclesiastiche, la emendazione dei costumi, la cristiana educazione della gioventù, e la comun pace e concordia. E parimente con intensissimo studio si dovrebbe procurare che, coll'aiuto di Dio, fossero rimossi tutti i mali dalla Chiesa e dalla civil società, affinchè gli erranti tornassero al retto sentiero, ed, eliminati i vizi e gli errori, rivivesse e ogni dì più si dilatasse e signoreggiasse la Religione santissima, sicchè ogni cristiana virtù, con sommo vantaggio della società umana, prendesse vigore e fiorisse. Adunque, colle presenti Lettere apostoliche, Pio IX, avuto il consiglio e l'assenso dei Cardinali, convocava il Concilio ecumenico da celebrarsi in Roma nella basilica Vaticana, incominciando dal giorno sacro all' immacolata Concezione della gran Madre di Dio del venturo anno 1869; e ordinava che tutti quelli cui spettasse lo intervenire ai Concili ecumenici vi si recassero di persona, quando non fossero trattenuti da giusti impedimenti, che dovrebbero bensì esser provati al Sinodo per mezzo di legittimo Procuratore. Esprimeva poi la speranza che i reggitori, specialmente cattolici, dei popoli, conoscendo i massimi beni che dalla Chiesa ridondano nell'umana società, non impedirebbero, ma piuttosto favorirebbero lo intervento al Concilio, concorrendo anche alla buona riuscita di esso. Ed affinchè la notizia di quella convocazione giungesse a tutti coloro cui dovea pervenire, il Sommo Pontefice determinava il modo di sua promulgazione.

La bolla, oltre la firma di Pio IX *Vescovo della Chiesa cattolica*, dovea recare, giusta la consuetudine, anco quelle dei Cardinali presenti in Curia [1].

[1] Vedi il Doc. XXXVI.

3. Nel Concistoro del 22 giugno 1869 il Sommo Pontefice interrogò i porporati se fosser contenti che il Concilio ecumenico fosse intimato nella prossima solennità de' santi apostoli Pietro e Paolo per il dì 8 dicembre del venente anno 1869. Erano presenti i cardinali Mario Mattei, Costantino Patrizi, Luigi Amat, Niccola Paracciani Clarelli e Camillo Di Pietro, dell' Ordine dei Vescovi; Filippo De Angelis, Fabio Maria Asquini, Carlo Augusto di Reisach, Alessandro Barnabò, Pietro De Silvestri, Carlo Sacconi, Angelo Quaglia, Antonio Maria Panebianco, Antonino De Luca, Giuseppe Andrea Bizzarri, Giovambatista Pitra, Filippo Maria Guidi, Luigi Bilio, Luciano Bonaparte, Giuseppe Berardi e Raffaele Monaco, dell' Ordine dei Preti; Giacomo Antonelli, Prospero Caterini, Teodolfo Mertel, Domenico Consolini, Edoardo Borromeo e Annibale Capalti, dell' Ordine dei Diaconi [1].

Tutti risposero affermativamente. Per la quale unanime sentenza il Santo Padre manifestò somma letizia, esortando in pari tempo i Cardinali a implorar caldamente dallo Spirito Santo i lumi celesti per condurre a compimento così grande opera [2].

---

[1] Vedi il Doc. XXXIV.

[2] Vedi il Doc. XXXIII.

Articolo IV.

Preghiere pubbliche innanzi al Concilio.

Sommario.

1. La Congregazione direttrice esamina quali preghiere pubbliche sieno da premettere al Concilio. — **2.** Il Santo Padre approva, in genere, le proposte della Congregazione; ma si riserba di dare, a suo tempo, le disposizioni opportune. — **3.** Frattanto decide d'intimare un Giubbileo, a cui aggiunge dipoi la Colletta e la Messa dello Spirito Santo: quella, quotidiana; questa, settimanale. Per Roma si aggiungeranno speciali preghiere, da determinarsi. — **4.** Schiarimenti sulla pratica di queste prescrizioni.

1. Tra i vari argomenti che la Congregazione direttrice sentiva il bisogno di studiare, fu dei primi quello delle sacre supplicazioni da rivolgere a Dio per la felice riuscita del Concilio. Queste potevano riguardare due diversi periodi: il periodo di preparazione, e quello di accompagnamento. Dirò qui ciò che fu stabilito rispetto al primo.

La Congregazione, nell'adunanza del 17 maggio 1868, in cui vennero approvati vari quesiti da affidare allo studio de' suoi consultori, uno ne approvò che commise, insieme con altri, a monsignor Tizzani. La domanda era questa: *Se, e quali preghiere pubbliche convenga intimare, massime in*

Roma, dopo la pubblicazione della bolla d'indizione e innanzi all'apertura del Concilio [1].

« Che debbasi pregare Iddio (scriveva il venerando consultore) onde il Concilio generale sia ben iniziato, prosegua nella pace e carità di Cristo, e si compia pel bene della Chiesa universale, ella è cosa da non mettersi in dubbio. Abbiamo, per nominare un solo Concilio, che Gregorio X ordinò pubbliche preghiere ed un digiuno di tre giorni per la celebrazione del secondo Concilio di Lione del 1274. Resta adunque solo la scelta delle preghiere.

» Queste 1.°) deggiono intendere allo scopo; 2.°) deggiono prendere il carattere di chi le fa.

» In quanto allo scopo, ognun sa esser questo la celebrazione di un Concilio generale, che, dopo trecento anni di sconvolgimenti politico-religiosi, dovrà rimarginare, com' io spero, le piaghe della società, reintegrare la Chiesa delle perdite fatte in tre secoli, e riformare il clero secolare e regolare, onde il tutto cospiri al bene della Chiesa universale. Quindi le preghiere deggiono essere dirette allo Spirito Santo, affinchè si degni d'illuminare i Padri del Concilio colla sua santa grazia. Ad ottenere poi più facilmente la grazia dello Spirito Santo, ci gioverà assai rivolgersi alla intercessione di Maria Immacolata ed alla protezione degli apostoli Pietro e Paolo.

» Le preghiere inoltre esser deggiono adattate a chi le fa. Mi spiego. Altro è pregare per sè, altro è pregare per

[1] Il Voto, in cui monsignor Tizzani tratta l'argomento delle preghiere anteriori al Concilio, risponde altresì ad un altro quesito risguardante la professione di fede dei Padri. Il titolo è questo: *Sopra le preghiere da intimarsi innanzi all'apertura del Concilio, e sopra la professione di fede da farsi dai Vescovi.*

gli altri. La Chiesa ha preghiere per tutti i bisogni e universali e speciali e individuali. Parlandosi di un Concilio generale, tre sono le classi di persone delle quali la preghiera è necessaria: 1.°) il corpo episcopale con alla testa il Romano Pontefice; 2.°) il clero; 3.°) il popolo.

» I Vescovi dipendenti dal Romano Pontefice, essendo dallo Spirito Santo costituiti *regere Ecclesiam Dei,* sono i giudici della fede, ed han bisogno perciò di essere illuminati dallo Spirito Santo. Dovendo quindi essi pregare pei primi, la loro preghiera sarà diretta appunto ad ottenere quel *recta sapere* tanto necessario per i Padri di un Concilio, i quali, colla illustrazione dello Spirito Santo perfezionando i loro cuori, possano degnamente colle loro opere lodare e far lodare Iddio.

» Il clero inoltre pregar deve Iddio onde disporre il cuor suo a ricevere con umiltà e con venerazione le decisioni conciliari, dalle quali sperar si deve il consolidamento della fede di Cristo, il ravvivamento della speranza ai beni eterni, e della carità in Dio per vantaggio del prossimo.

» Finalmente il popolo pregar deve Iddio onde il Concilio generale sia, per la Chiesa tutta, un fonte di benedizioni, ed una sorgente di verità cui attinger possano tutti coloro che camminar vogliono nel sentiero della vita. »

I Cardinali occuparonsi di tal materia in quattro adunanze. In quella del 21 giugno 1868, prendendo essi a considerare partitamente ciò che sarebbe stato opportuno per l'orbe cattolico e ciò che in modo speciale per Roma, sede del Concilio e città madre della cristianità, stimarono doversi proporre al Sommo Pontefice, in primo luogo, la intimazione di un Giubbileo universale da aver principio il dì 8 dicembre del 1868 o in altro giorno come meglio piacesse a Sua Santità, e protrarsi fino all'apertura del Sinodo; in

secondo luogo. la prescrizione della Collètta *de Spiritu Sancto* nella Messa, cominciando tre mesi innanzi il Concilio e continuando sino al termine delle sacre adunanze. Si lascerebbe poi al prudente arbitrio degli Ordinari la cura d'ingiungere altre preghiere ed atti di religione a seconda delle speciali condizioni dei luoghi. Rispetto a Roma, i Cardinali proposero una solenne processione dopo la Pasqua dell'anno vegnente; le litanie de' Santi, tre mesi prima dell' apertura del Concilio, in ogni chiesa patriarcale, collegiata, parrocchiale o di comunità religiosa; la esposizione alla venerazion pubblica delle Reliquie e delle imagini più insigni durante la novena precedente l'apertura del Concilio: nel qual tempo si sarebbe potuto prescrivere un digiuno di tre giorni.

2. Piacquero, in genere, al Santo Padre le proposte della Congregazione. Ciò non ostante egli riserbossi di dare, a suo tempo, le disposizioni che giudicherebbe più opportune su tale argomento.

3. Frattanto ordinò si stendesse uno schema di lettera enciclica per la intimazione del Giubbileo, che a Roma volle aperto il primo di giugno dell' anno 1869, e nell' altre parti del mondo cattolico in un giorno da destinarsi dalle rispettive autorità ecclesiastiche. Questo perdóno si protrarrebbe non solo fino al cominciamento del Concilio, ma per tutta la sua durata. La Congregazione, udita nell'adunanza del 14 febbraio 1869 la mente del Santo Padre, comunicò al segretario dei Brevi *ad Principes* le notizie necessarie per la compilazione dello schema. Fu stabilito, nell' adunanza del 7 marzo, d'inserire nell' enciclica pel Giubbileo l'ordine della Collètta nella Messa, per fare a meno d'uno speciale atto pontificio relativo a questo solo oggetto. Nel successivo convegno, ch'eb-

be luogo il 14 del suddetto mese, fu letta ed approvata con una piccola modificazione la minuta delle Lettere apostoliche, nelle quali era pure prescritto che si celebrasse in tutte le chiese patriarcali, e nelle basiliche e collegiate di Roma, come anche nelle cattedrali e collegiate del mondo cattolico, e in ogni chiesa di Regolari dove fosse obbligatoria la Messa conventuale, oltre la detta Messa, quella dello Spirito Santo (senz' obbligo però d'applicazione) ogni giovedì dell' anno, esclusi i giorni in cui cadesse una festa con rito doppio di prima o seconda classe. La Messa e la Collètta dello Spirito Santo incomincerebbero, non più tre mesi innanzi il Concilio, ma il primo di giugno del 1869, e continuerebbero quanto il Concilio. Tali disposizioni furono, parte stabilite direttamente e parte approvate dal Sommo Pontefice. Al quale piacque di assegnare per data delle Lettere suddette il giorno 11 aprile 1869, in cui, tra le festose congratulazioni del mondo cattolico, egli compiva il cinquantesimo anniversario della sua prima Messa [1].

Quanto all' altre preghiere da farsi in Roma prima del Concilio, vedremo a suo luogo che cosa il Santo Padre stabilisse.

4. Nei mesi di giugno e di luglio del 1869 il tribunale della sacra Penitenzieria, la Congregazione de' riti e quella dell'indulgenze e sacre Reliquie risposero a vari quesiti risguardanti la pratica del Giubbileo e delle preci prescritte. Il lettore troverà le domande e le risposte tra i Documenti [2].

---

[1] Vedi il Doc. XLII.

[2] Vedi i Doc. XLIV, XLV e XLVI.

Articolo V.

Studi preliminari per la formazione di un Regolamento organico del Concilio.

Sommario.

1. Necessità di fare un buon Regolamento organico del Concilio. — **2.** A chi appartenga fissarlo. — **3.** In che forma, e quando e' sia da pubblicare. — **4.** Su quali punti verseranno le sue disposizioni.

1. Fino dai primi tempi delle sue adunanze, la Congregazione direttrice conobbe la necessità che un buon Regolamento organico desse alla numerosa e varia assemblea una vita ordinata, libera e tranquilla. Perocchè il difetto di stabili norme, fissate in tempo opportuno, è fonte nelle grandi adunanze di questioni infinite, di disordini e di querele. Onde il Bentham, giudice egregio in tal materia, non dubitò di annoverare tra le cause generali di tutto il bene o il male, che può fare un' assemblea, il suo *modo di procedura* [1]. Nè i Con-

[1] *The good or evil, which an assembly may do, depends upon two general causes: the most palpable and the most powerful is its composition; the other is its method of acting.* « Il bene o il male, che può fare un'as-

cili ecumenici, in quanto sono raunanze di personaggi che per via di discussione giunger debbono a formar leggi e decreti, si differenziano gran fatto (il che avviene per molti altri rispetti) dalle assemblee politiche, delle quali discorre l'autore citato. È pur noto, per non rammentare altri esempi, come il difetto di un previo ordinamento fosse causa, nell' ultimo Concilio ecumenico, di lunghe non meno che odiose questioni [1].

2. Ma un importante problema presentavasi tosto a risolvere. Chi avrebbe formato il Regolamento? il Papa solo, oppure il Concilio? La qual domanda risolvevasi in due: è facoltà del Pontefice il farlo? e, posto che sia, dovrà egli usarne, o lasciare al Concilio sì grave cura?

Quanto alla prima domanda, non potea nascer controversia tra i membri della Commissione centrale; conciossiachè il diritto di cui parliamo sia, a dir così, contenuto nell'altro indubitato, spettante al solo Pontefice, di convocare, presedere e confermare il Concilio. Nè dall'essere i Padri, insieme con lui, veri giudici e legislatori, segue che abbiano comune con esso il diritto di stabilire la maniera del discutere o la forma del giudicare; ma questo solo discende, che niuno impedimento sia frapposto alla manifestazione dei pareri, alle discussioni oneste, ai liberi giudizi. Or ciò dà luogo bensì ad alcune condizioni, cui è mestieri soddisfi la regola del Con-

semblea, dipende da due cause generali: la più palpabile e la più effettiva sta nella sua composizione; l'altra, nel modo di procedura » (BENTHAM, *Essay on political tactics,* ch. I).

[1] Vedi *passim* la *Storia del Concilio di Trento* del cardinal Pallavicino, e specialmente là dove parla delle questioni insorte sul titolo del Concilio, sul diritto di proporre le materie, sull'ordine delle discussioni, sulla presenza degli Abati, sui Procuratori degli assenti, e simili.

cilio; non addita, per fermo, chi di tal regola debba essere autore. Nè dall'osservare quelle condizioni potrebbe astenersi il Pontefice, quando appunto per udire i pareri, per proferire comuni giudizi, egli chiami liberamente da tutte le parti dell'orbe i Venerabili Fratelli. Follía dunque non meno che insulto sarebbe il supporre che una legge pontificia mirasse a menomare la libertà del Concilio.

Ma l'altra domanda prestavasi meglio a una diversità di pareri, essendo questione di prudenza. Non s'ignorava, da un lato, come nel Concilio Lateranense quinto, che è l'ultimo tra i preseduti personalmente dal Sommo Pontefice, fossero nella prima Sessione interrogati i Padri se piacesse loro ciò che nella cedola contenente il Regolamento organico del Concilio era espresso. Ed ancora si considerava che ad alcuno sarebbe dispiaciuto che il Papa fissasse le norme ed il metodo della celebrazione, senza udire dapprima l'avviso dei Padri. Temevasi, per altra parte, che il sottoporre al voto dei Padri uno schema di Regolamento suscitasse interminabili dispute intorno alla bontà dei vari metodi, e, cosa peggiore, importune discussioni su pretesi diritti. Non infondata potea dirsi cotal temenza, quando a destarla contribuiva e il numero straordinario dei votanti, e la varietà d'indole, di gusti, di costumanze in uomini di tutte le nazioni, e la non improbabil presenza, in così grande assemblea, di qualche spirito soverchiamente vago di libertà o di troppo avanzate opinioni, e la storia stessa dei passati Concili. La gravità di quest' ultime considerazioni fe piegare la Congregazione al sentimento che il Papa usar dovesse del suo diritto, statuendo da sè la regola del Concilio. Fu ciò convenuto nell' adunanze de' 20 e 27 giugno 1869, e il Santo Padre approvò questo parere [1].

[1] Il consultore Hefele, rispondendo al quesito propostogli sul meto-

Non sia grave al lettore trattenersi per pochi istanti a considerare l'opportunità di siffatto partito. Chi ha un po' d'esperienza dei grandi Corpi deliberanti, sa la gran perdita di tempo che cagiona la discussione del Regolamento organico di un' assemblea, e come, ad ovviare un tale sconcio, si ricorra non di rado allo spediente di accogliere lì per lì, senza minuta discussione, un qualche schema formato da pochi. Or se il tempo è prezioso ai reggitori politici, ben più è ai Pastori dell' anime, la cui assenza dal respettivo gregge riesce a questo quasi sempre di non piccolo nocumento.

Al guadagno del tempo si aggiunge il vantaggio d'impedire, quanto è possibile, che gli animi si riscaldino, e di affermare con risolutezza fin da principio, di fronte a una grande e perciò poderosa adunanza, i diritti di chi dee governarla [1].

do più atto a celebrare con sollecitudine le Congregazioni generali, scrive: « Et, nisi me omnia fallunt, tribus potissimum rebus aptior illa me» thodus consistit, nempe: 1.°) ut istæ *quæstiones*, quæ in aliis Syno» dis plurimarum rixarum et dilationum magnique temporis dispendii » causa fuere, nunc iam, ante inchoationem Concilii, auctoritative, clare » et firmiter decidantur et solvantur; 2.°) ut omnes materiæ, quæ a Con» gregationibus generalibus examinandæ sunt, a *Commissionibus speciali*» *bus* præparentur antequam ad Congregationes illas deferantur; et de» nique 3.°) ut ea, quæ a Commissionibus eiusmodi præparata et pro» posita sunt, a Congregationibus generalibus secundum firmas regulas » tractentur et diiudicentur. »

[1] Intorno alla necessità di veder custodite gelosamente nei Concili le prerogative del primato pontificio, così discorre il valoroso storico del Concilio di Trento: « Parrà forse a qualcuno che in questi ordini traspa risca una gelosa politica del Pontefice in conservar ed autenticar la sua preminenza sopra il Concilio. Ma gli uomini volgari equivocano talor nelle cose per l'equivocazione delle parole, dalla quale nascon i più de' sofismi, come nota il Filosofo. Onde in questo vocabolo di *politica* non sanno distinguere tra la politica vera, intesa dagli scienziati, la quale è la su-

Poichè non bisogna darsi a credere che, trattandosi d'una moltitudine d'uomini insigni per virtù, sapere e prudenza, ciascuno di essi vada esente da passione o difetto, sicchè sia impossibile che, per opera anco di pochi, sorga in mezzo di loro qualche deplorabile scandalo. Prima che lo Spirito Santo ponga il suo suggello alle definizioni conciliari, queste passano

prema delle virtù morali, essendo ella uno studio del ben comune ch'è il più nobile di tutti i beni; e tra la politica falsa, così nominata per abuso de' parlatori, la qual' è il più scelerato de' vizi, siccome contraria a quel prestantissimo bene: misurando ella tutto il governo de' popoli con la sola utilità d'un uomo particolare (oggi il Pallavicino direbbe *d'un partito),* e tenendo loro in miseria perchè egli goda; qual' è la politica del dominio turchesco. Di questa esecranda politica peccherebbono i Papi, ove le ragioni del pontificato, date ad esso da Cristo in pro del suo gregge, fossero da lor trascurate a fine d'ottenere o grandezza o quiete alle lor private famiglie. Peccherebbonvi parimente, ove, per ambizione di esercitare maggior potenza, togliessero con abuso d'autorità quella giurisdizione a' particolari Prelati, la qual' è profittevole che sia in loro per non costringere i cristiani d'andare a Roma in ogni mediocre affare, e perchè alcuni negozi meglio son terminati da chi gli vede con occhio occupato in que' pochi soli, che da chi gli ode con orecchio distratto da una quantità innumerabile d'altre cure. Per contrario, il custodir con intrepidezza e con vigilanza la sovranità del pontificato è, per mio avviso, la più commendabile operazione che possa fare la politica virtuosa. Perciocchè di niun popolo si procura più lodevolmente il pro universale che del popolo più diletto da Dio e fedele a Dio. E niuna cosa più monta in beneficio di questo, come anche di ciascun altro popolo, che l'ottima forma del suo Governo. Or, essendo l'ottima forma del governo spiritale fra' cristiani la monarchia, siccome altrove s'è per noi dimostrato; niuna cura, toltane la propagazion del culto divino, è più degna e zelante in un Papa che il mantenimento illeso di questa monarchia: il qual finalmente a lui reca più spine di fatica e di contenzione per sè e più travagliosa eredità di formidabil malevoglienza ne' suoi consanguinei, che frutto di piacere per qualche vantaggio d'autorità ne' pochi anni della sua

per il crogiuolo d'uomini, sì, di pietà e di scienza, ma tuttavia uomini; onde la storia ci narra, senza prenderne maraviglia o scandalo, e la *magna conquisitio* del Concilio apostolico e i sediziosi conati di Basilea. Anzi da questi fatti essa trae alcuna fiata buoni argomenti a difesa della verità. Così, a modo d'esempio, il Pallavicino, parlando del Conci-

vita senile; dopo la quale dee lasciarlo a chi spesso è poco amator della sua memoria e della sua casa. Senza fallo a questa spirital monarchia non altronde sovrasta maggior pericolo che dall'ambizione d'un Concilio corrotto, siccome da avversario in cui unirebbonsi tre grand'armi a sua robustezza: la potenza delle forze per l'autorità e per la moltitudine de' cospiranti, l'apparenza della ragione pel colore che le darebbono il parere d'alcuni dottori, e la fama volgare per l'equivocazion derivata dalla podestà che hanno veramente i Concili sopra i Pontefici in que' casi ne' quali ogni monarca fa di mestier che soggiaccia alla giurisdizione di molti; i quali casi sono, o quando si sta in dubbio chi d'alcuni competitori abbia vero diritto alla monarchia, o quando per accusa di gran delitto, che in questo monarca è solamente l'eresia, si tratta di deporlo *.

* Per comodo di qualche inesperto lettore, mi piace a questo luogo del Pallavicino notare: 1.°) che l'ipotesi del Papa che cade in eresia non riguarda il Papa insegnante EX CATHEDRA, ma il Papa in quanto PRIVATO DOTTORE; 2.°) che tale ipotesi, la quale non si è mai tradotta nel fatto, molti giudicano impossibile o improbabilissima; 3.°) che, pure ammessa, ciò non importerebbe giurisdizione alcuna del Concilio sul Papa; ma, o questi cesserebbe, pel fatto stesso dell'eresia, d'esser Papa (come insegnano Turrecremata, Giacobazzi, e altri); o (come insegna Suarez), DICHIARATA che fosse dal Concilio la sua caduta nell'eresia, verrebb'egli da Cristo stesso immediatamente deposto, in quella guisa che, per la elezione dei Cardinali, è da lui immediatamente creato. Altri poi opinano col Bouix, che nè il Papa cesserebbe d'esser Papa, nè il Concilio potrebbe far sì ch'ei della pontificia giurisdizione venisse privato. Stimano essi che, pel breve tempo della vita di lui, la Chiesa potrebb'essere salva, quantunque egli, come persona privata, eretico fosse. Dovrebbesi dire ai fedeli, a giudizio di questi autori: conservate la fede ortodossa che il Papa insegna e definisce EX CATHEDRA siccome Pontefice; rigettate l'eresia che, come persona privata, vien detto ch'ei segue. Di tal peccato, cioè, personale del Papa dovrebbe dirsi come de' suoi pravi costumi (se, per disgrazia, tali essi fossero): « Super cathedram » Moysi sederunt scribæ et pharisæi. Omnia ergo quæcumque dixerint vobis (EX CATHEDRA), » servate et facite; secundum opera vero eorum nolite facere. » Di detta ipotesi poi così discorre Suarez: « Quæ certe omnia probabiliter dicta sunt: procedunt tamen supponen-

lio di Trento: « A me aggrada, egli dice, il riferir sinceramente questi umani difetti che apparvero in quella sacra adunanza; veggendo che Dio ha voluto narrarne con la sua penna molti peggiori eziandio in coloro ch'egli elesse e per guidatori del suo popolo e per fondatori della sua Chiesa. Una verità non si vuol difendere col coprire un'altra verità; non

Adunque, siccome i Papi faranno santamente quando seguiranno i consigli ed osserveranno le Costituzioni de' Concili ben regolati, i quali sono il loro maggior Senato, di cui per instituzione apostolica deono valersi nelle più ardue necessità della Chiesa; così fia non meno santa l'opera loro in munir e guardar la Cattedra, fidata a sè, da ogni usurpazione e da ogni detrimento che le macchinasse l'arroganza d'un disordinato Concilio » (Op. cit., lib. v, cap. xvi, n. 3, 4).

E, in altro luogo:

« In questi primi passi, da' quali dipendeva il processo o retto o storto di quell'esercito di togati, poneva il Papa una gelosissima cura che il Concilio, ad uso delle moltitudini congregate nuovamente, non si sollevasse prima in fasto, indi in presunzione, e finalmente in contumacia; la qual' egli sospettava che non sarebbe repressa per ventura, quanto

» do verum Pontificem posse incidere in hæresim. Quod, licet multi verisimiliter affirment, » mihi tamen, breviter, et magis pium et probabilius videtur posse quidem Papam ut privatam personam errare ex ignorantia, non tamen ex contumacia (nel che sta veramente la ragion formale dell'eresia). Quamvis enim efficere Deus possit, ut hæreticus Papa » non noceat Ecclesiæ; suavior tamen modus divinæ providentiæ est, ut, quia Deus promisit Papam definientem nunquam erraturum, consequenter provideat ne unquam ille » hæreticus sit. Adde: quod hactenus in Ecclesia nunquam accidit, censendum ex Dei ordinatione et providentia accidere non posse » (De fide, Disput. x, sect. vi, n. 11).

Quanto all' altra questione, cui accenna il Pallavicino, può dirsi con Turrecremata, Bellarmino e altri che « Papa dubius habetur pro non Papa, » e quindi aver potestà sul Papa dubbio non è averla sul Papa. Così, anco in questo caso, può mantenersi la proposizione che il Concilio non è superiore al Papa, quantunque, come insegna il Bellarmino con la comune dei teologi cattolici, « etsi Concilium sine Papa non potest definire nova dog» mata fidei, potest tamen iudicare, tempore schismatis, quis sit verus Papa et providere » Ecclesiæ de vero Pastore, quando is nullus aut dubius est » (De Conciliis et Ecclesia militante, lib. ii, cap. xix).

Ma bastino questi cenni sopra una materia che diffusamente è trattata da tutti gli scrittori scolastici.

essendo elle mai fra loro contrarie. L' Istoria è come il ritratto, che allora è migliore, quando rappresenta non il più bello, ma il più conforme all'originale. Almeno da questi immoderati ardimenti di qualche Vescovo, ciascuno potrà raccorre quanto sia mentitore il Soave, mentre esclude da quel Concilio ogni libertà, per arrogarla egli a sè ed a' suoi compagni nel miscredere sopra le dottrine quivi diffinite, e nel romper le leggi quivi ordinate[1]. »

3. Tornando all'argomento, fu pure stabilito che la regola del Concilio sarebbe data in forma di Costituzione apo-

convenisse, da' Principi, e riceverebbe fomentazione per ogni mezzo da' Protestanti. Nè io m'astengo dal narrar sì fatte cose, benchè sappia che alcuni intelletti deboli penseranno, esser ciò un dar armi al Soave, il quale va amplificando e poi condannando questi sensi del Papa, quasi ambiziosa politica d'imperio assoluto. Ma io m' avviso, che per ogni uomo, a cui la malignità della passione non abbia tolta la capacità della ragione, basterà il ricordar ciò che s'è recato innanzi più volte: non esser industria ambiziosa il conservar con diligenza quella sovranità di balía che nel Papa fu costituita da Dio ed è necessaria al ben della Chiesa. Che se tal conservazione vuol biasimarsi perch' ella insieme è dilettevole al dominante, converrà biasimare eziandio chiunque mantien la vita col cibo perchè il mangiare porta insieme diletto al senso. E per la stessa ragione sol uomini di corto intelletto si lasceranno ingannar da questo scrittore, in riputar come vizio ne' presidenti ciò che suol esser commendato come virtù ne' ministri d'ogni legittimo Principe; dico, l'aver custoditi con sommo studio i diritti e le preminenze del lor Signore. Nel che quanto essi operarono con maggior arte, son degni di maggior lode; non essendo altro la prudenza, reina delle virtù morali e fonte d'ogni lodevolezza, che un' arte di conseguire per mezzi leciti gli onesti fini. E chi non distingue il prudente dal malizioso, nè parimente distinguerà il soldato forte, che combatte per la patria, dal masnadiere arrisicato, che combatte per la rapina » (Ivi, lib. VI, cap. VIII, n. 4).

[1] Op. cit., cap. XI, n. 11.

stolica. Dapprima erasi detto di pubblicarla nella prima Sessione; ma poi (16 e 22 agosto 1869) si pensò che forse più adatto allo scopo sarebbe il premettere un' adunanza poco prima che s'aprisse il Concilio. Per tal modo siffatta Costituzione rivestirebbe opportunamente il carattere di appendice alla bolla che intimava il Sinodo; e gli Officiali, che in forza di detta Costituzione volevansi creare, avrebber potuto fino dalla prima Sessione prender parte alle conciliari adunanze. Il Santo Padre annunziò al segretario della Commissione centrale ch' ei preferiva quest' ultimo partito, e che in tale convegno avrebbe rivolto ai Padri un breve e paterno discorso.

4. I punti che la Congregazione direttrice stimò doversi toccare nel Regolamento, furono: la proposizione delle materie, il modo di discutere e di votare, la sanzione pontificia, la continua presenza dei Padri e la giustificazione delle assenze, la disposizione dei seggi, le questioni tra i congregati, il tenore di vita dei Padri, gli Officiali, l'indulto ai beneficiati non residenti per causa del Concilio, le pubbliche preghiere durante il medesimo, il segreto conciliare.

Si volle pure che il Regolamento facesse menzione delle deliberazioni già prese intorno all' ammissione degli Abati, affinchè non si ripetessero inutilmente le questioni che, su questo proposito, agitaronsi nel Concilio Tridentino.

Ora è da trattare singolarmente delle indicate parti del Regolamento.

Articolo VI.

Deliberazioni per la formazione del Regolamento conciliare.

Sommario.

1. Lunghi studi della Congregazione direttrice per la formazione del Regolamento. — **2.** Sul diritto di proposizione delle materie da discutersi. Al solo Romano Pontefice appartiene il diritto di proporle formalmente al Concilio. Che parte, in ciò che riguarda il proporre, possa spettare ai Padri. Caratteri d'una buona regola conciliare su tale argomento. Risoluzioni della Congregazione direttrice. Istituzione d'una Commissione, tratta dal seno del Concilio e nominata dal Sommo Pontefice, per esaminare le proposte dei Padri e sottomettere al giudizio di lui il proprio avviso, quanto all' ammetterle o all' escluderle. — **3.** Metodo di discussione. **a**) Distinzione tra le Sessioni pubbliche e le Congregazioni generali, private, dei Padri. Presidenti di siffatte Congregazioni. Ufficio dei medesimi. **b**) Con qual vicenda dovranno proporsi dai Presidenti le materie di fede e quelle di disciplina. **c**) Si esamina se le materie da discutersi debbano esser presentate in forma di dubbi e quesiti, ovvero in quella di Decreti e Canoni già formulati. Ragioni dell' uno e dell' altro sistema. Osservazioni sui medesimi. La Congregazione direttrice adotta il secondo. Si statuisce il modo di far ben comprendere che gli schemi proposti non portano seco alcuna sanzione pontificia. **d**) Si passa a studiare se, ed in qual modo, sieno da eleggere particolari Commissioni, composte di Padri del Concilio, all' uopo di appianare la via alle risoluzioni. 1.°) Non sorge seria disputa intorno a siffatta istituzione. Profitto che, per avventura, sarebbesi potuto trarre da una difficoltà, emessa in seno della Congregazione direttrice, contro tali Commissioni. 2.°) Si discute se queste debbansi porre in opera unicamente nel caso di gravi dissensi nati nel dibattimento, o prima d'intraprendere qualsiasi discussione. Ragioni favorevoli a quest' ultimo sistema. La Congregazione si attiene al primo, sebbene più volte torni ad esaminare il quesito. Ragioni da cui è mossa. 3.°) Dispute per decidere se le Commissioni debbano essere elette, volta per volta, quando ne sorga il bisogno, oppure a principio del Concilio e per tutta la durata di esso. Si espongono i vantaggi della stabilità delle Commissioni; ma si decide dapprima che sieno temporanee. Ragioni di tal decisione. In séguito la Congregazione è indotta da vari riflessi a preferire il sistema delle Commissioni permanenti. 4.°) Queste saranno quattro, e composte, ciascuna, di ventiquattro membri. La elezione di essi, che la Congregazione direttrice pensò da principio affidare interamente ai Padri del Concilio, vien poi rimessa per una terza par-

te al Sommo Pontefice. Il quale tuttavia vuole che tutti i membri delle Commissioni sieno eletti dai Padri. Ciascuna Commissione sarà preseduta da un Cardinale, nominato dallo stesso Sommo Pontefice. I Presidenti chiameranno uno o più teologi pontificii o vescovili in servizio delle rispettive Commissioni, scegliendo tra questi il segretario. **e**) Specchio dell'andamento delle discussioni conciliari secondo le deliberazioni suddette. **f**) Si prende a esaminarlo. Ragioni di tale esame. Si descrive, a tale scopo, il metodo tenuto dal Concilio Tridentino. Confronto di questo metodo con quello stabilito per il Concilio Vaticano. Motivi di alcune diversità. **g**) Si anticipa la narrazione della riuscita del sistema adottato dalla Congregazione direttrice. L'esperienza mostrò l'opportunità d'introdurvi alcuni miglioramenti. Se sia da giudicarsi imprevidente la Congregazione direttrice. 1.°) In che cosa i miglioramenti non possano imitare i sistemi delle moderne assemblee politiche. Che cosa i miglioramenti introdotti hanno a comune con quelli. In qualche punto sono ad essi, per avventura, superiori. Qual metodo si adotti definitivamente per le discussioni del Concilio Vaticano. 2.°) Si propone il quesito: come mai siasi imaginato un nuovo sistema, e non piuttosto prescelto uno dei tre usati a' dì nostri nei Parlamenti. Per rispondere, si tolgono a esame ad uno ad uno questi sistemi con la scorta degli scrittori di cose parlamentari e dell'esperienza. Si conclude che, parte per intrinseco difetto, parte per l'indole speciale dei Concili, i metodi accennati non sono opportunamente applicabili a queste grandi adunanze ecclesiastiche. Il perché, nel Concilio Vaticano sono state create altre norme (rispetto a cui non si nega la possibilità di ulteriori perfezionamenti), le quali potrebbero anzi utilmente adottarsi anco dalle assemblee politiche per la discussione profonda e compiuta delle leggi. — **4.** Sistema di votazione. Il voto non può esser dato in iscritto. Se, almeno gli assenti per causa di malattia, possano mandare in iscritto il loro parere. Metodo da osservarsi nelle pubbliche Sessioni per il suffragio definitivo dei Padri. — **5.** Conferma e promulgazione dei Decreti. Modo col quale il Sommo Pontefice darà il suo suffragio nelle pubbliche Sessioni. Valore del suffragio pontificio. Formula da premettere ai Decreti del Concilio. — **6.** Presenza dei Padri, e giustificazione dell'assenze. Pene per i non legittimamente assenti. Nomina di una Giunta, composta di cinque membri del Concilio, per conoscere le cause di assenza e riferirne alla Congregazione generale. La Giunta sarà eletta dai Padri per ischede segrete, e i componenti di lei porteranno il nome di « Giudici delle scuse. » — **7.** Disposizioni dei seggi, e precedenze. Necessità di dettare opportune regole su tale argomento. Si stabilisce, come norma generale di precedenza, l'anzianità nel rispettivo ordine gerarchico. Applicazioni di questo principio. Questione sui Primati. Il Regolamento organico del Concilio conterrà la enumerazione dei gradi gerarchici. L'occupazione di un seggio non dovuto non dà né toglie alcun diritto. — **8.** Questioni tra i congregati. Si istituiscono cinque « Giudici delle querele e delle controversie, » da eleggersi come quelli delle scuse. Loro ufficio. — **9.** Tenore di vita dei Padri. Sulle tracce dei passati Concili, sarà pubblicato un decreto « De modo vivendi in Concilio. » — **10.** Officiali del Concilio. Si stabilisce quali e quanti debbano essere gli Officiali maggiori del Concilio. Si fa menzione degli Officiali minori. A chi spetti il diritto di nominare gli Officiali. Il Santo Padre elegge il segretario del Concilio, che è chiamato a Roma per prender parte ai lavori della Congregazione direttrice. Interviene la prima volta alle adunanze la sera del dì 11 luglio 1869. Gli si affida l'incarico di proporre alla Commissione centrale le particolari istruzioni per ciascuno degli Officiali. Le quali vengono poi approvate. Giuramento degli Officiali. Istanza dei cavalieri di Malta per prender parte alla guardia del Concilio. Risoluzione del Santo Padre. Egli, sulla proposta della Congregazione direttrice, nomina gli Officiali maggiori. — **11.** Esenzioni e privilegi alle persone del Concilio. Si stabilisce che ai lontani, per causa del Concilio, dalle rispettive residenze saranno mantenuti i frutti beneficiari e le distribuzioni quotidiane, eccetto quelle dette « inter præsentes. » Quanto ad altri privilegi, nulla si determina in particolare. — **12.** Preghiere pubbliche durante il Concilio. Si stabilisce che il Giubbileo e le supplicazioni allo Spirito Santo, ordinate in preparazione al Concilio, continuino per tutta la sua durata. Preghiere speciali da farsi in Roma. — **13.** Segreto conciliare. Vantaggi del segreto per il tranquillo andamento delle discus-

sioni. Le Congregazioni generali saranno segrete; le Sessioni saranno pubbliche quanto alla parte liturgica soltanto. Il Santo Padre stabilisce chi potrà assistere a tutte intere le Sessioni, quantunque non faccia parte del Concilio. Gli Officiali giureranno l'osservanza del segreto: ai Padri sarà solo imposta dal Sommo Pontefice.

1. Tra i vari uffici della Congregazione direttrice, il più arduo e spinoso fu quello certamente di formare il Regolamento del Concilio. Le questioni che per metterlo insieme facea di mestieri risolvere erano di lor natura delicate e difficili, come quelle che spesso ponevano fra loro a rincontro i diritti del Capo della sacra assemblea e quelli degli altri personaggi ond'essa era composta; diritti che importava religiosamente rispettare. Il perchè la Congregazione non risparmiò cure o fatiche per rispondere, il meglio che per lei si potesse, alla fiducia del Santo Padre, ed occupò un tempo lunghissimo per approfondire il grave argomento, valendosi assai dell' opera de' suoi consultori a cui commise uno studio accurato della materia [1]. E accadde non di rado, come ho accennato in al-

[1] Scrissero sulle questioni concernenti il Regolamento del Concilio i consultori Sanguineti, Galeotti e Hefele.

I quesiti proposti al primo di essi sono i seguenti:

1. Chi abbia il diritto di proporre le materie da discutersi nel Concilio; con qual ordine ed in qual maniera si debbano proporre, richiamando ad esame la prassi tenuta pel passato.

2. Se convenga trattare separatamente della fede e della disciplina, e con qual ordine; ovvero simultaneamente, come si fece nel Concilio di Trento.

3. Se, come, con qual denominazione, ed in qual numero si debbano eleggere alcuni Cardinali per presedere non già al Concilio (che, celebrandosi in Roma, è preseduto unicamente dal Papa) ma alle Congregazioni dei Prelati, dei teologi e canonisti.

4. Se debbano tenersi delle riunioni particolari dei teologi e dei canonisti del Concilio per sgrossare e digerire le materie prima di proporle ai Padri.

5. Quali condizioni si ricerchino per essere uno ammesso a tali riunioni in qualità di teologo o di canonista conciliare.

tro luogo, che, per più maturo esame, la Congregazione mutasse le sue deliberazioni; onde può dirsi che il Regolamento, preparato già molti mesi innanzi l'apertura del Sinodo, ebbe l'ultima mano alla vigilia della sua promulgazione. Buona conferma, se mal non m'appongo, dell'opportunità di fissarlo in precedenza di quello; dappoichè, se uno studio sì lungo fu necessario a pochi individui di pressochè conforme opinare, che mai sarebbe avvenuto quando l'esame d'un argo-

6. Se queste riunioni debbano essere aperte al pubblico, come si costumava a Trento, o solamente ai Padri.

7. Se convenga stabilire chi dei teologi e canonisti debba parlare, e con qual ordine di precedenza, e su qual punto della dottrina e della disciplina; ovvero permettere che parli chi vuole, esigendo soltanto che dia antecedentemente il suo nome, e indichi il tema su cui parlerà.

8. Qual sia il miglior metodo da seguire nelle Congregazioni generali dei Padri, che sogliono premettersi alle Sessioni pubbliche, per la sollecita spedizione delle materie.

All'altro consultore furon date a risolvere le seguenti questioni:

1. Quali Decreti debbono farsi pel buon ordine del Concilio; p. e. de non discedendo a Concilio; de non inferendo præiudicio quoad ordinem in sedendo; de ratione vitæ, durante Concilio tenenda; etc. *Quando, come, e da chi.*

2. Quali sono gli Ufficiali del Concilio da eleggersi, in qual maniera, in qual numero, e da chi.

3. Se, e quali esenzioni e privilegi convenga concedere ai Prelati, ai teologi, ai canonisti ed agli Ufficiali del Concilio pel tempo della celebrazione di esso Concilio.

4. Chi, e come deve esaminare le scuse degli assenti, sebbene chiamati al Concilio, e chi deve pronunciarne il giudizio.

5. Se i presenti, impediti per malattia dall' intervenire alle adunanze, abbiano il diritto di mandare in iscritto i loro voti o pareri, ed in qual maniera.

6. Se, e qual segreto convenga imporre; intorno a quali cose: ed in qual modo se ne possa assicurare, per quanto è possibile, l'osservanza.

Finalmente fu chiesta al terzo consultore una special trattazione del

mento, che largamente si presta alla moltiplicità delle proposte, fosse stato affidato a parecchie centinaia di persone?

Nel riferire i motivi delle varie disposizioni del Regolamento, procederò anche qui, per non recar confusione, secondo l'ordine delle materie. E darò principio col discorrere del *diritto di proposizione.*

2. Sul diritto di proposizione delle materie da discutersi.

Chi ben consideri la natura del primato che per divina istituzione spetta al Romano Pontefice, riconoscerà di leggieri appartenere a lui solo il diritto di proporre formalmente al Concilio le materie da prendere in esame. Costituito da Gesù Cristo capo visibile del mistico corpo, il successore di Pietro ha, qual supremo Pastore, la universal cura di tutto il gregge cristiano. Se straordinari avvenimenti o il diffondersi di perniciosi errori apportino, o anche solo minaccino, gravi mali alla Chiesa, egli giudica talora che la riunione dei Vescovi intorno alla sua Cattedra sia il mezzo più acconcio per provvedere al rimedio. In tal caso ei chiama a raccolta tutto il corpo insegnante della Chiesa, annunziando lo scopo dello straordinario convegno. L'annunzio di questo scopo non è altro, in sostanza, che la proposizione della materia su cui il Concilio è chiamato a deliberare.

Ma poichè, per altra parte, niun uomo di senno sosterrà che i Vescovi, già raccolti in Concilio, debbano astenersi dal

tema seguente, nel quale si comprendono le principali questioni relative al Regolamento.

Præmisso quod a Beatissimo Patre proponetur schema Canonum et Decretorum examinandorum, quæritur quænam sit aptior methodus sequenda in Congregationibus generalibus, quæ Sessionibus publicis præmitti solent, ut res citius absolvatur.

manifestare ciò che la pietà o la scienza onde sono forniti può ad essi suggerire in vantaggio della Chiesa universale, vediamo di approfondire alquanto il delicato argomento, acciocchè non sembri che un diritto, inteso al bene di tutti, riesca, per somma contradizione, d' inciampo a conseguire quel bene.

Lo scopo di un Concilio ecumenico è, secondo le occorrenze, o strettamente definito dal Pontefice o da lui annunziato puramente in termini generali. Un esempio del primo caso ci offre il terzo Concilio, cui fu assegnato il cómpito di condannare l'eresia di Nestorio secondo le lettere di papa Celestino a Cirillo. Esempio del secondo si ha nel Concilio di Trento, ch'ebbe per iscopo la condanna degli errori della falsa Riforma e lo stabilimento di una riformazione legittima nella Chiesa di Gesù Cristo.

Di qui si fa manifesto qual parte, in quanto riguarda il proporre, possa spettare ai Padri nelle conciliari adunanze.

Infatti, quando lo scopo del Concilio è interamente determinato, non riman luogo (a parlar propriamente) alle proposte. Ma se trattisi di uno scopo, a cui conseguire vari spedienti possono esser pensati, chiaro è, innanzi tutto, che l'autore del Concilio, o chi ne rappresenta l'augusta persona, avrà balìa di tosto proporre quelli che gli sembrano più opportuni. Or, può avvenire di frequente che qualche membro della sacra assemblea vagheggi certe vie a compiere l' intento, le quali, quando fossero approvate, riuscirebbero a modificare, a surrogare o a crescer di numero quelle suggerite a nome del Sommo Pontefice. Nel caso di semplici modificazioni a quest' ultime, il dibattimento stesso dell' offerta materia porgerà a chicchessia agevole il destro di presentare le variazioni che stimi più convenienti. Se poi si tratta di nuove proposte, le quali, quando lo scopo del Con-

cilio abbracci un campo assai vasto (come sarebbe la riforma dei costumi, l'educazione del clero, e simili) possono essere, se non contrarie, certo però diversissime da quelle su cui versa la incominciata discussione; occorrerebbe che fossero distintamente annunziate per richiamarvi sopra lo studio dell'assemblea. Or qui si presenta il lato difficile della questione: se, cioè, ciascun membro del Concilio avrà, in tal caso, il *diritto* di proporre al sacro consesso il suo disegno.

Rispondo, essere indubitato nei Padri il diritto o, a dir meglio, il dovere di far manifesto quello che, a lor senno, può riuscir profittevole al bene della Chiesa; ma la formale proposta doversi presentare, non già al Concilio, sibbene al suo Capo o a chi ne tenga le veci, affinchè questi, alla sua volta, ne faccia, ove lo creda spediente, la presentazione all'augusto Senato. Se infatti, allorchè la Chiesa docente è dispersa, non potrebbesi assolutamente negare neppure a un semplice fedele il diritto di render palesi, in legittima forma, i suoi pensamenti per il bene comune; come non dovrà riconoscersi un tal diritto nei Vescovi, quando sien radunati dal Vicario di Cristo per trattare, insieme con lui, intorno ai bisogni della società cristiana? in specie poi se il Concilio fu riunito per trovare i rimedi a grandi mali? Come però nessuno dirà che, stando dispersa la Chiesa docente, è diritto di ciascun Vescovo richiamare autorevolmente l' attenzione de' Fratelli e dello stesso Sommo Pontefice intorno a' suoi propri disegni (sien pure imaginati a pro della Chiesa); così nemmeno potrà affermarsi, nascere tal diritto dalla circostanza che la Chiesa docente sia raccolta in Concilio; conciossiachè altro non sia il Concilio che la riunione dei Vescovi chiamati liberamente dal Pontefice a trattare e a giudicare insieme con lui intorno a materie da esso proposte in un modo più o meno determinato. Ora, in questa nozione

del Concilio non v' ha elemento alcuno il quale si presti a render comune ai membri il diritto di proposta che è nel Capo; cosa che farebbe del Concilio stesso una Camera costituzionale [1].

[1] Al quesito: *Quinam habeat ius proponendi ea quæ in Concilio discutienda sunt,* il consultore Sanguineti risponde colle seguenti proposizioni, che egli dimostra teologicamente e storicamente.

« I. Omnino negandum ius proponendi omnibus factum Concilii Patribus, saltem quatenus publica propositio, nullo prævio facto examine, spectatur. (Dicam enim postea, quale *privatum* ius proponendi omnibus concedi possit, imo concedere deceat).

» II. Æque denegandum ius propositionis exclusivum, quod suffragiorum pluralitate ab omnibus exerceatur.

» III. Delectum propositionum, si aliquis habendus sit, ad Sedem apostolicam, per eos qui in Concilio ipsam sub quacumque demum appellatione repræsentant, faciendum esse.

» Igitur, quæstioni initio propositæ unam et adæquatam hanc esse responsionem:

» IV. Ius proponendi in Concilio œcumenico ita ad Sanctam Sedem unice pertinere ut, *negative,* nihil citra eius consensum et approbationem proponatur *(ius exclusionis),* et, *positive,* quidquid proponitur, vel immediate vel mediate ab ipsa Sancta Sede proponatur *(ius proponendi affirmativum).* Dixi *mediate,* scilicet quatenus Episcoporum propositiones per Legatos pontificios fieri debent. Uno verbo, ius, quod diximus *cumulativum,* præ tota sua amplitudine ita Sedi apostolicæ unice competit, ut nulli alteri competere possit. »

Fra gli argomenti storici che il chiarissimo consultore adduce per dimostrare che al solo Pontefice spetta il diritto di proporre le materie da discutersi in Concilio, mi piace riportare il seguente:

« .... Animadverto etiam, *indirecte* quoque illud evinci ex eo quod quotiescumque aliquis *ius* habet *exclusivum* α) convocandi Concilium vel *per se* vel *per alios* (quod si umquam fuerit nolo hic disceptare, sed modeste dicam, admodum mihi dubium videtur), β) scopum determinatum eidem imponendi, γ) illud, semel ac id velit, abrumpere et absolvere; qui hæc, inquam, tria possit, is profecto indirecte potestatem habet effi-

Si obietterà che la proposta fatta al Pontefice, o a' suoi rappresentanti, può incontrare sfavorevole accoglienza e non essere riferita all'assemblea. Or bene: ammesso pure che ciò avvenga alcuna fiata per umano difetto, non per questo è da mutar l'ordine delle cose o la costituzione ecclesiastica; piuttosto è da riconoscere che dove sono uomini, ivi non è

» ciendi ut ea solum in Concilio discutiantur quæ ipse voluerit. Atqui » constat theologice Concilia œcumenica ab *uno* Romano Pontifice posse » convocari; constat historice plerumque *per se* ea convocasse, raro ad- » modum, et forte numquam, per alios licet semper sua auctoritate *; con- » stat iis scopum definitum a Romanis Pontificibus non modo quodam » generali sed quandoque etiam omnino determinato, ut, puta, damna- » tionem hæreseos nestorianæ, sed secundum ea quæ a sancto Cœlestino » Romano Pontifice ad sanctum Cyrillum scripta fuerant, vel hæreseos » eutychianæ, sed secundum doctrinam contentam in epistola dogmati- » ca sancti Leonis ad Flavianum, etc. Constat, denique, penes eosdem Ro- » manos Pontifices ius fuisse transferendi, suspendendi, abrumpendi prout » opportunius censerent Concilium œcumenicum, ut patet vel ex uno Con- » cilio Basileensi sub Eugenio IV. Constat igitur ex his omnibus, Roma- » nos Pontifices ius illud saltem indirecte sibi asseruisse. »

L'autore accenna eziandio le ragioni della pratica osservata nei primi otto Concili quanto all'esercizio del diritto di proposizione. « Ani- » madverto denique (egli dice) relate ad ecclesiasticam disciplinam, op- » portunum omnino fuisse, ut in octo prioribus œcumenicis Conciliis, quæ » constat in Oriente habita fuisse, plura ipsis orientalibus Episcopis sta- » tuenda proponendave permitterentur, cum et ex iis maxima parte Con- » cilium constitueretur, et in rebus suæ gentis peritiores existerent. Hinc » Legati pontificii, qui *Concilio Pontificis nomine præsidebant,* post abso- » lutas suas, ut ita dicam, commissiones, sinebant ut quæ agenda aut » discutienda essent proponerentur, ita tamen ut negative saltem ius » illud moderarentur. In comperto siquidem est, Romanos Pontifices plus

* « Hæc dico, ob eorum sententiam qui tenent Concilia aliquando fuisse ab Imperatoribus » immediate convocata. Id vero negant auctores præclarissimi, quibus, post haud exiguam » quam mihi instituere opus fuit circa priora Concilia investigationem, omnino subscribo. »

perfezione. Il caso che ingiustamente venga respinto dal Sommo Pontefice un utile suggerimento, è più possibile che probabile; ma, dato anche, basti al proponente lo aver soddisfatto al suo debito (chè il diritto di proporre nasceva in lui appunto da tal debito) e fidi nella provvidenza divina, la quale alla Chiesa non sarà mai per mancare.

» semel tamquam legitima agnoscere detrectasse quæ contra suam men-
» tem statuta fuerant etiam Legatis ipsis consentientibus, cum id ab iis
» factum fuerit citra eorum potestatem. Celeberrima est Legatorum pon-
» tificiorum protestatio actione XVI Concilii Chalcedonensis contra Ca-
» nonem XXVIII disciplinæ, actione XV Legatis absentibus statutum, et
» præclarissima sunt quæ hac de re, deque nullitate consensus Legatorum,
» si fuisset, scribit sanctus Leo Magnus tum ad Marcianum imperatorem
» tum ad Anatolium Constantinopolitanum tum ad ipsos Patres Chalce-
» donenses *. »

Anche il consultore Galeotti trattò a lungo questo soggetto in uno de' suoi Voti risguardanti i vari punti del Regolamento affidati allo studio di lui. Egli così riepiloga il suo dire: « Il diritto delle formali proposte degli articoli da discutersi e definirsi è tutto, ed esclusivamente, del Sommo Pontefice, essenzialmente annesso alla sua presidenza autoritativa. Un Concilio ecumenico è convocato per giudicare e deliberare sopra argomenti che il solo Papa sa e conosce e stima esser uopo che siano risoluti col suffragio solenne di tutti i Vescovi pe' bisogni della Chiesa universale. Posson pertanto i Vescovi fare proposizioni materiali, che, per l'interesse medesimo onde si voglion fatte, è uopo che siano prese in gravé considerazione, e far passare per uno studio consultivo (in cui non ci sia preoccupazione di suffragio deliberativo) per cavarne articoli che giovi formalmente proporre, discutere e definire. »

Vedi, nella nota seguente, ciò che dice il consultore Hefele su questo diritto del Pontefice.

Sulla controversia insorta nel Concilio di Trento a proposito della formula *proponentibus Legatis ac præsidentibus* parla a lungo il Pallavici-

* « Cf. in tertia parte monumentorum Concilii Chalcedonensis. apud Mansi, Concil. » tom. VII, col. 455, seqq. »

Questo linguaggio, se non è compreso dalla mondana politica, è bensì familiare ai credenti, cui solo è diretto [1].

Premesse tali considerazioni, io mi penso che la regola conciliare relativa alla proposizione delle materie da discutersi sarà ottima allorchè, affermando chiaramente cui spetti il diritto di proposizione formale, lascerà libero campo a tutte

no. Vedi specialmente i luoghi seguenti: lib. XV, cap. XVII, n. 1-3; lib. XVI, cap. VI, n. 4-10; lib. XXI, cap. V, n. 6-15; lib. XXII, cap. X, n. 1, 2; lib. XXIII, cap. II; cap. V, n. 1-16; cap. VI, n. 5; cap. VIII, n. 5; cap. XII, n. 6, 7.

[1] Su questo importante argomento così discorre il consultore Hefele:

« In Concilio Tridentino permultum temporis in eo consumtum est, » ut propositiones a Congregationibus generalibus examinandæ in cer- » tam formam redigerentur. Materia, de qua ageretur quæque propone- » retur, adhuc magnam partem quærenda erat, cum propter iniuriam tem- » porum sufficientes præparationes non potuissent antecedere. Id in pro- » ximo Concilio œcumenico non eveniet, imo iam antea definitum sche- » ma Canonum et Decretorum Congregationibus generalibus proponetur. » Sed cavendum erit, ne contentiones istæ *de iure proponendi,* quæ in » Tridentina Synodo tantas dilationes et acerbitates procrearunt, resu- » scitentur.

» Egregium ius, Concilio œcumenico, ergo et Congregationibus eius, » proponendi quæ Ecclesiæ universali necessaria et ideo examinanda vi- » dentur, ad Summum Pontificem pertinere, cuius nomine omnia Conci- » lii decreta formantur et publicantur, nemo nostræ ætatis, cui disputa- » tiones de hac re Tridenti obortæ cognitæ sunt, infitias ibit.

» Sed non minus et utilitati Ecclesiæ et iuribus Episcoporum con- » venire videtur, ut et ipsi quodam iure proponendi gaudeant. Fieri enim » potest, ut in propositionibus a Beatissimo Patre designatis hoc vel il- » lud desit, quod nonnullis Ecclesiæ provinciis apprime necessarium vi- » detur et harum terrarum Episcopis quam maxime cordi est. Ideoque » ipsis non est neganda occasio libere et ingenue ea proponendi, quæ, iu- » xta opinionem suam, schemati papali adhuc addenda videntur. Exem- » plo nobis est œcumenicum Concilium Lateranense V, in cuius initio » Iulius II pontifex maximus per eminentissimum cardinalem de Farne- » sio omnes in Synodo præsentes ita allocutus est: *Hortamur præterea*

le utili proposte, da chiunque dei Padri provengano. Vediamo ora qual sistema fosse adottato per il Concilio Vaticano.

La Congregazione direttrice si occupò di questo argomento in varie adunanze, e specialmente in quelle dei 28 dicembre 1868, 10 e 17 gennaio e 13 ottobre 1869. Riconobbe essa nel solo Pontefice, colla comune dei teologi e de'cano-

» *congregatos hic omnes aliosque ad Synodum hanc sacram venturos, ut* » *cogitare diligenter velint, deinde* proponere *ea per quæ possit etiam con-* » *gregatio catholicorum ad debitam reformationem et tranquillitatem opta-* » *tam, Deo iuvante, perduci. Nostræque intentionis et mentis est, ut omnes* » *hac causa congregati cum omnimoda libertate dicere, consulere et facere* » *omnia et singula quæ ad præmissa putaverint pertinere, possint et va-* » *leant, iuxta aliorum Conciliorum antiquorum consuetudinem* » (Schedula » die lunæ, x mensis maii 1512, a cardinale Farnesio prælecta. Cf. Lab- » bei et Cossartii *Collectio Conciliorum,* tom. XIV, p. 45).

» Tridenti quoque, quamvis Legati ius proponendi totis viribus Pa- » pæ et ideo sibi ipsis solis vindicarent, nihilominus et Episcopis omne » eiusmodi ius negare nec volebant nec poterant. In Congregatione ge- » nerali, x maii 1546 celebrata, episcopus Caputaquensis apostolicos Le- » gatos, de exclusivo suo iure proponendi verba facientes, ita allocutus » est: *Quid igitur ego facerem, si quando mihi aliquid in hoc sacro Con-* » *cilio proponendum occurreret?* Cui respondit primus Legatorum et Con- » cilii præsidum, cardinalis de Monte: *Si vel ipse Caputaquensis vel qui-* » *cunque alius unquam cuperet, ut aliquid in Concilio proponeretur, id* » *prius Legatis referat, qui, re examinata, si ita expedire videbitur, pro-* » *ponent. Quod si Legati iniuste et absque ulla causa id facere recusave-* » *rint, is, quicunque fuerit, proponat* (Cf. Massarelli, *Acta Conc. Trid.* » *sub Paulo III* ms., tom. I, fol. 307).

» Tali iure Episcoporum præeminentia Sedis apostolicæ ne minimum, » ut credo, damnum, Ecclesia vero magnam utilitatem percipiet, simul- » que Episcoporum animi novo charitatis vinculo ligabuntur, si et ipsis » ius quoddam proponendi concedatur. *Quoddam* dico, nam *limitatum* sit » oportet. Nullo enim modo fieri potest, ut singuli Episcopi tot propo- » sitiones, quot velint, *immediate* et *indiscrete* ad Congregationem gene- » ralem deferant. Omnis ordo discussionum inde perturbaretur, petulan-

nisti, il diritto di proporre *direttamente* e *con autorità* (proposizione *formale)* le materie da trattarsi in Concilio, ed ammise nei Vescovi quello che potrebbe chiamarsi diritto di proposizione *indiretta* o *materiale* nel senso che ho spiegato di sopra.

Considerando poi che, in mezzo a tanto gravi bisogni della Chiesa, molte sarebbero le proposte dei Padri, la Congregazione riputò conveniente che il Sommo Pontefice si valesse degli studi di una special Commissione, tratta dal seno del Concilio e incaricata di esaminare diligentemente quelle proposte e di sottomettere al giudizio di lui il proprio avviso, quanto all'ammetterle o all'escluderle. Per dar poi modo e misura alla loro presentazione, fu stabilito che dovessero essere scritte e motivate; che risguardassero il bene della Chiesa universale, non qualche diocesi soltanto; nulla poi contenessero che alieno fosse dal senso costante delle tradizioni della Chiesa [1]. Questo aprire la via ai po-

» tiæ ingeniorum amplissima patefieret porta, innumera superflua propo-
» nerentur, rixæ plurimæ nascerentur, et omnia in longissimum protrahe-
» rentur, ita ut finis Sessionum inveniri non posset. »

Vedi su quest' ultimo punto, anche la Nota seguente.

[1] Si ascolti pur qui il consultore Hefele, che discorre in questa sentenza:

« Ideo plane necessarium videtur, ut *Commissio* seu Congregatio
» minor a Beatissimo Patre *ex membris Concilii* seligatur, cui singu-
» li Episcopi seu alii Prælati, voto gaudentes, propositiones suas, quas
» necessarias putant, stato quodam die ante conventum Congregationis
» generalis diiudicandas tradant, ita ut illæ tantum propositiones eius-
» modi Congregationibus ad examinandum deferantur quæ a Beatissimo
» Patre, iuxta relationem dictæ Commissionis suæ, fuerint approbatæ.
» Commissio vero hæc præsertim eas propositiones Beatissimo Patri ac-
» ceptandas commendabit, quæ a multis iisque prudentissimis Episcopis
» prolatæ fuerint. »

stulati dei Padri offriva pure il vantaggio di render più agevole il cómpito delle Commissioni preparatorie, e alleggerire il peso della responsabilità loro, posto che omettessero di presentare qualche opportuno argomento.

Quanto alla scelta dei membri della Commissione, fu pensato dapprima di seguire l'esempio dell'ultimo Concilio La-

L'utilità di siffatta Commissione è così dimostrata dallo scrittore:

« Talis Commissionis institutio ad *accelerationem* negotiorum, *solidio-*
» *remque* eorum expeditionem plurimum conferet, quum

» *a*) hoc modo inutiles et superfluæ propositiones præpediantur;

» *b*) præsertim illæ, quarum tractatio Concilio nocere, rixas excita-
» re, etc. posset.

» *c*) Omnis propositio, antequam in examen ducetur, et a proponen-
» te ipso et a Commissione serio considerabitur, respective præparabi-
» tur, et ideo examen quoque posterius multo abbreviabitur.

» *d*) Negotia a Congregationibus tractanda multo minuentur.

» *e*) Obstinatio illorum devitabitur, qui, si plane nullum ius propo-
» nendi ipsis concessum esset, ex infenso corde obstacula varia præpa-
» rarent.

» Denique

» *f*) Commissio eiusmodi magis ad rem conferre videtur quam ea
» concessio, quæ Tridenti a primo Legato Pauli III, ut supra monui-
» mus, Episcopis est facta, ut nempe propositiones suas Legatis trade-
» rent, qui, re examinata, si ita expedire fuerit visum, eas ad Concilium
» deferrent; quod si autem Legati iniuste et absque ulla causa id face-
» re recusassent, Episcopus ipse sententiam suam Concilio proponeret.
» Sed quis, quæso, diiudicet, num Legati *iniuste* propositionem aliquam
» ad Concilium deferre recusaverint? Nonne pæne omnes, qui proposi-
» tionum suarum repulsam tulerint, de iniustitia conquerentur? Præser-
» tim, cum Legati *soli* de idoneitate propositionum diiudicent, ipsi quo-
» dammodo iudices in propria re! Ecce hic fœcundam matrem rixarum
» et ideo dilationum, quæ evitabantur si Commissionem illam instituere
» placuerit.

» Id unum in hac re mihi dubium est, num non conduceret ad Epi-
» scoporum animos alliciendos et ad omnem perversam suspicionem tol-

teranense, rimettendo ai Padri l'elezione; ma poi si giudicò più spediente che il Pontefice, cui incombe il grave carico di dirigere le operazioni del Concilio, avesse anche la cura d'eleggere i personaggi che doveano coadiuvarlo in così arduo e delicato ufficio. Sarebbe poi dell'alta saggezza di Sua Santità scegliere quei Vescovi che, per le loro doti, riscotessero maggior fiducia presso i colleghi, e prenderli dalle varie nazioni, affinchè tutti insieme fossero in grado di conoscere compiutamente lo stato e i bisogni del mondo cattolico.

Inoltre il Santo Padre inviterebbe caldamente i Padri a proporre con pienissima libertà tutto quello che al pubblico bene giudicassero conducente.

Il paragrafo, pertanto, relativo al diritto e alla maniera del proporre, che si legge nella Costituzione apostolica la quale promulga il Regolamento del Concilio e comincia con le parole *Multiplices inter*, fu, dopo varie mutazioni, così concepito. « Quantunque il diritto e l'ufficio di proporre le » cose da trattarsi nel santo ecumenico Sinodo e di chiedere » su di esse il sentimento dei Padri, non ad altri che a Noi ed » a questa apostolica Sede appartengano, purnondimeno non » solamente desideriamo, ma altresì esortiamo, che, se alcuni » fra i Padri del Concilio abbiano a proporre cosa, che, a » loro giudizio, possa ridondare a pubblica utilità, vogliano » farlo liberamente. Ma siccome ben veggiamo che questo » stesso, se non si esegue nel tempo e nel modo congruen- » te, può non leggermente frastornare il necessario ordi- » ne delle azioni conciliari, così stabiliamo che simili pro- » posizioni si debbano fare con questo tenore; che ciascuna » di esse l.[c]) si metta in carta, e privatamente si consegni

» lendam, si membra Commissionis illius partim a Papa, partim a Con- » cilio ipso eligerentur, præses Commissionis autem a Papa solo. »

» ad una peculiare Congregazione di Venerabili Fratelli No-
» stri, Cardinali della santa romana Chiesa, e di altri Padri
» del Sinodo, la quale sarà da Noi a ciò deputata; 2.°) che
» riguardi veramente il bene comune della cristianità, e non la
» sola speciale utilità di questa o di quella diocesi; 3.°) che
» esprima le ragioni, onde si stima utile ed opportuna; 4.°)
» che non senta nulla di alieno dal senso costante della Chie-
» sa e dalle sue inviolabili tradizioni. La suddetta speciale
» Congregazione diligentemente discuterà le proposizioni che
» le saranno presentate, ed al Nostro giudizio sottoporrà il
» suo avviso intorno all'ammetterle, o no, acciocchè Noi quin-
» di con matura considerazione definiamo, se debbano esser
» portate alla deliberazione sinodale [1]. »

Queste disposizioni, se mal non mi appongo, corrispondono pienamente all'esigenze cui, per le cose dette, deve soddisfare la savia applicazione del diritto di proposta.

3. Metodo di discussione.

Esaurito questo gravissimo tema, convien passare all'altro, che logicamente gli succede, relativo al modo di discutere. Lunga e complicata è la trattazione di tal soggetto; onde, per servir meglio alla chiarezza, procederò per gradi.

a) Innanzi tutto la Congregazione direttrice stabilì, o, a dir meglio, considerò come già stabilito che le *pubbliche Sessioni,* in cui si vótano i Decreti, fossero precedute da quelle riunioni private dei Padri che nella storia dei Concili son conosciute sotto il nome di *Congregazioni generali,* e il cui scopo si è di esaminare e discutere colla necessaria larghezza le materie sottoposte al giudizio del Concilio [2].

[1] Vedi il § II del Doc. LII.

[2] Sull'uso di premettere alle pubbliche Sessioni le Congregazioni pri-

La presidenza delle Congregazioni generali appartiene di diritto al Capo dell'augusto Senato, ch' è il Papa; ma e per la moltitudine degli affari inerenti al suo alto ministero e per un savio riguardo verso la libertà dei Padri, è cosa convenevolissima ch' egli si faccia rappresentare da uno o da più personaggi per lui eletti.

vate dei Padri così discorre il Pallavicino, confutando le obiezioni del Sarpi:

« Va innanzi egli a dire, che ne' Sinodi antichi non si facean distinzioni di Congregazioni private e di Sessioni pubbliche; che niuna era azione di cerimonia, tutto si registrava da' deputati notai, tutti erano Atti del Concilio, i quali si davano in luce, e non i soli Decreti, come fu stabilito in Trento. Allo stesso modo potea dire che negli antichi tempi non usavano i Principi tanta varietà di segreterie, di consigli, di giunte; tante funzioni di cerimonie; tanta distinzione di titoli; tanto numero d'ambasciadori ordinari e straordinari, di negozio e di compimento; e nè anche allora vi avea corrieri stabili che portassero lettere d'un regno all'altro. Essendosi dunque o affinato o almeno mutato il sentimento degli uomini e il commerzio civile, è convenuto che a proporzione di esso mutinsi ancora le maniere di trattar gli affari ecclesiastici, i quali hanno e per attori e per suggetto gli uomini che sono di fatto al mondo e con l'inclinazioni e con gli usi che di fatto hanno; e non quelli, e non quali furono a' tempi andati. Onde sarìa sciocchezza derisa e stranezza d'impossibile effetto il voler al presente ritener lo stile dell'antica semplicità nell'ecclesiastiche raunanze, di cui sono partecipi i maggiori Principi della terra, ed in cui si trattano le deliberazioni di più momento al felice stato della repubblica: siccome appunto sarebbe il voler oggi servare nelle fabbriche delle Chiese l'architettura di quattrocent'anni sono, e la pittura di quel tempo nell'adorate immagini degli altari, la musica di quel tempo nell'armonia sacra del coro.

» Dice il Soave: *Avveniva senza dubbio qualche impertinenza alle volte per l'imperfezione d'alcuno; ma la carità, che scusa i difetti del fratello, la ricopriva.* Così è: ma in questa età che nascon uomini d'affetto contrario, come un Soave; i quali non pur discuoprono i difetti de' Prelati, ma gli dissotterrano, gli amplificano, gli creano, fa di mestiero il proce-

Fu quindi deciso (31 gennaio 1869) che si sarebbe proposto al Santo Padre di deputar cinque del Sacro Collegio a rappresentarlo nella presidenza delle Congregazioni generali. Il Pontefice approvò. Onde nella Costituzione apostolica, già rammentata, si legge: « Volgendo ora la cura a quello » che riguarda l'ordine delle Congregazioni generali, stabi- » liamo e determiniamo che alle stesse Congregazioni dei Pa- » dri, le quali si premettono alle Sessioni pubbliche, presie- » dano cinque dei Venerabili Fratelli Nostri, Cardinali della » santa romana Chiesa, *a Nostro nome ed autorità* [1]. »

Il Santo Padre riservò a sè la nomina dei presidenti.

Officio primario di essi sarebbe quello di dirigere convenientemente le dette adunanze. « Questi presidenti poi (di- » ce la Costituzione), oltre alle rimanenti cose che spetta-

dere con altra cautela; imitando in ciò quella forma di maneggiare i negozi, diversa dal modo antico, la quale prudentemente s'è posta in uso ne' trattati civili. Nè mi opponga taluno che più converrebbe all'ecclesiastica sincerità il proceder senza questi velami accattati dall'artificio secolaresco: proposizione falsissima che, sotto il sembiante della schiettezza, introduce la sfacciataggine. Niuna usanza più conferisce che il conservar negli uomini la vergogna e 'l rossore di peccare in palese. Nella repubblica cristiana, per comperare un' oncia di questo rossore, tornerebbe a bene il dare tutte le preziose porpore delle Fenicia. Taccia o l'ignoranza o la malizia: non è perciò depravato il mondo cristiano in finzione; è migliorato in modestia, s'egli con più studio di prima custodisce il decoro e l'onestà nelle pubbliche operazioni: essendo pur segno di non indomita passione il poterle mettere il morso quando ci aggrada.

» Questa è dunque la ragione di tal mutamento nel tenersi private congreghe, e non quella che adduce il Soave: dico l'aver i Papi arrogata a sè l'autorità della presidenza, ed esclusine affatto i Principi temporali, il cui timor conteneva in ufficio i Vescovi nelle pubbliche Sessioni » (Lib. VI, cap. IV, n. 6-8).

[1] Vedi il § VII del Doc. LII.

» no all' opportuno governo di tali Congregrazioni, procure- » ranno *ecc.* [1]. »

b) Fra gl' incarichi naturalmente spettanti ai presidenti delle Congregazioni generali è da annoverare la presentazione delle materie da discutersi. Si decise nell' adunanza del 31 gennaio 1869 che dapprima si proporrebbe un argomento concernente la fede, ma che poi si presenterebbero simultaneamente, secondo l'opportunità, materie intorno alla fede e alla disciplina. « Procureranno *(i presidenti)* che, nella trattazio- » ne delle materie, si cominci dalla discussione di quelle che » riguardano la fede; e quindi saranno liberi di ridurre le con- » sultazioni a capi di fede e disciplina, come giudicheranno » opportuno [2]. » Per tal guisa, data la prima volta la preferenza al domma come a materia più degna, si avrebbe il vantaggio d'intraprendere sollecitamente lo studio delle cose disciplinari, principalissimo obietto del Concilio Vaticano [3].

[1] Ivi.

[2] Ivi.

[3] Sull'ordine da osservarsi nel proporre al Concilio le materie di fede e di disciplina, parla in questa guisa il consultore Sanguineti:

« Quæritur: *Utrum expediat seiunctim de fide et disciplina agere in » Concilio, et quonam ordine; an vero simul, quemadmodum in Concilio » Tridentino actum est.*

» 1.° Quæstioni huic, a Patribus eminentissimis propositæ, ita bre- » viter respondeo.

» Constat, in Conciliis œcumenicis prioribus, uti Nicæno, Ephesino, » Chalcedonensi, etc., prius de fide disceptatum fuisse, ac nominatim » de iis fidei capitibus quæ ab exortis tunc temporis hæresibus impete- » bantur; tum, ea potiori controversia absoluta, Concilium semet ad ec- » clesiasticam disciplinam instaurandam convertisse. Id enim rationi non » minus quam rerum naturis congruere videbatur, ut illud præ ceteris » cordi esset, ob quod Concilium potissimum coaluerat.

» Addam etiam, si recentiora exempla spectemus, omnibus historiæ

c) Si presentava quindi la questione, se le materie, che, a nome del Santo Padre, sarebbero proposte alla disamina dell'assemblea, dovessero essere offerte nella forma, a dir così, greggia di dubbi e quesiti, oppure a guisa di proposta ben definita in ogni sua parte.

» Tridentinæ Synodi haud ignaris notum esse, eam quoque primitus mentem fuisse pontificis Pauli III, ut scilicet prius de dogmate, tum de disciplinæ reformatione ageretur *, et, importunis dumtaxat sæcularium præsertim Principum sollicitationibus fatigatum, ut aliter fieret eumdem sivisse.

» 2.° Attamen, id non mediocri emolumento factum fuisse, et illius Concilii historia testatur et sapientiorum sententia confirmat; atque his potissimum moveor ut longe melius fore arbitrer si in futuro œcumenico Vaticano Concilio simul de fide et disciplina, prout fert materia disceptationi proposita, inquiratur. Rationes porro quæ potiores esse videntur, ut id statuatur a Patribus eminentissimis, sunt insequentes:

» *a*) Ut periculum devitetur, ne diutius ita protrahatur doctrinæ fidei tractatio (quod plerumque contingit iis de quibus primo loco agitur) ut deinde, si vel morbi alicuius, vel commotionis politicæ, etc. obveniente discrimine, res compendio agenda sit, ea quæ ad disciplinam pertinent, quæque maximi sunt momenti, aut omittantur penitus aut vix attingantur.

» *b*) Quamvis me lateat quæ circa dogmata, proprie dicta, in Concilio sint inquirenda, haud me falli arbitror si generatim affirmem scopum Vaticani Concilii in ecclesiastica disciplina instauranda potissimum situm esse, in tam immaniter immutata societatum civilium conditione. Atqui ea methodus rerum tractandarum aptior præ ceteris tunc debet existimari, quæ uberiorem circa ecclesiasticam disciplinam disceptationem instituere permittat.

» *c*) Neque spernendum videtur argumentum quod ex nexu rerum deducitur. Aptissimum enim videtur, ut theoreticis principiis practica statim subnectantur disciplinæ consectaria, quibus principiorum applicatio continetur.

* » Vide Pallavic., Hist. Conc. Trid., lib. vi, c. vii, n. 12; Le Plat, Monum. Trid., vol. iii, pag. 295, coll. eodem Pallavicino, op. cit., lib. v, c. xvi, n. 2. »

Questo punto fu discusso nell' adunanza del 23 maggio 1869; ma non si prese allora veruna risoluzione. Sembrava a qualcuno che, non potendosi disgiungere un Capo, un Decreto o un Canone qualunque da un dottrinale o da un opinamento ben pronunziato, il decoro della Santa Sede (adottandosi il secondo sistema) verrebbe a soffrir detrimento quando accadesse che i Vescovi rigettassero alcuna massima o sentenza contenuta nello schema proposto e in certa maniera accettata da chi di quello schema aveva ordinato la presentazione. Aggiungi i motivi che furono messi innanzi nel Concilio di Trento, allorchè si stabilì il metodo da seguire nel discutere il difficilissimo argomento della giustificazione, secondo che narra il Pallavicino colle parole seguenti: « Fu anche proposto se, dopo la discussione de' teologi inferiori, dovessero i Deputati far il modello del Decreto da considerarsi nell' adunanza de' Padri, o piuttosto portar in questa la già smaltita materia e non divisare il Decreto finchè non si fosse udito il senso de' Vescovi. Il secondo piacque, sì per esser contra il decoro che si dettasse la senten-

» *d*) De exemplo Concilii Tridentini dixi superius: maxima autem est » inter Tridentinum et Vaticanum Concilium analogia.

» *e*) Denique praxis ipsa idem satis ostendit Conciliorum œcumenico- » rum occidentalium, ut vocantur; nominatim Lateranensium *. Cuius rei » ratio ea esse videtur, quod Concilia occidentalia, secus ac orientalia, non » ad unam solum alteramve hæresim damnandam, sed potius collecta fue- » rint ad *universalis Ecclesiæ reformationem*. Id autem maxime convenit, » ex dictis, Concilio Vaticano. Concludo igitur, hac in re vestigiis insisten- » dum Concilii Tridentini, simulque de fide et disciplina agendum esse. »

* » Cf., ex. gr., Decreta Conciliorum Lateranensis I in collectione Mansi, tom. XXI, » col. 281 et seqq.; Lateranensis II, ibid., tom. XXI, col. 525 et seqq.; Lateranensis III, ibid., » tom. XXII, col. 210 et seqq.; Lateranensis IV, ibid.. tom. XXII, col. 982 et seq.; Lateranen- » sis V, edit. Romæ 1521. »

za avanti che i giudici pronunziassero lor parere, sì perchè è più agevole l'ordir bene una tela da capo, che rappezzarla da poi ch'è fatta. Onde quanto più tardi e con minor bisogno di mutazione si componesse la bozza, tanto poi riuscirebbe migliore l'opera netta [1]. »

Per contrario, fu detto che, proposte le materie per via di dubbi o quesiti, il dibattimento andrebbe ondeggiando quasi nave senza timone, e devierebbe i Padri in dispute infinite; laddove la proposizione già formulata avrebbe il vantaggio come di concretare l'idea, così pure di dirigere la discussione, contenendola entro certi limiti.

Impossibile, io credo, è lo stabilire *a priori* qual sia dei due metodi il migliore; l'uno e l'altro, come avviene di tutti gli umani provvedimenti, presentando vantaggi e difetti. E questi o vantaggi o difetti, più che dalla intrinseca natura dei metodi stessi, attingono la loro forza dalla disposizione dell'animo e dal genio di chi ha da usarne. Un oratore, che sia vago di parlare, troverà sempre modo di trattener l'assemblea con lunghi discorsi; un altro, ritenuto nel dire, non abuserà mai delle larghezze concesse, e dirà chiaro e conciso tutto quello che pensa intorno a un dato argomento. Nel Concilio Tridentino, dove fu tenuto ordinariamente il metodo dei quesiti, si ebbero discussioni senza fine; ma di queste siam pur testimoni nei Parlamenti moderni, dov'è in uso il proporre bell'e formati i disegni di legge.

Contuttociò i due argomenti, che abbiamo udito dal Pallavicino contro quest'ultimo sistema, non sembrano saldi abbastanza, perchè *il proporre* non è per certo un *dettar la sentenza*, e perchè il bisogno di rappezzare, e non una ma più volte la tela, è comune ai due metodi di cui ragioniamo. In-

[1] Op. cit., lib. VIII, cap. II, n. 6.

fatti non mai suole avvenire che la redazione, ancorchè fatta dopo gli accordi comuni, sia capace di soddisfare i votanti; i quali, se numerosi, riescono quasi sempre a introdurre nello schema, sulla cui sostanza vanno d'accordo, cambiamenti infiniti che ne mutano talvolta l'intero contesto [1]. E, quanto

[1] Il consultore Hefele, nel Voto già rammentato, così difende il sistema di proporre alla discussione gli schemi già formati:

« Sed forsitan suspicaberis, superiorem nostram opinionem, quod a » Commissione speciali iam forma seu typus Decreti concludendi gene- » rali Congregationi proponatur, praxi Tridentinæ contradicere. Scribit, » enim, clarissimus Pallavicinus: *Propositum insuper est, an, post infe- » riorum theologorum examen, construenda esset a delectis viris forma De- » creti ad Patres referenda, a quibus dispiceretur; an potius res ipsa, iam » a theologis digesta, exponenda, nec, nisi consultis antea Patribus, confor- » mandum Decretum. Hoc posterius magis placuit, tum quod indecorum vi- » deretur dictari sententiam antequam quid sentirent iudices proferrent, » tum, quod facilius est, telæ texturam exordiri, quam iam contextam re- » sarcire* (Pallavic., *Hist. Conc. Trid.*, lib. VIII, cap. II, n. 6).

» Sed 1.° pro primo, secundum nostram propositionem, nonnisi re- » verendissimi Prælati, ex gremio Congregationis generalis electi et ple- » na eius fiducia gaudentes, Decreti formam concinnabunt.

» 2.° Modus a nobis commendatus nullo modo aliquid *indecori* habe- » bit; minime enim iam *dictata est sententia* antequam iudices protulis- » sent quid ipsi sentirent. Quod Congregationi generali a Commissione » speciali suppeditatur, non iam *sententia* illius, sed mera *propositio* est, » typus quidam sententiæ, si placuerit, ferendæ; et per se clarum est, » Congregationem generalem ad propositam Decreti formam minime es- » se ligatam. Ipsa eam aut reiicere aut recipere, mutare, imminuere aut » ampliare poterit.

» 3.° Simili modo quivis consiliarius domino suo, seu regi seu antisti- » ti ecclesiastico, votum suum in forma Decreti ferendi proponere solet; » et praxis hæc, nunc in toto mundo civili et ecclesiastico usitata, ne- » mini Superiorum ullum honoris detrimentum afferet.

» 4.° Pallavicini exemplum, a telæ textura desumtum, non bene qua-

alla temuta offesa del decoro pontificio, basta a chetare ogni scrupolo il riflettere che gli schemi da sottoporre alla considerazione dei Padri sarebbero il prodotto dei lavori delle Commissioni dei teologi e dei canonisti, non la formula della dottrina e degli opinamenti della Sedia apostolica.

Si attenne la Congregazione direttrice al sistema che ai tempi nostri può dirsi comune; a quello, vo' dire, per cui le proposte vengono presentate nella compiuta forma di Decreti. I quali sarebbero distribuiti a stampa per maggior comodità dei Padri, e arricchiti di prefazioni o di note per ispiegare e illustrare i motivi di quelle.

Per far poi ben conoscere la vera indole di questi disegni o schemi di Decreti e toglier di mezzo qualunque cagione d'equivoco, fu stabilito che nel Regolamento del Concilio sarebbe con chiarezza annunziato, esser questi unicamente il frutto degli studi delle Commissioni preparatorie, privi affatto di qualsivoglia sanzione pontificia e perciò liberissimamente discutibili. Si fissò pure che porterebbero l'intitolazione seguente: *Schema Constitutionis de..., Patrum examini pro-*

» drat; e contra, multo facilius et celerius Decretum iam rite proposi-
» tum et bene elaboratum reformabitur, quam plane novum, præsertim
» a magna hominum multitudine, conficietur.

» 5.° Denique praxis illa, a nobis proposita et nostris temporibus or-
» dinaria, magnopere eo commendatur, quod ipsa solum

» *a*) Decreta in se optime cohærentia et in singulis eius partibus be-
» ne et mature præmeditata componi poterunt; et deinde

» *b*) quia ipsa solum celerior modus negotiorum persolvendorum at-
» tingi potest, quum e contra Tridenti permultum temporis consumtum
» sit, permultæque sessiones Congregationum generalium non ad conclu-
» sionis finem pervenirent, quia proposita iam bene elaborata Decreti
» forma carerent. »

positum. Questa formula fu stabilita dalla Congregazione direttrice nell'adunanza del 28 novembre 1869.

Le parole che nella Costituzione pontificia risguardante il Regolamento si riferiscono alla materiale presentazione dei suddetti schemi, son queste: « Poichè Noi, già fin dal tempo » in cui spedimmo le apostoliche Lettere per la convocazione » di questo Concilio, procurammo di chiamare in questa No- » stra alma Città, dalle varie regioni dell'orbe cattolico, uo- » mini dotti nella teologia e versati nel diritto ecclesiastico, » acciocchè, insieme con altri personaggi di questa Città, pe- » riti nelle medesime discipline, dessero opera ad apparec- » chiare le materie che riguardano lo scopo di questo gene- » rale Sinodo, e così si potesse rendere ai Padri più spe- » dita la via nella trattazion delle cose; perciò vogliamo e » comandiamo che gli schemi dei Decreti e dei Canoni, dai » mentovati personaggi espressi ed ordinati, i quali Noi, sen- » za munirli di niuna Nostra approvazione, abbiamo riser- » vati interi ed interamente alla cognizione dei Padri *(quæ* » *Nos, nulla Nostra approbatione munita, integra integre Pa-* » *trum cognitioni reservavimus)*, sieno sottomessi all'esame » e al giudizio de' Padri medesimi, radunati in Congregazio- » ne generale [1]. »

d) Venendo a studiar da vicino il sistema più adatto alla regolare discussione degli schemi, la Congregazione direttrice prese ad esame, nell'adunanza del 4 aprile 1869, il difficile quesito: *Se, ed in qual modo fosse spediente di formare, secondo la diversità delle materie da trattarsi nel Concilio, varie Commissioni o Deputazioni di Prelati, scelti fra quelli che interverranno al Concilio stesso, all'oggetto di appianare la via alle risoluzioni conciliari.*

[1] Vedi il § VII del Doc. LII.

1.° L'esperienza dei passati Concili, il comune uso dei Corpi deliberanti e la natura stessa delle cose additano concordemente, qual mezzo attissimo al felice successo dei dibattimenti nelle grandi assemblee, l'adoprarvi particolari Commissioni tratte dallo stesso lor seno. Il perchè non fu mai posto in vera e propria discussione dalla Congregazione direttrice il ricorso a cosiffatto mezzo. Debbo tuttavia notare come una sola volta fosse obiettato in massima (sebbene senza effetto) contro la formazione di Commissioni conciliari, quasi non ben d'accordo colle determinazioni già prese da lungo tempo. Si osservava che esistendo « la Congregazione » direttrice colle relative particolari Commissioni appunto per » preparare le materie da proporsi ai Padri radunati in Con- » cilio, da questa Congregazione dovrebbero, secondo la sua » istituzione, partire gli schemi dei Canoni e dei Decreti da » discutersi dal Concilio ed a questa dovrebbero far ritorno » quando i Padri stessi v'incontrassero difficoltà; poichè la » suddetta Congregazione direttrice potrebbe agevolmente tut- » to comporre, e provvedere a tutto, mercè le suindicate Com- » missioni che profondamente conoscono le respettive ma- » terie, senza che siavi bisogno di formar nuove Commis- » sioni di Vescovi. » Così il Verbale dell'adunanza del 4 aprile.

Ho detto che queste osservazioni, tendenti ad escludere le Commissioni conciliari, non ebbero séguito. Se per avventura fossero riuscite a stabilire che le antiche Commissioni preparatorie sarebbero udite da tutti i Padri del Concilio, forse provvedevasi (se il mio vedere non erra) a una maggiore speditezza delle dispute, al facile schiarimento dei dubbi, alla conciliazione dell'opinioni. Ma della parte assegnata ai teologi, durante il Concilio, dirò tra non molto.

2.° Ma se passò, a così dire, inosservata l'obiezione con-

tro il sistema delle Commissioni conciliari, fu bensì disputato più volte se convenisse meglio affidare a una data Commissione lo studio dello schema prima che l'assemblea imprendesse a discutere; oppur si dovesse ricorrere a quest'aiuto allora soltanto che la discrepanza dei pareri o il numero grande dei proposti emendamenti rendesse troppo difficile la parte dei presidenti e degli Officiali del Concilio. Nel primo caso, la Commissione avrebbe per mandato lo spianare la via al dibattimento; nel secondo, il metterlo su quella dell'accordo.

Non fu unanime in ciò l'avviso dei membri della Congregazione.

Si diceva, da un lato, che l'opportunità, anzi la necessità di Commissioni particolari non è ristretta al caso che già sieno sorti, tra i Padri, dissensi o difficoltà, potendo quelle col loro studio preventivo impedire molte discussioni, le quali nell'assemblee da questo traggono principale origine, che non tutti i radunati considerano sotto i vari punti di vista le materie sottoposte ad esame, nè sempre si trattengono a bilanciare tra loro le ragioni favorevoli con le contrarie.

Nè basta. Se le offerte materie, già formulate per modo di proposta (così ragionava uno dei Cardinali), sono prima esaminate esattamente e considerate in tutte le loro parti da una Commissione, la quale poi in un suo rapporto e voto ragionato proponga ai Padri precise e determinate questioni, e aggiunga a ciascuna di esse la risposta cui il maggiore o il minor numero dei membri di detta Commissione creda dover suggerire; la discussione dell'assemblea vien come guidata, e così procede con un certo ordine e con una regola ferma. Per tal maniera non solamente molte difficoltà si prevengono e anticipatamente si sciolgono, ma

i voti dei Padri son preparati e determinati con più maturità, ed insieme con più precisione ed esattezza.

Non è poi da credere che, almeno per le materie facili ed ovvie, sia inutile il lavoro preliminare d'una Commissione; perocchè, se non intorno alla sostanza, certo per ciò che riguarda la forma sorgeranno, anco intorno ad esse, difficoltà e discussioni. Questo accade nell'adunanze di pochi: come mai non avverrà in un Concilio di molte centinaia di persone? Il perchè le Commissioni, che dovrebbero essere quasi l'eccezione, diventeranno a ogni modo la regola.

Si aggiunga l'imbarazzo in cui si troverebbero i presidenti del Concilio quando ad essi fosse lasciato il decidere se una materia dovesse, o no, rimettersi all'esame di una Commissione particolare; oppure la perdita del tempo in discussioni di pura forma, se tal decisione fosse lasciata all'arbitrio dell'assemblea.

Nè vuolsi tacere come il proporre gli schemi all'immediata discussione del Concilio potrebbe eccitare negli animi dei Padri una certa diffidenza, quasichè si volesse carpire il loro consenso prima che le materie ad essi proposte fossero maturamente esaminate da Commissioni particolari, scelte dai Padri medesimi, secondo l'uso dei Concili ecumenici e provinciali [1].

[1] Siffatta sentenza è altresì difesa dal consultore Hefele: « Præ cunctis (egli dice) monendum est, a magnis congregationibus seu cœtibus, quibus plurimi homines variæ indolis intersunt, nec *bonas* nec *celeres* decisiones, inter se bene cohærentes, omnia quæ ad rem sunt momenta complectentes ac nihil necessarii intactum relinquentes, nunquam expectari posse, si propositiones examinandæ numeroso illi cœtui *immediate*, absque præmissa præparatione per minorem quamdam Commissionem, tradantur. Huic minori Commissioni officium incumbit, the-

Questi argomenti, ch'io trovo, quanto alla sostanza, espressi in una breve Memoria d'uno dei Cardinali della Commissione centrale, scritta (per esser depositata negli Atti) dopo la decisione della Commissione stessa, non valsero a far mutar la sentenza che la maggior parte dei Cardinali aveva fatto prevalere quando si discusse la seconda volta siffatto tema. Tal decisione, presa nell'adunanza del 14 aprile 1869, era stata così formulata: *Schema Canonis et Decreti examinandi, postquam typis mandatum fuerit, proponatur Congregationi generali, a cuius præside,* QUATENUS INSURGANT GRAVES DIFFICULTATES, *ad Commissionem illico a Concilio deputandam transmittatur pro examine et relatione facienda.*

È degno pur di nota che nell'adunanze del 18 luglio e del 16 agosto si tornò da capo su tale argomento; ma il risultato delle nuove discussioni fu la conferma di ciò che erasi stabilito.

Le ragioni che mossero la Congregazione ad attenersi al suddetto partito, credo che possano ridursi alle seguenti.

Si considerò dapprima che le Commissioni conciliari (elette, come si aveva in animo di stabilire, dai Padri stessi del Concilio) avrebbero esercitato, a causa specialmente di questa loro origine, una grande influenza sull'assemblea. Pareva dunque pericoloso il lasciare quasi all'arbitrio di po-

» ma propositum ab omnibus partibus dilucidare, considerare ac contem-
» plari; argumenta *pro* et *contra* diligenter enumerare, examinare ac
» ponderare; consequentias, idest bonos aut malos fructus, qui inde ori-
» ri possent, investigare ac perscrutari; quæ ipsi meliora sint visa, Con-
» gregationi generali commendare; et æque ingenue ac caute Patribus
» conscriptis declarare num propositio *tota* sit accipienda seu tantum
» *pars* eius, num aliquid *addendum*, aliquid *eliminandum* sit, aut totum
» *alio modo formulandum*. Simulque clara et distincta lineamenta Decreti
» concludendi ad ulteriorem deliberationem proponet. »

chi Prelati l'accettazione o la modificazione degli schemi proposti, e il preoccupare coi suggerimenti d'una piccolissima parte del Concilio le sentenze dei Padri. Miglior consiglio stimavasi udir primamente la esposizione di tali sentenze, e poi, occorrendo, affidare a una Commissione speciale la cura di riunire i pareri e di proporre ciò che le sembrasse spediente. Con tal metodo la Commissione avrebbe tessuto la tela sull'ordito somministratole dal Concilio, non su fila sue proprie; e il lavoro di lei sarebbe stato più opera dei Padri che sua. Con ciò non venivasi ad abbandonare l'antico sistema dei Concili ecumenici (e, può aggiungersi, il moderno dei Parlamenti), ma si dava una tal forma al sistema stesso che provvedesse, da un lato, alla piena libertà dei Padri, e impedisse, dall'altro, che i lunghi e coscienziosi studi delle Consulte preparatorie andassero incontro, per un esame forse troppo ristretto, a fortunose vicende.

Era poi credenza assai radicata della Congregazione direttrice, che di rado sarebbesi presentato grave motivo di ricorrere alle Commissioni conciliari. Ben conoscendo la Congregazione stessa quanto profondi fossero gli studi che andavan facendo le Consulte preparatorie, sembrava difficilissimo che gli schemi non incontrassero generalmente il favore dei Padri. « Essere più spediente (così leggo nel Ver» bale dell'adunanza del 4 aprile 1869) che ciascuno dei Pa»dri discuta gli schemi che verranno ad essi proposti e vi » dia liberamente il suo voto; e si abbia soltanto ricorso al » mezzo delle Commissioni quando si manifesti su qualche » articolo molta varietà di opinioni; il che probabilmente non » avverrà che di rado, trattandosi di materie già preparate » con molta accuratezza dalle speciali Consulte, ossia Com» missioni, formate da Sua Santità unitamente alla Congre» gazione direttrice. »

Da tutto questo parmi doversi concludere:

a) che la fiducia grande nella bontà dei lavori preparati dalle Consulte dei teologi avendo generato, almeno a quel tempo, nella maggior parte dei membri della Congregazione direttrice la convinzione che ben di rado sarebbe sorto tra i Padri un grave dissenso nell'accettazione degli schemi, si credè che l'esame preventivo di una Commissione avrebbe inutilmente protratto i lavori del Concilio;

b) che il pericolo d'esporre gli schemi stessi a gravi cangiamenti, non per opera principale del Concilio ma per l'influenza che un ristretto numero di Prelati avrebbe forse esercitato sull'assemblea, fece adottare il partito della discussione immediata nell'intiero consesso.

Ecco ora le parole della Costituzione *Multiplices,* che si riferiscono alla deliberazione enunciata: « Ma se, intorno allo » stesso schema, insorgano tali difficoltà, che, divise le sen- » tenze in parti contrarie, non resti la via di concordarle in » quell'adunanza; allora si dovrà seguitare quella regola che » qui appresso daremo, acciocchè con forma stabile ed op- » portuna si provvegga a questo caso [1]. »

3.° Il lettore avrà notato, come nella deliberazione del 14 aprile si stabilisse che la Commissione conciliare (quando fosse necessaria) sarebbe creata volta per volta: *illico deputandam.* Su questo proposito fu allora osservato, esser cosa non improbabile che i Padri, come suole accadere in simiglianti circostanze, rimettessero ai presidenti dell'assemblea la cura di formare le Commissioni. Ove ciò non avvenisse, la scelta dei soggetti si farebbe per mezzo di schede segrete.

Nella successiva adunanza (22 maggio) uno dei Cardi-

[1] Vedi il § VII del Doc. LII.

nali, che non si era trovato a quella del 14 aprile, giudicò opportuno di tornare sull' argomento delle Commissioni. Espose i pericoli ai quali, giusta il suo avviso, andrebbesi incontro col sistema delle Commissioni temporanee, il cui mandato cessa con la definizione delle questioni che ne occasionarono la nomina, e parlò dei vantaggi che avrebbe recato la istituzione di Commissioni permanenti nominate al cominciar del Concilio. Egli opinava che, oltre le probabili questioni sull' opportunità di ricorrere, o no, nei singoli casi alla nomina della Commissione, ed oltre le noie di elezioni frequentissime, si sarebbe avuto ogni volta il grave sconcio di una elezione su cui potrebbe lo spirito di partito; conciossiachè tali riescano sempre le nomine fatte dai grandi Corpi deliberanti in mezzo al calore di una disputa. Al contrario, le Commissioni stabili, scelte a principio del Concilio e non sotto l'influenza di una qualsiasi discussione, verrebbero composte di personaggi riconosciuti da tutti come degni della comune fiducia e ben capaci di quelle materie su cui più tardi sarebber chiamati a intraprendere speciali studi.

Contro queste considerazioni fu osservato, essere in primo luogo assai probabile che la scelta dei membri delle Commissioni fosse rimessa, come avvenne d' ordinario nel Concilio di Trento, ai presidenti del Concilio; in secondo luogo, spărire i vantaggi esposti dall' eminentissimo proponente, quando accadesse di fallir da principio nella scelta dei soggetti che dovrebbero comporre le Commissioni.

Ma se in detta adunanza si tenne fermo il partito già adottato, non accadde il medesimo in quella del 18 luglio allorchè fu rimesso in campo il gravissimo tema delle Commissioni. In tal convegno si confermò, come ho detto poc'anzi, la decisione relativa alla straordinarietà del ricorso alle Com-

missioni stesse, ma si mutò quella risguardante la loro durata, stabilendo, cioè, che fossero *permanenti.*

Le ragioni da cui fu indotta la Congregazione a tal cambiamento si trovano espresse in questa guisa nel Processo verbale della rammentata adunanza: « Il grave carico che » peserebbe sui presidenti di giudicare sull' opportunità o » necessità di formar la Commissione; la difficoltà di deter- » minare quali e quanti soggetti avrebbero a farne parte vol- » ta per volta; il molto tempo che si consumerebbe nella » votazione e soprattutto nel noverare i voti di un copiosis- » simo numero di Padri, quanti ne saranno presenti al Con- » cilio; la probabilità di dovere spesso ricorrere a questo » spediente, se non per la intima sostanza, almeno per le » modalità che spesso intralciano gli affari a preferenza della » stessa sostanza: furono i motivi pei quali gli eminentissi- » mi congregati, recedendo dalla passata risoluzione, opina- » rono esser cosa più spediente che le Commissioni sieno sta- » bili e permanenti. »

4.° Ammessa la invariabilità delle Commissioni, sorgeva spontaneo il bisogno di stabilirne il numero. Fu agevole convenire che quattro Commissioni sarebbero state sufficienti allo scopo. La prima avrebbe dovuto occuparsi delle materie risguardanti la *fede;* la seconda, di quelle toccanti la *disciplina;* la terza, di ciò che si attiene agli *Ordini regolari;* la quarta finalmente, delle *cose di rito orientale* e delle *Missioni.* Questa distribuzione corrispondeva a quella stabilita per i lavori preparatorii del Concilio. Mancava, è vero, la quinta classe relativa alle materie politico-ecclesiastiche; ma la si omise, io m'imagino, perchè forse erasi già riconosciuto che gli argomenti ad essa spettanti potevansi collocare comodamente tra le materie di fede o di disciplina.

Il numero dei membri di ciascuna Commissione erasi fatto

dipendere, nell'adunanza del 14 aprile, dall'arbitrio dei Padri in ciascun caso particolare; ma questo decreto, ben rispondente al sistema delle Commissioni variabili, dovea naturalmente cedere il luogo ad un altro più conforme al metodo novamente adottato. E, poichè stava dinanzi agli occhi della Congregazione direttrice l'esempio del più recente Concilio ecumenico preseduto dal Papa, si stabilì, come in quello, che ciascuna Commissione fosse composta di ventiquattro individui.

Le risoluzioni suddette furon prese nell'adunanza del 18 luglio 1869.

Quanto all'elezione delle Commissioni, era stato deciso nell'adunanza del 14 aprile che i Padri stessi (ove non piacesse loro di tenere altra via) dovessero procedere alla nomina per ischede. Allorchè poi furono sostituite alle temporanee le Commissioni permanenti, si stimò prudenza imitare il sistema del Concilio Lateranense quinto, introducendo le miste elezioni. Il perchè fu dapprima stabilito che due terzi del numero delle persone fossero scelti dai Padri, l'altro terzo dal Sommo Pontefice. Il quale tuttavia, nell'udienza del 2 novembre 1869, fece noto al segretario della Congregazione, esser sua volontà che tutti quanti gl'individui fossero eletti dai Padri del Concilio.

La presidenza delle Commissioni, o, come anche vennero chiamate, Deputazioni del Concilio, che in prima (14 aprile 1869) erasi detto di riserbare ai presidenti delle Congregazioni generali, fu poi deciso che potesse affidarsi a un dignitario qualunque del Sacro Collegio designato dal Sommo Pontefice [1].

[1] « Præses, ut ita dicam, *natus* (così Hefele) omnium Concilii œcu» menici Congregationum, cum generalium tum specialium, præsidens

Nè si pose interamente da banda l'idea di servirsi, almeno per comodo delle Deputazioni, dell' aiuto di teologi e di canonisti; onde, nell'adunanza più volte rammentata del 14 aprile, fu deciso che i presidenti delle Deputazioni ammetterebbero nel seno di quelle uno o più teologi o canonisti pontificii, tra i quali sceglierebbero chi compiesse l'ufficio di segretario. Nell'adunanza poi del 4 di luglio si giudicò conveniente conferire anche ai teologi dei Vescovi l'onore di poter esser chiamati in servizio delle Deputazioni del Concilio, e perciò ad unanimità si decise di sostituire alle parole *teologi pontificii* del decreto testè mentovato quelle di *teologi conciliari;* sotto il qual nome si sarebbe inteso di comprendere e i teologi della Santa Sede e quelli dei Vescovi.

Tutte queste deliberazioni, concernenti i particolari convegni dei Padri, sono così formulate nella più volte rammentata Costituzione apostolica: « Vogliamo, dunque, che » sin dal cominciamento del Concilio si statuiscano quattro » speciali e distinte Congregazioni, o Deputazioni, di Padri; » la prima delle quali dovrà esaminare e trattare le mate- » rie appartenenti alla fede, la seconda quelle della discipli-

» Concilii ipsius est; nemo enim aptior erit summam negotiorum men- » te continere, eorum nexum, et logicum et materialem, perspicere, uti- » litati *totius* inservire, et cuncta, quæ necessaria fuerint, ordinare et di- » sponere. Sed non solum opportunum, imo etiam summo iure fundatum » est ut ille Commissionibus quoque specialibus præsideat, cuius nomine » et authoritate omnia fiunt quæ in Concilio œcumenico geruntur. Ex » his elucet, Beatissimum Patrem ipsum *primarium præsidem* ut totius » Concilii ita et omnium Congregationum et Commissionum eius esse. » Quum vero, propter multitudinem negotiorum et curarum apostolicæ » suæ dignitatis, huic quoque muneri non in persona semper poterit sa- » tisfacere, ipsius erit, pro unaquaque Commissione speciali, præsidem » et eius vicesgerentem eligendi et instituendi. »

» na ecclesiastica, la terza delle cose degli Ordini regolari, » e finalmente la quarta delle cose dei riti orientali: e ciò » per tutto il tempo che durerà il Concilio. Ciascuna di que- » ste Congregazioni, o Deputazioni, si comporrà di ventiquat- » tro Padri, i quali verranno eletti dai Padri del Concilio » a schede segrete. A ciascuna delle medesime Congrega- » zioni, o Deputazioni, presederà uno dei Venerabili Fratelli » Nostri, Cardinali della santa romana Chiesa, da designar- » si da Noi; il quale dai conciliari teologi o periti del di- » ritto canonico sceglierà uno, o più, a comodo della sua » Congregazione, o Deputazione, e stabilirà uno di essi per- » chè alla medesima Congregazione, o Deputazione, presti » l'opera coll'ufficio di segretario [1]. »

e) Dalle cose finquì dette si arguisce di leggieri qual fosse l'andamento delle discussioni conciliari prescelto dalla Commissione centrale. Questo può comodamente ridursi ai punti che seguono.

Primo. Qualche giorno innanzi che si tenga la Congregazione generale, i presidenti distribuiscono ai Padri lo schema in stampa dei Decreti e dei Canoni su cui in quella Congregazione è da trattare.

Secondo. Nell' intervallo tra questa consegna e la Congregazione, i Padri esaminano accuratamente lo schema e ne forman giudizio. Chi di loro voglia discorrerne in Congregazione, annunzia ciò ai presidi almeno un giorno prima del dibattimento, affinchè gli oratori possano prendere la parola successivamente secondo l'ordine gerarchico, com' è stile dei Concili.

Terzo. Giunto il dì della Congregazione, parlano i Pa-

[1] Vedi il § VII del Doc. LII.

dri giusta quell'ordine. E se altri, dopo essi, vogliono nella stessa adunanza prender la parola, posson farlo col suddetto metodo, ottenutane pria la licenza dai presidenti.

Quarto. Se, nella Congregazione rammentata, i Padri riescano a intendersi, tosto si passa a stabilire, per via di suffragio, la formola del Canone o del Decreto.

Quando invece, nella Congregazione stessa, la disparità delle sentenze impedisca di venire a un accordo,

a) i presidi rimettono lo schema e le insorte difficoltà a una delle quattro Deputazioni secondo la materia di cui si tratta;

b) quindi la Deputazione prende il tutto in esame, e, dopo aver deliberato ciò che meglio le sembri, stampa il suo rapporto, che è distribuito ai Padri col metodo indicato di sopra;

c) dopo di che, si adunano i Padri in Congregazione generale, e, quando non sorgano nuovi ostacoli, si manda a partito la formola del Decreto o del Canone.

Quinto. Allo squittino fatto in Congregazione, il quale è puramente *preparatorio,* succede quello della Sessione pubblica, di cui parlerò più innanzi, e che è *definitivo.*

Ecco le parole della Costituzione *Multiplices* relative all'andamento della discussione:

« Per la qual cosa, a cura dei menzionati presidenti, al-
» cuni giorni innanzi che si tenga la Congregazione generale,
» gli schemi dei Decreti e dei Canoni, dei quali dovrà trat-
» tarsi nella Congregazione intimata, messi a stampa, ver-
» ranno distribuiti a' singoli Padri, acciocchè intanto con dili-
» gente considerazione possano esaminarli in tutt' i versi, e
» accuratamente comprendere quale debba essere la loro sen-
» tenza. Se alcuno dei Padri vorrà tener discorso nella stes-
» sa Congregazione intorno allo schema proposto; per con-
» servare il dovuto ordine tra gli oratori secondo il grado

» della dignità di ciascuno, farà di mestieri che, almeno il » giorno innanzi alla stessa Congregazione, procuri di signi- » ficare ai presidenti il suo proposito di ragionare. Ascoltati » poi i discorsi di questi Padri; se anche altri, dopo loro, » nell' adunanza medesima volessero parlare, potranno pur » farlo, avutane prima dai presidenti la licenza e con quel- » l'ordine che richiederà la dignità degli stessi oratori.

» Intanto, se, nella Congregazione che si sta celebrando, » lo schema presentato non incontrerà veruna difficoltà, ov- » vero se ne incontrerà ma talmente leggiere che ivi stesso » si possano facilmente appianare; allora nulla impedirà, che, » messo fine alle dispute, si stabilisca, domandati i suffragi » de' Padri, la formola del Decreto o del Canone conciliare » di cui si tratta. Ma se, intorno allo stesso schema, insorga- » no tali difficoltà, che, divise le sentenze in parti contrarie, » non resti la via di concordarle in quell' adunanza; allora » si dovrà seguitare quella regola che qui appresso daremo, » acciocchè con forma stabile ed opportuna si provvegga a » questo caso.... Se, dunque, accadrà quello che sopra abbia- » mo accennato, cioè, che nella generale Congregazione non » si possa terminare la questione insorta sullo schema pro- » posto; allora i Cardinali presidenti della stessa generale » Congregazione procureranno che lo schema di cui tratta- » si, insieme alle opposte difficoltà, sia sottoposto all' esame » di quella fra le speciali Deputazioni, alla quale, secondo i » generi delle cose da spedirsi assegnati a ciascuna, si vedrà » che appartiene. L'esposizione delle cose conchiuse in que- » sta peculiare Deputazione, messa a stampa, sarà distribui- » ta ai Padri col metodo da Noi prescritto di sopra, accioc- » chè quindi nella prossima Congregazione generale, se non » vi sarà niun' altra difficoltà, domandati i suffragi dei Pa- » dri, si possa stabilire la formola del Decreto o del Cano-

» ne conciliare.... Saranno *(nelle Sessioni pubbliche)* interro-
» gati i Padri se piacciano i Canoni e i Decreti già letti[1]. »

f) Prima di passare all'altre parti del Regolamento, credo mio dovere prendere alcun poco in esame il metodo adottato dalla Commissione centrale per regolare le discussioni del Concilio Vaticano. Di esame siffatto non prendano scandalo i pusilli; quasi io non tenga nel dovuto onore, o presuma sottoporre a irriverente giudizio un ordinamento che porta con sè la sanzione solenne del Capo della Chiesa. Perocchè convien distinguere con diligenza i concetti. L'obbedienza alla legittima autorità imperante è posta essenzialmente nell'eseguire con docilità il comando; non sempre nello stimar questo rispondente al fine cui è indirizzato. Certamente è colpa lo erigersi a censore (sia pure nel santuario della propria coscienza) di un precetto che in sè contenga comecchessia un pronunziato infallibile della Chiesa o del suo Capo; ed è d'ordinario temerità il far ciò anco a riguardo di quegli ordinamenti, cui non è congiunto il carisma soprannaturale della infallibilità. Infatti, nel primo caso, l'obbedienza esterna e l'ossequio della mente sono necessari al cristiano; nel secondo, all'obbedienza materiale dee andare unito il prudente convincimento che savio e opportuno sia un comando impartito da coloro cui Dio promise speciale assistenza nel governo della Chiesa. Ma poichè non ripugna assolutamente che talvolta riesca in qualche maniera manchevole un provvedimento ecclesiastico di quest'ultima specie, così non sempre sarà degno di biasimo chi, ponendone in bilancia il valore, vien perciò ad ammettere la possibilità del difetto. Non a tutti, per fermo, è concesso l'uscire legit-

[1] Vedi i §§ VII e VIII del Doc. LII.

timamente dall'ordinaria riserva del suddito; ma vi sono circostanze le quali permettono, e alle volte impongono, di tòrre a disamina la legge fallibile del Superiore. Una di queste è quella in cui si trova lo storico, perchè ufficio della storia è non pure il narrare, ma altresì l'istruire. Ora, gl'insegnamenti della storia rimangono chiusi e nascosti, se una critica onestamente libera non abbia balía di sottoporre ciò che è capace di discussione a un'accurata analisi e a un indipendente giudizio.

Questi principii, che servono a mantenere lo storico ugualmente lontano da due opposti eccessi, ho voluto con chiarezza esporre, affinchè i troppo timidi non m'accagionino d'ardimento soverchio, e i troppo audaci di soverchia timidezza.

Nell'esame pertanto, che ora incomincio, di una materia dove non ha che vedere l'infallibilità pontificia, potrò inoltrarmi con libero passo.

Basta una mediocre notizia della storia ecclesiastica per riconoscere come, tra i Concili ecumenici che han preceduto il Concilio Vaticano, il Tridentino sia quello che principalmente fu tolto ad esempio dalla Congregazione direttrice nello stabilire le varie parti del Regolamento sinodale. E con ragione; conciossiachè nessun altro Concilio, siccome ne attesta il suo fedel narratore, fosse di quello *per diligenza 'nell' esaminar le materie più accurato* [1]. Vediamo adunque qual fosse il metodo osservato dal Tridentino nelle celebri sue discussioni [2].

[1] Op. cit., *Introduzione,* cap. I, n. 4.

[2] Il metodo tenuto nelle discussioni del Tridentino è da me tolto principalmente dalla relazione che ne fa Angelo Massarelli, segretario di quel Concilio, in un breve scritto da lui premesso agli Atti concilia-

È noto come lo scopo di quel Concilio comprendesse e la condanna delle false dottrine dei Novatori del secolo decimosesto, e la riformazione del clero e del popolo cristiano. Perciò la definizione del domma e la riforma dei costumi fu il duplice intendimento dell'augusta assemblea. Dirò dapprima di ciò che riguarda i dibattimenti sulle materie dommatiche.

Prima cura dei presidenti del Concilio, allorquando avvicinavasi il giorno della discussione d'un argomento dommatico, era quella di formare intorno ad esso un elenco degli articoli controversi tra i cattolici e gli eretici, estraendoli dai libri che da ambe le parti erano stati composti. Tali articoli presentavansi dal segretario del Concilio ai teologi *minori* (vale a dire, ai teologi mandati o condotti al Concilio sia dal Sommo Pontefice, sia dai Principi, dalle Accademie e dai Prelati), perchè di essi proferissero i loro giudizi. Insieme agli articoli presentavasi una serie di quesiti, a cui i teologi stessi doveano rispondere a fin di rendere più facile e più comodo l'esame del domma [1]. Passati alquanti giorni, i teologi radunavansi nell'aula stessa delle Congregazioni generali, dove a chiunque, fosse pure estraneo al

ri. Lo riproduco tra i Documenti (Doc. LV) estraendolo dall' archivio Vaticano. Eccone il titolo: *Ordo celebrandi Concilii generalis Tridenti sub Paulo III, Iulio III et Pio IV, summis pontificibus, observatus.*

[1] Rispetto all'istituzione delle Congregazioni dei teologi *minori*, leggesi negli Atti del Concilio di Trento: « Die sabbati, vigesima februa» rii *(anno 1546)*, hora vigesima, fuit congregatio theologorum mino» rum, idest, eorum qui non sunt Prælati.... Ipsi enim illustrissimi do» mini præsidentes decreverunt, quoties de articulis fidei et dogmatibus » agendum erit, antequam quicquam a sancta Synodo decernatur, omnia » prius cum ipsis theologis conferre, et eorum opinionem et sententiam » intelligere » *(Acta* ecc. *sub Paulo III,* Pars I, c. 181*t*, 182).

Concilio, era permessa l'entrata. I Padri vi convenivano con grande frequenza; ma i soli teologi aveano la parola, come anche i Procuratori dei Prelati assenti. Si permetteva sostituire alla viva voce lo scritto.

Nel proferir le sentenze era prescritta una regola quanto all'ordine degli oratori e quanto alle fonti da cui essi doveano trarre le prove. Rispetto al primo punto, non fuvvi ordinamento costante, a causa delle questioni che insorsero sulle precedenze dei mittenti. Da ultimo bensì fu stabilito che si avesse riguardo non già alla dignità di chi mandava i teologi, ma sì alla promozione di essi o al dottorato o al magistero, purchè primi parlassero i teologi pontificii, sulla cui precedenza non fu mai controversia. Quanto al secondo punto, le fonti degli argomenti doveano essere strettamente teologiche, vale a dire, la sacra Scrittura, le tradizioni apostoliche, i Concili approvati, le Costituzioni pontificie, i Santi Padri, il consenso della Chiesa cattolica. Procurassero i teologi d'esser brevi, non si perdessero in questioni inutili e superflue, si guardassero bene da proterve contese.

Nel terzo periodo del Concilio di Trento, governando la Chiesa il pontefice Pio IV, crebbe talmente il numero de'teologi che fu mestieri pensare al modo d'abbreviare la durata delle loro congregazioni. Fu dunque fissato che non tutti discorressero su tutti gli articoli, com'erasi fatto sino a quel tempo; ma che gli oratori si partissero in più classi, ciascuna delle quali avesse un cómpito assegnato, e da quello dell'altre distinto. Per ben due volte si statuì pure, sempre in grazia della brevità, che i dicitori non oltrepassassero la mezz'ora, ma fu invano; « perocchè (son parole del Pallavicino) nè i parlatori s'inducevano di buona voglia a sopprimere nel silenzio i laboriosissimi e carissimi parti dell'intelletto, nè i presidenti, quando si venne all'opera, vollero

far segno che prevalesse in loro o la stanchezza d'udire o la fretta di finire al zelo d'esaminar perfettamente le diffinizioni de'misteri divini [1]. »

Lunghe pertanto, dotte, accuratissime furono le discussioni de'minori teologi. Duravano queste, in una sola materia, anco le intere settimane, quantunque di sovente si tenessero due volte al giorno. Godevano gli oratori piena libertà nel dire: solo pretendevasi da loro modestia e carità, nè tolleravansi le contese o le ingiurie.

[1] Op. cit., lib. XVIII, cap. XII, n. 2. - Vedi anche il libro XVII, cap. XIII, n. 10, dove l'Autore narra in qual maniera fosse ricevuta fin da principio l'ingiunzione ai teologi di non oltrepassare la mezz'ora nel dire: « A questa obligazione (così il Pallavicino) contradissero quivi alcuni Prelati per cagione che non tutti i teologi erano degni d'esser uditi ugualmente: avervene alcuni, inverso de'quali non era nè convenevole nè profittèvole il limitar quello spazio. Ma i presidenti ripresero che questi, siccome gli altri generalmente, arebbon potuto dare in iscritto a'Deputati quel più che fosse loro paruto degno d'esporre. Nondimeno si fe incontro subitamente insuperabile resistenza. Il Salmerone, ch'era il primo fra'teologi pontificii, ricusò di legarsi ad alcuna legge di tempo, dicendo che, dove si trattava di far decreti a nome dello Spirito Santo, non si voleva altra misura nell'esplicar suo parere se non quella che fosse ispirata dallo Spirito Santo: meglio esser, in temi sì gravi, il tacere che il parlar difettuoso. E benchè i Legati dicessero che per la sua particolar qualità non sarebbesi guardato con lui così sottilmente, egli si tenne saldo in rifiutare ogni limite. Onde nella prima Congregazione occupò solo tutto lo spazio, e lo stesso fece il Torres nella seguente. Sì che, per non incorrer nell'odio d'una troppo notabile parzialità, convenne levare affatto il nuovo restrignimento. Di che i Legati rimasero con qualche acerbità verso il Salmerone; non per lui, siccome scrissero al cardinal Borromeo, ma per la necessità in cui l'esempio suo gli avea posti con tutti d'intaccar la dignità loro, e di pregiudicare alla celerità del processo col disfar l'ordinazione senza pur cominciarne l'esecuzione. »

Il segretario del Concilio notava diligentemente le sentenze di ciascun teologo [1].

Terminate le congregazioni de' teologi minori, si presentavano ai Padri del Concilio gli articoli esaminati dai teologi stessi e i giudizi che ne aveano recato; quindi s'intimava la Congregazione generale. Ivi aprivasi il dibattimento tra i Padri, e ciascuno, giusta l'ordine gerarchico e di promozione, proferiva (leggendo, se gli paresse) il suo avviso [2]. Era permesso, naturalmente, lo impugnare le altrui

[1] Si legge negli Atti originali: « Super articulis igitur propositis cœpit primus hodie dicere suam sententiam sacræ theologiæ magister infrascriptus, videlicet Iacobus Laynes, hispanus, societatis Iesu, missus ad Concilium a sanctissimo Domino nostro, qui accepit discutiendum primum articulum tantum, quem multis modis hæreticum esse ostendit: quorum aliquos ego Angelus Massarellus sacri Concilii secretarius summatim hic adnotabo, prout, dum ipse suam protulit hodie sententiam, percipere potui. Id quod etiam in sententiis aliorum theologorum recitandis faciam, quando satis ad intentionem meam, imo sanctæ Synodi, sit colligere ex discussione dictorum articulorum, quid in summa ipsi theologi senserint, ut deinde sancta ipsa Synodus, iuxta eorum iudicium, melius dignoscat tum falsitatem articulorum ipsorum, tum veritatem catholicæ fidei » *(Sessiones et Acta sacrosancti œcumenici et generalis Concilii Tridentini sub Iulio III, pontifice optimo maximo, anno Domini 1551 et 52,* c. 100, 100*t*).

[2] Alle Congregazioni generali del Concilio di Trento, oltre i Padri del Sinodo, intervennero, con varia vicenda, anche i Procuratori dei Prelati assenti. I quali Procuratori, per iscusare l'assenza dei loro Principali, furon sempre ammessi in Congregazione; ma, a tempo di Paolo III e di Giulio III, quelli del vescovo d'Augusta e dell'arcivescovo di Treveri presero parte, con voto consultivo, anche ai dibattimenti delle Congregazioni stesse: e ciò, come ho detto in altro luogo, in virtù d'un privilegio speciale concesso da Paolo III ai Prelati tedeschi. Dopo la revoca di tal privilegio, regnando Pio IV, tutti quanti i Procuratori intervennero bensì alle Congregazioni, ma soltanto interrogati potean favellare,

sentenze; *quod aliquando* (scrive il Massarelli, segretario del Concilio) *usque ad maximas contentiones factum est* [1]: di che i Legati più d'una volta rimproverarono severamente i Padri [2]. Bisognava a ciascuno aspettare che la parola gli toc-

beninteso con voto consultivo. Alle Congregazioni generali assistevano eziandio gli oratori dei Principi, ma senza parlare, a meno che non dovessero riferire al Sinodo alcuna cosa da parte dei loro Sovrani; nel qual caso o proferivano un lungo discorso o, come accadde il più delle volte, presentavano una loro scrittura al segretario, il quale ad alta voce la leggeva al Sinodo. Finalmente intervenivano alle Congregazioni suddette alcuni Officiali del Concilio, vale a dire, l'uditore di Rota, l'avvocato, il promotore, il segretario, e (quando si dovesse rogare qualche atto) anche i notari. Nessun altro era presente alle generali adunanze; neppure i teologi minori. - Veggasi anche per le suddette notizie il più volte citato Documento LV, specialmente al § II.

[1] Vedi il § II del Doc. LV.

[2] Vedi il Documento citato, allo stesso § II, dove anche si legge: « Licet unicuique, quam voluerit, summa libertate opinionem vel tue» ri vel destruere, dummodo ea, quæ catholicum decet, proferat. Evenit » enim aliquando, ut, aliquo minus catholice loquente, multi assurgerent » conclamantes: *Hæc non sunt dicenda, hæc hæresim sapiunt*, vel simi» lia, usque adeo ut etiam nonnunquam aliquibus dictum clara voce in » faciem fuerit: *Iste est hæreticus, iste debet e Congregatione expelli.* Quæ » tamen verba fuere summo iure ab illustrissimis legatis reprehensa, » ne libertas loquendi Patribus adempta esse videretur. »

Trovo negli Atti originali le severe parole che il primo presidente, nella Congregazione del 20 luglio 1562, indirizzava ai Padri: « Ante » omnia removendus est ille abusus, qui a quibusdam diebus invaluit in » Congregationibus, obstrependi pedibus cum sententiæ ab aliquibus di» cuntur, sicuti fit in publicis gymnasiis ac scholis. Quod quidem nullo » modo pati possumus, neque debemus, neque volumus: quin imo po» tius, si id in futurum fieret, recederemus statim e Congregatione » (*Acta* ecc. *sub Pio IV*, Pars I, c. 564, 564 *t*).

E, nell'adunanza del 2 dicembre dello stesso anno, il secondo presidente tornava sul medesimo argomento a causa dei clamori levatisi il

casse per non recar confusione. *Non licet tamen extra ordinem loqui; quare, si quid alicui contra alterius dicta dicendum occurrit, id suo tantum loco proferre debet.* Se ad alcuno non reggesse la voce, o per malattia fosse impedito dallo intervenire all'adunanza, suppliva per lui il segretario, leggendo egli il parere che in iscritto veniagli consegnato. Alla manifestazione dei pareri ben di sovente occorrevano più e più Congregazioni. Il segretario (aiutato negli ultimi tempi da un socio) prendeva appunto delle sentenze dei Padri.

Dopo che tutti avean parlato, veniva la necessità di porre in forma di Decreto o di Canone quello che alla maggior parte era sembrato degno d'essere stabilito. Affidavasi ordinariamente tale incarico a una Commissione di Padri, la cui scelta, rimessa quasi sempre nei presidenti, valeva per un solo Decreto, affinchè *in aliis Decretis conficiendis* (scrive il Massarelli) *labor et honor inter cæteros Dominos dividatur* [1].

giorno innanzi, in Congregazione, per certe parole proferite dal vescovo di Guadix: sul quale avvenimento può vedersi il Pallavicino, op. cit., lib. XIX, cap. V, n. 5-10. « Sciant præterea Dominationes vestræ » quod nos, Legati et præsidentes apostolici, nullo modo ferre volumus » ut aliquid vel fiat vel dicatur (sicuti hactenus magna nostra molestia » factum vidimus et dictum audivimus) quod non sit ex dignitate et » maiestate huius sacri loci, in quo præest Spiritus Sanctus, adsumus » nos Legati et præsidentes sanctissimi Domini nostri Papæ et Sanctæ Sedis apostolicæ, sunt præsentes duo amplissimi Cardinales, tot » gravissimi et ornatissimi Oratores, tot sanctissimi Patres: alias nos » protestamur, si id evenerit, nos statim hinc discessuros. Rogamus igitur Dominationes vestras ut in eorum dictis et factis ea modestia et » prudentia uti velint, quæ decet sanctos et religiosos viros in tam celeberrimo loco sedentes, eaque facere et dicere velint quæ coram Suamet Sanctitate, cuius personam nos hic sustinemus, fieri et dici deberent » (Ivi, Pars II, c. 106, 106 *t*).

[1] « Ad ipsum autem Decretum conficiendum (scrive il segretario del

Alcuna volta i Legati, senza ricorrere a una Deputazione conciliare, incaricavano privatamente di comporre i Decreti e i Canoni qualcuno dei membri del Concilio o dei teologi più versati nella materia.

Compiuta nell'un modo o nell'altro siffatta operazione, si dava a studiare ai Padri lo schema qualche giorno innanzi la Congregazione generale [1]. Prima di far questo, consulta-

Concilio di Trento nel sunto della Congregazione generale del 26 febbraio 1546, parlando dello schema da compilarsi intorno alla sacra Scrit- » tura e alle tradizioni apostoliche) duo ex qualibet Classe nominati » sunt; videlicet: *ecc.;* qui sex electi prædictum Decretum concipere et » formare debeant, deinde omnibus Patribus sigillatim ostendere, de- » nique in generali Congregatione comprobari. Horum autem deputatio » post huius Decreti confectionem expiret, ut in aliis Decretis conficien- » dis labor et honor inter cæteros Dominos dividatur » *(Diarium sacri œcumenici et generalis Concilii Tridentini per me Angelum Massarellum de Sancto Severino agri Piceni, ipsius Concilii secretarium,* c. 94. Codice autografo dell'archivio Vaticano, segnato col Numero 91).

[1] Torello Fola di Poppi, in Toscana, canonico della cattedrale di Fiesole, il quale intervenne al Concilio di Trento e fu eloquentissimo dicitore, narra in un suo accurato Diario, messo in luce dal Martene nel tomo VIII dell' *Amplissima collectio,* il metodo osservato in detto Concilio nel comunicare ai Padri gli articoli, gli schemi dei Decreti, e ogni altra scrittura che servir dovesse al loro studio privato. Convenivano i cappellani e i segretari dei Vescovi in casa del segretario del Concilio: uno dettava ad alta voce le cose da scrivere, e gli altri scrivevano. A quest'ufficio di dettare fu scelto il nostro Torello, com'egli, con patrio affetto, narra e descrive a principio del suo racconto. « In mo- » rem positum fuit ab initio huius sacrosanctæ Synodi, ut omnia, quæ » tractanda a Patribus essent, ante Sessionem prius in Congregationibus » generalibus agerent; cum eadem domi reverendissimi secretarii Con- » cilii primo conscribenda traderentur, quo et capellani et secretarii » omnes, quorum intererat, reverendissimorum Patrum Italorum, Ger- » manorum, regnorum Galliæ, Hispaniæ, Portugalliæ, Poloniæ, Unga-

vansi talora i minori teologi, specialmente se si trattasse di decidere qualche punto controverso tra i cattolici. Giunto il tempo della discussione in Congregazion generale (a cui non potevano i teologi intervenire), ciascun Padre, secondo l'ordine detto di sopra, diceva il suo parere o lo dava in iscritto. Il segretario prendeva ricordo di tutto. Quindi i Deputati si

» riæ, Bohemiæ et omnium continentium, insularum, tam orientalium » quam occidentalium et septentrionalium nationum, ad scribendum con- » veniebant. Ibi enim, post quamcumque Sessionem, statim Patribus ar- » ticuli super ea materia exhibebantur, qui ante futuram deinde Sessio- » nem primo a theologis, deinde a reverendissimis Patribus discutiendi » atque definiendi essent. Interim vero, antequam fieret Sessio, doctrina, » Canones et Decreta super eadem re sæpissime scripta tradebantur Pa- » tribus; quorum omnium articulorum doctrinæ, Canonum et Decretorum » ego, Torellus Phola presbyter, aliis, qui eo ad scribendum convenie- » bant, ab initio præsentis huius sacrosancti Concilii ad hæc usque tem- » pora exemplar mihi sumens ac scribens legebam, non ut publicus mini- » ster, sed quoniam provinciæ meæ Etruriæ lingua omnium auribus gra- » tissima erat. Et, ut omnibus pateat, singuli omnium nationum (eadem » facere et legere conati) propter linguæ barbariem et prolationem non » satisfecisse cunctis comperti sunt, adeo quod me lectorem semper ha- » buerunt. Eo enim res pervenerat, ut, quando quid scribendum foret, » me expectantes, si illuc ad tempus non perveneram, eiusmodi applausu » reciperent, quo pro expectatissimis rebus haberi convenit. Hanc vero » meam operam non tam illis qui interfuerint, quam qui præfuerint gra- » tissimam fuisse, id mihi fuit optimus testis: nam, in fine sanctissimi » Concilii et munificentia et iussu illustrissimorum dominorum præsiden- » tium, illud mihi dono perbenigne datum fuit, quod numquam animus » excogitasset. Hæc dixisse volui, non sane ex animi elatione, sed ut » potius nationem meam efferam, quæ non modo vulgari sermone, sed » etiam latina lingua prolationis dulcedine alias nationes (quod dictum » volo pace omnium) antecellat, atque operis mei diario aliquid adiun- » gam testimonii, quod rei iam scriptæ una secum comprobet verita- » tem » (Vedi il MARTENE, *Veterum scriptorum et monumentorum histo-*

riunivano presso i presidenti e modificavano lo schema a seconda dell' osservazioni del maggior numero e di quelle fatte anco da un solo, se stimate buone e giuste. Lo schema così riformato era distribuito ai Padri e discusso novamente in Congregazion generale. Il segretario scriveva al solito le osservazioni: poi i Deputati si riunivano un' altra volta, e modificavano, colle norme indicate di sopra, lo schema, il quale di nuovo era presentato al comune esame. Così proseguivasi lo studio finchè non riuscisse trovare una formula che contentasse tutti o almeno la più gran parte. *Quod toties fit* (scrive il Massarelli), *quousque vel ab omnibus, si fieri potest (quod omni cura, studio ac diligentia præsidentes et Deputati procurant), vel saltem a longe maiori parte comprobetur* [1].

Quando il più gran numero dei Padri disapprovava del tutto il proposto schema o un Capo di esso, i Deputati presentavano una nuova formola; e ciò, finchè non si giungesse a ottenere il suffragio di tutti o della parte maggiore [2]. E

ricorum, dogmaticorum, moralium amplissima Collectio, Parisiis, 1733, tom. VIII, col. 1222-23). Il Diario del Fola è così intitolato nella collezione Marteniana: *Diarium actorum sacri Concilii Tridentini sub Pio IV pontifice, auctore Torello Phola de Puggio* (leggi *Puppio), cathedralis ecclesiæ Fesulanæ canonico.*

[1] Vedi il § VIII del Doc. LV.

[2] La prudente economia osservata dai presidi del Concilio Tridentino, di fare ogni sforzo per ottener quasi unanimi le sentenze dei Padri, non pare che sempre andasse a verso di tutti, come io argomento da una lettera di monsignor Muzio Calini, arcivescovo di Zara, al cardinale Luigi Cornara, riportata dal Baluzio nella sua Miscellanea (ediz. di Lucca, 1761-64, tom. IV, pag. 333), ma ch' io trascrivo, nella parte che mi bisogna, dal citato Diario, perchè più corretto, di monsignor Beccadelli; il quale, essendo stato per alcun tempo assente dal Concilio, riempì i vuoti della sua narrazione con gli appunti dell' amico Calini, ivi presente. Questi dunque, sotto la data del 13 settembre 1563,

avvenne alcuna fiata che, prima di giungere a questo risultato, molti mesi passassero in dibattimenti; onde conveniva prorogare più e più volte le intimate Sessioni. *Quod quidem aliquando, ob Patrum contentiones, adeo difficile factu fuit ut Decretorum expeditio ad multos menses, Sessionem iterum atque iterum prorogando, producta fuerit; aliquando etiam* (producta) *ita rei de qua agebatur gravitate expostulante: uti evenit in Decreto de iustificatione, cuius examinatio, omni licet diligentia ac studio suscepta quotidieque fere bis in die habitis Congregationibus, non nisi decimo mense absolvi potuit* [1].

scrive: « Quello che si è dubitato da alcune settimane in qua, che oggi la Sessione non si dovesse fare, è finalmente riuscito vero. Tutti questi giorni i signori Legati hanno fatto molti uffizi per vedere se almeno si avesse potuto celebrare con i decreti del Matrimonio; e ogni diligenza ed uffizio loro è stato vano. La difficoltà è nata principalmente da questi matrimoni clandestini, li quali, sebbene di dugento Padri i centocinquanta hanno tenuto che la Chiesa possa e debba annullare, nondimeno l'autorità di cinquanta, che sono di contraria opinione, è stata di tanta forza che ha impedito, contro ogni ragione, la definizione di quest'articolo. La qual cosa, che è malissima per essere stata causa di prorogare la Sessione, dubito che nel tempo avvenire debba essere anco più dannosa per l'esempio, perchè potrà parere che la forma tenuta fin qui sempre dai Concili nel giudicare secondo la sentenza della maggior parte non sia legittima e sicura regola che debba essere servata in questi giudizi » (Op. cit., tom. II, pag. 121).

[1] Vedi il § VIII del Doc. LV. - I Legati pontificii lasciavano che i Padri si estendessero a lor grado nel dimostrare le ragioni delle loro sentenze: il che talora cagionava gran perdita di tempo, specialmente per le digressioni e gli argomenti intempestivi dei dicitori. Più e più volte i presidenti invitarono alla brevità, e respinsero da sè la taccia d'esser causa, essi, di proroghe delle Sessioni. « Cras (diceva ai Padri il Seripando, nell'assenza del cardinale di Mantova primo presidente, alla

Allora che i Deputati incontravano qualche grave difficoltà nell'eseguire il loro mandato, facean ricorso, nei tempi di Paolo III e di Giulio III, ad una ristretta congregazione di Padri, composta di coloro che in modo speciale coltivavano le dottrine teologiche e la cui autorità era grande appo il Concilio. Se neppur questi riuscivano a intendersi,

» fine dell' adunanza del 25 novembre 1562) iuxta decretum vestrum, » sanctissimi Patres, habenda esset Sessio, quæ quare non habeatur mul- » ti ex vobis nos Legatos et præsidentes accusant. Nos autem, ut hanc » maculam eruamus, nihil habemus, nisi ut culpam omnem in vos reiicia- » mus. Nam sententiarum vestrarum, vel potius lectionum, prolixitas fa- » cit ut non solum non potuerimus huc usque habere Sessionem, sed » nesciamus qua die eam habere possimus: de quibus sententiis mode- » randis alias agetur. Dicam tamen quod, in lectionibus, prolixitas vitu- » peratur; in sententiisque brevitas summopere laudatur. Nobis autem » in hoc omni studio elaborandum esset ut toti orbi christiano ostende- » remus, nos non secundum carnem sed secundum spiritum ambulare. » Nam, ut inquit Paulus, *si lites et contentiones inter vos sunt, nonne se-* » *cundum hominem ambulatis?* Parvam quidem spem concipere possu- » mus de abusibus a populo christiano tollendis, si in hoc uno abusu » tam fœde labimur, ut tempus (quod est omnium rerum præciosissi- » mum) teramus in quæstionibus tam levibus et inutilibus. De tempore » igitur Sessionis, propter has et alias causas, dum deliberaremus, nihil » certi statuere potuimus: propterea totum hoc onus in vos reiicimus. » Cogitavimus tamen, si ita vobis placeret, hanc prorogationem fieri posse » ad libitum sanctæ Synodi; quæ, si voluerit, brevi se expedire pote- » rit; quod nos maxime optamus: sin autem, nos excusati erimus. Hoc » unum certum est: si Patres, ut hactenus fecerunt, ea prolixitate in sen- » tentiis dicendis usi fuerint, nihil profecto certi de die futuræ Sessio- » nis deliberari potest. Dicant igitur Patres quid eis faciendum videatur » (*Acta* ecc. *sub Pio IV,* Pars II, c. 95*t,* 96).

Nella Congregazione del 2 dicembre dello stesso anno, il primo presidente ripetè l'esortazione alla brevità: « Ante omnia Patres vacare » debent brevitati sententiarum, si eas, quas dixi, materias paratas ha-

si portava l'affare dinanzi all' intero Sinodo; la qual cosa, nel terzo periodo del Concilio di Trento, faceasi addirittura, nel caso indicato di sopra, senza ricorrere alla ristretta congregazione summentovata.

Simile al metodo seguito nella discussione delle materie dommatiche fu quello tenuto per la riforma dei costumi. A

» bere volumus. Et licet nos sæpe de hac re admonuerimus Domina-
» tiones vestras, nihil tamen profuit admonitio nostra. Non cessabimus
» tamen iterum vos admonere verbis Ecclesiastici: *In multitudine presby-*
» *terorum noli esse loquax.* Quod profecto fiet si extra rem Patres non
» loquentur, et ea quæ ab aliis dicta sunt non repetent » (Ivi, c. 106).

Simiglianti esortazioni furon fatte in altre adunanze allorchè era mestieri differire la celebrazione delle Sessioni per non essere stati detti tutti i pareri. Ciò avvenne, a modo d'esempio, nelle Congregazioni dei 16 e 30 dicembre 1562, e in quelle de' 15 gennaio e 3 febbraio 1563. « Pudet nos (diceva il cardinale di Mantova nell' adunanza del 15 gen-
» naio) a decimaseptima septembris usque ad hanc diem nullam habi-
» tam fuisse Sessionem » (Ivi, c. 198 *t*). Può vedersi il Pallavicino in vari luoghi della sua storia, esempigrazia, lib. XIX, cap. IV, n. 7; cap. V, n. 7; cap. VIII, n. 7; ecc.

Ma prima di por fine a questa Nota mi piace riportare le parole del Seripando nella Congregazione del 16 dicembre 1562, e poi il lettore potrà da tutto questo dedurre come sia difficile, e forse impossibile, ottenere per via di persuasione da una numerosa assemblea la discrezione nel dire: « Illustrissimi et reverendissimi domini, clarissimi
» Oratores, reverendissimi Patres, orandum est etiam atque etiam ut in
» hac die, qui est dies ieiunii nostri, non inveniatur voluntas nostra;
» non inveniatur, inquam, ut quisque amittat eam et eum derelinqua-
» mus Spiritum, quem paulo ante invocavimus. Memini me diebus præ-
» teritis egisse de tot prorogationibus Sessionis huius; meminique a me
» et ab aliis dictum esse has prorogationes arguere lites et dissensio-
» nes, et innuere immobilitatem. Per has enim prorogationes quæsive-
» runt amici nostri quod laudarent, et non invenerunt: inimici quæsi-
» verunt quod vituperarent, et invenerunt. Memini etiam me dixisse

queste discussioni però non premettevansi le congregazioni dei teologi minori; ma si nominava una deputazione di Padri, cui davasi l'incarico di compilare un elenco degli abusi relativi a qualche punto di disciplina ecclesiastica, e si procurava che gli argomenti disciplinari corrispondessero via via a quelli che stavansi esaminando intorno al domma.

» tunc, ad tollenda hæc scandala et de nobis non bona iudicia, an vi-
» deretur diem non certum statuere, sed decernere ut is statueretur
» qui sanctæ Synodo, post discussionem materierum quæ in Sessione
» promulgandæ sunt, commodus videretur. Non placuit hoc Paternitati-
» bus vestris: quibus nos morem gessimus, ut semper facere soliti su-
» mus. Nescio quo die postea ab illustrissimo domino meo cardinali
» Mantuano dies certus propositus est. Tuncque, post varias sententias,
» tandem dies crastina pro Sessione celebranda statuta est. Insanirem
» autem si disceptarem an die ipsa crastina Sessio haberi possit. Quid
» ergo agendum? Dicam ego quæ mihi illustrissimi domini mei Legati
» mandarunt, eaque quæ ab ipsis accepi proponam. Vellem tamen vos
» in hac re esse præsidentes et Legatos, ut unusquisque proponeret quid
» ei videretur. Si interrogaretur autem cur Sessio die crastina non ha-
» beatur, nos accusamus et accusamur. Ego autem non possum aliud di-
» cere quam alias dixi. Accusamur enim quod non reprimamus longitu-
» dinem sententiarum, prohibeamusque ne ea dicantur quæ extra rem
» propositam sunt, sicuti maxima cum humilitate et patientia hactenus
» persæpe audivimus: sed iuvat nos accusari de humilitate et patientia.
» Sed dicam, profecto, quid opus erat tam longa oratione ab aliquibus
» residentiam necessariam ostendi? Quis enim id ignorat? quis id ne-
» gat? quis non millies hic id dictum audivit? Venit mihi in mentem
» carmen, nescio cuius, *Pastorem* (Tytire) *pingues pascere oportet oves.*
» Dum cum ovibus vestris eritis, eas docete; non est opus ut nunc coe-
» piscopos vestros doceatis (neminem enim ignorare credendum est quæ
» sui muneris sint). Ea autem dicere in sententiis vestris tantum debe-
» tis, quæ circa rem propositam Spiritus suggesserit vobis. Nonne scie-
» batis cras habendam Sessionem? Quare ita dilatastis sententias vestras?
» Misereamini, Patres, et vestrum et nostrum; misereamini, Patres, ite-
» rum dico, et vestrum et nostrum » (Ivi, c. 144-45).

I Deputati presentavano alla Congregazion generale l'elenco da essi formato, sul quale aprivasi, col solito metodo, il dibattimento. Quindi si eleggeva una nuova Deputazione, o confermavasi l'antica, per istendere uno schema di Decreto, il quale era esaminato e discusso dai Padri col metodo espresso di sopra. A tempo di Pio IV, su questi schemi relativi alla riforma era chiesto talvolta, prima che ne fosse fatta la presentazione ai Padri del Concilio, il parere degli oratori de' Principi: *idque* (scrive il Massarelli) *ea ratione fiebat, ut negocia citius et facilius expedirentur* [1]. È noto infatti di quante lungaggini e noie fosser causa nel Concilio di Trento le esigenze di tali personaggi.

Se poi la materia disciplinare non avea relazione con qualche domma da definirsi, i presidenti stessi mettevano insieme l'elenco degli articoli da presentare alla prima discussione dei Padri; ovvero, domandato l'avviso di alcuni canonisti, presentavano uno schema già formato.

Anco per le materie di riforma, sotto i pontefici Paolo III e Giulio III, i Deputati ricorrevano, secondo il bisogno, a una congregazione ristretta di Padri, composta de' più riputati cultori del gius civile e canonico. Sedendo Pio IV, le difficoltà sorte tra i Deputati erano immediatamente portate in Congregazion generale.

Per nulla omettere dei sistemi adoperati nel Concilio di Trento per lo studio delle materie, aggiungo come, ne' primi tempi di esso Concilio, quando i Padri erano ancora in piccol numero, si sperimentò un metodo che poi fu forza abbandonare perchè, contro lo scopo principale cui era diretto, complicava e mandava troppo in lungo le discussio-

[1] Vedi il § VIII del Doc. LV.

ni. Si distribuirono, cioè, i Padri in tre congregazioni particolari, cui fu dato il nome di *Classi*, le quali si raccoglievano in casa dei tre Legati, constando ciascuna di un egual numero di persone [1]. Ogni Classe discuteva alla dimestica, e, piacendo, in volgare linguaggio, gli articoli che venivano presentati dai presidenti. Si notavano le sentenze; e quindi nella Congregazione generale confrontavansi gli studi di ciascuna Classe per passare dipoi a una decisione comune [2]. La distribuzione dei Padri nelle tre Classi fu lascia-

[1] I Legati del Concilio di Trento nel proporre la distribuzione dei Padri, per poco tempo mantenuta, in tre congregazioni particolari, ebbero in mira non solo di provvedere al più spedito e facile disbrigo delle discussioni, ma sì ancora d'impedire gl'inconvenienti che agevolmente si riscontrano nelle numerose assemblee. « I Legati (narra il Pallavicino) in lor cuore mirarono a tre altri vantaggi. L'uno era la facilità maggiore di regger la moltitudine attenuata in molti ruscelli, che ingrossata in un gran fiume. L'altro, che tal divisione rompea le fazioni e le leghe, nelle quali i Vescovi si fossero potuti annodare o per l'autorità o per l'artificio d'alcuno. Il terzo, perchè impediva che qualche animo turbolento, ma gagliardo e ben parlante, non rapisse talor d'improviso tutto il convento in alcuna sinistra deliberazione » (Lib. VI, cap. VIII, n. 5).

[2] La distribuzione dei Padri del Concilio di Trento in tre Classi fu deliberata nella Congregazione generale del 26 gennaio 1546. Leggo a questo proposito negli Atti del Concilio: « Die martis, vigesima sexta ia- » nuarii, hora vigesima, habita est Congregatio generalis, in qua illustris- » simi domini præsidentes proposuerunt Patribus ea quæ in cedula se- » quenti continentur, videlicet: *Qua via et quibus modis sit procedendum* » *ad examinationem et discussionem utriusque causæ: an per aliquot Præ-* » *latos, vel sorte vel viva voce vel per scrutinium vel quavis alia ratio-* » *ne deputandos et coram reverendissimis dominis tribus præsidentibus con-* » *gregandos: et an per totam Synodum divisam in tres Classes, congregan-* » *das coram quolibet eorundem dominorum præsidentium, pari numero,* » *eadem die, eadem hora, et super eisdem articulis et materiis examinan-* » *dis et discutiendis familiariter et domestice per propositiones et repli-*

ta all' arbitrio dei presidenti [1]. Ma in breve, come ho accennato, l'esperienza dimostrò che tal sistema rendeva più difficile e più lunga la spedizion dei negozi. *Eæ vero Classes* (narra il Massarelli), *cum effectum contrarium eius, ob quem constitutæ fuerant, parere experientia docuisset, materias scilicet difficiliores reddere et earum expeditionem protrahere (nam, quæ in eis discussa fuerant, rursus in generali Congregatione repetebantur, nullo temporis facto lucro, et difficultates in eis ortæ, cum quod unus dixerat ab omnibus Patribus, ut in generali Congregatione fit, audiri non posset, augebantur), post nonnullos dies aboletæ sunt. Quare neque sub eodem Paulo post quintam Sessionem, neque sub Iulio, neque sub Pio habitæ sunt* [2].

» *cationes, tam latina quam materna lingua, et prout unicuique commo-*
» *dius erit, ita ut postea quæ fuerint discussa et examinata in particu-*
» *laribus congregationibus, conferantur invicem et in generali Congrega-*
» *tione stabiliri debeant; et reverendissimi domini cardinales Tridentinus*
» *et Geennensis possint mittere, si velint, ad huiusmodi congregationes par-*
» *ticulares unum Auditorem vel secretarium. Hac ratione unusquisque ha-*
» *beret partem suam laboris et honoris, et vere dici posset omnia dirigi*
» *et expediri communi consilio totius Synodi.* Super quibus, Patrum sen-
» tentiis rogatis, licet variæ fuissent opiniones, placuit tamen longe ma-
» iori parti, 27 scilicet ex 39, modus propositus per tres Classes coram
» unoquoque præsidente separatim congregandas: quæ, si ita expedire
» videretur, deligere etiam possent pauciores numero, qui prius simul
» examinent quæ in consultationem ponenda erunt, deinde Classi suæ
» exponant, et denique omnia in generali Congregatione deferant »
(*Acta* ecc. *sub Paulo III*, Pars. I, c. 153*t*, 154).

[1] Si legge negli Atti citati: « Die veneris, vigesima nona ianuarii,
» hora vigesima cum dimidia, habetur Congregatio generalis, in qua....
» Deinde actum est de modo eligendi et constituendi Classes, quæ tota
» deliberatio ad illustrissimos dominos Legatos delata est » (Ivi c. 154).

[2] Vedi il § v del Doc. LV.

Nell'ultimo periodo del Concilio di Trento, si tentò di nuovo il sistema delle tre Classi a fin di portare in Congregazion generale le materie ben digerite e render più breve in pieno Sinodo l'esposizione delle sentenze dei Padri; ma si dovè anco questa volta, per le cause che ho notato di sopra, abbandonare cotal procedimento. *Sub ipso tamen Pio* (continua il segretario del Concilio), *aucto frequentissimoque facto Concilio, cum vota omnium Patrum ad multos dies, et ob id rerum expeditio in longum nimis protraheretur; ut materiæ in plena Synodo examinandæ non ita rudes, atque ideo maiori lima indigentes, sed iam fere digestæ proponerentur, illustrissimi præsidentes, divisa tota Synodo in tres partes, coram tribus ex Patribus in privatis domibus congreganda, in quibus Canones et Decreta ad utranque causam pertinentia discuterentur, eundem modum procedendi per Classes experiri voluerunt. Qui modus eadem ratione, qua sub Paulo III, statim derelinquitur* [1].

[1] Di questo nuovo tentativo per abbreviare le discussioni, il quale durò appena dieci giorni, cioè dal 23 agosto al 3 settembre 1563, fa pur menzione Torello Fola nel citato Diario; ma, fin da quando incominciò la prova, lo scrittore mostrò poca fiducia dell'esito. « Ut autem (egli scrive) res hæc sit eventura, exitus demonstrabit. Unum sciunt omnes, quod, cum res nova exstiterit, existimant pariter iidem et singuli non posse laborem huiusmodi quidquam prodesse vel minimum; nam res seriæ, sine longo examine et maturis deliberationibus tractatæ, feminarum leges et non virorum habendæ sunt » (L. c., col. 1391). Parla di queste particolari congregazioni anche il Beccadelli (l. c., pag. 110-11), il quale a principio se ne riprometteva utile effetto, ma, tre giorni dopo, scrive (pag. 112): « Io dubito che tutta l'opera di queste nostre congregazioni particolari sarà alla fine stata di poco frutto; » e, più innanzi, sotto la data del 2 di settembre (pag. 114): « Ieri, dopo desinare, si diede la copia dei Canoni e Decreti del matrimonio, e do-

Il finquì detto sembra bastante a far conoscere nelle sue parti principali il metodo osservato nelle discussioni del Tridentino. Chi ami averne una particolareggiata notizia, legga il ragguaglio che ne fa il segretario di quel Concilio. È un monumento preziosissimo [1].

Gettando ora un' occhiata sul metodo del Tridentino e su quello stabilito con la Costituzione *Multiplices*, facil cosa è avvertire in che essi convengano, in che differiscano.

Le congregazioni dei *teologi minori* veggonsi, in qualche modo, surrogate sia da Commissioni preparatorie, presedute ciascheduna da un Cardinale e composte di dotti ecclesiastici romani ed esteri, sia da quei teologi, detti *conciliari*, dei quali ho parlato di sopra [2].

Alla presentazione di un elenco di questioni sopra un dato argomento, si è sostituita quella d' uno schema, già formato, di Decreto o di Canoni.

Le Deputazioni, che nel Concilio di Trento mutavansi per ogni nuovo Decreto, si vollero stabili e permanenti nel Concilio Vaticano. Quelle eran composte di pochi Padri, e non sempre in egual numero; queste, di ventiquattro ciascuna: le prime, elette ordinariamente, per delegazione dei congregati, dai presidenti; le seconde, direttamente dai Padri stessi.

A Trento, anco nelle Congregazioni generali, ciascun Padre sorgeva a dire il suo avviso; nel Concilio Vaticano avrebber discusso soltanto coloro cui ciò fosse in grado.

mattina si farà Congregazione per parlarvi sopra: e, sebbene sono stati fin qui molte volte esaminati e disputati, non si passeranno però senza qualche nuova controversia; anzi pure saranno rinnovate le vecchie. » Vedi anche il Pallavicino, op. cit., lib. XXII, cap. VIII, n. 5.

[1] Vedi il Documento LV, più volte citato.

[2] Vedi questo stesso numero, lett. d, § 4.°

Le stessa libertà, bensì, e la stessa larghezza nell' esporre il proprio parere. Come a Trento era permesso mutare, quante volte si stimava necessario, lo schema di Decreto o di Canoni; così nel Regolamento proposto al Concilio Vaticano lasciossi tal facoltà ai Padri, quantunque esplicitamente ciò non fosse annunziato.

Ho già esposto le ragioni da cui fu mossa la Congregazione direttrice nello stabilire la presentazione di schemi già formati e la permanenza delle Commissioni conciliari. Quanto all' abolizione delle congregazioni de' teologi minori (la quale fu decisa nell'adunanze de' 24 e 31 gennaio 1869), si credè in tal modo di provvedere a un risparmio di tempo, sapendosi quanto portassero in lungo nel Concilio di Trento i dibattimenti di quei congregati. Vero è che si venne con ciò a privare l'universalità dei Padri d' un aiuto potente al compimento del loro alto ufficio, potendosi per tutti i tempi ripetere quello che dei Padri del Concilio di Trento osserva il Pallavicino. « Tra' quali (egli dice) trovavansi bensì molti dotti in quella scienza; ma i più eminenti, secondo che avviene in tutte le discipline, erano i privati, come non distratti per le pubbliche occupazioni dall'assiduo studio, senza cui s' acquista bensì spesso eccellente prudenza, ma di rado eccellente dottrina [1]. » Ma è impossibile nell' umane provvisioni evitare interamente tutti gl'inconvenienti e non incappare in alcuni scansandone altri. Può solo sperarsi di restringersene il numero, e di risparmiare i più gravi [2]. Quan-

[1] Op. cit., lib. VI, cap. XII, n. 2.

[2] Il consultore Hefele così parla, nel Voto già rammentato, intorno all' uso delle congregazioni de' teologi minori: « Tridenti eiusmodi Com- » missiones seu Congregationes theologorum minorum plane necessariæ » videbantur, quum, ut supra diximus, non antea satis præparatæ erant

to poi a lasciar libero ai membri dell' assemblea il prendere, o no, la parola per discutere, chiaro è che giova anche questo ad accelerare le operazioni del Concilio.

g) Qui dovrei far punto e passare a nuovo argomento. Ma l'importanza della materia mi sprona a non dipartirmi ancora da così grave soggetto, e a spingermi oltre i confini assegnati a questa prima parte del lavoro, a fin di vedere come il sistema Tridentino, leggermente modificato pel Concilio Vaticano, facesse a' dì nostri le sue prove. Al lettore, io credo, non riuscirà sgradita siffatta anticipazione, la quale ha per iscopo di rischiarare viepiù il difficile tema che sto trattando.

» materiæ de quibus agendum erat. In proximo vero Concilio œcumeni-
» co res se longe aliter habebit. Theologorum deliberationes numerosæ
» et, ut speramus, accuratæ et maturæ, nunc *antecedunt* Concilium, et
» quæ a theologis consultoribus discussa et a Beatissimo Patre appro-
» bata erunt, sine dubio Concilio proponentur; quod tunc theologorum
» minorum consultatione vix indigere videtur, certe non in eodem gra-
» du quo Tridentinum Concilium. Quæstiones fixæ, auditis theologorum
» votis, Concilio proponentur, et inde Episcoporum, non theologorum
» minorum, erit quod ipsis videbitur Papæ respondendi. Inde Concilii
» negotia valde accelerari, per se perspicuum est. Ne vero proximum
» Concilium œcumenicum fructibus illis, qui ex consultatione theologo-
» rum minorum oriri possunt, ullo modo careat, id sine temporis dispen-
» dio duplici modo assequi poteris, si 1.°) quivis Prælatus, qui velit,
» theologum suum familiarem habebit, quocum quotidie privatim de omni
» re graviori consilium inire poterit, et deinde 2.°), si Sanctitati Suæ pla-
» cuerit, unicuique Commissioni speciali aliquos eiusmodi theologos qua
» consultores addere, ex variis nationibus, quorum Vota et sententias
» præses Commissionis, quoties ipsi seu Commissioni necessarium vide-
» bitur, postulabit, ita ut theologi hi a præside evocati iuxta eius ius-
» sum Vota sua seu in scriptis seu viva voce coram Commissione pro-
» ferant. »

A Trento i Padri del Concilio, nei giorni della maggior frequenza, oltrepassarono di poco i dugento. A Roma, nell'anno 1869, i convenuti avanzarono per tre tanti quel numero. Siffatta moltitudine di oratori, insieme ad altre cause che dirò a suo tempo, fece sì che le discussioni andassero talmente in lungo da stancare non solo l'attenzione dell'augusto Senato, ma da far quasi dubitare di poter giungere al porto. Allora fu d'uopo ricorrere a quei temperamenti che la natura stessa delle cose suggerisce e già sono in uso nelle moderne assemblee; i quali, senza togliere l'onesta libertà del dire, impediscono che la discussione sia oltre il bisogno protratta. Non avea voluto la Congregazione direttrice stabilir essa tali freni salutari, di che, per fermo, non saprei darle biasimo, conciossiachè savio fosse, a mio avviso, lo attendere che le circostanze indicassero se, e come, fosse da temperare l'uso della parola, astenendosi frattanto da tutto ciò che in qualche modo potesse aver l'aria di restringere la libertà del Concilio.

1.° Vedremo a suo luogo in quali circostanze storiche sieno state introdotte nel Regolamento sinodale alcune delle norme che sogliono praticarsi anco negli odierni Parlamenti a condur bene e prontamente i lavori. Qui esporrò soltanto in che cosa esse consistano. Ho detto *alcune* norme, perchè i sistemi di quelle assemblee non possono interamente ripetersi nelle conciliari adunanze, la cui indole è ben diversa da quella dei Parlamenti. Anzi, l'avere ignorato o posto in oblío che i Concili non sono Camere costituzionali ha fatto sì che molti errori sieno stati detti e scritti intorno al Regolamento del Concilio. Chi consideri che il Papa non è un principe costituzionale, ma il Pastore supremo dei cristiani, investito da Gesù Cristo della cura di pascere le sue pecorelle e i suoi agnelli, cioè i Vescovi e i fedeli tutti; che i Ve-

scovi non sono mandatari de'popoli, ma loro spirituali reggitori; che nei Concili non v'hanno minoranze da proteggere contro la prepotenza del maggior numero, o Ministeri da combattere e soppiantare, ma un'accolta di personaggi d'un sol cuore e d'una mente sola, i quali si uniscono al venerato lor Capo per rafforzarne l'indiscutibile diritto di governare, e dar novella vigoría, mercè di un comune sforzo, al reggimento della Chiesa universale; che la sublime natura degli argomenti che ivi si trattano non può non imprimere una special forma al modo di discutere; che l'augusto carattere dei congregati rende, più che in altre raunanze, difficile il trasmodare delle passioni: chi, dico, tutto questo consideri, vedrà come in un Regolamento di Concilio non sia il caso di provvedere a *guarentigie di pubblicità*, a *interpellanze*, a *inchieste*, a *richiami al Regolamento*, a *fatti personali*, e simili. Vi hanno, ciò nonostante, regole, sistemi, e, a così dire, meccanismi, i quali nell'assemblee numerose fan buona prova per guidare acconciamente le discussioni e impedire i troppo frequenti abusi della parola. A questi sistemi o meccanismi, che in nulla tolgono la libertà della discussione, si fe ricorso nel Concilio Vaticano allorchè l'esperienza ebbe dimostrato che in assemblea cotanto numerosa la natural forma del discutere fino a quel tempo adottata, e ch'è buona in sè e preferibile nei poco frequenti convegni, avea bisogno d'esser temperata dall'arte. A fine dunque di non eternare i dibattimenti, fu stabilito che l'assemblea avesse facoltà di cessarli quando giudicasse d'essere illuminata a sufficienza intorno a un dato soggetto; si riconobbe esplicitamente nei presidenti l'ufficio di richiamare all'argomento gli oratori che per avventura se ne allontanassero; si fissò meglio l'attenzione dei Padri sugli obietti de'loro studi con dividere in più parti l'esame degli schemi. A co-

tali ordinamenti, suggeriti dalla natura stessa delle cose non meno che dalla pratica dell' assemblee laicali, se ne aggiunsero altri, i quali, se mal non m'appongo, potrebbero, come in ricambio, essere a quest' ultime offerti a utile imitazione. Conciossiachè, ecco qual fosse il sistema diffinitivamente scelto per le discussioni del Concilio Vaticano [1].

Primo. Distribuito lo schema già composto dalle Commissioni preparatorie e corredato, per ispiegarne i motivi, di ampie dichiarazioni in forma di note o di preambolo, i Cardinali presidenti assegnano un congruo spazio di tempo, entro il quale chi ha da farvi sopra osservazioni dee comunicarle in iscritto, per mezzo del segretario del Concilio, a quella fra le quattro Deputazioni cui spetta l'esame preliminare della materia di cui si tratta. La consegna dello schema ai Padri suol farsi alla loro dimora per mezzo di cursori, e lo accompagna un *Monitum* del segretario, concepito presso a poco in questi termini: *Mittitur huic folio adiectum schema Constitutionis de ..., simulque reverendissimi Patres monentur ut ii, quibus super eodem* (o *super eiusdem Caput...* o *Capita...*) *aliquid observandum videbitur, animadversiones suas scripto tradant secretario Concilii intra... dies, nempe a die... usque ad diem....* Le osservazioni, sottoscritte dal rispettivo autore, debbono in primo luogo riguardare in generale lo schema intero o l'intera porzione di esso sottoposta ad esame; quindi le singole parti. L'autore ha l'obbligo di proporre già formulate le modificazioni che stima doversi introdurre nello schema.

Secondo. Il segretario comunica ai Padri il sunto dell'osservazioni e delle proposte, tacendo i nomi degli autori. Un

[1] Vedi il Doc. LIV.

fascicolo a stampa contiene questo sunto, il quale suol avere per titolo: *Synopsis analitica observationum quæ a Patribus in schema* (o *in Caput*... o *Capita*...) *Constitutionis de*... *factæ fuerunt.*

Terzo. Mentre ciascuno dei Padri sta esaminando con agio i pareri e le proposte dei colleghi, la Deputazione a cui appartiene tale incarico riforma lo schema giusta le osservazioni dei Padri, preparando così a base della futura discussione un disegno che è insieme frutto dello studio dei teologi e del parere dell'intero Concilio. Nuova e ingegnosa maniera, se il mio vedere non erra, di trar profitto dei vantaggi che i due sistemi delle Giunte anteriori o posteriori alle discussioni presentano. Il nuovo schema, accompagnato da una sommaria relazione dei Deputati, nella quale si offrono come in un sol quadro i sentimenti dei Padri e si espongono i motivi di ciò che si ammette e di ciò che si esclude, viene al solito distribuito a tutti coll'indicazione del giorno del dibattimento e coll'invito a darsi in nota chi voglia discorrere intorno allo schema riformato. È prescritto che si debba anche dar notizia se intendesi parlare in genere di tutto lo schema, o in specie di alcuna sua parte; e, in tal caso, di quale. Il *Monitum* accompagnante lo schema è all'incirca di questo tenore: *Mittitur huic folio adiectum schema Constitutionis* (o *Capitis*... o *Capitum*... *Constitutionis*) *de*... *reformatum iuxta observationes Patrum in scripto missas, una cum Relatione ad ipsum pertinente. In Congregatione generali, quæ habebitur die*..., *fiet discussio de dicto schemate. Itaque reverendissimi Patres, qui de eo loqui voluerint, suum disserendi propositum antea significabunt.*

Quarto. Venuto il giorno della discussione, quei Padri che già hanno annunziato la volontà di parlare espongono, uno dopo l'altro secondo l'ordine gerarchico e di promozio-

ne, il loro parere intorno allo schema riformato o alla parte di esso sottoposta ad esame. In tale occorrenza possono proporre, in forma d'emendamento, nuove mutazioni, e anche ripresentare le già fatte, quando specialmente la Deputazione abbia creduto di non doverle adottare e non sieno essi persuasi de' motivi del rifiuto. Posto fine al discorso, l'oratore è tenuto a notificare in iscritto alla presidenza quali sieno le parole o i paragrafi che intende sostituire a ciò che non ha incontrato la sua approvazione.

Le discussioni occupano una o più sedute secondo il numero degli oratori iscritti, il quale può venire aumentato da altri nel corso della discussione, come può esser diminuito per rinunzia. A principio di ciascuna Congregazione, il segretario del Concilio pubblica l'elenco dei nuovi oratori che han domandato la parola, ai quali vien concessa, coll'ordine già indicato, dopo che sono esaurite le serie di quelli che precedentemente l'hanno chiesta; ogni serie essendo formata di coloro che tra una Congregazione e l'altra, o durante una stessa Congregazione, manifestano l'intenzione di parlare. Così può un Padre rispondere, quando lo creda opportuno, alle cose dette da un altro; esporre qualche utile pensiero sortogli in mente nel corso del dibattimento; recare altri argomenti, favorevoli o contrari agli articoli dello schema; eccetera. I Deputati han diritto, o immediatamente dopo il discorso di un oratore contradicente, o, se più loro talenti, quando sieno stati già pronunziati vari discorsi, di rispondere alle difficoltà emesse contro lo schema riformato.

La discussione si chiude o per esaurimento dei discorsi o per deliberazione dei Padri. Quando avviene il secondo caso, si delibera la chiusura dietro proposta dei presidenti. I quali, se la materia sia bastantemente discussa e vengano richiesti in iscritto almeno da dieci membri del Concilio, han

facoltà d'interrogare l'assemblea se sia da proseguire il dibattimento. La votazione si fa per alzata e seduta, e decide il maggior numero. Qui è dove si richiede in massimo grado nei regolatori della moltitudine la virtù più ad essi necessaria, voglio dir la prudenza. Posti, infatti, tra due avverse correnti, sta alla perfine in mano di essi, che ben conoscono le varie tendenze della raunanza, dirizzare il timone da una parte o dall'altra decidendo se sia da rattenere l'impazienza del maggior numero o da porre un termine alle lungaggini dei meno.

Quinto. Posto fine alla discussione, non si domanda tosto sui proposti emendamenti il suffragio dei Padri; ma quelli si stampano per sottoporli allo studio privato di ciascheduno, cui si comunicano in un fascicolo portante il titolo: *Emendationes a nonnullis Patribus propositæ in Congregatione generali super schemate* (o *super Capite*... o *Capitibus*... *schematis) Constitutionis de*.... Frattanto la Deputazione esamina accuratamente siffatti emendamenti insieme ai discorsi proferiti in loro appoggio, i quali, riprodotti integralmente dalla stenografia, possono esser consultati da qualsivoglia membro del Concilio. La Deputazione stabilisce quali emendamenti sieno, a suo avviso, da accettare in tutto o in parte, quali da respingere; e incarica uno de' suoi membri d'esporre alla Congregazione generale i motivi delle accettazioni e dei rifiuti.

Sesto. Terminato il lavoro dei Deputati, s'intima la Congregazione generale per sottoporre al voto dell'assemblea ciascun emendamento. L'avviso ai Padri è dato con questa o simil formula: *Proxima Congregatio habebitur die*.... *In ea primum fiet relatio de Emendationibus schematis* (o *Capitis*... o *Capitum*... *schematis) de*... *a reverendissimis Patribus propositis. De quibus postmodum suffragia Patrum exquirentur.* Prima di tutto, il Relatore della Commissione

fa il suo rapporto. Quindi il segretario del Concilio legge ad alta voce, ad uno ad uno, gli emendamenti, ripetendo per ciascuno di essi (acciò non si dia luogo a equivoci) se la Deputazione lo accetta, o lo respinge, o lo accoglie *iuxta modum*, vale a dire con qualche modificazione, la quale dal segretario stesso è indicata. Degli emendamenti risguardanti lo stile, è annunciato semplicemente che *ratio habebitur*. Il voto si dà per alzata e seduta, ed è sempre accompagnato da controprova. Il segretario dice: *Qui hanc emendationem admittunt, surgant.* Quindi, per la controprova: *Qui hanc emendationem reiiciunt, surgant.* Gli scrutatori riferiscono al segretario il risultamento del voto, ed egli ad alta voce proferisce una delle formule seguenti: *Omnes surrexerunt; fere omnes surrexerunt; longe maior pars surrexit; maior pars surrexit; pauci surrexerunt; nemo fere surrexit; unus vel alter surrexit; nemo surrexit;* e simili. Dopo di che, il primo presidente annunzia all' assemblea se l'emendamento è ammesso o respinto.

Se nasce difficoltà sulla convenienza di porre immediatamente ai voti un emendamento accettato con qualche modificazione *(iuxta modum)* dalla Deputazione e che, per avventura, si presenta agli occhi di taluno qual emendamento nuovo, su cui, per conseguenza, non tutti i membri dell'assemblea ebbero agio di portare la loro attenzione, è savia cosa che i presidenti rimettano ad altra adunanza il porlo ai voti. In tal caso converrà che il modificato emendamento si stampi, per comodo dei Padri, e si distribuisca. Nella Congregazione seguente, l'assemblea, dopo aver udito intorno a quello un breve rapporto, potrà proferire, col solito metodo, la sua sentenza. Tal prudente provvedimento fu adottato dai presidenti, come vedrassi a suo tempo, nella Congregazione generale del 5 luglio 1870, ed è esempio degno d' imitazione.

Settimo. Conosciuto su tutti gli emendamenti il voto dell'assemblea, la Deputazione riforma un'altra volta lo schema, o la parte di esso già discussa, introducendo le mutazioni approvate; quindi si distribuisce ai Padri il nuovo Documento, che ha per titolo: *Schema Constitutionis* (o *Capitis*... o *Capitum*... *Constitutionis) de*... *iuxta Emendationes a Congregatione generali admissas reformatum.*

Ottavo. Quindi, se lo schema primitivo era stato diviso in parti, si chiedono in un'altra Congregazione generale i suffragi dei Padri, per alzata e seduta, sulla parte riformata; dipoi si passa, col metodo già esposto, all'esame dell'altre parti di detto schema. Le quali, dopo che siano approvate, si stampano tutte insieme col titolo: *Schema Constitutionis de*... *iuxta Emendationes a Congregatione generali admissas reformatum.*

Nono. Su quest'ultimo schema (quando la discussione fu fatta per parti), o immediatamente su quello riformato secondo le emendazioni approvate (quando la discussione non fu divisa) si fa la votazione per appello nominale. I Padri rispondono *Placet,* o *Non placet,* o *Placet iuxta modum.* Coloro che usano quest'ultima espressione, comunicano immediatamente in iscritto alla presidenza la condizione cui sottopongono il loro voto affermativo, o espongono, parimente in iscritto, qualche loro desiderio intorno alla definitiva redazione del Decreto. Tali suffragi condizionati o tali desiderii si fan conoscere ai Padri, per mezzo della stampa, col titolo: *Conditiones a nonnullis reverendissimis Patribus adiectæ in ferendo suffragio super schemate Constitutionis de...;* oppure: *Exceptiones in Constitutionem de... a nonnullis Patribus in Congregatione generali factæ.*

Decimo. I Deputati esaminano quest'ultime proposte d'emendamenti, e nella Congregazione susseguente il Relatore

fa l'esposizione ragionata di ciò che viene da essi ammesso o respinto. Quindi chieggonsi sulle cose ammesse i suffragi col sistema tenuto per gli emendamenti antichi. Si dà l'avviso di questa Congregazione con un *Monitum* che ha la seguente o simil forma: *Proxima Congregatio habebitur die.... In ea fiet brevis Relatio de Exceptionibus quæ, suffragiis super integro schemate Constitutionis de... in Congregatione latis, a quibusdam Patrum additæ fuerunt.*

Undecimo. Dopo di che, si stampa e si distribuisce la nuova forma di Costituzione colle modificazioni approvate, ed altro non resta che domandare in solenne Sessione, come dirò più innanzi, il definitivo giudizio dell'augusta assemblea.

2.° Chi ha una conoscenza superficiale dei tre principali sistemi adottati a' dì nostri nelle discussioni parlamentari, quello cioè degli *Uffizi (bureaux),* quello della *triplice lettura* e l'altro del *Comitato,* si meraviglierà forse in vedere come, nell'assemblea Vaticana, tutti sieno stati messi da banda e surrogati da un quarto e nuovo sistema. Ma coloro che hanno studiato seriamente il meccanismo di que' metodi, e siansi ben penetrati della differenza che passa tra un concilio di Vescovi e un parlamento di Deputati, troveranno ciò naturalissimo, come si parrà manifesto dalle cose che sono per dire.

a) Il sistema degli *Uffizi* è oggi riconosciuto dai più versati scrittori di cose parlamentari come disadatto al buono e spedito disbrigo dei negozi, e non rispondente allo scopo per cui fu imaginato. Sul qual proposito Cesare Balbo, spertissimo di questa materia, non dubita di affermare parergli impossibile che siasi fatta a buon fine una tale invenzione, la quale, egli dice, venne probabilmente escogitata « non a pro ma a danno, non ad agevolare ma ad impacciare la

macchina rappresentativa, » e conchiude che « chi seguì, corse dietro per ignoranza o per fretta [1]. » Descriverò siffatto sistema coll'autorevole parola dello scrittore citato, il quale, quantunque parli direttamente di esso come fu praticato in Italia, vien con ciò a dar pure una sufficiente nozione del sistema com'è in sè, perchè ovunque esercitato, quanto alla sostanza, nello stesso modo.

« Il procedimento compiuto (egli scrive) si può dividere in nove operazioni:

» 1.° Il deputato proponente depone il suo progetto di legge nelle mani del presidente, il quale avverte la Camera di tal deposito molto inutilmente, posciachè non legge nemmeno il titolo, non dice su che verte.

» 2.° Il progetto è mandato agli Uffizi, i quali deliberano se sia degno di esser letto in seduta della Camera [2].

» 3.° Se è dichiarato degno da pochi Uffizi (due su sette, tra noi), il progetto è letto dal presidente o da un segretario; e quegli domanda al proponente in che giorno intenda svolgerlo innanzi alla Camera, e si fissa, consenziente questa, quel giorno.

» 4.° Venuto il quale, il proponente fa il suo discorso e domanda che il suo progetto sia preso in considerazione. S'alzano oratori pro e contra; poi si vóta; e, se è rigettato, non se ne parla più; se vince, s'intende preso in considerazione.

[1] *Della monarchia rappresentativa in Italia*, Firenze 1857, lib. II, cap. VI, n. 4, pag. 338.

[2] Gli Uffizi non sono altro che la Camera divisa, col mezzo dell'*estrazione a sorte*, in più sezioni, nelle quali si fanno i primi lavori per verificare i poteri dei deputati eletti, esaminare i disegni di legge e da ultimo nominare le Giunte che ne riferiscano alla Camera. Ogni mese, o, al più, ogni due, si procede con lo stesso sistema a una nuova costituzione di Uffizi.

» 5.° Allora torna agli Uffizi e vi si sottopone a quella discussione o conversazione senza deliberazione, che non riesce ad altro se non alla nomina del Commissario di ogni Uffizio [1].

» 6.° Raccolgonsi quindi i sette o nove o più Commissari; e, fattosi un presidente, entrano finalmente nella discussione vera, reale ed efficace del progetto. Ma qui è dove questo Comitato così composto, avverso tutto talora al progetto, benchè non alla necessità di un progetto su tal materia, in-

[1] « Qui (scrive il Balbo, luog. cit.) il vizio non è di quelli che si scoprono solamente alla pratica; esso giura contro ogni teoria o ragione: pare più che mai impossibile siasi fatta a buon fine una tale invenzione. Immaginare che, data un' assemblea qualunque destinata a deliberare, siasi ella divisa in cinque o sette o nove o più assemblee parziali per incominciare separatamente la deliberazione; che questa partizione dell'assemblea una o grande in tante minori, siasi commessa al caso, alla sorte; che, ciò non bastando, siansi fatte durare queste suddivisioni casuali un solo mese per rinnovarsi dall'uno all'altro continuamente; che siansi impacciate (ma ciò era necessità) di nuove e mensili elezioni di un presidente, un vice-presidente, un segretario ed un commissario delle petizioni, oltre altri, per ogni legge o proposizione; e che tutta questa complicazione non riesca insomma, nè possa riuscire ad altro, se non 1.°) a deliberare sulla presa in considerazione della proposizione, la quale, per nuova contraddizione, si delibera dalla minorità degli Uffizi e s'assoggetta ad una seconda deliberazione della Camera; 2.°) ad inutilissime conversazioni, non deliberazioni, sul complesso e sui particolari della proposizione ritornata una seconda volta a quei medesimi Uffizi; 3.°) alla nomina dei predetti Commissari, destinati poi a formare il vero Comitato esaminatore di quella legge; quel Comitato che si sarebbe potuto eleggere tanto più brevemente e semplicemente in mille modi: immaginare che siasi fatto tutto ciò seriamente, pare a me impossibile. Dico di nuovo che chi lo fece primo, lo fece probabilmente non a pro ma a danno, non ad agevolare ma ad impacciare la macchina rappresentativa; e chi seguì, corse dietro per ignoranza o per fretta. »

verte allora il progetto primo interamente, e quasi sempre poi lo muta di molto. E, ad ogni modo, nomina un relatore alla Camera, il quale poi prepara un rapporto scritto ed elaborato quanto più può, perchè questo è il caso di far figura ed ingraziarsi con l'una o l'altra parte e salirne ai seggi primi di essa, od anche dei futuri Ministeri.

» 7.° Viene il relatore alla Camera e legge il rapporto, a cui s'aggiunge il progetto rifatto od emendato dal Comitato, che è il caso più frequente. Niuna discussione. Il presidente annunzia soltanto che la Relazione e il progetto nuovo saranno stampati e distribuiti. E talora si fissa il giorno della discussione, talora no; nel qual caso prende posto, secondo la data, negli ordini del giorno delle sedute seguenti.

» 8.° Venuto il quale, in qualunque modo s'apre finalmente la discussione pubblica, ed il progetto, uscito già sette volte materialmente dalla Camera, non ne esce più; salvo i casi, ben s'intende, che sia rimandato al Comitato. Ma la discussione si suddivide in due grandi operazioni: *a*) la discussione generale, *b*) la discussione degli articoli, suddivisa essa stessa in altrettante quanti sono questi articoli. Lungo amendue questi periodi, anzi lungo ognuna delle discussioni generale o degli articoli, ogni ministro può prendere la parola tante volte quante gli piaccia, e così può il relatore; ogni altro oratore non la può prendere, per vero dire, se non due volte di pien diritto, ma la ripiglia una o parecchie altre volte, domandandone licenza alla Camera, ovvero per questioni personali, o per proposizioni d'ordine, o per questioni preliminari.

» *a*) Nella discussione generale poi vengono i discorsi preparati, sovente letti, non raramente lunghi e quasi sempre molti. Le nostre Camere hanno insieme gran fretta e gran pazienza; fretta di nuove leggi, ma pazienza di discorsi. E, secondo che prevale l'una o l'altra, s'ascoltano parte o tutti

i discorsi generali. Per lo più prevale la fretta nell'una o nell'altra parte della Camera; domandasi la chiusura, e, se l'altra parte non contrasta, si vóta e si pronuncia. Ma, per lo più, una delle due parti non s'accontenta e combatte la chiusura, e ne sorge una nuova discussione con nuovi discorsi, i quali è difficile non rientrino con qualche artifizio nella discussione generale. Finalmente, in qualunque modo, si finisce.

» *b*) Si passa alle discussioni varie degli articoli, e ricominciano altrettante serie di oratori che posson parlare due volte, oltre l'onnipotenza di parlare dei ministri e del relatore. Qui occorre accennare che, per uso invalso, la discussione degli articoli non si fa mica sul progetto primitivo ministeriale o del membro proponente, ma su quello emendato o mutato del tutto dal Comitato; e così può succedere che il proponente diventi opponente nella discussione da lui mossa. Nè egli può far tornare alle sue proposizioni primitive se non riproponendole, nè più nè meno di ogni altro, come emendamenti di ciò che è già emendamento alle proprie proposizioni sue. Lasciamo l'ingiustizia o contraddizione o errore contra all'arte del deliberare, che è in ciò; prendiamo, come fan le Camere, il progetto del Comitato e gli articoli di esso per principali, e chiamiamo emendamenti le mutazioni proposte a questi. Molti se ne sogliono proporre; quali di fondo, quali di forma, e quali di lingua od anche di grammatica. È naturale; ogni progetto rifatto, quand'anche migliori nel fondo, peggiora nella forma; oltrechè un progetto più volte rifatto perde il credito, per così dire, ed ognuno prende ardire a volerlo rifare a modo suo. Quindi molti, innumerabili sotto-emendamenti ed emendamenti di sotto-emendamenti, che talora fanno perdere il filo ai più attenti e peggio ai più numerosi. Allora è il caso che si rimanda il pro-

getto al Comitato, che questo rifà un terzo progetto il quale si ristampa per una terza volta, e che si ricomincia da capo tutta la discussione degli articoli. Ma essendo straordinaria, benchè non infrequente, tale operazione non la annoveriamo fra le regolari.

» 9.° Ultima delle quali alla fin dei fini è quella di votare la legge, non più alzandosi o rimanendo seduti, come si son fatte le altre innumerevoli; ma per ballottaggio o scrutinio segreto, facendo l'appello nominale [1]. »

In Italia, dopo venti anni di prova, si è dovuto abbandonare *lo scempio sistema degli Ufizi,* come lo chiama Emilio Broglio [2], lasciandolo quasi esclusivamente a quei nostri

[1] Ivi, n. 5, pag. 344 e segg.

[2] *Del metodo di discussione nelle Assemblee. Regolamento della Camera.* (Opuscolo di Emilio Broglio, estratto dalla *Nuova Antologia,* novembre 1867, pag. 6) - Chi fosse vago di conoscere più largamente i difetti del sistema degli Uffizi può leggere tutto intero il detto opuscolo ed anche il *Manuale ad uso della Commissione incaricata della redazione di un nuovo Regolamento per la Camera dei Deputati* (Torino 1863, tip. Botta). Perchè è da sapere che il Parlamento subalpino, allargato poco a poco fino ad assumere il nome d'*italiano,* quantunque sia ben lungi dal rappresentare la cattolica Italia, è ancora in cerca d'un Regolamento. « Quando (così il Balbo) s'aprì il primo Parlamento piemontese, primo in tempo degli italiani, il Ministero propose e le Camere accettarono un Regolamento provvisorio tolto di botto dal franco-continentale, toltoci di botto poi dai Parlamenti di Napoli e di Roma » (L. c., n. 2, pag. 331). Ma la necessità di riformarlo fu presto riconosciuta. A tale scopo, nell'anno 1850, fu eletta una Giunta, la quale presentò un suo disegno di Regolamento, e svolse in una lunga Relazione i motivi delle proposte riforme. La principale consisteva nell' abolire gli Uffizi. La Commissione (son parole del Rapporto) « convinta che il sistema degli Uffici non presenta alcun van- » taggio essenziale che consigli a farlo conservare, e che, per altra parte, » i suoi vizi fondamentali non ammettono modificazione, perchè la sorte

vicini da cui l'Italia suol copiare moltissimo ciò che è difettoso, pochissimo il bene, e i quali sembra che lo imaginassero per non imitare gl'Inglesi, presso cui è in vigore da

» che ne forma la base sarà sempre cieca distributrice delle intelligenze; » convinta che, se un tal sistema presenta qualche vantaggio secondario, questo si può facilmente ottenere con altri mezzi, non esitò a pronunziarsi unanime, meno un voto, contro la sua conservazione. » Ciò non ostante, si continuò nell'antico sistema fino al 1856. Allora, facendosi sempre più sentire i difetti del Regolamento, si nominò un'altra Giunta per proporne uno nuovo. Questa confermò i giudizi di sei anni prima, e, fuori del caso che trenta deputati facessero espressa domanda di discutere qualche legge col sistema degli Uffizi, propose che più essi non operassero, stabilendo una nuova procedura, la quale consisteva nel mandare i disegni di legge, non più a' singoli Uffizi, ma, per così dire, a tutti gli Uffizi riuniti, cioè a un *Comitato generale privato,* affinchè, dopo averli esaminati sommariamente, come facevano gli Uffizi, esso nominasse, in fin de' conti, la Giunta incaricata di riferire: le Relazioni poi, invece di cadere immediatamente nel dominio della Camera, sarebbero state discusse dal *Comitato generale pubblico,* ossia dalla Camera stessa trasformata, all'inglese, in Comitato generale. Ma la tenacità dei più pel vecchio sistema prevalse anche questa volta, come pure ebbe il sopravvento allorchè, l'anno dopo, si tornò su questo soggetto. Nel 1863 fu, è vero, adottato *in via provvisoria* un Regolamento nuovo; ma gli Uffizi rimasero. Di tal Regolamento non si fu poi contenti, perocchè non fuvvi forse Sessione negli anni successivi in cui si trascurasse, sebbene per molto tempo senza alcun resultato, di tornare sull'argomento. Finalmente, nel 1868, fu abbandonato il sistema degli Uffizi, e istituito il *Comitato privato,* di cui parlo nella narrazione. Ma neppure il nuovo metodo ha corrisposto alle speranze concepite, tanto che, in un momento di malumore, il Comitato stesso attentò alla propria vita incaricando una Giunta di studiare e riferire, entro il termine di pochi giorni, sul ritorno agli Uffizi colle opportune riforme. I nuovi studi non han recato alcun frutto, e vanno innanzi tuttavia col *Regolamento provvisorio* del novembre 1868. Se non che, è occorso più d'una volta che la Camera, passando sopra a' suoi stessi Regolamenti provvisorii, ha fatto a meno e del Comitato

più secoli l'altro sistema, che comunemente è appellato della *triplice lettura* [1].

b) Il sistema inglese, i cui vantaggi non posson essere disconosciuti da chicchessia, vien così descritto, colla solita sua chiarezza, dal Balbo:

« Le operazioni, corrispondenti alle nove nostre, sono là quattro, talor cinque al più. E non essendo là niun progetto di legge, o *bill*, proposto mai in nome della Corona, e i ministri proponendoli nè più nè meno come ogni altro membro d'ogni Camera, le forme sono identiche sempre. Adunque:

» 1.° Il proponente s'alza a domandar licenza di presentare il *bill* a tal giorno, fissato da lui stesso, leggendone insieme il titolo, lo scopo.

» 2.° Venuto il giorno e l'ora pur determinata dalle consuetudini (lascio le formalità minori), si legge di nuovo il titolo, e si pone la questione: *se il* bill *debba leggersi ora per*

e degli Uffizi, nominando addirittura una Commissione incaricata di esaminare un propostole disegno di legge e riferire ad essa il risultato de' suoi studi. Questi sono i sistemi che taluno pomposamente additava a modello ai Padri del Concilio Vaticano.

[1] « Gli Inglesi (scrive il Balbo) non hanno Regolamento scritto tutt'intiero; hanno solamente ordini stabili *(standing orders)*, ordini temporari per ogni Sessione, ordini a tempo indeterminato, oltre molti altri usi non iscritti. Nè tutto ciò fu mai raccolto in niun libro ben fatto prima dell'anno 1844, in che uscì quello di Erskine May. Ed essendo all'incontro scritti, stampati e volgari i Regolamenti francesi diversissimi, fu naturale, inevitabile, che questi, non quelli, si spargessero ed imitassero su tutto il continente. La colpa fu in ciò tutta dell'assemblea francese del 1789, quando, avendo Mirabeau proposto d'imitare gli usi inglesi, fu anche colà chi gli rispose: *Noi non vogliamo nulla dagli Inglesi, noi non dobbiamo imitare alcuno* » (Luog. cit., n. 2, pag. 331-32).

la prima volta. Sorge di rado una prima discussione. Per lo più si ammette dagli opponenti questa prima lettura che corrisponde alla presa in considerazione, quarta delle operazioni continentali. Si fissa poi il giorno della seconda lettura, di rado più vicino di otto giorni. Gli opponenti domandano che sia fissato ad un termine di parecchi mesi oltre la durata solita delle Sessioni, che è il loro modo di rigettare o, come dicono, lasciar cadere il *bill.*

» 3.° Se, all'incontro, è stato fissato un giorno vicino per la seconda lettura; venuto questo, si propone *che tal lettura si faccia ora.* S'apre subito la discussione per questa lettura seconda, che è la sola importante e che soglia essere contestata. Questa discussione è quella che noi chiamiamo *generale* sul complesso della legge; ma non è colà niun relatore, niun rapporto scritto, niuna scritta orazione; discorresi di qua e di là dai pochi capi o duci *(leaders)* di parte, lungamente sì, ma una sola volta da ciascuno.

» 4.° Viensi quindi a ciò che noi chiamiamo la discussione degli articoli, che si fa in due maniere: in Comitato generale di tutta la Camera, se il *bill* è de' più importanti; ed in Comitato speciale od eletto *(selected committee),* se il *bill* è dei meno importanti, o di quelli che essi chiamano privati. Nel primo caso del Comitato generale, il *bill* non è sempre rimandato a un altro giorno, non esce materialmente dalla Camera; è la Camera stessa che si muta in Comitato. E ciò si fa brevissimamente con due sole formalità: si piglia la mazza che era sulla tavola, e si mette sotto; e il presidente *(speaker)* lascia il seggio ad un altro temporario *(chairman),* nominato già per ciò preventivamente, ovvero allora all' occasione e in un momento colle solite e brevi forme. Tutta la differenza tra la Camera in seduta ordinaria e il Comitato generale consiste in ciò, che i membri vi possono parlare più d'una

volta indefinitamente, e che non vi si usano discorsi lunghi, nè generali, ma più famigliari e su ogni particolare degli articoli che essi chiamano clausole. Quindi questo è il periodo degli emendamenti e sotto-emendamenti; sui quali si vóta *se debbano far parte del* bill, o progetto. Se tal lavoro si finisce in una seduta del Comitato, questo si scioglie, il presidente momentaneo lascia di nuovo il seggio al presidente solito, la mazza si piglia di sotto e si ripone sulla tavola, e quello fa, rapporto a questo, che il *bill* è stato emendato in tale o tal modo. Se poi il lavoro non fu finito e vuole un'altra seduta, il presidente del Comitato riferisce che questo domanda d'essere riconvocato; e così si fa di giorno in giorno parecchie volte, finchè bastino. Ed all' ultimo, ripresa la seduta della Camera, si viene a votare la seconda lettura; e, se passa, il *bill* si tiene per passato. Nel secondo caso dei *bills* privati o di minor importanza, tutto ciò è fatto dal Comitato speciale, od eletto nel modo che dicemmo nel paragrafo precedente [1]. E talora il Comitato speciale ne riferisce durante

[1] Non sempre si formano, in Inghilterra, i Comitati speciali, o siano Giunte, per discutere anticipatamente le proposte e poi riferire alla Camera il risultato degli studi fatti. « Le discussioni preparatorie (scrive il Balbo) su ogni affare essi *(gl' Inglesi)* le fanno nelle conversazioni, nei *clubs* od anche nelle anticamere e nelle altre sale aggiunte ad ogni Camera; e, quanto ai Comitati per discutere utilmente e riferire, essi non ne eleggono uno sempre, non per le leggi semplici e facili, ma solamente per quelle complicate e che richiedono uno studio speciale, e così sempre per le leggi di finanze e per tutte quelle che chiamano *private*, e di che diremo poi. Chiamansi questi comitati, colà, Comitati speciali o scelti *(selected committees)* per differenziarli da quelli generali o dell'intiera Camera; e si fanno prima della proposizione, ovvero a vari periodi della discussione della legge, e si propongono dall'autore della legge, e si eleggono poi nel modo più semplice, cioè accettando i nomi

la medesima seduta; ma talor pure, quando siano a prendere informazioni o fare inchieste (che si fanno là con forme simili alle giudiziarie), tutto ciò dura settimane e mesi intieri. Ad ogni modo vedesi che, sia nell'uno che nell'altro caso dei *bills* più ovvero meno importanti, una sola operazione, quella di *commettere* (come essi dicono) il *bill*, corrisponde là alle quattro operazioni continentali: quella di rimandare il progetto agli Uffizi per esservi discusso, quella di discuterlo in Commissione, quella del rapporto generale, e quella della di-

accennati dal proponente, ovvero aggiungendone o mutandoli per emendamenti » (Luog. cit., n. 4, pag. 339). Il Balbo stabilisce un confronto tra i Comitati eletti dagli Uffizi e quelli, a modo inglese, da chi propone la legge, e antepone questi ultimi ai primi. « Ne' casi soliti (egli dice), quando la maggiorità della Camera supera di molto la minorità, ella si trova pure maggiorità in ogni Uffizio; ed allora i Commissari sono tutti eletti da essa e il Comitato ha un solo colore, non rappresenta che una parte del Parlamento e della nazione. All'incontro è usanza, civiltà, convenienza parlamentare presso agli Inglesi che ogni proponente d'una legge e del suo Comitato proponga questo, composto in tal modo che vi si trovino membri di ciascuna delle due parti, e per lo più secondo la proporzione che hanno nella Camera. E nota, che il proponente ha egli stesso interesse ad eleggere i più distinti fra i suoi avversari, quelli che egli prevede dovergli fare una opposizione più efficace per la loro eloquenza o per le loro cognizioni speciali o per il loro credito parlamentare. Se facesse altrimenti, egli rinuncierebbe volontariamente alla possibilità di capacitarli e ricondurli a sè nel seno del Comitato, correndo poi intiero il pericolo d'averli contro a sè nella discussione pubblica. Egli non ne scarterà (come pur s'usa in Inghilterra) se non gli oppositori più assoluti e quasi incorreggibili; e questo pure è un bene, perchè tali oppositori non fanno che impicciare nei Comitati, e sono tuttavia frequenti in quelli eletti alla francese, e vi fanno talora scomporre i progetti di legge a tal segno da doversi disconoscere e rinnegare dal proponente primitivo » (Ivi, pag. 342-43).

scussione degli articoli. Veda ognuno se v'è paragone di brevità e semplicità [1]!

» Viene finalmente la terza lettura; ma questa suol essere una semplice formalità, non si contesta guari più dagli opponenti, si vóta pro o contro in silenzio. E tuttavia ella è formalità molto utile, facendosi questa terza lettura e terza votazione sul testo solenne e legale, scritto in *grossa* o su pergamena, in modo che non si varia più o si varia con nuove formalità e solennità, inutili ad aggiungere qui. Sul continente trascurandosi questa formalità e facendosi l'ultima votazione sui testi mal corretti, ne nascono inesattezze ed inconvenienti continui. E così insomma, invece delle nove distintissime operazioni nostre, se ne fanno colà quattro o cinque sole, una delle quali è poco più che semplice formalità [2]. »

c) V'è, come ho accennato, un terzo sistema, il quale ha molta somiglianza col precedente, ed è detto propriamente del *Comitato privato.* Questo Comitato non è altro che la Camera stessa, la quale, piuttostochè dividersi in gruppi, fa uno studio preliminare e confidenziale, come in famiglia, dei disegni di legge sottoposti al suo esame, e nomina una Giunta per riferire in pubblica seduta le sue conclusioni. Perchè sia legale l'adunanza del Comitato, basta la presenza di un ristretto numero di deputati, che viene stabilita dal Regolamento.

I tre sistemi che ho esposto, oltre le ragioni proprie soltanto dei corpi politici deliberanti, le quali non possono trovar luogo nel caso nostro, hanno questa principalissima che

[1] « Erskine May, lib. II, cap. XIII e XIV; Stephen Niw, *Commentary of the Laws of England,* 1848, vol II, pag. 357, dove in poche righe è spiegato molto chiaramente tutto il procedimento. »

[2] Op. e luog. cit., pag. 347 e segg.

può sembrare applicabile alle conciliari adunanze: il premettere, cioè, alla pubblica discussione uno studio tutto confidenziale, libero da impacci regolamentari e, in due di essi sistemi, dalla incomoda presenza del pubblico; fatto poi quasi esclusivamente dai membri più competenti nella materia che si vuole approfondire. Or (messi da parte i difetti che aver possono tali metodi quanto al punto di vista costituzionale) tuttochè, parlando generalmente, non sieno da porre in dubbio i vantaggi delle discussioni preparatorie e confidenziali, è da confessare che i sistemi descritti non bene si adattano a un Concilio ecumenico, specialmente quando è numeroso. Infatti, qual bene potremmo attendere dal sistema degli Uffizi, com'è praticato dai moderni, le cose udite di sopra fan presupporre agevolmente. Nè sarebbe feconda dei vagheggiati vantaggi la trasformazione della Congregazion generale in Comitato; conciossiachè, quanto alla mancanza del pubblico, questa ha luogo anche nelle Congregazioni generali; quanto poi ad avere un numero ristretto di oratori, ciò non potrebbe così facilmente sperarsi, essendo i membri delle adunanze conciliari competentissimi in tutte le materie sottoposte al loro esame, massime quando trattisi di disciplina; il che, per fermo, non accade nei Parlamenti, dove non tutti possono essere egualmente versati in materie così disparate e difficili, quali sono quelle che riguardano la finanza, le industrie, le arti, la milizia, e via discorrendo. Tutti dunque i Padri, per dovere di coscienza, non solo interverrebbero alle adunanze del Comitato, ma vi esporrebbero altresì le loro viste; onde non avverrebbe ciò che ragionevolmente può ammettersi in un Comitato parlamentare (quantunque, se ciò avvenga di fatto, non oserei di asserire) che, cioè, i poco esperti d'una materia si rimettano alle decisioni de' più esperti, o, almeno, stiano ascoltandone religiosamente i discorsi per

formarsi su quelli la loro opinione. Ora, nel caso nostro, il numero grande dei presenti e dei dicitori torrebbe del tutto quel carattere di confidenza e di famiglia che si voleva, e non si conseguirebbe lo scopo per cui venne istituito il Comitato, il quale perciò in nulla si differenzierebbe dalla Congregazione generale.

Del resto, siffatte conferenze ristrette e familiari, di cui, se ben dirette e scevre da ogni spirito di parte, nessuno pone in dubbio i molti vantaggi, non fa di mestieri che il Regolamento le imponga. Possono i Padri, a lor posta, trovarsi insieme e scambiare a vicenda in fraterni colloqui i lor pensamenti, senza che ciò sia ad essi imposto da chicchessia.

Considerate dunque le ragioni teoriche, consultata pure l'esperienza, è forza concludere che i metodi offerti dai moderni Parlamenti per aver nel Concilio un' utile discussione preliminare non sono applicabili a queste grandi adunanze ecclesiastiche, e ciò sì per intrinseco difetto di que' metodi, sì per l'indole speciale dei Concili. Di che spero vorranno ormai persuadersi que' troppo avventati censori, i quali, appena ebbero notate le differenze esistenti tra la regola stabilita per le discussioni del Concilio Vaticano e quelle osservate nei moderni Parlamenti, condannarono la prima per la sola ragione ch'essa non era una copia dell'altre, stimate da loro troppo bonamente i soli modelli da togliersi ad esempio.

Adunque niuna maraviglia se il Concilio Vaticano si è finquì regolato con altre norme. Le quali, se raggiungano lo scopo di una libera e piena discussione, e se possano esser proposte in esempio ad altre assemblee, come non ho dubitato di asserire, può adesso chi legge, con sufficiente cognizion di causa, col suo proprio senno giudicare.

E, contuttociò, non affermo che perfetto sia il sistema di discussione del Concilio Vaticano. La perfezione non è delle

cose umane. Qualche miglioramento vi si potrebbe introdurre; ma questo lo renderebbe più buono, non darebbe indizio che ora è cattivo. Meglio poi che i meccanismi più o meno ingegnosamente imaginati, vale alla felice riuscita dei dibattimenti la buona disposizione dei dicitori. Essa vince ogni difficoltà. Con un mediocre Regolamento può una savia assemblea condurre a termine le più ardue discussioni; e può un'assemblea appassionata o turbolenta, col miglior Regolamento del mondo, non riuscire ad alcuna conclusione. Certe regole poi, o, meglio, certi spedienti per il buon esito di un difficile dibattimento non si scrivono in articoli; solo dalle circostanze possono esser suggeriti a chi ha il peso gravissimo di regolare una grande, e perciò difficile moltitudine.

Qui chiudo il discorso intorno al modo di discutere in Concilio; sperando che il lettore, a causa dell'importanza dell'argomento, vorrà scusarne la non attesa lunghezza.

4. Sistema di votazione.

Descrivendo il metodo prescelto nel Concilio Vaticano per la discussione delle materie, ho in parte preoccupato il soggetto del presente paragrafo.

È noto come nei Concili si adoperino due forme di suffragio: l'una, che potrebbe dirsi *per modum discussionis,* consiste nel dare un voto ragionato su ciò che è proposto alla discussione dei Padri; l'altra, nell'approvare o disapprovare semplicemente ciò che è offerto alla loro deliberazione, il che d'ordinario si fa dicendo *placet* o *non placet:* voce dell'uso ecclesiastico, la quale rammenta il *placuit* del Collegio apostolico [1]. Il lettore già conosce in che forma i Padri emet-

[1] Act. xv, 22, 25.

ter dovessero i loro suffragi nelle Congregazioni generali. Qui aggiungo come, fino dall'adunanza del 25 luglio 1869, la Commissione centrale avesse stabilito che i suffragi della prima specie, i quali son manifestati nelle dette Congregazioni, si darebbero sempre a voce, com'è stile di tutte le assemblee deliberanti, e non mai in iscritto, tuttochè fosse lecito il leggerli. « I suffragi (dice la Costituzione più volte citata) » si daranno dai Padri a voce; contuttociò, sarà ad essi li- » bero il leggerli dallo scritto [1]. »

Debbo bensì avvertire come, qualche tempo innanzi, erasi esaminato se convenisse chiedere il suffragio a quei Padri che, presenti al Concilio, fossero impediti per malattia dall'intervenire alle adunanze. Facil cosa era stata il riconoscere che l'assente non può vantare alcun diritto di voto, quantunque il darlo non sempre riuscir possa inopportuno. Il perchè la Congregazione direttrice, nell'adunanza del 21 marzo 1869, al quesito: *Se i presenti, impediti da malattia dall'intervenire alle adunanze, abbiano diritto di mandare in iscritto i loro voti o pareri, e in qual maniera,* avea risposto *non habere ius,* « intendendo bensì (così leggo nei » Verbali di quel convegno) di non impedire che ciò possa » straordinariamente accordarsi in qualche caso speciale in cui » interessi molto di sentire il voto del Vescovo malato; per » esempio, in ragione del molto credito che gode per la sua » grande dottrina, specialmente quando avesse già assistito » alle discussioni fatte nelle Congregazioni generali. » La qual concessione risguarda soltanto cotali Congregazioni, perchè, come più sotto vedremo, rispetto alle Sessioni pubbliche si volle star fermi all'ordinario costume di tutte l'assemblee, che è di sentenziare secondo i voti dei presenti.

[1] Vedi il § VII del Doc. LII.

Fin qui dei suffragi *preparatorii.* Ora è da parlare del suffragio *definitivo.*

Ho già detto come le deliberazioni prese in Congregazione generale non costituiscano la sentenza definitiva dei Padri. Questa è pronunziata nelle solenni Sessioni, chiamate anche *pubbliche.*

Fu studiato dai Cardinali della Congregazione direttrice con quale ordine, intervenendo a tali Sessioni il Sommo Pontefice, dovessero raccogliersi i suffragi. Si convenne da tutti, non essere spediente imitare il sistema che sembra sia stato in uso almeno nell'ultimo Concilio Lateranense, dove il Sommo Pontefice avrebbe proferito, per il primo, il suo suffragio [1]. Più decoroso, invece, alla suprema autorità pontificia,

[1] Di fatto leggesi negli Atti del Concilio Lateranense quinto, alla quarta Sessione: « Qua perlecta *(schedula)* idem reverendus Pater, do» minus Alexander episcopus, petiit a Patribus existentibus in Con» cilio, an placerent reverendis Paternitatibus suis contenta in sche» dula, seu bulla. Et immediate scrutatores votorum, una cum Proto» notariis et Notariis, iverunt ad recipiendum vota Patrum. Et omnes, » post sanctissimum Dominum nostrum, qui respondit per verbum *placet,* » responderunt placere eis contenta in schedula. » Benchè gli Atti, nel descrivere la votazione dell'altre Sessioni, non annunzino esplicitamente, come sopra, la precedenza del suffragio pontificio; purnondimeno, e per l'analogia delle cose e per la significazione ovvia delle parole ivi adoperate, è da ritenersi che in tutte le Sessioni fosse osservato lo stesso metodo. Così, a modo d'esempio, nella Sessione nona: « Qua perlecta, » idem Archiepiscopus petiit a sanctissimo Domino nostro et a reve» rendis Patribus Concilii, an placerent Paternitatibus suis contenta in » schedula, seu bullis per eum recitatis. Et omnes, præter infrascriptos » qui votarunt prout infra, responderunt placere. » Questo metodo non impediva che i Padri pronunziassero liberamente il loro voto anche contrario al voto del Papa, come può vedersi negli Atti, dove son registrati molti suffragi, del tutto o parzialmente a quello contrari. Da ciò

e meglio atto a mostrare la libertà del corpo episcopale, parve (25 luglio 1869) il chiedere dapprima ai Vescovi i loro voti, presentarne quindi al Santo Padre il risultato, e aspettar finalmente il giudizio di lui.

Quanto al modo di pronunziare i suffragi, fu stabilito nella rammentata adunanza del 25 luglio che i Padri farebbero uso soltanto della formula *placet* o *non placet* [1]. Siffatta determi-

apparisce che il voto del Sommo Pontefice non era dato da lui come voto il quale, innanzi alla manifestata sentenza dei Padri, fosse definitivo, intendendo egli che divenisse tale soltanto dopochè essi avessero espresso il loro consentimento. E ciò sia detto per ispiegare il sistema, che a molti può riuscire oscuro, osservato nel mentovato Concilio. Ma certe distinzioni difficili son da pochissimi intese; onde sorge un nuovo motivo di preferire il metodo che riferisco nella narrazione.

[1] Nei due Documenti intitolati: *Methodus servanda in prima Sessione sacri Concilii œcumenici quod in patriarchali basilica Sancti Petri in Vaticano celebrabitur* (Doc. LXIX, n. 117) e *Methodus servanda in Sessionibus sacri Concilii œcumenici quod* ecc. (Doc. LXXI, n. 81), i quali furono distribuiti ai Padri del Concilio Vaticano, si legge che dovrà prendersi nota, nelle Sessioni pubbliche, anco dei voti condizionati: *an sint nonnulli* (Patres) *quibus nonnisi cum aliqua mutatione aut conditione* (Decretum) *placeat*. Che ciò sia scritto per inavvertenza, di leggieri si riconosce da chiunque legga il paragrafo che, nei due *Methodus*, precede immediatamente quello in cui trovansi le parole riferite. Ed è poi chiara, su tal proposito, la prescrizione delle Lettere apostoliche *Multiplices*. Ciò non ostante, il segretario del Concilio Vaticano acconciamente avvertì i Padri nel *Monitum* del 18 aprile 1870 che il metodo da tenersi nel dare il voto in pubblica Sessione era quello descritto nella Costituzione *Multiplices*. « Animadvertendum quippe est (egli di-» ce), quod in publica Sessione, iuxta Litteras apostolicas *Multiplices* » *inter* diei 27 novembris 1869, num. VIII, quo modus procedendi in » Sessionibus publicis præscribitur, non liceat aliter suffragium dare, » nisi pure et simpliciter per verba *placet* aut *non placet*, excluso alio » quovis modo. »

nazione precisa toglieva il pericolo che nel Concilio Vaticano s'introducesse la costumanza di dare un voto condizionato; come, non senza offesa del regolare andamento delle cose, fu talora praticato in altri Concili nelle solenni Sessioni[1]. In queste, infatti, non si tratta più, come nell'adunanze preparatorie, di venir formando un Decreto per via di correzioni o di giunte a un disegno che sia proposto al comune esame, ma solo di approvare o disapprovare uno schema che ormai riveste forma determinata e invariabile. Dinanzi a tale schema, a cui bisogna pur giungere per non trarre in infinito i dibattimenti, non vi ha che il sì e il no dei votanti: ogni condizione, ogni *se,* pare fuor di luogo, inceppa il cammino e contrasta la decisione finale.

Ecco le parole della Costituzione *Multiplices,* che alle cose dette si riferiscono: « Dichiariamo che *(nelle Sessioni)* i suf» fragi si debbono pronunziare con queste parole: *piace* o *non* » *piace;* ed insieme ordiniamo non esser lecito agli assenti

[1] I presidenti del Concilio di Trento avrebber desiderato che nelle Sessioni si tenesse il sistema di proferire semplicemente le parole *placet* o *non placet,* come ricavasi da ciò che dice il Massarelli nel suo Diario privato: « Celebrata est prima Congregatio generalis post aperitionem » Concilii in domo reverendissimorum præsidentium .... Reverendissi» mus dominus cardinalis de Monte, primus præsidens, hortatus est Pa» tres *ecc.*; deinde dixit, quod expedit materiis discutiendis, quod, an» tequam aliquid in Sessione decernatur, diligentissime prius in Congre» gationibus examinentur et discutiantur, eiusque exemplum ad omnes » Prælatos pro maiori commoditate transmittantur, ita ut in Sessionibus » non remaneat respondendum, nisi per verbum *placet* » (c. 64). È noto come i presidenti non insistessero in questo ragionevolissimo desiderio, ammettendo, anche nelle solenni Sessioni, l'uso dei suffragi condizionati, i quali erano o espressi oralmente o scritti in cedole.

» dalle Sessioni per qualsivoglia causa, mandare al Concilio » in iscritto il proprio suffragio [1]. »

5. CONFERMA E PROMULGAZIONE DEI DECRETI.

Ora convien descrivere il modo fermato per istabilire diffinitivamente i Decreti del Concilio.

Raccolti i suffragi dei Padri; affinchè la sentenza del corpo episcopale, ancorchè unanime, abbia forza di legge, fa di bisogno che il Vicario di Cristo la ratifichi colla pienezza di sua potestà e ne faccia o ne ordini la solenne promulgazione. Si stabilì dunque (25 luglio 1869) che il Santo Padre, udita la relazione del segretario del Concilio e degli scrutatori dei suffragi intorno al resultato dello scrutinio, pronunzierebbe la sua suprema sentenza, e, conforme questa, ordinerebbe tosto la promulgazione dei Decreti. « Noi quindi » (stabilisce la Costituzione *Multiplices)* diremo la suprema » Nostra sentenza, e comanderemo che si annunzi e si pro- » mulghi, adoperando questa formula solenne: *I Decreti ora* » *letti piacquero a tutti i Padri, niuno ripugnante,* o (se for- » se alcuni ripugnarono) *eccetto il numero di tanti; e Noi,* » *approvante il sacro Concilio, così gli decretiamo, stabiliamo* » *e sanzioniamo, come sono stati letti* [2]. »

Questo metodo corrisponde ottimamente a quello osservato nei Concili non preseduti personalmente dal Papa, nei quali si raccolgono in primo luogo i suffragi dei Padri, e poi se ne fa presentare la somma al Pontefice impetrando ciò che appellasi la *conferma dei Decreti;* la quale non è altro che il suffragio approvativo del Vicario di Cristo, necessario sempre a dar valore ai Decreti stessi. In questo unicamente

[1] Vedi il § VIII del Doc. LII.

[2] Ivi.

i due metodi differiscon tra loro, che, nel caso del Pontefice assente, viene necessariamente a frapporsi un tempo più o meno lungo tra il voto del corpo episcopale e l'approvazione del Capo della Chiesa; in quello del Pontefice presente, questa sussegue tosto il primo.

Pronunziato l'oracolo pontificio, si provvederebbe alla formazione degli autentici strumenti e s'intimerebbe la prossima Sessione. « Tutto ciò compiuto (continuano le Lettere » apostoliche), dovranno i Promotori del Concilio chiedere » ai Protonotari presenti che di tutte e singole le cose ope- » rate nella Sessione facciano uno o più istrumenti. Final- » mente, intimato, giusta il Nostro ordine, il giorno della pros- » sima Sessione, si scioglierà l'adunanza [1]. »

Quanto al titolo da porre a capo dei Decreti conciliari, due formule offeriva il costante uso dei secoli: quella, vo' dire, adoperata in que' Sinodi dove il Papa è rappresentato da' suoi Legati, e l'altra che è consueta allorchè egli presiede in persona il Concilio. Non era, per fermo, conveniente introdurre una novità in così grave materia; onde, dovendo il Concilio Vaticano esser preseduto dal Sommo Pontefice, chiaro appariva doversi porre in disparte la formula: *Sacrosancta œcumenica et generalis Synodus, in Spiritu Sancto legitime congregata*, la quale fu in uso, per modo d'esempio, a Trento, e adottar l'altra che fu impiegata a Roma, Lione, Vienna, Ferrara, Firenze, e (nei tempi in cui presiedè il creduto o il vero Pontefice) a Pisa stessa e a Costanza [2]. Il perchè, nel convegno del 17 gennaio 1869, fu

[1] Ivi.

[2] La tradizione della Chiesa mentre, per una parte, ci offre costantemente emanati a nome del Sinodo i Decreti dei Concili preseduti da Legati pontificii, ne presenta, dall'altra, emanati a nome del Papa quelli

deliberato che i Decreti del Concilio Vaticano s'intitolerebbero nel modo seguente: *Pius episcopus, servus servorum Dei, sacro approbante Concilio, ad perpetuam rei memoriam.* Questa formula, consacrata dall' uso, risponde assai bene al concetto dell' autorità conciliare, conciossiachè esprima distintamente e il principal giudicante e il comune giudizio. « Pertan-

dei Concili cui egli presiede in persona. Così (allorquando nelle Costituzioni conciliari si fa esplicita menzione o del Concilio o del Papa) leggiamo, se il Papa è assente, le formule: *Placuit sancto et magno Concilio, placuit Synodo, censuit sancta et magna Synodus, interdixit magna Synodus, sancta Synodus definit, statuit, mandat, prohibet,* e simili. Se poi il Papa presiede, allora egli definisce, decreta, ordina, proibisce, *sacro approbante Concilio, sacra universali Synodo approbante, sacri auctoritate Concilii, sacri approbatione Concilii, consentiente et approbante Concilio, synodali iudicio,* e via discorrendo; e alle volte, per ispeciali circostanze, *sancta universali Synodo suadente, sacro præsente Concilio.* Basta gettare un' occhiata agli Atti dei Concili per assicurarsi di ciò.

Tal pratica è stata in ogni occorrenza così religiosamente osservata, che uno stesso Concilio, preseduto per un tempo dal Papa e per un altro da' suoi rappresentanti, ci offre esempio dell'una e dell'altra specie di formule. Si richiami, infatti, alla mente il Concilio di Basilea, trasferito a Ferrara, poi a Firenze, e finalmente a Roma. A Basilea, dove, nel periodo legale di sue adunanze, presedevano i rappresentanti del Papa, veggiamo i Decreti intitolarsi: *Sacrosancta generalis Synodus, in Spiritu Sancto legitime congregata, universalem Ecclesiam repræsentans.* Dopo il definitivo trasferimento del Concilio a Ferrara e prima dell'arrivo d'Eugenio IV in detta città, il Concilio stesso, nella solenne Sessione del 10 gennaio 1438, ivi tenuta sotto la presidenza del beato Niccolò Albergati, Legato della Sede apostolica, dichiarò legittima, giusta, ragionevole e di urgentissima necessità la fatta traslazione; nulli gli atti della conventicola di Basilea; eccetera. Ora, anche in questo Decreto, il quale comincia con le parole: *Ad laudem omnipotentis Dei,* è sempre la *sancta universalis Synodus, in Spiritu Sancto legitime congregata, universalem Ecclesiam repræsentans,* l'autorità decretante. Ma tosto che le Sessioni cominciano a esser

» to (si legge nella citata Costituzione) in ogni Sessione pub-
» blica... le formule dei Decreti e dei Canoni, stabilite nelle
» antecedenti Congregazioni generali..., saranno recitate...
» adoperando quella solenne intitolazione che i Nostri prede-
» cessori usarono in questa sorta di Atti conciliari, cioè: *Pio*

presedute dal Papa in persona, i Decreti mutano forma, e appare *Eugenius episcopus, servus servorum Dei,* il quale, *sacro approbante Concilio,* ordina, condanna e definisce. Da quel tempo in poi, non veggiamo alcun Decreto portante l'altra formula: e le parole *Eugenius episcopus,* e *sacro approbante Concilio* son le usate nel Decreto d'unione con la Chiesa Greca, nell' istruzione agli Armeni, nel Decreto pei Giacobiti, in quello pei Siri. Anche il Concilio di Costanza ci presenta una chiarissima conferma dell'uso invariato di cui sto discorrendo. Giovanni XXIII, uno dei contendenti il papato, intimò il Concilio a Costanza. Le due prime Sessioni furono presedute da lui: e i due Decreti, in esse promulgati, i quali cominciano respettivamente con le parole: *Intendentes* e *Pacis bonum,* recano le formule: *Ioannes episcopus, servus servorum Dei,* e *sacro approbante Concilio.* Rimasa acefala l'adunanza, i Padri s'intitolano fino alla quadragesimaprima Sessione inclusive: *Sacrosancta Synodus, Ecclesiam catholicam repræsentans, in Spiritu Sancto legitime congregata.* Eletto, dopo questa, Ottone Colonna alla Sede pontificia, cominciano le Sessioni presedute dal Papa, sparisce la formula adoperata nelle precedenti, e vien ripresa l'antica, leggendosi da quell'ora in poi: *Martinus episcopus, servus servorum Dei,* e *sacro approbante* o *consentiente Concilio.* Anche il Concilio Pisano, che precedè quello di Costanza, e introdusse, com'è noto, un terzo contendente il papato, oltre Gregorio XII e Pietro de Luna, ci dà l'esempio delle due formule in due periodi diversi. Prima, cioè, della decimanona Sessione, il Sinodo fa i Decreti in suo nome; da quella in poi, essendo stato eletto Alessandro V, le Costituzioni son fatte da quest'ultimo, *sacro approbante Concilio.*

L' uso peratnto della Chiesa è chiaramente stabilito; onde non fa maraviglia che la Congregazione direttrice lo abbia fedelmente mantenuto: maraviglia invece avrebbe cagionato l'abbandono di una costante consuetudine ecclesiastica. Di questo argomento trattano con larghezza

» *vescovo, servo dei servi di Dio, approvante il sacro Con-*
» *cilio, a perpetua ricordanza della cosa* [1]. »

6. PRESENZA DEI PADRI, E GIUSTIFICAZIONE DELL'ASSENZE. Provvide ancora la Congregazione direttrice all'esatta osservanza dell'obbligo che hanno i Vescovi e gli altri chiamati, d'intervenire al Concilio e trattenervisi per tutta la sua durata. Già nella bolla d'indizione il Santo Padre aveva, con gravi parole, rammentato un tal dovere, minacciando ai trasgressori le pene stabilite dal gius e dalla consuetudine, e ordinando che coloro, cui una legittima causa impedisse la venuta, provassero innanzi al Concilio, per mezzo di Procuratori, la verità dell'impedimento. *Requirentes, hortantes, admonentes* (sono parole della bolla), *ac nihilominus eis vi iurisiurandi, quod Nobis et huic Sanctæ Sedi præstiterunt, ac sanctæ obedientiæ virtute, et sub pœnis iure aut consuetudine in celebrationibus Conciliorum adversus non accedentes ferri et proponi solitis, mandantes arcteque præcipientes, ut ipsimet, nisi forte iusto detineantur impedimento, quod tamen per legitimos Procuratores Synodo probare debebunt, sacro huic Concilio omnino adesse et interesse teneantur* [2]. Come continuazione di questo decreto, si stabilì che, nelle Lettere apostoliche concernenti il Regolamento, fosse, colle stesse pene, intimato l'obbligo di non partirsi dal Concilio prima che questo fosse debitamente compiuto e sciolto dal

il Turrecremata nella sua *Summa de Ecclesia,* lib. III, cap. 32; il Giacobazzi nel suo *Tractatus de Concilio,* lib. V, § *Utrum Constitutio conciliaris edatur sub nomine Papæ, an sub nomine Concilii;* il Fagnano ne' suoi *Commentaria in quinque libros Decretalium,* c. *Antigonus,* De pactis, n. 31 e segg.

[1] Vedi il § VIII del Doc. LII.

[2] Vedi il Doc. XXXVI.

Sommo Pontefice, eccetto se una legittima causa, da provarsi e approvarsi debitamente, non giustificasse la partenza.

Per porre a esecuzione siffatti ordinamenti, la Congregazione direttrice propose al Santo Padre la nomina di una Giunta, composta di cinque membri del Concilio, cui incombesse l'ufficio di ricevere in primo luogo le procure e le scuse dei Prelati assenti, e le domande di coloro che, non ancora sciolto il Concilio, credessero aver giusta causa di partire; quindi di esaminare ogni cosa a norma della disciplina conciliare e dei sacri canoni, e riferir tutto alla Congregazione generale. Udito il voto dell'assemblea, il Santo Padre riserberebbe a sè il concedere la licenza di partire. Queste cose furono stabilite nell'adunanze de' 31 gennaio e 21 marzo 1869, e approvate dipoi dal Sommo Pontefice.

La elezione dei cinque *Giudici delle scuse,* che dapprima erasi detto doversi fare dal Santo Padre, fu poi rilasciata ai membri del Concilio, i quali nominerebbero la Giunta per via di schede segrete. Ciò fu deliberato nell'adunanza dell' 11 novembre 1869.

La Costituzione *Multiplices* enuncia in questa forma le deliberazioni suddette: « Acciocchè la trattazione dei ben gra» vi negozi che in questo sacrosanto Sinodo debbon esser » compiuti, venga, il meno possibile, impedita o ritardata » per la cognizione delle cause che riguardano i singoli; sta» biliamo che lo stesso Sinodo con ischede segrete elegga » cinque Padri del Concilio a *Giudici delle scuse,* ai quali » apparterrà il ricevere le procure e le scuse dei Prelati as» senti, e le domande di coloro, che, non ancora sciolto il » Concilio, crederanno aver giusta causa di partire, e l'esa» minare ogni cosa a norma della disciplina conciliare e dei » sacri canoni: il che quando avranno fatto, nulla sopra ciò » decideranno, ma tutto, per ordine, riferiranno alla Con-

» gregazione generale [1]. » E, più innanzi: « A tutti poi i Pa-
» dri del Concilio ed agli altri che debbono trovarsi in esso
» presenti comandiamo, sotto le pene stabilite dai sacri cano-
» ni, che niuno di essi, innanzi che questo sacrosanto ge-
» nerale ed ecumenico Concilio Vaticano sia debitamente com-
» piuto e sciolto da Noi, vada via, se prima non sia stata co-
» nosciuta ed approvata, secondo la norma sopra definita, la
» causa della partenza, e non siasi ottenuto da Noi il per-
» messo di andare [2]. »

7. Disposizoni dei seggi, e precedenze.

« Giovando non poco a conservare la tranquillità e con-
» cordia degli animi che in tutti gli atti conciliari ognuno
» custodisca fedelmente e modestamente l'ordine della sua
» dignità; perciò, a togliere, per quanto è possibile, le oc-
» casioni di offesa, prescriviamo che si serbi l'ordine infra-
» scritto tra le diverse dignità. » Queste savie parole si leg-
gono nella Costituzione *Multiplices* al paragrafo che ha per titolo: *De ordine sedendi, et de non inferendo alicui præiudicio* [3]. La Congregazione direttrice si occupò più volte di questo argomento delle precedenze, il quale fu spesso nei Concili, cominciando da quello di Nicea, occasione di liti e contese senza fine. I canonisti trattano a lungo siffatto tema, reso ormai facile e piano dopo la celebre bolla d'Eugenio IV sulla preferenza dei Cardinali [4], e dopo le regole osservate

[1] Vedi il § v del Doc. lii.

[2] Vedi il § ix del Doc. lii.

[3] Vedi il § iv del Doc. lii.

[4] Questa bolla si trova nel Trattato *De Concilio* del Giacobazzi, il quale, nel libro primo, si trattiene lungamente sul tema *De ordine in sedendo et subscribendo in Concilio.*

nel quinto Concilio Lateranense e nel Tridentino. Nè veniva a complicarne lo studio l'intervento di quei Vescovi di rito orientale a cui il Santo Padre avea rivolto l'invito di che ho tenuto discorso, perchè ormai si aveva la triste certezza del loro rifiuto a riannodare, in questa solenne occasione, gli antichi vincoli di fratellanza e di pace.

Fino dall'adunanza del 17 gennaio 1869 la Congregazione direttrice riconobbe la convenienza che i Padri sedessero in Concilio *secondo la rispettiva anzianità nell'ordine gerarchico cui appartengono.* Si sa come la precedenza del seggio non sia nell'adunanze conciliari un semplice distintivo d'onore, ma significhi preminenza di giurisdizione. Al quesito se la detta anzianità dovesse, nell'Episcopato, desumersi dal giorno della promozione ovvero da quello della consacrazione, fu dapprima risposto (14 febbraio 1869) che pei Vescovi si desumesse dal dì della consacrazione, per gli Arcivescovi da quello della promozione. Ma poi, attesa la difficoltà di conoscere con esattezza, prima dell'arrivo dei Vescovi, la data delle rispettive consacrazioni, e visto il bisogno di preparare a tempo l'elenco dei Padri, fu adottato per i Vescovi, almeno in via provvisoria (ma fu spediente che divenne definitivo), il sistema stesso che per gli Arcivescovi, potendosi con facilità dagli Atti concistoriali ricavare le date delle promozioni [1]. Quanto agli Arcivescovi trasferiti a una sede vescovile, conservando essi ordinariamente, per concessione pontificia, gli onori arcivescovili, fu stabilito che sedessero tra gli Arcivescovi secondo l'ordine cronologico della loro promozione all' arcivescovato. Tutto ciò nell'adunanza del 3 ottobre 1869.

[1] Sembra più plausibile (anco in sè considerata) la sentenza, che debbasi aver riguardo piuttosto all' elezione che alla consacrazione. In-

Pochi giorni innanzi, cioè il 19 settembre, erasi risposto a vari quesiti della Commissione cerimoniale, stabilendo:

1.° Che il patriarca latino Antiocheno, essendo di più recente promozione degli altri tre patriarchi Antiocheni, dovesse prender posto immediatamente dopo di essi;

2.° Che, dopo i patriarchi delle quattro Sedi privilegiate, costantinopolitana, alessandrina, antiochena e gerosolimitana, dovessero prender posto per ordine di promozione, senza alcun riguardo al rito o alla giurisdizione, i patriarchi di Babilonia dei Caldei, dell'Indie occidentali e di Cilicia degli Armeni;

3.° Che, tra gli Abati *Nullius* aventi giurisdizione quasi episcopale, quelli del clero secolare precederebbero gli altri del clero regolare; e che tanto fra i primi quanto fra i secondi si attenderebbe all'ordine di promozione;

4.° Che agli Abati *Nullius* dovessero immediatamente succedere gli Abati generali e gli altri Moderatori generali degli Ordini religiosi di voti solenni, ancorchè abbiano il titolo di Vicari generali, purchè in realtà forniti di tutti i diritti e privilegi del supremo Moderatore del loro Ordine;

5.° Che, fra i Prelati regolari compresi nel precedente paragrafo, dovesse tenersi l'ordine seguente:

a) Il Generale o Vicario generale dei Canonici regolari Lateranensi;

b) I Generali dei diversi Ordini dei Cherici regolari secondo l'ordine col quale son descritti nell'Annuario pontifi-

fatti (così il Campeggio, citato dal consultore Galeotti): « Cum habere » votum in Concilio sit iurisdictionis, non Ordinis episcopalis, et propter- » ea electus seu assumptus in Episcopum ante consecrationem omnia » possit quæ sunt iurisdictionis, licet non ea quæ sunt Ordinis; sequi- » tur, in Conciliorum sessionibus attendi debere tempus electionis, non » autem consecrationis. »

cio, e colla sola differenza che, se vi sono fra essi dei Vicari generali, questi debbano sedere per ordine di promozione dopo tutti i veri Generali;

c) Gli Abati generali o Presidenti generali delle diverse Congregazioni monastiche, secondo l'ordine dell' Annuario pontificio;

d) I Generali dei diversi Ordini mendicanti, secondo l'ordine del suddetto Annuario, e colla sola differenza, rapporto ai Vicari generali, già notata di sopra riguardo ai Cherici regolari.

Finalmente, nell'adunanza del 19 ottobre, si dettero alla Commissione cerimoniale alcuni ulteriori schiarimenti circa la precedenza degli Abati tra loro; e su ciò, inerendo alle precedenti risoluzioni, si disse, dover precedere gli Abati *Nullius;* prima i secolari, poi i regolari. Quanto agli altri Abati, doversi tener l'ordine stabilito nell' Annuario pontificio; con questo però, che, ove concorrano vari Abati dello stesso Ordine, si desuma la precedenza dal giorno della promozione.

Nelle prime deliberazioni della Congregazione direttrice non si ebbe speciale riguardo ai Primati, perchè stava dinanzi alla mente dei Cardinali l'esempio dell' ultimo Concilio ecumenico, nel quale, per mandato espresso di Pio IV, i Primati sedettero insieme agli Arcivescovi, *nulla habita ratione* (dice il Breve *Sicut ea* del 31 dicembre 1561) *ad ipsorum dignitates Primatiales, sive veræ sive prætensæ illæ fuerint.* Venuto bensì a notizia degli Eminentissimi come l'arcivescovo di Strigonia mettesse innanzi alcuni suoi diritti, qual primate d'Ungheria, si volle prevenire qualunque causa di dissidio anco per parte d'altri Primati, facendo uno studio speciale intorno alla questione della precedenza di questi Prelati sugli Arcivescovi nei Concili ecumenici. Cominciossi pertanto (5 set-

tembre 1869) dall'incaricare il consultore Sanguineti di stendere un Voto su tale proposito.

Il reverendissimo consultore trattò il difficile argomento con la dovuta larghezza [1]; e dall'esame delle ragioni canoniche e storiche fu condotto a stabilire le seguenti proposizioni:

I. La dignità primaziale dipende, tutta quanta, dalla concessione della Sede apostolica, la quale può, *summo iure*, moderarla in qualsivoglia maniera, se ciò essa stimi opportuno.

II. Pochissime sedi (e non tutte con certissimo diritto) possono vantare tal dignità; la quale a' dì nostri, se eccettuisi la sede di Strigonia, riducesi a una *mera appellazione d'onore.*

III. I Primati, che, rispetto agli altri Arcivescovi, godano per avventura una maggiore giurisdizione, hanno su quelli la precedenza. Basta, a godere siffatta giurisdizione, il diritto di ricevere gli appelli dalle sentenze dei Metropolitani.

IV. I Primati di mero onore non hanno un diritto propriamente detto alla precedenza.

V. La storia dei Concili non offre una pratica costante in favore dei Primati; molti fatti anzi sono ad essi contrari. Siccome però tali fatti posson considerarsi come *provvedimenti speciali*, non costituiscono consuetudine avente forza di legge.

In virtù di tali principii, il consultore opinava 1.°) che si dovesse concedere la precedenza sugli Arcivescovi a quei Primati che godono *vera giurisdizione*, bastando a costituirla il

[1] Il Voto del consultore Sanguineti ha per titolo: *De præcedentia Primatum super Archiepiscopos in Concilio œcumenico.*

diritto di ricevere gli appelli; 2.°) che non convenisse dare la precedenza ai Primati di mero onore; 3.°) che la si dovesse accordare al primate d'Ungheria, quando certamente e senza contrasto fosse dimostrata l'esistenza della condizione suddetta.

Le risposte del consultore conducevano al mantenimento delle risoluzioni già prese dalla Congregazione direttrice, poichè, anco a riguardo del primate d'Ungheria, non è indubitata l'asserta giurisdizione, essendo impugnato da' suoi Metropolitani il diritto che gliela conferirebbe; quello, cioè, di ricevere l'appello dalle loro sentenze. Contuttociò la Congregazione, rammentando come nella ricorrenza del centenario di san Pietro, l'arcivescovo di Strigonia occupasse, qual primate d'Ungheria, un posto distinto sopra gli altri Arcivescovi, e, alcuni anni prima, celebrandosi la solenne canonizzazione dei martiri giapponesi, una simile distinzione fosse usata a riguardo del primate di Costantinopoli di rito armeno, giudicò spediente, a fine di evitare questioni complicate e irritanti, cangiare la sua prima risoluzione, adottando un prudenziale temperamento. La qual cosa, atteso il ristretto numero dei Primati, compresi pure quelli di solo onore, non avrebbe così facilmente disgustato gli altri Arcivescovi. Si stabilì, dunque, nell'adunanza del 13 ottobre 1869: *Consulendum Sanctissimo, ut, omnibus attentis, pro hac vice tantum, dignetur permittere ut omnes Primates in proximo Concilio præcedant Archiepiscopos, prævia Sanctitatis Suæ declaratione, quod ex hac permissione nullum ius vel ipsis datum, vel aliis imminutum censeatur.* Al Santo Padre piacque la proposta, la quale fu da lui approvata.

Fu anche deciso (27 giugno 1869) che, sull'esempio del Concilio Lateranense quinto, si farebbe nel Regolamento conciliare la enumerazione dei gradi gerarchici dei Padri, espri-

mendo altresì ciò che fu stabilito nell'adunanza del 24 maggio 1868 rispetto agli Abati e ai Generali d'Ordine. Così pertanto si esprime la Costituzione *Multiplices:* « Terranno » il primo luogo i Venerabili Fratelli Nostri, Cardinali della » santa romana Chiesa, vescovi, preti, diaconi; il secondo, i » Patriarchi; il terzo, per ispeciale nostra indulgenza, i Pri- » mati, secondo l'ordine della loro promozione al grado pri- » maziale. La qual cosa però concediamo per questa volta so- » la, ed in guisa che da questa Nostra concessione nessun » diritto si debba credere o dato agli stessi Primati o tolto ad » altri. Il quarto luogo terranno gli Arcivescovi secondo l'or- » dine della loro promozione all'arcivescovato; il quinto, i Ve- » scovi, parimenti secondo l'ordine della loro promozione; il » sesto, gli Abati *nullius diœcesis;* il settimo, gli Abati ge- » nerali e gli altri Superiori generali degli Ordini religiosi » nei quali si fanno i voti solenni, ancorchè si chiamino col » titolo di Vicari generali, purchè di fatto presiedano legitti- » mamente a tutto il loro Ordine con tutti i diritti e privi- » legi di supremo Superiore [1]. »

Nella stessa Costituzione si stabilisce, secondo la disciplina e l'istituto dei passati Concili, che, « se per caso avven- » ga che altri non segga al luogo dovuto, e proferisca senten- » za anche colla parola *placet,* assista alle Congregazioni e » faccia qualsivoglia altro atto, durante il Concilio; non per » questo ne debba venire pregiudizio a chicchessia, e niuno » acquisti novello diritto [2]. »

8. Questioni tra i congregati.

Quantunque si ponesse ogni studio nel prevenire qualsivo-

[1] Vedi il § IV del Doc. LII.

[2] Ivi.

glia cagion di dissidio tra i Padri del Concilio, pure, attese le umane imperfezioni, non era da sperare che tolta fosse con regole e decreti ogni possibilità di contese. Il perchè la Congregazione direttrice, sulle tracce dei passati Concili, oltre i cinque Giudici delle *scuse,* pensò di stabilirne altrettanti per le *querele* e le *controversie* che potessero insorgere tra i congregati. Ufficio di tai giudici (eletti anch'essi, tra i Prelati, per ischede segrete) sarebbe quello di comporre ogni questione in via sommaria, e, come dicono, *economicamente,* in guisa che a niuno fosse recato pregiudizio. Se, per avventura, questi giudici non riuscissero a toglier di mezzo le questioni, sarebber tenuti a sottometterle all'autorità della Congregazione generale. Così fu stabilito nell'adunanze dei 21 marzo e 11 novembre 1869. Il Santo Padre approvò tali decisioni, le quali, come quelle relative ai giudizi sugli assenti, faceano sì che la trattazione dei negozi da discutersi e conchiudersi in Concilio venisse il meno possibile impedita o ritardata dalla cognizione delle cause risguardanti gl'individui.

Nel paragrafo della Costituzione *Multiplices,* che ha per titolo: *De Iudicibus excusationum et querelarum,* il passo che riguarda questo tema dice così: « Inoltre stabiliamo che » il medesimo Sinodo, parimenti a schede segrete, elegga » altri cinque, fra i Padri, a *Giudici delle querele e delle con-* » *troversie.* Questi poi cercheranno di comporre con giudizio » sommario, e, come dicono, *economicamente,* in guisa che a » niuno rechisi pregiudizio, tutte le controversie sopra l'or- » dine di sedere o sul diritto di precedenza, e le altre che, » per avventura, insorgano tra i congregati; e, se non po- » tranno comporle, le sottometteranno all'autorità della Con- » gregazione generale [1]. »

[1] Vedi il § v del Doc. LII.

9. TENORE DI VITA DEI PADRI.

Non si volle omettere, seguendo anche in questo le orme di tutti i Concili, di proporre al Sommo Pontefice un Decreto intorno al modo di vivere dei Padri. A tale scopo la Congregazione direttrice, fino dall' adunanza del 31 gennaio 1869, stabilì: *Publicetur Decretum de ratione vitæ durante Concilio, tenenda iuxta formam Concilii Tridentini.* Fu perciò compilato un paragrafo che dovesse formar parte della Costituzione *Multiplices* col titolo: *De modo generatim servando in conventibus conciliaribus.* In esso riportavasi un celebre brano del Concilio di Toledo, come già erasi fatto nel Concilio Lateranense quinto e nel Tridentino. Ma poichè non piaceva al Santo Padre lo entrare in troppe particolarità, quasi si dubitasse del contegno che serberebbero i Vescovi nel corso dei dibattimenti, fu soppresso quel paragrafo e si decise di star paghi delle generali esortazioni. Questo avvenne nell' adunanze del 29 agosto e del 13 ottobre 1869.

Il luogo della Costituzione *Multiplices,* che contiene le paterne esortazioni del Vicario di Cristo ai Padri del Sinodo, è intitolato: *De modo vivendi in Concilio.* Quivi, dopo aver novamente intimate le preghiere già prescritte a tutti i fedeli, e averne stabilite altre speciali per la città di Roma, come dirò tra poco, il Sommo Pontefice così continua [1]: « Ma » qualche cosa assai più grande e più eccellente è mestie» ri si faccia dai Vescovi e dagli altri che sono ascritti al» l'ordine sacerdotale, i quali fan parte di questo Concilio; » conciossiachè, come ministri di Cristo e dispensatori dei » misteri di Dio, debbano in tutte cose addimostrarsi *modelli* » *del bene operare nella dottrina, nella purità dei costumi,* » *nella gravità, usando un parlar sano ed irreprensibile;*

[1] Vedi il § 1 del Doc. LII.

» *talmente che chi sta di contro abbia rossore, non aven-*
» *do nulla a dir male di noi* [1]. Pertanto, seguendo le or-
» me degli antichi Concili, e nominatamente del Tridenti-
» no, esortiamo nel Signore tutti i sopraddetti, acciocchè,
» secondo la pietà di ciascuno, attendano studiosamente al-
» la preghiera, alla sacra lezione, alle meditazioni delle ce-
» lesti cose; con purità e castità, e con la maggior frequen-
» za che possono, operino il santo Sacrificio della messa; cu-
» stodiscano l'animo e la mente immuni dalle cure delle co-
» se terrene; osservino modestia nei costumi, temperanza nel
» vitto, religione in ogni atto. Siano lungi le discordie degli
» animi, sia lungi la prava emulazione e contenzione, ma su
» tutti impèri quella che sopra le rimanenti virtù s'innal-
» za, la carità, acciocchè, dominando essa incolume, si pos-
» sa dire di questa sacra assemblea dei Vescovi della Chie-
» sa: *Ecco quanto buona e gioconda cosa è, che i fratelli*
» *abitino insieme* [2]. Finalmente veglino i Padri alla cura dei
» loro domestici e richiedan da loro che osservino la regola
» di una vita cristiana e santa, memori delle gravi parole
» colle quali l'apostolo Paolo comanda ai Vescovi, che *bene*
» *sopraintendano alle loro case* [3]. »

10. Officiali del Concilio.

Un altro importante soggetto richiamò gli studi della Congregazione. Questo fu la creazione d'Officiali, cui venisse affidato l'incarico di provvedere all' andamento regolare e legittimo degli atti conciliari. Nell' adunanza pertanto del 14 febbraio 1869 si stabilirono, come nei precedenti Sinodi, le

[1] Tit. II, 7, 8.
[2] Salmo CXXXII, 1.
[3] I Tim. III, 4.

cariche di Custode del Concilio, di Segretario, di Notaro, di Scrutatore dei suffragi, di Promotore, di Assegnatore dei seggi, di Cerimoniere. Dirò brevemente dell' ufficio toccato a ciascuno secondo le deliberazioni prese in più tempi dalla Congregazione direttrice.

Fu costume dei Concili affidare a nobile e distinto personaggio laico la cura di provvedere alla sicurezza e al buon ordine esterno della sacra assemblea. Di presente le polizie e le milizie permanenti attendono in ogni occorrenza al mantenimento della pubblica quiete; onde non parve rigorosamente necessario l'ufficio di Custode nel Concilio Vaticano. Contuttociò, perchè non può dirsi del tutto cessata la ragione di tale ufficio, piacque osservare l'antica consuetudine, e si stabilì (per i motivi che dirò più innanzi) che due fossero i personaggi i quali rivestissero l'onorevole divisa.

Tutta poi la forma esterna della celebrazione del Concilio fu affidata, per ciò che tocca le sacre funzioni, al Prefetto delle cerimonie, coadiuvato dai maestri delle medesime e dagli assegnatori dei seggi; la trattazione poi dei negozi al Segretario co' suoi aiuti, con gli scrutatori e notari, coi promotori e con gli assegnatori dei seggi.

Ufficio del Prefetto delle cerimonie sarebbe il soprintendere all' osservanza del rito nel principio e nella fine delle pubbliche Sessioni.

Ufficio del Segretario, assistere i presidenti nelle Congregazioni generali; dirigere l'ordine esterno delle Sessioni pubbliche in ciò che riguarda gli affari che vi si trattano; raccogliere, ordinare e conservare tutti gli Atti del Concilio.

Quattordici maestri di cerimonie assisterebbero immediatamente il loro Prefetto; un sottosegretario e due aiuti il Segretario.

Gli Scrutatori dei suffragi sarebbero otto. Ad essi spet-

terebbe, nelle Sessioni pubbliche, dopo la solenne e generale interrogazione fatta ai Padri se il Decreto o la Costituzione piaccia, raccogliere, in forma determinata, i suffragi dei singoli e riferirne il tenore al Sommo Pontefice.

Quattro Protonotari apostolici *de numero participantium,* aiutati da due notari, dovrebbero distendere gl'istrumenti delle cose fatte in pubblica Sessione.

Due Promotori ecclesiastici, insigniti della laurea nell'uno e nell'altro diritto, avrebbero l'incarico di compiere a riguardo del Concilio quelle cose che, secondo il diritto, appartengono ai Procuratori delle cause. Sarebbe adunque lor cura instare perchè si proceda contro i non legittimamente assenti e i contumaci; chiedere, con solenne formula, alla fine di ciascuna Sessione, che delle cose ivi operate si facciano autentici strumenti dai notari presenti; e finalmente procurare e fare, secondo le circostanze, a nome del Concilio, tutti gli atti che richieggono una qualche forma di diritto.

Gli Assegnatori dei seggi accompagnerebbero i Padri al posto che rispettivamente loro compete, prenderebbero nota dei presenti e poi ne consegnerebbero l'elenco al Segretario per la iscrizione negli Atti dei nomi di coloro che intervennero a ciascuna Congregazione e Sessione. Otto sarebbero questi Officiali, di varie nazioni e lingue, da scegliersi tra i Camerieri segreti e d'onore di Sua Santità.

Quanto ai minori Officiali, come ostiari, cursori, cantori, la Congregazione direttrice, nell' adunanza del 14 febbraio 1869, considerò non esser mestieri fare una scelta speciale, potendo servire all'uopo gli ostiari *de virga rubea,* i cursori apostolici e i cantori della Cappella pontificia: opportuna peraltro riconobbe la nomina di due medici e di due chirurghi per assistere, in caso di malattia, i Padri del Concilio. Fu anche stabilito che quattro o più scrivani, secondo il bisogno,

sarebbero addetti alla segreteria del Concilio. Parlerò più innanzi degli stenografi [1].

Veniva quindi l'argomento della scelta degli Officiali.

Che spetti al Sommo Pontefice nominare gli Officiali del Concilio, e sia sommamente opportuno ch'egli faccia uso d'un tal diritto, fu, quasi cosa evidente, ammesso senza discussione dai membri della Commissione centrale. Nemmeno a Trento, dove alcuni Padri eran d'avviso che, attesa l'assenza del Santo Padre, appartenesse al Concilio la nomina degli Officiali, si pose mai in dubbio quel diritto allorchè il Papa è presente. *Quo vero ad Officiales* (dicono gli Atti), *aliqui ex Patribus dixerunt, eorum creationem,* CUM SUA SANCTITAS ABEST, *spectare ad Concilium* [2]. Giusta poi è l'osservazione del Pallavicino su tal proposito. I Legati, egli scrive, « intendevano che la scelta di essi *(Officiali)* non era opera la quale si potesse far dal Concilio, siccome composto di Padri che per lo più non aveano contezza de' nomi e de' volti, non che delle qualità onde questa o quella persona fosse confacevole al ministerio. E però conveniva che 'l Papa gli eleggesse e gl'inviasse dalla Corte romana, ch'è il più copioso fondaco di questi arredi [3]. »

Se non che, quanto al Segretario, piacque al Sommo Pontefice porre gli occhi sopra un illustre prelato di Germania, monsignor Giuseppe Fessler, vescovo di Santo Ippolito; ma volle, innanzi tutto, sentir l'avviso della Congregazione direttrice. « Gli eminentissimi congregati (così leggo nel Verbale » dell'adunanza del 7 marzo 1869) approvarono tutti il di-

[1] Vedi il Doc. LIII.

[2] *Acta* ecc. *sub Paulo III,* Pars I, c. 116.

[3] Op. cit., lib. VI, cap. I, n. 2.

» visamento di scegliere questo degno soggetto.» Il quale, dovendo aver la direzione di tutto ciò che si attiene alla trattazione dei negozi conciliari, facea d'uopo che prendesse, in tempo, cognizione del grave e complicato suo ufficio. Si giudicò quindi conveniente, dopo il primo invito [1], affrettare la sua venuta, anche perch' ei potesse prender parte ai lavori della Congregazione direttrice [2]. Giunse il Prelato all'eterna città il dì 8 di luglio del 1869 e intervenne per la prima volta all'adunanze della Congregazione la sera dell' 11 dello stesso mese. Ad esso fu affidata (16 agosto) la compilazione di particolari istruzioni per ciascuno degli Officiali. Di queste si trattò in Congregazione nell'adunanze dei 5 settembre e 19 ottobre 1869, e furono dipoi approvate. Il lettore potrà vederle tra i Documenti. Recano esse per titolo: *Ordo agendorum Officialibus Concilii Vaticani præscriptus,* e contengono distesamente ciò che di sopra ho accennato intorno alla distribuzione delle varie incombenze degli Officiali [3].

Nell'adunanza del 21 marzo 1869 fu deciso che gli Officiali non insigniti della dignità episcopale giurerebbero fedeltà e segretezza. Il 19 ottobre si stabilì la formula del giuramento, che riporto tra i Documenti [4]. Gli Officiali maggiori (quelli cioè che sono nominati nel Regolamento) giurerebbero innanzi al Santo Padre; gli stenografi, gli scrittori e gli altri Officiali minori, alla presenza del segretario del Concilio. Il Santo Padre decise che i Custodi non presterebbero giuramento nè riceverebbero le Istruzioni, essendo il loro incarico cosa di grande, ma puro onore. Ciò fu comunicato

[1] Vedi i Doc. XL e XLI.
[2] Vedi il Doc. XLIII.
[3] Vedi il Doc. LIII.
[4] Vedi il Doc. LIX.

alla Congregazione la sera del 28 novembre 1869 dal suo presidente.

Fu mestieri che la Congregazione direttrice si occupasse d'una istanza diretta al Sommo Pontefice dal Luogotenente del sacro militare Ordine gerosolimitano, detto di Malta, e rimessa all'eminentissimo cardinal Patrizi come a presidente della Congregazione direttrice e Gran Priore dell'Ordine stesso. Il Luogotenente supplicava Sua Santità che *si degnasse di assegnar loro* (ai Cavalieri gerosolimitani) *un qualche posto d'onore fra quelli che la provvida di Lei sapienza destinerebbe, per il tempo dell' indetto Concilio ecumenico, a far guardia e rendere gli onori alla sacra sua Persona ed a quella solenne riunione; e ciò, sia a custodia d'un posto o funzione particolare, sia in modesta concorrenza di altri Corpi a ciò chiamati* [1].

« Gli eminentissimi e reverendissimi signori Cardinali » (così il Verbale dell'adunanza del 18 luglio 1869) ravvi- » savano ben tosto essere impossibile il dare una *particolare* » ed *esclusiva* incombenza a custodia dell'augusta persona » del Papa e de' Padri radunati in Concilio, atteso lo stato » attuale delle milizie permanenti e i determinati loro diritti » ed attribuzioni, in specie della *Guardia nobile*, propriamen- » te costituita a guardia del corpo del Pontefice-Sovrano. » Eguale difficoltà si scorgeva circa la designata concorrenza, » dappoichè inevitabili e continue sarebbero le questioni di » *etichetta* fra la Guardia e i Cavalieri, molto più che fra » questi vi avrebbero de' Magnati, che sotto ogni aspetto au- » menterebbero le complicazioni. Questo complesso di circo- » stanze rendeva sommamente arduo il trovare il modo con » cui potesse soddisfarsi ai desiderii de'Cavalieri, tuttochè gli

[1] Vedi il Doc. LVI.

» eminentissimi congregati bramassero essi stessi di far qual-
» che cosa di loro soddisfazione, in vista specialmente delle
» antiche grandi memorie che vanta quest'Ordine militare. »
Dopo maturo esame, la Congregazione non trovò altro da proporre al Santo Padre se non lo assegnare al Luogotenente, colla sua Corte, un posto d'onore nelle Sessioni pubbliche. Per parecchio tempo non si trattò più di questo affare; ma, nell'udienza del 2 novembre 1869, il Sommo Pontefice annunziò al segretario della Congregazione aver deciso che i Cavalieri di Malta farebbero il servizio insieme con le Guardie nobili; vedessero i cerimonieri dove e quando dovrebbe aver luogo la guardia.

Volle il Santo Padre che la Congregazione direttrice proponesse i personaggi per gli stabiliti uffici. Si fissò nell'adunanza del 29 agosto 1869 che ciascuno degli Eminentissimi preparerebbe un elenco di nomi da discutersi collegialmente. Ciò fu fatto nel successivo convegno del 5 settembre; dopo di che s'incaricò il segretario della Congregazione di presentare a Sua Santità il combinato elenco. La qual presentazione fu fatta in una delle udienze successive, e la nota incontrò pienamente l'approvazione del Santo Padre. Solo egli aggiunse due nomi agli otto assegnatori dei seggi, proposti dalla Congregazione. Dirò tosto chi fossero gli eletti; ma prima debbo notare perchè due personaggi, in luogo d'uno, fossero scelti all'onorevole ufficio di Custodi del Concilio. « Furono designati (così leggo nel Verbale del-
» l'adunanza del 5 settembre 1869) i due Principi assistenti
» al soglio, sia per la nobiltà storica della loro famiglia,
» sia perchè in tal modo si evita qualunque motivo di disgu-
» sto con altri Principi romani, che potrebbero per avven-
» tura ambire a tal destinazione. Si rifletteva ancora che,
» due essendo i Principi assistenti al soglio, mentre uno

» di essi disimpegna le sue funzioni presso il trono pontifi-
» cio, può agevolmente l'altro occuparsi del carico di Custo-
» de. » Avverto altresì come, in luogo di quattro, fosser cinque i Protonotari eletti. La ragione si è che il mal fermo stato di salute di monsignor Pacifici, il quale, per anzianità e per merito, non poteasi defraudare dell'onore di notaro del Concilio, facea temere che ben di rado egli avrebbe potuto recarsi alle Sessioni. Si stimò dunque opportuno chiamare un quinto personaggio del Collegio dei Protonotari a far parte dei notari del Concilio.

La partecipazione delle nomine rispettive fu fatta agli Officiali, con biglietti separati, dall'eminentissimo presidente della Congregazione direttrice il 10 ottobre 1869 [1]. Ai Custodi del Concilio fu scritto il 18 novembre [2].

Ecco ora i nomi degli Officiali che si trovano indicati nella Costituzione *Multiplices* [3].

Custodi generali del Concilio. Giovanni Colonna e Domenico Orsini, Principi romani, Assistenti al soglio pontificio.

Segretario del Concilio. Monsignor Giuseppe Fessler, vescovo di Sant'Ippolito. Gli furono aggiunti, monsignor Lodovico Iacobini, protonotario apostolico, con l'ufficio e il titolo di *Sottosegretario,* e i canonici Camillo Santori e Angelo Iacobini, come *Aiuti.*

Notari del Concilio. I protonotari apostolici Luca Pacifici, Luigi Colombo, Giovanni Simeoni, Luigi Pericoli e Domenico Bartolini, ai quali furono aggiunti, in aiuto, gli avvocati Salvatore Pallottini e Francesco Santi.

Scrutatori dei suffragi. Luigi Serafini e Francesco Nardi,

[1] Vedi il Doc. LVII.

[2] Vedi il Doc. LVIII.

[3] Vedi il § VI del Doc. LII.

Uditori della sacra Rota romana; Luigi Pellegrini e Leonardo Dialti, cherici di Camera; Carlo Cristofori e Alessandro Montani, Votanti della Segnatura di giustizia; Federico de Falloux du Coudray, Reggente della Cancelleria apostolica; e Lorenzo Nina, Abbreviatore del Parco maggiore.

Promotori del Concilio. Giovanni Battista de Dominicis-Tosti e Filippo Ralli, avvocati concistoriali.

Maestri delle cerimonie del Concilio. Luigi Ferrari, prelato domestico di Sua Santità, Prefetto; Pio Martinucci, Camillo Balestra, Remigio Ricci, Giuseppe Romagnoli, Pietro Giuseppe Rinaldi-Bucci, Antonio Cataldi, Alessandro Tortoli, Agostino Accoramboni, Luigi Sinistri, Francesco Riggi, Antonio Gattoni, Baldassarre Baccinetti, Cesare Togni e Rocco Massi, cerimonieri apostolici.

Assegnatori dei seggi. Enrico Folchi, Prefetto; Luigi Naselli, Edmondo Stonor, Paolo Bastide e Luigi Pallotti, camerieri segreti di Sua Santità; Scipione Perilli, Gustavo Gallot, Francesco Regnani, Niccolò Vorsak e Filippo Silvestri, camerieri d'onore.

11. Esenzioni e privilegi alle persone del Concilio.

L'equità e la consuetudine fecero un dovere ai Cardinali della Congregazione direttrice di esaminare quali esenzioni e privilegi fossero da concedere a tutti coloro che sarebbero tenuti a intervenire al Concilio. La decisione presa su tal proposito il 21 marzo 1869 fu questa: *Supplicandum Sanctissimo pro indulto, tam favore Præsulum aliorumque votum habentium in Concilio, quam aliorum qui eidem Concilio quovis titulo inserviunt, percipiendi Beneficiorum fructus, reditus, proventus ac distributiones quotidianas, iis tantum distributionibus exceptis quæ inter præsentes fieri dicuntur, durante Concilio et donec adsint et eidem Concilio inserviant.*

È inutile dire che la proposta non incontrò veruna difficoltà per parte del Sommo Pontefice. Tale indulto, fondato sul servizio che i presenti al Concilio prestano alla Chiesa universale, è concesso dalla Costituzione *Multiplices*, nella quale si legge: « Siccome tutti coloro che son tenuti ad interve» nire agli atti conciliari servono in ciò alla Chiesa univer» sale; Noi, seguendo anche l'esempio de' Nostri predecesso» ri [1], con Apostolica benignità concediamo che tanto i Pre» lati e gli altri aventi diritto di suffragio in questo Conci» lio, quanto tutti gli altri che prestano, sotto qualsivoglia » titolo, l'opera loro pel Concilio medesimo, possano riceve» re i frutti de' loro Beneficii, i redditi, i proventi e le di» stribuzioni quotidiane, eccettuate le sole distribuzioni dette » *inter præsentes:* e ciò concediamo durante il Sinodo e fin» chè ciascuno vi assiste o lo serve [2]. »

Ben conobbe la Congregazione come a' dì nostri, attesa la scarsezza dei Benefizi ecclesiastici, assai piccolo sarebbe il vantaggio prodotto dal privilegio suespresso. Fu bensì notato che si potrebbe in qualche modo supplire al difetto con altri favori e privilegi, come di Oratorii privati, di titoli onorifici, e simili. Nè si volle toccare l'argomento del così detto *caritativo sussidio,* che i Prelati possono esigere dai sudditi per provvedere alle spese cui sono costretti a cagione del Concilio, stimandosi miglior partito lasciare la cosa *ad tramites iuris.* Se non che, il Santo Padre (come vedremo a suo luogo), nella sua esimia generosità, meditava di venire in aiuto dei Prelati poveri, il cui numero, specialmente in Italia, è grandissimo a causa degli spogliamenti di questi ultimi tempi.

[1] Paolo III, Breve del dì 1 gennaio 1546; Pio IV, Breve del 25 novembre 1561.

[2] Vedi il § x del Doc. lii.

12. Preghiere pubbliche durante il Concilio.

Memore la Congregazione direttrice che ogni ottimo dono discende dal Padre celeste e che l'arma più possente che sia in mano della Chiesa è la preghiera, fu d'avviso che alle pubbliche supplicazioni, ordinate in preparazione del Concilio, dovessero succederne altre per tutta la durata di esso. Più volte si trattò questo importante argomento delle preghiere, in specie nell' adunanze dei 21 giugno 1868, 31 gennaio, 14 febbraio, 7 e 14 marzo, 11 luglio e 19 ottobre 1869. Ho già accennato come fosse espresso volere del Santo Padre che il Giubbileo e le supplicazioni allo Spirito Santo continuassero tutto il tempo del Concilio [1]. Rispetto poi a Roma, egli dispose che in tutte le Chiese si recitassero, la domenica, le litanie e le altre orazioni che a tal uopo erano state messe insieme da uno dei Cardinali della Congregazione direttrice e da essa approvate e lodate nell' adunanza dell' 11 luglio 1869. Queste preci sono in sostanza quelle che si recitano in Roma la Quaresima, ma egregiamente adattate alla circostanza del Concilio. Il lettore le troverà tra i Documenti [2]. Hanno per titolo: *Litaniæ et preces recitandæ in Urbis ecclesiis perdurante sacrosancta œcumenica Synodo Vaticana* [3].

[1] Vedi il n. 3 dell' art. IV di questo Capo.

[2] Vedi il Doc. XLVII.

[3] Le litanie son quelle stesse che si recitano a Roma, la Quaresima, nelle chiese dov' è la *Stazione*. Non differiscono dalle litanie del Breviario se non perchè hanno di più i due versetti: *Ab imminentibus periculis libera nos, Domine;* e *Ut Turcarum et hæreticorum conatus reprimere et ad nihilum redigere digneris, te rogamus, audi nos.* Qui credo utile il riportare una dichiarazione della sacra Congregazione de' riti, risguardante il collocamento dei versetti: *A flagello terræmotus,* e *A peste, fame et bello,* la quale io veggo inosservata in molte edizioni delle litanie, sì nel

Le prescrizioni suddette si trovano nella Costituzione *Multiplices* al paragrafo *De modo vivendi in Concilio:* « Conside-
» rando (dice il Santo Padre) che *ogni ottimo beneficio e ogni*
» *dono perfetto viene di sopra, discendendo dal Padre dei*
» *lumi* [1], e che niuna cosa è tanto consentanea alla benignità
» del celeste Padre, quanto il concedere *lo spirito buono a co-*
» *loro che glielo domandano* [2]; già Noi, mentre colle apostoli-
» che Nostre Lettere dell' 11 aprile del corrente anno aprimmo
» ai fedeli i tesori della Chiesa per l'occasione di questo sa-
» crosanto Concilio, non solo vivamente esortammo gli stessi
» fedeli acciocchè, mondando *la coscienza dalle opere di mor-*
» *te per servire a Dio vivo* [3], volessero insistere nelle orazio-
» ni, nelle ossecrazioni, nei digiuni e nell' altre opere di pietà;
» ma ancora comandammo che ogni giorno, in tutto l' orbe
» cattolico, s' implorasse il lume e l'aiuto del divino Spirito
» nel celebrare il sacrosanto Sacrificio della messa, a fine di
» impetrare dal Signore che questo Concilio abbia un pro-
» spero esito, e la santa Chiesa ne riceva frutti salutari.

» Ora poi, mentre rinnoviamo e confermiamo queste esor-
» tazioni e prescrizioni, comandiamo di più, che, nelle chiese
» di questa nostra alma Città, durante il sacrosanto Sinodo,
» in tutt'i giorni di domenica, in un' ora che parrà meglio op-

Breviario come fuori di esso Fu interrogata in questa guisa la Congregazione: *Quum in multis Breviariis et Ritualibus, in litaniis Sanctorum, desiderentur preces pro arcendo flagello terræmotus, peste, fame et bello; quæritur, utrum recitari debeant, et quo loco apponendæ.* E la Congregazione rispose il dì 11 settembre 1847 (n. 5111, ad primum): *Affirmative, et ponendas esse post versum:* A FULGURE ET TEMPESTATE.

[1] Giac. I, 17.

[2] Luc. XI, 13.

[3] Ebr. IX, 14.

» portuna per il popolo fedele, si recitino le litanie e le altre » orazioni, prescritte a tal effetto [1]. »

13. Segreto conciliare.

Era d' uopo che la Congregazione direttrice studiasse anche la maniera di rimuovere, più che fosse possibile, un grave pericolo, minacciante, al di fuori, il tranquillo andamento delle discussioni conciliari. Questo era, come ognuno intende, la inopportuna o avversa intramettenza degli estranei nelle cose del Concilio; deplorevole sconcio, cui l'indole de' tempi aggrava notabilmente, a causa soprattutto della indicibile diffusione della stampa. Ma poichè non era dato impedire che le questioni religiose fornissero materia alle indiscrete od ostili polemiche della stampa quotidiana, si cercò almeno un modo di sottrarre alla conoscenza delle moltitudini i particolari argomenti di studio dei Padri, e i lavori antecedenti le ultime risoluzioni. Fu a tal uopo riconosciuto utilissimo non solo che le Congregazioni generali fossero affatto private, e le pubbliche Sessioni patenti solo quanto alla parte liturgica, ma che tutti i Padri e gli Officiali del Concilio osservassero il più alto silenzio intorno ai lavori dell' augusta assemblea.

Questa legge del segreto, ben nota ai Concili, dove fu custodita in grado diverso secondo che richiedevano le circostanze, è natural pratica di buon governo in ogni privato e pubblico istituto. La pubblicità delle discussioni che precedono la formazione d'una legge è sempre a carico del principio d'autorità, perchè il suddito volgare (e gli uomini volgari son tanti!) non rispetta un comando di cui si è abituato, prima che fosse, a notare i veri o i supposti difetti. « Prendete qualunque Istituzione, sia scientifica, sia carita-

[1] Vedi il § 1 del Doc. LII.

tevole., sia economica, sia religiosa (scrive un autore contemporaneo non sospetto per fermo di parzialità verso il cattolicismo), e troverete sempre che, per quanto pubblica ne sia la esistenza, vi è però una parte del suo organismo interiore, la quale rimane naturalmente sottratta ad ogni curiosa o indiscreta conoscenza dell' universale [1]. » L'aver trascurato nel Concilio di Trento l'osservanza del segreto fu causa di gravi inconvenienti; onde i Legati pontificii, nella Congregazione generale del 17 febbraio 1562, mossero di ciò grave lagnanza, e inculcarono ai Padri di non divulgare gli schemi dei Decreti prima che questi fossero approvati e pubblicati nelle Sessioni [2].

[1] PIETRO SBARBARO, *Della libertà*, Bologna 1871, Introduzione, p. 436.

[2] Si legge negli Atti originali del Concilio di Trento:

« Quo Decreto lecto, admonentur Patres ne ea, quæ examinanda pro» ponuntur, evulgent, præsertim Decreta, antequam in publica Sessione » edantur, recitatis per me secretarium verbis infrascriptis, videlicet:

» Admonitio ad Patres, ne evulgent Decreta et alia, quæ examinan» da proponuntur, antequam firmentur. *Reverendissimi Patres. Sciunt Do» minationes vestræ quam indignum sit, quamque indecens, ut Decreta et » alia quæ Patribus examinanda proponuntur, antequam firmentur et in » publica Sessione edantur, evulgentur et extra hanc civitatem ad extra» neos mittantur. Quo fit, ut alias sæpe vidimus, ut Decreta ipsa, sub ea » qua dixi forma primum concepta et (ut ita dicam) informia, pro De» cretis firmis et a sancta Synodo approbatis disseminentur. Quare illu» strissimi domini Legati et præsidentes admonent, atque etiam hortantur » Dominationes vestras, ut, pro honore atque existimatione huius Sacri Con» cilii, et ad obviandum scandalis quæ oriri possent, tam Decretum quod » modo a me lectum fuit, quam cætera Decreta et alia quæcumque quæ in » futurum examinanda vobis proponentur, non evulgent, neque eorum exem» plum alicui extra gremium Concilii exhibeant, neve extra civitatem ad » aliquos transmittant: idque ne a suis familiaribus fiat severissime prohi» beant. Quod ut commodius fiat, Dominationes vestræ, cum miserint ad me*

Ma affinchè nel Concilio Vaticano si avesse una seria guarentigia che il segreto sarebbe gelosamente custodito, si trovò opportuno farne precetto ai Padri, e imporne, come ho accennato di sopra, l'osservanza col vincolo del giuramento agli Officiali non insigniti della dignità episcopale.

Le suddette risoluzioni furono adottate dalla Congregazione direttrice nell'adunanza de'21 marzo e 3 novembre 1869. Il Santo Padre approvolle, disponendo bensì, come ho avuto già occasione di dire [1], che fosse data facoltà ai Procuratori dei Prelati assenti, ai teologi conciliari, ai Sovrani, al Corpo diplomatico e al Senato di Roma di assistere anco alla parte riservata delle pubbliche Sessioni. Il Custode del Concilio sederebbe all'ingresso dell'aula, ma dalla parte interna.

Fu pure stabilito (28 novembre 1869) che su tutti gli schemi da presentare ai Padri si porrebbe la formula: *Sub secreto pontificio.*

Le disposizioni risguardanti il segreto furono scritte nel Regolamento organico del Concilio. « Qui ragion di pruden» za (si legge nella Costituzione *Multiplices)* Ci muove a co» mandare che in tutto il tenore di questo Concilio si cu» stodisca il segreto, il quale, attesa la gravità delle cir» costanze, non una volta sola fu dovuto prescrivere nei » passati Concili. Imperciocchè, se mai altra volta, questa » precauzione è sembrata necessaria, massimamente in que-

» *pro exemplo præsentis Decreti, simul mihi per cedulam eorum manu sub*» *scriptam significent nomen eius cui voluerint quod tam hoc exemplum* » *quam alia quæ suo tempore proponentur, exhibeantur. Hæc pro nunc visa* » *sunt expedire. Si qua alia commodior via alicui ex Patribus occurrerit* » *ut ea quæ proponuntur secreto retineantur, de ea poterit illustrissimos* » *dominos Legatos privatim admonere* » (*Acta* ecc. *sub Pio IV,* Pars I, c. 131, 131 *t*).

[1] Vedi il n. 3 dell'art. II di questo Capo.

» sto tempo, nel quale l'empietà, potente a nuocere con mil-
» le armi, veglia per non lasciar fuggire niuna occasione
» di accendere invidia contro la Chiesa cattolica e la sua
» dottrina. Per la qual cosa comandiamo a tutti e singoli i
» Padri, gli Officiali del Concilio, i teologi, i periti dei sacri
» canoni, e gli altri i quali in qualsivoglia modo nelle cose
» di questo Concilio prestano la loro opera ai Padri e agli
» Officiali sopraddetti, che non divulghino, nè rivelino ad al-
» cuno estraneo al Concilio i decreti e le altre cose quali
» che esse sieno, che si propongono loro ad esaminare, e nem-
» meno le discussioni e le sentenze dei singoli. Comandiamo
» altresì che gli Officiali del Concilio, i quali non sono insi-
» gniti della dignità episcopale, e tutti gli altri i quali, per
» ragione di qualsivoglia ministero da Noi loro commesso,
» devono servire nelle discussioni conciliari, sieno tenuti ad
» emettere il giuramento di compiere fedelmente il loro uf-
» ficio, e di mantenere il segreto intorno a tutte quelle co-
» se che di sopra sono state prescritte, ed intorno alle al-
» tre che specialmente saranno loro commesse [1]. »

---

[1] Vedi il § III del Doc. LII.

Articolo VII.

Altre deliberazioni concernenti il buon andamento del Concilio.

Sommario.

1. Si parla in questo Articolo di varie deliberazioni della Congregazione direttrice non comprese nel Regolamento organico del Concilio. — **2.** Dei teologi conciliari. — **3.** Stenografi del Concilio. — **4.** Interpreti. — **5.** Professione di fede da farsi dai Padri. — **6.** Dell'interrogazione ai Padri se piaccia incominciare e dichiarare aperto il Concilio. Titolo che gli spetta. Breve enunciazione del suo scopo. — **7.** Si provvede al caso di vacanza della Sede apostolica durante il Concilio. — **8.** Parere della Congregazione direttrice sulla scelta dell'aula per le Congregazioni generali. — **9.** Esame degli schemi compilati dalle Commissioni preparatorie per esser proposti ai Padri. — **10.** Cose risguardanti il cerimoniale del Concilio. — **11.** Sguardo generale ai lavori della Congregazione direttrice. Sua segretezza e riserva. Intime e dirette sue comunicazioni col Sommo Pontefice Pio IX.

1. Le deliberazioni di cui ho discorso nell'articolo precedente contengonsi, come ho mostrato, nelle Lettere apostoliche *Multiplices* del 27 novembre 1869, con le quali si stabilisce l'ordine generale da osservarsi nella celebrazione del Concilio Vaticano [1]. Varie altre decisioni della Congregazione direttrice, concernenti il buon andamento della santa assemblea, non vi sono consegnate. Ne tengo parola in questo Articolo.

[1] E il Documento LII più volte citato.

2. Ben poche furono le risoluzioni della Congregazione risguardanti i teologi e i canonisti del Concilio [1]. La ragione è facile a imaginarsi. Il Santo Padre avea voluto, con molta saggezza, che Commissioni di teologi e canonisti di Roma e delle varie parti della cristianità apprestassero ai Padri materie ben discusse e studiate, affinchè i lavori dell'augusto Senato procedessero speditamente. Tale istituzione fu considerata dai porporati della Commissione centrale quale opportuno e principal surrogamento di quelle congregazioni di teologi minori che si ebbero nel Concilio di Trento, ma, non può negarsi, recarono talvolta non leggiero imbarazzo pel molto tempo che occupavano. Il perchè, nell'adunanza del 31 gennaio 1869, alla domanda: *Utrum habendæ sint congregationes particulares theologorum et canonistarum Concilii, ut res, quæ deinceps Patribus proponentur, examini prius subiiciantur ac disceptatione illustrentur,* la Commissione rispose: *Quoad congregationes theologorum et canonistarum, prout actum fuit in Concilio Tridentino, negative.* Era dunque tolta abbondante materia a deliberare su questo punto. Intorno al quale, fu riconosciuto nei Padri il diritto di essere assistiti da un consultore di loro fiducia, richiedendosi unicamente che la scelta cadesse su personaggi ecclesiastici *probatæ vitæ et sana doctrina præditi* (31 gennaio 1869); si dichiarò, nulla ostare che un Vescovo si servisse privatamente dell'opera dei teologi pontificii (23 maggio); che i teologi dei Vescovi, al pari di quelli del Pontefice, sarebbero riconosciuti come teologi conciliari (27 giugno); che tutti avrebbero diritto di assistere, per la intera durata, alle solenni Sessioni (3 novembre). Si stabilì pure che il segre-

[1] Vedi ciò che sparsamente ho detto dei teologi conciliari nell'articolo precedente, n. 3, lett. d, §§ 1.° e 4.°, e lett. f.

tario del Concilio, d'accordo col Prefetto delle cerimonie, destinerebbe i posti per i teologi (19 ottobre). Rispetto ai consultori delle varie Commissioni preparatorie, fu dichiarato essere in loro facoltà, se assenti, di tornare a Roma: e sarebbero considerati come teologi pontificii (28 novembre).

3. Un nuovo ufficio, che nei passati Concili era in parte sostenuto dal segretario e dai notari, fu istituito nel Concilio Vaticano; voglio dire, l'ufficio di stenografo. La stenografia, condotta nei tempi moderni all'ultima sua perfezione, era ben giusto fosse chiamata a prestare la sua utilissima opera in servigio della Chiesa. Con tal mezzo i discorsi dei Padri, non più in sunto ma per intero, si sarebbero potuti conservare a perpetua memoria negli Atti conciliari. Nell'adunanza del 13 dicembre 1868 il Cardinal presidente manifestò esser desiderio del Santo Padre che fosse trovato per tempo un abile professore di stenografia cui si desse l'incarico di ammaestrare in quell'arte alcuni giovani ecclesiastici. Fatte le opportune ricerche, cadde la scelta sul sacerdote Virginio Marchese di Torino, a cui fu, per ordine di Sua Santità, partecipata la nomina dall'eminentissimo presidente della Congregazione direttrice con lettera del primo giorno di febbraio dell'anno 1869 [1]. Fu saviamente considerato che gli stenografi riuscirebbero ottimamente addestrati nel loro ufficio se fossero scelti da varie nazioni (17 gennaio 1869). Per tal maniera, in virtù di comuni esercizi, ognuno acquisterebbe pratica delle varie pronunzie, e sarebbe tolta la gravissima difficoltà di non bene intendere questo o quell'accento.

Il corpo stenografico fu composto di ventiquattro individui, compreso il direttore. Piacque al Santo Padre prenderli

[1] Vedi il Doc. XXXIX.

da vari Collegi ecclesiastici di Roma, e domandò ai rispettivi Rettori giovani studenti di teologia, o di diritto, i quali si segnalassero per iscienza e prudenza, e non fossero molto prossimi al termine del tirocinio scolastico e perciò alla loro partenza da Roma. Tre ne fornì il Seminario romano, tre il Seminario Pio, due il Collegio Capranica, quattro il Seminario francese, quattro il Collegio germanico-ungarico, due l'inglese, due l'irlandese, uno lo scozzese, e due l'americano del Nord. Eccone i nomi.

Sacerdote Virginio Marchese di Torino, direttore.

Sacerdote Antonio Cani di Castelbolognese, nella diocesi d'Imola, alunno del pontificio Seminario romano.

Sacerdote Paolo Leva di Roma, alunno come sopra.

Sacerdote Giulio Tonti di Roma, alunno come sopra.

Sacerdote Pietro Capponi di Ascoli, nel Piceno, alunno del pontificio Seminario Pio.

Sacerdote Alessandro Orsini di Castel Rinaldi, nella diocesi di Todi, alunno come sopra.

Sacerdote Alessandro Volpini di Montefiascone, alunno come sopra.

Accolito Carlo Zei di Firenze, alunno dell'Almo Collegio Capranica.

Accolito Giovanni Zonghi di Fabriano, alunno come sopra.

Sacerdote Enrico Bougouin di Lamothe Saint-Heray, nella diocesi di Poitiers, alunno del Seminario francese.

Sacerdote Gustavo de Dartein di Strasburgo, alunno come sopra.

Sacerdote Leone Dehon di La Capelle, nella diocesi di Soissons, alunno come sopra.

Diacono Giuseppe Dugas di Lione, alunno come sopra.

Sacerdote Dionisio Delama di Spormaggiore, nella diocesi di Trento, alunno del Collegio germanico-ungarico.

Sacerdote Domenico Hengesch di Düdelingen, nel Vicariato apostolico (ora, diocesi) di Lussemburgo, alunno come sopra.

Sacerdote Giovambatista Huber di Traunstein, nell' arcidiocesi di Monaco, alunno come sopra.

Diacono Paolo Gierich di Rybnik, nella diocesi di Breslavia, alunno come sopra.

Accolito Samuele Allen di Stockport, nella diocesi di Shrewsbury, alunno del Collegio inglese.

Accolito Giacomo Guiron di Londra, arcidiocesi di Westminster, alunno come sopra.

Accolito Michele Higgins di Middleton, nella diocesi di Cloyne, alunno del Collegio irlandese.

Accolito Patrizio Tynan di Castle Dermot, nell'arcidiocesi di Dublino, alunno come sopra.

Sacerdote Enea Mac Farlane di Lochaber, nel Vicariato apostolico della Scozia occidentale, alunno del Collegio scozzese.

Suddiacono Teodoro Metcalf di Boston, alunno del Collegio americano del Nord.

Accolito Pietro Geyer di Dayton, nella diocesi di Cincinnati, alunno come sopra.

Gli esercizi ebbero principio il dì 4 marzo del 1869 in una sala del Seminario romano, e furono quasi quotidiani; sicchè, al tempo dell'apertura del Concilio, quei bravi giovani nulla aveano da invidiare ai più provetti stenografi [1].

[1] Più volte gli stenografi riscossero lode di straordinario valore or da questo or da quel Padre. Un Cardinale francese, senatore, dopo aver riletto un suo discorso ripreso dagli stenografi (come usavano far di sovente gli oratori della sacra assemblea) non dubitò di affermare ch'essi superavano per la esattezza gli stenografi del Senato francese.

4. Facea mestieri, evidentemente, che il Concilio fosse provvisto di dotti e fedeli interpreti per comodo di quei Padri delle Chiese d'Oriente cui non fosse familiare il linguaggio della Chiesa occidentale. La cura di proporre i soggetti fu affidata al cardinal Prefetto della Congregazione di Propaganda (26 ottobre 1869). Ecco i nomi degli eletti.

Stefano Azarian armeno, cameriere segreto soprannumerario di Sua Santità.

Giuseppe David siro, corepiscopo di Mossul.

Giuseppe Assemanni maronita, di Tripoli, arciprete e Vicario generale della diocesi di Tripoli.

Padre Alessandro Balgy armeno, della Congregazione mechitarista di Vienna, procuratore generale della stessa Congregazione.

Padre Agostino Ciasca, dell'Ordine agostiniano, professore di lingue orientali nel pontificio Collegio Urbano di Propaganda Fide.

Giuseppe Memarbasci siro.

Padre Vincenzo Lemée dell' Ordine dei predicatori, missionario apostolico nella Mesopotamia.

Padre Galabert, della Congregazione dell' Assunzione di Nimes, missionario apostolico in Adrianopoli (Bulgaria).

5. Si esaminò pure se i Padri dovessero emettere solenne professione di fede; e, in caso affermativo, con qual formula.

Quanto al primo quesito, la risposta non poteva esser dubbia, attesa la consuetudine dei Concili. Perciò, nell'adunanza del 21 giugno 1868, si stabilì che i Padri farebbero, nella prima Sessione, la professione di fede cattolica. Se non che, consideratosi come la Sessione d'apertura sarebbe già di per sè abbastanza lunga, giudicossi spediente rimettere il rito alla seconda. Ciò non sarebbe neppur novità, essendo noto

che a Trento la professione di fede fu emessa nel terzo solenne convegno.

Men facile era il designare la formola. Si discusse più volte l'argomento, intorno a cui furono scritti due Voti [1]. La ragione precipua del vario opinare stava nel dubbio se convenisse far menzione del domma dell'immacolato concepimento di Maria. Pareva da un lato che sì; ma stavano in contrario ragioni di prudenza. L'avviso affermativo poggiavasi principalmente sul considerare che impossibile sarebbe nel futuro Concilio passar sotto silenzio quel domma; e poichè non sembrava conveniente, dopo la solenne sua definizione, introdurlo in un Canone o Decreto del Concilio, niuna via offerivasi più acconcia a vincere ogni difficoltà che introdurne la ricordanza nella professione di fede. Nè potrebbe dirsi che in tal modo si verrebbe a far definire implicitamente, e come per sorpresa, la dottrina dell'infallibilità pontificia, conciossiachè tal definizione, intesa nel senso romano (ch'era il solo posto in dubbio da alcuni cattolici avanti il presente Concilio), non vi si contenga; essendo noto come tutte le esigenze del gallicanismo fossero paghe nella definizione dell'immacolato concepimento della Madre di Dio, a causa del solenne consenso antecedente e conseguente dell'episcopato cattolico. Dall'altra parte dispiaceva la novità,

[1] Monsignor Tizzani trattò questo tema nel Voto già rammentato, che ha per titolo: *Sopra le preghiere da intimarsi innanzi all'apertura del Concilio, e sopra la professione di fede da farsi dai Vescovi.* Il consultore Feije scrisse un Voto in risposta al quesito seguente: *An expediat in professione fidei, iuxta formulam Pii IV ipso Synodi initio recitanda ab omnibus Patribus, addere articulum de immaculata Beatæ Virginis Mariæ Conceptione:* et, quatenus affirmative: *Quo memoratæ formulæ loco, et quibus verbis, huiusmodi articulus sit addendus.*

e temevasi che questa producesse nei Vescovi non gradita impressione. Il definitivo giudizio della Congregazione direttrice fu di attenersi puramente e semplicemente alla formula di Pio IV, che da tre secoli è in uso nella Chiesa cattolica.

Quanto al modo di compiere il rito, fu lasciata la cura ai cerimonieri pontificii.

6. Altre risoluzioni di minore importanza furono le seguenti:

1.° Per seguire l'esempio non pure dell'ultimo Concilio ecumenico, ma eziandio del quinto Lateranense, preseduto direttamente dal Sommo Pontefice, s'interrogherebbero nella prima Sessione i Padri, *an placeat sacrum generale Concilium incipere et incœptum declarare* (20 e 27 giugno 1869).

2.° Il titolo da darsi al futuro Concilio sarebbe: *Sacrosanctum generale et œcumenicum Concilium Vaticanum* (17 gennaio 1869). Con tal nome infatti si legge annunziato nella Costituzione *Multiplices* il Concilio che è per aprirsi.

3.° Lo scopo potrebbe indicarsi nel modo che segue, il quale è pienamente conforme alla bolla d'indizione: a) *Ad extirpandos errores, qui præsertim in præsens vigent;* b) *ad providendum malis, quibus Ecclesia affligitur;* c) *ad emendationem morum, et utriusque cleri disciplinam restaurandam* (17 gennaio 1869). Nel proemio della Costituzione *Multiplices* lo scopo del Concilio Vaticano è appunto così indicato, salvo qualche cambiamento di pura forma [1].

7. Si dovè pure rivolger l'attenzione al triste caso che la Sede apostolica venisse a vacare durante il Concilio. Il Cardinal presidente annunziò ai colleghi, nell'adunanza del

[1] Vedi il Doc. LII.

19 settembre 1869, d'aver tenuto parola col Santo Padre dei provvedimenti che i Papi furono usi di prendere su tal proposito. Pio IX volle che si preparasse una bolla, la quale assicurasse per sempre i diritti del Sacro Collegio nel caso che il Sommo Pontefice passasse di questa vita durante la celebrazione di un Concilio ecumenico. La Congregazione discusse, nell'adunanza del 13 ottobre, una minuta di bolla, preparata da uno de' suoi membri. Il 19 dello stesso mese approvolla con alcune leggiere modificazioni, e diè incarico al segretario di sottoporla alla sanzione pontificia. La quale fu data dopo il 7 di novembre. La sostanza della bolla è tutta nello stabilire che, per la morte del Sommo Pontefice, il Concilio ecumenico è sciolto *ipso facto,* e che la elezione del nuovo Papa appartiene esclusivamente al Sacro Collegio [1].

8. La Congregazione direttrice fu invitata, per ordine del Santo Padre, a dare il suo avviso sulla scelta dell'aula per le Congregazioni generali, poichè era nato il timore che il recinto, che si stava costruendo nella basilica di San Pietro per tenervi le Sessioni pubbliche e le Congregazioni generali, non bene si presterebbe alla facile udizione dei discorsi; onde pensavasi di conservarlo soltanto alle Sessioni. La Commissione centrale (19 settembre 1869), dopo aver passati in rassegna i vari luoghi che potevano destinarsi all'uopo, cioè il Portico sopra l'atrio della suddetta basilica, la Sala regia, la Sala dei concistori, la Biblioteca casanatense, la chiesa di Santo Apollinare del Seminario romano, stimò che quest' ultima potesse opportunamente prescegliersi. Ma successivi esperimenti dileguarono i concepiti timori, e fu ripreso il primitivo disegno.

[1] Vedi il Doc. LX.

9. Quanto all'esame istituito dalla Congregazione direttrice, conforme il piano già descritto [1], intorno ai vari schemi di Decreti che le Commissioni preparatorie aveano compilato, si regolarono in questo modo le cose. Ciascuno dei Cardinali dava conto a'colleghi d'ogni schema preparato dalla sua Consulta, leggendolo ed esponendone a viva voce i motivi. Già tutti i componenti la Congregazione avean ricevuto in precedenza, per il loro studio privato, i Voti stampati e gli schemi delle varie Consulte. Pochissime variazioni, e tutte di pura forma, furono introdotte. Fu bensì stabilito che gli schemi della Commissione politico-ecclesiastica non sarebbero presentati al Concilio; perocchè parve che le materie vi fossero trattate troppo astrattamente e senza pratica utilità, e molte entrassero nel campo dell' altre Commissioni. Tale inconveniente sarebbesi forse evitato mettendo in intimo rapporto tra loro le varie Consulte con celebrare di tempo in tempo alcuna seduta plenaria; il che, per avventura, avrebbe apportato altri vantaggi. Del resto, al naufragio degli schemi suddetti contribuì forse l'assenza e poi la perdita irreparabile del presidente della Consulta politico-ecclesiastica, il quale dovette lasciare, a dir così, indifeso al tribunale de' colleghi il lavoro della sua Commissione [2]. Anche è da considerare la spinosa materia che fu argomento agli studi di lei. Quali provvedimenti pratici, infatti, poteansi con probabilità di successo imaginare, quando l'odierna potestà civile, che di siffatta materia è elemento essenziale, osteggia o non cura le ecclesiastiche costituzioni? Far leggi batta-

[1] Vedi il Libro I, cap. II, n. 7; cap. VI, n. 4; e il Doc. II, n. 6.

[2] Dopo la partenza da Roma, per causa di malattia, del cardinal Reisach compiè l'ufficio di presidente della Consulta politico-ecclesiastica l'eminentissimo Capalti.

gliere, per fermo non conveniva; dettarne poi delle inutili, era indecoroso. Rammenti, infine, il lettore come sin dai primi tempi regnasse nella Congregazione direttrice una qualche incertezza sul cómpito preciso della Commissione politico-ecclesiastica [1], e non meraviglierà in veder mancato un disegno che, pria d'essere studiato addentro, sembrò potersi effettuare.

10. Anche di varie questioni cerimoniali, concernenti la celebrazione del Concilio, occupossi la Congregazione direttrice. Di che il lettore ha già avuto qualche esempio. Queste, nella massima parte, eran risolute allorquando la Commissione cerimoniale avea bisogno di stabilire con sicurezza certi punti del rito, e via via ne interrogava la Congregazione suddetta. Ma delle cerimonie del Concilio parlerò distesamente in uno dei Capi seguenti.

11. Qui termina la storia dei gravi lavori cui pose mano e compiè, sotto la immediata direzione di Pio IX, la Congregazione dei Cardinali da esso creata per disporre ogni opportuna cosa relativa alla celebrazione del Concilio Vaticano. Sotto il più alto segreto, e quando niuno pensava al Concilio, essa iniziò i suoi lavori, che poi proseguì con maggiore o minore alacrità, secondo le circostanze e il bisogno. Dopo le due prime adunanze del marzo 1865, stette inoperosa fino al 24 maggio del susseguente anno 1866, per le ragioni che ho notate a suo luogo. Allora tenne un terza adunanza, che non fu, come vedemmo, seguitata da altre. Giunto il tempo della solenne ricordanza del centenario di san Pietro (29 giugno 1867), Pio IX annunziò, la prima volta,

[1] Vedi il Capo VI, n. 4, del Libro primo.

al mondo cattolico il suo divisamento di celebrare a tempo opportuno un Concilio ecumenico. Furono quindi ripresi i lavori della Congregazione, i quali ebber tosto ad oggetto lo studio delle questioni che innanzi la bolla d'indizione era mestieri risolvere. Nove volte adunossi a tale scopo precipuo la Congregazione direttrice. Ma, dopo la bolla di convocazione (29 giugno 1868), le adunanze si fecero successivamente più frequenti; talchè quella del 5 dicembre 1869, che fu l'ultima, segnava il cinquantanovesimo convegno dal primo che era stato tenuto il 9 marzo 1865, quasi cinque anni innanzi. I membri della Congregazione furono a principio gli eminentissimi Patrizi, Reisach, Panebianco, Bizzarri e Caterini, assistiti da monsignor Pietro Giannelli come segretario. In seguito furono aggiunti i cardinali Barnabò, Bilio, Capalti, e De Luca. Il cardinal Panebianco, sia per la mal ferma salute sia per le gravissime occupazioni del suo ufficio di Penitenzier maggiore, non intervenne che raramente alle adunanze. L'eminentissimo Reisach s'avviava il 4 ottobre del 1869 alla volta della Svizzera nella speranza di riaversi da una grave malattia che lo avea incolto nel luglio di quell'anno e poi lo trasse al sepolcro con immenso duolo della Chiesa cui avea prestato utilissimi servigi. Nessun consultore intervenne mai alle riunioni della Congregazione; solo vi fu ammesso, negli ultimi tempi, il segretario designato del Concilio.

Così la Congregazione si mantenne fino all'ultimo in una sfera tutta sua propria, comunicando unicamente col Sommo Pontefice, al quale, per mezzo del segretario o del presidente, faceva pervenire i suoi rispettosi suggerimenti, o del quale eseguiva con egual rispetto i comandi.

Capo II.

Studi della Commissione teologico-dommatica.

Sommario.

1. Scelta delle materie da studiarsi. Partizione del lavoro. Metodo di discussione. — **2.** Si rimette ad altro tempo il dar conto dei dibattimenti avvenuti in seno delle Commissioni preparatorie. In questo Capo e nei seguenti si enumerano soltanto le materie studiate. — **3.** Eccezione a questa regola rispetto a due schemi d'argomento dommatico, dei quali si dà un'idea sommaria. Motivo di tale eccezione. Argomento di un terzo schema preparato dalla Commissione teologico-dommatica. — **4.** Osservazioni sulla durata degli studi delle Consulte preparatorie.

1. La Commissione teologico-dommatica tenne un'adunanza preparatoria il 24 di settembre dell'anno 1867 presso l'eminentissimo suo presidente, il cardinale Luigi Bilio. Vi si trattò in generale delle materie e del metodo de' futuri studi. Posto a base della discussione, essere ufficio dei consultori teologi raccogliere e qualificare gli errori che sembrerebbero ad essi meritevoli di condanna nel futuro Concilio, fu agevole convenire nei capi seguenti:

1.° Giusta le deliberazioni della Congregazione direttrice [1], si osserverebbe costantemente il sistema adottato nel Conci-

[1] Vedi il Capo II, n. 7, del primo Libro.

lio di Trento, il quale fu di premettere alla condanna degli errori, fatta per via di Canoni, una breve e accuratissima esposizione della dottrina cattolica.

2.° Rispetto alla scelta degli errori, guarderebbesi a quelli che a' dì nostri hanno vita, che son gravi e perniciosi, comuni e largamente diffusi, ereticali o in qualsivoglia modo nocevoli alla fede cattolica ed ai buoni costumi.

3.° Quanto alla forma della condanna, si proscriverebbero per via di Canoni le sole eresie. Gli altri errori sarebbero condannati unicamente nei Capi contenenti l'esposizione della dottrina cattolica. Si colpirebbero poi *per modum detestationis vel exsecrationis* quegli errori *(opinionum monstra)* i quali, come l'ateismo, il panteismo, il materialismo ed altre empietà, feriscono le condizioni stesse della fede e i fondamenti della religione cristiana. Le eresie già condannate come tali dai Papi e dai Concili ecumenici, se mantengansi oggi nella primitiva lor forma, non subirebbero nuova condanna per Canoni; ma rinnoverebbesi la sentenza pontificia o conciliare nei Capi di dottrina. Se poi tali eresie vestissero a' dì nostri nuova forma, troverebbero in nuovi Canoni nuova condanna.

Fu rimesso al giudizio del presidente lo stabilire speciali norme per la scelta e la distribuzione delle materie. A tal fine egli nominò una Giunta di consultori, la quale si adunò il dì 27 del mese suddetto. Considerando essa come il Sommo Pontefice Pio IX nei lunghi anni del suo pontificato abbia avuto occasione di condannare tutti quanti i principali errori del nostro tempo, fu d'avviso che gli Atti di lui dovessero servire di guida e di lume nella scelta delle materie. E poichè i precipui errori da esso proscritti si trovano come riepilogati nell'enciclica *Quanta cura* e nel noto elenco per suo ordine compilato, i teologi suddetti giudicarono aversi in que-

sti due Documenti una norma sicura per non dimenticare alcun errore importante dell' età nostra. Al presidente rimase la cura di distribuire il lavoro tra i consultori, acciocchè ciascuno di essi (e tal sistema fu pur tenuto nell' altre Commissioni preparatorie) scrivesse intorno agli argomenti assegnatigli un Voto, da comunicare, in istampa, ai colleghi e da porre dipoi a base delle comuni discussioni.

Questa distribuzione fu fatta negli ultimi mesi dell' anno 1867. Secondo poi che i consultori esteri giungevano a Roma, il presidente destinava loro, oltre l'ufficio di prender parte ai dibattimenti della Commissione, quello di scrivere o intorno a nuovi argomenti o ad alcuni di quelli già assegnati ad altri, i quali sembrassero domandare un esame più profondo o una più larga dilucidazione.

Il metodo che la Consulta teologica adottò fin da principio per il compimento de' suoi studi fu di discutere dapprima collegialmente ciascun lavoro; quindi commettere ad alcuni consultori la compilazione di uno schema di Decreto e di Canoni conforme il resultato della discussione; dipoi esaminare tale schema, e introdurvi, secondo che sembrasse opportuno, aggiunte e modificazioni finchè non si riuscisse a raccogliere il suffragio di tutti o almeno della maggior parte dei congregati. Più tardi l'esperienza suggerì vari spedienti per accelerare le operazioni. Il lettore potrà conoscerli dalla lettura del Documento LXI, che ha per titolo: *Methodus servanda a Commissione theologico-dogmatica.* Alla Deputazione incaricata di compilare gli schemi, la quale, per provvedere a una certa uniformità di stile, si volle permanente, andava sempre unito il consultore cui era stato affidato lo studio speciale della materia di che si trattava.

2. Non terrò dietro alle profonde discussioni dei teologi

sulle difficili materie sottoposte al loro studio, nè descriverò il lavorío faticoso per cui passarono i vari disegni dei decreti prima che assumessero la forma adottata definitivamente. Dovrò, per fermo, trattenermi a lungo sulle ragioni degli schemi allorchè sia giunto il tempo di narrare i dibattimenti conciliari. Allora soltanto potrà per avventura tornar vantaggioso il richiamare le discussioni da cui i detti schemi trassero origine. Aggiungi che non par convenevole dare oggi al pubblico ciò che la Santa Sede riserbò pei Vescovi; dir voglio le proposte o non ancora pienamente discusse in Concilio o neppur presentate ai Padri. Or se di presente è da tacere degli schemi, chiaro apparisce non trovar qui luogo neppure la esposizione dei loro motivi.

Se non che, a raggiungere lo scopo del presente lavoro, convien far conoscere quali materie abbian fornito argomento ai travagli preparatorii. A tale esigenza risponderanno le notizie sommarie che sui lavori delle singole Commissioni darò in questo Capo e nei seguenti.

3. Ma venendo ad accennare, giusta il metodo che ho detto, ciò che fu fatto dalla Commissione teologico-dommatica, dirò dapprima di due schemi, i quali, e perchè già presentati ai Padri e perchè caduti nelle mani del pubblico, potranno, senza ch'io incorra la taccia d'indiscreto, esser da me non soltanto menzionati, ma altresì, come per eccezione, sommariamente descritti. Riguarda il primo le varie forme del moderno razionalismo; l'altro, gli errori che sotto vario rispetto feriscono la divina istituzione della Chiesa.

a) La ragione del primo schema o disegno di Costituzione dommatica sta in quella grande tentazione, che forma lo special carattere del tempo nostro, con la quale il vecchio nemico della discendenza di Adamo cerca oggi sedurre l'uman

genere ritraendolo poco a poco da tutto ciò che all'ordine soprannaturale si attiene, e additandogli come unica fonte di perfezione e di felicità la ragione umana e il puro ordine di natura. Il che, in una parola, si riduce a disfar l'opera di Dio e del suo Cristo, per la quale l'uomo fu elevato, e, dopo la sua caduta, riammesso a quell' ordine altissimo, che tutta quanta trascende la natura e l'uomo medesimo innalza e nobilita sino a farlo partecipe della stessa divinità.

Questo micidiale naturalismo assume varie forme; talvolta crude, tal' altra temperate. Ed ora lo vedi negare ogni realtà all' infuori della materia e delle trasformazioni o esplicazioni materiali, riuscendo in tal guisa a comprendere nella sua negazione l'esistenza stessa di Dio e la spiritualità e l'immortalità dell'anima; ora affermare che tutte quante le cose costituiscono una sola essenza; ora statuire norma unica del conoscere la ragione, fonte unico di bene la natura, e perciò rigettare la possibilità stessa di una rivelazione soprannaturale e dell' innalzamento dell'uomo a un ordine trascendente i naturali confini. Contro questa triplice forma di naturalismo, la quale costituisce il razionalismo *assoluto* e prende respettivamente il nome di *materialismo,* di *panteismo* e di *razionalismo propriamente detto,* lo schema oppone l' insegnamento cattolico di Dio creatore ed elevatore dell' umana natura.

Ma la parte più estesa dello schema riguarda la forma temperata, e perciò più dell' altra pericolosa, che l'errore indicato assume in alcune scuole cristiane de' giorni nostri. Perocchè questo razionalismo temperato, o *semirazionalismo,* non intende negare nè la rivelazione, nè la fede, nè le singole verità dalla rivelazione proposte; ma considera tutti i dommi della fede quali verità di cui la ragione è capace, e costituenti perciò obietto proprio della filosofia. Onde vien

esso a sconvolgere ogni ordinato rapporto tra la ragione e la rivelazione, tra la scienza umana e la fede divina, ed è fonte di moltissimi errori intorno all' intelligenza dei dommi rivelati. Il perchè nello schema proposto alla sanzione dei Padri si espone dapprima, e con larga misura, la dottrina cattolica che sta in opposizione coi *principii formali* del razionalismo temperato e che risguarda la cognizione cristiana attinta alla fede divina in confronto con la scienza, la quale è frutto di naturale ragionamento; quindi si ristabiliscono le sane dottrine contro vari errori (derivati dai detti principii) intorno la teologia, la Cristologia, e l' antropologia così naturale come soprannaturale.

b) Il secondo schema preparato dalla Commissione teologico-dommatica è diviso in due grandi parti, la prima delle quali riguarda la Chiesa considerata in se stessa, l'altra la Chiesa ne' suoi rapporti con la società civile.

Molti sono gli errori che, dall' epoca del Tridentino in poi, hanno alterato la sana dottrina intorno alla grande società dei fedeli, fondata da Gesù Cristo e cementata col suo Sangue prezioso. Onde, nella prima parte dello schema e nei Canoni corrispondenti, si espone ampiamente l'insegnamento cattolico risguardante la natura, le doti, la potestà della Chiesa, e quello che tocca la istituzione, la perpetuità e la natura del primato del Romano Pontefice. In questa parte si dichiara altresì come per singolar consiglio di provvidenza divina, in tanta moltitudine e varietà di Principi secolari, la Chiesa romana sia stata arricchita di una temporale dominazione, per cui mezzo il Sommo Pastore, non soggetto ad alcun Principe, può con pienissima libertà esercitare in tutto il mondo il suo alto ministero, e provvedere con più speditezza ed efficacia all' incremento della religione santissima. Il perchè si condanna novamente la

dottrina che insegna ripugnare al diritto divino il congiungimento della spirituale potestà e del principato civile nei Romani Pontefici, e l'altra che afferma incompetente la Chiesa a pronunciare autorevole giudizio intorno ai rapporti di questo principato col bene generale della repubblica cristiana, e dà in conseguenza a chi è cattolico il diritto di recedere in questo dalle decisioni di lei, e di tenere altra sentenza.

Ho detto come in questa prima parte dello schema si contenga, tra le altre materie, la dottrina cattolica intorno all'istituzione, alla perpetuità e alla natura del primato pontificio. Su tal proposito gioverà al lettore ch'io lo informi d'una particolarità importante. Nell'adunanze dei 14 e 21 gennaio 1869, la Commissione discusse la materia del primato e stabilì le massime sulle quali la Deputazione permanente dovea preparare lo schema di Decreto, da esaminarsi poi, giusta il metodo convenuto, dalla Commissione stessa. Nei giorni 11, 18 e 25 febbraio si trattò l'argomento dell'infallibilità pontificia. Fra le questioni che agitaronsi (11 febbraio) furono le seguenti: 1.°) *Utrum illa* (cioè, l'infallibilità del Romano Pontefice) *tanquam fidei articulus definiri possit;* 2.°) *Utrum illa tanquam articulus fidei sit definienda.* Alla prima domanda, l'intera Commissione rispose affermativamente; quanto all'altra, tutti i consultori, ad eccezione d'un solo, convennero nella sentenza che non doveasi proporre al Concilio tale argomento se non fosse richiesto dai Vescovi. *Sententia Commissionis est* (sono parole del Verbale) *nonnisi ad postulationem Episcoporum rei huius propositionem ab apostolica Sede faciendam esse.* Il consultore, che opinò diversamente dagli altri, stimava del tutto inopportuna la definizione. In forza del partito suddetto, la Deputazione permanente, allorchè (22 aprile) preparò lo schema ri-

sguardante il Romano Pontefice, non v'introdusse il capo dell' infallibilità *ob prudentem illam œconomiam* (dicono i Verbali della Deputazione stessa) *de qua alibi.* Ciò non pertanto non si cessò dall'esame della materia, il quale fu istituito non solo nelle tre dette adunanze, ma in quella altresì del 18 giugno successivo, in cui si discusse uno schema di Decreto da tenersi pronto per il caso accennato di sopra. Molte modificazioni a tale schema deliberò la Commissione; ma l'abbondanza di più urgenti materie fu causa che non si tornasse altrimenti su questo argomento dell'infallibilità pontificia, il cui studio rimase per tal guisa incompiuto.

La seconda parte dello schema relativo alla Chiesa consta di tre membri. Il primo tratta della necessaria concordia tra le due società, religiosa e civile; l'altro dei diritti della civil potestà in ordine specialmente ai due errori oggi dominanti, pei quali o niun diritto si ammette che le sia proprio, o i diritti di lei si estendono oltre i giusti confini; il terzo finalmente si aggira intorno a quei diritti della Chiesa che a'dì nostri vengono più di frequente violati dalla società civile.

c) Un terzo schema risguardava la dignità e la natura del matrimonio cristiano, la potestà della Chiesa inverso il medesimo, i beni ond'esso è fecondo [1].

4. L'ampiezza e la difficoltà della materia che fornì argomento di studio alla Commissione teologico-dommatica e alle altre Consulte preparatorie fecero apparir breve lo spazio di circa ventisette mesi consecrati a formare gli schemi da sottoporre all'esame del Concilio. Il perchè nelle cin-

[1] Vedi il § 1 del Doc. LXIV.

quantasei adunanze tenute prima dell'8 dicembre 1869 [1] dalla Commissione sunnominata (non computando quelle della Deputazione permanente) i soli tre schemi, che ho testè mentovati, corredati di copiose annotazioni poste a dichiararne i motivi, furon condotti a compimento.

---

[1] Una sola adunanza fu tenuta dalla Commissione teologico-dommatica dopo l'apertura del Concilio.

Capo III.

Studi della Commissione di disciplina.

Sommario.

1. Scelta delle materie da studiarsi. Partizione del lavoro. Studi speciali sulle risposte dei Vescovi alla lettera dell' aprile 1865 ed ai quesiti del 6 giugno 1867. — **2.** Metodo di discussione. — **3.** Osservazioni sull' indole delle materie disciplinari. — **4.** Notizie intorno agli schemi dei Decreti preparati dalla Commissione.

1. Anche la Commissione destinata ad esaminare le materie di ecclesiastica disciplina tenne la prima adunanza nel settembre dell'anno 1867. In tal convegno, che fu il 12 di quel mese, il presidente, cardinal Prospero Caterini, indicò lo scopo assegnato alla Commissione e avvertì come l'ampiezza della materia e le svariatissime parti ond'essa è composta richiedessero il più attento e diligente esame da parte dei consultori. Quindi, passando a esporre le sue idee intorno al metodo da seguire negli studi, osservò come i decreti del Concilio di Trento, stabiliti con quella prudente economia cui la storia ha reso il meritato omaggio, costituiscano la sorgente principalissima di diritto ecclesiastico intorno a un copioso numero di argomenti disciplinari. Il perchè egli era d'avviso dover la Commissione prender le mosse da quel

Concilio, con istudiarne innanzi tutto le prescrizioni; quindi, colla scorta delle successive Costituzioni apostoliche, tener dietro al loro storico svolgimento, e considerare da ultimo se i sopravvenuti cambiamenti nella vita sociale e politica offrano motivo a ulteriori modificazioni. Tale studio non escluderebbe, anzi avrebbe a necessario complemento, l'esame più speciale di quei punti di disciplina cui i bisogni dell' età nostra rendono meritevoli di accurata ponderazione. Piacque all' adunanza il piano del presidente.

Per dare una pratica esecuzione a queste idee fu in primo luogo riconosciuto il bisogno di disporre i vari ordinamenti disciplinari del Concilio di Trento in tanti gruppi, e distribuire tra i canonisti il lavoro così diviso. Di tal preparamento furono incaricati due consultori, i quali eseguirono il mandato togliendo a guida la divisione ragionata dei detti ordinamenti che si vede nelle edizioni dei Canoni e Decreti del Concilio Tridentino sotto il titolo: *Ordo legendi Decreta reformationis, per Concilium Tridentinum facta, distinctus per Titulos et Capita* [1]. Quindi il presidente spartì nel modo che segue lo studio dei preparati gruppi.

A un consultore:

De tonsurandis et ad minores Ordines promovendis. De examine Ordinandorum et tempore ac loco ordinandi. A quo

[1] L'autore di quest' *Ordo legendi* è ignoto. Così ne parla Filippo Chifflet nella notissima lettera a Baldassarre Moret, premessa d'ordinario alle edizioni dei Canoni e Decreti del Concilio Tridentino: *In gratiam tamen pragmaticorum, brevem expeditamque Methodum legendi decreta de reformatione in ipso Concilii capite collocandam duximus: quam ita commodam censet et laudat illustrissimus Mechliniensium archipræsul Iacobus Boonen, ut, cum eius auctor ignoretur, non indigna videri possit, quæ sub tanti Pastoris nomine innotescat.*

sit quis ordinandus. De iis quæ in Missa sint observanda et quæ vitanda. De moderando numero Missarum, certo casu. De iis qui bona Ecclesiæ subtrahunt aut sibi sumunt. De sublatis duellis.

Ad un altro:

De iis quæ ad universi cleri reformationem spectant. Qui, quales, et quomodo ad episcopatum assumendi, et intra quod tempus consecrandi. De residentia et honestate Episcoporum.

Ad un altro:

De promovendis ad maiores Ordines. De facienda professione fidei. De clericis instituendis in theologia et disciplinis eo ducentibus, eorumque Seminariis erigendis.

Ad un altro:

De fideli administratione hospitalium. De quæstoribus eleemosynariis. De iure patronatus. De tollendis regressibus et coadiutoriis. De tollendis locationibus bonorum Ecclesiæ, quæ fiunt repræsentata pecunia. De sacrorum canonum observatione. De Conciliis provincialibus. De officio christianorum Principum et potestatum in tuenda immunitate Ecclesiarum. De officio eorumdem in recipiendo et observando ac observari procurando Decreta generalis Concilii Tridentini.

Ad un altro:

De officio Episcopi in prædicando. De officio Episcopi in ordinando. De officio, iure et auctoritate Episcopi in visitando.

Ad un altro:

De iurisdictione ac potestate Capituli, sede vacante. Qui et quales ad dignitates et canonicatus ecclesiarum tam cathedralium quam collegiatarum vocari et admitti debeant. De residentia Canonicorum. De officio et moribus Canonicorum. De modo augendi præbendas æquo tenuiores. Canonicorum mali mores, quod Episcopi auctoritate corrigi possint ac debeant.

Ad un altro:

De beneficiorum curatorum pluralitate prohibita. De unione beneficiorum sive curatorum vel non curatorum cum curatis, sive non curatorum inter se. De officio parochorum in prædicando et Sacramenta administrando. De parochialibus ecclesiis eorumque proventibus conservandis.

Ad un altro:

De Matrimonii reformatione; de restrictione quorumdam eius impedimentorum; de raptoribus, vagis, et concubinariis; de libertate matrimonialis contractus; de temporibus solemniter Matrimonium celebrandi.

Ad un altro:

De beneficiorum pluralitate Episcopis prohibita. Causæ in Episcopos, apud quos et a quibus tractandæ et suscipiendæ. Qui et quales creandi parochi. De residentia parochorum.

Ad un altro:

De officio, iurisdictione, auctoritate Episcopi in iudiciis civilibus et criminalibus tam in foro conscientiæ quam contentioso.

Affinchè poi si raggiungesse lo scopo di questo studio intorno al Concilio Tridentino, fu stabilito, sulla proposta dei due rammentati canonisti, che i consultori dovessero nei loro Voti osservare attentamente il metodo che segue.

1.° Esporre le prescrizioni del Concilio di Trento relative alla materia di che si tratta;

2.° Riportare quelle, che, rispetto alla materia stessa, furono emanate successivamente fino a' nostri giorni per Costituzioni apostoliche o decreti di Congregazioni;

3.° Narrare le pratiche invalse nelle chiese dei vari Stati, pesarne il merito, e vedere se, in tutto o in parte, possano esse prendersi a norma per le prescrizioni generali da proporre ai Padri del futuro Concilio. Al qual fine sarebbe utile

aver presenti le disposizioni dei Concili provinciali, compreso quelle dei più antichi, celebrati da san Carlo Borromeo e dal suo successore Federigo.

4.° Prendere in considerazione le risposte dei Vescovi alla lettera dell'aprile 1865 [1] e a quella del 6 giugno 1867 [2].

5.° Stabilire su tali basi le prescrizioni che sembri conveniente introdurre nella legislazione canonica, e proporre gli schemi dei nuovi Decreti [3].

Occorreva, altresì, per eseguire completamente il piano già formato, affidare altri speciali temi allo studio della Commissione. Così il presidente invitò uno dei consultori a scrivere intorno al notissimo capo *Tametsi* della Sessione vigesimaquarta Tridentina, emanato dopo una celebre disputa, *la quale* (son parole del Pallavicino) *partorì forse il maggior decreto che, nelle materie agibili, uscisse dal Concilio di Trento* [4]. Gli affidò pure un particolare studio sui matrimoni misti, fatti oggi disgraziatamente frequenti in varie parti d'Europa. Ad un altro diè incarico di stendere un Voto sul così detto matrimonio *civile,* che le moderne legislazioni hanno introdotto ad onta della divina istituzione del matrimonio e con danno gravissimo della Chiesa e della civil comunanza. Commise a un terzo un lavoro sopra gl'impedimenti matrimoniali di *consanguineità,* d'*affinità,* di *cognazione legale,* di *onestà pubblica* non meno che intorno agli *sponsali,* la cui validità, quando non sieno consegnati allo scritto, non è in molti luoghi riconosciuta dalle leggi civili. Dispose che un quarto con-

[1] Vedi il Capo II, n. 6, il Capo III, e il Capo IV, n. 4, del Libro primo.

[2] Vedi il Capo V, n. 6, del Libro primo.

[3] Vedi il Doc. LXII.

[4] Op. cit., lib. XXII, cap. IV, n. 1.

sultore facesse uno studio speciale sopra i sei Concili provinciali che san Carlo Borromeo, così pieno dello spirito di Dio e conoscitore profondo dei disegni della Chiesa nello emanare i decreti di riforma, cui egli stesso avea dato potente impulso, tenne co' suoi suffraganei, e nei quali adoperossi con mirabile riuscita di mandare ad effetto le stabilite riforme. Questo prezioso corpo di disciplina, il quale trovasi impresso col titolo: *Acta Ecclesiæ Mediolanensis*, avrebbe fornito i materiali dello studio indicato, a cui doveva andar congiunto un altro studio risguardante il Concilio romano del 1724 celebrato dal pontefice Benedetto XIII. Un quinto consultore fu incaricato di esaminare i Concili provinciali che nell'ultimo ventennio, dopo una lunga e funesta interruzione, si sono celebrati specialmente in Francia e in Germania, ricavandone ciò che vi ha di più notevole e di più pratico quanto alla disciplina ecclesiastica ed ai bisogni religiosi della presente società cristiana.

Le osservazioni che i Vescovi, nelle risposte alla lettera dell'anno 1865, facevano intorno a vari punti di disciplina, somministrarono altri importanti soggetti di studio. Il perchè fu riconosciuta in primo luogo la necessità di rianimare la istituzione dei Seminari ecclesiastici con provvedimenti adatti ai bisogni dell'età nostra, in vista soprattutto del deplorabile abuso, per cui in alcuni paesi la gioventù ecclesiastica passa nel Seminario unicamente l'ultimo tempo preparatorio agli Ordini sacri, mentre gli studi propriamente detti son da essa fatti nei pubblici ginnasi e nelle Univerità governative, dove è impedita la necessaria vigilanza episcopale per il sano insegnamento e la retta educazione dei giovani. Fu pertanto affidata a un consultore la cura di scrivere sul gravissimo tema della educazione e istruzione del clero, e di proporre i mezzi che valgano a rendere la istituzione dei Seminari ve-

ramente proficua, e corrispondente agli odierni bisogni della Chiesa. I quali sono che il clero sia educato compiutamente fino alla promozione agli Ordini sacri in Seminari ben disciplinati e di sani metodi d'insegnamento forniti; quindi, pria di lanciarsi in mezzo al mondo e assumere gli ecclesiastici uffizi, trovi in appositi convitti il mezzo di bene assodarsi nello spirito ecclesiastico; nè gli manchi dipoi, secondo l'opportunità, il modo di perfezionarsi negli studi in altri Seminari dove un insegnamento superiore lo metta in grado di esercitare con maggiore efficacia la sua sublime missione.

Rispetto ai Capitoli, due punti importantissimi furono dalla Commissione giudicati meritevoli di speciale studio. Il primo riguarda la vietata ingerenza dei Vescovi nell'amministrazione delle diocesi prima che abbiano ottenuta e manifestata la bolla pontificia di nomina; riguarda l'altro il modo di provvedere all'amministrazione di una diocesi non solo nel caso, già contemplato dalle leggi canoniche, di sospensione, malattia o cattività propriamente detta del Vescovo; ma in quello altresì, non raro a'giorni nostri, di prigionia o di esilio.

La questione agitatissima in Francia e nel Belgio sulla inamovibilità dei parrochi richiamò altresì l'attenzione della Consulta disciplinare. Al canonista incaricato di scrivere su tale argomento fu pure commesso l'indagare, giusta le idee esternate dai Vescovi nelle rammentate risposte, i mezzi più efficaci a ridestar nel popolo cristiano la pietà e ad armarlo efficacemente contro i molteplici sforzi di coloro che nulla lasciano intentato a fine di offuscarne la mente e corromperne il cuore.

Un altro consultore dovea studiare quali provvedimenti potrebbero adottarsi affinchè la forma dei giudizi ecclesiastici proceda con regolare andamento e siano osservate quelle

norme e cautele che la Chiesa ha sapientemente sancite per l'esercizio della giurisdizione vescovile contenziosa.

Lo studio intorno alle scuole miste e ai convitti misti fu assegnato a un altro canonista con invito di presentare le sue osservazioni per ben definire l'indole di tali Istituti rispetto ai diritti episcopali e al pericolo di pervertimento nei giovani cattolici posti a contatto cogli acattolici.

Da ultimo, in conformità dell'idea manifestata da alcuni Vescovi di restringere il numero delle censure e pene ecclesiastiche oggi esistenti, affidossi l'incarico di esaminare tale argomento allo stesso consultore. Ma poichè, già da qualche tempo, la suprema Congregazione del Santo Offizio avea intrapreso siffatto esame, fu dalla Consulta disciplinare omesso ogni studio su questo proposito [1].

[1] Il dì 8 giugno dell'anno 1867, cioè alcuni mesi innanzi al cominciamento dei lavori delle Commissioni preparatorie, monsignor Assessore del Santo Offizio incaricava dei primi studi intorno alla limitazione delle censure ecclesiastiche tre consultori del Supremo Tribunale. Dopo lungo e laborioso esame, fu promulgata la Costituzione *Apostolicæ Sedis,* con la quale *ecclesiasticæ censuræ latæ sententiæ limitantur.* Il Documento ha la data del 12 ottobre 1869 e fu comunicato ai Vescovi nella seconda Congregazione generale del Concilio Vaticano (14 dicembre 1869). Lo scopo per cui le censure ecclesiastiche furono ristrette è chiaramente indicato nel proemio della Costituzione pontificia, il quale dice così: *Apostolicæ Sedis moderationi convenit quæ salubriter veterum canonum auctoritate constituta sunt, sic retinere, ut, si temporum rerumque mutatio quidpiam esse temperandum prudenti dispensatione suadeat, eadem apostolica Sedes congruum supremæ suæ potestatis remedium ac providentiam impendat. Quamobrem cum animo Nostro iampridem revolveremus, ecclesiasticas censuras, quæ per modum latæ sententiæ ipsoque facto incurrendæ ad incolumitatem ac disciplinam ipsius Ecclesiæ tutandam, effrenemque improborum licentiam coercendam et emendandam sancte per singulas ætates indictæ ac promulgatæ sunt, magnum ad numerum sensim excrevisse; quas-*

La moltiplicità e la natura delle materie, che la Commissione di disciplina sentì subito e come spontaneamente il bisogno di prendere ad esame, son prova novella dell' opportunità di radunare un Concilio ecumenico, essendo impossibile condurre a compimento gli studi che ho enunciati fuori del consesso di coloro cui la quotidiana esperienza fa esperti dei vari bisogni della cristianità e degli scogli ch' è d' uopo superare per condurre a sicuro porto tanti popoli d' indole e costumanze diversi.

Nè ciò è tutto. Perocchè agli studi fin qui detti, e nelle sole quattro prime adunanze distribuiti, altri se ne aggiunsero nel corso delle discussioni e a misura che nuovi consultori erano chiamati dal Santo Padre a recare il tributo della loro

dam etiam, temporibus moribusque mutatis, a fine atque causis, ob quas impositæ fuerant, vel a pristina utilitate atque opportunitate excidisse: eamque ob rem non infrequentes oriri sive in iis, quibus animarum cura commissa est, sive in ipsis fidelibus dubietates, anxietates, angoresque conscientiæ; Nos eiusmodi incommodis occurrere volentes, plenam earumdem recensionem fieri Nobisque proponi iussimus, ut, diligenti adhibita consideratione, statueremus, quasnam ex illis servare ac retinere oporteret, quas vero moderari aut abrogare congrueret. Ea igitur recensione peracta, ac Venerabilibus Fratribus Nostris, sanctæ romanæ Ecclesiæ Cardinalibus, in negotiis fidei generalibus Inquisitoribus per universam christianam rempublicam deputatis, in consilium adscitis, reque diu ac mature perpensa, motu proprio, certa scientia, matura deliberatione nostra, deque Apostolicæ Nostræ potestatis plenitudine hac perpetuo valitura Constitutione decernimus, ut ex quibuscumque censuris sive excommunicationis, sive suspensionis, sive interdicti, quæ per modum latæ sententiæ ipsoque facto incurrendæ hactenus impositæ sunt, nonnisi illæ, quas in hac ipsa Constitutione inserimus, eoque modo, quo inserimus, robur exinde habeant; simul declarantes easdem non modo ex veterum canonum auctoritate, quatenus cum hac Nostra Constitutione conveniunt, verum etiam ex hac ipsa Constitutione Nostra, non secus ac si primum editæ ab ea fuerint, vim suam prorsus accipere debere.

dottrina e della loro esperienza. Così fino dalla quinta adunanza, essendo giunti a Roma due consultori, furono essi in primo luogo richiesti di fornire le opportune notizie sulla pubblica istruzione e sull'insegnamento ecclesiastico de' loro paesi; quindi fu affidato a uno di essi uno studio speciale sul patronato dei diversi beneficii, e all'altro uno studio sul matrimonio *civile*, restando per tal maniera alleggerito di una parte del suo peso il consultore cui era stato assegnato siffatto tema. I suddetti consultori esteri ebbero altresì l'incarico di scrivere intorno ai matrimoni misti.

Trattandosi dell'impedimento di *pubblica onestà*, nacque vivissima discussione se, giusta il diritto costituito, esso nasca dal matrimonio invalido *propter clandestinitatem* e da quello detto *civile*. E, anco nel caso affermativo, era vario l'opinare sull'opportunità di abolire siffatto impedimento. In così grave discrepanza giudicò il presidente doversi cotali questioni sottoporre a più profonda disamina, e incombensò quattro consultori di scrivere intorno alle medesime.

A meglio chiarire il punto interessantissimo dei *concorsi* alle parrocchie e alle prebende teologali e penitenziarie, il presidente volle che si scrivesse un Voto speciale.

Al tema della visita delle diocesi furono aggiunti quelli della visita *ad sacra limina* e della relazione sullo stato delle diocesi; materie congiunte strettamente con la visita pastorale.

Discutendosi il Voto risguardante la sacra visita, si riconobbe la necessità di richiamare la speciale attenzione dei Vescovi sull'adempimento degli obblighi inerenti ai beneficii, alle cappellanie e ad altre pie fondazioni. Il presidente stabilì che uno dei canonisti scrivesse un Voto sui mezzi più confacevoli all'esatta soddisfazione di tali obblighi.

Fu poi proposto ad un altro lo studio sull'opportunità

di compilare un piccolo catechismo latino, il quale possa servire come di testo nell' insegnamento della dottrina cristiana, e tolga la confusione che dalla moltitudine dei catechismi e dalla varietà delle formole deriva.

Quantunque fino dalle sue prime adunanze la Commissione facesse tesoro delle risposte che i Vescovi ebbero dato alla lettera del 6 giugno 1867, pure il presidente, con savio consiglio, invitò i consultori a considerare collegialmente i pareri e le proposte che i sacri Pastori aveano presentato alla Sede apostolica. Tale disamina, eseguita sulla Relazione delle suddette risposte distesa da monsignor Lodovico Iacobini, occupò parecchie sedute, porgendo occasione a nuovi studi e fornendo elementi per compilare nuovi schemi di Decreti. Infatti, nel corso di quella, si riconobbe necessario trattare in Concilio dei padrini nell' amministrazione del battesimo e della cresima; della prova di libertà di stato per la celebrazione del santo matrimonio; della intricata questione risguardante il *quasi-domicilio* in ordine al detto sacramento; della predicazione; del modo di crescere i titoli per le sacre Ordinazioni; delle sepolture cristiane; delle sospensioni dette *ex informata conscientia.* Quanto ai padrini, alla prova di stato libero, alla predicazione ed ai cimiteri, bastarono alla Commissione le discussioni cui la lettura della citata Relazione dette luogo, e non fu bisogno d'alcuno scritto particolare su tali soggetti. Il perchè il presidente ordinò, senz' altro, la compilazione dei relativi schemi di Decreto. Quanto al *quasi-domicilio,* ebbero ufficio di scrivere un Voto due consultori; un altro dovea trattare dei titoli per le ordinazioni; un altro delle sospensioni *ex informata conscientia.*

Altri argomenti che all' eminentissimo presidente parvero meritevoli di richiamare l'attenzione del Concilio furono le riunioni scientifiche degli ecclesiastici, la retta amministra-

zione de' sacramenti, l'uso del Rituale romano, la riforma dei costumi nel popolo, la santificazione delle feste, l'astinenza, il digiuno, il duello, il suicidio, il magnetismo, lo spiritismo, e le società segrete. Intorno a queste materie non fu richiesto alcun Voto, eccetto il tema relativo all'astinenza e al digiuno, e quello sulla convenienza di estendere precettivamente a tutta la Chiesa l'uso del Rituale romano. Per gli altri argomenti fu stimata sufficiente la discussione verbale sugli schemi dei Decreti, mutati e rimutati senza fine.

Affinchè poi la Commissione pronunziasse i suoi giudizi con più largo conoscimento dei bisogni della Chiesa, non sfuggì al vigilantissimo preside il vantaggio che potea trarsi dalla presenza dei consultori esteri. Il perchè, oltre le notizie che, secondo l'occasione, ciascheduno di essi forniva oralmente intorno alle condizioni del clero e del popolo cristiano nei vari paesi, non furono di piccol vantaggio le scritture che quattro di loro, per ordine del presidente, presentarono alla Commissione esponendo con larghezza le condizioni suddette e proponendo i mezzi che sembravano atti a provvedere opportunamente ai bisogni.

Conviene avvertire come, alcuna volta, l'incarico di scrivere sopra un dato argomento passasse da un consultore ad un altro, o fosse tolto interamente. Ciò accadde sia per le molteplici incombenze di alcuni consultori romani, sia per l'opportuno arrivo degli esteri, sia finalmente perchè qualche tema, affidato dapprima allo studio speciale di taluno, fu incidentalmente, ma a sufficienza, rischiarato nella discussione di altro tema che con quello aveva attenenza. Per le quali ragioni mancano anche, nella dotta raccolta dei Voti, alcuni lavori prestabiliti; quali sono, a modo d'esempio, quelli risguardanti i parrochi, le scuole miste, e i Concili provinciali.

2. Anco la Consulta disciplinare ebbe la sua Giunta per la preparazione degli schemi. I quali erano poi discussi, e, secondo l'occorrenza, modificati più e più volte in seno dell'intera Commissione, finchè non esprimesserò il sentimento comune o quello del maggior numero. Ai membri della Giunta andava sempre unito, come adoperavasi nella Commissione teologico-dommatica, il consultore che avea scritto sull'argomento dello schema. Alcuna volta, e specialmente se la materia era stata studiata in adunanza senza la guida di un Voto (come accadde non di rado allorchè si esaminarono partitamente le risposte dei Vescovi ai noti quesiti), il presidente incaricò senz'altro un solo dei consultori di preparare lo schema del Decreto, che poi dovea esser discusso nell'adunanza generale.

3. Qui non è il luogo, per le ragioni già note al lettore, di riferire le gravi discussioni da cui uscirono i vari schemi di Decreti risguardanti la disciplina. Ognuno però intende com'esse, per la natura stessa dell'argomento, dovessero essere lunghe e difficili. Le leggi di disciplina ecclesiastica non possono, se voglionsi efficaci, dimenticare il mezzo in cui debbono spiegare la loro benefica azione. Il legislatore di una gente disseminata in tutte le parti dell'orbe, qual'è la gente cristiana, fa di mestieri conosca a fondo e consideri posatamente, messo da banda ogni rispetto particolare a questa o a quella nazione, i bisogni generali del suo tempo, la strategia prevalente degli avversari, la natura degli ostacoli cui le nuove leggi andranno incontro. E se vuolsi che queste non rimangano lettera morta, è da guardare con occhio sagace quali sieno gl'impedimenti da affrontare con intrepido animo, quali da schivar cautamente; e se sia tempo di duri sermoni, ovvero convenga applicare il detto di Cristo: *non pote-*

stis portare modo; e quando occorra stringere il freno, quando allentarlo. Il conseguir questo fine, più che di scienza, è opera di prudenza. Ma come questa virtù si regge in gran parte sulla previsione di un futuro sempre incerto perchè dipendente dal concorso di libere cause, vario oltre ogni dire suol essere l'opinare degli stessi dotti intorno a un medesimo soggetto, conciossiachè il prevedere sia frutto della esperienza, la quale, pur tra i sapienti, ha gradi diversissimi.

4. Gli schemi della Commissione disciplinare erano pronti in gran parte il giorno dell'aprimento del Concilio; l'esame poi degli argomenti tutti che la Commissione intendeva presentare ai Padri era, a quel tempo, pressochè terminato, e non rimaneva che dare l'ultima mano ad alcuni lavori. A tal fine si tenne qualche adunanza durante la celebrazione del Concilio; onde, allorchè fu riconosciuto utile presentare al sacro consesso l'*Index schematum quæ a theologis et ecclesiastici iuris consultis præparata fuerunt,* la parte risguardante la disciplina ecclesiastica notava i ventotto schemi che il lettore troverà al paragrafo secondo del Documento LXIV.

Le adunanze della Commissione di disciplina, che precedettero l'apertura del Concilio, furono intorno a cinquanta.

Capo IV.

Studi della Commissione per gli Ordini regolari.

Sommario.

1. Guerra del mondo presente ai sacri sodalizi. — 2. Inutilità degli sforzi per toglier via la pratica dei consigli evangelici. — 3. Necessità di restaurare l'osservanza della disciplina regolare. Basi di riforma gettate da Pio IX. — 4. Studi della Commissione incaricata di preparare gli schemi relativi agli Ordini religiosi. — 5. Metodo seguito in detta preparazione. — 6. Elenco degli schemi.

1. Per la grande importanza che nella Chiesa hanno gli Ordini religiosi fu giudicato conveniente affidare a una Commissione, distinta dalla disciplinare, lo studio di ciò che riguarda questa eletta porzione del gregge di Cristo. È noto di qual valido aiuto alla santa Chiesa sieno stati per lo passato e sieno di presente i sacri Istituti, i quali, indirizzando nella via della perfezione i membri onde sono composti, attirano sulla società cristiana mille tesori di grazie e guadagnano a Dio innumerevoli anime. La povertà, l'obbedienza, la castità son le tre gemme preziose che fan brillare di celeste splendore, tra le tenebre di un mondo corrotto, le fronti di questi servi e di queste serve di Dio. La professione dei consigli evangelici, accompagnata dal lungo esercizio

dell'orazione, del digiuno e di ogni sorta di penitenza, son la scuola a cui si formarono, in mezzo alla spaventosa barbarie dei tempi andati, i salvatori delle scienze, i cultori dell'arti, i veri benefattori dei popoli. Coloro stessi che, per somma insipienza, asseriscono aver gli Ordini religiosi fatto il lor tempo, son costretti riconoscerne i passati beneficii a pro del genere umano. Contuttociò ne respingono oggi l'azione salutare, avvegnachè la nuova civiltà non comporti questa vivente protesta contro i principii del suo preteso progresso. Ricchezza, uguaglianza, godimenti son la meta dell'incivilimento moderno. Che han dunque che fare con esso i consigli evangelici? Opporrai che i seguaci di questi consigli consacrano la loro vita all'educazione del popolo, all'istruzione della gioventù, al servizio degli spedali, alla cultura delle scienze, delle lettere, delle arti; cose tutte che al progresso moderno stanno sommamente a cuore. Non importa: altri uomini compiranno siffatti uffici. Lo Stato, la Provincia, il Comune s'impadroniranno delle loro sostanze e assumeranno la cura di educare, istruire, beneficare il popolo. Insisterai, osservando come i beni, a ciò destinati, fosser dagli avi ceduti alla Chiesa e a' suoi sacri Istituti affinchè sola la religione ne fosse provvida dispensiera. Risponderanno che gli enti morali han vita nel civile consorzio per concessione dello Stato, e che questo è di essi legittimo erede tostochè la vita ne venga a mancare: or lo Stato toglie appunto tal vita. Oppure, risalendo a più sublimi principii, diranno che le funzioni civili, esercitate un dì dalla Chiesa, sono oggi riprese dallo Stato che non ha più d'uopo della tutela di lei; se pure non asseriranno addirittura, che la Chiesa usurpò anticamente allo Stato i diritti. Nell'un caso o nell'altro la società riprende oggi quello che è suo, non toglie l'altrui. Asserzioni gratuite tutte quante; ma inventate scaltramente per coprire con un

velo di legalità e di giustizia una delle più immani usurpazioni degli Stati moderni. Se domandi guarentigie affinchè i nuovi sistemi conservino almeno il cristiano carattere voluto dai testatori, udrai risponderti che la religione è affare privato, è intimo rapporto tra la coscienza e Dio, è cosa estranea alle cure della civil società. Al più, concederanno che certi principii di morale, scolpiti nel cuore d'ogni uomo, è bene che sian mantenuti; ma, a mantenerli, qualunque persona onesta, che sia a capo d'un Istituto o d'una scuola sotto la sorveglianza dello Stato, è a ciò adattatissima, senza bisogno di ricorrere a preti od a frati. Pertanto all'opera gratuita dei Religiosi vedrai sostituita una falange di mercenari che mangerà del pane destinato a sfamare il povero e godrà dei beni consacrati agl'infermi o all'educazione della gioventù; le assottigliate rendite verranno restaurate con nuovi gravami ai cittadini; un freddo Regolamento farà le veci delle celesti ispirazioni della carità cristiana.

2. La società comincia a provare gli spaventosi effetti di questa dimenticanza di Dio, di questo insano ripudio dell'azione benefica della Chiesa, di questa ingiusta guerra ai religiosi Istituti. E siamo ancora al principio.

Ma Iddio si ride dei consigli degli uomini. Costoro, in nome dei nuovi principii, distruggono da un lato ciò che, in forza d'altri nuovi principii, debbon lasciare riedificare dall'altro. Uccidono le vecchie istituzioni su cui usurpano il diritto di vita e di morte, e son costretti a rispettarne il risorgimento che si presenta sotto gli auspicii della libertà d'associazione. E sia pure che, mentendo a' loro stessi principii di libertà, inventino altri ostacoli: la Chiesa saprà sempre superarli, poichè la pratica dei consigli evangelici le è assicurata sino alla fine dei secoli.

3. Ma se così vivo è l'assalto che i religiosi Istituti son chiamati a sostenere al di fuori; necessario ad essi è avere in sè tali elementi di vita da reggere a ogni più duro cimento. Falsa in verità è l'atroce accusa che udimmo, non è gran tempo, pronunziare in un Parlamento, che per patrio amore non vo' nominare, essersi ritirato lo spirito di Dio (e che sanno i mondani dello spirito di Dio?) dall'odierno monachismo cattolico; ma è noto ai reggitori della Chiesa di Cristo esser pur troppo mestieri ridestare in molti luoghi l'osservanza della disciplina monastica, richiamare alcune famiglie alle regole del primitivo Istituto, scuotere la mondana polvere che il turbine della rivoluzione fe penetrare tal fiata sin dentro le mura del chiostro.

A prevenire o correggere il rilassamento delle famiglie religiose, frutto funesto dell'umana fralezza, attesero in ogni tempo uomini santi, suscitati da Dio tra gli stessi Regolari, e, più di tutto, Papi e Concili. Dopo il Concilio di Trento, che colle sue sagge prescrizioni stabilì le basi d'ogni sana riforma, Urbano ottavo, i tre Innocenzi, decimo, undecimo e duodecimo, Alessandro settimo, e i tre Clementi, ottavo, nono e decimo, occuparonsi con ispecial cura degli Ordini regolari. Sedata poi la tempesta che sul cadere dell'ultimo secolo disperse gran parte delle famiglie religiose, le quali, pressochè generalmente, erano decadute dall'antico splendore; i Papi non tralasciarono di studiare i mezzi per infondere un nuovo soffio di vita nei sacri sodalizi, destinati a coadiuvare potentemente la Chiesa nella sua missione santificatrice.

Ma era riserbato a Pio IX, al Pontefice delle grandi iniziative, gettar le fondamenta di una vera e da lungo tempo invocata riforma. La Congregazione, intitolata *Super statu Regularium,* che egli, sulle tracce d'Innocenzo decimo, de-

putò a tale ufficio, fu organo attivissimo delle sue sollecitudini. Allorchè stabilì di convocare il Concilio, non pochi decreti importantissimi, contenenti il germe di frutti preziosi, aveano già visto la luce. Sino dall'anno 1851 la perfetta vita comune, base di ogni regolare disciplina, fu prescritta in tutte le case di noviziato, incoraggiata e promossa nei Conventi; richiamato quindi nelle case dette di professorio, in quelle di educazione e di studio l'esatto adempimento delle Costituzioni, in ispecie rispetto alla povertà; stabilita dappertutta la cassa comune colle consuete cautele. Oltre a ciò, in qualche Ordine, colla intelligenza dei capi, si prescrisse che i novizi, nella professione, dichiarassero esser disposti ad abbracciare la vita comune quando vi fosser chiamati dai Superiori. Nell'anno 1857 la lettera circolare *Neminem latet* ordinava la professione dei voti semplici prima di quella dei solenni, per modo che questi non si potessero emettere se non compiuto il triennio dalla professione dei primi. Si dichiararono in seguito e la natura dei voti semplici, e il modo con cui possono sciogliersi, e il dominio radicale che ritengono i professi, e i loro privilegi, e la cessione dei beni, e l'abrogazione della professione tacita, e altre cose di simil natura. A far sì che, negli Ordini più estesi, il Superiore generale avesse modo di compiere utilmente la visita e attendere con efficacia all'esecuzione dei decreti in occasione di essa emanati, fu protratta da sei a dodici anni la durata dell'officio di Superior generale nell' Ordine dei Minori Osservanti e in quelli dei Cappuccini e dei Domenicani, salve alcune cautele per evitare l'abuso d'autorità. La Congregazione si accingeva quindi alla riforma di molti altri punti risguardanti la disciplina regolare, e soprattutto alla ricerca dei mezzi per impedire la micidiale azione dei Religiosi indolenti e inosservanti, quando sopravvennero le tristi

vicende che condussero in Italia alla soppressione dei sacri sodalizi.

Da tutto questo apparisce come la Commissione, incaricata di preparare su tal materia gli schemi da sottoporre al Concilio, trovasse già impresso un impulso salutare verso il miglioramento degli Ordini religiosi.

4. Il cardinale Giuseppe Andrea Bizzarri, presidente di detta Consulta, avea da molti anni preso parte attivissima, come segretario, ai lavori della Congregazione *super statu Regularium* e conosceva a fondo le presenti condizioni e i bisogni delle sacre famiglie; onde gli fu agevole dirigere con sano discernimento gli studi dei consultori. Ai quali, sul cadere dell'anno 1867, distribuì i principali temi dei Voti che servir doveano di guida alle discussioni. Considerò poi come i supremi moderatori degli Ordini religiosi, a preferenza d'ogni altro, fossero in grado di conoscere il vero stato degli Ordini stessi, i loro bisogni e i mezzi più atti a ravvivare l'osservanza e formare novelli alunni pieni del vero spirito di religione. Invitolli pertanto, nell'ottobre dell'anno suddetto, a proporgli liberamente in iscritto, ciascuno a conto suo, quello che nel Signore avrebbero giudicato degno di riforma. Risposero all'invito i Superiori generali; e le loro lettere, taciuti i nomi, furono stampate e distribuite ai consultori. Nella prima adunanza, che fu il 23 aprile dell'anno 1868, il presidente dichiarò che i pareri dei Generali potevano in genere servir di norma agli scrittori dei Voti, ma che i Voti stessi dovevano trattare con pienezza le materie, affinchè non mancassero nelle future discussioni le necessarie notizie e gli schiarimenti opportuni. Insieme alla raccolta delle lettere indicate fu distribuita, per comodo dei consultori, una breve esposizione delle riforme procurate in

vari tempi dalla Santa Sede fino a Pio IX inclusivamente, accompagnata da varie altre notizie intorno agli Ordini religiosi in generale, e intorno alle monache e agl'Istituti di voti semplici.

Non si tenne altra adunanza fino al 17 dicembre del 1868 per dar tempo ai consultori di ben ponderare le materie sottoposte ai loro studi. In tal convegno il presidente esortò i congregati a manifestare i loro suffragi non guidati da amore di parte, ma secondo coscienza e coll'unico scopo di provvedere al bene della Chiesa. *Hortatus est consultores* (così leggesi nel Verbale) *iuxta canonem Concilii Toletani, eos vota sua emittere debere non secundum amorem cuiusque cœtus et partis, sed secundum conscientiam, et respicientes tantum ad id quod vertit in bonum Ecclesiæ.*

5. Il metodo di discussione tenuto dalla Consulta pei Regolari fu questo. Si distribuiva ai consultori, qualche tempo innanzi al dibattimento, il Voto che trattava della materia su cui la Commissione doveva istituire l'esame. A principio della discussione lo scrittore del Voto era solito riepilogare a viva voce i punti precipui del suo lavoro. Alle volte anco il presidente dava qualche notizia o schiarimento. Quindi egli proponeva successivamente vari quesiti, estratti dal Voto, per ottenere dalle risposte ragionate dei consultori gli elementi onde poter formare il primo getto di uno schema di Decreto. Ottenute queste risposte, si compilava, a cura dello stesso presidente, il detto schema, a cui, occorrendo, davasi un'ultima mano dopo l'esame fattone dall'intera Commissione.

Diciassette volte adunossi la Consulta; l'ultima adunanza fu tenuta il terzo giorno di dicembre dell'anno 1869. In essa il presidente annunziò come, oltre gli schemi già compilati e quindi dalla Congregazione direttrice, *præter non-*

nullas parvi momenti variationes, approvati, se n'erano fatti altri, conformi alle deliberazioni prese dalla Commissione; ma, a causa delle ferie autunnali, non eransi distribuiti ai consultori. La Congregazione direttrice gli avea approvati. Ne mancavano alcuni, che si preparerebbero collo stesso metodo, poichè, attesa la prossima apertura del Concilio, si cesserebbe dall'adunarsi.

6. Gli schemi pertanto relativi alle corporazioni religiose, muniti, come gli altri, di dichiarazioni opportune e formanti quasi un corpo di gius pei Regolari, furono condotti a compimento prima che si adunasse il Concilio. Essi riguardano i Regolari in generale, il voto d'obbedienza, la vita comune, la clausura, i piccoli Conventi, i noviziati, le affiliazioni, gli studi, i gradi e i titoli, la sacra Ordinazione, l'elezione degli uffici, la visita, l'espulsione degl'incorreggibili, la giurisdizione dei Vescovi rispetto specialmente ai Regolari delinquenti, le monache, gl'Istituti di voti semplici, gli esercizi spirituali e i ritiri, i privilegi [1].

---

[1] Vedi il § III del Doc. LXIV.

Capo V.

Studi della Commissione per le Chiese orientali e le Missioni.

Sommario.

1. Misteriosa condizione dell'Oriente in fatto di religione. — **2.** La sollecitudine di Pio IX per le Chiese orientali è coronata dalla celebrazione di un Concilio ecumenico, dove l'Oriente è largamente rappresentato. — **3.** Argomenti tolti ad esame per la compilazione degli schemi da proporre al Concilio. — **4.** Schemi preparati.

1. Non v'ha cattolico, io penso, degno del suo augusto carattere, a cui il nome d'Oriente non susciti in petto i più teneri e mesti affetti. Avvezzo insin dall'infanzia a contemplare, in quelle vaste regioni, i sublimi esordi dell'uman genere e i più strepitosi avvenimenti che narri la storia, comecchè spesse fiate ravvolti in arcano velo, e il desiato appârire del Verbo di Dio e la vita del Redentore e le prime glorie del cristianesimo; là è avvinto il cuore di lui per forti vincoli di ammirazione, di pietà e di riconoscenza. Se non che, ripensando le antiche memorie e volgendo lo sguardo al presente, un nuovo e tristo sentimento gli stringe il cuore. E domanda, perchè mai quelle terre, testimoni de' primi vagiti del Redentore, dove ogni sasso rammenta qualcuno dei commoventi fatti del suo terrestre pellegrinaggio sino alla

grande catastrofe che restituì all'uom decaduto la figliolanza di Dio; perchè, dico, quei santi luoghi sieno quasi terra straniera ai veri credenti? Perchè mai le Chiese d'Oriente, che arricchirono un dì la cristianità dei grandi nomi di Atanasio, di Basilio, del Crisostomo, di Cirillo, dei due Gregori e d'altri luminari, innanzi a cui ogni fedele s'inchina ossequioso, non più rifulgono del primitivo splendore, o, staccate miseramente dal mistico corpo, cercano indarno fuori della vera sorgente il principio di vita? Perchè, al di là delle terre bagnate del sangue di Gesù Cristo, milioni e milioni d'uomini aspettano ancora o respingono ferocemente il lavacro salutare, che pur gli introdurrebbe nel regno di Dio e darebbe loro ogni altro bene come per giunta? Impenetrabili invero son le vie del Signore, inscrutabili i giudizi di lui. Ma se vano è indagare le ascose ragioni della permissione del male, non v'ha chi ignori come questo provenga dalla malizia dell'uomo e apertamente contrasti coi paterni disegni dell' Onnipotente, il quale volle che tutti, senza eccezione, trovar potessero nel sangue dell'Uomo Dio il prezzo del loro riscatto.

2. La storia, dirittamente consultata, ne attesta la sollecitudine e la costanza con la quale i Romani Pontefici hanno da antichissimo tempo stimolato l'Oriente ad aggiunger nuove glorie ai vanti passati, e spinto in ogni parte del mondo banditori della buona novella. È poi nota la specialissima cura che delle Chiese orientali, comunicanti o no con la Sede apostolica, ebbe sino dagl' inizi del suo regno il gran Pontefice che da ventisette anni sta guidando con sicura mano la sbattuta navicella di Pietro. A coronare l'opera dei predecessori e le sue particolari sollecitudini, Pio IX concepiva l'alto disegno di celebrare un Concilio ecumenico, il quale, pel numeroso concorso dei Vescovi d'Oriente, aggiungerebbe

agli altri il prezioso effetto di rafforzare i fraterni vincoli fra tutte le Chiese, e, nella comunicazione dello spirito di carità, stabilir nuove vie a procacciare il ritorno dei fratelli separati e il dilatamento del regno di Cristo.

3. Il piano che nel presente argomento ho dovuto formarmi, e di cui ho già esposto i motivi, non consente che ora mi fermi a riferire gli studi dei consultori incaricati di preparare le materie concernenti le cose orientali e le Missioni apostoliche. Verrà tempo, io spero, che i Padri dell'Oriente e dell'Occidente, un'altra volta adunati a compier l'opera testè incominciata, apriranno di comune accordo un nuovo periodo di gloria a tutta intera la Chiesa militante, e i nomi troppo spesso ripetuti d'Oriente e d'Occidente rimarranno solo ad attestare, nella sublime varietà dei riti, una santa emulazione in continuar l'opera restauratrice di Cristo. Allora si parrà manifesto lo zelo grande e la squisita prudenza onde fu animata la dotta Consulta nel compilare i suoi schemi pel Concilio Vaticano. Basti dare di presente, conforme il metodo usato, un qualche cenno degli argomenti che furon tolti ad esame.

Il primo convegno fu tenuto il 21 settembre del 1867 sotto la presidenza del cardinale Barnabò, Prefetto della Propaganda. La profonda cognizione del presente stato delle Chiese d'Oriente, onde i consultori andavan forniti sia per la lunga dimora in quelle regioni, sia per l'esperienza acquistata nel trattare i negozi di Propaganda, servì come di fondamento alle discussioni e alla scelta delle principali materie di studio. Vari temi che faceano capo all'amministrazione dei sacramenti, alla vita dei cherici, agli Ordini monastici, al religioso mantenimento dei venerandi riti delle Chiese orientali, e ad altri punti di simil natura forniron materia a dotte

scritture e ad accurati dibattimenti. L'importante soggetto delle Missioni fu pure con peculiar diligenza e grande amore studiato per trovar modo di rendere sempre più vasta ed efficace la predicazione evangelica nei paesi degli eretici e degl' infedeli.

Trentuna volta adunossi la Commissione prima del cominciamento del Concilio, e il metodo de' suoi studi fu simile a quello della Consulta pei Regolari. Dopo l'apertura del Concilio si tennero altre sei riunioni. In quella del 19 febbraio 1870 fu stabilito di mandare ad effetto una deliberazione già presa nel corso delle conferenze antecedenti, la quale fu di radunare i Prelati orientali, presenti in Roma, per giovarsi dei loro lumi nel condurre a compimento i lavori.

4. Due sono gli schemi preparati pel Concilio; uno relativo ai riti, l'altro alle Missioni apostoliche. È bensì notato nell'elenco, di cui più volte ho fatto menzione, che alcune materie, concernenti le Chiese di rito orientale, si trovano ai loro luoghi inserite negli schemi di disciplina e in quelli risguardanti i Regolari [1].

---

[1] Vedi il § IV del Doc. LXIV.

Capo VI.

Studi della Commissione politico-ecclesiastica.

Sommario.

1. Riuscita degli studi di questa Commissione. Quando avverrà che le materie politico-ecclesiastiche potranno dar luogo a un corpo di leggi. — **2.** Principii esposti dal presidente della Commissione intorno a tali materie. Giustezza di questi principii. — **3.** Metodo osservato negli studi della Commissione.

1. Benchè gli studi della Commissione politico-ecclesiastica non menassero ad alcun pratico resultato, pur nondimeno andrebbe lungi dal vero chi da ciò argomentasse che i lavori di essa fossero in sè poco importanti o men dottamente condotti che nell'altre Consulte. Se questo primo tentativo di dettare un corpo di leggi intorno a materie che toccano i rapporti tra la Chiesa e la società civile andò fallito; le cause, in altro luogo per me accennate, rendono di tal fatto plausibil ragione [1]. Se non che, verrà tempo, io m'avviso, in cui la prova potrà ritentarsi con certa speranza di felice riuscita. Ciò vedrassi, allorchè questo incessante e rapido movimento politico e sociale, che abbiam sotto gli

[1] Vedi il Capo I, art. VII, n. 9, di questo Libro.

occhi e ogni dì ci fa assistere a grandiosi e non di rado inaspettati avvenimenti, sarà giunto al suo ultimo periodo, al quale (ove non succedano i novissimi giorni) dovrà per fermo tener dietro un'era del tutto nuova nella storia dell'uman genere. Ignoro che cosa delle vecchie istituzioni sarà rimasto in piedi quel giorno, ma so di certo che una di esse avrà sopravvissuto, abbenchè per avventura al di fuori lacerata e contrita. Essa sola, quel giorno, sarà padrona del campo, e i Principi, se pur questo nome udrassi ancora risonare, ma certamente i popoli, addatisi dopo lunghe e crudeli sperienze che fuori di essa non v'ha bene nè in vita nè oltre la tomba, a lei chiederanno le norme della quiete terrena insieme alla caparra del benessere eterno.

2. Ma, per tornare al tempo presente, vegga il lettore, nel brano ch'io riporto del Verbale della Commissione [1], come fin da principio il suo presidente ben s'accorgesse della difficoltà dell'impresa e come una tal quale incertezza regnasse nel determinare le attribuzioni precise della Commissione politico-ecclesiastica.

« L'eminentissimo Cardinal presidente (così il Verbale » della prima adunanza) prese quindi la parola per ispiega- » re lo scopo che erasi avuto nell'istituire la nostra Com- » missione, che era, cioè, quello di preparare e studiare le » materie ecclesiastiche le quali hanno rapporto colla politi- » ca, e che, sia per se stesse, sia per l'attinenza con altre » materie, dovranno esser discusse nel futuro Concilio. E,

[1] La Consulta politico-ecclesiastica, dopo le due prime adunanze (19 settembre 1867 e 10 febbraio 1868), non costumò di scrivere i Processi verbali. Si prendevano soltanto gli opportuni ricordi per compilare gli schemi conforme il risultato delle discussioni.

» prendendo a svolgere le sue idee, il signor Cardinale incominciò dal premettere che coteste materie non si prestano veramente molto a decisioni conciliari per la natura stessa degli affari ecclesiastico-politici, i quali generalmente hanno per fine di adottare provvedimenti e misure provocate dalle variabili circostanze politiche, e adatte a conservare gl'immutabili principii della Chiesa e ad assicurare nel miglior modo possibile l'esecuzione delle venerande sue leggi: che, ciò non ostante, siccome molti dei fatti politici e delle leggi civili, che hanno provocato le diverse misure ed atti legislativi della Chiesa riguardo a vari Stati e Governi, hanno il loro fondamento negli erronei principii e nelle perverse dottrine del moderno diritto pubblico; così gli atti della Santa Sede relativi a questi affari possono somministrare non pochi lumi intorno a tali errori e false dottrine, che dovranno formar l'oggetto dell'esame del prossimo Concilio. Opinava perciò l'Eminentissimo che i lavori della nostra Commissione dovessero estendersi anche ai punti dottrinali che negli affari politico-ecclesiastici han dovuto negli ultimi tempi esser trattati e discussi dalla Santa Sede. Ed aggiungeva che, sebbene non deve spettare alla nostra Commissione di occuparsi di errori e di dottrine, sarà però molto opportuno di raccogliere tutte le questioni dottrinali connesse colle politico-ecclesiastiche, e di conoscere in qual modo le abbia massimamente ravvisate e applicate la sacra Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari, per comunicar poi il risultato delle ricerche alla Commissione istituita per trattare le materie dottrinali, affinchè ne abbia conto nei suoi lavori. Non v'ha dubbio, diceva Sua Eminenza, che gli atti della Santa Sede politico-ecclesiastici hanno introdotto non poche e non lievi modificazioni nel dritto comune della Chiesa, che possono per-

» ciò considerarsi come uno sviluppo storico del dritto me-
» desimo, il quale deve necessariamente esser preso ad esa-
» me e ponderato in tutti i lavori del prossimo Concilio re-
» lativi alla disciplina della Chiesa; che sarebbe perciò op-
» portuno, ed anche necessario, che tutti i menzionati atti
» della Santa Sede, siano essi Concordati o particolari con-
» cessioni, privilegi, decisioni, ecc., venissero studiati nei rap-
» porti che hanno col dritto comune canonico, affine di co-
» municare il risultato di siffatti studi alla Commissione per
» la disciplina; facendo principalmente avvertire i motivi e
» le ragioni che hanno determinato la medesima Santa Sede
» a fare le mentovate modificazioni; e che finalmente giove-
» rebbe assai di discutere alcune questioni generali, che nelle
» presenti circostanze hanno molta importanza e che potran-
» no servire a fissare i principii ai quali la Chiesa avrà ad
» attenersi nel determinare come abbiano da trattarsi gli emer-
» genti affari politico-religiosi: come, per esempio, potrebbe
» ben nascere la questione se i Concordati, i privilegi, le con-
» cessioni, ecc., fatte in tempi nei quali le relazioni ed i rap-
» porti della Chiesa erano basati sopra principii totalmente di-
» versi da quelli che ora sono stati introdotti o vanno introdu-
» cendosi nelle costituzioni o legislazioni dei Governi e Stati,
» debbano o possano mantenersi; ed anche l'altra questione,
» in che modo abbia la Santa Sede a regolarsi quando i Con-
» cordati dai Governi vengano abrogati senza consenso della
» medesima Santa Sede. Premesse le suindicate osservazioni,
» il signor Cardinale fu di parere che i lavori della nostra
» Commissione dovessero aggirarsi intorno ai seguenti punti
» principali, cioè 1.°) ai rapporti e relazioni che la Chiesa ha
» nei diversi Stati del mondo colla società politica, ossia coi
» diversi Governi; 2.°) alle modificazioni che dagli atti eccle-
» siastico-politici della Santa Sede sono state introdotte nel

» dritto canonico comune; 3.°) ai particolari privilegi e con-
» cessioni che, riguardo a differenti punti della disciplina ec-
» clesiastica, sono state fatte ai Governi, e che esistono tut-
» tora. Quanto poi al modo di eseguire i suddetti lavori,
» l'Eminentissimo si riservò di tenerne proposito in altra oc-
» casione. »

Assai ragionevole era il disegno dell'eminentissimo Reisach, di fornire alle Commissioni istituite per le materie dottrinali e disciplinari la notizia del modo onde la sacra Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari aveva applicato i principii cattolici alle questioni politico-ecclesiastiche, e quali modificazioni talvolta introdotte nel diritto comune della Chiesa. Quanto specialmente a quest'ultimo punto, parmi dover avvertire, come un'intima comunicazione tra le due Consulte, disciplinare e politico-ecclesiastica, renderebbe ad entrambe, ove accadesse il bisogno di richiamarle a vita, assai più facile il cómpito rispettivo, essendo evidente che i *fatti,* studiati particolarmente dalla seconda, e i *principii di diritto,* che formano il campo precipuo dell'altra, offrirebbero vicendevoli lumi, seppur non sarebbe anche più vantaggioso, a causa dei molti obietti di studio che hanno a comune, far di esse come due sezioni d'una sola e medesima Consulta.

3. Il presidente della Commissione politico-ecclesiastica, per soddisfare alla promessa fatta nella prima adunanza, scrisse un dotto lavoro sulle relazioni generali tra la Chiesa e lo Stato, nel quale additò con qualche larghezza i vari punti che doveano, a suo senno, offrir tema d'esame. Quindi, riducendo a vari Capi le materie, cominciò dall'assegnarne i più importanti allo studio dei consultori, affinchè, intorno a ciascuno, essi scrivessero un Voto, da discutersi poi tutti insieme

per istabilire gli schemi dei Decreti. Doveva il consultore, dopo aver conferito, quando lo credesse opportuno, con qualche suo collega, esporre dapprima nella sua scrittura quali fossero le prescrizioni ecclesiastiche intorno alla materia di che egli trattava; poi discutere sulla necessità od opportunità di formare intorno a quella un qualche Decreto; dimostrare, terzamente, che cosa in esso dovrebbe enunciarsi e che cosa tacersi; proporre, in quarto luogo, la formula del Decreto; finalmente, commentarne con opportuna misura le proposizioni e le parole.

Leggasi, fra i Documenti, la *Instructio quomodo in Commissione politico-ecclesiastica res tractandæ erunt;* in cui, oltre il metodo prescritto agli scrittori dei Voti, sono indicati i diciannove Capi onde la materia da trattarsi dalla Commissione doveva, a giudizio del presidente, andar divisa [1]. Ho già detto qual fosse la sorte degli schemi preparati dalla Consulta politico-ecclesiastica.

---

[1] Vedi il Doc. LXIII.

Capo VII.

Studi della Commissione cerimoniale.

Sommario.

1. Opportunità dell' istituzione della Consulta cerimoniale. Argomenti da essa tolti ad esame. — 2. Metodo de' suoi studi. — 3. Disposizione dei seggi nell'aula conciliare. — 4. Rito da osservarsi nell'apertura del Concilio e nelle Sessioni. Indumenti dei Vescovi. — 5. Compilazione dell'elenco dei Padri.

1. Non v'ha forse Concilio ecumenico, alla cui preparazione siasi voluto provvedere con più ordine e misura che pel Concilio Vaticano. Ora, una delle cose che importava stabilir bene in ogni sua parte, prima che cominciasse l'ecumenica radunanza, era il rito da osservarsi nelle solenni Sessioni; conciossiachè la significazione, non di rado dommatica, delle cerimonie, e la moltitudine svariatissima dei personaggi che in quelle hanno parte rendano tal rito e teoricamente importantissimo e nella sua esecuzione complicato e difficile. Non fu dunque troppo, in tanto diligente apparecchio, lo istituire eziandio una Commissione di ecclesiastici, la quale dovesse occuparsi esclusivamente, con dipendenza dalla Congregazione direttrice, di tutto quello che al cerimoniale del Concilio apparteneva (19 luglio 1868). Il lettore già cono-

sce in che modo tal Commissione fosse composta [1]. Le materie che formaron per essa argomento di studio furono tre: 1.°) l'acconcia disposizione dei seggi nell'aula conciliare, giusta le norme stabilite dalla Congregazione direttrice; 2.°) le preci e le cerimonie risguardanti l'apertura del Concilio, e le successive Sessioni; 3.°) la compilazione dell'elenco dei Padri.

2. Il metodo tenuto dalla Commissione cerimoniale per soddisfare al mandato affidatole, fu alquanto diverso da quello dell'altre Consulte. Qui si discutevano dapprima le materie tra i consultori, maestri delle cerimonie; quindi tenevansi le adunanze innanzi all'eminentissimo presidente, il quale comunicava loro, giusta le occorrenze, gli ordini del Santo Padre e le decisioni della Congregazione direttrice: da ultimo si sottoponevano i lavori alla sanzione del Sommo Pontefice. All' adunanze celebrate sotto la presidenza del cardinal Patrizi interveniva altresì il consultore Bartolini, segretario della sacra Congregazione de' riti. Fu tale la prima riunione del 23 luglio 1868 [2].

3. Venendo a parlar distintamente dei tre punti che ho accennato, poco ho da dire del primo. Le Sessioni si sarebbero tenute, per volontà del Santo Padre, nel braccio della basilica Vaticana che è detto dei santi Processo e Martiniano. Descriverò a suo luogo, in tutte le sue particolarità, il felice mutamento di questa parte della basilica in aula conciliare, operato dal valente architetto Virginio Vespignani col concorso del suo figlio Francesco. Qui debbo solo avvertire come, dopo i concerti presi tra la Commissione cerimo-

[1] Vedi il Capo VII, n. 5, del primo Libro.

[2] Vedi il Doc. LXV.

niale e gli architetti pontificii, fosse stabilito che in fondo all'aula, di faccia all' ingresso (poichè l'amplissimo vano era stato chiuso da un assito che simulava una parete con in mezzo una porta), ergerebbesi un alto ripiano in forma di semicerchio, nel cui fondo, e alquanto sollevato, starebbe il trono papale. Dall' una parte e dall' altra del trono si partirebbero in cerchio i banchi dei Cardinali, e, più in basso, quelli dei Patriarchi. Dal diametro del semicircolo dovrebbero spiccarsi nella direzione longitudinale dell' aula, a destra e a sinistra, due serie di banchi, disposti a gradi, per gli altri Padri del Concilio. Davanti alla porta, e di fronte al trono pontificio, si collocherebbe l'altare in forma basilicale. Nell' intervallo che corre in piana terra tra gli ordini inferiori dei banchi, l'altare e il semicircolo, sarebbero i posti pel segretario del Concilio e per gli altri Officiali. L'ambone, o pulpito portatile, sorgerebbe dalla parte del Vangelo. In due ordini di tribune, a destra e a sinistra del trono papale, verso la porta, troverebbero luogo, in quello superiore e da ambedue le parti, i Procuratori dei Vescovi assenti e i teologi conciliari: nell' inferiore, a destra, i Sovrani, i Principi e le Principesse delle Case regnanti; a sinistra il corpo diplomatico risedente presso la Santa Sede, il proministro dell' armi di Sua Santità e i generali delle milizie sì pontificie come francesi, le quali ultime guarnivano, a quel tempo, le provincie di Civitavecchia e di Viterbo. Due tribune chiuse, situate verso il trono e più piccole delle precedenti, sarebbero destinate, quella a destra del trono, alle dame del patriziato romano; quella a sinistra, ai cantori della Cappella pontificia. Sotto queste tribune, e dietro immediatamente ai banchi de' Cardinali, si farebbe luogo ad altre due pei Prelati ministri di Stato, pel Maggiordomo di Sua Santità, pel Maestro di camera, e anche pel Senato romano,

quando la cerimonia non chiedesse la sua presenza presso il trono pontificio.

Le regole stabilite dalla Congregazione direttrice intorno alle precedenze [1] furono applicate nel modo che segue. I Cardinali sarebbero disposti dalla destra del Sommo Pontefice alla sua sinistra secondo la consuetudine del Sacro Collegio; onde il Cardinal decano sarebbe il più prossimo al trono pontificio a diritta, e il primo dei Cardinali diaconi il più prossimo a mancina. Quanto ai Patriarchi, il primo starebbe subito alla destra del Pontefice, il secondo alla sinistra di lui, il terzo accanto al primo, il quarto accanto al secondo, il quinto accanto al terzo, e così successivamente; di modo che l'ordine di precedenza non sarebbe continuo, come pei Cardinali, ma alternativo a destra e a sinistra del Papa. Anche rispetto ai Primati, agli Arcivescovi, ai Vescovi e agli altri, si terrebbe quest'ultimo sistema, con la differenza che, tra i Patriarchi, la mancanza di uno di essi cagionerebbe il passaggio dei successivi da una parte all'altra, mentre, tra gli altri Padri, lo spostamento sarebbe soltanto di un seggio dalla parte del Padre assente: e ciò per evitar confusioni. Fu pertanto assegnato a ciascun Primate, Arcivescovo e agli altri, un numero progressivo giusta l'ordine gerarchico e di promozione, e furon ripetuti tutti i numeri ai seggi dei Padri, ponendo i dispari a destra del Sommo Pontefice, e i pari a sinistra. Si consegnerebbe altresì ai Padri un foglietto portante il loro nome rispettivo e il numero del seggio corrispondente. Per tal maniera ciascuno riconoscerebbe agevolmente il suo posto [2].

[1] Vedi il Capo I, art. VI, n. 7, di questo Libro.

[2] Vedi il Doc. LXXII.

4. Lo studio più importante intrapreso dalla Commissione cerimoniale si volse alla determinazione del rito da osservarsi nelle solenni Sessioni, particolarmente nella prima. Le fonti a cui i consultori ebbero principalmente ricorso furono due: il *Cerimoniale della santa Chiesa romana* [1] e i

[1] L'opera che ha per titolo: *Rituum ecclesiasticorum sive sacrarum cæremoniarum sanctæ romanæ Ecclesiæ libri tres,* quantunque non mai autenticata dai Romani Pontefici, come il *Pontificale romano,* il *Cerimoniale dei Vescovi* e il *Rituale romano;* ha però grande autorità, considerata come monumento storico. È, a dir così, il libro cerimoniale che serve a dirigere le sacre funzioni risguardanti direttamente il Sommo Pontefice, i Cardinali e la Sede apostolica. Fu pubblicato la prima volta a Venezia nell'anno 1516, con privilegio di papa Leone X, da Cristoforo Marcello cerimoniere pontificio, il quale lo dedicò al detto Pontefice. Autore del libro non è il Marcello, ma Agostino Patrizi, senese, quello stesso che scrisse la *Summa Conciliorum Basileensis, Florentini, Lateranensis,* ecc. Questi, stato già cerimoniere apostolico, poi fatto vescovo di Pienza da Innocenzo VIII, avea compiuto il suo lavoro nell'anno 1488 e preparatane la dedica allo stesso Innocenzo. Morì nel 1496. Tosto che comparve il libro di che tengo discorso, Paride Grassi, dottissimo cerimoniere pontificio, mosse acerba guerra al Marcello, da lui accusato di plagio e d'aver dato alla luce uno scritto che non dovea essere, secondo che egli stimava, pubblicato. Il perchè avrebbe voluto si abbruciasse il libro, e, quasi quasi, anche l'editore. Ma la sua persecuzione non ebbe risonanza a Roma, dove si esaminò la cosa e non si trovò nulla da ridire. L'unica colpa del Marcello par che sia lo aver pubblicato uno scritto tacendo il nome dell'autore. Egli però non dice che l'opera è sua. - Può vedersi su tal controversia il Catalani nella prefazione al dotto commento ch'ei fa di quest'opera *(Sacrarum cæremoniarum sive rituum ecclesiasticorum sanctæ romanæ Ecclesiæ libri tres, ab Augustino Patricio ordinati, et a Marcello Corcyrensi archiepiscopo primum editi, nunc vero tandem in duos tomos distributi ac innumeris pene mendis purgati et commentariis aucti... auctore Iosepho Catalano Oratorii sancti Hieronymi caritatis presbyterò,* Romæ 1750). Il Catalani difende il Marcello; ma una

diari di Paride Grassi, i quali narrano accuratamente il rito del Concilio Lateranense quinto, a cui lo stesso Grassi prese parte come cerimoniere pontificio. E poichè il determinare l'andamento completo delle cerimonie dipendeva molto da ciò che la Congregazione direttrice su taluni punti avrebbe stabilito, ed anche dalle positive disposizioni del Sommo Pontefice; accadde più d'una volta che la Commissione cerimoniale proponesse alla Congregazione suddetta alcuni quesiti o interpellasse rispettosamente il Santo Padre su qualche materia non ben definita dall'uso. E tal fiata l'annunzio ai consultori delle decisioni della Congregazione direttrice o delle volontà del Santo Padre prevenne le loro domande. Perocchè convien considerare che talune cerimonie non si mantengono, e, alle volte, non possono mantenersi in ogni luogo e in ogni tempo materialmente le medesime; ma o debbono soffrire qualche modificazione o vogliono anch'esse, a dir così, il loro progresso: *non quidem,* come scrive Paride Grassi, *ut priscis adversentur institutis;* ma, *ut temporibus ac locis et actibus in dies emergentibus magis accommodentur* [1]. Onde avviene che, rimanendo ferma la loro so-

difesa di lui assai ampia si legge nelle *Dissertazioni Vossiane* di Apostolo Zeno, all'articolo *Agostino Patrizi.*

[1] Ecco l'intero passo del Grassi: « Multiplicata in dies devotione, » etiam cerimoniæ multiplicatæ, et, salva rerum substantia, reformatæ » fuerunt; quæ etiam nostro quoque tempore, tam pro rei sacræ reve- » rentia quam pro apostolicæ Sedis ornamento ac sacri Senatus aucto- » ritate cum ordinum ac temporum et locorum omnium ratione pensa- » ta, prout cuiusque merito et usui rationique convenit ornantur et suc- » cessive mirum in modum ampliantur: non quidem ut priscis adversen- » tur institutis; quia nimirum plura reperiuntur apud veteres quæ nobis » probanda sunt, quam quæ repudianda; sed ut temporibus ac locis et » actibus in dies emergentibus magis accommodentur. Non itaque ceri-

stanza, esse vadano, procedendo i tempi, bellamente adornandosi e acquistando novello splendore.

Dalle antiche fonti pertanto e dalle moderne prescrizioni [1] fu tratto il rito di cui passo a discorrere, incominciando da quello della prima Sessione. La quale si comporrebbe di varie parti, ben tra loro distinte.

In primo luogo invocherebbesi l'assistenza del divino Spirito su tutta l'azione conciliare col canto dell'inno *Veni Creator* intonato dal Sommo Pontefice e seguíto dalle orazioni, pur da esso recitate, le quali il lettore troverà nel Documento LXVIII. Ed affinchè il sacrosanto Sinodo s'inaugurasse con apparato rispondente alla sua augusta grandezza, il Pontefice volle che dall'aule superiori del palazzo Vaticano scendessero insiem con lui, in bell'ordine disposti, i venerandi Padri del Concilio, e con lui entrassero la maestosa basilica. Il perchè fu stabilito che, ridotta a cappella l'aula soprastante all'atrio di detta basilica, ivi si raccoglierebbero i Padri ed ivi il Sommo Pontefice intonerebbe l'inno dello

» monias nostras ut arbitrarias aut temere confictas repudient malevoli, » si qui sunt; verum ut sacras et rerum sacrarum sacris usibus conve- » nientissime dicatas, omni cura studioque reverenter suscipiant et pro- » fiteantur » *(Paridis Crassi Bononien. olim apostolicarum cerimoniarum Magistri ac episcopi Pisaurien. de cerimoniis Cardinalium et Episcoporum in eorum diœcesibus,* Romæ 1564, lib. I, cap. I).

[1] « Licet ipsi Romani Pontifices (scrive Francesco Mucanzio, cerimoniere apostolico sotto Gregorio XIII, in un suo Diario citato dal » Catalani nella prefazione all'opera testè rammentata) pro eorum arbi- » trio cæremonias ipsas, quæ præsertim exteriorem cultum respiciunt, » innovare vel etiam in totum mutare possint, prout aliquando fecerunt; » attamen dubitandum non est, ea, quæ semel consilio adhibito recte sta- » tuta fuere, facilius duratura esse et inconcussa fore, si scriptis firma- » ta erunt et decenter explicata: eo enim facto disputationi locus au- » fertur. »

Spirito Santo, il quale sarebbe cantato nell'incedere al tempio Vaticano. Dinanzi all' altare della Confessione, su cui esporrebbesi il Santissimo Sacramento, il Papa reciterebbe le orazioni accennate di sopra. A questa solenne inaugurazione sarebbe altresì presente il clero secolare e regolare di Roma, schierato da ambo i lati della processione e formando nobile ala ai Padri del Concilio dal secondo ripiano della scala Regia del palazzo Apostolico fin dentro la basilica, al luogo dov'è la celebre statua del principe degli Apostoli [1]. I vari ordini di persone che dovrebbero precedere, accompagnare e seguire i Padri sono esattamente indicati nei Documenti LXVIII e LXIX insieme alle varie cerimonie di questa e dell' altre parti del rito.

Entrati i Padri nell'aula del Concilio e occupati i seggi rispettivi, il decano del Sacro Collegio canterebbe la Messa della santissima Concezione con la Collètta *de Spiritu Sancto.* Nella Messa si ometterebbero i consueti *circoli* e non si presterebbe, durante quella, *l'obbedienza* al Sommo Pontefice, nè si farebbe il *sermone* dopo l'Evangelio. Quanto al resto, tutto procederebbe come nelle ordinarie Cappelle pontificie.

Il sermone, diretto ai Padri, sarebbe pronunziato da un Vescovo dopo l' orazione *Placeat* del celebrante e dopo la susseguente collocazione del libro dei santi Vangeli sull' altare, fatta secondo l'uso dei Concili. Finito il sermone, pubblicherebbesi l' indulgenza, e poi il Santo Padre benedirebbe i circostanti. Dopo di che, il celebrante si ritirerebbe coi ministri, recitando il Vangelo di san Giovanni.

A questo punto i Cardinali, i Vescovi e gli Abati, recatisi ai piedi del trono pontificio, renderebbero, l'uno dopo l'altro, al Vicario di Gesù Cristo l'ossequio della loro sogge-

[1] Vedi il Doc. LXX.

zione, compiendo il sublime e commoventissimo rito che vien detto *dell'obbedienza.*

Finquì le funzioni più specialmente proprie della prima solenne adunanza. Il rito che segue è in grandissima parte comune a tutte le Sessioni.

Intimata la preghierà dal primo Cardinal diacono assistente con la parola *Orate*, tutti i Padri s'inginocchierebbero, stando rivolti all'altare. Dopo breve tempo, il Sommo Pontefice, alzatosi, reciterebbe ad alta voce l'antichissima preghiera *Adsumus, Domine,* con la quale s'implora umilmente la luce dello Spirito Santo e la virtù necessaria a compier degnamente la grande impresa. *Eccoci qui, o Signore, o Spirito Santo, eccoci, impacciati sì dalla gravità del peccato, ma nel vostro nome specialmente qui radunati. Venite a noi, e siate con noi, e degnatevi scendere nei nostri cuori. Insegnateci come regolarci, ove andare, e che cosa dobbiamo fare per riuscire, col vostro aiuto, graditi a Voi in ogni cosa. Avvalorate Voi, formate Voi i nostri giudizi, Voi che solo con Dio Padre e col Figlio di lui avete un nome glorioso. Voi, che amate la perfetta equità, fate che noi non offendiam la giustizia. Non ci tragga a male l'ignoranza, non ci pieghi il favore, non ci corrompa nessun riguardo a regali o a persone; ma, per dono soltanto della vostra grazia, uniteci a Voi efficacemente, talchè siamo in Voi una sola cosa, e in niente ci allontaniamo dalla verità; ed essendoci radunati nel vostro nome, in tutto, sotto la guida della pietà, conserviamo così la giustizia che in nulla il nostro sentimento qui ora discordi da Voi, e in avvenire otteniamo, per il bene fatto, i premi sempiterni* [1]. Recitate quindi alcune

[1] Vedi il Doc. LXVIII. - Questa sublime orazione si recitò in molti altri Concili. La pronunziavano i Padri tridentini, e fu in uso a Basilea e a Co-

preci e le litanie minori, e compartita dal Sommo Pontefice, durante quelle, la trina benedizione al Concilio, tenendo egli, nell' atto di benedire, con la mano sinistra la croce in luogo del pastorale, per segno della sua universal giurisdizione; si canterebbe dal Cardinal diacono il Vangelo adattato all' oggetto speciale della Sessione che si sta celebrando. Nella prima di esse, terminate le litanie, il Pontefice esorterebbe i Padri a provvedere ai bisogni della Chiesa con opportuni Decreti: *congruis verbis hortabitur Patres ad opportuna facienda Decreta* [1]. Dopo ciò, egli intonerebbe il *Veni Creator*, e poi canterebbe la solita orazione: *Deus, qui corda fidelium.*

stanza. La sua origine però risale anche più indietro, conciossiachè la troviamo nella collezione Isidoriana e sembra sia stata composta in qualche antico Sinodo di Spagna. « Oratio hæc (scrive il cardinale de Aguirre) » devotissima est et aptissima Episcopis aliisque ministris Ecclesiæ, ubi » ingrediuntur ad Concilium sive conventum sacrum celebrandum, iudi- » ciumque ferendum de caussis ac personis quibuslibet. Ea certe sum- » me placuit Pontificibus Romanis, qui non dedignantur illam accepisse » ex Conciliis Toletanis, sed potius legunt ex tabula quoties in ipsorum » præsentia habetur Congregatio Sancti Officii vel rituum. Ubi autem » abest Romanus Pontifex, Cardinalis antiquior cuiuslibet Congregatio- » nis, cæteris stantibus, detecto capite, illam pariter ex tabula clara vo- » ce pronunciat » (De Aguirre, *Collectio maxima Conciliorum omnium Hispaniæ* ecc., Romæ 1693, tom. I, *Dissertationes ecclesiasticæ in Præfationem Isidori ad suam Conciliorum et Canonum collectionem,* diss. XV, pag. 236).

Non poche varianti di questa preghiera si leggono nelle edizioni. La più importante riguarda l'inciso: *Esto salus et effector iudiciorum nostrorum,* leggendosi alle volte: *Esto salus, suggestor et effector,* o anche: *Esto solus et suggestor et effector.* La quale ultima dizione ha molto acconcia rispondenza con le parole che seguono: *qui solus cum Deo Patre et eius Filio nomen possides gloriosum.*

[1] Vedi il Doc. LXVIII.

Compiuta l'azione liturgica, il Prefetto delle cerimonie intimerebbe l'uscita a tutti quelli che non han parte in Concilio, pronunziando ad alta voce le parole: *Exeant omnes locum non habentes in Concilio* [1].

Allora si leggerebbero i Decreti su cui i Padri sarebber chiamati a proferire la loro sentenza. Ho descritto in altro luogo la maniera del suffragio e della solenne pontificia sanzione. Dopo la quale, i promotori del Concilio chiederebbero ai notari di rogare gli opportuni istrumenti, e s'intimerebbe, per mandato del Sommo Pontefice, il dì della Sessione futura.

Quindi, rientrati coloro ch'erano usciti dall'aula, il Santo Padre intonerebbe il *Te Deum,* col quale darebbesi fine all'azione conciliare.

Nelle Sessioni ordinarie, ometterebbesi la processione; la Messa sarebbe letta, senza canto; si farebbe a meno del sermone, e non si presterebbe *l'obbedienza* al Pontefice.

Le particolarità delle cerimonie si veggano nei Documenti LXVIII, LXIX e LXXI.

Quanto alle vesti ed ai sacri paramenti da adoperarsi nelle varie occorrenze dai Padri latini, il Prefetto delle cerimonie compilò un elenco che fu comunicato ai Vescovi assai tempo innanzi l'apertura del Concilio [2]. I Padri di rito orientale avrebbero usato i loro consueti indumenti.

5. L'ultimo lavoro a cui attese la Consulta cerimoniale fu la compilazione dell'elenco dei Padri giusta l'ordine stabilito. Perciò indicaronsi in primo luogo i Cardinali dell'Or-

[1] Ivi.

[2] Vedi i Doc. LXVI e LXVII.

dine de'Vescovi, poi quelli dell'Ordine dei preti, quindi i Cardinali diaconi; seguivano i Patriarchi, i Primati, gli Arcivescovi e i Vescovi; finalmente gli Abati *nullius diœceseos,* gli Abati generali degli Ordini monastici, i Generali e i Vicari generali delle Congregazioni dei Cherici regolari, degli Ordini monastici e degli Ordini mendicanti. I nomi dei Padri, cominciando dai Primati, erano accompagnati nell'elenco dal numero progressivo di cui ho parlato di sopra.

Conclusione dei primi due Libri.

Se potessi immaginarmi un lettore che delle cose del Concilio sapesse solo quel tanto ch'io son venuto fino a qui raccontando, non meraviglierei in udire da lui i più ridenti prognostici sul quieto e tranquillo procedere dell'ecumenica radunanza. Come, infatti, non ripromettersi ogni lieta vicenda (egli forse direbbe) pensando a un Concilio, intimato, tra il plauso di tutto intero l'orbe cattolico, dal più popolare e più venerato Papa che mai abbia seduto sulla Cattedra pontificia; composto di Vescovi strettamente uniti al supremo Pastore; preparato con studi faticosi e profondi? Ma s'io non resterei meravigliato di questa gaia espettazione, sarebbe solo perchè non ignoro come il più degli uomini d'ordinario fermi l'attenzione su ciò che vivamente colpisce la fantasia, e trascuri investigare le intime ed ascose ragioni delle cose.

Perocchè alle congetture, che ho testè accennate, conviene, chi pensi, altre ne aggiunga; le quali, se sfuggono alla comune osservazione, non diventan per questo nè men vere o men gravi: quelle, voglio dire, che sorgono dall' attendere e all' odio cui è fatta segno in ogni tempo la Chiesa di Cristo e alle passioni degli uomini. Queste cause permanenti di male, che neppure risparmiano le auguste congregazioni dei sacerdoti, anzi par le perseguano con ispecial furore, fecero dire in antico al gran vescovo di Nazianzo non avvenir mai senza pericolo e scandalo qualcuna di tali adunanze [1], e, in tempi più prossimi, suggerirono allo storico del Concilio di Trento le memorabili parole, non potersi immaginare, nel cielo mistico della Chiesa, « congiunzione o più difficile ad » accozzare, o, accozzata, di più pericolosa influenza, che un » Concilio ecumenico [2]. »

Pertanto, anco al Concilio Vaticano, tuttochè, per molti rispetti, intimato coi più favorevoli auspicii, dovean sovrastare fastidi e contrasti.

E così fu. Mentre Roma, con la usata sua calma, apprestava le materie su cui i Padri sarebber chiamati a pronunziare il giudizio; l' uomo nemico andava seminando zizzanie nel campo cattolico, e gli avversari della Chiesa stringeansi minacciosi contro il pacifico Senato. Di tali apparati guerreschi io debbo principalmente occuparmi nel libro che a questo succede, il quale ha eziandio per oggetto introdurre il lettore in mezzo alla società che vide inaugurarsi il Concilio Vaticano. Qui propriamente incomincia la narrazione dei fatti, qui è dove fa di mestieri discendere dalle regio-

[1] Lettera 55 (al. 42) a Procopio.

[2] Op. cit., lib. XVI, cap. X, n. 9.

ni serene della scienza per trattare con gli uomini; vale a dire, con le loro virtù e coi loro difetti. Mi segua il lettore con animo scevro da preoccupazioni com' io procurerò serbarmi immune da passione: e sarà dato ad entrambi conseguire l'ambito premio degli animi retti, il raggiugnimento del vero.

DOCUMENTI.

LIBRO PRIMO.

DOCUMENTI DEL LIBRO PRIMO.

I.

(5 marzo 1865).

Monsignor Pietro Giannelli, prosegretario della Congregazione del Concilio, annunzia al cardinal Caterini che il 9 marzo del 1865 i membri della Congregazione particolare, istituita per discutere le prime questioni risguardanti la celebrazione di un Concilio ecumenico, terranno la prima adunanza. Simile invito è fatto ai cardinali Patrizi, Reisach, Panebianco e Bizzarri.

Eminenza reverendissima,

Ho l'onore di partecipare all' Eminenza Vostra reverendissima che la prima adunanza della Congregazione particolare, di cui già prevenni a voce l' Eminenza Vostra recando anche un' analoga stampa [1], avrà luogo nel futuro giovedì, 9 del corrente, alle ore sei e mezza pomeridiane in casa di Sua Eminenza reverendissima il cardinal Patrizi, Vicario di Sua Santità.

Inchinato al bacio della sacra porpora, ho l'onore di protestarmi col più profondo ossequio e rispetto,

Dell' Eminenza Vostra reverendissima

Roma, 5 marzo 1865

A Sua Eñza Rña
Il signor cardinal Caterini
Prefetto della sacr. Congr. del Concilio.

Uño, dño, obbño servo
Pietro, arcivescovo di Sardia,
prosegretario.

[1] Allude al Documento di cui si parla nel Capo II, n. 1, della NARRAZIONE.

II.

(19 marzo 1865).

Disegno presentato a' suoi colleghi per preparare le materie del Concilio da uno dei componenti la suddetta Congregazione.

Il preparare le materie per il Concilio e fare gli studi preliminari è cosa di gravissimo momento, e si richiedono persone non solo dotte, ma prudenti e pratiche delle massime della Santa Sede. È ben difficile ritrovare tutte queste qualità riunite nelle stesse persone, e perciò fa d'uopo destinarne di più per tali studi, acciocchè, almeno in complesso, si possano avere le sopraccennate qualità.

Le Congregazioni romane non solo possono conoscere l'andamento delle cose secondo le rispettive loro ingerenze ed attribuzioni, ma sono depositarie delle tradizioni della Santa Sede e ne possono somministrare le notizie necessarie; onde a me sembra che, nello stabilire gli studi preliminari, convenga far centro nelle medesime ed aggiungere rispettivamente a quelle, per l'oggetto soltanto di cui si tratta, dei teologi e dei canonisti che si crederanno opportuni, ancorchè taluni si avessero a prendere anche dall'estero, le cui idee per lo più puramente scientifiche ed astratte potrebbero ridursi al concreto colla discussione e coll' aiuto degli altri che si troveranno nelle Commissioni.

Le materie da studiarsi sembrami che si possano ridurre alle seguenti: 1.°) il *dottrinale,* 2.°) le questioni *politico-ecclesiastiche,* 3.°) le *Missioni* e la *Chiesa orientale,* 4.°) la *disciplina.*

Ciò premesso, si propone quanto siegue:

1.° Per la parte *dottrinale,* il centro dovrebb' essere il Santo Offizio, in cui si deputasse una Commissione di consultori, da scegliersi anche tra persone estranee al Santo Offizio, sotto la presidenza di un Cardinale del Santo Offizio e coll' intervento di mon-

signor Assessore, del Commissario e del primo Compagno. E siccome l'Assessore si deve occupare delle cose ordinarie del Santo Offizio, perciò converrebbe nominare un segretario per l'enunciata speciale Commissione.

Tale Commissione, secondo gli affari e secondo che crederà il Cardinal presidente, si potrà dividere in sezioni, a fine di preparare i lavori da portarsi in seguito alla discussione della Commissione generale. I lavori ultimati dalla Commissione generale si comunicheranno alla Congregazione speciale direttiva per la celebrazione del Concilio.

2.° Per le questioni *politico-ecclesiastiche,* sembra che il centro dovrebb' essere la sacra Congregazione degli affari ecclesiastici colla deputazione di una Commissione di consultori, sotto la presidenza di un Cardinale, e coll' intervento di monsignor segretario e sottosegretario della Congregazione medesima, e colla deputazione di un segretario, colle sezioni ed altro, in tutto come sopra.

3.° Per le *Missioni* e la *Chiesa orientale,* il centro potrebbero essere le sacre Congregazioni di Propaganda e dei riti orientali con una Commissione di consultori, sotto la presidenza del cardinal Prefetto, e coll' intervento dei rispettivi monsignori segretari, colla deputazione di un segretario, e colle sezioni ed altro come sopra.

4.° Per la *disciplina,* il centro potrebbero essere le sacre Congregazioni de' Vescovi e Regolari e del Concilio con una Commissione di consultori teologi e canonisti, sotto la presidenza degli eminentissimi Prefetti, coll' intervento dei segretari e sottosegretari, e colla elezione di un segretario, colle sezioni ed altro come sopra.

Sarebbe opportuno che si deputassero alcuni dei consultori per istudiare sopra i Concili provinciali, e così prendere dei lumi sulle materie da trattarsi nel Concilio generale.

5.° Se si volesse trattare ancora sulla disciplina e sul miglioramento dei Regolari, si potrebbe far centro della Congregazione *super statu Regularium* con una Commissione, sotto la direzione di un Cardinal presidente, di consultori (porzione del clero rego-

lare e porzione del clero secolare) coll' intervento di monsignor segretario, e colla deputazione di un segretario, e colle sezioni e altro come sopra.

Converrebbe deputare alcuni consultori per esaminare i diversi pareri dei Vescovi e dei Superiori regolari, pareri che si trovano nell' archivio di quella Congregazione.

6.° La Congregazione direttiva del Concilio generale, ricevuti tali lavori, prenderà quegli ulteriori provvedimenti che crederà opportuni.

III.

(Aprile e maggio 1865).

Lettera del Prefetto della Congregazione del Concilio a vari Vescovi latini, in cui riservatamente si domanda, per ordine del Santo Padre, su quali materie, secondo il loro parere, sarebbe espediente che un Concilio ecumenico emanasse, a questi tempi, le sue deliberazioni.

Perillustris ac reverendissime Domine uti frater,

Quot quantisque malis, ob teterrimam errorum et perversarum doctrinarum colluviem ad exitium et vastitatem undique erumpentem, catholica religio et ipsa humana societas nostris hisce temporibus affecta et afflicta sit, tute vides, amplissime Domine. Nam eum in locum adductæ res iam sunt, ut nihil sit tam sanctum, tam honestum, tam iustum, quod non perditi homines, veritati resistentes, corrupti mente, reprobi circa fidem, per summum scelus oppugnare, corrumpere ac subvertere conentur.

Quamobrem, sanctissimus Dominus noster, quum, pro pastorali tuendi dominici gregis cura, qua dies noctesque assidue sollicitatur et angitur, nunquam vel a sui pontificatus exordio in debacchantem impietatem destiterit apostolicam attollere vocem, ac probe intelligens quantum discriminis ex crescente latiusque in dies manante hac peste populo christiano imminere atque accidere possit, volensque tot susceptis curis atque laboribus veluti imponere cumulum, in animo habet œcumenicum in hac alma Urbe celebrare Concilium; quo omnium sane aptissimo remedio illustres prædecessores sui, in maximis rei catholicæ periculis, ad fidei integritatem, honestatem morum et Ecclesiarum incolumitatem servandam ac promovendam, bene feliciterque usi sunt.

Confidens itaque Sanctitas Sua fore ut, quod nunc est in votis, Deo favente, ad exitum opportuno tempore deduci contingat, id te-

cum, amplissime Domine, hisce litteris (uti cum nonnullis aliis selectis Episcopis) sub arctissima secreti lege per me communicari iussit, ut Tu interim, accurata brevique ratione, præcipuas res significare atque exponere velis, quas, ratione habita tum errorum in istis regionibus grassantium, tum gravium gliscentium abusuum aliarumque populorum necessitatum, in Concilio pertractari et agi expediens iudicaveris.

Non dubitat autem eadem Sanctitas Sua, quin, pro ea qua præstas doctrina, integritate et prudentia, suæ hoc in gravissimo negotio voluntati diligenter, et, quoad primum per Te licuerit, sis responsurus.

Hæc erant per me significanda Tibi, amplissime Domine, cui singularis observantiæ meæ sensus testatos facio, cunctaque felicia ac prospera precor a Domino.

Amplitudinis Tuæ

Romæ, ex sacra Congregatione Concilii, die 20 aprilis 1865 [1]

Uti frater,

Card. Caterini Præfectus.

Archiep. Sardianus pro-secret.

[1] La più parte delle lettere fu spedita il 20 e il 26 aprile.

IV.

(17 novembre 1865).

Il suddetto Cardinale chiede ai Nunzi qualche nome d'ecclesiastico, esemplare nella condotta ed eminente per iscienza, a cui poter affidare insieme ai teologi e canonisti romani l'esame delle materie da proporsi al Concilio.

Un venerato comando di Sua Santità, datomi nell' udienza di ieri, mi somministra propizia occasione di rivolgermi alla Signoria Vostra illustrissima e reverendissima per metterla a parte di un affare *riservatissimo,* e d'invocare la zelante di Lei cooperazione.

Ella non ignora, anzi conosce appieno i mali gravissimi che, per la sovversione di ogni principio di legge naturale e divina, affliggono la Chiesa ed anche l'umana società in questi tempi più che ne' secoli passati. A porre un efficace riparo a siffatto torrente d'iniquità il Santo Padre, fra le tante sue apostoliche ed instancabili cure usate fin qui a difesa e vantaggio del gregge di Gesù Cristo, ne va meditando un' altra della più alta importanza. Egli prega istantemente ed insinua eziandio ad altri di pregare il Signore, acciò gli faccia conoscere se sia giunto il tempo di adunare in Roma un Concilio ecumenico.

Ora, nella ipotesi affermativa, uno dei preparativi da porsi in opera prima della celebrazione del Concilio, come Vostra Signoria illustrissima già comprende, sarebbe quello di tenere varie consulte di teologi e canonisti romani, e di chiamarvi altresì uomini di estere nazioni, i quali alla esemplare loro condotta congiungano la sicurezza di sani principii ed una scienza non comune, ma possibilmente straordinaria, profonda ed eminente nelle facoltà filosofiche, teologiche e canoniche, per occuparli in unione dei romani nell' esame delle materie da proporsi dipoi al giudizio dei Padri del Concilio.

Egli è per questo che prego la Signoria Vostra illustrissima a

volermi indicare i nomi di due, almeno, teologi o canonisti del clero, sia secolare sia regolare, fra i più distinti e rinomati di codesto.... [1] unitamente ad una ben sentita descrizione delle prerogative di cui ciascuno vada fregiato, senza peraltro manifestare per ora nè ad essi nè ad altri lo scopo della presente indagine.

Nella sicurezza che Vostra Signoria illustrissima corrisponderà alle sapienti e sante intenzioni della Santità Sua con quel zelo e perspicacia che tanto La distinguono, passo a rassegnarmi con sensi di stima distintissima, baciandole di vero cuore le mani *ecc.*

[1] « Impero, » « Regno, » ovvero « Regno e di altri luoghi della Germania. »

V.

(5 gennaio e 1 febbraio 1866).

Lettera del medesimo a vari Vescovi per avere informazioni intorno ad alcuni ecclesiastici della loro diocesi, ai quali vorrebbesi affidato il suddetto incarico.

Quam gravia sint mala, quæ Ecclesiæ universæ ac etiam humanæ societati hisce nunquam satis lugendis temporibus ob perturbationem et eversionem cuiusvis legis naturalis et divinæ imminent et in dies increbescunt, Amplitudinem Tuam profecto haud latet. Huiusmodi calamitatibus Summus Pontifex, ea qua omnium ecclesiarum premitur sollicitudine et flagrat charitate, remedium extraordinarium et efficax afferre cogitat, Deumque enixe deprecatur ad eius voluntatem dignoscendam, utrum tempus advenerit cogendi in hac Urbe, et, favente divino auxilio, celebrandi œcumenicum Concilium.

Si Beatissimus Pater, quod meditatur, executioni mandandum deliberaverit, plura, ceu Dominatio Tua probe intelligit, in antecessum erunt paranda, ac etiam Romam advocandi viri ecclesiastici e clero sæculari vel regulari, qui ingenio, moribus et scientia, præsertim theologica et canonica, tanti valeant, ut ceteros antecellant, magnumque, si fieri poterit, sibi in scientiis nomen comparaverint, ut eorum opera adhibeatur in consultationibus cum romanis theologis.

Iam vero Sanctitas Sua mihi sacræ Congregationis Concilii Præfecto mandavit, ut hoc mentis suæ consilium *sub secreto* Amplitudini Tuæ panderem, Teque sciscitarer, num presbyter .... istius diœcesis, quin tamen pro nunc quidquam ei patefacias, dotibus supra memoratis, uti fertur, revera eminenter polleat, ac etiam valetudine gaudeat. Oro tandem Te, Praesul egregie, ne expetitæ

cum suis adnotationibus informationi graveris Tuam magni faciendam sententiam libere adiicere.

Hæc Amplitudini Tuæ erant significanda, hancque nactus occasionem gaudeo meum sensum eximiæ æstimationis ac devotionis aperire Tibi, cui fausta omnia precor a Domino, meque subscribo *ecc.*

VI.

(22 febbraio 1866).

Lettera del Prefetto di Propaganda ad alcuni Vescovi dell' Oriente sul tema di che è parola nel Documento III.

Non sono certamente ignoti a Vostra Signoria i grandi e gravi mali, onde, ne' disgraziati tempi che corrono, viene afflitta la Chiesa cattolica e la stessa società civile, a motivo delle dottrine antireligiose ed antisociali che vanno ovunque diffondendosi con danno immenso dell'anime. Perciocchè le cose sono omai recate ad un punto, che non vi resta alcun principio anche de' più giusti, de' più onesti e dei più sacrosanti, che dai nemici della Chiesa e della verità non sia con ogni sforzo impugnato e manomesso.

E questi mali, che lamentiamo, regnano non solo ne' paesi d'Occidente, ma altresì in quelli d'Oriente, ove sventuratamente alle varie sette degli scismatici ed eretici vanno aggiungendosi ancor quelle de' Protestanti e miscredenti, i quali, siccome Ella ben conosce, da parecchi anni vi diffondono de' libri perniciosi, vi aprono delle scuole, ed adoperano ogni mezzo per corrompere il cuore e depravar la mente di codesti fedeli ed in ispecie dell'incauta gioventù.

Se non che, la Santa Sede non di rado ha motivo di consolarsi nell'intendere come, fra gli eretici e gli scismatici, non manchino coloro che con l'aiuto della divina grazia, abiurati i loro errori, facciano ritorno all'unità della vera fede, in guisa che sembra, in parecchie delle popolazioni orientali, andare scemando quella cieca ed ostinata avversione onde erano animate contro la Chiesa cattolica.

In tale stato di cose la Santità di nostro Signore, che fin dal principio del suo glorioso pontificato non ha cessato giammai d'in-

nalzar l'apostolica voce per condannare l'erronee ed empie dottrine del secolo, vedendo con sommo dolore del suo animo che queste vanno propagando ogni giorno più i perniciosi loro effetti, sente oggi il dovere di raddoppiar le sue cure sì per apprestare, a questi mali, ulteriori rimedi e sì per secondare il bel movimento che manifestasi in Oriente verso il centro dell'unità cattolica.

Non è pertanto occulto a Vostra Signoria come, ne' passati tempi, trovandosi la Chiesa in qualche grave necessità, massime quando i nemici della medesima contradicevano più arditamente alle verità religiose, i Romani Pontefici, memori del loro officio di tutelare e difendere la santità della fede e l'onestà de' costumi, abbiano fatto ricorso fin da' primi tempi anche al mezzo di adunare insieme in Concilio ecumenico i Pastori di tutte le chiese: e siffatti Concili, celebrati prima in Oriente ed in appresso eziandio in Occidente, attestano appieno quanto felicemente venissero in tal guisa estirpati gli errori, rimossi gli abusi e riuniti infine i dissidenti al grembo dell'antica lor madre, la Chiesa cattolica.

Prima, peraltro, di determinarsi a questo partito, il Santo Padre desidera che Vostra Signoria, mantenendo la cosa sotto il più alto segreto, accenni con brevità e precisione gli errori, gli abusi e le altre necessità spirituali a cui principalmente, nel modo sopraindicato, converrebbe provvedere.

Non dubita, finalmente, Sua Santità che, trattandosi di un affare sì grave, Ella sarà per rispondere alla presente con tutta la diligenza e la maggior possibile sollecitudine.

Di tanto avea a renderla consapevole, mentre prego il Signore *ecc.*

VII.

(10 marzo 1866).

Lettera del suddetto ad alcuni Vescovi di rito greco dell' Impero austriaco per lo stesso oggetto.

Quot quantisque malis, ob teterrimam errorum et perversarum doctrinarum colluviem ad exitium et vastitatem undique erumpentem, catholica religio et ipsa humana societas nostris hisce temporibus affecta et afflicta sit, tute vides, amplissime Præsul. Nam eum in locum adductæ res iam sunt, ut nihil sit tam sanctum, tam honestum, tam iustum, quod non perditi homines, veritati resistentes, corrupti mente, reprobi circa fidem, per summum scelus oppugnare, corrumpere ac subvertere conentur.

Quæ quidem mala non solum inter latini ritus fideles sed et inter orientales grassantur nationes, penes quas variis schismaticorum ac hæreticorum sectis infeliciter adiiciuntur et illæ Protestantium atque incredulorum, qui multis ex hinc annis libros admodum perniciosos diffundunt, scholas instituunt, nihilque intentatum relinquunt ad istorum fidelium, præsertim incautæ iuventutis, animum mentemque depravandam.

Hisce vero non obstantibus, apostolica Sedes haud perraro consolatione afficitur cum accipit non deesse inter hæreticos et schismaticos qui divina gratia percepti, eiuratis erroribus, ad veræ fidei unitatem revertuntur: ita ut apud nonnullos ex orientalibus populis satis imminui videatur cœca illa ac obstinata adversio, qua in catholicam Ecclesiam ferebantur.

Quæ cum ita se habeant, sanctissimus Dominus noster, qui numquam vel a sui pontificatus exordio in debacchantem impietatem destitit apostolicam vocem attollere, probe intelligens quantum discriminis ex crescente latiusque in dies manante hac peste

populo christiano imminere atque accidere possit, proponendum sibi censuit tot susceptis curis atque laboribus veluti imponere cumulum, volens cum superius memoratis malis nova et efficaciora afferre remedia, tum catholicam unionem magis in dies firmare ac promovere.

Non latet profecto Amplitudinem Tuam in maximis rei ecclesiasticæ periculis, præsertim cum reprobi ac perditi homines dogmaticis veritatibus audacius contradicerent, Romanos Pontifices, sui muneris memores, ad fidei integritatem, morum honestatem et ecclesiarum incolumitatem asservandam ac tutandam, vel a primis temporibus consuetos fuisse sacrorum Antistitum consilium exquirere, eosque, ubi oportuit, una simul ex universis orbis catholici plagis congregare: atque ex historia ecclesiastica perspicua ratione liquet œcumenica huiusmodi Concilia, primum in Orientis, posterius etiam in Occidentis regionibus habita, optime valuisse sive ad errores extirpandos, sive ad abusus removendos, sive tandem ad heterodoxos catholicæ religioni restituendos.

Antequam vero, quod animo intendit, opportuno tempore executioni committat, Sanctitas Sua exoptat, ut, servata arctissima secreti lege, Amplitudo Tua, accurata brevique ratione, præcipuas res significare atque exponere velit, quas, respectu habito tum errorum in istis regionibus grassantium, tum gravium gliscentium abusuum aliarumque christianæ plebis necessitatum, in Concilio pertractari et agi expediens iudicaverit.

Non dubitat autem eadem Sanctitas Sua, quin, pro ea, qua præstas, doctrina, integritate et prudentia, suæ hoc in gravissimo negocio voluntati diligenter, et quoad primum poteris sis responsurus.

Hæc erant per me significanda Tibi, amplissime Domine, cui singularis observantiæ meæ sensus testatos facio, cunctaque felicia ac prospera a Deo optimo maximo adprecatus *ecc.*

Amplitudinis Tuæ

Datum Romæ, ex ædibus sacræ Congregationis de propaganda fide pro negotiis orientalis ritus, die 10 martii 1866.

VIII.

(8 dicembre 1866).

Il Prefetto della Congregazione del Concilio invita, a nome del Santo Padre, i Vescovi dell' orbe cattolico alla solenne canonizzazione di alcuni Beati, che si farà in Roma nella ricorrenza del diciottesimo centenario del martirio de' santi apostoli Pietro e Paolo.

Perillustris ac reverendissime Domine,

Inter præcipuas gravioresque curas, quibus apostolicum Summi Pontificis ministerium afficitur, ea iucundissima est, ut illustribus christianæ religionis heroibus, quorum mors pretiosa fuit in conspectu Domini, Sanctorum honorem, et publicum in Ecclesia cultum rite decernat. Porro, cunctis a sacra Congregatione ritibus tuendis præposita expletis actis iuxta disciplinam ab apostolicis Constitutionibus praescriptam, singulisque rationum momentis mature perpensis, sanctissimus Dominus noster Pius Papa IX in id consilii devenit, ut (quatenus tamen Omnipotentis dextera, prout sperare licet, impendentem arceat disperdatque tempestatem) mense iunio futuri anni 1867 duo semipublica habeat Consistoria. Iis vero peractis, Deo ac Deipara bene iuvantibus, die 29 eiusdem mensis, qua festum quotannis agitur beatorum apostolorum Petri et Pauli ac insuper eodem tempore illud singulare eveniet, quod maxima lætitia recoletur centenaria memoria illius diei, qua Roma sanctorum Principum glorioso est purpurata sanguine, in sanctorum album solemni decreto referet beatos Martyres, Confessores, ac Virgines, videlicet:

1. Beatum Iosaphat, archiepiscopum Polocensem Ruthenorum in Alba Russia, Martyrem;

2. Beatum Petrum de Arbues, ex Ordine canonicorum regularium sancti Augustini, Hispaniarum Inquisitorem, et canonicum ecclesiæ metropolitanæ Cæsaraugustanæ, Martyrem;

3. Beatos novendecim Martyres Gorcomienses, ad varios Ordines regulares ac etiam ad clerum secularem pertinentes;

4. Beatum Paulum a Cruce, Confessorem, fundatorem Congregationis clericorum excalceatorum sanctæ Crucis et Passionis Domini nostri Iesu Christi;

5. Beatum Leonardum a Portu Mauritio, Confessorem, missionarium apostolicum, ex Ordine Minorum sancti Francisci strictioris observantiæ;

6. Beatam Mariam Franciscam a quinque Vulneribus, Virginem professam tertii Ordinis sancti Petri ab Alcantara in ditione neapolitana;

7. Beatam Germanam Cousin, Virginem secularem in diœcesi Tolosana.

Itaque mihi, qui sacro consilio Tridentini Concilii interpreti ac vindici præfectus sum, a Sanctitate Sua ex maiorum instituto mandatum est, ut sacris catholici orbis Antistitibus has darem literas, quibus lætissimum huiusmodi nuncium afferrem, unaque significarem, gratissimam eidem Sanctitati Suae rem facturos illos Episcopos, qui, dummodo ovibus sibi concreditis grave damnum non obveniat nulloque alio peculiari ipsi distineantur impedimento, tempestive ad almam hanc Urbem sese ferant memoratis semipublicis Consistoriis, tantæque celebritati interfuturi. Enimvero beatissimo Patri periucundum erit videre fratres convenientes in unum simulque sanctis hisce cœlitibus in superna iam gloria receptis preces fundere, quibus iidem moti, in tanto rerum civilium et maxime sacrarum discrimine et exitio, victoriam de hoste maligno et perennem tranquillitatem Ecclesiæ militanti a Deo deprecentur et impetrent.

Ceterum, animadvertere oportet, hanc esse mentem Summi Pontificis, ut quicunque huc proficisci putaverint perinde habeantur ac si romanum iter suscipiant ut officio visitandi sacra Apostolorum limina ex præscripto sanctæ memoriæ Sixti V incipiente: *Romanus Pontifex,* defungantur: idque eo magis quod, si ullum unquam tempus idoneum est quo *patrum magistrorumque veritatis Petri ac Pauli sepulcra, fidelium animas illuminantia* (uti aiebat Theodoretus) adire ac venerari deceat atque delectet, hoc profe-

cto est, quo festivitas celebrari debet, quæ, iuxta verba sancti Leonis magni, *præter illam reverentiam, quam toto terrarum orbe promeruit, speciali et propria nostræ Urbis exultatione veneranda est, ut ubi præcipuorum Apostolorum glorificatus est exitus, ibi in die martyrii eorum sit lætitiæ principatus.*

Hæc de meo munere erant Tibi, amplissime Domine, significanda. Post hæc nihil aliud mihi superest, nisi peculiares animi mei sensus ex corde testatos facere Amplitudini Tuæ, cui fausta omnia ac salutaria a Domino precor.

Amplitudinis Tuæ

Datum Romæ, ex sacra Congregatione Concilii, die 8 decembris, Immaculatæ Deiparæ Conceptioni sacra, 1866.

IX.

(6 giugno 1866).

Il suddetto comunica ai Vescovi presenti in Roma nell'occasione mentovata alcuni quesiti risguardanti la disciplina ecclesiastica, sui quali il Santo Padre desidera conoscere il loro avviso per prendere dipoi gli opportuni provvedimenti. Gli stessi Vescovi sono altresì invitati a manifestare se v'abbia qualche altro punto di disciplina viziato da abuso, o qualche grave difficoltà a ottenere efficacemente l'esecuzione dei sacri canoni.

Perillustris ac reverendissime Domine,

Quum sanctissimus Dominus noster Pius Papa IX in supremo apostolici ministerii fastigio speculator a Deo datus sit domui Israel; ideo, si ulla sese offerat opportuna occasio, qua veram populi christiani felicitatem promovere vel mala eidem iam illata ac etiam tantummodo forsan impendentia agnoscere queat, eam, nulla interposita mora, arripit et amplectitur, ut providentiæ et auctoritatis suæ studium impense collocet, aut aptiora remedia alacriter adhibeat.

Iamvero, in hac tanta temporum rerumque acerbitate nonnisi singulari Dei beneficio sibi datum iudicans, quod in proxima festiva celebritate centenariæ memoriæ de glorioso sanctorum apostolorum Petri et Pauli martyrio, et canonizationis tot christianæ religionis heroum, amplissimam pulcherrimamque solio suo coronam faciant nedum sanctæ romanæ ecclesiæ Cardinales, sed etiam tot reverendissimi Episcopi ex omnibus terrarum partibus profecti; periucunda eorumdem præsentia et opera sapienter sibi utendum statuit, mandavitque Episcopis in Urbe præsentibus quasdam proponi quæstiones circa graviora ecclesiasticæ disciplinæ capita, ut, de vero illorum statu certior factus, id suo tempore decernere valeat quod in Domino expedire iudicaverit.

Quæ sint huiusmodi disciplinæ capita, super quibus ex mandato Sanctitatis Suæ hæc sacra Concilii Congregatio ab Amplitudine Tua relationem et sententiam, quantum ad Tuam diœcesim pertinet, nunc

exquirit, luculenter prostant in syllabo quæstionum quem hic adnectimus. Si quid vero aliud forte sit, quod abusum sapiat, aut gravem in urgenda sacrorum canonum executione difficultatem involvat, Tibi exponere et declarare integrum erit. Apostolica namque Sedes, re mature perpensa, succurrere et providere, prout rerum ac temporum ratio postulaverit, procul dubio non remorabitur.

Ne autem ad hanc relationem cumulate perficiendam Dominationi Tuæ congrua temporis commoditas desit, trium vel quatuor, si opus fuerit, mensium spatium a die præsentium literarum conceditur. Cæterum eamdem relationem mittendam curabis ad ipsam Sanctitatem Suam, vel ad hanc sacram Congregationem.

Interim impensa animi mei sensa ex corde profiteor Amplitudini Tuæ, cui fausta quæque ac salutaria adprecor a Domino.

Amplitudinis Tuæ

Datum Romæ ex sacra Congregatione Concilii, die 6 iunii 1867.

Uti frater,

P. Card. Caterini Præfectus.

Petrus, archiep. Sardianus, pro-secret.

Quæstiones quæ ab apostolica Sede Episcopis proponuntur.

1. Utrum accurate serventur canonicæ præscriptiones, quibus omnino interdicitur, quominus hæretici vel schismatici, in administratione baptismi, patrini munere fungantur?

2. Quanam forma et quibusnam cautelis probetur libertas status pro contrahendis matrimoniis: et utrum ipsimet Episcopo vel eius Curiæ episcopali reservetur iudicium super status cuiusque contrahentis libertate? Quidnam tandem hac super re denuo sancire

expediret, præ oculis habita instructione, die 21 augusti 1670 sanctæ memoriæ Clementis X auctoritate edita?

3. Quænam adhiberi possent remedia ad impedienda mala ex civili quod appellant matrimonio provenientia?

4. Pluribus in locis, ubi hæreses impune grassantur, mixta connubia ex Summi Pontificis dispensatione quandoque permittuntur, sub expressa tamen conditione de præmittendis necessariis opportunisque cautionibus, iis præsertim quæ naturali ac divino iure in hisce connubiis requiruntur. Minime dubitari fas est, quin locorum Ordinarii ab huiusmodi contrahendis nuptiis fideles avertant ac deterreant, et tandem, si graves adsint rationes, in exequenda apostolica facultate dispensandi super mixtæ religionis impedimento, omni cura studioque advigilent, ut dictæ conditiones, sicuti par est, in tuto ponantur. At enimvero, postquam promissæ fuerint, sancte ne diligenterque adimpleri solent, et quibusnam mediis posset præcaveri ne quis a datis cautionibus servandis temere se subducat?

5. Quomodo enitendum, ut in prædicatione verbi Dei sacræ conciones ea gravitate semper habeantur, ut ab omni vanitatis et novitatis spiritu præserventur immunes, itemque omnis doctrinæ ratio, quæ traditur fidelibus, in verbo Dei reipsa contineatur, ideoque ex Scriptura et traditionibus, sicut decet, hauriatur?

6. Dolendum summopere est, ut populares scholæ quæ patent omnibus cuiusque e populo classis pueris, ac publica universim Instituta quæ litteris severioribusque disciplinis tradendis et educationi iuventutis curandæ sunt destinata, eximantur pluribus in locis ab Ecclesiæ auctoritate moderatrice, vi et influxu, plenoque civilis ac politicæ auctoritatis arbitrio subiiciantur ad imperantium placita et ad communium ætatis opinionum amussim: quidnam itaque effici posset, quo congruum tanto malo remedium afferatur, et christifidelibus suppetat catholicæ instructionis et educationis adiumentum?

7. Maxime interest, ut adolescentes clerici humanioribus litteris

severioribusque disciplinis recte imbuantur. Quid igitur præscribi posset ad cleri institutionem magis ac magis fovendam accommodatum, præsertim ut latinarum litterarum, rationalis philosophiæ ab omni erroris periculo intaminatæ, sanæque theologiæ iurisque canonici studium in Seminariis potissimum diœcesanis floreat?

8. Quibusnam mediis excitandi essent clerici, qui præsertim sacerdotio sunt initiati, ut, emenso scholarum curriculo, studiis theologicis et canonicis impensius vacare non desistant? Præterea, quid statuendum efficiendumque, ut qui, ad sacros Ordines iam promoti, excellentiori ingenio præditi, in decurrendis philosophiæ ac theologiæ stadiis præstantiores habiti sunt, possint in divinis sacrisque omnibus disciplinis et nominatim in divinarum Scripturarum, sanctorum Patrum, ecclesiasticæ historiæ sacrique iuris scientia penitius excoli?

9. Iuxta ea, quæ a Concilio Tridentino, capite XVI Sessionis XXIII, *de reformatione,* præscribuntur, quicumque ordinatur illi ecclesiæ aut pio loco pro cuius necessitate aut utilitate assumitur adscribi debet, ubi suis fungatur muneribus nec incertis vagetur sedibus: quod si locum, inconsulto Episcopo deseruerit, ei sacrorum exercitium interdicitur. Hæ præscriptiones nec plene neque ubique servantur. Quomodo ergo his præscriptionibus supplendum, et quid statui posset, ut clerici propriæ diœcesi servitium, et suo Præsuli reverentiam et obedientiam continuo præstent?

10. Plures prodierunt et in dies prodeunt Congregationes et Instituta virorum et mulierum, qui, votis simplicibus obstricti, piis muneribus obeundis se addicunt. Expeditne ut potius Congregationes ab apostolica Sede probatæ augeantur latius et crescant, quam ut novæ eumdem prope finem habentes constituantur et efformentur?

11. Utrum sede episcopali, ob mortem vel renunciationem vel translationem Episcopi, vacante, Capitulum ecclesiæ cathedralis in Vicario capitulari eligendo plena libertate fruatur?

12. Quanam forma indicatur et fiat concursus, qui in provisione ecclesiarum parochialium peragi debet iuxta decretum Concilii Tridentini Sessione XXIV, *de reformatione,* capite XVIII, et Constitutionem sanctæ memoriæ Benedicti XIV, quæ, die 14 decembris 1742 data, incipit *Cum illud?*

13. Utrum et quomodo expediret numerum causarum augere, quibus parochi ecclesiis suis iure privari possunt: nec non et procedendi formam laxius præstituere, qua ad huiusmodi privationes facilius, salva iustitia, possit deveniri?

14. Quomodo executioni traditur quod de suspensionibus *ex informata conscientia* vulgo dictis decernitur a Concilio Tridentino capite I Sessionis XIV, *de reformatione?* Et, circa huius decreti sensum et applicationem, estne aliquid animadvertendum?

15. Quonam modo Episcopi iudiciariam qua pollent potestatem in cognoscendis causis ecclesiasticis, potissimum matrimonialibus, exerceant, et quanam procedendi atque appellationes interponendi methodo utantur?

16. Quænam mala proveniant ex domestico famulatu, quem familiis catholicis præstant personæ vel sectis proscriptis vel hæresi addictæ vel etiam non baptizatæ: et quodnam hisce malis posset opportune remedium afferri?

17. Quidnam circa sacra cœmeteria adnotandum sit: quinam hac de re abusus irrepserint et quomodo tolli possent?

X.

(26 giugno 1867).

Allocuzione del Sommo Pontefice Pio IX ai Vescovi convenuti a Roma per il centenario di san Pietro, tenuta nel Concistoro pubblico del 26 giugno 1867. In essa il Santo Padre annunzia l'intenzione di celebrare un Concilio ecumenico quando si presenti l'opportunità favorevole.

Venerabiles Fratres,

Singulari quidem, inter maximas Nostras acerbitates, gaudio et consolatione afficimur, cum iterum gratissimo conspectu ac frequentia vestra perfrui, Vosque coram alloqui in hoc amplissimo conventu possimus, Venerabiles Fratres. Vos enim ex omnibus terrarum regionibus, desiderii Nostri significatione et vestræ pietatis instinctu, in hanc Urbem adducti, Vos, eximia religione præstantes, in sollicitudinis Nostræ partem vocati, nihil potius habetis quam, calamitosis hisce temporibus, omnem in re catholica tuenda animarumque salute curanda vestram opem Nobis ferre, multiplices mœrores Nostros lenire, ac ampliora in dies vestræ fidei, voluntatis et obsequii erga hanc Petri Cathedram experimenta præbere. Hoc vestro adspectu recreamur vehementer, hoc novo pietatis et amoris vestri argumento ac testimonio de illis libenter recordamur, quæ usque ad hanc diem concordibus animis, non uno studiorum genere, non intermissis curis, non deterriti adversis certatim edidistis. Quæ porro rerum suavissimarum memoria alte Nobis in animo infixa, semperque mansura, illud efficit, ut gratus Nostræ caritatis sensus, multo nunc quam alias ardentior atque vividior, erga universum vestrum ordinem perspicua testificatione et luculentioribus signis palam publiceque gestiat erumpere.

Sed si hæc leviter raptimque perstricta superiorum temporum recordatio Nos adeo percellit atque solatur, Vos ipsos, Venerabiles Fratres, facile intellecturos arbitramur qua lætitia exultet, qua ca-

ritate flagret hodie cor Nostrum, dum iterum observantia et frequentia vestra perfruimur, qui ex remotioribus etiam catholicis provinciis, Nostro desiderio perspecto, una omnes pietate et amore acti ad Nos convenistis. Nihil enim Nobis optatius, nihil iucundius esse potest quam vestro in cœtu versari, vestræque Nobiscum coniunctionis fructum capere, in iis potissimum solemnibus peragendis, in quibus omnia, quæ versantur ante oculos, de catholicæ Ecclesiæ unitate, de immobili unitatis fundamento, de præclaro eius tuendæ servandæque studio ac gloria loquuntur. De illa scilicet admirabili unitate loquuntur, qua, veluti quadam vena, divini Spiritus charismata et dona in mysticum Christi corpus manant, ac in singulis eius membris tanta illa fidei et caritatis exempla excitant, quæ universum hominum genus in admirationem impellunt. Agitur enim, Venerabiles Fratres, hoc tempore ut Sanctorum honores decernantur tot inclitis Ecclesiæ heroibus, quorum plerique gloriosum martyrii certamen certantes, alii pro tuendo apostolicæ Cathedræ, in qua veritatis et unitatis est centrum, principatu, alii pro integritate ac unitate fidei vindicanda, alii pro restituendis catholicæ Ecclesiæ hominibus schismate avulsis pretiosam mortem libenter oppetierunt, adeo ut mirum divinæ Providentiæ consilium satis eluceat, quæ tum maxime exempla adserendæ catholicæ unitatis, et triumphos adsertorum proposuit, cum catholica fides et apostolicæ Sedis auctoritas infestioribus inimicorum artibus conflictaretur. Agitur præterea ut memoriam diei auspicatissimi solemni ritu recolamus, quo die beatissimus Petrus et coapostolus eius Paulus ante annos mille octingentos illustri martyrio in hac Urbe perfuncti, immobilem catholicæ unitatis arcem suo sanguine consecrarunt. Quid igitur, Venerabiles Fratres, Nobis optabilius et tantorum Martyrum triumphis congruentius esse poterat, quam ut in eorum honoribus pulcherrima catholicæ Ecclesiæ unitatis exempla ac spectacula, maiore qua possent significatione et luce fulgerent? Quid æquius erat, quam ut hæc ipsa de apostolorum Principum triumphis gratulatio quæ ad totius catholici nominis religionem pertinet, vestro etiam adventu studioque celebraretur? Quid dignius demum, quam ut tot tantarumque rerum splendor pietatis lætitiæque vestræ accessione fieret illustrior?

At non solum apta rebus et grata Nobis, Venerabiles Fratres, hæc pietas, et concors cum apostolica Sede coniunctio, sed præterea tanti momenti est, ut maximi ex ea ac salutares admodum fructus sive ad comprimendam impiorum audaciam, sive ad communem fidelium et vestram singulorum utilitatem, omnino debeant existere. Ex hac nimirum religionis oppugnatores intelligant necesse est, quam vigeat, qua vita polleat catholica Ecclesia, quam infensis animis insectari non desinunt; discent quam inepto stultoque convicio eam veluti exhaustam viribus et suis defunctam temporibus incusarint; discent demum quam male suis triumphis plaudant, ac suis consiliis et conatibus fidant, satis perspicientes tantam virium compagem convelli non posse, quam Iesu Christi spiritus et divina virtus in apostolicæ confessionis petra coagmentavit. Profecto, si unquam alias, hoc maxime tempore, Venerabiles Fratres, omnibus hominibus pateat necesse est, ibi solum animos arctissima inter se coniunctione contineri posse, ubi unus idemque Dei spiritus omnibus dominatur; at, Deo relicto, Ecclesiæ auctoritate contempta, homines felicitatis eius, quam per scelera quærunt, expertes in turbulentissimis tempestatibus misere dissidiisque iactari.

Sed si fidelium communis spectetur utilitas, quidnam, Venerabiles Fratres, opportunius ac salutarius ad incrementum obsequii erga Nos et apostolicam Cathedram catholicis gentibus esse potest, quam si videant quanti a Pastoribus suis catholicæ unitatis iura et sanctitas fiat, eamque ob causam cernant eos magna terrarum spatia marisque transmittere, nec ullis deterreri incommodis, quominus ad Romanam Cathedram advolent, ut in Nostræ humilitatis persona Petri successorem et Christi in terris Vicarium revereantur? Hac nempe auctoritate exempli longe melius quam subtiliori qualibet doctrina agnoscent, qua veneratione, obedientia et obsequio erga Nos uti debeant, quibus in persona Petri a Christo Domino dictum est: *Pasce agnos meos, pasce oves meas* iisque verbis suprema sollicitudo ac potestas in universam Ecclesiam credita est atque commissa.

Quin etiam Vos ipsi, Venerabiles Fratres, Vos in sacro vestro ministerio obeundo, ex hac erga apostolicam Sedem observantia insignem fructum laturi estis. Quo enim maiora Vos necessitudinis

fidei amorisque vincula cum angulari petra mystici ædificii devinxerint, eo magis etiam, uti omnium Ecclesiæ temporum memoria docet, eam fortitudinem induemini ac robur, quod ab amplitudine ministerii vestri contra hostiles impetus et adversitates rerum postulatur. Quid enim aliud Christus Dominus intelligi voluit cum Petrum tuendæ fratrum firmitati præficiens *Ego,* inquit, *rogavi pro te, ut non deficiat fides tua, et, tu aliquando conversus, confirma fratres tuos* [1]? Nimirum, ut sanctus Leo Magnus innuit, « specialis » cura Petri a Domino suscipitur et pro fide Petri proprie supplica» tur, tamquam aliorum status certior sit futurus, si mens Principis » victa non fuerit. In Petro ergo omnium fortitudo munitur, et divi» næ gratiæ ita ordinatur auxilium, ut firmitas quæ per Christum » Petro tribuitur, per Petrum apostolis cæteris conferatur [2]. » Quapropter Nos semper persuasum habuimus fieri non posse ut eius fortitudinis, qua præcipuo Domini munere cumulatus est Petrus, non aliqua semper in Vobis fieret accessio quoties prope ipsam Petri personam, qui suis in successoribus vivit, præsentes consisteretis, ac tantummodo solum attingeretis huius Urbis, quam sacri Apostolorum Principis sudores et triumphalis sanguis irrigavit. Immo etiam, Venerabiles Fratres, nunquam Nos dubitavimus quin ex ipso sepulcro ubi beatissimi Petri cineres ad religionem orbis sempiternam quiescunt, quædam arcana vis et salutaris virtus existat, quæ Pastoribus dominici gregis fortes ausus, ingentes spiritus, magnanimos sensus inspiret, quæque instaurato eorum robore efficit, ut impudens hostium audacia, catholicæ unitatis virtuti et potestati impar, impari etiam certamine residat et corruat.

Nam quid Nos tandem dissimulemus, Venerabiles Fratres? Iamdiu in acie contra callidos et infestos hostes pro iustitiæ et religionis defensione versamur. Tam diuturna, tam ingens dimicatio geritur, ut omnium quotquot in sacra militia censentur simul coniunctæ vires, non iusto maiores numero ad resistendum esse videantur. Nos quidem Ecclesiæ causam, libertatem et iura pro supremi muneris Nostri ratione propugnantes, usque ad hanc diem Dei omni-

[1] Luc. xxii, 32.

[2] Sermo iii in anniversario assumptionis suæ.

potentis ope ab exitialibus periculis incolumes fuimus, sed tamen rapimur et iactamur adhuc adversis ventis et fluctibus, non quidem timentes naufragium quod Christi Domini præsens auxilium timere non sinit, sed intimo sane dolore affecti ob tot novarum doctrinarum monstra, tot impie in Ecclesiam ipsam et apostolicam Sedem commissa, quæ quidem iam alias damnata ac reprobata [1], palam nunc iterum pro sacri Nostri muneris officio reprobamus et condemnamus. In hac tamen præsentis temporis ratione, et in ea quam capimus ex conspectu vestro lætitia, ultro commemorare prætermittimus tot sollicitudines, curas, angores, qui cor Nostrum gravi ac diuturno vulnere excruciant ac torquent. Hæc potius omnia apud altaria afferemus, quæ Nostris assidue oneravimus precibus, respersimus lacrimis; hæc omnia clementissimo misericordiarum Patri instauratis obsecrationibus aperiemus iterum ac revelabimus, in Eo omnino fidentes qui Ecclesiæ suæ incolumitatem et gloriam tueri novit et potest, quique iudicium faciens omnibus iniuriam patientibus de causa Nostra et adversantium Nobis, non fallente die, iusto iudicio iudicabit.

Interim vero Vos, Venerabiles Fratres, pro spectata vestra sapientia recte intelligitis, quam vehementer intersit ad occurendum impiorum consiliis et tot detrimenta Ecclesiæ sarcienda, ut quæ Vestrum omnium cum Nobis et apostolica hac Sede concordia tantopere enitet, altius in dies defixis radicibus roboretur. Quin immo, hic catholicæ coniunctionis amor, qui ubi semel inhæsit animis, ad aliorum etiam utilitatem late dimanat, hic profecto Vos conquiescere non sinet, nisi pariter in eadem catholica concordia ac indivulsa fidei, spei, caritatisque consensione ecclesiasticos omnes viros, quorum duces estis, et universos fideles Vobis concreditos una opera præstare connitamini. Nullum sane spectaculum angelorum atque hominum oculis pulchrius esse poterit, quam si in hac peregrinatione nostra, qua ab exilio ad patriam pergimus, æmula imago referatur et ordo peregrinationis illius, qua duodecim israeliticæ tribus ad felices promissionis oras coniunctis itineribus contendebant. Ingrediebantur enim omnes, singulæ suis discretæ au-

[1] Allocutio consistorialis 29 octobris 1866.

ctoribus, distinctæ nominibus, diremptæ locis, parebantque suis quæque familia patribus, bellatorum manus ducibus, hominum multitudo principibus; sed tamen unus erat tot ex gentibus populus, qui eidem Deo et ad eamdem supplicabat aram, unus qui iisdem legibus, eidem sacerdoti maximo Aaroni, eidem Dei legato obtemperabat Moysi, unus qui pari iure in bellorum laboribus et victoriarum fructibus utebatur, unus demum qui pariter sub tentoriis agens et admirabili vescens cibo, eamdem concordibus votis adspirabat ad metam

Huiusmodi Vos coniunctioni perpetuo retinendæ operam daturos, tot iam pignoribus vestræ fidei concordiæque acceptis, certum omnino ac exploratum habemus. Spondet id Nobis spectata vestra integritas, ac præstans virtus, quæ semper ubique sui similis, et omni periculo maior effulsit: spondet illud ingens studium et ardor, qui Vos ad æternam hominum salutem curandam et ad divinam amplificandam gloriam rapit atque urget: spondet id demum ac certissime spondet sublimis illa oratio, quam Christus ipse ante extremos cruciatus suos ad Patrem obtulit, illum precatus, ut *omnes unum sint, sicut tu Pater in me et ego in Te, ut et ipsi in nobis unum sint* [1]; cui precationi fieri nunquam potest, ut divinus non adnuat Pater.

Nobis autem, Venerabiles Fratres, nihil optabilius est quam ut eum fructum quem maxime salutarem ac faustum Ecclesiæ universæ fore ducimus, ex hac eadem vestra cum apostolica Sede coniunctione capiamus. Iamdiu enim animo agitavimus, quod pluribus etiam Venerabilium Fratrum Nostrorum pro rerum adiunctis innotuit, ac illud etiam, ubi primum optata Nobis opportunitas aderit, efficere aliquando posse confidimus, nempe ut sacrum œcumenicum et generale omnium Episcoporum catholici orbis habeamus Concilium, quo, collatis consiliis coniunctisque studiis, necessaria ac salutaria remedia, tot præsertim malis quibus Ecclesia premitur, Deo adiuvante, adhibeantur. Ex hoc profecto, uti maximam spem habemus, eveniet, ut catholicæ veritatis lux, errorum tenebris, quibus mortalium mentes obvolvuntur, amotis, salutare suum lumen

[1] Ioan. xvii, 21.

diffundat, quo illi veram salutis et iustitiæ semitam, adspirante Dei gratia, agnoscant et instent. Ex hoc item eveniet, ut Ecclesia, veluti invicta castrorum acies ordinata, hostiles inimicorum conatus retundat, impetus frangat, ac de ipsis triumphans Iesu Christi regnum in terris longe lateque propaget ac proferat.

Nunc vero, ut vota Nostra impleantur utque Nostræ vestræque curæ uberes iustitiæ fructus christianis afferant populis, ad Deum omnis iustitiæ et bonitatis fontem erigamus oculos, in quo omnis plenitudo præsidii, et gratiæ ubertas sperantibus collocata est. Cum autem advocatum apud Patrem habeamus Iesum Christum Filium eius, Pontificem magnum, qui penetravit cœlos, qui semper vivens interpellat pro nobis, quique in admirabili Eucharistiæ sacramento nobiscum est omnibus diebus usque ad consummationem sæculi, hunc Redemptorem amantissimum, Venerabiles Fratres, ponamus ut signaculum super cor nostrum, ut signaculum super brachium nostrum, atque ad altare illud, ubi ipse auctor gratiæ thronum misericordiæ constituit, ubi omnes, qui laborant et onerati sunt, reficiendi cupidus expectat, nostras assidue preces omni cum fiducia deferamus. Eum itaque sine intermissione humiliterque obsecremus, ut Ecclesiam suam a tantis calamitatibus et omni discrimine eruat, eique lætam pacis vicem victoriamque de hostibus donet, ut Nobis ac Vobis novas usque vires ad sui nominis gloriam provehendam addat, ut illo igne, quem venit mittere in terras, hominum animos inflammet, ac errantes omnes potenti sua virtute ad salutaria consilia convertat. Vestræ autem pietatis erit, Venerabiles Fratres, illud omni ope curare ut crediti Vobis fideles in cognitione Domini nostri Iesu Christi in dies crescant, eumque in Sacramento augusto præsentem, constanti fide venerentur, redament ac frequenter invisent, nihilque erit vestro studio curaque dignius, quam ut vigilantibus ad eius aram ignibus, vigilet etiam in cordibus fidelium gratus pietatis sensus, vigilet indeficiens flamma caritatis. Quo vero facilius Deus ad obsecrationes nostras aurem suam propitius inclinet, semper et enixe petamus suffragia, primum quidem Deiparæ Virginis Mariæ Immaculatæ, quo nullum apud Deum potentius patrocinium; deinde sanctorum apostolorum Petri et Pauli, quorum natalitia acturi sumus, nec

non omnium cœlitum Sanctorum qui, cum Christo regnantes in cœlis, munera divinæ largitatis hominibus sua deprecatione conciliant.

Denique Vobis, Venerabiles Fratres, ac aliis omnibus Venerabilibus Fratribus catholicarum gentium Episcopis, item fidelibus omnibus vestræ atque illorum curæ concreditis, quorum pietatis et amoris eximia semper testimonia accepimus et continenter in dies experimur, singulis universis apostolicam Nostram benedictionem cum omni felicitatis voto coniunctam, ex intimo corde amantissime impertimus.

XI.

(1 luglio 1867).

Indirizzo presentato al Santo Padre dai Vescovi suddetti. Vi si parla della gioia ond'essi furon compresi all'annunzio del Concilio.

Beatissime Pater!

Apostolica Tua vox iterum auribus nostris insonuit, nuncians novum æternæ veritatis triumphum, sanctorum cœlitum gloria refulgentem, et antiquum Urbis æternæ, beatorum apostolorum Petri et Pauli sanguine consecratæ decus, quorum martyrii memoria sæcularis rediens, totum hodie orbem christianum lætitia afficit, et fidelium mentes ad salutarem maximarum rerum cogitationem extollit.

Iucundissima apostolici oris ad festa talia nos peramenter invitantis verba percipere minime potuimus, quin continuo subiret animum solemnium illorum memoria, quæ, ante annos quinque, Tuo lateri adstantes in Urbe peregimus, et grati recordaremur, qua tunc nos benignitate et humanitate habueris, qua nos paterna caritate fueris in illa faustissima gratulatione complexus. Hæc suavis recordatio, hæc amantissimi Patris non tam iubentis quam optantis vox illam animis nostris ad romanum iter capessendum alacritatem adiecit, quam Tibi, Beatissime Pater, satis luculenter amplissima hæc Antistitum frequentia, qui tertium ad Te confluxerunt, et communis omnium pietas ac fidelis observantia declarant. Tam ingenti Antistitum numero, cui vix simile quid in præteritarum ætatum memoria reperitur, par solummodo est Tua in nos caritas ac benevolentia, par unice obsequii amorisque in Te nostri magnitudo. Hisce autem causis vehementius hodie excitamur, ut eximias virtutes Tuas, Sedem apostolicam novo illustrantes lumine, novo etiam prosequamur honore, et augustissimum Tuum animum graves inter,

quibus premeris at non concuteris, ærumnas, iterato amoris et admirationis testimonio coram solemur.

Sed dum votis obsecuti sumus Tuis, alium etiam optatissimum nobis spectavimus fructum, ut scilicet cor nostrum tot Ecclesiæ malis sauciatum paterni Tui vultus recrearemus adspectu, fraternam inter nos concordiam magis magisque roboraremus, ac communem Tibi nobisque solatii et gaudii materiem quæreremus.

Hanc vero lætandi causam Tu maximam nobis præstas, dum tot nova sanctorum nomina fastis Ecclesiæ inscribens homines potenter edoces, quanta sit quamque inexhausta matris Ecclesiæ fœcunditas. Hanc triumphantium gloriosus martyrum sanguis exornat; hanc inviolatæ confessionis candida induit virginitas, huius floribus nec rosæ nec lilia desunt. Tu, cœlestia virtutum præmia mortalibus ostendens, oculos a rerum inanium conspectu ad iucundam cœli gloriam erigere doces. Tu, dum homines mirandis ingenii sui industriæque operibus exsultant, triumphale sanctorum Dei vexillum attollens, illos admones, ut super ipsam rerum adspectabilium et gaudiorum humanorum pompam ac speciem, oculos ad Deum omnis sapientiæ et pulchritudinis fontem convertant, ne ii, quibus dictum fuit: *Subiicite terram et dominamini,* obliviscantur unquam supremi illius præcepti: *Dominum Deum tuum adorabis et illi soli servies.*

Ast qui suspicientes cœlestem Ierusalem, novorum sanctorum gloria gestientem, mirabilia Domini humili corde agnoscimus et profitemur, magis etiam ad hæc celebranda incendimur, dum hodierna sæculari solemnitate immotam contemplamur petræ illius firmitatem, super quam Dominus ac Redemptor noster Ecclesiæ suæ molem perpetuitatemque constituit. Divina enim virtute factum cernimus, ut Petri Cathedra, organum veritatis, unitatis centrum, fundamentum et propugnaculum libertatis Ecclesiæ, tot inter rerum adversitates et non intermissa hostium molimina, octodecim iam elapsis plane sæculis, stet firma incolumisque; dum regna et imperia surgunt ruuntque vicissim, stet veluti secura pharus in procelloso vitæ æquore mortalium iter dirigens, tutamque stationem et portum salutis sua luce commonstrans.

Hac fide, hisce sensibus ducti loquebamur olim, Beatissime Pa-

ter, cum ante quinquennium Tuo throno adstantes, sublimi Tuo ministerio debitum testimonium dedimus, votaque pro Te, pro civili Tuo principatu, pro iustitiæ ac religionis causa palam nuncupavimus. Hac fide ducti verbis scriptoque eo tempore professi sumus, nihil nobis potius et antiquius esse, quam ut quæ Tu ipse credis ac doces, nos quoque credamus et doceamus, quos reiicis errores, nos item reiiciamus, Te duce unanimes incedamus in viis Domini, Te sequamur, Tibi adlaboremus, ac Tecum pro Domino in omne discrimen fortunamque parati decertemus. Cuncta hæc, quæ tunc declaravimus, nunc denuo piissimo cordis sensu confirmamus, idque universo orbi testatum esse volumus; grato simul recolentes animo, plenoque laudantes assensu, quæ a Te in salutem fidelium et Ecclesiæ gloriam ab eo quoque tempore gesta fuerunt.

Quod enim Petrus olim dixerat: *Non possumus quæ vidimus et audivimus non loqui,* Tu pariter sanctum et solemne habuisti, ac nunquam non habere luculenter demonstras. Non enim unquam obticuit os Tuum. Tu æternas veritates annunciare, Tu sæculi errores, naturalem supernaturalemque rerum ordinem atque ipsa ecclesiasticæ civilisque potestatis fundamenta subvertere minitantes, apostolici eloquii gladio configere, Tu caliginem novarum doctrinarum pravitate mentibus offusam dispellere, Tu quæ necessaria ac salutaria sunt tum singulis hominibus, tum christianæ familiæ, tum civili societati intrepide effari, suadere, commendare supremi Tui ministerii es arbitratus; ut tandem cuncti assequantur quid hominem catholicum tenere, servare ac profiteri oporteat. Pro qua eximia cura maximas Sanctitati Tuæ gratias agimus, habituri sumus sempiternas; Petrumque per os Pii locutum fuisse credentes, quæ ad custodiendum depositum a Te dicta, confirmata, prolata sunt, nos quoque dicimus, confirmamus, annuntiamus, unoque ore atque animo reiicimus omnia, quæ divinæ fidei, saluti animarum, ipsi societatis humanæ bono adversa, Tu ipse reprobanda ac reiicienda iudicasti. Firmum enim menti nostræ est, alteque defixum, quod Patres Florentini in decreto Unionis unanimes definiverunt: Romanum Pontificem *Christi Vicarium, totiusque Ecclesiæ caput et omnium christianorum Patrem et Doctorem existere, et ipsi in beato Petro pascendi, regendi ac gubernandi universalem Ec-*

clesiam a Domino nostro Iesu Christo plenam potestatem traditam esse.

Sed alia præterea sunt, quæ nostram in Te caritatem, gratosque animi sensus provocant. Magna enim cum iucunditate admiramur heroicam illam virtutem, qua perniciosis sæculi machinationibus obsistendo, dominicum gregem in via salutis servare, contra seductiones erroris munire, contra vim potentium et falsorum sapientum astutiam tueri adnisus es. Admiramur studium illud fatigari nescium, quo emolumenta universæ Ecclesiæ, apostolica providentia Orientis et Occidentis populos complexus, promovere nunquam destitisti. Admiramur magnificum illud, quod generi hominum in peius quotidie ruenti Pastoris boni spectaculum exhibes, ipsorum etiam veritatis inimicorum animos percellens, oculosque ad se vel invitos ipsa rerum præstantia et dignitate convertens.

Perge igitur Pastorum Pastoris vicaria potestate fungens, divini Tui muneris partes Deo confisus tueri; perge vitæ æternæ subsidiis pascere Tibi creditas oves; perge sanare contritiones Israel, et agnos Christi quærere qui perierant. Faxit Deus omnipotens, ut, qui amoris Tui et officii sui immemores voci Tuæ adhuc resistunt, meliora secuti consilia ad Te tandem redeuntes, luctum Tuum in gaudium convertant. Tuarum pastoralium curarum fructus, divina benignitate adspirante, incrementum capiant in dies; felix animarum conversio, quam Deus Te administro quotidie operatur, magis magisque amplificetur; Tuque virtutum Tuarum vi et glorioso laborum successu animabus Christo lucrifactis, prolatisque regni eius finibus, cum Domino et Magistro vere exclamare possis: *Omne quod dat mihi Pater, ad me veniet.*

Hæc immo, Beatissime Pater, salutaris ac felicioris ævi indicia conspiciuntur. Testis amor ille, quem cunctarum nationum fideles ad quævis pro Te exantlanda parati commonstrant, dum vires corporis et animi atque adeo vitam ipsam pro Ecclesiæ iuribus et apostolicæ Sedis gloria adserenda impendere ac dicare gestiunt. Testis prona illa catholicarum mentium reverentia, quæ Te supremum Pastorem cupide intuetur, quæ apostolicæ Cathedræ oracula lætanter excipit, iisque firmissimo adsensu et obsequio ahærere gloriatur. Testis illa filialis animi indoles, qua populus christianus ve-

stigia fidelium sequens, qui olim ad pedes Apostolorum facultates suas sponte deferebant, rerum Tuarum angustiis hucusque occurrit, et continenter eas sublevare non desinit. Hæc filialis argumenta pietatis intimo pectore commoti cernimus, nunquam non operam daturi, ut sacer hic ignis in cordibus fidelium accensus foveatur et vigeat, utque tum nostro tum cleri totius exemplo animati omnes præclaram illam voluntatem ac liberalitatem provehant, Tibique ad æternam eorum salutem plenius procurandam temporalia adiumenta suppeditent.

Qui autem fidelium omnium erga Te pietate tantopere afficimur, Beatissime Pater, peculiaris gaudii fructum capimus ex illa fide, ex illo amore et obsequio, quo digni æternæ Urbis cives Te Patrem, Te Principem indulgentissimum complectuntur. Felicem populum ac vere sapientem! qui novit quæ sibi amplitudo et gloria ex Petri Sede in Urbe constituta proveniat, qui intelligit non alios terminos divinæ erga se benignitati definitos fore, quam quos ipse sibi in sua erga Christi Vicarium observantia et in Principem sacratissimum amore constituerit. Hæc concupisce, hæc sequere romana gens; sit hæc constans, sit immota pietas; sit hæc romana Urbs quam christianus orbis ceterarum principem suamque lubens agnoscit, ceteris exemplo prælucens, sit cœlestibus gratiis donisque florens, virtutibus opibusque beata.

Id, Beatissime Pater, Tui pontificatus splendor effecit, quo non Urbs solum Tua, sed universus orbis illustratur, cuiusque admiratio ita nos movet, ut ex illo exemplum pro sacro nostro ministerio petendum esse existimemus.

At non minus Tua vox suaviter illabens pectoris ima pervadit, quam virtutum Tuarum pontificalium imago animos nostros percellit.

Summo igitur gaudio repletus est animus noster, dum e sacrato ore Tuo intelleximus, tot inter præsentis temporis discrimina eo Te esse consilio, ut *maximum*, prout aiebat inclytus Tuus prædecessor Paulus III, *in maximis rei christianae periculis remedium* Concilium œcumenicum convoces.

Annuat Deus huic Tuo proposito, cuius ipse Tibi mentem inspiravit: habeantque tandem ævi nostri homines, qui, infirmi in fide,

semper discentes et nunquam ad veritatis agnitionem pervenientes, omni vento doctrinæ circumferuntur, in sacrosancta hac Synodo novam, præsentissimamque occasionem accedendi ad sanctam Ecclesiam, columnam ac firmamentum veritatis, cognoscendi salutiferam fidem, perniciosos reiiciendi errores; ac fiat, Deo propitio, et conciliatrice Deipara Immaculata, hæc Synodus grande opus unitatis, sanctificationis et pacis, unde novus in Ecclesiam splendor redundet, novus regni Dei triumphus consequatur.

Et hoc ipso Tuæ providentiæ opere denuo exhibeantur mundo immensa beneficia, per pontificatum romanum humanæ societati asserta. Pateat cunctis, Ecclesiam, eo quod super solidissima Petra fundetur, tantum valere, ut errores depellat, mores corrigat, barbariem compescat, civilisque humanitatis mater dicatur et sit. Pateat mundo, quod divinæ auctoritatis et debitæ eidem obedientiæ manifestissimo specimine, in divina pontificatus institutione dato, ea omnia stabilita et sacrata sint, quæ societatum fundamenta ac diuturnitatem solident.

Quod ubi perspexerint Principes et populi non permittent, ut augustissimum Tuum ius, omnis auctoritatis, omnium iurium certissima sanctio, impune conculcetur; imo ipsi curabunt, ut Tua Tibi constet et potestatis libertas et libertatis potestas; adsint subsidia ad sublime Tuum, illisque ipsis summe proficuum ministerium efficaciter exercendum; nec patientur, ut vox Tua a gregibus Ecclesiæ sanctæ addictis prohibeatur, ne pabulo æternarum veritatum privati misere contabescant, laxatisve apud eos obedientiæ et reverentiæ erga divinum in Te residens magisterium vinculis, illa quoque auctoritas, qua reges regnant et legum conditores iusta decernunt, in certissimum status civilis detrimentum labefactetur.

Hæc est spes nostra, quam corde fovemus. Hoc continuum precum nostrarum est, semperque erit argumentum.

Macte ergo animo, Beatissime Pater, perge navim Ecclesiæ inter medias procellas secura, ut suevisti, manu ad portum adducere. Mater divinæ gratiæ, quam Tu pulcherrimo honoris titulo salutasti, intercessionis suæ auxilio tutabitur semitam Tuam. Erit Tibi in stellam maris, quam invicta, uti soles, fiducia suspiciens, non frustra diriges cursum ad Illum, qui per eam ad nos venire

voluit. Faventes habebis cœlestes Sanctorum choros, quorum beatam gloriam magno studio continuisque apostolicis conatibus exquisitam mundo exultanti tum diebus istis, tum antehac annunciasti. Assistent Tibi Principes apostolorum Petrus et Paulus, precibus potentibus sollicitudinem Tuam secundantes. In puppi, quam Tu nunc occupas, Petrus olim sedebat; ipse apud Dominum intercedet, ut quæ navis ipsius suffragiis adiuta octodecim sæculis altum vitæ humanæ mare feliciter percurrit, Te duce, opimis immortalium animarum spoliis onusta, cœlestem portum plenis subeat velis. Quod ut fiat, nos curarum, precum et laborum Tuorum fideles devotosque socios habebis, qui divinam clementiam nunc quoque deprecamur, ut Tibi omni benedictione cœlesti cumulato serventur augeanturque vires; ut novis in dies animarum lucris dives sit vita Tua, sit longæva in terris, sit olim in cœlis beata!

(Seguono le firme di circa cinquecento tra Cardinali, Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi).

XII.

(1 luglio 1867).

Risposta di Pio IX all' Indirizzo dei Vescovi. Il Pontefice aprirà le sacre adunanze in un giorno consecrato alla festa dell' immacolato concepimento di Maria.

Venerabiles Fratres,

Periucunda quidem, licet a fide et devotione vestra prorsus expectanda, Nobis fuerat nobilis illa concordia, qua, seiuncti ac dissiti, eadem tenere, eadem asserere profitebamini, quæ Nos docueramus, et eosdem, quos damnaveramus, errores in religiosæ civilisque societatis exitium invectos execrari. Verum multo iucundius Nobis fuit hæc ipsa discere ex ore vestro, et nunc rursum a congregatis Vobis explicatius et solemnius accipere; dum iis amoris et obsequii officiis Nos cumulatis, quæ mentes affectusque vestros luculentius verbis ipsis aperiant. Curnam enim tam prono animo obsecundastis desiderio Nostro, omnique incommodo posthabito, ad Nos e toto terrarum orbe convolastis? Scilicet explorata vobis erat firmitas Petræ, supra quam ædificata fuit Ecclesia, perspecta vivifica eius virtus; nec vos fugiebat, quam præclarum utrique rei testimonium accedat a christianorum heroum canonizatione. Duplex igitur hoc festum celebraturi confluxistis, non modo, ut sacris hisce solemniis splendorem adderetis, sed ut, universam veluti fidelium familiam referentes, præsentia vestra non minus, quam diserta professione testaremini, eamdem nunc, quæ duodeviginti abhinc sæculis, vigere fidem, idem caritatis vinculum omnes nectere, eamdem virtutem exeri ab hac Cathedra veritatis. Placuit Vobis commendare pastoralem sollicitudinem Nostram, et quidquid pro viribus agimus ad effundendam veritatis lucem, ad disiiciendas errorum tenebras, ad perniciem depellendam ab animabus Christi sanguine redemptis; nempe ut e coniunctis propriorum magistrorum sententiis ac voci-

bus, confirmentur christianæ gentes in obsequio et amore erga hanc sanctam Sedem, in eamque acrius mentis oculos intendant. Corrogatis undique subsidiis huc convenistis civilem nostrum sustentaturi principatum tanta oppugnatum perfidia; ideo sane ut splendidissimo hoc facto, et per collata catholici orbis suffragia necessitatem eius ad liberum Ecclesiæ regimen assereretis. Dilectum vero populum romanum, indubiaque et clarissima eius obsequii in Nos et dilectionis indicia meritis laudibus prosequenda duxistis; quo et alacriores ipsi adiiceretis animos, et eum vindicaretis a conflatis in ipsum calumniis, et fœdam illis sacrilegæ proditionis notam inuereretis, qui, felicitatis populi obtentu, Romanum Pontificem e solio deturbare conantur. Et dum arctioribus mutuæ caritatis nexibus per hunc conventum obstringere studuistis omnes orbis ecclesias; hoc etiam præstitistis, ut uberiore evangelico spiritu repleti ad beatissimi Petri Principis apostolorum et Pauli doctoris gentium cineres, fortiores inde discederetis ad perrumpendas hostium phalanges, ad tuenda religionis iura, ad unitatis studium creditis plebibus efficacius ingerendum. Quod sane votum apertius etiam se prodit in eo communi Concilii œcumenici desiderio, quod omnes non modo perutile sed et necessarium arbitramini. Superbia enim humana, veterem ausum instauratura, iamdiu per commentitium progressum civitatem et turrim extruere nititur, cuius culmen pertingat ad cœlum, unde demum Deus ipse detrahi possit. At Is descendisse videtur inspecturus opus, et ædificantium linguas ita confusurus, ut non audiat unusquisque vocem proximi sui: id enim animo obiiciunt Ecclesiæ vexationes, miseranda civilis consortii conditio, perturbatio rerum omnium, in qua versamur. Cui sane gravissimæ calamitati sola certe obiici potest divina Ecclesiæ virtus, quæ tunc maxime se prodit, cum Episcopi a Summo Pontifice convocati, eo præside conveniunt in nomine Domini de Ecclesiæ rebus acturi. Et gaudemus omnino, prævertisse Vos hac in re propositum iamdiu a Nobis conceptum, commendandi sacrum hunc cœtum eius patrocinio, cuius pedi a rerum exordio serpentis caput subiectum fuit, quæque deinde universas hæreses sola interemit. Satisfacturi propterea communi desiderio iam nunc nunciamus, futurum quandocumque Concilium sub auspiciis Deiparæ Virginis ab omni labe immunis esse constituen-

dum, et eo aperiendum die, quo insignis huius privilegii ipsi collati memoria recolitur. Faxit Deus, faxit Immaculata Virgo, ut amplissimos e saluberrimo isto consilio fructus percipere valeamus. Interim vero Ipsa validissimo suffragio suo præsentibus necessariam adiunctis opem Nobis imploret, Deusque eius precibus exoratus misericordiæ suæ divitias in Nos universamque Ecclesiam effundat. Nos certe amantissimi gratissimique animi sensu non extinguendo compulsi, enixe Vobis adprecamur a Deo quidquid spirituali emolumento vestro, quidquid plebium Vobis commissarum provectui, quidquid religionis et iustitiæ tutelæ, quidquid civilis societatis tranquillitati benevertere possit. Et quoniam aliquot e Vobis a peculiaribus populorum suorum necessitatibus coactos, citius a Nobis discessuros esse comperimus; iis, si temporis angustiæ singulos Nobis complecti non sinant, in præsentiarum omnia ominamur secunda, et effuso cordis affectu bene precamur. Universis vero supernorum omnium bonorum copiosique divini auxilii auspicem, simulque præcipuæ benevolentiæ nostræ et grati animi testem, benedictionem apostolicam ex imo pectore depromptam peramanter impertimus.

XIII.

(28 novembre 1867).

Il cardinal Caterini scrive al Nunzio di Vienna affinché, per mezzo dei Vescovi respettivi, egli inviti per ora i professori Schwetz, Danko e Kovacs a recarsi in Roma nel futuro febbraio per prender parte ai lavori preparatorii del Concilio.

Non può essere ignoto alla Signoria Vostra illustrissima e reverendissima che il Santo Padre venne nella determinazione di convocare e tenere in quest' alma Città un Concilio ecumenico mediante apposita bolla da pubblicarsi a suo tempo. Intanto ha creato diverse Commissioni teologiche, mettendo così in esecuzione quanto già manifestai a Vostra Signoria illustrissima nella mia lettera dei 17 novembre 1865. Nell'udienza poi di questa mattina ha proceduto alla scelta di taluni soggetti di estere nazioni per unirli ai consultori romani, incaricandomi d'invitarli a venire in Roma nel venturo mese di febbraio e di scriverne in proposito ai rispettivi Nunzi apostolici.

Egli è per questo che mi rivolgo di nuovo a Lei pregandola, a mezzo dei rispettivi Vescovi, d'invitare, per ora, soltanto i tre seguenti soggetti a Vostra Signoria illustrissima già ben noti, cioè: 1.° Schwetz, professore emerito in codesta Università; 2.° Danko, professore di Sacra Scrittura in codesta Accademia; 3.° Giuseppe Kovacs, canonico di Colocza e professore emerito di teologia.

Nella ipotesi che i medesimi di buon grado siano per accettare questo atto di pontificia considerazione, e che inoltre amassero di essere alloggiati nella Casa della Missione a Montecitorio, avrà Ella la bontà di significarmelo in antecedenza. Al loro arrivo poi in questa Dominante, verrà ad ognuno spedito il biglietto di nomina a consultore della Commissione che gli sarà assegnata.

Eseguiti in siffatto modo i venerati comandi di Sua Santità, mi confermo con sensi di stima distinta, baciandole di vero cuore le mani *ecc.*

XIV.

(28 novembre 1867).

Lettera del suddetto al Nunzio di Monaco per invitare, come sopra, il canonico Maier e i professori Hergenröther e Hettinger.

È senza dubbio noto alla Signoria Vostra illustrissima e reverendissima che il Santo Padre ha deliberato di emettere a suo tempo una bolla per tenere in Roma un Concilio ecumenico. A preparare le materie da trattarvisi, onde rendere anche meno lunga l'assenza dei Vescovi dalle loro diocesi, ha già creato diverse Commissioni di consultori, ed a ciascuna delle medesime presiede un Cardinale.

Desiderando però la Santità Sua che facciano parte delle suindicate Commissioni teologi e canonisti tanto romani quanto di altre nazioni; nell'udienza di questa mattina si è degnata d'individuarmi i soggetti da chiamarsi in Roma pel venturo mese di febbraio, e mi ha incaricato di scrivere in proposito ai rispettivi Nunzi apostolici.

Egli è per questo che mi rivolgo a Vostra Signoria illustrissima pregandola d'invitare, per ora, col mezzo dei rispettivi Vescovi, soltanto i tre seguenti soggetti, cioè: 1.° il signor canonico Villibaldo Maier, segretario di monsignor vescovo di Ratisbona; 2.° l'abate Hergenröther, professore nell' Università di Erbipoli; 3.° il signor abate Hettinger, professore della stessa Università: dei quali ebbi ottime informazioni dall'egregio di Lei antecessore con lettera dei 29 decembre 1865.

Nella supposizione che i medesimi di buon grado siano per accettare questo atto di pontificia considerazione, e che amassero di essere alloggiati nella Casa della Missione a Montecitorio, avrà Ella la benignità di significarmelo in antecedenza. Al loro arrivo poi

in questa Dominante, verrà ad ognuno spedito il biglietto di nomina a consultore della Commissione di cui dovrà far parte.

Eseguiti in siffatta maniera i venerati comandi di Sua Santità, mi pregio di attestarle i sensi della mia distinta stima, baciandole di vero cuore le mani *ecc.*

XV.

(20 dicembre 1867).

Altra lettera del suddetto per chiamare a Roma il canonico Molitor.

Facendo seguito alla mia dei 28 del perduto novembre, inviata alla Signoria Vostra illustrissima e reverendissima, ed in esecuzione dei venerati comandi di Sua Santità comunicatimi nell'udienza di ieri, sono in dovere di pregarla a voler partecipare anche al signor Don Guglielmo Molitor, canonico di Spira, l'invito di portarsi in Roma pel venturo mese di febbraio, acciò in qualità di consultore possa occuparsi in una delle Commissioni a studiare le materie da proporsi nel futuro Concilio.

In questa intelligenza passo a confermarmi con le proteste della più distinta stima, baciandole di vero cuore le mani *ecc.*

XVI.

(28 novembre 1867).

Lo stesso Cardinale scrive al Nunzio di Parigi per fare il medesimo invito al canonico Gay e ai sacerdoti Jacquenet e Gillet.

Il Santo Padre, dopo la risoluzione già presa di pubblicare nel prossimo anno la bolla di convocazione del Concilio ecumenico, ha creato parecchie Commissioni di teologi e canonisti per studiare le materie da proporsi. Nel desiderio poi di unire ai consultori romani anche altri di estere nazioni, la Santità Sua è venuta, per ora, alla scelta di taluni pochi teologi, fra' quali alcuni di codesto Impero, profittando ad un tempo anche delle notizie somministratemi da Vostra Signoria illustrissima e reverendissima nel suo pregiato foglio dei 17 decembre 1865, incaricandomi inoltre di scrivere in proposito ai rispettivi Nunzi apostolici.

A tale effetto mi affretto a pregare la Signoria Vostra illustrissima, acciò si compiaccia, per mezzo dei Vescovi locali, d'invitare a portarsi in Roma nel venturo mese di febbraio i seguenti soggetti, cioè: 1.° monsignor Jacquenet, protonotario apostolico, domiciliato a Reims; 2.° l'abate Gillet, della diocesi di Blois; 3.° l'abate Gay, canonico della cattedrale di Poitiers.

Nella supposizione che i suddetti di buon grado accetteranno quest' atto di pontificia considerazione, e che amassero di essere alloggiati nella Casa della Missione a Montecitorio, avrà Ella la benignità di significarmelo in antecedenza. Al loro arrivo in questa Dominante, sarà a ciascuno spedito il biglietto di nomina a consultore della Commissione di cui dovrà far parte.

In questa intelligenza mi confermo con stima distintissima, baciandole di vero cuore le mani *ecc.*

XVII.

(23 gennaio 1868).

Il suddetto scrive al Nunzio di Parigi che il Santo Padre dispensa il sacerdote Gillet dalla venuta in Roma e gli sostituisce il sacerdote Le Hir.

Per una sofferta infermità non ho potuto prima di questa mattina riferire al Santo Padre quanto la Signoria Vostra illustrissima e reverendissima mi significò nella sua pregiata lettera dei 26 del perduto decembre.

Avendo Sua Santità trovate ragionevolissime le scuse addotte dall' abate Gillet, non occorre più parlarne; anzi in di lui luogo ha nominato il signor abate Le Hir a seconda dei suggerimenti di Vostra Signoria illustrissima, talchè potrà invitarlo a venire in Roma entro il futuro mese, sia solo, sia unendosi con gli altri due colleghi consultori, ed al suo arrivo gli verrà consegnato il biglietto di nomina.

Non avendo per ora altro a comunicarle, mi confermo colla più distinta stima, baciandole di vero cuore le mani *ecc.*

XVIII.

(6 febbraio 1868).

Altra lettera del suddetto allo stesso Nunzio per surrogare al Le Hir il canonico Chesnel, qualora sia vera la notizia della morte del primo.

Mi giova sperare che sia priva di fondamento la voce qui sparsa sulla morte dell'abate Le Hir, di cui tenni parola alla Signoria Vostra illustrissima e reverendissima nell' ultima mia dei 23 del perduto gennaio. Avendone però promosso il discorso nell' udienza di questa mattina, Sua Santità, nella ipotesi che sia avvenuta la supposta disgrazia, si è degnata di nominare in luogo di lui a consultore di una delle Commissioni il canonico Francesco Chesnel, Vicario generale onorario di monsignor vescovo di Quimper.

Vostra Signoria illustrissima pertanto, qualora sia vero il supposto, si compiacerà di dare al Chesnel la lieta notizia della nomina di lui, significandogli che al suo arrivo in Roma gli verrà spedito l'analogo biglietto.

E qui, con le proteste di stima distintissima e con baciarle di vero cuore le mani, mi confermo *ecc.*

XIX.

(28 novembre 1867).

Il cardinal Caterini scrive al Nunzio di Bruxelles per l'invito al professor Feije.

Avendo la Santità di nostro Signore creato varie Commissioni di teologi e canonisti coll' incarico di preparare le materie da proporsi nel futuro Concilio ecumenico, la di cui convocazione verrà a suo tempo annunziata con bolla apostolica, e desiderando che facciano parte di dette Commissioni anche meritevoli soggetti di altre nazioni, nell' udienza di questa mattina mi ha incaricato chiamare in Roma pel venturo mese di febbraio il signor abate Feije, professore di gius canonico nell' Università di Lovanio, di cui l'egregio predecessore della Signoria Vostra illustrissima e reverendissima mi tenne discorso nella lettera dei 20 decembre 1865.

Prego quindi Vostra Signoria illustrissima a volere, per mezzo del suo Ordinario, invitare l'abate Feije a volersi nel tempo suindicato portare in questa Dominante, riservandomi in tal' ipotesi di fargli spedire il biglietto di nomina alla Commissione che gli sarà assegnata.

Se mai al medesimo non piacesse di prendere l'alloggio in questo Collegio belgico, potrebbe prenderlo nella Casa della Missione in Montecitorio, dandomene peraltro l'avviso in antecedenza per mettermi di concerto col Superiore locale.

In questa intelligenza passo ad attestarle i sensi della mia distinta stima, co' quali Le bacio di vero cuore le mani *ecc.*

XX.

(23 gennaio 1868).

Lettera dello stesso Cardinale al Nunzio di Madrid per un simile invito ai Padri Romero e Labarta.

Attesa una mia infermità, non pria di questa mattina mi è riuscito di andare all' udienza e di riferire a Sua Santità quanto la Signoria Vostra illustrissima e reverendissima mi scrisse nella pregiata sua lettera dei 14 del perduto decembre.

Il Santo Padre, accogliendo le di Lei proposte, ha nominato a consultori di una delle Commissioni incaricate a studiare le materie del futuro Concilio, di cui Le tenni discorso nelle mie precedenti, il Padre Vincenzo Romero dell' Ordine de' predicatori, ed il Padre Labarta, provinciale della Compagnia di Gesù. Quanto poi agli altri, attenderò le sue ulteriori ripromesse notizie.

Intanto Vostra Signoria illustrissima si compiacerà di dare la partecipazione della detta nomina ai suindicati due soggetti, invitandoli a portarsi a Roma con sollecitudine, ed allora verrà loro consegnato il biglietto di nomina.

In questa intelligenza passo a confermarmi con protesta di stima distintissima, baciandole di vero cuore le mani *ecc.*

XXI.

(30 marzo 1868).

Altra lettera del suddetto allo stesso, con la quale gli notifica come, in luogo dei Padri Romero e Labarta e del canonico Viqueira, impediti da malferma salute, sia da invitarsi il canonico Labrador.

Avendo riferito a Sua Santità quanto Vostra Eminenza si compiacque di scrivermi nella venerata sua lettera dei 14 dello spirante mese, la Santità Sua mi comandò di risponderle, che, attesi i mali fisici a' quali vanno soggetti i Padri Romero e Labarta, non che il canonico Viqueira, bisogna deporre il pensiero d'invitarli a venire in Roma.

Nella speranza poi che il canonico Cantore Labrador di Cadice sia di buona salute e non molto avanzato negli anni, l'Eminenza Vostra si degnerà d'invitarlo a portarsi in Roma al più presto. Se mai il medesimo non avesse qui ove alloggiare, potrebbe suggerirgli di recarsi a questa Casa della Missione.

Ed in attenzione di suo grazioso riscontro, passo a rassegnarmi con sensi di profondo ossequio, rallegrandomi della sua ben meritata promozione alla sacra porpora, e baciandole umilissimamente le mani *ecc.*

XXII.

(17 maggio 1868).

Il cardinal Barnabò scrive a monsignore Enrico Edoardo Manning, arcivescovo di Westminster, affinchè, di concerto co' suoi suffraganei, egli scelga un ecclesiastico da inviare a Roma per prender parte ai lavori delle Commissioni preparatorie del Concilio.

La Santità di Nostro Signore ha espresso il desiderio di avere in Roma un ecclesiastico inglese, il quale, a giudizio suo e de' suoi suffraganei, si distingua fra gli altri per iscienza teologica o canonica, onde possa adoperarsi utilmente negli studi che si stanno facendo in preparazione al prossimo generale Concilio.

Interessa pertanto la Signoria Vostra a volere, d'intesa coi Vescovi della provincia, scegliere al più presto il soggetto che stimerà poter sostenere degnamente l'accennato incarico, per quindi inviarlo all' uopo in questa Dominante.

È intanto che prego il Signore onde La prosperi e La conservi, mentre passo con sentimenti di alta stima *ecc.*

XXIII.

(18 maggio 1868).

Lettera del suddetto agli arcivescovi degli Stati Uniti d'America per avere in Roma, all'oggetto di che sopra, un ecclesiastico di loro scelta.

Sanctissimo Domino nostro Pio Papæ IX in votis est ut vir ecclesiasticus ex fœderatis Americæ septemtrionalis Statibus eligatur, qui scientia theologica vel canonica inter cæteros præstare censeatur, ut nimirum Romam veniat, atque hic operam suam impendat in studiis prosequendis quæ ad futurum generale Concilium dirigantur.

Quæ cum ita sint, peto ab Amplitudine Tua ut Sanctissimi Domini nostri desiderio quo citius fieri potest morem geras, quo videlicet, de Episcoporum consilio, prædictus theologus vel canonista ad officium, de quo agitur, destinetur atque ideo quamprimum in Urbem mittatur.

Precor vero Deum ut etc.

XXIV.

(16 agosto 1868).

Il cardinal Caterini scrive al Nunzio di Parigi che inviti i sacerdoti Sauvé e Gibert pel prossimo novembre.

Eccomi di nuovo ad infastidire la Signoria Vostra illustrissima e reverendissima pel Concilio generale, desiderato dai buoni, temuto dai cattivi.

Il Santo Padre, udito quanto Ella si compiacque di scrivermi nella sua pregevole lettera dei 28 giugno prossimo passato, si degnò d'incaricarmi di risponderle che designa il sacerdote Enrico Sauvé, canonico teologo di Laval a consultore di una delle Commissioni, talchè Vostra Signoria illustrissima può dargliene fin da ora la partecipazione, invitandolo contemporaneamente, per mezzo di quel monsignor Vescovo, a recarsi in Roma nel futuro mese di novembre.

Viene inoltre la Signoria Vostra illustrissima incaricata d'invitare in egual modo a venire in Roma, nel tempo suddetto e per lo stesso scopo, i due seguenti Vicari generali, cioè l'abate Gibert, proposto dall' egregio vescovo di Moulins, e.... [1]. Quanto a questi due però è mente di Sua Santità che faccia Ella percorrere l'invito, qualora a Lei sia preventivamente noto che ne siano meritevoli.

E qui, rinnovandole le proteste di stima distintissima, Le bacio di vero cuore le mani *ecc.*

[1] Si omette il nome dell' altro ecclesiastico, di cui non fu giudicata opportuna la chiamata.

XXV.

(3 settembre 1868).

Il suddetto dà facoltà, a nome del Santo Padre, al nuovo Nunzio di Madrid d'inviare a Roma pel prossimo novembre gli ecclesiastici da lui proposti.

Nell' udienza di questa mattina ho riferito al Santo Padre la singolare premura usata dalla Signoria Vostra illustrissima e reverendissima per rinvenire tre o quattro ecclesiastici tra i più distinti e dotti della Spagna per assistere in qualità di consultori alle speciali Commissioni nominate da Sua Santità per i lavori preparatorii del futuro Concilio ecumenico, e gli ho esposto ancora che le adoperate diligenze saranno coronate da felice esito.

La Santità Sua con piena soddisfazione ha asclotato un tale annunzio ed ha pienamente approvato il di Lei divisamento d'inviare a quest' alma Città pel futuro novembre i suindicati soggetti, che, senza dubbio, corrisponderanno alla fiducia in loro riposta e non accamperanno motivi di acciacchi di salute o di età avanzata come fecero altri, tranne uno o due.

Sarà poi Vostra Signoria illustrissima compiacente intanto d'indicarmi i nomi dei soggetti che verranno, ed altresì le loro qualità, per conoscerne il valore, onde destinarli ad una piuttosto che all' altra delle diverse Commissioni, a seconda degli studi cui si sono più di proposito applicati.

L'esenzione dal coro e dalla residenza non presenta difficoltà, e nemmeno l'alloggio, che il Santo Padre mi ha autorizzato di procurare a Monserrato, ovvero in qualche casa religiosa.

Tanto in risposta alla sua pregiata lettera dei 14 del perduto agosto, e, nel rallegrarmi seco Lei per la sua efficacia e nel ringraziarla per aver secondato i miei desiderii anche per l'onore della nazione che amo e stimo, mi pregio di dirmi con sensi di sti ma distintissima, baciandole di vero cuore le mani *ecc.*

XXVI.

(2 ottobre 1868).

Lettera dello stesso al Nunzio di Monaco per un simile invito agli ecclesiastici Dieringer, Hefele, de Haneberg, Moufang, Alzog, e Giese.

Nell'udienza di ieri ebbi l'onore di riferire a Sua Santità la istruttiva e sensata risposta della Signoria Vostra illustrissima e reverendissima inviatami li 22 del perduto settembre, ed ora mi affretto a comunicarnele il risultato.

In vista delle sue savie riflessioni il Santo Padre autorizza Vostra Signoria illustrissima d'invitare, per mezzo dei rispettivi Vescovi, a portarsi in Roma entro il corrente anno, per far parte delle diverse Commissioni già istituite onde preparare la materia del prossimo Concilio ecumenico, i seguenti ecclesiastici professori:

1. Don Francesco Saverio Dieringer di Bonn;
2. Don Carlo Giuseppe Hefele di Tubinga;
3. Padre Daniele Bonifacio de Haneberg, Abate benedettino di Monaco;
4. Don Cristoforo Moufang, canonico di Magonza;
5. Don Giovanni Alzog di Friburgo;
6. Finalmente il dottor Giuseppe Giese, canonico di Münster.

Se mai i rispettivi Vescovi incontrassero su di alcuno qualche difficoltà, qualunque ne sia il motivo, La prego a sospendere ad esso l'avviso, come anche, se qualcuno dei suddescritti soggetti per salute o per altre cause non gradisse di portarsi in Roma, avrà la bontà di rendermene inteso, tanto per sapere con certezza su quali si possa contare, quanto per procurare qui ai medesimi l'alloggio in qualche casa religiosa nel caso che loro accomodasse.

In questa intelligenza passo a confermarmi con distintissima stima, baciandole di vero cuore le mani *ecc.*

XXVII.

(2 ottobre 1868).

Lettera del suddetto al vescovo di Birmingham per chiamare a Roma il sacerdote Newman.

Non latet fortasse Amplitudinem Tuam illustrissimam ac reverendissimam, Sanctissimum Dominum nostrum, ad præparanda negotia in futuro Concilio decernenda, Romam advocasse ex variis orbis partibus viros ecclesiasticos scientia theologica et canonica, vitæque ratione praestantes, qui operam suam in institutis Commissionibus, quarum singulis Pater Cardinalis præest, alacriter impendunt, consultoris titulo insigniti.

Iamvero, Sanctitas Sua, in audientia mihi Præfecto Sacræ Congregationis Concilii hesterna die tributa, consilium mentis suæ aperuit, inter memoratos consultores referendi sacerdotem Ioannem Newman isthic commorantem, mihique insuper mandavit ut opportunas ad Dominationem Tuam litteras scriberem.

Itaque, Beatissimi Patris iussioni obtemperans, precor Amplitudinem Tuam, ut eidem viro, quatenus nihil observatu dignum habeas, rem pandere non graveris. Si Newman oblatum honorem acceptum habere velit, intra præsentem annum ad Urbem accedat oportet. Quicumque vero sit huius epistolæ exitus, pergratum facies, si aliquod responsum mihi dederis.

Interim, maxima animi mei significatione, me profiteor, manus Tibi ex corde deosculans *ecc.*

XXVIII.

(23 ottobre 1868).

Risposta del Vescovo suddetto al cardinal Caterini per annunziare il cattivo stato di salute del Newman e scusarlo dall' accettazione dell' invito.

Eminentissime et reverendissime Princeps,

Litteras quibus Eminentia Vestra mihi significavit voluntatem Sanctitatis Suæ, Eminentiæ Vestræ intimatam, ut Romam vocaret reverendum sacerdotem Iohannem Newman titulo consultoris in rebus quæ pro Synodo universali præparantur, eodem Patri Newman communicavi, suggerens ut sedulo ponderaret honorem a Sanctissimo ei oblatum, et postea responsum mihi daret, Eminentiæ Vestræ transmittendum.

Proinde, re perpensa, respondit Pater Newman scriptis, quæ, in originali, Eminentiæ Vestræ transmitto, et in quibus emittit sensum suum profunde tactum ex bonitate Sanctitatis Suæ erga eum neque minus ob humanissimam considerationem quoad modum communicandi cogitationem gratiosissimam Sancti Patris. Itaque, præsumpta venia deliberandi, quæ in Vestris litteris insinuatur, Pater Newman, omni quo possit humili et sincero modo suam gratitudinem Sanctitati Suæ pro tanto favore exprimere desiderat; subdens quod statum habeat salutis adeo delicatum ut perpetua vigilantia atque cura indigeret, quæ domi solummodo exercere possint. Et licet vita et corporis cura nihili faciendæ sint si comparandæ sint cum fine religioso ita gravi; quando nihil promoveretur ex eius præsentia in augusta tanti momenti solemnitate, ineptus cum sit

in rebus huiusmodi, sentit Pater Newman quod Sanctitas Sua non desideraret illius præsentiam cum periculo quo vita eius minaretur.

Eminentiæ Vestræ manum deosculans in signum reverentiæ

Birminghamiæ, die 23 octobris 1868

Servus sum

Huñus, devñus, obseqñus
✠ Gulielmus Bernardus Ullathorne
episcopus Birminghamiensis.

Emo et Rmo Domino
Cardinali Caterini etc. etc. etc.

XXIX.

(13 novembre 1868).

Il cardinal Caterini scrive al Nunzio di Monaco come al professore Dieringer, cui osta la malferma salute, si sostituisca il professore Heuser.

Alla riapertura delle udienze ho riferito a Sua Santità il contenuto delle lettere inviatemi dalla Signoria Vostra illustrissima e reverendissima li 25 ottobre ultimo, 3 e 5 novembre corrente: e la Santità Sua ha già dato le disposizioni per l'alloggio. Spero poi che tutti potranno collocarsi all'Anima, meno il Padre Abate de Haneberg, il quale, come mi narrò allorquando venne a visitarmi, è andato alla Minerva, e non a San Calisto, perchè l'intera famiglia religiosa era per andare a San Paolo.

Quanto al professore Heuser in luogo del dottor Dieringer, che per motivi di salute ha declinato l'invito, il Santo Padre, prendendo in considerazione le vive premure dell'egregio monsignor arcivescovo di Colonia, ha condisceso di chiamarlo a Roma come uno dei consultori; onde Ella si compiacerà di dargliene la partecipazione. Se il medesimo e qualche altro non potrà essere in Roma entro il cadente anno, desidero che ciò accada nella prima metà di gennaio.

Corre voce che taluno di codesti professori che nella stagione estiva rimpatriarono, sia impedito dal ritornare. Se ciò fosse vero, amerei di saperlo, specialmente per disporre degli alloggi.

E qui con sensi di stima la più distinta mi confermo, baciandole di vero cuore le mani *ecc.*

XXX.

(4 gennaio 1869).

Il Prefetto di Propaganda presenta al cardinal Caterini il canonico Weathers, scelto dal l'episcopato inglese all' officio di teologo pel futuro Concilio.

Latore del presente è monsignor Guglielmo Weathers, dottore in sacra teologia, canonico di Westminster e rettore del Collegio di Sant'Edmondo nella anzidetta diocesi. Egli si è recato in Roma perchè dall'episcopato inglese è stato prescelto all'officio di teologo pel futuro Concilio; quindi il sottoscritto cardinal Prefetto della Sacra Congregazione di Propaganda lo presenta in tale qualifica all'Eminenza Vostra reverendissima, nel mentre che col più profondo ossequio Le bacia rispettosamente le mani.

Di Vostra Eminenza reverendissima

Uñio, dñio servitor vero
Al. Card. Barnabò Prefetto.

Eñio e Rñio sig. Card. Caterini.

XXXI.

(11 gennaio 1869).

Lettera del cardinal Caterini al Nunzio di Parigi per invitare, nei consueti modi, il professor Freppel.

La Santità di Nostro Signore si è degnata di annoverare fra i consultori per gli atti preparatorii al futuro Concilio ecumenico il signor abate Freppel, ben noto alla Signoria Vostra illustrissima e reverendissima. Nell'adunanza di ieri ne diedi l'annunzio alla Congregazione cardinalizia direttrice, ed oggi ne porgo a Lei l'officiale partecipazione, pregandola d'invitare, nei consueti modi, il suddetto abate a portarsi al più presto in Roma, riservandomi di spedirgli allora il biglietto di nomina.

E con distintissima stima mi ripeto, baciandole di vero cuore le mani *ecc.*

XXXII.

(2 giugno 1869).

Il Cardinale suddetto annunzia all' Incaricato d'affari di Lucerna la scelta a consultore del sacerdote Cosandey.

La terna inviata da Vostra Signoria illustrissima e reverendissima all'eminentissimo signor cardinale Antonelli, segretario di Stato, per la scelta di qualche consultore il quale prenda parte ai lavori preparatorii pel futuro Concilio ecumenico, fu letta nella Congregazione cardinalizia direttrice dei suddetti lavori, e la medesima fu di avviso potersi scegliere, tra i proposti, il sacerdote Cristoforo Cosandey. Fattasene dipoi la relazione al Santo Padre, la Santità Sua si degnò di approvare l'opinamento degli Eminentissimi.

Per incarico ricevuto, vengo colla presente a comunicare alla Signoria Vostra illustrissima siffatta scelta, pregandola di darne al Cosandey la partecipazione, significandogli ad un tempo che alla sua venuta in Roma gli sarà spedito il biglietto di nomina a consultore di una delle Commissioni.

Dopo ciò, profitto di questo incontro per attestarle i sensi della mia distinta stima, co'quali mi dico *ecc.*

LIBRO SECONDO.

DOCUMENTI DEL LIBRO SECONDO.

XXXIII.

(22 giugno 1868).

Il Sommo Pontefice Pio IX, nel Concistoro segreto di questo giorno, interroga i Cardinali se piaccia ad essi che il Concilio ecumenico sia intimato nella prossima festività de' santi apostoli Pietro e Paolo per il dì 8 dicembre del vegnente anno 1869. Tutti i Cardinali rispondono affermativamente, e il Santo Padre manifesta la sua grande letizia per questo unanime avviso. Esorta frattanto alla preghiera per ottenere i lumi del divino Spirito.

Venerabiles Fratres,

Notum Vobis est, Venerabiles Fratres, Nos iamdiu exoptare, œcumenicum omnium catholici orbis sacrorum Antistitum celebrare Concilium, ut, vestris et illorum consiliis, laboribusque adiuti, ea statuere possimus, quæ in hac potissimum tanta temporum asperitate ad maiorem Ecclesiæ utilitatem quovis modo pertinent. Nunc autem Vobis nuntiamus, opportunum Nos existimare, eiusmodi generale Concilium futuro anno millesimo octingentesimo sexagesimo nono in Vaticana basilica habere, illudque die octava mensis decembris, Immaculatæ Deiparæ Virginis Mariæ Conceptioni sacro, incipere. Quocirca apostolicas Nostras de tanti momenti negotio Litteras, a pluribus e vestris Collegis iam recognitas, die vicesima nona huius mensis ex more vulgare censemus.

Itaque, placetne Vobis, ut eiusmodi generale Concilium a Nobis

commemorato anno indicatur et prædictæ apostolicæ Nostræ Litteræ enunciato die publicentur?

Postquam omnes responderunt PLACET, *Summus Pontifex prosequutus est:*

Summa certe iucunditate afficimur, Venerabiles Fratres, cum videamus vestras sententias unanimi consensione Nostris respondere votis. Interea vero non desistamus levare oculos nostros ad Dominum Deum nostrum, et incessanter invocare Sanctum divinum Spiritum, qui verus est sapientiæ fons, ut mentes nostras claritatis suæ lumine illustret, utque videre possimus quid in hoc Concilio agere, quidve sancire debeamus.

XXXIV.

(22 giugno 1868).

Nota dei Cardinali presenti al Concistoro suddetto.

Consistorio secreto diei XXII iunii MDCCCLXVIII eminentissimi ac reverendissimi Domini sanctæ romanæ ecclesiæ Cardinales interfuerunt:

Mattei *decanus,* Patrizi, Amat, Clarelli, Di Pietro.

De Angelis *primus Ordinis presbyterorum,* Asquini, de Reisach, Barnabò, De Silvestri, Sacconi, Quaglia, Panebianco, De Luca, Bizzarri, Pitra, Guidi, Bilio, Bonaparte, Berardi, Monaco.

Antonelli *primus Ordinis diaconorum,* Caterini, Mertel, Consolini, Borromeo, Capalti.

Testor ego subscriptus, sacri apostolici Consistorii a secretis, hanc notulam esse sanctæ romanæ ecclesiæ Cardinalium, qui Consistorio secreto diei XXII iunii anni salutis MDCCCLXVIII interfuerunt, prout in Actis.

In quorum fidem etc.

† Rogerius Antici Mattei
Patriarcha Constantinopolitanus.

XXXV.

(23 giugno 1868).

Il cardinal Giacomo Antonelli, segretario di Stato, invita, a nome del Santo Padre, gli eminentissimi Patrizi, Reisach, Barnabò, Panebianco, Bizzarri, Bilio e Caterini, componenti a quel tempo la Congregazione direttrice per gli affari del futuro Concilio, ad una straordinaria adunanza da tenersi alla presenza di Sua Santità. Scopo del convegno è il trattar novamente la questione dell'invito ai Sovrani.

Dalla Segreteria di Stato, 23 giugno 1868.

Desiderando la Santità di nostro Signore di udire al più presto il parere dei signori Cardinali di contro notati, componenti la Commissione centrale del divisato Concilio, sopra un argomento ad esso relativo, si previene il signor Cardinale ..., facente parte della Commissione anzidetta, che l'adunanza avrà luogo avanti Sua Santità in questa sera alle ore otto e un quarto.

Sig. Card. N. G. Card. Antonelli.

XXXVI.

(29 giugno 1868).

Bolla d'indizione del Concilio per il dì 8 dicembre dell'anno 1869.

Pius episcopus, servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Æterni Patris Unigenitus Filius propter nimiam, qua nos dilexit, caritatem, ut universum humanum genus a peccati iugo, ac dæmonis captivitate, et errorum tenebris, quibus primi parentis culpa iamdiu misere premebatur, in plenitudine temporum vindicaret, de cælesti sede descendens, et a paterna gloria non recedens, mortalibus ex Immaculata Sanctissimaque Virgine Maria indutus exuviis, doctrinam ac vivendi disciplinam e cælo delatam manifestavit, eamdemque tot admirandis operibus testatam fecit; ac semetipsum tradidit pro nobis oblationem et hostiam Deo in odorem suavitatis. Antequam vero, devicta morte, triumphans in cælum consessurus ad dexteram Patris conscenderet, misit Apostolos in mundum universum, ut prædicarent evangelium omni creaturæ, eisque potestatem dedit regendi Ecclesiam suo sanguine acquisitam et constitutam, quæ est *columna et firmamentum veritatis,* ac cælestibus ditata thesauris tutum salutis iter ac veræ doctrinæ lucem omnibus populis ostendit, et instar *navis in altum sæculi huius ita natat, ut, pereunte mundo, omnes quos suscipit servet illæsos* [1]. Ut autem eiusdem Ecclesiæ regimen recte semper atque ex ordine procederet, et omnis christianus populus in una

[1] S. Max., serm. xciv.

semper fide, doctrina, caritate et communione persisteret, tum semetipsum perpetuo affuturum usque ad consummationem sæculi promisit, tum etiam ex omnibus unum selegit Petrum, quem apostolorum Principem, suumque hic in terris Vicarium, Ecclesiæque caput, fundamentum ac centrum constituit, ut cum ordinis et honoris gradu, tum præcipuæ plenissimæque auctoritatis, potestatis ac iurisdictionis amplitudine pasceret agnos et oves, confirmaret fratres, universamque regeret Ecclesiam, et esset *cœli ianitor ac ligandorum solvendorumque arbiter, mansura etiam in cœlis iudiciorum suorum definitione* [1]. Et quoniam Ecclesiæ unitas et integritas, eiusque regimen ab eodem Christo institutum perpetuo stabile permanere debet, iccirco in Romanis Pontificibus Petri successoribus, qui in hac eadem romana Petri Cathedra sunt collocati, ipsissima suprema Petri in omnem Ecclesiam potestas, iurisdictio, primatus plenissime perseverat ac viget.

Itaque Romani Pontifices, omnem dominicum gregem pascendi potestate et cura ab ipso Christo Domino, in persona beati Petri divinitus sibi commissa, utentes, nunquam intermiserunt omnes perferre labores, omnia suscipere consilia, ut a solis ortu usque ad occasum omnes populi, gentes, nationes evangelicam doctrinam agnoscerent, et in veritatis ac iustitiæ viis ambulantes vitam assequerentur æternam. Omnes autem norunt quibus indefessis curis iidem Romani Pontifices fidei depositum, cleri disciplinam, eiusque sanctam doctamque institutionem, ac matrimonii sanctitatem dignitatemque tutari, et christianam utriusque sexus iuventutis educationem quotidie magis promovere, et populorum religionem, pietatem, morumque honestatem fovere, ac iustitiam defendere, et ipsius civilis societatis tranquillitati, ordini, prosperitati, rationibus consulere studuerint.

Neque omiserunt ipsi Pontifices, ubi opportunum existimarunt, in gravissimis præsertim temporum perturbationibus ac sanctissimæ nostræ religionis civilisque societatis calamitatibus generalia convocare Concilia, ut cum totius catholici orbis Episcopis, quos

[1] S. Leo, serm. II.

Spiritus Sanctus posuit regere Ecclesiam Dei, collatis consiliis, coniunctisque viribus, ea omnia provide sapienterque constituerent, quæ ad fidei potissimum dogmata definienda, ad grassantes errores profligandos, ad catholicam propugnandam, illustrandam et evolvendam doctrinam, ad ecclesiasticam tuendam ac reparandam disciplinam, ad corruptos populorum mores corrigendos possent conducere.

Iam vero omnibus compertum exploratumque est qua horribili tempestate nunc iactetur Ecclesia, et quibus quantisque malis civilis ipsa affligatur societas. Etenim ab acerrimis Dei hominumque hostibus catholica Ecclesia, eiusque salutaris doctrina, et veneranda potestas, ac suprema huius apostolicæ Sedis auctoritas oppugnata, proculcata, et sacra omnia despecta, et ecclesiastica bona direpta, ac sacrorum Antistites, et spectatissimi viri divino ministerio addicti, hominesque catholicis sensibus præstantes modis omnibus divexati, et Religiosæ familiæ extinctæ, et impii omnis generis libri, ac pestiferæ ephemerides, et multiformes perniciosissimæ sectæ undique diffusæ, et miseræ iuventutis institutio ubique fere a clero amota, et, quod peius est, non paucis in locis iniquitatis et erroris magistris commissa. Hinc cum summo Nostro et bonorum omnium mœrore et nunquam satis deplorando animarum damno ubique adeo propagata est impietas morumque corruptio et effrenata licentia, ac pravarum cuiusque generis opinionum omniumque vitiorum et scelerum contagio divinarum humanarumque legum violatio, ut non solum sanctissima nostra religio, verum etiam humana societas miserandum in modum perturbetur ac divexetur.

In tanta igitur calamitatum, quibus cor Nostrum obruitur, mole supremum pastorale ministerium Nobis divinitus commissum exigit, ut omnes Nostras magis magisque exeramus vires ad Ecclesiæ reparandas ruinas, ad universi dominici gregis salutem curandam, ad exitiales eorum impetus conatusque reprimendos, qui ipsam Ecclesiam, si fieri unquam posset, et civilem societatem funditus evertere connituntur. Nos quidem, Deo auxiliante, vel ab ipso supremi Nostri pontificatus exordio nunquam pro gravissimi Nostri officii debito destitimus pluribus Nostris consistorialibus Allocutionibus et apostolicis Litteris Nostram attollere vocem, ac Dei eiusque sanctæ

Ecclesiæ causam Nobis a Christo Domino concreditam omni studio constanter defendere, atque huius apostolicæ Sedis et iustitiæ veritatisque iura propugnare, et inimicorum hominum insidias detegere, errores falsasque doctrinas damnare, et impietatis sectas proscribere, ac universi dominici gregis saluti advigilare et consulere.

Verum illustribus prædecessorum Nostrorum vestigiis inhærentes opportunum propterea esse existimavimus, in generale Concilium, quod iamdiu Nostris erat in votis, cogere omnes Venerabiles Fratres totius catholici orbis sacrorum Antistites, qui in sollicitudinis Nostræ partem vocati sunt. Qui quidem Venerabiles Fratres singulari in catholicam Ecclesiam amore incensi, eximiaque erga Nos et apostolicam hanc Sedem pietate et observantia spectati, ac de animarum salute anxii, et sapientia, doctrina, eruditione præstantes, et una Nobiscum tristissimam rei cum sacræ tum publicæ conditionem maxime dolentes, nihil antiquius habent, quam sua Nobiscum communicare et conferre consilia, ac salutaria tot calamitatibus adhibere remedia. In œcumenico enim hoc Concilio ea omnia accuratissimo examine sunt perpendenda ac statuenda, quæ hisce præsertim asperrimis temporibus maiorem Dei gloriam, et fidei integritatem, divinique cultus decorem, sempiternamque hominum salutem, et utriusque cleri disciplinam, eiusque salutarem solidamque culturam, atque ecclesiasticarum legum observantiam, morumque emendationem, et christianam iuventutis institutionem, et communem omnium pacem et concordiam in primis respiciunt. Atque etiam intentissimo studio curandum est, ut, Deo bene iuvante, omnia ab Ecclesia et civili societate amoveantur mala, ut miseri errantes ad rectum veritatis, iustitiæ, salutisque tramitem reducantur, ut, vitiis erroribusque eliminatis, augusta nostra religio eiusque salutifera doctrina ubique terrarum reviviscat, et quotidie magis propagetur et dominetur; atque ita pietas, honestas, probitas, iustitia, caritas, omnesque christianæ virtutes cum maxima humanæ societatis utilitate vigeant et efflorescant. Nemo enim inficiari unquam poterit, catholicæ Ecclesiæ eiusque doctrinæ vim non solum æternam hominum salutem spectare, verum etiam prodesse temporali populorum bono, eorumque veræ prosperitati, or-

dini ac tranquillitati, et humanarum quoque scientiarum progressui ac soliditati, veluti sacræ ac profanæ historiæ annales splendidissimis factis clare aperteque ostendunt, et constanter evidenterque demonstrant. Et quoniam Christus Dominus illis verbis Nos mirifice recreat, reficit et consolatur: *ubi sunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum* [1], iccirco dubitare non possumus, quin Ipse in hoc Concilio Nobis in abundantia divinæ suæ gratiæ præsto esse velit, quo ea omnia statuere possimus, quæ ad maiorem Ecclesiæ suæ sanctæ utilitatem quovis modo pertinent. Ferventissimis igitur ad Deum luminum Patrem in humilitate cordis Nostri dies noctesque fusis precibus, hoc Concilium omnino cogendum esse censuimus.

Quamobrem Dei ipsius omnipotentis Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, ac beatorum eius apostolorum Petri et Pauli auctoritate, qua Nos quoque in terris fungimur, freti et innixi, de Venerabilium Fratrum Nostrorum sanctæ romanæ ecclesiæ Cardinalium consilio et assensu, sacrum œcumenicum et generale Concilium in hac alma urbe Nostra Roma futuro anno millesimo octingentesimo sexagesimo nono in basilica Vaticana habendum, ac die octava mensis decembris, Immaculatæ Deiparæ Virginis Mariæ Conceptioni sacra, incipiendum, prosequendum, ac, Domino adiuvante, ad ipsius gloriam, ad universi christiani populi salutem absolvendum et perficiendum, hisce Litteris indicimus, annuntiamus, convocamus et statuimus. Ac proinde volumus, iubemus, omnes ex omnibus locis tam Venerabiles Fratres Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos, quam dilectos filios Abbates, omnesque alios, quibus iure aut privilegio in Conciliis generalibus residendi et sententias in eis dicendi facta est potestas, ad hoc œcumenicum Concilium a Nobis indictum venire debere; requirentes, hortantes, admonentes, ac nihilominus eis vi iurisiurandi, quod Nobis et huic Sanctæ Sedi præstiterunt, ac sanctæ obedientiæ virtute, et sub pœnis iure aut consuetudine in celebrationibus Conciliorum adversus non accedentes ferri et proponi solitis, mandantes arcteque præcipientes,

[1] Matth. xviii, 20.

ut ipsimet, nisi forte iusto detineantur impedimento, quod tamen per legitimos Procuratores Synodo probare debebunt, sacro huic Concilio omnino adesse et interesse teneantur.

In eam autem spem erigimur fore, ut Deus, in cuius manu sunt hominum corda, Nostris votis propitius annuens ineffabili sua misericordia et gratia efficiat, ut omnes supremi omnium populorum Principes et Moderatores, præsertim catholici, quotidie magis noscentes maxima bona in humanam societatem ex catholica Ecclesia redundare, ipsamque firmissimum esse Imperiorum Regnorumque fundamentum, non solum minime impediant, quominus Venerabiles Fratres sacrorum Antistites aliique omnes supra commemorati ad hoc Concilium veniant, verum etiam ipsis libenter faveant opemque ferant, et studiosissime, uti decet catholicos Principes, iis cooperentur, quæ in maiorem Dei gloriam, eiusdemque Concilii bonum cedere queant.

Ut vero Nostræ hæ Litteræ et quæ in eis continentur ad notitiam omnium, quorum oportet, perveniant, neve quis illorum ignorantiæ excusationem prætendat, cum præsertim etiam non ad omnes eos, quibus nominatim illæ essent intimandæ, tutus forsitan pateat accessus, volumus et mandamus, ut in patriarchalibus basilicis Lateranensi, Vaticana et Liberiana, cum ibi multitudo populi ad audiendam rem divinam congregari solita est, palam clara voce per Curiæ Nostræ Cursores, aut aliquos publicos notarios legantur, lectæque in valvis dictarum ecclesiarum, itemque Cancellariæ apostolicæ portis, et Campi Floræ solito loco et in aliis consuetis locis affigantur, ubi ad lectionem et notitiam cunctorum aliquandiu expositæ pendeant, cumque inde amovebuntur, earum nihilominus exempla in eisdem locis remaneant affixa. Nos enim per huiusmodi lectionem, publicationem, affixionemque, omnes et quoscumque, quos prædictæ Nostræ Litteræ comprehendunt, post spatium duorum mensium a die Litterarum publicationis et affixionis ita volumus obligatos esse et adstrictos, ac si ipsismet illæ coram lectæ et intimatæ essent; transumptis quidem earum, quæ manu publici notarii scripta aut subscripta, et sigillo personæ alicuius ecclesiasticæ in dignitate constitutæ munita fuerint, ut fides certa et indubitata habeatur, mandamus ac decernimus.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostræ indictionis, annuntiationis, convocationis, statuti, decreti, mandati, præcepti, et obsecrationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romæ apud sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicæ millesimo octingentesimo sexagesimo octavo, tertio kalendas iulias. Pontificatus Nostri anno vicesimotertio.

✠ EGO PIUS CATHOLICÆ ECCLESIÆ EPISCOPUS.

✠ Ego Marius Episc. Ostiensis et Veliternus Card. decanus Mattei Pro-datarius.

✠ Ego Constantinus Episc. Portuen. et S. Rufinæ Card. Patrizi.

✠ Ego Aloisius Episc. Prænestinus Card. Amat sanctæ romanæ ecclesiæ Vice-cancellarius.

✠ Ego Nicolaus Episc. Tusculanus Card. Paracciani Clarelli a secretis Brevium.

✠ Ego Camillus Episc. Albanus Card. Di Pietro.

✠ Ego Carolus Augustus Episc. Sabinensis Card. de Reisach.

✠ Ego Philippus Tituli S. Laurentii in Lucina Proto-presbyter Card. de Angelis Archiep. Firmanus et sanctæ romanæ ecclesiæ Camerarius.

✠ Ego Fabius Maria Tit. S. Stephani in Monte Cœlio Presb. Card. Asquini.

✠ Ego Alexander Tit. S. Susannæ Presb. Card. Barnabò.

✠ Ego Ioseph Tit. S. Mariæ in Ara Cæli Presb. Card. Milesi.

✠ Ego Petrus Tit. S. Marci Presb. Card. de Silvestri.

✠ Ego Carolus Tit. S. Mariæ de Populo Presb. Card. Sacconi.

✠ Ego Angelus Tit. Ss. Andreæ et Gregorii in Monte Cœlio Presb. Card. Quaglia.

✠ Ego Fr. Antonius Maria Tit. Ss. XII Apostolorum Presb. Card. Panebianco Pœnitentiarius Maior.

✠ Ego Antoninus Tit. Ss. Quatuor Coronator. Presb. Card. de Luca.

✠ Ego Ioseph Andreas Tit. S. Hieronymi Illirycorum Presb. Card. Bizzarri.

✠ Ego Ioannes Baptista Tit. S. Callisti Presb. Card. Pitra.

✠ Ego Fr. Philippus Maria Tit. S. Xysti Presb. Card. Guidi Archiep. Bononiensis.

✠ Ego Gustavus Tit. S. Mariæ in Transpontina Presb. Card. de Hohenlohe.

✠ Ego Aloisius Tit. S. Laurentii in Paneperna Presb. Card. Bilio.

✠ Ego Lucianus Tit. S. Pudentianæ Presb. Card. Bonaparte.

✠ Ego Ioseph Tit. Ss. Marcellini et Petri Presb. Card. Berardi.

✠ Ego Raphael Tit. SS. Crucis in Hierusalem Presb. Card. Monaco.

✠ Ego Iacobus S. Mariæ in Via Lata Proto-diaconus Card. Antonelli.

✠ Ego Prosper S. Mariæ Scalaris Diac. Card. Caterini.

✠ Ego Theodulphus S. Eustachii Diac. Card. Mertel.

✠ Ego Dominicus S. Mariæ in Domnica Diac. Card. Consolini.

✠ Ego Eduardus Ss. Viti et Modesti Diac. Card. Borromeo.

✠ Ego Hannibal S. Mariæ in Aquiro Diac. Card. Capalti.

M. Card. Mattei Pro-datarius.

N. Card. Paracciani Clarelli.

Visa de Curia D. Bruti.

Loco ✠ Plumbi.

I. Cugnonius.

Reg. in Secretaria Brevium.

XXXVII.

(8 settembre 1868).

Il Santo Padre rivolge un tenero invito ai Vescovi delle Chiese di rito orientale i quali non comunicano con la Sede apostolica, affinchè, come i loro maggiori recaronsi ai Concili di Lione e di Firenze, così essi accorrano al prossimo Concilio, e quivi, rinnovate le leggi dell' antica dilezione e richiamata in vigore la pace dei Padri inaridita col tempo, rifulga finalmente per tutti lo splendore dell'unione desiderata.

Ad omnes Episcopos Ecclesiarum ritus orientalis communionem cum apostolica Sede non habentes.

PIUS PP. IX.

Arcano divinæ Providentiæ consilio, licet sine ullis meritis Nostris, in hac sublimi Cathedra hæredes beatissimi apostolorum Principis constituti, qui *iuxta prærogativam sibi a Deo concessam firma et solidissima petra est, super quam Salvator Ecclesiam ædificavit* [1], impositi Nobis oneris sollicitudine urgente, ad eos omnes in qualibet terrarum orbis regione degentes, qui christiano nomine censentur, curas Nostras extendere, omnesque ad paternæ caritatis amplexus excitare vehementissime cupimus et conamur. Nec vero absque gravi animæ Nostræ periculo partem ullam christiani populi negligere possumus, qui pretiosissimo Salvatoris nostri sanguine redemptus et sacris baptismi aquis in dominicum gregem adlectus, omnem sibi vigilantiam Nostram iure deposcit. Itaque cum in omnium procurandam salutem, qui Christum Iesum agnoscunt et adorant, studia omnia cogitationesque Nostras inde-

[1] S. Greg. Nyssen., « Laudatio altera S. Steph. Protomart., » ap. Galland. VI, 600.

sinenter conferre debeamus, oculos Nostros ac paternum animum ad istas convertimus Ecclesias, quæ olim unitatis vinculo cum hac apostolica Sede conglutinatæ tanta sanctitatis cælestisque doctrinæ laude florebant, uberesque divinæ gloriæ et animarum salutis fructus edebant, nunc vero per nefarias illius artes ac machinationes, qui primum schisma excitavit in cælo, a communione sanctæ Romanæ Ecclesiæ, quæ toto orbe diffusa est, seiunctæ ac divisæ cum summo Nostro mœrore existunt.

Hac sane de causa iam ab ipso supremi Nostri pontificatus exordio Vobis pacis caritatisque verba toto cordis affectu loquuti sumus [1]. Etsi vero hæc Nostra verba optatissimum minime obtinuerint exitum, tamen nunquam Nos deseruit spes fore, ut humiles æque ac ferventes Nostras preces propitius exaudire dignetur clementissimus ac benignissimus salutis pacisque Auctor, *qui operatus est in medio terræ salutem, quique oriens ex alto pacem sibi acceptam et ab omnibus acceptandam evidenter ostendens, eam in ortu suo Angelorum ministerio bonæ voluntatis hominibus nunciavit, et inter homines conversatus verbo docuit, prædicavit exemplo*[2].

Iam vero cum nuper, de Venerabilium Fratrum Nostrorum sanctæ romanæ ecclesiæ Cardinalium consilio, œcumenicam Synodum futuro anno Romæ celebrandam, ac die octavo mensis decembris, Immaculatæ Deiparæ Virginis Mariæ Conceptioni sacro, incipiendam indixerimus et convocaverimus, vocem Nostram ad Vos rursus dirigimus, et maiore, qua possumus, animi Nostri contentione Vos obsecramus, monemus et obtestamur, ut ad eamdem generalem Synodum convenire velitis, quemadmodum maiores vestri convenerunt ad Concilium Lugdunense II a recolendæ memoriæ Beato Gregorio X prædecessore Nostro habitum, et ad Florentinum Concilium a felicis recordationis Eugenio IV item decessore Nostro celebratum; ut, dilectionis antiquæ legibus renovatis, et Patrum pace, cælesti illo ac salutari Christi dono quod tempore exaruit, ad vigorem iterum revocata [3], post longam mœroris nebulam et dissidii

[1] Epist. ad Orientales « In suprema » die 6 ianuarii, an. 1848.
[2] Epist. B. Greg. X ad Michaelem Palæologum Græc. Imperat. die 24 octobris, an. 1272.
[3] Epist. LXX, al. CCXX, S. Basilii Magni ad S. Damasum Papam.

diuturni atram ingratamque caliginem serenum omnibus unionis optatæ iubar illucescat [1].

Atque hic sit iucundissimus benedictionis fructus, quo Christus Iesus nostrum omnium Dominus et Redemptor immaculatam ac dilectissimam sponsam suam catholicam Ecclesiam consoletur, eiusque temperet et abstergat lacrimas in hac asperitate temporum, ut, omni divisione penitus sublata, voces antea discrepantes perfecta spiritus unanimitate collaudent Deum, qui non vult schismata esse in nobis, sed ut idem omnes dicamus et sentiamus Apostoli voce præcepit; immortalesque misericordiarum Patri semper agantur gratiæ ab omnibus Sanctis suis, ac præsertim a gloriosissimis illis Ecclesiarum orientalium antiquis Patribus et Doctoribus, cum de cælo prospiciant instauratam ac redintegratam cum hac apostolica Sede catholicæ veritatis et unitatis centro coniunctionem, quam ipsi in terris viventes omnibus studiis atque indefessis laboribus fovere et magis in dies promovere tum doctrina, tum exemplo curarunt, diffusa in eorum cordibus per Spiritum Sanctum caritate Illius, qui medium maceriæ parietem solvit, ac per sanguinem suum omnia conciliavit et pacavit, qui signum discipulorum suorum in unitate esse voluit, et cuius oratio ad Patrem porrecta est: *Rogo ut omnes unum sint, sicut et Nos unum sumus.*

Datum Romæ apud Sanctum Petrum, die octava septembris, anno MDCCCLXVIII. Pontificatus Nostri anno vicesimotertio.

PIUS PAPA IX.

[1] Definitio s. œcum. Synodi Florent. in bulla Eugenii IV « Lætentur cæli. »

XXXVIII.

(13 settembre 1868).

Paterna lettera di Pio IX a tutti coloro i quali, quantunque riconoscano lo stesso Gesù Cristo come Redentore e si glorino del nome di cristiani, tuttavia non professano la vera fede di Lui nè seguono la comunione della Chiesa cattolica. Il Pontefice caldamente gli esorta a trar profitto dal prossimo Concilio per tornare a questa Chiesa, cui i loro antenati erano ascritti.

Ad omnes Protestantes, aliosque acatholicos.

PIUS PP. IX.

Iam vos omnes noveritis, Nos, licet immerentes ad hanc Petri Cathedram evectos et iccirco supremo universæ catholicæ Ecclesiæ regimini et curæ ab ipso Christo Domino Nobis divinitus commissæ præpositos, opportunum existimasse, omnes Venerabiles Fratres totius orbis Episcopos apud Nos vocare, et in œcumenicum Concilium futuro anno concelebrandum cogere, ut cum eisdem Venerabilibus Fratribus in sollicitudinis Nostræ partem vocatis ea omnia consilia suscipere possimus, quæ magis opportuna ac necessaria sint tum ad dissipandas tot pestiferorum errorum tenebras, qui cum summo animarum damno ubique in dies dominantur et debacchantur, tum ad quotidie magis constituendum et amplificandum in christianis populis vigilantiæ Nostræ concreditis veræ fidei, iustitiæ, veræque Dei pacis regnum. Ac vehementer confisi arctissimo et amantissimo coniunctionis fœdere, quo Nobis et apostolicæ huic Sedi iidem Venerabiles Fratres mirifice obstricti sunt, qui nunquam intermiserunt omni supremi Nostri pontificatus tempore splendidissima erga Nos et eamdem Sedem fidei, amoris et observantiæ testimonia præbere, ea profecto spe nitimur fore, ut, veluti

præteritis sæculis alia generalia Concilia, ita etiam præsenti sæculo Concilium hoc œcumenicum a Nobis indictum uberes lætissimosque, divina adspirante gratia, fructus emittat pro maiore Dei gloria ac sempiterna hominum salute.

Itaque in hanc spem erecti, ac Domini nostri Iesu Christi, qui pro universi humani generis salute tradidit animam suam, caritate excitati et compulsi, haud possumus quin futuri Concilii occasione eos omnes apostolicis ac paternis Nostris verbis alloquamur, qui, etiamsi eumdem Christum Iesum veluti Redemptorem agnoscant et in christiano nomine glorientur, tamen veram Christi fidem haud profitentur, neque catholicæ Ecclesiæ communionem sequuntur. Atque id agimus, ut omni studio et caritate eos vel maxime moneamus, exhortemur et obsecremus, ut serio considerare et animadvertere velint, num ipsi viam ab eodem Christo Domino præscriptam sectentur, quæ ad æternam perducit salutem. Et quidem nemo inficiari ac dubitare potest, ipsum Christum Iesum, ut humanis omnibus generationibus redemptionis suæ fructus applicaret, suam hic in terris supra Petrum unicam ædificasse Ecclesiam, idest unam, sanctam, catholicam, apostolicam, eique necessariam omnem contulisse potestatem, ut integrum inviolatumque custodiretur fidei depositum, ac eadem fides omnibus populis, gentibus, nationibus traderetur, ut per baptisma omnes in mysticum suum corpus cooptarentur homines, et in ipsis semper servaretur ac perficeretur illa nova vita gratiæ, sine qua nemo potest unquam æternam mereri et assequi vitam, utque eadem Ecclesia, quæ mysticum suum constituit corpus, in sua propria natura semper stabilis et immota usque ad consummationem sæculi permaneret, vigeret, et omnibus filiis suis omnia salutis præsidia suppeditaret. Nunc vero qui accurate consideret ac meditetur conditionem in qua versantur variæ et inter se discrepantes religiosæ societates seiunctæ a catholica Ecclesia, quæ a Christo Domino eiusque Apostolis sine intermissione per legitimos sacros suos Pastores semper exercuit et in præsentia etiam exercet divinam potestatem sibi ab ipso Domino traditam, vel facile sibi persuadere debebit, neque aliquam peculiarem, neque omnes simul coniunctas ex eisdem societatibus ullo modo constituere et esse illam unam et

catholicam Ecclesiam, quam Christus Dominus ædificavit, constituit et esse voluit, neque membrum aut partem eiusdem Ecclesiæ ullo modo dici posse, quandoquidem sunt a catholica unitate visibiliter divisæ. Cum enim eiusmodi societates careant viva illa et a Deo constituta auctoritate, quæ homines res fidei morumque disciplinam præsertim docet, eosque dirigit ac moderatur in iis omnibus quæ ad æternam salutem pertinent, tum societates ipsæ in suis doctrinis continenter variarunt, et hæc mobilitas ac instabilitas apud easdem societates nunquam cessat. Quisque vel facile intelligit et clare aperteque noscit, id vel maxime adversari Ecclesiæ a Christo Domino institutæ, in qua veritas semper stabilis, nullique unquam immutationi obnoxia persistere debet, veluti depositum eidem Ecclesiæ traditum integerrime custodiendum, pro cuius custodia Spiritus Sancti præsentia auxiliumque ipsi Ecclesiæ fuit perpetuo promissum. Nemo autem ignorat, ex hisce doctrinarum et opinionum dissidiis socialia quoque oriri schismata, atque ex his originem habere innumerabiles communiones et sectas, quæ cum summo christianæ civilisque reipublicæ damno magis in dies propagantur.

Enimvero quicumque religionem veluti humanæ societatis fundamentum cognoscit, non poterit non agnoscere et fateri quantam in civilem societatem vim eiusmodi principiorum ac religiosarum societatum inter se pugnantium divisio ac discrepantia exercuerit, et quam vehementer negatio auctoritatis a Deo constitutæ ad humani intellectus persuasiones regendas, atque ad hominum tum in privata tum in sociali vita actiones dirigendas excitaverit, promoverit et aluerit hos infelicissimos rerum ac temporum motus et perturbationes, quibus omnes fere populi miserandum in modum agitantur et affliguntur.

Quamobrem ii omnes, qui *Ecclesiæ catholicæ unitatem et veritatem non tenent* [1], occasionem amplectantur huius Concilii, quo Ecclesia catholica, cui eorum maiores adscripti erant, novum intimæ unitatis et inexpugnabilis vitalis sui roboris exhibet argumen-

[1] S. August., epist. lxi, al. ccxxiii.

tum, ac indigentiis eorum cordis respondentes ab eo statu se eripere studeant, in quo de sua propria salute securi esse non possunt. Nec desinant ferventissimas miserationum Domino offerre preces, ut divisionis murum disiiciat, errorum caliginem depellat, eosque ad sinum sanctæ matris Ecclesiæ reducat, in qua eorum maiores salutaria vitæ pascua habuere, et in qua solum integra Christi Iesu doctrina servatur, traditur, et cælestis gratiæ dispensantur mysteria.

Nos quidem cum ex supremi apostolici Nostri ministerii officio Nobis ab ipso Christo Domino commisso omnes boni pastoris partes studiosissime explere, et omnes universi terrarum orbis homines paterna caritate prosequi et amplecti debeamus, tum has Nostras ad omnes christianos a Nobis seiunctos Litteras damus, quibus eos etiam atque etiam hortamur et obsecramus, ut ad unicum Christi ovile redire festinent; quandoquidem eorum in Christo Iesu salutem ex animo summopere optamus, ac timemus, ne eidem nostro Iudici ratio a Nobis aliquando sit reddenda, nişi, quantum in Nobis est, ipsis ostendamus et muniamus viam ad eamdem æternam assequendam salutem. In omni certe oratione et obsecratione cum gratiarum actione nunquam desistimus dies noctesque pro ipsis cælestium luminum et gratiarum abundantiam ab æterno animarum Pastore humiliter enixeque exposcere. Et quoniam vicariam Eius hic in terris licet immerito gerimus operam, iccirco errantium filiorum ad catholicæ Ecclesiæ reversionem expansis manibus ardentissime expectamus, ut eos in cælestis Patris domum amantissime excipere et inexhaustis eius thesauris ditare possimus. Etenim ex hoc optatissimo ad veritatis et communionis cum catholica Ecclesia reditu non solum singulorum, sed totius etiam christianæ societatis salus maxime pendet, et universus mundus vera pace perfrui non potest, nisi fiat unum ovile et unus pastor.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum, die XIII septembris MDCCCLXVIII. Pontificatus Nostri anno vicesimotertio.

PIUS PP. IX.

XXXIX.

(1 febbraio 1869).

Il cardinale Costantino Patrizi, presidente della Congregazione direttrice, annunzia al sacerdote Virginio Marchese di Torino la sua nomina a Direttore degli stenografi che dovranno servire al futuro Concilio. Lo invita a recarsi quanto prima in Roma per dare la necessaria istruzione ai giovani ecclesiastici che gli saranno indicati.

Molto reverendo Signore,

La Congregazione direttrice degli eminentissimi e reverendissimi signori Cardinali, istituita dal Santo Padre per gli affari occorrenti al futuro Concilio ecumenico Vaticano, ha saggiamente veduto il bisogno di provvedersi di uno stenografo fornito di distinta probità ed abilità, all' oggetto d' istruire nella stenografia alquanti giovani ecclesiastici, e dipoi dirigerli ne' loro lavori allorchè avrà luogo il suddetto Concilio.

Essendosi avute sicure notizie, esser la Signoria Vostra molto reverenda bene adorna delle qualità che si bramano, il sottoscritto Cardinale, qual presidente della Congregazione direttrice, dopo aver preso in proposito gli opportuni ordini da Sua Santità, ha il piacere di farle conoscere essere stata la Signoria Vostra prescelta a Direttore degli stenografi che dovranno servire all' ecumenico Concilio, e quindi, mentre il sottoscritto ha il piacere di parteciparle questa onorifica nomina, La invita a recarsi quanto prima in Roma per dare la necessaria istruzione ai giovani ecclesiastici che Le verranno indicati.

Il sottoscritto prende questa circostanza per esprimerle i sensi della sua distinta stima, con cui passa a segnarsi *ecc.*

XL.

(27 marzo 1869).

Lo stesso Cardinale partecipa a monsignor Giuseppe Fessler, vescovo di Sant' Ippolito, la sua nomina a segretario del futuro Concilio ecumenico. Lo invita a recarsi in Roma almeno tre mesi innanzi il cominciamento delle sacre adunanze.

Illustrissime ac reverendissime Domine,

Nihil Sanctissimo Domino nostro Pio Papæ IX potius est quam ut apprime provideatur omnibus rebus, quæ ad proximum œcumenicum Concilium rite feliciterque celebrandum vel opportunæ vel necessariæ censeantur. Quum igitur virum ingenii laude, scientia et virtute pollentem eligere necesse sit, qui dictæ Synodi officio a secretis fungi valeat ac possit, ipse Summus Pontifex, re bene perpensa, id muneris Tibi, illustrissime ac reverendissime Domine, committere decrevit, utpote qui sacra et ecclesiastica doctrina peritissimus omnibus dotibus ornatus effulgeas. Quamobrem demandavit mihi, qui sacræ Congregationis dirigendarum rerum ad idem Concilium pertinentium præsidis munia gero, electionem hanc manifestam Tibi facere, itemque admonere, ut, tribus saltem mensibus antequam Concilii initium fiat, præsens in Urbe adsis ad ea commode providenda, quæ traditum Tibi munus requirit.

Dum Summi Pontificis libenter mandatis pareo, non dubito quin maxima animi voluptate luculentissimum hoc pontificiæ erga Te benevolentiæ testimonium accipias, ac simul grata alacrique mente munus ingrediaris, in eoque adimplendo curam omnem et operam impendas.

Interea occasionem nactus peculiaris observantiæ sensus Tibi testor ex animo.

Dominationis Tuæ illustrissimæ ac reverendissimæ *ecc.*

Romæ, die 27 martii anni 1869.

XLI.

(30 marzo 1869).

Risposta di monsignor Fessler alla lettera precedente.

Eminentissime ac reverendissime Princeps!

Non sine admiratione accepi litteras benignissimas a Vestra Eminentia reverendissima die vicesimaseptima huius mensis martii ad me directas, quibus mihi significatum est, Sanctissimum Dominum nostrum Pium IX, qui sollicite providet rebus in proximo Concilio œcumenico necessariis vel opportunis, benignissime decrevisse, ut essem ego a secretis eiusdem Concilii œcumenici. Quæ quidem res grata mihi fuit veluti novum indicium luculentum eximiæ illius benevolentiæ, quam inde a multo tempore Sanctissimus Pater immeritissimo mihi exhibuit; attamen oculos mentis meæ non latet grave onus, per hanc insignem fiduciam infirmis humeris impositum, cui suscipiendo ac ferendo plane imparem me profiterer, nisi obedienti spes opis divinæ affulgeret, ac testimonium bonæ conscientiæ, quod scilicet tale munus nullo modo ambierim, imo nec unquam de tali officio accipiendo cogitaverim, afferret mihi fiduciam, Deum optimum maximum per visibile Ecclesiæ suæ Caput hanc rem iuxta beneplacitum suum ita disposuisse. Et in hac fiducia atque spe divinæ gratiæ tanto maioris, quanto me sentio minorem, acquiescens, per litteras heic adiectas, quas ut Eminentia Vestra reverendissima Sanctissimo Patri reddere dignetur, humillime rogo, promtam voluntatem declaravi cum Dei adiutorio suscipiendi officium mihi demandatum.

Quod attinet tempus arripiendi itineris romani, certe tribus mensibus ante initium ipsius Concilii, ac proinde ineunte mense septembri, venire proposui, sicut in litteris Eminentiæ Vestræ reve-

rendissimæ continetur. Non tamen satis perspicio, an, cum in litteris prædictis habeatur: « tribus *saltem* mensibus, » prius etiam veniendi aliqua ratio gravior adsit. Ideo Eminentia Vestra reverendissima gratissimum sibi redderet animum meum, si (quantum licet) benigne mihi significaret, quæ prævio illo temporis spatio præparanda mihi incumbant, sive qualis ac quantus me labor expectet, ut inde aliquantulum coniicere ac expendere valeam, quantum temporis probabiliter necessarium sit futurum ad cuncta rite disponenda.

Interim amplissimis favoribus enixe me commendans, summa cum observantia et grati animi significatione persisto

Eminentiæ Vestræ reverendissimæ

Datum apud S. Hippolytum, 30 martii 1869.

Obseqm̃us et addictm̃us servus
✠ Iosephus
episc. Sanhippolytanus.

XLII.

(11 aprile 1869).

Lettere apostoliche, con le quali il Sommo Pontefice Pio IX concede ai fedeli indulgenza plenaria in forma di Giubbileo per tutta la durata del Concilio, cominciando in Roma dal primo giorno del mese di giugno 1869, e altrove in un giorno opportunamente scelto dagli Ordinari o dai loro Vicari ed Officiali, o, in loro mancanza, da coloro che esercitano cura d'anime. Il Santo Padre ingiunge altresì alcune preghiere universali da aver principio dappertutto il di 1 giugno 1869.

Omnibus christifidelibus præsentes Litteras inspecturis
Pius Papa IX salutem et apostolicam benedictionem.

Nemo certe ignorat, œcumenicum Concilium a Nobis fuisse indictum in basilica Nostra Vaticana die octava futuri mensis decembris, Immaculatæ Sanctissimæque Deiparæ Virginis Mariæ Conceptioni sacro, inchoandum. Itaque hoc potissimum tempore nunquam desistimus in humilitate cordis Nostri ferventissimis precibus orare et obsecrare clementissimum luminum et misericordiarum Patrem, *a quo omne datum optimum et omne donum perfectum descendit* [1], *ut mittat de cœlis sedium suarum assistricem sapientiam, quæ Nobiscum sit, et Nobiscum laboret, et sciamus quid acceptum sit apud eum* [2]. Et quo facilius Deus Nostris annuat votis, et inclinet aures suas ad preces Nostras, omnium christifidelium religionem ac pietatem excitare decrevimus, ut, coniunctis Nobiscum precibus, Omnipotentis dexteræ auxilium et cæleste lumen imploremus, quo in hoc Concilio ea omnia statuere valeamus, quæ ad communem totius populi christiani salutem utilitatemque, ac maio-

[1] Iac. I, 17.
[2] Sapient. IX, 4, 10.

rem catholicæ Ecclesiæ gloriam et felicitatem ac pacem maxime pertinent. Et quoniam compertum est gratiores Deo esse hominum preces, si mundo corde, hoc est animis ab omni scelere integris, ad ipsum accedant, iccirco hac occasione cælestes indulgentiarum thesauros dispensationi Nostræ commissos apostolica liberalitate christifidelibus reserare constituimus, ut inde, ad veram pœnitentiam incensi et per Pœnitentiæ sacramentum a peccatorum maculis expiati, ad thronum Dei fidentius accedant, eiusque misericordiam consequantur et gratiam in auxilio opportuno.

Hoc Nos consilio indulgentiam ad instar Iubilæi catholico orbi denunciamus. Quamobrem de omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, ex illa ligandi ac solvendi potestate, quam Nobis Dominus licet indignis contulit, universis ac singulis utriusque sexus christifidelibus in alma Urbe Nostra degentibus, vel ad eam advenientibus, qui a die primo futuri mensis Iunii usque ad diem quo œcumenica Synodus, a Nobis indicta, fuerit absoluta, Sancti Ioannis in Laterano, principis Apostolorum et Sanctæ Mariæ Maioris basilicas, vel earum aliquam bis visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium pro omnium misere errantium conversione, pro sanctissimæ fidei propagatione, et pro catholicæ Ecclesiæ pace, tranquillitate ac triumpho devote oraverint, et præter consueta quatuor anni tempora tribus diebus, etiam non continuis, nempe quarta et sexta feria et sabbato ieiunaverint, et intra commemoratum temporis spatium peccata sua confessi sanctissimum Eucharistiæ sacramentum reverenter susceperint, et pauperibus aliquam eleemosynam, prout unicuique devotio suggeret, erogaverint; ceteris vero extra Urbem prædictam ubicumque degentibus, qui ecclesias ab Ordinariis locorum, vel eorum Vicariis seu Officialibus, aut de illorum mandato, et, ipsis deficientibus, per eos qui ibi curam animarum exercent, postquam ad illorum notitiam hæ Nostræ Litteræ pervenerint, designandas, vel earum aliquam præfiniti temporis spatio bis visitaverint, aliaque recensita opera devote peregerint, plenissimam omnium peccatorum suorum remissionem et indulgentiam, sicut in anno Iubilæi visitantibus certas ecclesias intra et extra Urbem prædictam concedi consuevit, tenore præsentium misericorditer in Domino

concedimus atque indulgemus; quæ indulgentia animabus etiam, quæ Deo in caritate coniunctæ ex hac vita migraverint, per modum suffragii applicari poterit.

Concedimus etiam, ut navigantes atque iter agentes, quum primum ad sua se domicilia receperint, operibus suprascriptis peractis et bis visitata ecclesia cathedrali, vel maiori, vel propria parochiali loci ipsorum domicilii, eamdem indulgentiam consequi possint et valeant. Regularibus autem personis utriusque sexus etiam in claustris perpetuo degentibus, necnon aliis quibuscumque tam laicis, quam ecclesiasticis sæcularibus vel regularibus, in carcere aut captivitate existentibus, vel aliqua corporis infirmitate seu alio quocumque impedimento detentis, qui memorata opera vel eorum aliqua præstare nequiverint, ut illa confessarius ex actu approbatis a locorum Ordinariis in alia pietatis opera commutare, vel in aliud proximum tempus prorogare possit, eaque iniungere, quæ ipsi pœnitentes efficere possint, cum facultate etiam dispensandi super communione cum pueris, qui nondum ad primam communionem admissi fuerint, pariter concedimus atque indulgemus.

Insuper omnibus et singulis christifidelibus sæcularibus et regularibus cuiusvis Ordinis et Instituti etiam specialiter nominandi, licentiam concedimus et facultatem, ut sibi ad hunc effectum eligere possint quemcumque presbyterum confessarium tam sæcularem quam regularem ex actu approbatis a locorum Ordinariis (qua facultate uti possint etiam moniales, novitiæ aliæque mulieres intra claustra degentes, dummodo confessarius approbatus sit pro monialibus), qui eos ab excommunicationis, suspensionis, aliisque ecclesiasticis sententiis et censuris a iure vel ab homine quavis de causa latis vel inflictis, præter infra exceptas, necnon ab omnibus peccatis, excessibus, criminibus et delictis quantumvis gravibus et enormibus, etiam locorum Ordinariis, sive Nobis et Sedi apostolicæ speciali licet forma reservatis, et quorum absolutio alias quantumvis ampla non intelligeretur concessa, in foro conscientiæ, et hac vice tantum, absolvere et liberare valeant, et insuper vota quæcumque etiam iurata, et Sedi apostolicæ reservata (castitatis, religionis, et obligationis quæ a tertio acceptata fuerint, seu in qui-

bus agatur de præiudicio tertii semper exceptis, quatenus ea vota sint perfecta et absoluta, necnon pœnalibus, quæ præservativa a peccatis nuncupantur, nisi commutatio futura iudicetur eiusmodi, ut non minus a peccato committendo refrænet, quam prior voti materia) in alia pia et salutaria opera dispensando commutare, iniuncta tamen eis et eorum cuilibet in supradictis omnibus pœnitentia salutari, aliisque eiusdem confessarii arbitrio iniungendis.

Concedimus insuper facultatem dispensandi super irregularitate ex violatione censurarum contracta, quatenus ad forum externum non sit deducta, vel de facili deducenda. Non intendimus autem per præsentes super alia quavis irregularitate sive ex delicto, sive ex defectu, vel publica, vel occulta, aut nota, aliaque incapacitate aut inhabilitate quoquomodo contracta dispensare, vel aliquam facultatem tribuere super præmissis dispensandi, seu habilitandi, et in pristinum statum restituendi, etiam in foro conscientiæ, neque etiam derogare Constitutioni cum appositis declarationibus editæ a felicis recordationis Benedicto XIV prædecessore Nostro *Sacramentum Pœnitentiæ* quoad inhabilitatem absolvendi complicem, et quoad obligationem denunciationis; neque easdem præsentes iis, qui a Nobis et ab apostolica Sede, vel aliquo Prælato, seu iudice ecclesiastico nominatim excommunicati, suspensi, interdicti, seu alias in sententias et censuras incidisse declarati, vel publice denunciati fuerint, nisi intra tempus præfinitum satisfecerint, aut cum partibus concordaverint nullomodo suffragari posse aut debere. Quod si intra præfinitum terminum iudicio confessarii satisfacere non potuerint, absolvi posse concedimus in foro conscientiæ ad effectum dumtaxat assequendi indulgentias Iubilæi, iniuncta obligatione satisfaciendi statim ac poterunt.

Quapropter in virtute sanctæ obedientiæ tenore præsentium districte præcipimus atque mandamus omnibus et quibuscumque Ordinariis locorum ubicumque existentibus, eorumque Vicariis et Officialibus, vel, ipsis deficientibus, illis qui curam animarum exercent, ut, cum præsentium Litterarum transumpta aut exempla etiam impressa acceperint, illa, ubi primum pro temporum ac locorum ratione satius in Domino censuerint, per suas ecclesias ac diœceses, provincias, civitates, oppida, terras et loca publicent,

vel publicari faciant, populisque etiam verbi Dei prædicatione, quoad fieri possit, rite præparatis, ecclesiam seu ecclesias visitandas pro præsenti Iubilæo designent.

Non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus apostolicis, præsertim quibus facultas absolvendi in certis tunc expressis casibus ita Romano Pontifici pro tempore existenti reservatur, ut nec etiam similes, vel dissimiles indulgentiarum et facultatum huiusmodi concessiones, nisi de illis expressa mentio, aut specialis derogatio fiat, cuiquam suffragari possint; necnon regula de non concedendis indulgentiis ad instar, ac quorumcumque Ordinum et Congregationum, sive Institutorum etiam iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et Litteris apostolicis eisdem Ordinibus, Congregationibus et Institutis, illorumque personis quomodolibet concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis etiamsi de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu alia quævis expressio habenda, aut alia aliqua exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores præsentibus pro sufficienter expressis, ac formam in iis traditam pro servata habentes, hac vice specialiter, nominatim et expresse ad effectum præmissorum derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Præcipimus autem, a commemorato die primo iunii usque ad diem, quo œcumenica Synodus finem habuerit, ab omnibus universi catholici orbis utriusque cleri sacerdotibus quotidie addi in Missa orationem de Spiritu Sancto, deque eodem Sancto Spiritu divinum, præter consuetam Missam conventualem, Sacrificium fieri in omnibus huius Urbis patriarchalibus, aliisque basilicis et collegialibus ecclesiis, necnon in cunctis totius orbis cathedralibus et collegiatis ecclesiis ab earum Canonicis, atque etiam in singulis cuiusque Religiosæ familiæ ecclesiis Regularium, qui conventualem Missam celebrare tenentur, feria quaque quinta, qua festum duplex primæ et secundæ classis non agatur, quin tamen hæc de Spiritu Sancto Missa ullam habeat applicationis obligationem.

Ut autem præsentes Nostræ, quæ ad singula loca deferri non

possunt, ad omnium notitiam facilius deveniant, volumus, ut præsentium transumptis vel exemplis etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo personæ in dignitate ecclesiastica constitutæ munitis, ubicumque locorum et gentium eadem prorsus fides habeatur, quæ haberetur ipsis præsentibus, si forent exhibitæ vel ostensæ.

Datum Romæ apud sanctum Petrum sub annulo Piscatoris, die XI aprilis, anno MDCCCLXIX. Pontificatus Nostri anno vicesimotertio.

N. Card. Paracciani Clarelli.

XLIII.

(25 maggio 1869).

Risposta del Vescovo di Sant' Ippolito a una lettera del cardinal Patrizi, il quale avealo invitato ad affrettare la sua venuta in Roma.

Eminentissime ac reverendissime Princeps!

Ex litteris æstimatissimis, quas Eminentia Vestra reverendissima die decimaseptima huius mensis maii ad me dirigere dignabatur, cognovi esse in votis Suæ Sanctitatis, ut citius, quam ab initio significatum fuerat, Romæ præsto sim, scilicet iam circa festum sancti Petri. Quod quidem, obsecundans votis Sanctissimi Patris, lubens ac promtus exequar, cum æstivos calores romanos haud timeam et labores in bonum diœcesis necessarios, cuiusmodi sunt Ordinatio presbyterorum ad curam animarum destinatorum et Confirmatio decem millium puerorum puellarumque, ad id usque temporis peragere valeam, Deo favente.

Rogo itaque Eminentiam Vestram reverendissimam, ut Beatissimo Patri promta mea obsequia significare velit, meisque laboribus adhuc necessariis ipsius benedictionem implorare.

Quantum impræsentiarum coniicere valeo, spero fieri posse, ut die undecima mensis iulii in Urbem adveniam. Nisi valde desiderarem ad patrocinium Beatæ Virginis Mariæ confugere pro impetranda ope divina ad munus tam grave, ideoque piam quandam peregrinationem instituere ad locum in quo sæpe potentissimum istud auxilium expertus sum, possem etiam nonnihil citius venire. Confido tamen, quod Sanctissimus Pater hanc exiguam moram non improbabit. Etenim Dei omnipotentis benedictio temporis iacturam facile compensabit, et abundanter compensabit.

Interim benignitati Eminentiæ Vestræ reverendissimæ enixe me commendans, eximiam observantiam professus assidue persevero

Eminentiæ Vestræ reverendissimæ

Datum apud S. Hippolytum, 25 maii 1869.

Humus et addictmus famulus
✠ Iosephus
episc. Sanhippolytanus.

XLIV.

(1 giugno 1869).

Quesiti al tribunale della sacra Penitenzieria e risposte intorno all'acquisto dell'indulgenza del Giubbileo.

An inter facultates pro Iubilæo concessas contineatur facultas absolvendi pœnitentes ab hæresi?

R. *Affirmative, abiuratis prius et retractatis erroribus prout de iure.*

An, tempore Iubilæi, ille qui, vi Iubilæi eiusdem, fuerit a censuris et a casibus reservatis absolutus, si iterum incidat in casus et censuras reservatas, possit secunda vice absolvi peragens iterum opera iniuncta?

R. *Negative.*

An ille qui lucratus iam fuerit prima vice indulgentiam Iubilæi, possit eam iterum lucrari si repetat opera iniuncta?

R. *Affirmative.*

An confessarii uti possint facultatibus extraordinariis erga eum qui petat quidem absolvi et dispensari, quique tamen voluntatem non habeat peragendi opera iniuncta et lucrandi Iubilæum?

R. *Negative.*

Datum Romæ in sacra Pœnitentiaria, die 1 iunii 1869.

Antonius Maria Card. Panebianco
Pœnitentiarius maior.

L. can. Peirano
Sacr. Pœn. secretarius.

XLV.

(8 luglio 1869).

Dubbi proposti alla sacra Congregazione de' riti e risposte risguardanti la Messa e la Colletta dello Spirito Santo ingiunte colle Lettere apostoliche dell' 11 aprile 1869.

De Missa Spiritus Sancti, quam Sanctissimus Dominus noster Pius Papa IX Litteris apostolicis in forma Brevis datis die 11 aprilis anni 1869 omnibus ecclesiis capitularibus et conventualibus Urbis et Orbis, præter consuetam conventualem, celebrandam qualibet feria quinta iniunxit, et de Collecta de eodem Spiritu Sancto in Missis quotidie addenda, sequentia dubia sacrorum rituum Congregationi exhibita fuerunt; nimirum:

Dubium I. An prædicta Missa votiva de Spiritu Sancto debeat esse cantata vel lecta?

Dubium II. An huic Missæ addi debeat *Gloria* et *Credo?*

Dubium III. An hæc Missa omittenda sit in octavis privilegiatis Paschatis et Epiphaniæ, itemque Nativitatis et Corporis Christi, præsertim si est lecta?

Dubium IV. Qua hora hæc Missa celebrari debeat?

Dubium V. An, in hac Missa, unica oratio vel plures, ut in Missis votivis, dici debeant?

Dubium VI. An sit onus impositum Canonicis, vel potius ecclesiæ?

Dubium VII. In ecclesiis, præsertim sanctimonialium, in quibus, attentis temporum circumstantiis, una Missa vix potest celebrari, quid fieri debeat? quænam omittenda?

Dubium VIII. An Collecta de Spiritu Sancto debeat omitti in diebus primæ et secundæ classis?

Hæc autem dubia quum subscriptus secretarius retulisset in ordinariis sacrorum rituum comitiis subsignata die ad Vaticanum habitis, eminentissimi ac reverendissimi Patres sacris tuendis ritibus præpositi, audito prius voto alterius ex apostolicarum cæremoniarum magistris scripto exarato typisque evulgato, rescribendum censuerunt:

Ad I. *In omnibus Cathedralibus et Collegiatis, ubi quotidie canitur Missa conventualis, cantari debet etiam Missa de Spiritu Sancto: in aliis ecclesiis, in Brevi apostolico designatis, hæc Missa debet legi vel cani, prout legitur vel canitur Missa conventualis.*

Ad II. *In casu, tam in Missa cum cantu quam in Missa sine cantu, addatur* Gloria *et* Credo.

Ad III. *Standum est præscriptioni Brevis, ideoque singulis feriis quintis in quibus non occurrat duplex primæ vel secundæ classis est celebranda, etiamsi celebretur lecta.*

Ad IV. *Cantetur aut legatur post Nonam, et etiam post omnes Missas a rubricis eadem die præscriptas.*

Ad V. *In casu dici debet una tantum oratio, tam in Missa cum cantu quam in Missa sine cantu.*

Ad VI. *Est onus ecclesiæ, et haberi debet ut pars servitii choralis.*

Ad VII. *Moniales non comprehendi.*

Ad VIII. *Negative: et in festis primæ classis, dici debet sub unica conclusione; in festis vero secundæ classis, cum propria conclusione.*

Atque ita rescripserunt, die 3 iulii 1869.

Facta autem per me infrascriptum secretarium de præmissis Sanctissimo Domino nostro Pio Papæ IX relatione, Sanctitas Sua sacræ Congregationis responsa approbavit, confirmavit ac servari mandavit. Die octava, iisdem mense et anno.

C. Episcopus Portuen. et S. Rufinæ Card. Patrizi
Sacræ rituum Congregationis Præfectus.

Loco ✠ Signi

Dominicus Bartolini
S. r. C. secretarius.

XLVI.

(10 luglio 1869).

Dubbi alla sacra Congregazione dell' indulgenze e delle sacre Reliquie, e risposte intorno all' acquisto dell' indulgenza del Giubbileo.

Editis Litteris apostolicis in forma Brevis die 11 aprilis 1869, quibus Sanctissimus Dominus noster Pius Papa IX omnibus christifidelibus indulgentiam plenariam in forma Iubilæi occasione œcumenici Concilii concessit, huic sacræ Congregationi indulgentiarum et sacrarum Reliquiarum infrascripta proposita sunt dubia, *præsertim circa ieiunia,* quæ christifideles servare debent, ut indulgentiam huius Iubilæi lucrari valeant. Quibus sedulo perpensis, sacra Congregatio, benigne annuente Sanctissimo Domino, respondendum censuit prout respondet:

Dubium I. Inconcussi iuris est, quod operibus alias præscriptis satisfieri non potest obligationi de operibus iniunctis ad acquirendas indulgentias, nisi aliud constet expresse de mente concedentis. Nihilominus pro hoc Iubilæo oritur dubium, quia in Litteris apostolicis legitur: « præter consueta quatuor anni tempora, tribus diebus » etiam non continuis, nempe quarta et sexta feria et sabbato ie- » iunaverint. » Quæritur an standum sit regulæ generali, ita ut ad effectum lucrandi indulgentiam omnes dies ieiunii ad quod quisque tenetur, vel dies ieiunii quatuor anni temporum dumtaxat excludantur?

R. *Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.*

Dubium II. An ieiunia quatuor anni temporum, attenta voce illa *præter,* ultra tria ieiunia pro Iubilæo expresse præscripta, habenda sint uti opus iniunctum ad indulgentiam acquirendam?

R. *Negative.*

Dubium III. An iis qui, aut voto aut præcepto, uti sunt Franciscales, aut quocumque alio titulo tenentur toto anni tempore ieiunare aliquo die ex diebus præscriptis pro Iubilæo, suffragetur tale ieiunium ad lucrandam indulgentiam?

R. *Affirmative.*

Dubium IV. Cum Religiosi sancti Francisci teneantur ieiunare a secundo die novembris usque ad Nativitatem Domini; quæritur, utrum, hoc decurrente tempore, ipsi possint unico ieiunio, tribus præscriptis diebus facto, satisfacere duplici obligationi tum præcepti tum Iubilæi?

R. *Permittitur ex speciali Sanctitatis Suæ indulto, dummodo esurialibus tantum cibis pro dictis tribus Iubilæi ieiuniis utantur, quamvis fortasse ab usu ciborum esurialium dispensationem pro dicta Quadragesima obtinuerint.*

Dubium V. An idem dicendum sit pro Quadragesima Ecclesiæ etiam quoad christifideles?

R. *Permittitur, ex speciali Sanctitatis Suæ indulto, ut in responsione ad quartum dubium et cum eadem conditione in ea apposita.*

Dubium VI. Utrum ieiunium pro Iubilæo præscriptum debeat esse ieiunium stricte sumptum etiam quoad qualitatem ciborum, sicuti ea quæ ex Ecclesiæ præcepto adimplenda sunt, quin tamen quis uti possit indultis, si quæ pro ieiuniis Ecclesiæ obtenta fuerint?

R. *Affirmative, nisi aliquod speciale indultum, in quo etiam de Iubilæi ieiunio expressa mentio fiat, obtineatur.*

Dubium VII. Si quis indultum vescendi carnibus etiam pro ieiuniis Iubilæi consequatur, tenetur lege de non permiscendis epulis, nempe carnibus cum piscibus?

R. *Affirmative.*

Dubium VIII. An ii qui ad statutam ætatem pro ieiunii obligatione nondum pervenerint, necnon operarii, aliique qui ob le-

gitimam causam ad ieiunia ab Ecclesia præcepta non tenentur, debeant ieiunare ut indulgentiam Iubilæi lucrentur?

R. *Affirmative. Quod si, iudicio confessarii, id præstare nequiverint, confessarius ipse poterit ieiunium in alia pia opera commutare.*

Dubium IX. In Litteris apostolicis legitur: « tribus diebus etiam non continuis. » Quæritur an in hoc Iubilæo, ob dicta verba, singuli dies ieiunii in diversas hebdomadas dividi possint?

R. *In hoc Iubilæo affirmative.*

Dubium X. Attenta clausula « hac vice tantum, » quæritur an qui in censuras et casus reservatos inciderit, una tantum vice absolvi possit, prout edixit Benedictus XIV in Constitutione *Inter graviores,* vel potius in hoc Iubilæo toties quoties in censuras et casus reservatos incurrerit absolvi possit?

R. *Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.*

Dubium XI. An qui privilegio bullæ Cruciatæ gaudeat, hoc tantum titulo, sine alia causa, in ieiuniis Iubilæi carnibus vesci possit?

Dubium XII. An saltem vesci valeat ovis et lacticiniis?

R. ad XI et XII. *Permittitur, ex speciali Sanctitatis Suæ indulto, ut ii qui privilegio bullæ Cruciatæ legitime fruuntur, ovis et lacticiniis tantum in ieiuniis pro hoc Iubilæo præscriptis uti possint, servata in ceteris ieiunii ecclesiastici forma.*

Datum Romæ e sacra Congregatione indulgentiarum et sacrarum Reliquiarum, die 10 iulii 1869.

A. Card. Bizzarri Præfectus.

Pro reverendo Domino secretario
Dominicus Sarra pro-substitutus.

XLVII.

(11 luglio 1869).

Preghiere da farsi ogni Domenica, nelle chiese di Roma, durante il Concilio Vaticano.

Litaniæ et preces recitandæ in Urbis ecclesiis perdurante sacrosancta œcumenica Synodo Vaticana.

Antiphona. Sancta Maria, et omnes Sancti tui, quæsumus Domine, nos ubique adiuvent, ut, dum eorum merita recolimus, patrocinia sentiamus, et pacem tuam nostris concede temporibus, et ab Ecclesia tua cunctam repelle nequitiam.

(Seguono le Litanie che si recitano in Roma, nelle chiese dov' è la Stazione, *durante la Quaresima. Dopo il* Pater noster *si continua come appresso.)*

Psalmus xlv.

Deus noster refugium, et virtus: adiutor in tribulationibus, quæ invenerunt nos nimis.

Propterea non timebimus dum turbabitur terra: et transferentur montes in cor maris.

Sonuerunt, et turbatæ sunt aquæ eorum: conturbati sunt montes in fortitudine eius.

Fluminis impetus lætificat civitatem Dei: sanctificavit tabernaculum suum Altissimus.

Deus in medio eius, non commovebitur: adiuvabit eam Deus mane diluculo.

Conturbatæ sunt gentes, et inclinata sunt regna: dedit vocem suam, mota est terra.

Dominus virtutum nobiscum: susceptor noster Deus Iacob.

Venite, et videte opera Domini, quæ posuit prodigia super terram: auferens bella usque ad finem terræ.

Arcum conteret, et confringet arma: et scuta comburet igni:

Vacate, et videte quoniam ego sum Deus: exaltabor in gentibus, et exaltabor in terra.

Dominus virtutum nobiscum: susceptor noster Deus Iacob.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat etc.

℣. Exaudi, Domine, supplicum preces,
℟. Et confitentium tibi parce peccatis.
℣. Respice, Domine, ad humilitatem nostram,
℟. Et non deseras nos in tempore tribulationis.
℣. Gregem tuum, Pastor æterne, non deseras,
℟. Sed per beatos Apostolos tuos perpetua defensione custodias.
℣. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam,
℟. Et salutare tuum da nobis.
℣. Oremus pro Pontifice nostro PIO:
℟. Dominus conservet eum, et vivificet eum, et beatum faciat eum in terra, et non tradat eum in animam inimicorum eius.
℣. Sacerdotes tui induantur iustitiam,
℟. Et Sancti tui exultent.
℣. Memento Congregationis tuæ,
℟. Quam possedisti ab initio.
℣. Fiat pax in virtute tua,
℟. Et abundantia in turribus tuis.
℣. Domine, exaudi orationem meam,
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Dominus vobiscum,
℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

Deus refugium nostrum, et virtus: adesto piis Ecclesiæ tuæ precibus, auctor ipse pietatis, et præsta; ut, intercedente beata et

gloriosa semper Virgine Dei Genitrice Maria, cum beatis Apostolis tuis Petro et Paulo, et omnibus Sanctis, quod in præsentibus Ecclesiæ necessitatibus fideliter petimus, efficaciter consequamur.

Ecclesiæ tuæ, quæsumus Domine, preces placatus admitte: ut, destructis adversitatibus et erroribus universis, secura tibi serviat libertate.

Da, quæsumus, Ecclesiæ tuæ, misericors Deus, ut, Sancto Spiritu congregata, hostili nullatenus incursione turbetur.

Domine Rex omnipotens, in ditione tua cuncta sunt posita, et non est qui possit resistere voluntati tuæ: libera nos propter nomen tuum, exaudi orationem nostram, et converte luctum nostrum in gaudium.

Omnipotens, sempiterne Deus, miserere famulo tuo Pontifici nostro PIO, et dirige eum secundum tuam clementiam in viam salutis æternæ, ut, te donante, tibi placita cupiat, et tota virtute perficiat.

Omnipotens sempiterne Deus, qui vivorum dominaris simul et mortuorum, omniumque misereris, quos tuos fide et opere futuros esse prænoscis: te supplices exoramus; ut pro quibus effundere preces decrevimus, quosque vel præsens sæculum adhuc in carne retinet, vel futurum iam exutos corpore suscepit, intercedentibus omnibus Sanctis tuis, pietatis tuæ clementia, omnium delictorum suorum veniam consequantur. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum.

℟. Amen.

℣. Exaudiat nos omnipotens et misericors Dominus,

℟. Et custodiat nos semper. Amen.

XLVIII.

(6 agosto 1869).

Lettera del cardinal Caterini a monsignor Tommaso Grant, vescovo di Southwark, intorno all'ammissione dei Vescovi titolari al Concilio Vaticano.

Ebbi la pregiata lettera inviatami dalla Signoria Vostra illustrissima e reverendissima il 16 luglio prossimo passato, la quale ha per oggetto tre cose. Limitando la mia risposta al primo punto soltanto, com' Ella già saviamente rifletteva, ho il piacere di significarle che non solo i Vescovi aventi giurisdizione spirituale, ma eziandio i Vescovi *in partibus infidelium* sono chiamati a venire a Roma pel futuro Concilio Vaticano.

Ed infatti la bolla di convocazione chiama indistintamente e senza alcuna limitazione *omnes ... Archiepiscopos, Episcopos,* ecc. Ora è assioma che, *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.* I Vescovi *in partibus,* quantunque mancanti di giurisdizione, sono veri Vescovi, e quindi compresi nell'invito precettivo. Se essi pertanto non sono dispensati, come qualcuno ha ottenuto da Sua Santità per motivi particolari, debbono intervenire al Concilio ecumenico, ovvero, per mezzo di speciale Procuratore, produrre le loro scuse avanti i Padri del Concilio che saranno deputati *ad excipiendas excusationes.*

Lieto di poter dare a Vostra Signoria illustrissima cotal riscontro senza frapporre indugio, profitto di questa congiuntura per esprimerle i sensi della mia più distinta stima, e baciando di cuore le mani mi dico *ecc.*

XLIX.

(14 agosto 1869).

Lettera di monsignor Marino Marini, pro-sostituto della Segreteria di Stato, al segretario della Congregazione direttrice intorno alla rappresentanza in Concilio dei Vescovi legittimamente assenti.

Dalla Segreteria di Stato,
14 agosto 1869.

Essendosi richiesto alla Segreteria di Stato se un Vescovo legittimamente impedito di recarsi al Concilio possa farsi rappresentare; e, nel caso affermativo, se possa scegliere a suo rappresentante un altro Vescovo o debba deputare persona che non faccia parte della sinodale assemblea per conto proprio; si comunica tal quesito a monsignor segretario della Commissione centrale pel Concilio ecumenico, affinchè voglia occuparsene con sollecitudine, e quindi mettere la Segreteria di Stato in grado di dare la competente risposta.

Monsignor segretario
della Commissione centrale
pel Concilio ecumenico.

Per l'emo segretario di Stato
M. Marini pro-sostituto.

L.

(18 agosto 1869).

Risposta del segretario della Congregazione direttrice alla lettera precedente.

Al foglio 55977 del 14 corrente, che la Signoria Vostra illustrissima e reverendissima mi ha diretto nell'ossequiato nome di Sua Eminenza reverendissima il signor Cardinal segretario di Stato, rispondo non esservi dubbio che un Vescovo, legittimamente impedito di recarsi al Concilio, non solo può ma deve mandare un Procuratore, e che questa procura può darsi ad un altro Vescovo che di fatto intervenga al Concilio stesso, senza che occorra deputarsi una persona estranea alla conciliare assemblea.

A particolare schiarimento di ciò, mi do premura di aggiungere, ritenersi per indubitato che, secondo il vero spirito de' canoni, i Procuratori non hanno, in forza di questa loro qualifica, alcun diritto a dare il voto nelle Congregazioni e Sessioni conciliari, essendo la loro missione limitata a mostrare con analoghi Documenti i motivi di legittimo impedimento de' respettivi committenti, e di riferire ad essi le cose che verranno dal Concilio definite; lo che agevolmente può compiersi, per i loro colleghi impediti, dagli stessi Vescovi che interverranno.

Con sensi della più distinta ed ossequiosa stima mi pregio segnarmi *ecc.*

LI.

(11 novembre 1869).

Lettera del suddetto segretario al Vicario capitolare di Acerenza intorno all' ammissione dei Vicari capitolari al Concilio Vaticano. Simili a questa sono le lettere indirizzate, nello stesso giorno, ai Vicari capitolari di Noto e di Capua.

Reverendissimo Signore,

La Congregazione direttrice per gli affari del futuro Concilio Vaticano, formata da Sua Santità di vari eminentissimi e reverendissimi signori Cardinali e della quale sono io il segretario, si è occupata delle istanze fatte dai Vicari capitolari per intervenire al Concilio, ed ha preso nella dovuta considerazione anche un erudito opuscolo che su tale argomento ha trasmesso il Vicario capitolare di Noto.

Peraltro sono in dovere di far conoscere alla Signoria Vostra che la sullodata sacra Congregazione, dopo il più maturo esame, è stata di avviso che i reverendi Vicari capitolari non abbiano a prender parte al Concilio suddetto; e questa è la risoluzione che io posso partecipare in risposta al pregiato foglio, che s'è compiaciuta dirigermi in data del 3 del corrente.

Prendo intanto questa occasione per farle gradire i sensi della mia distinta ed ossequiosa stima, con cui mi è grato segnarmi *ecc.*

LII.

(27 novembre 1869).

Lettere apostoliche, con le quali il Sommo Pontefice Pio IX stabilisce l'ordine generale da osservarsi nel Concilio Vaticano.

Pius Papa IX ad futuram rei memoriam.

Multiplices inter, quibus divexamur, angustias, ad divinæ clementiæ, quæ *consolatur nos in omni tribulatione nostra* [1], gratias persolvendas maxime excitamur, qua propitiante, illud celeriter Nobis continget, ut sacrosanctum generale et œcumenicum Concilium Vaticanum iam a Nobis, ea adspirante, indictum feliciter auspicemur. Gaudium autem in Domino iure præcipimus, quod salutares Concilii eiusdem conventus solemni die, Immaculatæ Dei Matris Mariæ semper Virginis Conceptioni sacro, atque adeo sub potentibus maternisque auspiciis Eius aggressuri sumus, eosque in Vaticana Nostra Basilica inituri ante beatissimi Petri cineres, qui *in accepta fortitudine petræ perseverans suscepta Ecclesiæ gubernacula non reliquit, et in quo omnium Pastorum sollicitudo cum commendatarum sibi ovium custodia perseverat* [2]. Iamvero memores hoc œcumenicum Concilium a Nobis convocatum fuisse, ut extirpandis erroribus, quos præsertim huius sæculi conflavit impietas, removendis malis quibus Ecclesia affligitur, emendandis moribus et utriusque cleri disciplinæ instaurandæ, coniuncta Nobiscum sacrorum Ecclesiæ Antistitum adhibeatur opera, ac probe noscentes, quo studio intentaque sollicitudine curare debeamus, ut ea omnia, quæ ad rectam rationem tam salutaris negotii gerendi,

[1] II Cor. I, 4.
[2] S. Leo P., serm. II in anniversario assumptionis suæ.

tractandi ac perficiendi pertinent, ex sancta maiorum disciplina institutisque statuantur, idcirco apostolica Nostra auctoritate ea quæ sequuntur decernimus, atque ab omnibus in hoc Vaticano Concilio servanda esse præcipimus.

I.

De modo vivendi in Concilio.

Reputantes animo quod *omne datum optimum, et omne donum perfectum desursum est, descendens a Patre luminum* [1], quodque nihil cælestis Patris benignitati pronius est, quam ut det *spiritum bonum petentibus se* [2], iam Nos dum, apostolicis Nostris Litteris die undecimo aprilis hoc anno datis, Ecclesiæ thesauros sacrosancti huius Concilii occasione christifidelibus reseravimus, non solum eosdem christifideles vehementer hortati sumus, ut emundantes *conscientiam ab operibus mortuis, ad serviendum Deo viventi* [3], orationibus, obsecrationibus, ieiuniis, aliisque pietatis actibus insistere velint: sed etiam divini Spiritus lumen et opem in sacrosancto Missæ Sacrificio celebrando, quotidie in universo orbe catholico implorari mandavimus, ad prosperum a Domino huic Concilio exitum, et salutares ex eo Ecclesiæ sanctæ fructus impetrandos.

Quas quidem adhortationes et præscriptiones modo renovantes et confirmantes, id præterea iubemus, ut in huius almæ Urbis Nostræ ecclesiis, sacrosancta Synodo perdurante, singulis diebus dominicis, hora quæ pro fideli populo magis congrua videatur, Litaniæ aliæque orationes ad hunc finem constitutæ recitentur.

At longe his maius aliquid et excellentius ab Episcopis, aliisque, qui in sacerdotali ordine censentur, hoc Concilium concelebrantibus, præstandum est, quos, uti ministros Christi et dispensatores mysteriorum Dei, oportet in omnibus seipsos præbere *exemplum bonorum operum, in doctrina, in integritate, in gravitate, verbum*

[1] Iacob. i, 17.
[2] Luc. xi, 13.
[3] Hebr. ix, 14.

sanum, irreprehensibile: ut is, qui ex adverso est, vereatur, nihil habens malum dicere de nobis [1]. Quare veterum Conciliorum ac Tridentini nominatim vestigiis inhærentes, hortamur illos omnes in Domino, ut orationi, sacræ lectioni, cælestium rerum meditationibus pro sua cuiusque pietate studiose intendant; ut pure casteque sancto Missæ Sacrificio, quam fieri possit, frequenter operentur; animum mentemque ab humanarum rerum curis immunem servent; modestiam in moribus, in victu temperantiam, et in omni actione religionem retineant. Absint animorum dissidia, absit prava æmulatio et contentio, sed omnibus imperet, quæ inter cæteras virtutes eminet charitas, ut, illa dominante et incolumi, de hoc sacro Episcoporum Ecclesiæ conventu dici possit: *ecce quam bonum, et quam iucundum habitare fratres in unum* [2]. Evigilent demum Patres in domesticorum suorum cura, et christianæ ab eis sanctæque vitæ disciplina exigenda, memores quam gravibus verbis Paullus apostolus præcipiat Episcopis, ut sint *suæ domui bene præpositi* [3].

II.

De iure et modo proponendi.

Licet ius et munus proponendi negotia, quæ in sancta œcumenica Synodo tractari debebunt, de iisque Patrum sententias rogandi nonnisi ad Nos et ad hanc apostolicam Sedem pertineat, nihilominus non modo optamus, sed etiam hortamur, ut si qui inter Concilii Patres aliquid proponendum habuerint, quod ad publicam utilitatem conferre posse existiment, id libere exequi velint. Cum vero probe perspiciamus hanc ipsam rem, nisi congruo tempore et modo perficiatur, non parum necessario conciliarium actionum ordini officere posse, idcirco statuimus eiusmodi propositiones ita fieri debere, ut earum quælibet 1.°) scripto mandetur, ac peculiari

[1] Tit. II, 7, 8.
[2] Ps. CXXXII. 1.
[3] I Tim. III, 4.

Congregationi nonnullorum, tum Venerabilium Fratrum Nostrorum sanctæ romanæ ecclesiæ Cardinalium, tum aliorum Synodi Patrum a Nobis deputandæ privatim exhibeatur; 2.°) publicum rei christianæ bonum vere respiciat, non singularem dumtaxat unius vel alterius diœcesis utilitatem; 3.°) rationes contineat, ob quas utilis et opportuna censetur; 4.°) nihil præseferat, quod a constanti Ecclesiæ sensu, eiusque inviolabilibus traditionibus alienum sit.

Peculiaris prædicta Congregatio propositiones sibi exhibitas diligenter expendet, suumque circa earum admissionem vel exclusionem consilium Nostro iudicio submittet, ut Nos deinde matura consideratione de iis statuamus, utrum ad synodalem deliberationem deferri debeant.

III.

De secreto servando in Concilio.

Prudentiæ hic ratio nos admonet, ut secreti fidem, quæ in superioribus Conciliis non semel, adiunctorum gravitate exigente, indicenda fuit, in universa huius Concilii actione servandam iubeamus. Si enim unquam alias, hoc maxime tempore hæc cautio necessaria visa est, quo in omnem occasionem excubat invidiæ conflandæ contra catholicam Ecclesiam eiusque doctrinam, pluribus nocendi opibus pollens impietas. Quapropter præcipimus omnibus et singulis Patribus, Officialibus Concilii, theologis, sacrorum canonum peritis, cæterisque qui operam suam Patribus vel Officialibus prædictis quovis modo in rebus huius Concilii præbent, ut decreta et alia quæcumque, quæ iis examinanda proponentur, nec non discussiones et singulorum sententias non evulgent, nec alicui extra gremium Concilii pandant: præcipimus pariter ut Officiales Concilii, qui episcopali dignitate prædiți non sunt, aliique omnes, qui ratione cuiusvis demandati a Nobis ministerii conciliaribus disceptationibus inservire debent, iuramentum emittere teneantur de munere fideliter obeundo, et de secreti fide servanda circa ea omnia quæ supra præscripta sunt, necnon super iis rebus, quæ specialiter ipsis committentur.

IV.

De ordine sedendi, et de non inferendo alicui præiudicio.

Cum ad tranquillitatem concordiamque animorum tuendam non parum momenti habeat, si, in quibuslibet conciliaribus actibus, unusquisque suæ dignitatis ordinem fideliter ac modeste custodiat; hinc ad offensionum occasiones, quoad eius fieri possit, præcidendas infrascriptum ordinem inter diversas dignitates servari præscribimus.

Primum locum obtinebunt Venerabiles Fratres Nostri sanctæ romanæ ecclesiæ Cardinales episcopi, presbyteri, diaconi; secundum Patriarchæ; tertium, ex speciali Nostra indulgentia, Primates iuxta ordinem suæ promotionis ad primatialem gradum. Id autem pro hac vice tantum indulgemus, atque ita, ut ex hac Nostra concessione nullum ius vel ipsis Primatibus datum, vel aliis imminutum censeri debeat. Quartum locum tenebunt Archiepiscopi iuxta suæ ad archiepiscopatum promotionis ordinem; quintum Episcopi pariter iuxta ordinem promotionis suæ; sextum Abbates nullius dicœcesis; septimum Abbates generales aliique generales Moderatores Ordinum religiosorum, in quibus solemnia vota nuncupantur, etiamsi Vicarii generalis titulo appellentur, dum tamen re ipsa cum omnibus supremi Moderatoris iuribus et privilegiis universo suo Ordini legitime præsunt.

Cæterum ex superiorum Conciliorum disciplina institutoque decernimus, quod, si forte contigerit aliquos debito in loco non sedere et sententias etiam sub verbo *placet* proferre, Congregationibus interesse, et alios quoscumque actus facere, Concilio durante; nulli propterea præiudicium generetur, nullique novum ius acquiratur [1].

[1] Conc. Trid. Sess. II, Decret. de mod. viv., § «Insuper.»

V.

De Iudicibus excusationum et querelarum.

Quo graviorum rerum pertractatio, quæ in hac sacrosancta Synodo agi gerive debent, minus quam fieri possit impediatur aut retardetur ob cognitionem causarum, quæ singulos respiciunt; statuimus ut ipsa Synodus per schedulas secretas quinque ex Concilii Patribus eligat in *Iudices excusationum,* quorum erit procurationes et excusationes Prælatorum absentium, necnon eorum postulata, qui, Concilio nondum dimisso, iustam discedendi causam se habere putaverint, excipere, atque ad normam conciliaris disciplinæ et sacrorum canonum expendere: quod cum fecerint, non quidquam de hisce rebus decernent, sed de omnibus ad Congregationem generalem ordine referent.

Præterea statuimus, ut eadem Synodus, pariter per schedulas secretas, alios quinque ex Patribus eligat in *Iudices querelarum et controversiarum.* Hi porro controversias omnes circa ordinem sedendi vel ius præcedendi, aliasque, si quæ forte inter congregatos oriantur, iudicio summario atque œconomice, ut aiunt, ita componere studebunt, ut nulli præiudicium inferatur: et quatenus componere nequeant, eas Congregationis generalis auctoritati subiicient.

VI.

De Officialibus Concilii.

Quod vero et illud magni refert, ut necessarii ac idonei ministri et officiales, iuxta conciliarem consuetudinem et disciplinam, omnibus in hac Synodo actibus rite et legitime perficiendis designentur, Nos, huiusmodi ministeriorum rationem habentes, infrascriptos viros ad ea deligimus et nominamus, scilicet:

1.° Generales Concilii Custodes, dilectos filios Ioannem Columna et Dominicum Orsini, romanos Principes, pontificio Nostro solio Adsistentes.

2.° Concilii Secretarium, Venerabilem Fratrem Iosephum episcopum Sancti Hippolyti, eique adiicimus, cum officio et titulo Subsecretarii, dilectum filium Ludovicum Iacobini e Nostris et huius apostolicæ Sedis Protonotariis, necnon Adiutores, dilectos filios canonicos Camillum Santori et Angelum Iacobini.

3.° Concilii Notarios, dilectos filios Lucam Pacifici, Aloisium Colombo, Ioannem Simeoni, Aloisium Pericoli et Dominicum Bartolini, Nostros et huius apostolicæ Sedis Protonotarios, eisque adiungimus dilectos filios Salvatorem Pallottini et Franciscum Santi Advocatos, qui Notariis eisdem adiutricem operam navent.

4.° Scrutatores suffragiorum, dilectos filios Aloisium Serafini et Franciscum Nardi causarum Palatii Nostri apostolici Auditores, Aloisium Pellegrini et Leonardum Dialti Nostræ Cameræ apostolicæ Clericos, Carolum Cristofori et Alexandrum Montani Signaturæ Iustitiæ Votantes, Fridericum de Falloux du Coudray Nostræ Cancellariæ apostolicæ Regentem, et Laurentium Nina Abbreviatorem ex maiori Parco. Hi autem octo Scrutatores, in quatuor distincta paria distributi, ita ad excipienda suffragia procedent, ut bina paria unum conciliaris aulæ latus, totidemque alterum obeant, ac præterea singula paria singulos ex Notariis secum habere debebunt, dum in munere fungendo versantur.

5.° Promotores Concilii, dilectos filios Ioannem Baptistam de Dominicis-Tosti et Philippum Ralli, sacri Consistorii Advocatos.

6.° Magistros Cæremoniarum Concili, dilectos filios Aloisium Ferrari antistitem Nostrum domesticum Præfectum, et Pium Martinucci, Camillum Balestra, Remigium Ricci, Iosephum Romagnoli, Petrum Iosephum Rinaldi-Bucci, Antonium Cataldi, Alexandrum Tortoli, Augustinum Accoramboni, Aloisium Sinistri, Franciscum Riggi, Antonium Gattoni, Baltassarem Baccinetti, Cæsarem Togni, Rochum Massi, Nostros et huius apostolicæ Sedis Cæremoniarios.

7.° Assignatores locorum, dilectos filios Henricum Folchi Præfectum, ac Aloisium Naselli, Edmundum Stonor, Paulum Bastide, Aloisium Pallotti, intimos Nostros Cubicularios; et dilectos filios Scipionem Perilli, Gustavum Gallot, Franciscum Regnani, Nicolaum Vorsak et Philippum Silvestri, Cubicularios Nostros honorarios.

VII.

De Congregationibus generalibus Patrum.

Ad ea modo curam convertentes, quæ Congregationum generalium ordinem respiciunt, statuimus ac decernimus, ut iisdem Patrum Congregationibus, quæ publicis Sessionibus præmittuntur, quinque ex Venerabilibus Fratribus Nostris sanctæ romanæ ecclesiæ Cardinalibus Nostro nomine et auctoritate præsint, et ad hoc munus eligimus et nominamus Venerabilem Fratrem Nostrum Carolum sanctæ romanæ ecclesiæ Cardinalem Episcopum Sabinensem de Reisach nuncupatum, dilectos filios Nostros sanctæ romanæ ecclesiæ Presbyteros Cardinales, Antoninum titulo sanctorum Quatuor Coronatorum de Luca nuncupatum, Iosephum Andream titulo Sancti Hieronymi Illyricorum Bizzarri nuncupatum, Aloisium titulo Sancti Laurentii in Paneperna Bilio nuncupatum, et dilectum filium Nostrum Hannibalem sanctæ romanæ ecclesiæ Cardinalem Diaconum Sanctæ Mariæ in Aquiro Capalti nuncupatum.

Hi autem Præsides, præter alia, quæ ad aptam horum conventuum moderationem spectant, curabunt ut in rebus pertractandis initium fiat a disceptatione eorum, quæ ad fidem pertinent; deinde integrum ipsis erit consultationes in fidei vel disciplinæ capita conferre, prout opportunum iudicaverint.

Cum vero Nos, iam inde a tempore quo apostolicas Litteras ad hoc Concilium indicendum dedimus, viros theologos et ecclesiastici iuris consultos, ex variis catholici orbis regionibus in hanc almam Urbem Nostram evocandos curaverimus, ut, una cum aliis huius Urbis et earumdem disciplinarum peritis viris, rebus apparandis darent operam, quæ ad huius generalis Synodi scopum pertinent, atque ita expeditior via in rerum tractatione Patribus patere posset; hinc volumus et mandamus, ut schemata decretorum et canonum ab iisdem viris expressa et redacta, quæ Nos, nulla Nostra approbatione munita, integra integre Patrum cognitioni reservavimus, iisdem Patribus in Congregationem generalem collectis ad examen et iudicium subiiciantur. Itaque, curantibus memoratis Præ-

sidibus, aliquot ante dies quam Congregatio generalis habeatur, decretorum et canonum schemata, de quibus in Congregatione indicta agendum erit, typis impressa singulis Patribus distribuentur, quo interim illa diligenti consideratione in omnem partem expendant, et quid sibi sententiæ esse debeat, accurate pervideant. Si quis Patrum de schemate proposito sermonem in Congregatione ipsa habere voluerit, ad debitum inter oratores ordinem pro cuiusque dignitatis gradu servandum, opus erit, ut, saltem pridie diei Congregationis ipsius, Præsidibus suum disserendi propositum significandum curet. Auditis autem istorum Patrum sermonibus, si alii etiam post eos in conventu ipso disserere voluerint, hoc iisdem fas erit, obtenta prius a Præsidibus dicendi venia, et eo ordine, quem dicentium dignitas postulaverit.

Iamvero, si, in ea quæ habetur Congregatione, exhibitum schema vel nullas vel nonnisi leves difficultates in ipso congressu facile expediendas obtulerit, tunc nihil moræ erit, quominus disceptationibus compositis decreti vel canonis conciliaris, de quo agitur, formula, rogatis Patrum suffragiis, statuatur. Sin autem circa schema prædictum huiusmodi oriantur difficultates, ut, sententiis in contraria conversis, via non suppetat, qua in ipso conventu componi possint, tum ea ratio ineunda erit, quam heic infra statuimus, ut stabili et opportuno modo huic rei provideatur. Volumus itaque, ut ab ipso Concilii exordio quatuor speciales ac distinctæ Patrum Congregationes seu *Deputationes* instituantur, quarum prima de rebus ad fidem pertinentibus, altera de rebus disciplinæ ecclesiasticæ, tertia de rebus Ordinum Regularium, quarta demum de rebus ritus orientalis, Concilio perdurante, cognoscere et tractare debebit. Quævis ex prædictis Congregationibus seu Deputationibus numero Patrum quatuor et viginti constabit, qui a Concilii Patribus per schedulas secretas eligentur. Unicuique ex iisdem Congregationibus seu Deputationibus præerit unus ex Venerabilibus Fratribus Nostris sanctæ romanæ ecclesiæ Cardinalibus a Nobis designandus, qui, ex conciliaribus theologis vel iuris canonici peritis, unum aut plures in commodum suæ Congregationis seu Deputationis adsciscet, atque ex iis unum constituet, qui secretarii munere eidem Congregationi seu Deputationi operam navet. Igitur, si illud conti-

gerit quod supra innuimus, ut nimirum in generali Congregatione quæstio de proposito schemate exorta dirimi non potuerit, tum Cardinales eiusdem generalis Congregationis Præsides curabunt ut schema, de quo agitur, una cum obiectis difficultatibus examini subiiciatur illius ex specialibus Deputationibus, ad quam iuxta assignata cuique rerum tractandarum genera pertinere intelligitur. Quæ in hac peculiari Deputatione deliberata fuerint, eorum relatio typis edita Patribus diribenda erit iuxta methodum a Nobis superius præscriptam, ut deinde in proxima Congregatione generali, si nihil amplius obstiterit, rogatis Patrum suffragiis, decreti vel canonis conciliaris formula condatur. Suffragia autem a Patribus oretenus edentur, ita tamen, ut ipsis integrum sit etiam de scripto illa pronuntiare.

VIII.

De Sessionibus publicis.

Publicarum nunc Sessionum celebratio exigit, ut rebus et actionibus in ea rite dirigendis, congrua ratione consulamus. Itaque in unaquaque publica Sessione, considentibus suo loco et ordine Patribus, servatisque adamussim cæremoniis, quæ in rituali instructione iisdem Patribus de mandato Nostro tradenda continentur, de suggestu decretorum et canonum formulæ in superioribus Congregationibus generalibus conditæ voce sublata et clara iussu Nostro recitabuntur, eo ordine, ut primum canones de dogmatibus fidei, deinde decreta de disciplina pronuncientur, et ea adhibita solemni tituli præfatione, qua prædecessores Nostri in eiusmodi conciliari actione uti consueverunt, nempe: *Pius episcopus, servus servorum Dei, sacro approbante Concilio, ad perpetuam rei memoriam.* Tunc vero rogabuntur Patres, an placeant canones et decreta perlecta; ac statim procedent Scrutatores suffragiorum, iuxta methodum superius constitutam, ad suffragia singillatim et ordine excipienda, eaque accurate describent. Hac autem in re declaramus suffragia pronunciari debere in hæc verba: *placet,* aut *non placet;* ac simul edicimus, minime fas esse a Sessione absentibus quavis de causa

suffragium suum scripto consignatum ad Concilium mittere. Iamvero, suffragiis collectis, Concilii Secretarius una cum supradictis Scrutatoribus penes pontificalem Nostram cathedram iis accurate dirimendis ac numerandis operam dabunt, ac de ipsis ad Nos referent; Nos deinde supremam Nostram sententiam dicemus, eamque enunciari et promulgari mandabimus, hac adhibita solemni formula: *Decreta modo lecta placuerunt omnibus Patribus, nemine dissentiente,* vel (si qui forte dissenserint) *tot numero exceptis; Nosque, sacro approbante Concilio, illa ita decernimus, statuimus atque sancimus, ut lecta sunt.* Hisce autem omnibus expletis, erit Promotorum Concilii rogare Protonotarios præsentes, ut de omnibus et singulis in Sessione peractis unum vel plura, instrumentum vel instrumenta, conficiantur. Denique, die proximæ Sessionis de mandato Nostro indicta, Sessionis conventus dimittetur.

IX.

De non discedendo a Concilio.

Universis porro Concilii Patribus, aliisque qui eidem interesse debent, præcipimus, sub pœnis per sacros canones indictis, ut ne quis eorum, antequam sacrosanctum hoc generale et œcumenicum Concilium Vaticanum rite absolutum et a Nobis dimissum sit, discedat, nisi discessionis causa iuxta normam superius definitam cognita et probata fuerit, ac impetrata a Nobis abeundi facultas.

X.

Indultum apostolicum de non residentia pro iis qui Concilio intersunt.

Cum ii omnes, qui conciliaribus actionibus interesse tenentur, ea in re universali Ecclesiæ deserviant; prædecessorum Nostrorum etiam exemplum sequuti [1], apostolica benignitate indulgemus, ut

[1] Paulus III, Brev. 1 ianuarii 1546; Pius IV, Brev. 25 novembris 1561.

tum Præsules aliique suffragii ius in hoc Concilio habentes, tum cæteri omnes eidem Concilio operam quovis titulo impendentes suorum beneficiorum fructus, reditus, proventus, ac distributiones quotidianas percipere possint, iis tantum distributionibus exceptis, quæ *inter præsentes* fieri dicuntur; idque concedimus Synodo perdurante, et donec quisque eidem adsit aut inserviat.

Hæc volumus atque mandamus, decernentes has Nostras Litteras et in eis contenta quæcumque, in proximo sacrosancto generali et œcumenico Concilio Vaticano, ab omnibus et singulis, ad quos spectat, respective et inviolabiliter observari debere. Non obstantibus, quamvis speciali atque individua mentione ac derogatione dignis, in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris, die XXVII novembris MDCCCLXIX. Pontificatus Nostri anno vicesimoquarto.

N. Card. Paracciani Clarelli.

LIII.

(novembre 1869).

Enumerazione delle varie ingerenze affidate agli Officiali del Concilio, secondo le norme stabilite dalla Congregazione direttrice.

Ordo agendorum Officialibus Concilii Vaticani præscriptus.

Concilii œcumenici celebratio, ratione habita formæ externæ, *duabus partibus* absolvitur, quarum una *in sacris functionibus* peragendis, altera in *Concilii negotiis* pertractandis versatur.

Præfectus ceremoniarum disponit sacras ceremonias, quæ, tam in principio Sessionum publicarum quam in fine earumdem, ex more priorum Conciliorum generalium, iuxta propriam Instructionem observandæ sunt; pro qua re Magistri ceremoniarum et locorum Assignatores eidem operam navant.

Secretarius cum suis Adiutoribus, cum Scrutatoribus et Notariis Concilii, cum Promotoribus et Assignatoribus locorum negotia Concilii curat.

Secretarii cum suis Adiutoribus proprie est, in Congregatione generali Præsidibus operam navare, in Sessione publica post ceremonias expletas ordinem rerum gerendarum sibi præfinitum sollicite exequi, et Acta omnia Concilii sedulo colligere, disponere et asservare.

Scrutatorum est, in publica Sessione, post solemnem ac generalem interrogationem Patribus factam an Decretum sive Constitutio placeat, singulorum Patrum suffragia exquirere eaque omnia conferre, et quæ fuerit communis Patrum sententia ad Sanctissimum Patrem referre. Congregationibus generalibus non interveniunt Scrutatores.

Notariis Concilii, vi muneris, incumbit, instrumenta conficere de

iis omnibus quæ in publica Sessione gesta fuerint. Ipsi, nisi pro aliqua causa speciali vocati fuerint, pariter non interveniunt Congregationibus generalibus.

PROMOTORES ea pro Concilio peragere debent, quæ Procuratoris causarum in iure esse solent, ac proinde instare, ut contra absentes, qui Concilio interesse tenentur nec absentiam suam legitime excusarunt, si fuerint contumaces, secundum formas iuris procedatur; item in fine singularum Sessionum solemni formula rogare, ut de rebus in ea Sessione gestis per Notarios Concilii præsentes authenticum instrumentum conficiatur; denique pro re nata alia etiam nomine Concilii procurare et agere quæ formam iuris exigunt, de quibus, ubi necesse fuerit, suo tempore accipient mandata. Promotores non interveniunt Congregationibus generalibus, nisi pro aliqua causa speciali vocati fuerint.

ASSIGNATORES LOCORUM iuxta indiculum Patrum, qui eisdem traditus fuerit, Patres advenientes deducent ad locum iuxta tempus promotionis in suo cuique gradu convenientem; atque singuli in schedula propria adnotabunt quinam Patres in parte aulæ Concilii sibi speciatim assignata reapse præsentes fuerint, ut hac ratione constare possit numerus Patrum in Sessione vel Congregatione præsentium; eamque schedulam singuli pro parte aulæ sibi assignata tradent Secretario Concilii, ut nomina Patrum præsentium in album referri possint.

His de munere diversorum Officialium Concilii prænotatis, ea quæ circa negotia Concilii sive in Congregatione generali, sive in Sessione publica ab iisdem agenda erunt, hoc modo et ordine distribuentur.

I.

Pro Congregatione generali.

1.° Secretarius iuxta Præsidum dispositionem curabit, ut schemata Decretorum præparata sive aliæ materiæ in Congregatione generali discutiendæ singulis Concilii Patribus, opportuno tempore et loco, adhibitis necessariis cautelis, distribuantur.

2.° Idem pariter curabit, ut singulis Patribus dies et hora Congregationis generalis innotescat; quod ita fiet, ut in quavis Congregatione generali indicatur proxime sequens Congregatio, tumque affigatur etiam ad valvas basilicæ Sancti Petri schedula indictionis proximæ Congregationis generalis vel publicæ Sessionis. Personalis intimatio nonnisi in casibus extraordinariis locum habebit, ubi Præsides necessarium iudicaverint.

3.° Secretarius, vel, eo impedito, Subsecretarius sive etiam unus ex Adiutoribus, in loco ad hoc a Præsidibus designando et Patribus intimando, excipiet ac diligenter adnotabit ex ordine nomina eorum Patrum qui super aliquo Decreto proposito vel materia discutienda in Congregatione generali verba facere desiderant.

4.° Dehinc Præsidibus Congregationis generalis indicem eorum, qui nomina sua eum in finem dederunt, iusto tempore exhibebit, ut debito ordine ad loquendum vocentur.

5.° Si qua in Congregatione generali legenda vel promulganda fuerint, ad Secretarium pertinet ea ex ambone legere.

6.° In colligendis Patrum suffragiis, quotiescumque in Congregatione generali ex Præsidum iussu fieri debebit, Secretarius cum Subsecretario et Adiutoribus operam interponet.

7.° Ubi continget, ut mutationes quædam leviores, in ipso consessu facile expediendæ, in aliquo Decreto proposito desiderentur, quando necessarium vel opportunum visum fuerit, Secretarius operam interponet, ut mutationes istæ illico fiant, Præsides hac in re adiuvando, aut ab iis, qui mutationem aliquam desiderant, formam aptam quærendo eamve cum illis componendo.

8.° Si autem graviores difficultates obmoventur, ita ut Præsidibus ipsum Decretum remittendum videatur ad aliquam Deputationem, ea, sive per se sive per Subsecretarium vel Adiutores, breviter et accurate adnotare studebit quæ maxime obstant approbationi, vel quæ adhuc desiderantur, ut ii, ad quos pertinet, eorundem rationem, quantum par est, habere possint.

9.° Ea in re adlaborabit, quantum fieri potest, ut emendationes, additiones, sive alias quascumque mutationes a Patribus, qui eas desiderant ac proponunt, in scripto obtineat pro faciliori et securiori earundem tractatione in examine super iis instituendo.

10.° Dein Secretarius iuxta ordinationem Præsidum Congregationis generalis mittet in scripto ad Præsidem eius Deputationis, cui Decretum aliquod aptandum vel reformandum assignatum fuerit, censuras Patrum, seu difficultates et observationes factas, quarum proinde in novo rei examine ratio habenda erit.

11.° Processus verbales super huiusmodi novo examine alicuius Decreti vel materiæ a secretario cuiusvis Deputationis facti et a Præside ipsius Deputationis approbati, quando examen istud finitum fuerit, una cum relatione forsan adiungenda deferentur ad Secretarium Concilii, ut inservire possint usui Præsidum Congregationis generalis, ac denique, re penitus terminata, ab eodem asserventur inter Acta Concilii.

12.° Secretarius Concilii providebit etiam, ut uniuscuiusque Congregationis generalis Processus verbalis fideli ac perspicuo summæ rerum in ea gestarum compendio habeatur, tam ex propriis ipsius atque Subsecretarii Adiutorumve suorum adnotationibus, quam ex Stenographorum, quos vocant, notis in communem scripturam translatis, cui, postquam approbatus fuerit a Præsidibus, fidem faciet Præsidum atque Secretarii subscriptio.

II.

Pro Sessione publica.

In Sessionibus publicis ea, quæ agenda sunt, diriguntur partim a Præfecto ceremoniarum, partim a Secretario.

1.° Præfectus ceremoniarum dirigit ritus sacros, a quibus fit initium Sessionis publicæ, usquedum a Cantoribus dictum fuerit *Benedicamus Domino* et ab aliis responsum *Deo gratias:* factoque silentio, omnes resident Concilii Patres.

2.° Dehinc incipit munus Secretarii, qui, iuxta mandata a Sanctissimo Domino nostro accepta, dirigit ordinem externum Sessionis publicæ quoad negotia in ea pertractanda, ac proinde materiam in ultima Congregatione generali sedulo præparatam suggerit agentibus in ipso Concilio sive per semetipsum, sive per Subsecretarium.

3.° Proinde Constitutiones, Decreta et Canones, aut quævis alia scripta, quæ in publica Sessione ex ambone legenda fuerint, Secretarius bene ordinata præ manibus habebit, ut iuxta mandatum Sanctissimi vel ipse legat, vel iis, qui lectores prædestinati fuerint, tradenda Sanctissimo Patri subministret.

4.° Quotiescumque Decretum aliquod a Concilio adprobandum ex ambone lectum fuerit, subiuncta in fine ab eo qui tale Decretum legit, solemni formula, an Patribus Concilii hoc Decretum placeat, procedunt Scrutatores suffragiorum bini ac bini, quibuscum Notarii Concilii ita iunguntur, ut duo Scrutatores unum ex Concilii Notariis adiunctum habeant. Hi vero munus colligendi Patrum suffragia ita obeunt, ut per quatuor principales aulæ Concilii partes distributi terni simul (duo nempe Scrutatores et unus Concilii Notarius) accedant partem aulæ sibi pro hac re assignatam; ibique singillatim eminentissimorum dominorum Cardinalium, itemque Patriarcharum suffragia exquirent iuxta ordinem sedendi; Primatum vero, Archiepiscoporum, Episcoporum aliorumque Concilii Patrum singulorum suffragia rogabunt pariter iuxta ordinem sedendi, stantes in plano aulæ Concilii; singulorum autem suffragia accurate describent.

5.° Cum in una ex prædictis aulæ partibus suffragia omnia collecta fuerint, duo isti Scrutatores cum Notario, qui suffragia in ea parte collegerunt, accedunt tabulam in medio positam; ibi suffragia collecta computantur, et refertur in Acta, utrum omnibus, qui suffragia dederunt, Decretum placuerit, an sint nonnulli, quibus non placeat.

6.° In digerendis atque numerandis Patrum suffragiis per Scrutatores collectis Secretarius præsto erit, ut iuxta formam antea pro diverso eventu deliberatam ea, quæ ex computatione omnium suffragiorum proveniunt, scripto consignet; eamque suffragiorum summam rite consignatam Scrutatores cum Secretario ad solium accedentes subministrabunt Sanctissimo Patri, ut per supremam eius auctoritatem accedat confirmatio et habeatur promulgatio.

7.° Si agenda omnia in publica Sessione peracta fuerint, Promotores solemni formula rogabunt Notarios Concilii præsentes, ut

conficiant super omnibus et singulis in hac Sessione Concilii gestis instrumentum vel instrumenta, quotquot fuerint necessaria.

8.° Denique, his omnibus expletis, Præfectus ceremoniarum ritus sacros in fine Sessionis ex more adiungendos iterum pro suo munere diriget.

III.

Pro Actis Concilii.

1.° Secretarius Concilii quæcunque scripta Concilio, sive ab ipsis Concilii Patribus exhibita sive aliunde missa, excipiet; cuivis accepto scripto numerum ex ordine dabit; eiusque argumentum brevibus verbis conceptum sub hoc numero Regestis Concilii inseret. Ipsum vero scriptum, accepto Præsidum mandato, ei, ad quem pertinet, tradet; eiusque usu ad finem perducto, cum tractatibus ea de re habitis, si literis consignati fuerint, iterum recipiet.

2.° Instrumenta publica, a Notariis Concilii de singulis Sessionibus confecta, Secretario Concilii quamprimum tradenda ab eoque sedulo asservanda sunt.

3.° Hæc omnia et alia quæcunque ad rem pertinentia monimenta, præsertim Processus verbales, de quibus dictum fuit supra I, n. 11 et 12, ipse in Acta Concilii referet; quæ, in unum corpus collecta, ab ipso et a Subsecretario ad fidem collectioni horum Actorum faciendam in fine Voluminis, vel, si plura fuerint, in fine singulorum Voluminum, subscriptione propriæ manus et pontificio sigillo munientur.

LIV.

(20 febbraio 1870).

Decreto promulgato, per comando del Sommo Pontefice, nella Congregazione generale del 22 febbraio 1870, col quale si sviluppa ulteriormente l'ordine prescritto nelle Lettere apostoliche « Multiplices inter » quanto alla discussione degli schemi proposti all'esame dei Padri.

Apostolicis Litteris, die 27 novembris anno proxime superiori editis, quarum initium *Multiplices inter,* Summus Pontifex ordinem generalem constituit in Vaticani Concilii celebratione servandum, in iisque, præter alia, certas quasdam regulas tradidit, quibus rationi disceptationum a Patribus habendarum consuleretur.

Iam vero ipse Sanctissimus Dominus propositum sibi finem facilius assequi cupiens, necnon rationem habens expostulationum, quæ a plerisque Concilii Patribus haud semel exhibitæ sunt ex eo quod disceptationum conciliarium series in longum plus æquo protrahatur; ex apostolica sua sollicitudine quasdam peculiares pro Congregationum generalium discussionibus tradere normas constituit, quæ, præstitutum generalem ordinem evolvendo, atque integram servando eam discussionum libertatem, quæ catholicæ Ecclesiæ Episcopos deceat, pleniori expeditiorique ratione ad rerum tractandarum examen, disceptationem et deliberationem conferrent.

Quamobrem, Cardinalibus Congregationum generalium Præsidibus in consilium adhibitis, et quæsita etiam sententia Patrum peculiaris Congregationis recipiendis expendendisque Episcoporum propositionibus, idem Sanctissimus Dominus noster sequentes ordinationes edendas servandasque mandavit:

1.° Distributo schemate Concilii Patribus, Cardinales Præsides Congregationum generalium congruum tempus præfigent, intra quod Patres ipsi, qui aliqua in schemate animadvertenda censuerint, ea scripto tradere debeant.

2.° Animadversiones hoc ordine exarandæ erunt, ut primum illæ scripto adnotentur, quæ schema generatim respiciunt sive integrum sive divisum, prout a Præsidibus indicatum fuerit: deinde illæ quæ ad singulas schematis partes referuntur, schematis ipsius ordine servato.

3.° Qui ex Patribus animadversiones vel in verba vel in paragraphos propositi schematis afferendas putaverint, novam verborum vel paragraphorum formulam subiicient in locum prioris in schemate substituendam.

4.° Animadversiones a Patribus Concilii hac ratione exaratæ et propria subscriptione munitæ Secretario Concilii tradentur, eiusque opera ad respectivas Episcoporum Deputationes transmittentur.

5.° Postquam huiusmodi animadversiones expensæ fuerint in conventu eius Deputationis ad quam pertinent, singulis Patribus distribuetur schema reformatum una cum summaria relatione, in qua de propositis animadversionibus mentio fiet.

6.° Schemate una simul cum supradicta relatione Patribus Concilii communicato, Cardinales Præsides diem statuent Congregationis generalis, in qua discussio inchoabitur.

7.° Discussio fiet primum generatim de schemate integro vel diviso, prout Cardinalibus Præsidibus visum fuerit, eaque absoluta, de unaquaque singillatim schematis ipsius parte disceptabitur; proposita semper in hac singularum partium discussione ab oratoribus formula expensi schematis periodo vel paragrapho substituenda ac Præsidibus post habitum sermonem scripto exhibenda.

8.° Qui de reformato schemate loqui voluerint, dum suum disserendi propositum Præsidibus significandum curabunt, innuere pariter debebunt, utrum de toto schemate in genere, vel de eius partibus in specie acturi sint; et, quatenus in specie, de qua schematis parte sibi agendum esse statuerint.

9.° Liberum erit cuique ex respectivæ Deputationis Episcopis, impetrata a Præsidibus venia, oratorum difficultatibus et animadversionibus respondere; ita tamen ut facultas ipsis sit vel statim post oratoris sermonem eloqui, vel pluribus insimul oratoribus eadem super re disceptantibus reponere, idque vel eodem vel alio die perficere.

10.° Oratorum sermones intra fines propositi argumenti cohibeantur. Si quem vero Patrum extra metas vagari contingat, Præsidum erit ad propositam quæstionem ipsum revocare.

11.° Si discussionum series, re proposita iam satis excussa, plus æquo protrahatur, Cardinales Præsides, postulatione scripto exhibita a decem minimum Patribus, Congregationem generalem percontari poterunt, an velit disceptationem diutius continuari; et, exquisitis per actum assurgendi vel sedendi suffragiis, finem discussioni imponent, si id maiori Patrum præsentium numero visum fuerit.

12.° Absoluta super una schematis parte discussione, antequam transitus fiat ad aliam, Cardinales Præsides suffragia Congregationis generalis exquirent, primum quidem super propositis in ea ipsa discussione emendationibus, deinde super integro partis examinatæ textu.

13.° Suffragia tum super emendationibus tum super singularum partium textu ita a Patribus Concilii ferentur, ut Præsides distinctis vicibus ad surgendum invitent primum eos qui emendationi vel textui assentiuntur, deinde eos qui contradicunt: recensitis autem suffragiis, id decernetur quod maiori Patrum numero placuerit.

14.° Cum de omnibus schematis partibus hac ratione suffragia lata fuerint, de examinato schemate Patrum sententias Cardinales Præsides rogabunt. Hæc autem suffragia oretenus edentur per verba *placet,* aut *non placet;* ita tamen ut, qui conditionem aliquam adiiciendam existiment, suffragium suum scripto tradere debeant.

Datum Romæ, die 20 februarii anno 1870.

Philippus Card. de Angelis præses.
Antoninus Card. de Luca præses.
Ioseph Andreas Card. Bizzarri præses.
Aloisius Card. Bilio præses.
Hannibal Card. Capalti præses.

Iosephus episc. S. Hippolyti
secretarius.

LV.

(Dall'anno 1545 al 1563).

Metodo osservato nella celebrazione del Concilio di Trento sotto i Pontefici Paolo III, Giulio III e Pio IV, giusta la narrazione di Angelo Massarelli, segretario di detto Concilio, ricavata dagli Atti originali che si conservano nell'Archivio Vaticano.

Ordo celebrandi Concilii generalis Tridenti sub Paulo III, Iulio III et Pio IV Summis Pontificibus observatus.

I.

De modo celebrandi Sessiones, publicandi Decreta, dicendi et colligendi vota, et ordine sedendi.

Sessiones sacri œcumenici et generalis Concilii Tridentini hoc ordine celebrari consueverunt. In primis, cum dies indictæ Sessionis advenit, illustrissimi domini ipsius Concilii præsidentes et apostolici de latere legati (qui, sub Paulo III, fuerunt tres, videlicet: Ioannes Maria, episcopus Prænestinus, de Monte, aretinus; Marcellus tituli Sanctæ Crucis in Hierusalem presbyter, politianus; et Reginaldus Sanctæ Mariæ in Cosmedin diaconus, Polus, anglicus: iidemque fuere Bononiæ, excepto tertio: sub Iulio autem III, unus legatus et duo nuncii, videlicet: Marcellus tituli Sancti Marcelli presbyter, Crescentius, romanus, legatus; Sebastianus Pighinus, regiensis, archiepiscopus Sypontinus, et Aloysius Lippomanus, venetus, episcopus Veronensis, nuncii apostolici et, una cum ipso legato, præsidentes: sub Pio vero IV pontifice maximo, septem, videlicet: Iacobus tituli Sanctæ Mariæ in Via, puteus; Hercules Gonzaga tituli Sanctæ Mariæ Novæ, de Mantua; Hieronymus tituli San-

ctæ Susannæ, Seripandus, neapolitanus; Stanislaus Hosius tituli Sancti Pancratii, Varmiensis, polonus; Ludovicus tituli Sancti Ciriaci in Thermis, Simonetta, mediolanensis, presbyteri; Marcus Siticus basilicæ XII Apostolorum, diaconus, de Altaemps, germanus; mortuisque Tridenti Mantuano et Seripando, creantur in eorum loco Ioannes, episcopus Prænestinus, Moronus, mediolanensis, et Bernardus tituli Sancti Nicolai inter Imagines, presbyter; Navagerius, venetus: sanctæ romanæ ecclesiæ cardinales) una cum oratoribus principum, prælatis, theologis, nobilibus, qui Tridenti præsentes erant, mane hora II vel III diei convenerunt in cathedrali ecclesia, quæ est sub invocatione sancti Vigilii (Bononiæ autem in collegiata Sancti Petronii, ob maiorem loci commoditatem), et in loco eminentiori ipsius ecclesiæ ad ipsas Sessiones habendas deputato: ubi primum decantata est per unum ex prælatis (in aperitione autem seu inchoatione Concilii, tam sub Paulo III quam Iulio III et Pio IV, celebrata fuit per primum legatum et præsidentem) missa solemnis de Spiritu Sancto, in qua deosculati sunt Evangelium soli ipsi præsidentes, et cardinales qui aderant non præsidentes (ut, sub Paulo III, Christophorus tituli Sancti Cæsarei in Palatio, presbyter, tridentinus et civitatis episcopus, ac Petrus Paceccus, Geennensis, hispanus; sub Pio autem IV, Carolus tituli Sancti Apollinaris, a Lotharingia, et Ludovicus Madrutius electus Tridentinus): pax autem et incensum datur omnibus iuxta cuiusque ordinem et dignitatem, ut primum præsidentibus, cardinalibus, oratoribus principum et prælatis; sed, inter ipsos oratores, primum oratoribus ecclesiasticis, deinde laycis.

Nam, sub Pio IV, ad tollendas controversias quæ ortæ erant inter eos de præcedentia, oratores ecclesiastici sederunt in loco distincto ab oratoribus laycis, tam in Sessionibus quam Congregationibus et aliis actibus conciliaribus. Videlicet, in ecclesia sederunt ecclesiastici prope altare maius, parte dextra, in planitie quæ est supra gradus, quibus ad altare ascenditur ubi alias conservabatur Corpus Christi; et ii fuerunt: Ferdinandi uti Imperatoris electi, Antonius Militius, archiepiscopus Pragensis; et eiusdem Ferdinandi uti regis Hungariæ, Boemiæ, etc., Georgius Drascovicius, episcopus Quinquecclesiensis; item, Sigismundi regis Poloniæ,

Valentinus Herburtus, episcopus Præmisliensis; Cosmi ducis Florentiæ et Senarum, Hieronymus Gaddius, episcopus Cortonensis; magni magistri et religionis Sancti Ioannis Hierosolymitani, frater Martinus Roias de Portalrubeo: quibus primum pax et incensum, ut dictum est, dabatur, et ii (episcopi, inquam) sederunt cum pluvialibus et mitris (vota autem ferebant uti episcopi tantum; propterea loquebantur iuxta ordinem suarum promotionum, habita ratione ad omnes alios episcopos). Layci vero sederunt latere sinistro, infra tamen gradus altaris, e regione præsidentium et legatorum (qui locus a principio Concilii pro ipsis oratoribus principum constitutus fuerat: quare, sub Iulio III, in eodem loco sederunt una cum laycis etiam oratores ecclesiastici; qui eo tempore fuerunt: Ferdinandi romanorum regis, pro regno Hungariæ, Paulus Gregorianez, episcopus Zagabriensis, et Fridericus Nausea, episcopus Viennensis; et ii quidem ferebant vota uti episcopi, sed quo ad ordinem uti oratores): qui, sub Pio IV, fuerunt: Ferdinandi Imperatoris electi, Sigismundus dominus a Thunn; Caroli IX regis christianissimi, Ludovicus a Lansach, Raynaldus Ferrerius præsidens in parlamento Parisiensi, Guido Faber iudex maior Tolosæ; Sebastiani regis Portugalliæ, Ferdinandus Martinus Mascarenius; Reipublicæ Venetorum, Nicolaus de Ponte doctor et eques, Mattheus Dandalus eques septem pagorum Helvetiorum catholicorum, Melchior Lussi eques auratus; Alberti ducis Bavariæ, Augustinus Paungarthnerus iuris utriusque doctor; et, in principio, Cosmi ducis Florentiæ et Senarum, Ioannes Strotius (nam postea destinavit episcopum Cortonensem). Cæterum, hic animadvertendum est, quod, orta controversia de loco inter oratores regis christianissimi præfatos et Philippi Hispaniarum regis catholici, cum utrique essent layci, videlicet: ipsius regis catholici, Franciscus Ferdinandus de Avalos, marchio Piscariæ, et post eum Claudius Fernandez Vegil de Quignones, comes a Luna; ipse comes a Luna sedit in tertio loco, distincto ab aliis oratoribus tam ecclesiasticis quam laycis, scilicet, in ipsa ecclesia, parte dextra e regione oratorum laycorum, prope locum præsidentium et cardinalium, post cardinalem Madrutium, relicto paulo loci spatio, et in sede ad id præparata; oratores autem christianissimi regis post oratorem laycum Imperatoris, sicuti ante adventum

ipsius comitis a Luna sederant: incensumque et pax dabatur utrisque a duobus ministris eodem tempore. Oratores autem Helvetiorum et ducis Florentiæ ac etiam Helvetiorum et ducis Bavariæ nunquam simul conveniebant, ob eandem inter eos de loco quæstionem, sed modo unus modo alius; idque ad preces dominorum præsidentium et ex urbanitate. Notandum præterea est, quod, sub Iulio III, ob eandem controversiam de loco inter oratores Hungariæ et Portugalliæ, ipsi oratores Portugalliæ, qui erant layci, videlicet: Iacobus Sylvius consiliarius regius, Iacobus Goveanus sacræ theologiæ magister, et Ioannes Paez utriusque iuris doctor, sederunt e regione oratorum Caroli V imperatoris ante sedilia dominorum præsidentium immediate; regni autem Hungariæ inter oratores laycos (etiam quod essent ecclesiastici, ut superius dictum est) sicuti ante adventum oratorum Portugalliæ sederant; sub Pio autem IV, cum esset eadem controversia, orator regis Hungariæ, qui erat ecclesiasticus, sedit inter ecclesiasticos; regis autem Portugalliæ, qui erat laycus, inter alios oratores laycos. Affuerunt insuper, sub Iulio III, tres electores ecclesiastici principes Imperii, videlicet: Sebastianus Hensestein archiepiscopus Maguntinus, Ioannes ab Isemburg archiepiscopus Treverensis, et Adulphus ex comitibus de Scavemburg archiepiscopus Coloniensis, qui sederunt, in ipsa ecclesia, primi ante omnes oratores, nempe supra oratores Caroli V imperatoris (qui eo tempore fuerunt: Hugo comes de Montfort et Rothenfels, Franciscus a Toleto, Vilhelmus a Pictavia archidiaconus Campiniæ) : sederuntque cum pluvialibus et mitris, votaque ferebant immediate post cardinales. Fuerunt etiam præsentes, sub eodem Iulio, oratores Ioachimi marchionis Brandeburgensis, sacri Imperii principis electoris, iique fuerunt: Christophorus a Strassen utriusque iuris doctor, et Ioannes Hoffmannus secretarius: qui sederunt prope oratores regni Hungariæ. Oratores autem Mauritii ducis Saxoniæ, sacri Imperii principis electoris, et oratores Christophori ducis Virtembergensis, qui, sub eodem Iulio, Tridentum venerant, non nisi in Congregatione generali, semelque tantum, comparuerunt, die scilicet XXIV ianuarii MDLII, ut inferius suo loco dicetur.

Cæterum, quoniam aliis etiam in locis, præter Sessiones et Congregationes generales, de quibus inferius dicetur, oratores ipsos

convenire oportebat, hæc, quæ sequuntur, ab illustrissimis legatis et præsidentibus statuuntur: quod, in aula Congregationum, oratores ecclesiastici sedeant parte dextra illustrissimorum legatorum; oratores vero layci Imperatoris sive alterius cuiusque regis sedeant parte sinistra. Dum ex ædibus illustrissimi cardinalis Mantuani primi præsidentis itur in ecclesiam, oratores layci præcedant illustrissimos legatos et crucem immediate; oratores autem ecclesiastici subsequantur immediate post illustrissimos legatos, ante omnes prælatos: et hoc ordine ingrediantur ecclesiam. In celebratione missarum solemnium in ecclesia cathedrali et in Sessionibus, oratores ecclesiastici sedeant post illustrissimos dominos præsidentes parte superiori ubi erat tabernaculum Corporis Christi, prope altare maius; oratores vero layci sedeant e regione illustrissimorum legatorum: pax et incensum detur prius oratoribus ecclesiasticis, deinde oratoribus laycis, postea prælatis. Ad accipiendum candelas in festo Purificationis Beatæ Mariæ ac cinerem et palmas, quia prælati omnes sunt cum mitris et pluvialibus, primum accedant oratores ecclesiastici, deinde cæteri prælati, et post prælatos mitratos accedant oratores layci. Oratores ecclesiastici, si dicere volunt eorum sententias in Congregationibus et Sessionibus, quia tunc loquuntur uti episcopi, non uti oratores, loqui debent iuxta ordinem suarum promotionum.

Affuit etiam, sub Pio IV, orator religionis Sancti Ioannis Hierosolymitani, qui, ad sedandas controversias cum aliis oratoribus, sedit inter oratores ecclesiasticos, ut superius dictum est. Interfuerunt item, sub eodem Pio, oratores seu Procuratores prælatorum et cleri regni Hungariæ, iique fuere: Ioannes Colosvarius, episcopus Canadiensis, et Andreas Duditius Sbardellatus, episcopus Tininiensis; item, orator et Procurator prælatorum et cleri Helvetiorum catholicorum, qui fuit Ioachimus, abbas Sanctæ Mariæ de Gualdo, ordinis sancti Augustini: qui sederunt inter prælatos iuxta ordinem suarum promotionum, et ita etiam ut prælati vota ferebant, nulla habita ratione personæ publicæ quam gerebant. Item, oratores et Procuratores absentium prælatorum, etiam cardinalium et principum Imperii, ut fuere: Franciscus Maria Piccolomineus, episcopus Ilcinensis, ac Alphonsus Salmeron et Ioannes Polanco societatis

Iesu pro illustrissimo domino Otthone Truchses tituli Sanctæ Mariæ Transtiberim, presbytero cardinale, et episcopo Augustano; N. Mercantes pro illustrissimo domino Francisco tituli Sancti Eusebii, presbytero cardinali, de Mendozza; Hercules Rettinger, episcopus Levantinensis, et Felicianus a Morbinio ordinis prædicatorum, sacræ theologiæ magister, pro illustrissimo domino Ioanne Iacobo, archiepiscopo Salisburgensi; item, alii pro aliis episcopis, ut Basiliensi, Ratisbonensi, etc.: qui oratores vel Procuratores omnes sederunt uti prælati, qui erant episcopi vel abbates, et ita vota ferebant; alii inter theologos, et ii vocem tantum consultivam habuerunt: in Sessionibus enim, ubi sententiæ decisivæ feruntur, silebant; nam, ex decreto Pauli III per Pium IV confirmato, Procuratores absentium ad excusandum tantum admittebantur.

Sed, ut ad contentiones de præcedentia redeamus, sciendum est, quod etiam, sub eodem Pio IV, inter prælatos eadem de loco quæstio oritur, videlicet inter archiepiscopos primates et archiepiscopos simplices: quæ altercatio decisa est per Suam Sanctitatem, quæ, editis literis in forma brevis (quarum exemplum ponitur Sessione I sub ipso Pio IV), declaravit, prælatos in Concilio sedere debere ac etiam vota ferre, etc., iuxta ordinem suarum ad ecclesias promotionum, nulla habita ratione dignitatis primatialis. Item, inter abbates congregationis Cassinensis et abbates regulares congregationis Lateranensis: quæ controversia deciditur per eundem Pontificem, ut, scilicet, antiquiores primi sederent, etiam mixtim, utriusque congregationis, addita declaratione, id intelligi de iis qui tunc præsentes in Concilio erant, cum prohibitione, ne alii, præter eos qui tunc aderant, Tridentum ab ipsis duabus congregationibus destinarentur: ne, videlicet, antiquiores, ex omni congregatione electi, deinceps in legis fraudem mitterentur. Item, inter Generales ordinum mendicantium et Præpositum generalem societatis Iesu: sed hic sedit separatim ab aliis; ultimus tamen omnium sententias tulit. Item, inter theologos minores; sed de iis dicetur infra, ubi de examinatione articulorum agetur.

Missa itaque absoluta, primus præsidens Synodo ex altari benedicit; deinde diaconus, vertens se ad Synodum, publicat indulgentias his verbis: *Illustrissimi et reverendissimi domini apostolici*

legati, sacri Concilii præsidentes, auctoritate apostolica dant et concedunt omnibus hic præsentibus indulgentiam plenariam in forma Ecclesiæ consueta: rogate ergo Deum pro pace et unione ipsius sanctæ matris Ecclesiæ. Auctoritas enim concedendi huiusmodi indulgentias et præterea alias quæ in singulis missis et vesperis per annum in festis solemnibus, iuxta morem sacelli pontificii celebratis, concessæ sunt, data est ipsis legatis a Summo Pontifice per speciales literas quæ in actis sub Paulo III et Pio IV primo tomo continentur.

Publicatis indulgentiis, aliquis ex Patribus, cui hæc cura demandata est, indutus pluviali et mitra, ascendens suggestum ibi ad hoc præparatum, habet orationem ad sanctam Synodum, sumens thema ex iis de quibus in Decretis in ipsa Sessione publicandis agitur.

Oratione absoluta, tam illustrissimi domini præsidentes et legati ac cardinales, quam prælati omnes (exceptis Generalibus, qui deferunt habitum suarum religionum) accipiunt pluvialia et mitras, aliaque paramenta consueta, decantantibus eo tempore cantoribus psalmum LXXXIII: *Quam dilecta tabernacula tua, Domine.*

Paramentis acceptis, suo quisque loco consedit, et illustrissimus dominus primus præsidens, recedens e loco ubi sacra audierat, ivit ad altare maius, ibique assedit ad sanctam Synodum conversus; statimque magister ceremoniarum ait: *Silentium.*

Cumque paululum omnes quieverint, diaconus, sacris indutus, a dextris præsidentis dicit alta voce: *Orate.* Moxque illustrissimus præsidens et alii omnes genuflexi, detectis capitibus, versi ad altare orant.

Surgensque primus præsidens, aliis genuflexis permanentibus, legit alta voce infrascriptam orationem: *Adsumus, Domine, Sancte Spiritus, adsumus quidem peccati immanitate detenti, sed in nomine tuo specialiter aggregati. Veni ad nos, et esto nobiscum, et dignare illabi cordibus nostris. Doce nos quid agamus, quo gradiamur, et ostende quid efficere debeamus, ut, te auxiliante, tibi complacere in omnibus valeamus. Esto salus et effector iudiciorum nostrorum, qui solus cum Deo Patre et eius Filio nomen possides gloriosum. Non patiaris perturbatores esse iustitiæ, qui summam diligis æquitatem. Non in sinistrum nos ignorantia tra-*

hat, non favor inflectat, non acceptio munerum vel personæ corrumpat; sed iunge nos efficaciter tibi solius tuæ gratiæ dono, ut simus in te unum, et in nullo aberremus a vero, quatenus, in nomine tuo collecti, sic in cunctis teneamus cum moderamine pietatis iustitiam, ut hic in nullo a te dissentiat sententia nostra, et in futuro pro bene gestis consequamur præmia sempiterna. Qua oratione finita, cantores respondent: *Amen.*

Deinde subdiaconus a sinistris illustrissimi præsidentis surgens, versus ad Synodum, dicit alta voce: *Erigite vos.* Et omnes surgunt.

Postea a cantoribus decantatur antiphona: *Exaudi nos, Domine, quoniam benigna est misericordia tua: secundum multitudinem miserationum tuarum respice nos, Domine.*

Iterumque diaconus, versus ad Patres, dicit: *Orate.* Et similiter omnes, genibus flexis, paulisper orant.

Surgensque subdiaconus a sinistris dicit: *Erigite vos.* Et omnes surgunt.

Illustrissimusque præsidens, deposita mitra, dicit subsequentem orationem: *Mentes nostras, quæsumus Domine, Paracletus, qui a te procedit, illuminet et in omnem, sicut tuus promisit Filius, inducat veritatem. Qui tecum vivit et regnat in unitate eiusdem Spiritus Sancti Deus* etc. Et cantores respondent: *Amen.*

Qua oratione finita, iterum omnes genuflectunt, et duo ex cantoribus cantant lætanias more romano; et ab aliis cantoribus alta, a quolibet vero ex Patribus submissa voce, respondetur.

Cumque cantores illi duo perveniunt ad illum versiculum: *Ut Donnum Apostolicum* etc., illustrissimus dominus præsidens surgens cum mitra, versus ad Patres, benedicit Synodo his verbis: *Ut hanc sanctam Synodum et omnes gradus ecclesiasticos benedicere digneris.* Et omnes respondent, cantores alta, prælati submissa voce: *Te rogamus, audi nos.*

Deinde illustrissimus dominus præsidens iterum benedicit Synodo, dicens: *Ut hanc sanctam Synodum et omnes gradus ecclesiasticos benedicere et regere digneris.* Et similiter respondetur: *Te rogamus, audi nos.*

Tertioque illustrissimus præsidens, Synodo benedicens, ait: *Ut hanc sanctam Synodum et omnes gradus ecclesiasticos benedicere,*

regere et conservare digneris. Omnesque item respondent: *Te rogamus, audi nos.*

Postea, procumbente iterum illustrissimo domino præsidente, lætaniæ a cantoribus absolvuntur.

Quibus completis, omnes surgunt, et illustrissimus dominus præsidens, detecto capite, versus ad altare, dicit: *Oremus.*

Tunc diaconus a dextris ait: *Flectamus genua.* Et subdiaconus a sinistris ait: *Levate.*

Præsidensque ita Deum precatur: *Da, quæsumus, Ecclesiæ tuæ, misericors Deus, ut, Spiritu Sancto congregata, hostili nullatenus incursione perturbetur. Qui tecum vivit et regnat* etc. Et cantores respondent: *Amen.*

Postea diaconus petit ab illustrissimo domino præsidente benedictionem pro Evangelio; quam ei dat, imponitque incensum more solito: cantatque diaconus assistens, in medio Patrum, Evangelium quod materiis, de quibus in Decretis in Sessione publicandis agitur, convenire videtur, cum luminaribus et ceremoniis consuetis.

Quo absoluto, illustrissimi præsidentes omnes, et cardinales qui adsunt, ipsum Evangelium osculantur.

Deinde alii præsidentes et legati, recedentes e loco ubi sacra audierant, accedunt et ipsi ad altare maius, ante quod simul in sedibus ad id præparatis consedunt; nec non et alii Patres omnes suis in locis resident.

Tunc illustrissimus dominus primus præsidens alloquitur (si vult) sanctam Synodum aliquibus verbis, materiis Decretorum et statui præsentis tunc temporis accommodis; prout factum est in I Sessione, sub Paulo III, in aperitione Concilii, et in Sessione VI in publicatione Decreti de iustificatione per illustrissimum dominum Ioannem Mariam cardinalem de Monte, primum tunc præsidentem (qui postea, defuncto ipso Paulo III, factus est Pontifex sub nomine Iulii III), atque etiam in II Sessione, sub eodem Paulo III, et item in II, sub Iulio III; in quibus ego Angelus Massarellus de Sancto Severino Camerinensis diœcesis, ipsius sacri Concilii secretarius, recitavi nomine illustrissimorum præsidentium et legatorum admonitionem seu hortationem ad Patres.

Si autem nihil ipsis illustrissimis legatis dicendum occurrit, post-

quam omnes suis in locis, ut dictum est, resederint, paulisper quiescunt.

Deindeque surgentibus, illustrissimus dominus primus præsidens, detecto capite, genuflexus, idemque facientibus aliis, incipit hymnum: *Veni creator Spiritus;* omnesque genuflexi permanent, donec primus versiculus hymni a cantoribus perficitur.

Deinde omnes surgunt, capitibus tamen detectis, et cantores totum hymnum concinunt.

Tunc illustrissimus dominus primus præsidens dicit: *Emitte Spiritum tuum et creabuntur.* Cantoresque respondent: *Et renovabis faciem terræ.*

Postea illustrissimus præsidens dicit infrascriptam orationem: *Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere. Qui tecum vivit et regnat in unitate eiusdem Spiritus Sancti Deus* etc. Et cantores respondent: *Amen.*

Postremo duo ex cantoribus dicunt: *Benedicamus Domino.* Et ab aliis respondetur: *Deo gratias.*

Quibus omnibus peractis, omnes suis in locis resident, ordine superius descripto, scilicet præsidentes et legati ante altare maius, versa facie ad sanctam Synodum; cardinales vero qui adsunt, non præsidentes, sedent parte dextra prope gradus quibus ad altare ascenditur, in loco eminentiori ac ornatiori ab aliis distincto, in quo etiam legati et præsidentes permanent, dum missa celebratur; prope quem locum, sed in sede distincta, post ultimum cardinalem sedit orator Philippi regis catholici; ab eademque parte dextra supra sedilia præsidentium propius ad altare sedent oratores Imperatoris, regum et principum ecclesiastici. Ab alio autem latere, scilicet sinistro, e regione præsidentium, sedent alii oratores Imperatoris, regum et principum layci. Post cardinales et oratorem regis catholici sequebantur patriarchæ, et, post eos, tam ab hoc latere quam a sinistro post oratores laycos, archiepiscopi, episcopi, abbates, et ii omnes cum pluvialibus et mitris, habita in sedendo promotionis tantum ratione; et, post abbates, Generales ordinum, iuxta suarum religionum institutum, deferentes eorum quotidianum habitum: ita aptatis scannis ab utroque latere, in

medio via ad altare relicta, ut omnes ipsum altare respicerent. Post prælatos sedent nobiles, si qui adsunt, et Procuratores absentium, ac sacræ theologiæ et iurium doctores et magistri, et si qui alii ecclesiastici vel seculares viri admittuntur, sed ii stantes permanent in calce sedilium.

Omnibus itaque suis in locis residentibus, indictoque sylentio, si aliqua bulla, vel breve, seu literæ apostolicæ, vel aliæ scripturæ legendæ et publicandæ sunt, ut factum est in I, II et V Sessione sub Paulo III, ac I sub Iulio III, et item I et II sub Pio IV, tunc secretarius, ascendens suggestum, eas clara voce legit.

Deinde, si adsunt novi oratores principum, exhibent eorum mandata, hoc ordine. Surgens orator e loco suo, accedit ad altare maius, humilique facta reverentia, exhibet illustrissimo primo præsidenti literas seu mandatum principis sui, eoque revertente ad locum suum, secretarius accipit e manibus ipsius primi præsidentis scripturas ipsas, ascendensque suggestum, eas clara voce legit una cum responso sanctæ Synodi: nam oratores ipsi prius in generali Congregatione comparuerant, ut infra suo loco dicetur, reiteranturque actus illi ut inter acta Sessionum inseri valeant. Ad contentionesque de præcedentia removendas, eo ordine mandata ipsa exhibentur atque recitantur quo in Congregationibus generalibus exhibita et recitata fuerunt, scilicet quo oratores ipsi ante vel post Tridentum ingressi fuissent, nulla habita ratione ad dignitatem principis, uti fere semper sub Pio IV contigit; nam, in Sessione III, exhibetur atque legitur prius mandatum ducis Florentiæ quam Reipublicæ Venetorum; et, in IV, prius mandatum Helvetiorum et archiepiscopi Salisburgensis quam regis christianissimi: quia ipsi prius Tridentum venerant et in Congregationibus comparuerant.

Comparitionibus oratorum absolutis, prælatus, qui decantavit missam, accedens similiter ad altare maius, accipit genuflexus e manibus primi legati et præsidentis Decreta quæ in ipsa Sessione publicanda erunt, suggestumque ascendens, ea clara et alta voce legit (mos enim est, ut prælatus, qui missam in Sessione celebravit, Decreta ipsius Sessionis legat ac publicet): primoque legitur Decretum de dogmatibus fidei, deinde de reformatione; nam in to-

to hoc Concilio, tam sub Paulo III quam Iulio III ac Pio IV, ex constitutione ipsius Concilii observatum est, ut in qualibet Sessione Decreta de dogmatibus et de reformatione publicarentur.

Primo itaque Decreto lecto, interrogantur Patres, an placeat, his verbis: *Reverendissimi et illustrissimi domini, reverendique Patres, placent ne hæc omnia vobis?* Et statim secretarius Concilii, assistentibus ipsius Concilii notariis (qui vota singulorum describunt, et cedulas, si qui forte sententiam suam in scriptis deferunt, recipiunt), omnes Patres interrogat singulariter, an placeat. Secretarius enim erat etiam scrutator votorum; in totoque hoc Concilio, scilicet ab eius aperitione, quæ facta est sub Paulo III die XIII decembris MDXLV, usque ad eius finem, qui fuit sub Pio IV die IV decembris MDLXIII, fui ego Angelus Massarellus suprascriptus, licet sub Paulo III et Iulio III essem tantum utriusque iuris doctor et prothonotarius apostolicus, sub Pio autem IV factus eram episcopus Thelesinus: sub quo Pio IV, aucto frequentissimoque facto Concilio, ut commodius et citius vota rogarentur atque reciperentur (aliquando enim Sessio producta est ad multam noctem, cum summo mane inciperetur; aliquando divisa in duas dies), additus fuit alter scrutator votorum, qui erat etiam episcopus: item additi duo alii notarii, in novissimis scilicet Sessionibus. Votaque dicuntur ordine superius descripto; primo, scilicet, legati et præsidentes, deinde cardinales, patriarchæ, archiepiscopi, et episcopi, et abbates, ac novissime Generales ordinum.

Votis collectis, omnia referuntur atque ostenduntur illustrissimis præsidentibus, coram quibus numerantur: et, si Decretum ab omnibus approbatum esse inveniatur, tunc primus præsidens id enunciat Synodo clara voce, his vel verbis similibus: *Sanctissimi Patres, Decretum approbatum est ab omnibus, nemine discrepante: gratiæ agendæ sunt Deo.* Tunc Patres respondent: *Deo gratias.* Si vero aliqui contradixerint, vel aliqua in ipsis Decretis desideraverint, id etiam primus præsidens pronunciat, inquiens: *Decretum approbatum est ab omnibus, exceptis aliquibus* (vel exprimitur numerus, ut puta III, IV, VIII, X) *qui cuperent in eo quasdam modificationes:* vel, si omnes qui contradixerunt idem petierant, id particulariter declaratur, ut puta: *qui in tali* (puta II, III, vel IV, etc.)

Canone vellent addi vel detrahi hæc verba: etc. Si vero oriretur quæstio super numero ipsarum sententiarum, tunc vota ipsa, sic ut collecta sunt, leguntur clara voce a secretario, ita ut quilibet recognoscat et iterum approbet votum suum. Licetque prælato, qui Sessioni ob adversam valetudinem interesse non posset, dare votum suum in scriptis; quod cum aliis numeratur.

Expedito primo Decreto, legitur eodem ordine secundum, et reliqua.

Quibus omnibus absolutis, promotor Concilii rogat omnes notarios et prothonotarios ibi præsentes, ut de omnibus in ea Sessione actis unum vel plura publica documenta seu instrumenta conficiant.

Tum surgentibus omnibus, capitibus detectis, illustrissimus primus præsidens incipit hymnum: *Te Deum laudamus;* cantoribus prosequentibus illum usque in finem.

Quo absoluto, idem primus præsidens, manu elevata, benedicit Synodo signo crucis, et Patres omnes, depositis paramentis, recedunt.

II.

De Congregationibus generalibus.

Congregationes generales dicuntur, in quibus conveniunt omnes Patres vocem in Concilio habentes, nempe legati et præsidentes, cardinales, patriarchæ, archiepiscopi, episcopi, abbates et Generales ordinum.

Ex Procuratoribus autem absentium, sub Paulo III et Iulio III, non fuerunt admissi nisi ii qui ab Otthone Truchses, cardinale et episcopo Augustano, et Ioanne ab Isemburg, archiepiscopo Treverensi, sacri Imperii principe electore, missi fuerunt; et ii sederunt ac vota consultiva tantum tulerunt immediate post episcopos, idque ex speciali indulto seu privilegio concesso prælatis germanis a Paulo III: nam alias, ex eiusdem Pauli Constitutione, absentium Procuratores nonnisi ad excusandum admittebantur. Quem indultum revocavit postea Pius IV: sub quo Pontifice Procuratores omnes admissi sunt; sed omnium ultimi et non nisi interrogati loquebantur, tuncque consultive tantum.

In quibus Congregationibus conveniunt etiam oratores omnes, qui tamen nunquam loquuntur nisi specialiter ab eis nomine sui Principis aliquid dicendum occurreret, et tunc etiam, ut plurimum, id in scriptis exhibere solent; quod a secretario Concilii clara voce legitur, vel etiam aliquando ipsimet longa oratione referunt.

Intersunt præterea, ex Officialibus Concilii, auditor Rotæ, advocatus, promotor et secretarius, et nonnunquam notarii, cum scilicet de aliqua re agitur, in qua eorum rogatio necessario requiratur.

Quæ Congregationes, sub Paulo III et Iulio III ac primis mensibus Pii IV, fieri consueverunt in maiori aula domus in qua primus præsidens hospitatur: sed, aucto frequentissimoque facto Concilio sub eodem Pio IV, cum aula privatæ domus omnes capere non posset, celebratæ sunt in ecclesia beatæ Mariæ Maioris, ubi locus in formam theatri ex lignis et asseribus satis commodus præparatus erat, in cuius medio prope parietem, loco parumper elevato, sederunt legati apostolici et præsidentes Concilii, et alii cardinales qui aderant: e regione eorum erecta permanebat crux, quam legati ipsi ante se in itinere deferre solent.

Parte dextra ipsorum legatorum sederunt oratores principum ecclesiastici, tum quia ita convenire videbatur ne ecclesiastici inter laycos sederent, tum ad removendas contentiones quæ inter ipsos oratores ortæ erant super præcedentia. Ii vero oratores ecclesiastici fuere: Antonius Militius, archiepiscopus Pragensis, alter ex oratoribus Ferdinandi Imperatoris electi; Georgius Drascovicius, episcopus Quinqueecclesiensis, eiusdem Imperatoris pro regno Hungariæ; Valentinus Herburthus, episcopus Premisliensis, Sigismundi regis Poloniæ; Marcus Antonius Bobba, episcopus Augustæ Prætoriæ, Emanuelis Philiberti ducis Sabaudiæ; Hieronymus Gaddius, episcopus Cortonensis, Cosmi ducis Florentiæ ac Senarum; ac frater Martinus Roias de Portalrubeo, magni magistri et religionis sancti Ioannis Hierosolymitani. Ab alio vero latere ipsorum legatorum sederunt oratores principum layci, iique fuere: Sigismundus a Thunn, Ferdinandi Imperatoris electi; Ludovicus a Lansach, Raynaldus Ferrerius præsidens in parlamento Parisiensi, ac Guido Faber iudex maior Tholosæ, Caroli IX christianissimi Gallia-

rum regis; Ferdinandus Martinus Mascarenius, Sebastiani regis Portugalliæ; Nicolaus de Ponte et Mattheus Dandalus, Reipublicæ Venetorum; Melchior Lussi, septem pagorum Helvetiorum catholicorum; Augustinus Paungarthnerus, ducis Bavariæ; sed ii duo novissimi, ob controversiam inter eos de loco, nunquam simul eodem tempore convenere, sed modo unus modo alter; idque ex urbanitate ad preces præsidentium: quod etiam faciebat orator ducis Florentiæ, dum ante episcopum Cortonensem esset Ioannes Strotius, ob eandem quæstionem cum oratore Helvetiorum. E regione autem ipsorum prope crucem superius descriptam, parte sinistra, sedit Claudius Fernandez Vegil de Quignones, comes a Luna, orator Philippi Hispaniarum regis catholici, legatos ipsos respiciens, distinctus ab omnibus aliis oratoribus: idque ob controversiam de loco cum oratoribus christianissimi regis. Sub Iulio vero III, oratores Ferdinandi, tunc regis Romanorum, pro regno Hungariæ, licet essent episcopi, videlicet Paulus Gregorianez, episcopus Zagabriensis, et Fridericus Nausea, episcopus Viennensis, sederunt inter oratores laycos post oratores Caroli V imperatoris (qui soli tunc aderant). Quo tempore, cum advenissent oratores Portugalliæ, qui tunc fuerunt Iacobus Sylvius regius consiliarius, Iacobus Goveanus sacræ theologiæ magister, Ioannes Paez utriusque iuris doctor, ii sederunt e regione aliorum oratorum (quo in loco prius sederant Imperii electores ecclesiastici, qui tunc ex Tridento recesserant) ob contentionem de loco cum dictis oratoribus regis Hungariæ. Sub Pio autem IV, cum esset eadem controversia, orator regis Portugalliæ, qui erat laycus, sedit inter alios oratores laycos; regis autem Hungariæ, qui erat episcopus, inter ecclesiasticos, ut superius dictum est. Venerunt præterea Tridentum, sub Iulio III, oratores Mauritii ducis Saxoniæ, sacri Imperii principis electoris, iique fuere: Volfangus Koler, capitaneus Thuringiæ, eques auratus, Leonardus Bandeorn iuris utriusque doctor; qui, comparentes in Congregatione generali, habita die XXIV ianuarii MDLII, mane hora XII, in qua quædam sacræ Synodo exposuerant, loquuti sunt stantes in calce aulæ ubi Congregatio ipsa habebatur, tum ut commodius ab omnibus Patribus audirentur, tum ut omnis de loco quæstio, quæ de facili oriri potuisset, aufugeretur. Idemque

fecerunt oratores Christophori ducis Virtembergensis, qui fuere: Ioannes Theodoricus a Plieningen, eques auratus, Ioannes Henricus iuris utriusque doctor, dum eadem die, hora autem xx, in alia Congregatione generali comparentes, sacram Synodum alloquerentur. Nam alias, neque isti neque illi unquam in locis publicis apparuerunt.

Post oratores sederant prælati iuxta ordinem suarum promotionum, nulla habita ratione dignitatis vel nobilitatis ecclesiæ seu personæ.

Fieri solent huiusmodi Congregationes et mane et a prandio.

Si mane, in primis celebratur per unum ex capellanis missa de Spiritu Sancto (ubi festum duplex, vel dominica non incidisset).

Qua absoluta, omnibus suis in locis residentibus, paulisper facto silentio, surgunt, capitibus detectis, et primus præsidens dicit infrascriptam orationem: *Adsumus, Domine, Sancte Spiritus, adsumus quidem peccati immanitate detenti, sed in nomine tuo specialiter aggregati. Veni ad nos, et esto nobiscum, et dignare illabi cordibus nostris. Doce nos quid agamus, quo gradiamur, et ostende quid efficere debeamus, ut, te auxiliante, tibi complacere in omnibus valeamus. Esto salus et effector iudiciorum nostrorum, qui solus cum Deo Patre et eius Filio nomen possides gloriosum. Non patiaris perturbatores esse iustitiæ, qui summam diligis æquitatem. Non in sinistrum nos ignorantia trahat, non favor inflectat, non acceptio munerum vel personæ corrumpat; sed iunge nos efficaciter tibi solius tuæ gratiæ dono, ut simus in te unum, et in nullo aberremus a vero, quatenus, in nomine tuo collecti, sic in cunctis teneamus cum moderamine pietatis iustitiam, ut hic in nullo a te dissentiat sententia nostra, et in futuro pro bene gestis consequamur præmia sempiterna.*

Qua absoluta, idem primus præsidens proponit Patribus ea quæ pro tempore occurrunt, de quibus sententias rogat. Nemini enim licet, nisi solis præsidentibus, proponere: absente vero primo, proponit secundus; et sic, absente secundo, tertius; etc. Nonnunquam autem consuevere præsidentes ea, quæ proposituri erant, deferre in scriptis: quæ, ipsis iubentibus, a secretario legebantur.

Dum Patres loquuntur, adnotantur in scriptis eorum sententiæ

per secretarium, qui semper Congregationibus interest, permanens, dum in aula primi præsidentis Congregationes celebrabantur, prope altare vel alio commodiori loco, ita ut Patres audire et eorum vota describere possit. Dum autem habitæ sunt in dicta ecclesia Sanctæ Mariæ Maioris, locus secretarii erat prope crucem legatorum; crux enim scanno, ubi scribebatur, alligata erat. Novissimis autem Congregationibus sub Pio IV, frequentissimo facto Concilio, ut vota commodius colligerentur additus est ipsi secretario socius, qui, dum aliquis minus clara voce loqueretur, propius ad eum accedens eius votum excipiebat: nam, ob amplitudinem loci et numerum Patrum, non usque adeo bene omnes ex unomet loco audiebantur.

Sententiæ dicuntur alta voce, licetque etiam ex scripto eas recitare; et, quod unus dicit, alius confirmare vel etiam perspicuis verbis impugnare potest: quod aliquando usque ad maximas contentiones factum est. Non licet tamen extra ordinem loqui; quare, si quid alicui contra alterius dicta dicendum occurrit, id suo tantum loco proferre debet: licetque unicuique, quam voluerit, summa libertate opinionem vel tueri vel destruere, dummodo ea, quæ catholicum decet, proferat. Evenit enim aliquando, ut, aliquo minus catholice loquente, multi assurgerent conclamantes: *Hæc non sunt dicenda, hæc hæresim sapiunt,* vel similia, usque adeo ut etiam nonnunquam aliquibus dictum clara voce in faciem fuerit: *Iste est hæreticus, iste debet e Congregatione expelli.* Quæ tamen verba fuere summo iure ab illustrissimis legatis reprehensa, ne libertas loquendi Patribus adempta esse videretur. Si quis autem præpeditus voce fuerit, defert votum suum in scriptis; quod, suo loco secretario exhibitum, clara voce legitur. Idem fit ab iis, qui, adversa valetudine detenti, Congregationi interesse non possent.

Quod per secretarium adnotatur consideratur postea ab illustrissimis præsidentibus; ut puta, si aliquod dogma a Patribus discussum fuerit, perpenduntur Patrum sententiæ, secundum quas formatur Decretum, quod postea in Congregationibus generalibus propositum examinatur: censuræque in eo a Patribus factæ adnotantur, iuxta quas deinde ipsum Decretum vel ab illustrissimis legatis, vel ab iis, quibus illud conficiendi cura demandata fuerat,

reformatur, ut inferius suo loco dicetur. Si vero dicuntur sententiæ super aliqua re quæ præsenti deliberatione indigeat, ut puta de aliqua Deputatione facienda, super die futuræ Sessionis indicendo, super admissione alicuius oratoris, et similibus; tunc sententiæ illico numerantur, et iuxta maiorem partem concluditur.

Cum vero Congregationes a prandio fiunt, omnia superius descripta observantur, excepta celebratione missæ.

Habitus autem ipsorum Patrum est quotidianus cum rochetto. Idem etiam legatorum præsidentium et cardinalium, dempto mantelletto et addita mozzetta, ut vocant. Abbates, Generales et alii utuntur eo habitu, quem, iuxta eorum Institutum, regulam vel dignitatem, gestare solent.

III.

De congregationibus Prælatorum theologorum.

Quoniam in examinatione, quæ fit in Congregationibus generalibus super Decretis ad dogmata fidei pertinentibus, Patres nonnunquam afferre solent aliquas censuras seu adnotationes, quæ non ita facile in ipsis Decretis, vel per præsidentes et legatos, vel per eos Deputatos quibus cura conficiendi huiusmodi Decreta et super eis censuras discutiendi atque aptandi demandata est, seu ob diversitatem sententiarum, seu ob ipsarum censurarum gravitatem aptari possunt; habitæ sunt, sub Paulo III et Iulio III, congregationes Prælatorum theologorum, idest eorum Patrum qui præcipue sacram theologiam profitentur: qui, convenientes coram illustrissimo domino cardinale Sanctæ Crucis, secundo præsidente (nam, cum de reformatione agebatur, præcipua cura suscipiebatur ab illustrissimo cardinale de Monte, primo præsidente; cum vero de dogmatibus, a præfato cardinale Sanctæ Crucis: sub Iulio autem in utraque causa conveniebant coram legato et præsidentibus), censuras ipsas discutiebant et examinabant.

Si vero Prælati ipsi theologi super aliqua censura convenire non potuissent, tunc eiusmodi censuræ decisio ad Congregationem generalem referebatur: in qua postea ipse præsidens difficultates

et dubia ipsorum theologorum ac etiam utriusque partis rationes proponebat (adnotabantur enim [*a*] secretario ipsorum theologorum opiniones), super quibus sententiæ omnium Patrum rogabantur: idque toties fiebat, quousque omnes unanimes convenissent.

Si autem Prælati theologi concordes fuissent, Decretum iuxta eorum sententias reformabatur: quod nihilominus postea rursus in Congregatione generali examinandum proponebatur, in qua, ut plurimum, theologorum sententiæ comprobabantur (magna enim erat apud cæteros Patres ipsorum theologorum auctoritas). Nonnunquam tamen, quod theologi censuissent, iterum in quæstionem in plena Congregatione ponebatur, etsi id raro admodum acciderit.

Huiusmodi autem congregationes sub Pio IV non fuerunt habitæ: nam censuræ seu considerationes, factæ a Patribus in Congregationibus generalibus, discutiebantur ab iis Deputatis qui Decreta confecerant; si vero aliqua difficultas vel quæstio inter eos accidisset, ea statim ad plenam Synodum referebatur.

IV.

De congregationibus Prælatorum canonistarum.

Quemadmodum in examinatione dogmatum superius dictum est, ita etiam, cum Decreta de reformatione in Congregatione generali examinantur, nonnunquam oriri solent quædam difficultates, et quædam censuræ seu considerationes afferri solent, quæ, vel ob diversitatem sententiarum, vel ob rei propositæ gravitatem, non ita commode per eos, quibus ea cura incumbit, in Decretis aptari possunt. Quare, sub eisdem Paulo III et Iulio III, habitæ etiam sunt congregationes Prælatorum canonistarum ac iuristarum, idest eorum qui præcipue ius canonicum et civile profitentur. Qui, convenientes cum illustrissimo primo præsidente, censuras et difficultates ipsas examinabant, iuxtaque ipsorum sententias Decreta reformabantur. Si vero et ipsi super aliqua re discordes fuissent, tunc eius decisio remittebatur ad Congregationem generalem: idemque in reliquis observabatur, quod supra in congregatione Prælatorum theologorum adnotatum est.

Quæ congregationes canonistarum sub Pio IV non sunt habitæ: nam ii Patres, qui ad ea Decreta conficienda delecti fuerant, censuras etiam super eis factas discutientes, Decreta ipsa reformabant; ortæ vero inter eos difficultates a plena Synodo terminabantur.

V.

De Classibus, seu congregationibus particularibus totius Synodi.

Pro faciliori et commodiori examinatione et discussione eorum quæ tractanda erant in Concilio, tam super dogmatibus quam super reformatione, constitutæ sunt, sub Paulo III, congregationes particulares, in quibus tota Synodus, divisa in tres Classes, conveniebat coram quolibet ex præsidentibus et legatis, pari numero, eadem die, eadem hora, et super eisdem articulis et materiis examinandis et discutiendis familiariter et domestice, per propositiones et replicationes, tam latina quam materna lingua, et prout unicuique commodius visum fuisset. In his enim Classibus materiæ ad quancunque rem pertinentes, antequam in generali Congregatione proponerentur, primum, tanquam informes, quodammodo dolabantur, nullo de eis facto Decreto. Nam, quæ in eis discussa fuerant conferebantur postea invicem (adnotabantur enim et in his Classibus Patrum sententiæ), et in generali Congregatione decernebantur et concludebantur. Congregabantur autem dictæ Classes in aula particulari cuiuslibet præsidentis.

Antequam autem cogerentur, præsidentes ipsi, simul convenientes, agebant de eo quod in eis pertractandum erat; idque adnotabatur in cedula, cuius exemplum eorum quilibet secum deferens Classi suæ proponebat.

Eæ vero Classes, cum effectum contrarium eius, ob quem constitutæ fuerant, parere experientia docuisset, materias scilicet difficiliores reddere et earum expeditionem protrahere (nam, quæ in eis discussa fuerant, rursus in generali Congregatione repetebantur, nullo temporis facto lucro, et difficultates in eis ortæ (cum, quod unus dixerat, ab omnibus Patribus, ut in generali Congrega-

tione fit, audiri non posset) augebantur), post nonnullos dies aboletæ sunt. Quare, neque sub eodem Paulo post v Sessionem, neque sub Iulio, neque sub Pio habitæ sunt. Sub ipso tamen Pio, aucto frequentissimoque facto Concilio, cum vota omnium Patrum ad multos dies, et ob id rerum expeditio in longum nimis protraheretur; ut materiæ in plena Synodo examinandæ non ita rudes, atque ideo maiori lima indigentes, sed iam fere digestæ proponerentur; illustrissimi præsidentes, divisa tota Synodo in tres partes, coram tribus ex Patribus in privatis domibus congreganda, in quibus Canones et Decreta ad utranque causam pertinentia discuterentur, eundem modum procedendi per Classes experiri voluerunt. Qui modus eadem ratione, qua sub Paulo III, statim derelinquitur.

VI.

De congregationibus theologorum minorum.

Mos fuit in sacro Concilio Tridentino, tam sub Paulo III quam Iulio III et Pio IV pontificibus maximis, perpetuo observatus, ut, cum de dogmatibus fidei agendum esset, primum articuli inter catholicos et hæreticos controversi ex eorum libris colligerentur; qui, antequam Patribus proponerentur, exhibebantur disputandi ac discutiendi theologis minoribus, idest non Prælatis: et ii sunt omnes, vel regulares vel sæculares, qui sacram theologiam profitentur, cuiusvis ordinis, gradus, status vel dignitatis existant.

Habentur huiusmodi congregationes ubi generales haberi consueverunt: atque ideo, sub Paulo III et Iulio III, in maiori aula hospitii primi præsidentis; sub Pio autem IV, in ecclesia beatæ Mariæ Maioris in theatro ad id constructo, ubi pulpitus ex quo loquebantur, ut facilius audirentur, in commodiori loco dispositus erat.

His igitur theologis, per aliquot dies ante, articuli, super quibus sententias dicturi erant, exhibebantur, una cum quibusdam interrogatoriis, ad quæ pro faciliori et aptiori ipsius dogmatis examinatione respondere tenerentur: præscriptaque eis forma, tum ordinis in dicendo, tum quibus testimoniis seu auctoritatibus eorum sententiæ fulciri deberent.

Nam in sententiis dicendis, sub Paulo III, nulla prorsus personarum ratio habita est; sed primum qui in primis scannis consederunt (nisi forte aliquis in aliqua particulari dignitate vel gradu constitutus esset) loquebantur. Sub Iulio autem III, is ordo observatus est, ut primo loquerentur missi a Summo Pontifice; deinde, ab Imperatore; tertio, a Maria regina Hungariæ vidua ex gymnasio Lovaniensi (nullus enim a quoquam ex aliis regibus missus fuerat); quarto, qui erant apud cardinales; quinto, apud sacri Imperii electores; sexto, apud prælatos; septimo, regulares apud eorum Generales, iuxta suarum regularum institutum. At, sub Pio IV, ortis, inter oratores eorum principum qui etiam theologos ad Concilium destinaverant, contentionibus de præcedentia, præsertim inter christianissimum et catholicum reges, quorum uterque plurimos et eos quidem eruditissimos miserat; nulla habita regum vel principum mittentium ratione, loquuti sunt iuxta eorum ad doctoratum vel magistratum promotionem, quicunque ille esset, vel sæcularis vel regularis: quod etiam in Procuratoribus absentium prælatorum (nam et ipsi in huiusmodi congregationibus sententias dicebant) observatum est, dummodo omnium primi essent qui destinati erant a Summo Pontifice, de quibus nulla unquam controversia orta est.

Modus autem eis omnibus præscriptus hic erat: *Sententiæ per theologos dicendæ deducantur ex Sacra Scriptura, traditionibus Apostolorum, sacris et approbatis Conciliis, Summorum Pontificum et sanctorum Patrum Constitutionibus et auctoritatibus, ac consensu Ecclesiæ catholicæ. Sint breves, nec vagentur per inutiles et superfluas quæstiones; abstineantque a protervis contentionibus.*

Sub Pio autem IV, usque adeo numerus theologorum, uti etiam Patrum, auctus est, ut aliquando non potuerint omnes super uno quoque articulo audiri. Quare distincti sunt ipsi theologi per classes, et unicuique classi sui propositi articuli discutiendi his verbis: *Ne, ex propositis articulis, aliqui omittantur vel negligenter perpendantur, placuit in sex classes infrascriptas disponi, ut ad eos examinandos ex omni theologorum ordine aliqui describerentur. Quare theologi omnes qui præscriptæ classis articulos discutiendos susceperint, alios omittentes, de illis tantum sententias suas*

dicant. Ordo autem in sententiis dicendis servabitur iuxta tempus suæ cuiusque promotionis.

In his igitur classibus nomina omnium theologorum descripta erant, atque ita in valvis theatri affigebantur ut unusquisque sciret, et quo loco et super quo articulo loquuturus esset: deferebant enim omnes eorum promotiones ad secretarium, a quo suo quisque loco disponebatur, ne alias inter eos confusio aut contentio oriretur.

Unusquisque ad libitum sententiam suam *[dicit],* tum defendendo tum oppugnando hæreticorum opiniones. Liberum enim est unicuique votum pro libito dicere, et, quod unus defendit, alius impugnare *[potest],* dummodo modeste et cum charitate pro invenienda rei, de qua agitur, veritate, non autem ob contentionem seu aliorum iniuriam loquantur: licebatque pro libito sermonem protrahere, usque adeo, ut persæpe unus nonnisi in una Congregatione loquutus fuerit, et nonnunquam id, quod aliquis in una non poterat, in alia perficiebat; atque ita omnes ad satietatem sibi ipsis satisfaciebant.

Dum theologi loquuntur, adnotantur eorum sententiæ a secretario eo modo, quo supra in Congregatione generali dictum est.

Deinde iidemmet articuli, cum censuris et iudicio theologorum, proponuntur in Congregatione generali iterum examinandi et discutiendi a Patribus.

Conveniunt autem in ipsis theologorum congregationibus omnes qui interesse voluerint; habentur enim ianuis apertis. Cum primum convenerint, omnibus suis in locis modeste et quiete ut tanti loci maiestas expostulat considentibus, summo silentio facto, annuente primo præsidente, qui primus fuerit in ordine loquitur.

VII.

De Deputationibus particularibus Prælatorum.

Deputationes particulares Prælatorum fieri solent cum aliqua res accidit, quæ, vel commode vel ex dignitate, a tota Synodo tractari non potest, ut puta ad conficienda Decreta, ad formandum

responsum dandum alicui principum oratori vel aliis; item, ad recipienda et examinanda mandata et excusationes absentium Prælatorum, ad procurandam annonam et alia in usum et commoditatem Concilii necessaria, ad colligendos abusus et similia, ad indicem librorum expurgandum, vel ad quævis alia peragenda.

Modus autem eligendi ipsos Deputatos varius fuit. Aliquando enim factus est viva voce, vel per scrutinium; idque semel aut bis tantum. Alias enim semper præsidentes proponunt, scilicet, ad hoc vel illud peragendum, deligendos esse aliquos Patres; tunc Synodus primum approbat fieri debere Deputationem; postea, cum rogaretur ut eligeret, semper electio et nominatio remittebatur ad ipsos præsidentes.

Super quacunque autem re Deputatio fiat, nihil ab ea concludi potest; sed omnia in generali Congregatione decernenda reservantur. Conveniuntque ipsi Deputati apud eorum digniorem, ubi primum negocium eis demandatum discutiunt: et, quod inter ipsos actum est, ad præsidentes et legatos referunt, coram quibus (si ita res exigat) etiam ventilatur, ac denique omnia ad plenam (ut dictum est) Synodum deferuntur.

VIII.

De modo conficiendi et examinandi Decreta.

Etsi, ex iis quæ superius dicta sunt, facile dignosci potest quonam pacto Decreta conficiantur; non ab re tamen fortasse fuerit id particulari declaratione referre.

In primis deputantur Patres ad ipsum Decretum conficiendum: ut theologi, si de dogmatibus agitur; canonistæ, si de reformatione. Qui, consideratis sententiis Patrum super articulis de eo dogmate examinatis, iuxta id, quod maior pars censuisset, Decretum vel Canones concipiebant.

Si vero dubium aliquod, vel difficultas, inter eos de aliqua re orta fuisset, eius decisio vel ad congregationem Prælatorum theologorum, vel ad plenam Synodum referebatur.

Nonnunquam etiam Decreta ipsa, opera et diligentia dominorum

legatorum et præsidentium, conficiebantur per aliquot doctos et peritos viros, ex iis qui præcipui in Synodo habebantur, vel ex Patribus vel ex privatis theologis et canonistis, idque privatim et familiariter: sicque formata Decreta cum aliquibus aliis etiam doctis viris conferebantur, quousque in dolatam formam redderentur. Quod præcipue factum est in Decreto de iustificatione.

Postquam autem Decretum vel per Deputatos vel per legatos conceptum est, proponitur examinandum in Congregatione generali. Nonnunquam tamen audiuntur prius de eo sententiæ theologorum minorum; idque maxime fieri solet, cum in ipso Decreto aliquid decidendum est quod etiam inter catholicos est controversum. Nonnunquam etiam, sub Pio IV, cum de reformatione ageretur, antequam Decreta Patribus examinanda proponerentur, ostendebantur oratoribus principum, qui quod eis censura dignum visum fuisset adnotabant: quod postea a legatis seu Deputatis considerabatur. Idque ea ratione fiebat, ut negocia citius et facilius expedirentur.

Cum vero *[Decretum]* proponitur in generali Congregatione, exhibetur prius per aliquot dies eius exemplum Patribus omnibus, ut illud commodius considerare possent.

Censuræ, quæ in eo fiunt, adnotantur a secretario, danturque ab aliquibus in scriptis: quæ postea per Deputatos una cum illustrissimis legatis et præsidentibus considerantur, et, secundum eas quæ vel a maiori parte probantur vel quæ bene ac iure adnotatæ visæ fuissent, etiam quod a paucis, etiam quod ab uno, allatæ fuerint, Decretum ipsum aptatur atque reformatur. Si qua vero censura adeo gravis difficilisque esset, ut vel absque maxima Decreti mutatione aptari non posset, vel super ea Deputati discordes essent, tunc eius deliberatio refertur ad plenam Synodum.

Sic igitur reformatum Decretum, facta de eo omnibus copia, iterum in generali Congregatione examinandum proponitur. Atque iterum, censuræ super eo factæ perpenduntur a Deputatis, qui illud secundum eas reformant: rursusque in plena Synodo examinatur. Quod toties fit, quousque vel ab omnibus, si fieri potest (quod omni cura, studio ac diligentia præsidentes et Deputati procurant), vel saltem a longe maiori parte comprobetur.

Si autem Patres, vel super tota Decreti forma vel aliquo eius Capite, adeo discordes essent, ut a maiori parte reprobaretur; tunc alia Decreti forma concipitur. Quæ, si, eodem modo proposita, pluribus displiceret, alia atque alia, vel integra vel aliquod particulare Caput vel Canon, formatur; quousque tandem, ut dictum est, Patres omnes, vel maior pars conveniat. Quod quidem aliquando, ob Patrum contentiones, adeo difficile factu fuit ut Decretorum expeditio ad multos menses, Sessionem iterum atque iterum prorogando, producta fuerit; aliquando etiam *[producta fuerit]* ita rei de qua agebatur gravitate expostulante: uti evenit in Decreto de iustificatione, cuius examinatio, omni licet diligentia ac studio suscepta quotidieque fere bis in die habitis Congregationibus, non nisi decimo mense absolvi potuit.

IX.

De modo procedendi super dogmatibus.

Cum de dogmatibus fidei agendum est, primum colliguntur articuli, qui super dogmate ipso ex libris hæreticorum habentur; proponunturque disputandi ac discutiendi theologis minoribus, dato eis prius per aliquot dies ipsorum articulorum exemplo.

Quod a theologis dicitur, adnotatur per secretarium; deinde iimet articuli, una cum ipsorum theologorum iudicio, proponuntur examinandi Patribus. Postea super eis, iuxta ipsorum Patrum et theologorum sententias, Decretum ab iis quibus ea cura incumbit concipitur. Quod deinde examinatur, ut superius capite proximo dictum est.

X.

De modo procedendi super reformatione.

Decretum fuit in principio sacri Concilii sub Paulo III, in Congregatione habita die XXII ianuarii MDXLVI, ut simul et semel de dogmatibus et reformatione ageretur: idque ad finem usque Con-

cilii perpetuo observatum est; atque ideo, in qualibet Sessione, duo vel plura Decreta de utraque materia publicata sunt.

De ipsa autem reformatione hoc ordine agebatur. In primis ea materia suscipiebatur, quæ cum dogmate, de quo eo tempore discussio fiebat, convenire videbatur: ut puta, cum ageretur de receptione librorum sacrorum, actum fuit de abusibus circa interpretationem, impressionem, editionem, versionem ipsius Scripturæ Sacræ, ut habetur in IV Sessione sub Paulo III, et successive de ipsius Sacræ Scripturæ prædicatione et lectione, ut in Sessione V; cumque ageretur de Prælatorum residentia, actum fuit de impedimentis ipsius residentiæ submovendis, et aliis ad commodiorem residentiam pertinentibus, ut in Sessionibus VI et VII sub eodem Paulo, ac III et IV sub Iulio III. Et denique, sub Pio IV, cum de missa in VI Sessione tractatus haberetur, agebatur de observandis et evitandis in ipsius missæ celebratione; cum de sacramento Ordinis, in VII, de ipsorum Ordinum collatione, de ætate et qualitate ordinandorum, de Ordinum functionibus restituendis, de collegio pro instituendis pueris erigendo, etc.; cum de matrimonii sacramento, in VIII, de clandestinis, de gradibus affinitatis et consanguinitatis, de concubinis, etc. Et, præter huiusmodi materias dogmati conformes, in qualibet etiam dictarum Sessionum, et præterea in V, in IX, quæ est ultima, alia etiam Decreta ad reformationem generalem pertinentia edita sunt.

Modus vero procedendi is erat. Si abusus aliqui expurgandi fuissent, fiebat primum Deputatio aliquorum Patrum, qui abusus ipsos colligerent, collectique in Congregatione generali referebantur atque examinabantur: deinde fiebat nova Deputatio ad formandum de eis Decretum, vel ea cura demandabatur eisdem Patribus, qui eos collegerant.

Si vero alia materia de reformatione tractanda erat, tunc domini præsidentes vel Capita seu articulos aliquos ipsam reformationem in summa complectentes (uti factum est in IV Sessione sub Iulio III et in V sub Pio IV), quibus postea examinatis Canones de eis iuxta Patrum sententias concipiebantur, vel etiam Canones ab ipsis legatis, accersitis in Concilium aliquibus ex canonistis, iam conceptos (uti factum est in VI et VII Sessione sub Paulo, in III sub

Iulio, in VI, VII, VIII et IX sub Pio) Patribus examinandos proponebant. Ipsorum vero Decretorum seu Canonum examinatio quomodo fieret, dictum est supra, capite proprio.

XI.

De recipiendis et admittendis oratoribus Principum.

Oratores Principum summo honore afficiebantur: quare Tridentum ingressuris ivere obviam ad milliare primo commissarius et secretarius Concilii, qui eos publico nomine excipiebant, deinde cuiusque præsidentis separatim familiares, et denique prælati fere omnes, sed ii non longe a mœnibus civitatis, ac etiam alii oratores Tridenti commorantes, cum quibus de loco controversia non fuisset: iique omnes eos comitabantur usque ad eorum hospitium: in itinereque dignior locus dabatur novo oratori, etiam quod alii oratores, qui ei obviam iverant, maioris principis essent.

Tridentum ingressuri primo vel altero die illustrissimos præsidentes, qui apud primum convenerant, visitabant, eisque privatas sui principis literas exhibebant, et si quid in mandatis habuissent atque etiam eorum adventus rationem exponebant. Excipiebantur a legatis benevolo ac grato animo, missis prius aliquibus ex domesticis prælatis, qui eos ad ipsorum legatorum domum perducerent, atque ad propria reducerent.

Alia deinde die, quæ ad id constituta fuisset, publice in Synodo comparebant hoc ordine. Coacta Congregatione generali, deligebantur aliqui Patres, qui eos nomine sanctæ Synodi ab eorum hospitiis ad locum Congregationis comitarentur atque deducerent, præter alios multos, qui officii causa idem privato nomine faciebant. Cum primum Congregationem ingrederentur, salutatis reverenter Patribus, eorum legationis diploma seu literas illustrissimis præsidentibus exhibebant, assignatoque eis loco proprio, literæ seu mandata ipsa per Concilii secretarium alta voce legebantur: et statim ab uno ex eis oratio ad Synodum habebatur (quæ tamen nonnunquam ab aliquibus prætermissa est).

Qua absoluta, e Congregatione recedebant comitati similiter ab

eisdem Concilii Deputatis, permanentes in aliquo propinquiori loco. Quo tempore responsum eis dandum a Synodo deliberabatur: quod si paratum fuisset, eis in Congregationem revocatis, illico, secretario illud recitante, dabatur; sin autem res maiori deliberatione indigeret, differebatur ad aliam diem. Et hæc omnia, excepta deliberatione responsi, fiebant ianuis apertis, ita ut cuilibet interesse liceret.

Oratores ipsi nunquam in ipsa Congregatione loquebantur, nisi forte particulare aliquod sui principis nomine exposituri essent; idque ut plurimum in scriptis exhibentes: *[quod]* a Concilii secretario clara voce legebatur. Aliquando etiam ipsimet longa ornataque oratione referebant, ut persæpe ab oratoribus christianissimi regis sub Pio IV factum est. Utroque autem casu, sacræ Synodi responsum ad aliam diem differebatur.

XII.

De mandatis Procuratoribusque absentium Prælatorum recipiendis.

Procuratores absentium prælatorum recipiebantur tantum ad excusandum; nam Paulus III, cum animadverteret inde ab initio quamplures prælatos ad Concilium personaliter accedere minime curantes, etiam nullo impedimento detentos, Procuratores, ut eorum nomine Concilio interessent, constituisse, huiusmodi Procuratorum constitutiones et eorum mandata nulla, irrita et inania esse declaravit; statuitque, ut deinceps in dicto Concilio absentium Procuratores ad excusandum tantum admitterentur, et ut prælati præsentes pro ipsismet dumtaxat, et non pro aliis, etiam si ab eis mandata cum quacunque plena facultate habuissent, vocem haberent, edita bulla, quæ incipit: *Decet nos a cœlesti patrefamilias vineæ suæ excolendæ præfectos* etc. sub datum Romæ apud Sanctum Petrum anno Domini MDXLV, X calendas maii.

Cæterum, cum prælati Germani eo tempore apud eundem Paulum se excusassent ob imminens periculum hæreticorum, a quibus eorum diœceses quotidie infestabantur; ipsemet Pontifex a supra-

scripta Constitutione excepit prælatos ipsos Germanos, quibus indulsit, ut per Procuratores in ipso Concilio comparere possent, editis aliis literis apostolicis incipientibus: *Dudum cum fide dignorum relatione acceperimus* etc. sub datum Romæ apud Sanctum Petrum die v decembris MDXLV, sicuti sub eodem Paulo et Iulio III observatum est in Procuratoribus illustrissimorum dominorum Otthonis Truchses sanctæ romanæ ecclesiæ præsbyteri cardinalis et episcopi Augustensis, qui eo tempore fuit Claudius Jaius, sabaudus, societatis Iesu, et Ioannis ab Isemburg archiepiscopi Treverensis, sacri Imperii principis electoris, isque fuit Ambrosius Pelargus ordinis prædicatorum, germanus.

Quem indultum seu privilegium revocavit postea Pius IV, edita alia Constitutione, quæ incipit: *Alias a felicis recordationis Paulo Papa III* etc. sub datum Romæ apud Sanctum Marcum die XXVI augusti MDLXII, priorem dicti Pauli III Constitutionem confirmando: quæ sub ipso Pontifice generaliter et perpetuo observata est, licet in Congregationibus generalibus Procuratores ipsi non prælati indistincte admissi fuerint, sed omnium novissimi sedentes, silentesque, nisi tantum interrogati; in congregationibus autem theologorum uti alii consultive loquebantur.

Si vero Procuratores fuissent prælati, tunc pro se ipsis tantum suo loco uti prælati sententias ferebant, nulla habita ratione alienæ personæ quam gerebant, sicuti inter cæteros factum est ab Francisco Maria Piccolomineo episcopo Ilcinense, Procuratore illustrissimi domini Otthonis cardinalis Augustensis, et Hercule Rettinger episcopo Levantinensi, Procuratore reverendissimi domini Ioannis Iacobi archiepiscopi Salisburgensis, ac etiam a Ioanne Colosvario episcopo Canadiensi et Andrea Duditio Sbardellato episcopo Tininiensi, Procuratoribus prælatorum et cleri regni Hungariæ, nec non Ioachino abbate Sanctæ Mariæ de Gualdo ordinis eremitarum, Procuratore prælatorum et cleri Helvetiorum catholicorum.

Qui quidem absentium Procuratores comparebant coram illustrissimis dominis legatis apostolicis et præsidentibus, quibus mandata exhibentes eorum Principales excusabant, atque absentiæ causas admitti et eas legitimas declarari petebant.

At cum legati gravioribus negociis impediti, his vacare non possent, delecti sunt a Synodo quidam Patres, qui mandata ipsa reciperent examinarentque; nihil tamen decernerent, sed omnia in generali Congregatione referrent.

Nonnunquam etiam ea omnia fiebant ab ipsismet Procuratoribus in Congregationibus generalibus, ut ex suprascriptis ab Hungariæ, Helvetiorum, Salisburgensis, ac præterea Constantiensis, Basiliensis, aliorumque quorundam episcoporum Procuratoribus; quorum trium primo loco nominatorum acta omnia etiam in publicis Sessionibus repetita sunt, ut superius in *[capite]* de Sessionibus dictum est.

In subscriptione vero actorum Concilii, Procuratores prælati subscripserunt suo loco, iuxta tempus promotionis, et pro se ipsis et pro iis quorum Procuratores erant: alii vero non prælati subscripserunt omnium novissimi.

XIII.

De ingressu Legatorum apostolicorum et præsidentium Concilii ac aliorum Cardinalium Tridentum.

Non ab re forte fuerit hic adnotare, quomodo legati apostolici et Concilii præsidentes, ac alii cardinales Tridentum primum ingressuri reciperentur.

Antequam igitur legati et præsidentes Tridentum pervenissent, biduo aut triduo vel pluribus diebus publicabatur in civitate et locis adiacentibus indulgentia plenaria, quam Summus Pontifex concedere solitus fuit interessentibus eorum ingressui, et Deum pro pace et unione Ecclesiæ ac extirpatione hæresum orantibus.

Ipsis autem venientibus ibat primum obviam, sub Paulo III et Iulio III, illustrissimus dominus Christophorus cardinalis et episcopus Tridentinus; sub Pio autem IV, illustrissimus dominus Ludovicus cardinalis Madrutius, electus Tridentinus, una cum nobilibus et baronibus ditionis suæ, ac etiam prælatis et oratoribus qui eo tempore Tridenti fuissent, ad primum vel secundum milliare: primoque congressu aliquis nomine publico, habita oratione de Pont.

[Pontificis?] et eorum laudibus, de publica lætitia ac gratulatione, de eorum adventus et Concilii celebrationis utilitate ac necessitate, etc., eos excipiebat.

Cum autem pervenissent ad monasterium Sanctæ Crucis, quod est prope mœnia civitatis ad binum iactum lapidis, ibi consistebant, vestesque pontificales, idest cappam, ut vocant, accipientes solenni pompa civitatem ingrediebantur, venientibus eis obviam clero civitatis ad portam usque: ibique, osculata de more cruce, sub umbraculo a civibus recipiebantur, sicque comitati ad ecclesiam cathedralem, quæ est sub invocatione sancti Vigilii, deducebantur: ubi ex equis descendentes, consuetis precibus recitatis, populo benedicebant, publicata iterum indulgentia suprascripta. Deinde ad eorum hospitium, quod non longe aberat, proficiscebantur.

Aliis vero simplicibus cardinalibus itur eodem modo a suprascriptis et præterea legatis apostolicis obviam: sed recta, nullibi consistentes, itinerantium habitu, ad hospitium perducuntur, euntes in itinere digniori omnium loco, uti factum est illustrissimo domino Carolo cardinali Lotharingo Bononiæ sub Paulo III dum ex Galliis ad Urbem proficisceretur; et eidem sub Pio IV Tridenti, dum ad Concilium veniret.

XIV.

De Missis et aliis sacris celebrandis.

Missæ et vesperæ solemnes in Concilio, tam sub Paulo III quam Iulio III et Pio IV, celebratæ sunt in omnibus festis, quibus de more celebrantur in sacello pontificio in Urbe, peragente sacra aliquo ex prælatis, et in maioribus festivitatibus uno ex præsidentibus. In qualibet autem missa aliquis vel prælatus vel privatus theologus orationem habere consuevit: at in diebus Cinerum, Purificationis Beatæ Mariæ et dominica palmarum, cinis, candelæ et palmæ benedicuntur distribuunturque a primo præsidente; qui etiam Sacramentum in festo Corporis Christi in processione defert. Reliqua ad ordinem celebrandi missas pertinentia habentur supra, cum de Sessionibus agitur.

Celebrantur insuper missæ in die anniversario creationis et coronationis Summi Pontificis: item in reddendis gratiis Deo de aliquo publico in Rempublicam christianam beneficio, uti factum est de victoria Caroli V imperatoris contra hæreticos in Germania sub Paulo III et in victoria regis christianissimi et catholicorum in Gallia sub Pio IV: item in creationibus et coronationibus regum catholicorum, ut Maximiliani in regem Boemiæ, Hungariæ et Romanorum, etc. sub eodem Pio: nec non pro exequiis regum et magnorum principum de Ecclesia benemeritorum, ut Francisci I christianissimi regis sub Paulo III, Francisci ducis Guisiæ et aliorum defunctorum in bello contra hæreticos in Gallia sub Pio IV, item Annæ reginæ Hungariæ sub Paulo, ac etiam legatorum et præsidentium in Concilio defunctorum, cardinalium Mantuani et Seripandi.

Et præterea, quolibet die dominico, in ecclesia cathedrali aliquis vel prælatus vel ex theologis minoribus latina seu materna lingua concionabatur; celebrataque missa per unum ex sacellanis, habebatur processio circum plateam publicam quæ est prope ipsam cathedralem, in qua ibant præsidentes et conciliares omnes, habitu quotidiano induti, decantantibus cantoribus Concilii quibusdam lætaniis *[quasdam lætanias];* et, in ecclesiam reversis, recitatis per unum ex prælatis quibusdam precibus ad pacem et unionem Ecclesiæ, ad hæresum extirpationem, ad felicem prosperumque Concilii finem a Deo impetrandum institutis. Tempore autem Quadragesimæ et Adventus hæc omnia fiebant die Veneris, cum in dominicis alia sacra de more peragerentur.

In omnibus vero missis solemnibus, a quocunque, quandocunque celebrabantur, primus præsidens populo ex altari benedicebat, publicata auctoritate apostolica plenaria vel certi temporis (prout illustrissimis dominis legatis videbatur) indulgentia.

LVI.

(30 giugno 1869).

Il Luogotenente del sacro militare Ordine gerosolimitano fa istanza al Sommo Pontefice, affinchè sia concesso ai Cavalieri dell' Ordine di prender parte alla guardia d'onore del Santo Padre e dell' intero Concilio.

Beatissimo Padre,

Il Luogotenente del sacro militare Ordine gerosolimitano, prostrato ai piedi di Vostra Santità, umilmente espone:

I gloriosi predecessori della Santità Vostra, risguardando con particolare benignità i servigi e l'animo, sempre pronto e devoto a sostenere gl' interessi di Chiesa santa, dei Cavalieri gerosolimitani, vollero insignire il loro Ordine dei più cospicui privilegi e dei più importanti favori. E non di rado accommettevano al loro ardentissimo zelo la difesa e custodia della sacra loro Persona, e quella di Conclavi e Concili ecumenici; come fece, fra gli altri, Giulio II, di gloriosa memoria, per risguardo alla di lui Persona ed al Concilio Lateranense, che da quel grande Pontefice venne iniziato.

Egli è ben vero che le mutate condizioni, sia de' Corpi militarmente costituiti a guardia permanente, sia dell' Ordine gerosolimitano stesso, a cui l' infuriare delle rivoluzioni nulla quasi più lasciò della sua secolare potenza, non permettono più a quest' ultimo di ambire, come altre volte, l'esclusivo onore di difendere quegli augustissimi consessi. Pur tuttavia, grande sarebbe l'esultanza dei fedelissimi rimasugli d'una Istituzione che nel corso de' secoli sparse tanto e sì generoso sangue a tutela della fede di Cristo, se, in memoria almeno di quei servigi e di quei privilegi, l'augusta

volontà della Santità Vostra si degnasse di assegnar loro un qualche posto d'onore fra quelli che la provvida di Lei sapienza destinerebbe, per il tempo dell' indetto Concilio ecumenico, a far guardia e rendere gli onori alla sacra sua Persona ed a quella solenne riunione; e ciò, sia a custodia d'un posto o funzione particolare, sia in modesta concorrenza di altri Corpi a ciò chiamati.

Degnisi considerare, Beatissimo Padre, quanto lustro, quanto rinnovamento di vita e di zelo ridonderebbe all' Ordine, sì benemerito della Chiesa, se gli fosse dato di mostrarsi in questa occasione, in faccia al mondo intero, l'erede di quei valorosi devoti, la cui esclusiva e giustificata vocazione era appunto di farsi usbergo alle volontà de' Sommi Pontefici e di Chiesa santa.

Se si considera inoltre come in ogni tempo la Santa Sede e la Chiesa universale abbiano amato di simboleggiare, per così dire, l' augusta immutabilità delle loro tradizioni, circondandosi in bella mostra di tutte quelle istituzioni, che, nel corso de' tempi, avevano fatto utile cortèo alla sublimità dell' andamento della Chiesa e che avevano sopravvissuto in qualche modo agli esteriori rivolgimenti del mondo; l'umile sottoscritto ardisce portare ossequiosa fiducia che la Santità Vostra non sdegnerà di avere qualche risguardo alla santa ambizione dell' Ordine che egli rappresenta; ambizione, la quale, nutrita solo in attestato de' sentimenti che l'Ordine ha ereditato da' suoi maggiori, sarebbe paga del rendere ostensibile, in questa solenne occasione, i suoi migliori titoli di gloria, i quali tutti consistono nell' illimitata devozione per la Chiesa, sotto gli ordini del Vicario di Gesù Cristo.

Qualora l'altissima degnazione di Vostra Santità giudicasse non inopportuno l'obbietto di questa mia umile dimanda; onorato di semplice cenno di consentimento, il sottoscritto, in corrispondenza di quelli che fossero indicati ad organi degli augusti voleri, si affretterebbe di esporre i mezzi di cui l'Ordine nostro potrebbe far capitale, qualora egli fosse ammesso all' ambita onoranza.

Quantunque ridotto a piccol numero, l'Ordine, nei suoi quattro Priorati, i cui membri tutti, per voto non meno che per nobile ambizione, accorrerebbero a sì augusto comando, troverebbe di che supplire ad una ben coordinata alternazione di guardie, a cui certo

si unirebbero colla più devota gara quei Cavalieri, così detti di Devozione, i quali negli ultimi tempi, non senza favore della Santa Sede, si associarono anche in speciali corporazioni allo spirito ed alle tendenze dell'Ordine, e che, principalmente in Germania ed Inghilterra, rappresentano quello che vi è di più illustre, di più cristianamente devoto fra la nobiltà cattolica dei respettivi paesi.

In umile attenzione degli augustissimi comandi della Santità Vostra, l' ossequioso sottoscritto si prostra ripetutamente al bacio del sacro piede, chiedendo per sè e per tutto l'Ordine gerosolimitano l'apostolica benedizione.

Roma, 30 giugno 1869.

Balì Borgia, Luogotenente
del sac. mil. Ord. gerosolimitano.

LVII.

(10 ottobre 1869).

Biglietto di nomina degli Officiali maggiori del Concilio Vaticano, inviato dal Cardinal presidente della Congregazione direttrice.

Roma, 10 ottobre 1869.

Essendosi Sua Santità degnata di designare monsignor . . . . a . . . del futuro Concilio ecumenico Vaticano, il sottoscritto Cardinal presidente della Congregazione direttrice per gli affari spettanti al suddetto Concilio gli partecipa questo atto di pontificia considerazione per sua intelligenza e norma, prevenendolo che a suo tempo avrà le opportune istruzioni.

C. Card. Patrizi.

LVIII.

(18 novembre 1869).

Biglietto di nomina per i Custodi del Concilio Vaticano, spedito dal suddetto Cardinale ai due Principi assistenti al soglio pontificio, Don Giovanni Colonna e Don Domenico Orsini.

Roma, 18 novembre 1869.

Essendosi Sua Santità degnata di designare i due Principi assistenti al soglio pontificio all'alto ed onorevolissimo officio di Custodi del futuro Concilio Vaticano, da disimpegnarsi alternativamente; il sottoscritto Cardinal presidente della Congregazione direttrice per gli affari spettanti al suddetto Concilio ha il piacere di partecipare quest' atto di pontificia considerazione a Sua Eccellenza . . . per sua intelligenza e norma, prevenendola che a suo tempo avrà le opportune istruzioni.

C. Card. Patrizi.

LIX.

(Dicembre 1869).

Formola del giuramento da prestarsi dagli Officiali del Concilio, non insigniti della dignità episcopale.

Nos, a Sanctitate Vestra electi Officiales generalis Concilii Vaticani, tactis per nos sacrosanctis Dei Evangeliis, promittimus et iuramus, officium unicuique nostrum respective demandatum fideliter impleturos; nec insuper evulgaturos, vel alicui, extra gremium prædicti Concilii, pandituros quæcumque in eodem Concilio examinanda proponentur, itemque discussiones et singulorum sententias; sed super iis omnibus, quemadmodum et super aliis rebus quæ nobis specialiter committentur, inviolabilem secreti fidem servaturos.

Ego N. N., electus ad officium . . ., promitto et iuro iuxta formulam prælectam. Sic me Deus adiuvet, et hæc sancta Dei Evangelia.

LX.

(4 dicembre 1869).

Costituzione Apostolica risguardante la elezione del Romano Pontefice nel caso che vachi la Santa Sede durante il Concilio ecumenico.

Pius episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Cum Romanis Pontificibus in beato Petro apostolorum Principe pascendi, regendi et gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Iesu Christo plena potestas tradita fuerit; pax et unitas ipsius Ecclesiæ in grave discrimen facile adducerentur, si, apostolica Sede vacante, in electione novi Pontificis quidquam fieri contingeret, quod eam incertam ac dubiam reddere posset.

Ad tam funestum periculum avertendum plures a Romanis Pontificibus decessoribus Nostris, ac præsertim a felicis recordationis Alexandro III in generali Concilio Lateranensi III [1], a beato Gregorio X in generali Concilio Lugdunensi II [2], a Clemente V [3], a Gregorio XV [4], ab Urbano VIII [5] et a Clemente XII [6] editæ sunt Constitutiones, quibus, dum multa alia præscribuntur ut negotium tanti momenti rite recteque expediatur, generatim et absque ulla exceptione declaratur ac decernitur electionem Summi Pontificis ad sanctæ romanæ ecclesiæ Cardinalium Collegium unice et exclusive spectare.

[1] Cap. « Licet » de electione.

[2] Cap. « Ubi » de electione in VI.

[3] Clement. 2 de electione.

[4] Constit. « Æterni Patris » VII kalendas decembris 1621, necnon alia « Decet Romanum Pontificem. »

[5] Constit. « Ad Romani Pontificis » V kalendas februarii 1625.

[6] Constit. « Apostolatus » IV nonas octobris 1732.

Hæc Nos animo recolentes, cum œcumenicum et generale Concilium Vaticanum per Apostolicas Litteras quæ incipiunt *Æterni Patris,* III kalendas iulias anno 1868 a Nobis indictum, in eo iam sit ut solemniter initietur; Apostolici Nostri muneris esse ducimus, quamcumque occasionem discordiarum et dissentionum circa electionem Summi Pontificis prævenire ac præcidere, si divinæ voluntati placuerit Nos, eodem Concilio perdurante, ex hac mortali vita migrare.

Quapropter, exemplo permoti felicis recordationis Iulii II decessoris Nostri, de quo compertum ex historia est [1] tempore generalis Concilii Lateranensis V lethali morbo correptum Cardinales coram se convocasse, ac, de legitima Successoris sui electione sollicitum, illis adstantibus, edixisse, hanc non a prædicto Concilio, sed ab eorum tantum Collegio esse perficiendam, prout reapse, memorati Iulii sequuta morte, factum fuisse constat: atque exemplo insuper excitati aliorum decessorum Nostrorum item felicis recordationis Pauli III et Pii IV, quorum primus Apostolicis Litteris datis XIII kalendas decembris anno 1544, alter vero similibus Litteris datis X kalendas octobris 1561, casum mortis suæ prævidentes cum Tridentina Synodus celebraretur, decreverunt, eiusmodi casu occurrente, electionem novi Pontificis nonnisi a sanctæ romanæ ecclesiæ Cardinalibus esse faciendam, exclusa prorsus quacumque memoratæ Synodi participatione: atque insuper de his habita cum nonnullis Venerabilibus Fratribus Nostris eiusdem sanctæ romanæ ecclesiæ Cardinalibus matura deliberatione et diligenti examine; ex certa scientia Nostra, motu proprio ac de Apostolicæ potestatis plenitudine declaramus, decernimus atque statuimus, quod, si placuerit Deo mortali nostræ peregrinationi, prædicto generali Concilio Vaticano perdurante, finem imponere, electio novi Summi Pontificis, in quibuscumque statu et terminis Concilium ipsum subsistat, nonnisi per sanctæ romanæ ecclesiæ Cardinales fieri debeat, minime vero per ipsum Concilium, atque etiam omnino exclusis ab eadem electione peragenda quibuscumque aliis personis cuiusvis,

[1] RAYNALD., Annal. eccles., ad annum 1513, n. 7.

licet ipsius Concilii auctoritate forte deputandis, præter Cardinales prædictos.

Quin imo, ut in eiusmodi electione memorati Cardinales, omni prorsus impedimento submoto et quavis perturbationum et dissidiorum occasione sublata, liberius et expeditius procedere queant; de eadem scientia et Apostolicæ potestatis plenitudine, illud præterea decernimus atque statuimus, ut si, prædicto Vaticano Concilio perdurante, Nos decedere contigerit, idem Concilium in quibuscumque statu et terminis existat, illico et immediate suspensum ac dilatum intelligatur, quemadmodum per Nostras has Litteras illud nunc pro tunc suspendere atque in tempus infra notandum differre intendimus, adeo ut, nulla prorsus interiecta mora, cessare statim debeat a quibuscumque conventibus, Congregationibus et Sessionibus, et a quibusvis Decretis seu Canonibus conficiendis, nec ob qualemcumque causam, etiamsi gravissima et speciali mentione digna videatur, ulterius progredi, donec novus Pontifex, a sacro Cardinalium Collegio canonice electus, suprema sua auctoritate Concilii ipsius reassumptionem et prosequutionem duxerit intimandam.

Opportunum autem censentes, ut quæ occasione prædicti Concilii Vaticani hactenus ordinavimus tum quoad Summi Pontificis electionem, tum quoad eiusdem Concilii suspensionem, certam stabilemque normam in simili rerum eventu perpetuo servandam suppeditent; pari scientia et potestate decernimus atque statuimus, ut futuris quibuscumque temporibus, quandocumque contigerit Romanum Pontificem decedere, perdurante celebratione alicuius Concilii œcumenici, sive Romæ illud habeatur sive in alio quovis orbis loco, electio novi Pontificis ab uno sanctæ romanæ ecclesiæ Cardinalium Collegio semper et exclusive, iuxta modum superius definitum, fieri debeat, atque ipsum Concilium, pariter iuxta regulam superius sancitam, statim ab accepto certo nuntio demortui Pontificis suspensum ipso iure intelligatur, et tamdiu dilatum, donec novus Pontifex, canonice electus, illud reassumi et continuari iusserit.

Præsentes autem Litteras semper validas, firmas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac nullo umquam tempore ex quocumque capite, aut qualibet causa de subreptionis vel obreptionis seu nullitatis vitio, vel

intentionis Nostræ, vel alio quopiam, quantumvis substantiali, inexcogitato et inexcogitabili ac specificam et individuam mentionem aut expressionem requirente defectu, aut ex quocumque alio capite a iure statuto, vel quocumque prætextu, ratione aut causa, quantumvis tali, quæ ad effectum validitatis præmissorum necessario exprimenda foret, notari, impugnari, redargui, invalidari, retractari, in ius vel controversiam revocari posse; neque easdem præsentes sub quibusvis similium vel dissimilium dispositionum revocationibus, limitationibus, modificationibus, derogationibus, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiamsi in eis de hisce præsentibus earumque toto tenore ac data specialis mentio fieret, pro tempore factis et concessis ac faciendis et concedendis comprehendi, sed semper et omnino ab illis excipi debere: atque ex nunc quidquid contra præmissa, apostolica Sede vacante, quavis auctoritate, etiam memorati Concilii Vaticani vel alterius cuiuscumque futuris temporibus Concilii œcumenici, licet de unanimi consensu hodiernorum seu pro tempore existentium sanctæ romanæ ecclesiæ Cardinalium, scienter vel ignoranter fuerit attentatum, irritum et inane ac nullius roboris decernimus.

Non obstantibus, quatenus opus sit, felicis recordationis Alexandri Papæ III decessoris Nostri in Concilio Lateranensi edita, quæ incipit *Licet de vitanda,* et quibuscumque aliis etiam in universalibus Conciliis latis, specialibus vel generalibus Constitutionibus apostolicis, quamvis in corpore iuris clausis, et sub quibuscumque tenoribus et formis, ac quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque, et aliis decretis in genere vel in specie, etiam motu pari ac consistorialiter statutis; quibus omnibus et singulis, quatenus pariter opus sit, eorumque omnium tenoribus, perinde ac si præsentibus de verbo ad verbum exprimantur, pro insertis et expressis habentes, in ea tantum parte, quæ præsentibus adversatur, illis alias in suo robore permansuris, ad præmissorum omnium et singulorum validissimum effectum hac vice dumtaxat latissime et plenissime ac sufficienter, nec non specialiter et expresse harum quoque serie derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ declarationis, ordinationis, statuti, decreti, derogationis et voluntatis infringere, vel illis ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominicæ millesimo octingentesimo sexagesimonono, pridie nonas decembris. Pontificatus Nostri anno vicesimoquarto.

M. Card. Mattei Pro-datarius.

N. Card. Paracciani Clarelli.

Visa de Curia D. Bruti.

Loco ✠ Plumbi

I. Cugnoni.

LXI.

(3 dicembre 1868).

Metodo da osservarsi dalla Commissione teologico-dommatica nel preparare gli schemi dei Decreti per il futuro Concilio.

Methodus servanda a Commissione theologico-dogmatica.

I. Quum Commissioni theologico-dogmaticæ incumbat, colligere ac notare errores, qui ab œcumenica Synodo proxime futura damnandi esse videntur, Concilii Tridentini mos constanter observetur, ut nimirum proscribendis per Canones erroribus præmittatur brevis et accuratissima catholicæ doctrinæ expositio.

II. Quod ad errorum delectum attinet, seligantur

1.° errores huius ætatis vigentes ac vivi;

2.° errores graves ac perniciosi; itemque

3.° grassantes ac latius diffusi;

4.° neque errores tantum hæreticales, sed quicumque fidei catholicæ bonisque moribus grave damnum inferre censentur.

III. Quod spectat ad modum damnationis, proscribantur

1.° in Canonum articulis hæreses tantum;

2.° in doctrinarum vero Capitibus etiam reliqui errores, qui damnatione digni habentur: itemque per modum detestationis vel exsecrationis opinionum monstra, veluti atheismus, pantheismus, materialismus, aliæque impietates, quæ circa ipsas fidei conditiones et christianæ religionis fundamenta versantur.

3.° Hæreses, a Romanis Pontificibus vel a generalibus Conciliis, sive diserta hæreseos nota sive Canonum articulis iam damnatæ, si eamdem penitus formam adhuc retineant, per novos Ca-

nones proscribendæ non sunt; sed ipsorum Pontificum vel Conciliorum sententia in Capitibus doctrinarum instauretur: si vero novam illæ formam induerint, novis Canonum articulis configantur.

IV. Ut autem Commissio propositum ipsi finem expeditius ac promptius obtineat, deputentur ab eminentissimo Præfecto aliquot e consultorum numero theologi, qui collatis studiis materiam examini subiiciendam pro singulis Commissionis generalis sessionibus diligenter præparent. Scilicet theologi deputati

1.° seligant errores, qui attentionem œcumenici Concilii merentur;

2.° indicent fontes, unde eos collegerunt;

3.° significent, ubi illi et quocum periculo grassantur;

4.° dicant, utrum iidem alias iam damnati fuerunt, et a quibus, et quo damnationis modo;

5.° revocent errores ad distinctas formulas, quibus ii doctrinis Ecclesiæ adversantur;

6.° iudicent de errorum gradu ac qualitate; hinc

7.° determinent, utrum iidem per Canones, an in doctrinarum Capitibus proscribendi sint;

8.° afferant insigniora Scripturæ et Traditionis testimonia, quibus doctrina catholica in Capitibus proponenda et declaranda est;

9.° definiant substantiam, numerum et ordinem Canonum, quibus hæreses condemnandæ sunt.

V. Res sic brevissimis, sed distinctis elaborata Capitibus, imprimatur foliis, quæ inter consultores distribuantur, ut in generali eorum Congregatione singuli ferant iudicium:

1.° utrum, et quid addendum;

2.° utrum, et quid demendum;

3.° utrum, et quid corrigendum.

4.° Si quid a quopiam dignum animadversione proponatur, id scripto expressum tradatur Commissionis secretario, ut suo loco debita eius ratio habeatur.

VI. Quæ tandem in generali consultorum Congregatione discussa atque stabilita circa Capitum ac Canonum substantiam fuere, committantur rursum theologis deputatis, ut ipsi curam formæ habeant et, quoad eius fieri potest, unitati stili consulant.

LXII.

(26 settembre 1867).

Regole per la preparazione degli schemi di disciplina ecclesiastica.

I. Esporre con precisione ed ordine le prescrizioni del Tridentino sulle diverse materie di cui ciascuno dovrà occuparsi.

II. Riportare le disposizioni risultanti da Costituzioni pontificie, decreti e risoluzioni di Congregazioni emanate posteriormente al Concilio fino a noi sui diversi articoli.

III. Indagare ed esporre gli usi e le pratiche invalse nelle Chiese dei diversi Stati; esaminarne il loro merito e valore, e vedere se e quali di esse possano esser tenute a calcolo per le prescrizioni generali che emanerebbonsi dal Concilio. A questo effetto gioverà pure avere presenti le disposizioni e i decreti dei vari Concili provinciali, non omessi quelli publicati per la provincia di Milano dai due insigni arcivescovi cardinali, san Carlo, e Federico Borromeo.

IV. Prendere ad esame gli articoli che i Vescovi nelle loro risposte alle lettere della sacra Congregazione dei 20 aprile 1865 e 6 giugno 1867 propongono trattarsi.

V. Su tali basi concretare le prescrizioni da adottarsi, e proporre i decreti.

LXIII.

(febbraio 1868).

Istruzione ai consultori della Consulta politico-ecclesiastica sul modo di condurre i lavori ad essa affidati, ed enunciazione generale dei temi da prendere in esame.

Instructio quomodo in Commissione diplomatico-ecclesiastica res tractandæ erunt.

Ea, quæ de relationibus inter Ecclesiam et societatem civilem pro Concilio œcumenico præparanda sunt, facile in tres partes dividi poterunt. Cuius divisionis fundamentum illi tres notissimi universæ rei ecclesiasticæ loci præbebunt: *Magisterium* scilicet, *Ministerium* et *Regimen,* quos iam adhibet schema ab eminentissimo Præfecto exaratum et dominis consultoribus exhibitum. Principia autem generalia in iis inveniuntur, quæ a Commissione dogmatica super relatione inter Ecclesiam et civilem societatem elaborantur.

Primo præsens Ecclesiæ status secundum illas tres partes exponendus erit, quoad ea quæ ad eiusdem relationem cum potestate civili pertinent. Sic, exempli gratia, in prima parte de Magisterio tractandum atque demonstrandum erit, quatenus divinum eius ius et officium a potestate civili nostris temporibus agnoscantur, necne; quæ sint usurpationes ab hac potestate, vel aperta vi vel ipsa auctoritate legislativa interposita, patratæ, necnon quales quæstiones oriantur de his iuribus Ecclesiæ conservandis et vindicandis, etc. etc.

Expositio hæc non solum ad singulas res omni cum cura et diligentia descendat, verum etiam in quantum fieri potest ad omnes nationes ditionesque, ubi Ecclesia catholica constituta est, earum-

que legislationes et institutiones extendatur. Præcipue falsa principia, ex quibus leges ordinationesque libertati Ecclesiæ contrariæ, et particulares contra eam iniuriæ quasi e fonte emanant, adducantur, simulque argumenta et testimonia, maxime in actis publicis exstantia, addantur. Nihilominus expositio stricta sit neque nimis fusa necesse est, ne congeries rerum lucidæ magis obsit quam prosit demonstrationi. Cuncta et singula autem rei capita ex laudato schemate depromenda, ubi omnes loci, huc pertinentes, accurate compositi dignoscuntur.

Deinde autem inquisitio instituenda est de iis, quæ idonea atque opportuna videantur, ut in singulis Concilii œcumenici decretis tractentur. Et hac de re procedendum erit hoc modo.

Consultor (inito consilio, si ita in rem esse iudicaverit, cum uno alterove collega) in relatione sua

1.° proferat, quæ super hac singulari materia iam a Sancta Sede vel alias ordinata sunt;

2.° disserat de condendi Decreti necessitate vel opportunitate;

3.° indicet, quæ in Decreto exprimenda sint et quæ satius non dicenda, rationesque ita agendi breviter exponat;

4.° textum ipsum Decreti plene conscriptum proponat; denique

5.° sensum singularium Decreti propositionum, immo et verborum explicet, in quantum hoc vel necessarium vel utile ipsi visum fuerit.

In hac opera sua auctor dictione quam maxime clara simulque brevi utatur, et si quando, exempli gratia, narratio eorum, quæ in aliqua provincia contra Ecclesiæ ius acta sunt, vel relatio legum civilium aut ecclesiasticarum vel explanatio argumentorum uberiore expositione indigere videantur, hæc omnia per modum appendicis addantur.

Tituli autem, hoc modo tractandi, sequentes esse poterunt.

I. Ex capite Magisterii.

1.° De Constitutionum, Decretorum et instructionum, quæ vel a Summo Pontifice vel ab Episcopis circa doctrinam eduntur, libera publicatione.

2.° De verbi Dei prædicatione et instructione religiosa libere exercenda.

3.° De scholis popularibus seu primariis.

4.° De collegiis et gymnasiis.

5.° De scholis technicis et industrialibus.

6.° De Universitatibus.

7.° De sacerdotibus aliisque clericis munere aliquo in scholis, quæ a Gubernio pendent, fungentibus.

8.° De instructione et educatione clericorum.

II. Ex capite Ministerii.

1.° De cultu divino tum intra tum extra ædem sacram libere exercendo.

2.° De observatione festorum.

3.° De administratione Sacramentorum.

4.° De cura pro militibus et pro incarceratis.

5.° De communicatione in sacris cum hæreticis.

6.° De heterodoxorum in Ecclesiam receptione, in quantum leges civiles libertati Ecclesiæ obsunt.

7.° De sepultura et cœmeteriis.

III. Ex capite Regiminis.

1.° De Ecclesiæ libertate vindicanda in legibus ferendis, publicandis, iisque exequendis, necnon in exercenda iudiciaria potestate.

2.° De tribunalium Ecclesiæ erectione et ordine.

3.° De sententiarum executione et pœnarum qualitate.

4.° De iuvenum ad statum clericalem admissione eiusque conditionibus Ecclesiæ libertati contrariis.

5.° De clericorum iuribus et privilegiis.

6.° De potestatis civilis in nominatione et electione Episcoporum interventu.

7.° De potestatis civilis cooperatione in nominatione et electione ad Beneficia et in eorum collatione vel institutione.

8.° De Episcoporum in officii sui coadiutoribus nominandis iure et potestate.

9.° De iure patronatus.

10.° De concursu in conferendis Beneficiis adhibendo.

11.° De bonis ecclesiarum immobilibus eorumque dominio et administratione.

12.° De causis Corporibusque piis.

13.° De Ordinibus religiosis et Congregationibus.

14.° De Confraternitatibus.

15.° De matrimonio.

Nota. Verisimiliter de hac materia in alia Commissione agetur.

16.° De tribunalibus matrimonialibus eorumque auctoritate, ordine et sententiarum executione.

17.° De variis inter catholicos et heterodoxos relationibus, quatenus legibus civilibus determinatæ sunt.

18.° De variis inter Sedem apostolicam et Principes vel rerum publicarum Præsides conventionibus.

19.° De Nuntiis Legatisque apostolicis.

LXIV.

(22 febbraio 1870).

Elenco degli schemi dei Decreti compilati dalle Commissioni preparatorie del Concilio Vaticano, e ammessi dalla Congregazione direttrice, per esser sottoposti all' esame dei Padri. — Questo elenco fu distribuito ai Padri stessi nella Congregazione generale del giorno qui sopra indicato.

Index schematum
quæ a theologis et ecclesiastici iuris consultis præparata fuerunt.

I.

Circa fidem.

Schema I. De doctrina catholica contra multiplices errores ex rationalismo derivatos.

Pars I. Professio doctrinæ catholicæ.

1.° Contra materialismum et pantheismum;

2.° contra rationalismum absolutum.

Pars II. Declaratio doctrinæ catholicæ contra principia semirationalismi.

A. De revelatione supernaturali.

1.° De fontibus revelationis in Scriptura et Traditione;

2.° De necessitate revelationis;

3.° De obiecto superrationali revelationis, sive de mysteriis.

B. De fide divina.

1.° De distinctione fidei divinæ a scientia rationali;

2.° *De motivis credibilitatis pro fide christiana;*

3.° *De supernaturali virtute fidei, et de libertate voluntatis in fidei assensu;*

4.° *De necessitate et supernaturali firmitate fidei.*

C. *De relatione inter fidem et scientiam.*

1.° *De ordine scientiarum ad fidem et ad auctoritatem Ecclesiæ custodientis depositum;*

2.° *De incommutabili veritate doctrinæ Ecclesiæ præ quavis scientiarum transformatione.*

PARS III. DECLARATIO DOCTRINÆ CATHOLICÆ CONTRA ERRORES CIRCA SPECIALIA DOGMATA.

A. *Doctrina de Deo.*

1.° *De unitate divinæ essentiæ in tribus personis realiter inter se distinctis;*

2.° *De divina operatione* ad extra *communi tribus personis, et de Dei libertate in creando.*

B. *Doctrina de Verbo incarnato.*

1.° *De una divina persona Christi in duabus naturis;*

2.° *De redemptione et satisfactione a Verbo incarnato pro nobis præstita secundum humanam suam naturam.*

C. *Doctrina de homine secundum naturam spectato.*

1.° *De communi origine totius generis humani ab Adam;*

2.° *De natura hominis composita ex corpore et anima rationali ut forma corporis humani.*

D. *Doctrina de hominis elevatione supernaturali.*

1.° *De supernaturali statu sanctitatis et iustitiæ originalis;*

2.° *De hominis lapsu et de peccato originali;*
De æternitate pœnæ destinatæ cuivis peccato letali in hac vita non expiato;

3.° *De gratia, quæ nobis per Christum Redemptorem donatur;*
De habituali gratia permanente et animæ inhærente;
De necessitate gratiæ ad quemvis actum salutarem.

SCHEMA II. De Ecclesia Christi.

PARS I. DE ECCLESIA IN SE SPECTATA.

A. De natura Ecclesiæ.

1.° *Ea est corpus Christi mysticum;*

2.° *In ea extat concreta religio christiana unice vera, quæ ab Ecclesia seiuncta consistere nequit.*

B. De proprietatibus Ecclesiæ, ut est societas.

1.° *Ecclesia est societas vera, perfecta, spiritualis, et supernaturalis;*

2.° *Est societas visibilis;*

3.° *Ecclesia visibilis est una, in se penitus cohærens;*

4.° *Ecclesia est societas necessaria ad æternam hominum salutem, necessitate tum præcepti tum medii;*

5.° *Extra Ecclesiam nemo salvatur: hinc sicut rationi, ita fidei christianæ repugnat doctrina de religionum indifferentia.*

C. De dotibus Ecclesiæ, ut ea perennis est.

1.° *De Ecclesiæ indefectibilitate;*

2.° *De Ecclesiæ infallibilitate.*

D. De Ecclesiæ potestate.
Est in Ecclesia vera potestas non solum

ordinis sed etiam iurisdictionis; legifera, iudiciaria, coercitiva, eaque independens.

PARS II. DE VISIBILI ECCLESIÆ CAPITE.

A. De primatu Romani Pontificis.

1.° De institutione primatus in beato Petro;

2.° De primatus perpetuitate in beati Petri successoribus, Romanis Pontificibus;

3.° De huius primatus divinitus instituti natura.

B. De temporali Sanctæ Sedis dominio.

PARS III. DE ECCLESIA SPECTATA IN SUIS AD SOCIETATEM CIVILEM RELATIONIBUS.

1.° De utriusque societatis concordia;

2.° De civilis potestatis iuribus et officiis secundum doctrinam Ecclesiæ catholicæ;

3.° De specialibus Ecclesiæ iuribus
circa christianam institutionem et educationem iuventutis;
circa publicam professionem consiliorum evangelicorum;
circa ecclesiastica bona temporalia.

SCHEMA III. De Matrimonio christiano.

1.° De Matrimonii christiani dignitate et natura;

2.° De Ecclesiæ circa Matrimonium christianum potestate;

3.° De Matrimonii bonis, in comparatione cum coniugiis quæ mixta *dicuntur.*

II.

CIRCA DISCIPLINAM ECCLESIASTICAM.

SCHEMA I. De Episcopis, Synodis provincialibus et diœcesanis, et de Vicariis generalibus.

SCHEMA II. De Sede episcopali vacante.

» III. De Capitulis ecclesiarum cathedralium et collegiatarum, ubi de Canonicorum officiis et qualitatibus.

» IV. De Parochis, ubi de modo conferendi parochiales ecclesias, de Parochorum officiis, eorumque remotione.

» V. De vita et honestate clericorum.

» VI. De Seminariis ecclesiasticis, ubi de methodo studiorum, et graduum collatione.

» VII. De collationibus ecclesiasticis.

» VIII. De prædicatione verbi Dei.

» IX. De parvo Catechismo.

» X. De oneribus Missarum, aliisque piis dispositionibus.

» XI. De usu Ritualis Romani.

» XII. De administratione Sacramentorum.

» XIII. De Patrinis.

» XIV. De titulis Ordinationum.

» XV. De impedimentis Matrimonii, ac speciatim de impedimentis cognationis legalis, publicæ honestatis et affinitatis.

» XVI. De matrimonio, quod vocant *civili.*

Schema XVII. De Matrimoniis mixtis.

» XVIII. De domicilio et quasi domicilio ad effectum Matrimonii.

» XIX. De cœmeteriis et sepulturis.

» XX. De iudiciis, et praxi servanda.

» XXI. De modo procedendi ex informata conscientia.

» XXII. De emendandis populi moribus, ac speciatim de indifferentismo, blasphemia, ebrietate, impudicitia, theatris, choreis, luxu, pravorum librorum ac imaginum diffusione, necnon de educatione filiorum familias, de operariis, aliisque famulatum præstantibus.

» XXIII. De sanctificatione festorum.

» XXIV. De abstinentia et ieiunio.

» XXV. De duello.

» XXVI. De suicidio.

» XXVII. De magnetismo et spiritismo.

» XXVIII. De occultis societatibus.

III.

Circa Ordines regulares.

Schema I. De Regularibus in genere.

SCHEMA II. De voto obedientiæ.

» III. De vita communi.

» IV. De clausura.

» V. De parvis Conventibus.

» VI. De novitiatu, et de novitiorum, ac neo-professorum institutione.

» VII. De affiliationibus.

» VIII. De studiis Regularium.

» IX. De gradibus et titulis.

» X. De Ordinatione Regularium.

» XI. De electione Regularium.

» XII. De visitatione Regularium.

» XIII. De expulsione Regularium incorregibilium.

» XIV. De iurisdictione Episcoporum in Regulares præsertim delinquentes.

» XV. De monialibus.

» XVI. De Institutis votorum simplicium.

» XVII. De spiritualibus exercitiis, et sacris recessibus.

» XVIII. De privilegiis.

IV.

Circa res ritus orientalis et apostolicas Missiones.

Nonnulla ex iis, quæ Ecclesias ritus orientalis respiciunt, in schematibus de Disciplina ecclesiastica et de Regularibus suis quæque locis inserta sunt; insuper sequuntur duo schemata.

Schema I. De ritibus.

» II. De Missionibus apostolicis.

LXV.

(19 luglio 1868).

Il Prefetto delle cerimonie pontificie annunzia ai primi quattro Maestri delle cerimonie la loro nomina a consultori della Commissione incaricata di disporre ciò che spetta al cerimoniale del futuro Concilio, e gl'invita alla prima adunanza.

Di casa, li 19 luglio 1868.

Illustrissimo Signore,

L'eminentissimo e reverendissimo signor cardinale Prefetto della sacra Congregazione de' riti si è degnato partecipare al Prefetto delle ceremonie, e, per suo mezzo, a Vostra Signoria illustrissima, che, previa l'approvazione di Sua Santità, si è stabilita una Commissione preseduta dalla stessa Eminenza Sua, composta dello scrivente e dei primi quattro Maestri delle ceremonie esercenti, coll'intervento di monsignor segretario della lodata sacra Congregazione.

L' oggetto della nominata Commissione si è di occuparsi del ceremoniale da osservarsi nel futuro Concilio generale, secondo le istruzioni che verranno comunicate. La prima adunanza avrà luogo nel prossimo giovedì, 23 del corrente mese, alle ore dieci antimeridiane, in casa di Sua Eminenza il signor cardinal Patrizi; alla quale è pregata d'intervenire Vostra Signoria.

Il sottoscritto coi sensi di ossequiosa stima si rassegna

Di Vostra Signoria illustrissima

Devmo, obblmo servitore
Luigi Ferrari.

Monsignore . . .
Ceremoniere pontificio.

LXVI.

(10 febbraio 1869).

Il Prefetto delle cerimonie pontificie rimette a monsignor Sostituto della Segreteria di Stato la nota dei sacri indumenti, che i Vescovi di rito latino debbono portar seco al Concilio; e propone di farla conoscere ai Vescovi stessi per mezzo dei rappresentanti la Santa Sede. — Si riporta la nota suddetta.

Di casa, li 10 febbraio 1869.

Illustrissimo e reverendissimo Signore,

Avendo monsignor segretario della sacra Congregazione di Propaganda domandato quali istruzioni debba comunicare ai Vescovi di rito latino dipendenti dalla stessa sacra Congregazione intorno alle vesti e sacre suppellettili da condurre seco affine d'intervenire al prossimo futuro Concilio generale, il Prefetto delle ceremonie pontificie ne ha formata una breve nota, della quale qui si unisce copia.

Ciò naturalmente ha dato occasione di pensare anche agli altri Prelati, i quali dovranno intervenire all'enunciato Concilio.

E perciò lo scrivente sarebbe di opinione, qualora così piaccia a Sua Eminenza reverendissima il signor cardinale Antonelli, segretario di Stato, che si scriva un dispaccio o lettera circolare ai Nunzi ed altri rappresentanti della Santa Sede, incaricandoli di diramare la menzionata nota, nei modi che si giudicheranno più convenienti, ai Vescovi esistenti dentro i limiti della loro giurisdizione.

Per tale oggetto il sottoscritto Prefetto delle ceremonie si rivolge a Vostra Signoria illustrissima e reverendissima, pregandola di prendere in considerazione quanto brevemente si è di sopra accennato.

Intanto chi scrive si rassegna coi sensi della più profonda venerazione

Di Vostra Signoria illustrissima e reverendissima

Monsignor Marino Marini
Arcivescovo vescovo di Orvieto,
Sostituto della Segreteria di Stato.

Devmo, obblmo servitore
Luigi Ferrari.

Elenchus vestium et sacrorum paramentorum quæ reverendissimi domini Archiepiscopi et Episcopi latini ritus, Romam advenientes pro œcumenico Concilio Vaticano celebrando, secum deferre curabunt.

1.° Vestes prælatitias, ea forma, quæ præscripta est in *Cæremoniali Romano, lib.* I, *cap.* I, pro Antistitibus ex clero sæculari § 1; ex Ordine vero Regulari promotis § 3, et biretum nigrum.

2.° Cappam, de qua sermo est in memorato primo libro *Cæremonialis, cap.* III, § 3.

3.° Amictum et tria pluvialia; unum coloris albi, alterum coloris rubri, tertium violacei; quæ tamen non sint auro vel argento illita, aut acu picta, vulgo *ricamati.*

4.° Mitram ex lino coloris albi.

Aloisius Ferrari, Proton. apost.,
SSmi D. N. et S. Sedis cæremon. Præfectus.

LXVII.

(16 febbraio 1869).

Circolare del Cardinal segretario di Stato ai rappresentanti la Santa Sede per informare i Vescovi di ciò che è detto nel Documento precedente.

Affinchè i Vescovi dell' orbe cattolico, in occasione del loro intervento al proclamato Concilio ecumenico, abbiano l' opportuna norma circa i paramenti che dovranno portar seco in tal circostanza, si è formulata, per cura di monsignor Prefetto delle ceremonie pontificie, la occorrente indicazione. Essa, concernente i Vescovi di rito latino, trovasi trascritta nella pagina annessa a questo foglio, che viene da me diretto a Vostra Signoria illustrissima e reverendissima con invito di comunicarla, nel modo che Le sembri convenire, ai Vescovi esistenti nel perimetro della giurisdizione di cotesta. . . .[1]

Mi è grato confermarmi ecc.

[1] « Nunziatura » o « Delegazione apostolica. »

LXVIII.

(dicembre 1869).

Ordine delle preghiere da recitarsi, e delle cerimonie da compiersi nell'inaugurazione del Concilio Vaticano e nelle solenni Sessioni.

ORDO, EX CÆREMONIALI PRÆSERTIM SANCTÆ ROMANÆ ECCLESIÆ EXCERPTUS, CONCILII ŒCUMENICI CELEBRANDI IN SACROSANCTA BASILICA VATICANA, IUSSU SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI PII IX, CATHOLICÆ ECCLESIÆ EPISCOPI.

Die octava decembris, festo Conceptionis immaculatæ beatæ Mariæ Virginis, mane, hora indicenda, eminentissimi et reverendissimi domini Cardinales, ac reverendissimi domini Patriarchæ, Primates, Archiepiscopi, Episcopi et Abbates locum in Concilio habentes convenient in aulas designatas, et, assumptis sacris vestibus, cuique Ordini propriis, albi coloris, et mitris, statim accedent ad sacellum paratum supra porticum basilicæ Vaticanæ, Summi Pontificis adventum præstolantes.

Solemnis Actio devota Supplicatione inchoabitur a commemorato sacello usque ad eamdem basilicam, utroque clero, tam sæculari quam regulari, stante hinc inde disposito. Summus Pontifex, pluviali indutus, deposita mitra, flexis genibus intonabit, schola cantorum prosequente, hymnum Veni, Creator Spiritus.

Absoluto primo versu, Pontifex ceterique surgent, et ordinabitur Supplicatio, præcedentibus more consueto ante crucem pontificalem familiaribus, Cappellanis cantoribus, et Prælatis Papæ cum superpelliceo supra rocchettum, eo numero qui erit præscriptus, necnon thuriferarius. Post crucem, a Subdiacono apostolico delatam medio inter duos acolythos, incedent Abbates, Episcopi, Archiepiscopi, Primates, Patriarchæ (omnes qui sint latini

ritus cum mitra simplici ex lino), Cardinales (cum mitris sericodamascenis), Senator cum Conservatoribus Urbis, Vicecamerarius sanctæ romanæ ecclesiæ cum cappa a dextris Principis Solii pontificii, Summus Pontifex mitra pretiosa ornatus et sella gestatoria sub baldachino delatus cum flabellis et solito comitatu, necnon octo ex Cappellanis cantoribus suavi concentu hymnum præfatum canentes.

Sequentur cum cappis Auditor et Thesaurarius reverendæ Cameræ apostolicæ, Antistes pontificiæ domui præpositus, Protonotarii apostolici e Collegio participantium, Generales tam Congregationum quam Ordinum regularium, et Officiales Concilii.

Interim, cum opus fuerit, hymnus repetatur, omisso primo versu et conclusione, quæ tantum canetur, cum Summus Pontifex ad altare princeps, ubi Sanctissimum Sacramentum expositum erit, pervenerit, ibique, capite detecto, fuerit genuflexus.

Completo hymno, Pontifex, adhuc genuflexus, dicet:

℣. Protector noster aspice, Deus,
℟. Et respice in faciem Christi tui.
℣. Emitte Spiritum tuum, et creabuntur,
℟. Et renovabis faciem terræ.
℣. Mitte nobis, Domine, auxilium de sancto,
℟. Et de Sion tuere nos.
℣. Ora pro nobis, sancta Dei genitrix immaculata,
℟. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
℣. Domine, exaudi orationem meam,
℟. Et clamor meus ad te veniat.

Surget.

℣. Dominus vobiscum,
℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

Deus, qui nobis sub Sacramento mirabili passionis tuæ memoriam reliquisti: tribue, quæsumus, ita nos Corporis et Sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuæ fructum in nobis iugiter sentiamus.

Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti; da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere.

Deus, refugium nostrum et virtus, adesto piis Ecclesiæ tuæ precibus, auctor ipse pietatis, et præsta; ut, intercedente beata et gloriosa semper virgine Dei genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo et omnibus Sanctis, quod fideliter petimus, efficaciter consequamur.

Actiones nostras quæsumus, Domine, aspirando præveni et adiuvando prosequere: ut cuncta nostra oratio et operatio a te semper incipiat, et per te cœpta finiatur. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum.

℟. Amen.

Pontifex genuflectet, et duo cantores dicent:

℣. Exaudiat nos omniponens et misericors Dominus,

℟. Et custodiat nos semper. Amen.

Deinde procedetur ad aulam paratam pro Concilio celebrando; et, omnibus Patribus, servato inter eos ordine dignitatis patriarchalis, primatialis, archiepiscopalis et episcopalis, atque habita temporis ratione cuiusque promotionis, in proprio subsellio dispositis; Sanctitas Sua faciet Confessionem cum eminentissimo et reverendissimo domino Cardinali Sacri Collegii Decano, Missam cantaturo de beatæ Mariæ Virginis Conceptione immaculata, cui addetur oratio de Spiritu Sancto.

In solemni Sacro, obedientia *Sanctissimo Patri præstanda,* sermone *post Evangelium* circulisque *omissis, omnia more solito peragentur; sed, dicta in fine Missæ a Cardinali celebrante oratione* Placeat, *accedet ad thronum pontificalem episcopus Orator mitram manu gestans, et, osculato genu dextero Summi Pontificis, petet ab eo Indulgentiam, ascendet suggestum et alloquetur Patres. Absoluta oratione, publicabit Indulgentiam. Deinde Sanctitas Sua, deposita mitra, coram cruce surget, et dicet:*

℣. Sit nomen Domini benedictum,

℟. Ex hoc nunc et usque in sæculum.

℣ Adiutorium nostrum in nomine Domini,

℟. Qui fecit cælum et terram.

℣. Benedicat vos omnipotens Deus, Pa✠ter, et Fi✠lius, et Spiritus ✠ Sanctus.

℟. Amen.

Eminentissimus et reverendissimus dominus Cardinalis celebrans cum suis ministris discedet recitans Evangelium sancti Ioannis, et interim Summus Pontifex sedebit, et ei imponetur mitra. Deinde accedet ad Pontificem Subdiaconus apostolicus paratus tunica albi coloris, deferens caligas et sandalia, quæ ipsi Pontifici more solito imponentur dum dicet psalmum: Quam dilecta etc.

Postea recedet Subdiaconus, et accedet eminentissimus ac reverendissimus dominus Cardinalis Diaconus, amictu, alba, stola et dalmatica indutus, quia est Evangelium cantaturus, necnon acolythi unus post alium deferentes singuli sacra indumenta ac si Papa esset Missam solemni pontificali ritu celebraturus. Cum autem Pontifex, deposita mitra et pluviali, pontificales vestes, Cardinali Diacono ministrante, assumpserit; omnes, qui sacris paramentis sunt induti, mitram manibus gestantes, Summo Pontifici obedientiam *præstabunt: Cardinales manum; Patriarchæ, Archiepiscopi et Episcopi genu dexterum; Abbates pedem osculantes.*

Hac Actione finita, Cardinalis Diaconus a dextris Pontifici assistens surget, et alta vocé dicet: Orate, *et mox tam Pontifex super faldistorium sibi paratum, quam alii, sine mitra, in proprio loco genuflexi, orabunt versi ad altare. Surgens deinde Pontifex solus, ceteris genibus innixis permanentibus, dicet hanc orationem in tono competenti, videlicet:*

Adsumus, Domine Sancte Spiritus, adsumus quidem peccati immanitate detenti, sed in nomine tuo specialiter adgregati. Veni ad nos, et esto nobiscum, et dignare illabi cordibus nostris. Doce nos quid agamus, quo gradiamur, et ostende quid efficere debeamus, ut, te auxiliante, tibi complacere in omnibus valeamus. Esto salus et effector iudiciorum nostrorum, qui solus cum Deo Patre et eius Filio nomen possides gloriosum. Non patiaris perturbatores esse iustitiæ, qui summam diligis æquitatem; non in sinistrum nos ignorantia trahat, non favor inflectat, non acceptio munerum vel personæ corrumpat; sed iunge nos efficaciter tibi

solius tuæ gratiæ dono, ut simus in te unum, et in nullo aberremus a vero, quatenus, in nomine tuo collecti, sic in cunctis teneamus cum moderamine pietatis iustitiam, ut hic a te in nullo dissentiat sententia nostra, et in futuro pro bene gestis consequamur præmia sempiterna.

Omnes respondent: Amen.

Postea Cardinalis Diaconus a sinistris surgens, versus ad Patres, dicet: Erigite vos.

Omnes surgent, et cantores cantabunt antiphonam:

Exaudi nos, Domine, quoniam benigna est misericordia tua, secundum multitudinem miserationum tuarum respice nos, Domine.

Iterum Diaconus a dextris, conversus ad Patres, dicet: Orate. *Et similiter omnes procumbent, et aliquantulum orabunt secreto, donec Diaconus a sinistris dicat:* Erigite vos.

Et omnes surgent.

Pontifex vero, omnibus stantibus, et detecto capite, orationem dicet absolute:

Mentes nostras, quæsumus, Domine, Paraclitus, qui a te procedit, illuminet, et inducat in omnem, sicut tuus promisit Filius, veritatem. Qui tecum vivit et regnat in unitate eiusdem Spiritus Sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum.

℟. Amen.

Qua finita, rursum omnes genuflectent, et duo cantores incipient Litanias, *omnibus respondentibus.*

(Seguono le Litanie che si recitano il Sabato Santo. Se non che, dopo il versetto: Ut Domnum apostolicum ecc., si aggiungono tre versetti, come appresso).

Surgens Pontifex cum mitra, et, manu sinistra tenens Crucem loco baculi pastoralis, benedicet Synodo dicens:

Ut hanc sanctam Synodum, et omnes gradus ecclesiasticos bene✠dicere digneris, te rog.

Ut hanc sanctam Synodum, et omnes gradus ecclesiasticos bene✠dicere, et rege✠re digneris, te rog.

Ut hanc sanctam Synodum, et omnes gradus ecclesiasticos bene✠dicere, rege✠re, et conser✠vare digneris, te rog.

Procumbente iterum Pontifice, Litaniæ *absolventur.*

(Continuano le Litanie fino al KYRIE ELEISON).

Deinde surgent omnes; et Pontifex, versus ad altare, dicet:

OREMUS.

Diaconus a dextris dicet: Flectamus genua, *et Diaconus a sinistris:* Levate.

Da, quæsumus, Ecclesiæ tuæ, misericors Deus, ut, Sancto Spiritu congregata, hostili nullatenus incursione turbetur. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate eiusdem Spiritus Sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum.

℟. Amen.

Tum sument manipulum Subdiaconus apostolicus, et Cardinalis Diaconus qui Evangelium rei de qua agitur competens cantabit. Ipse osculabitur manum Pontificis, qui mox ponet incensum, ministrante naviculam Cardinali Presbytero, induto cum pluviali. Interim Diaconus, accepto ex altari libro, una cum Subdiacono, luminaribus et cæremoniis consuetis, petet a Pontifice benedictionem et cantabit Evangelium: quo finito, Pontifex osculabitur librum, et incensabitur more solito.

Deinde, cum mitris, omnes sedebunt, et Pontifex congruis verbis hortabitur Patres ad opportuna facienda Decreta, et postea surgens, sine mitra, et procumbens super faldistorium, intonabit hymnum Veni Creator Spiritus, *omnibus eo tempore, nudo capite, genua flectentibus, quousque primus versus perficiatur.*

Deinde omnes surgent stantes sine mitra, et cantores prosequentur hymnum. In fine Pontifex surget, dicens:

℣. Emitte Spiritum tuum, et creabuntur,

℟. Et renovabis faciem terræ.

OREMUS.

Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti: da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de eius semper con-

solatione gaudere. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate eiusdem Spiritus Sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum.

℟. Amen.

Duo cantores dicent:

℣. Benedicamus Domino,

℟. Deo gratias.

Cæremoniarum Præfectus alta voce dicet: Exeant omnes locum non habentes in Concilio.

Tunc, iussu Sanctissimi Patris, e suggestu alta voce recitabuntur Decreta, et dein rogabuntur Patres an ea placeant; ac statim procedent Scrutatores ad suffragia excipienda, quæ pronunciari debebunt a Patribus per verba PLACET *vel* NON PLACET, *ita tamen ut eminentissimi ac reverendissimi Cardinales, necnon reverendissimi Patriarchæ, Primates, Archiepiscopi et Episcopi, servato inter eos ordine dignitatis et cuiusque promotionis, suffragium proferant sedentes cum mitris; Abbates vero et Generales Congregationum et Ordinum Regularium stantes, capite detecto, et præmissa Summo Pontifici genuflexione. Scrutatores autem, collectis suffragiis, penes Solium pontificium iis accurate dirimendis ac enumerandis operam dabunt, ac de ipsis ad Summum Pontificem referent, qui supremam suam sententiam edicet, eamque promulgare mandabit, hac adhibita solemni formula:*

Decreta modo lecta placuerunt omnibus Patribus, nemine dissentiente, *vel (si qui forte dissenserint)* tot numero exceptis; Nosque, sacro approbante Concilio, illa ita decernimus, statuimus atque sancimus ut lecta sunt.

Hisce autem omnibus expletis, erit Promotorum Concilii rogare Protonotarios apostolicos præsentes, ut de omnibus et singulis in Sessione peractis unum vel plura, instrumentum vel instrumenta, conficiantur, adhibitis testibus rogatis.

Denique, die alterius Sessionis de mandato Summi Pontificis indicta, ipse Pontifex intonabit, sine mitra, hymnum Te Deum laudamus. *Quem cantores alternatim cum clero prosequentur.*

Hymno finito, Pontifex, adhuc stans, dicet:

℣. Dominus vobiscum,

℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

Deus, cuius misericordiæ non est numerus, et bonitatis infinitus est thesaurus, piissimæ Maiestati tuae pro collatis donis gratias agimus, tuam semper clementiam exorantes, ut, qui petentibus postulata concedis, eosdem non deserens ad præmia futura disponas. Per Christum Dominum nostrum.

℟. Amen.

Deinde Pontifex, adiuvante Cardinali Diacono qui Evangelium cantavit, exuet sacra paramenta, quæ super altare deponentur, atque assumet mozzettam cum stola, et, facta brevi oratione super faldistorium, surget, benedicet Synodo, et discedet.

Mox omnes Patres in locis paratis deponent sacras vestes, et similiter discedent.

In ceteris subsequentibus Sessionibus hæc omnia serventer præter ea quæ adnotantur.

1.° Non habebitur Supplicatio, et ideo omnes Cardinales et Patres, hora pro qualibet vice indicenda, se conferent ad basilicam Sancti Petri, et unusquisque, adorato Sanctissimo Sacramento, in loco designato, ita Summo Pontifice disponente, assumet sacra paramenta coloris rubri, nisi aliter notetur, et conveniet in aulam Concilii, et, facta flexis genibus brevi oratione ante crucem, petet proprium subsellium.

2.° Missa celebrabitur lecta, sine cantu, de Spiritu Sancto, iuxta tamen rubricas; neque erit oratio *ad Patres, neque* obedientia *præstabitur Summo Pontifici.*

Aloisius Ferrari
Protonot. apost., Cæremoniarum Præfectus.

LXIX.

(dicembre 1869).

Disposizioni particolari per la esecuzione di ciò che è prescritto nell' Ordine suddetto quanto all'apertura del Concilio e alla prima Sessione.

METHODUS SERVANDA IN PRIMA SESSIONE SACRI CONCILII ŒCUMENICI, QUOD IN PATRIARCHALI BASILICA SANCTI PETRI IN VATICANO CELEBRABITUR.

1. Clerus universus Urbis per scalam Regiam, porticum et basilicam ordine statuto disponetur.

2. Eminentissimi Cardinales et reverendissimi Patres ad Palatium Vaticanum accedent per scalam sitam in atrio maximo eiusdem Palatii, quæ ducit ad Bibliothecam et Musæum.

3. In aulis designatis quisque vestes sacras sibi proprias induet. Eminentissimi Cardinales sacra paramenta assument in altera aula paramentorum, scilicet in ea, in qua solet aliquando Summus Pontifex sacris vestibus indui. Reverendissimi Patriarchæ in aula anteriori sacra item paramenta assument; et in hac ipsa aula Auditores Rotæ, Clerici Cameræ, Votantes signaturæ et Abbreviatores superpelliceo se vestient. Reverendissimi Primates, Archiepiscopi, Episcopi et Abbates pluviale induent in ambulacro Iuliano, quod Musæo Vaticano adhæret prope aulas supra enunciatas.

4. Cappellam supra porticum basilicæ statim eminentissimi Cardinales cum caudatario tantum, reverendissimi Patres nemine comitante ingredientur, et, facta brevi oratione, locum ab Assignatoribus designatum occupabunt.

5. Prælati et alii Officiales, vestibus respective sibi debitis induti, nemine pariter comitante, Cappellam præfatam ingredientur et in locis assignatis consistent.

6. Duo eminentissimi Cardinales Diaconi seniores, eminentissimus Cardinalis prior Presbyterorum, duo Protonotarii de numero participantium, et Votantes signaturæ pro paramentis Papæ deferendis in sacellum Paulinum convenient, quod pro sacrario inserviet.

7. Subdiaconus apostolicus pro cruce papali deferenda, et alii duo signaturæ Votantes pro candelabris aderunt in prædicto sacello Paulino. Aderunt quoque duo reverendissimi Episcopi pro libro et candela.

8. Summus Pontifex ad præfatum sacellum Paulinum accedet, sacris vestibus ornabitur, nempe amictu, alba, cingulo et stola, et incensum in thuribulo ponet, ministrante naviculam Cardinali Presbytero assistente. Tum induet pluviale, formale et mitram pretiosam.

9. Summus Pontifex Cappellam supra porticum basilicæ ingredietur, et transeundo benedicet Patribus.

10. Ante faldistorium mitram deponet, genua flectet et parumper orabit. Tum, adhuc genuflexus, ex libro a Cardinali Presbytero assistente sibi oblato præcinet hymnum *Veni, Creator Spiritus*, quem cantores prosequentur, omnibus interim genua flectentibus.

11. Post primum versum omnes surgent, et Summus Pontifex, resumpta mitra, sedebit in sede gestatoria.

12. Ordinabitur processio.

Camerarii extra, numero duo.

Cappellani secreti de numero participantium, numero duo.

Advocati consistoriales, Promotores Concilii, numero duo.

Cubicularii honoris ecclesiastici, numero duo.

Cubicularii secreti ecclesiastici, numero duo.

Cantores omnes.

Abbreviatores de Parco maiori, Scrutatores suffragiorum, numero duo.

Votantes signaturæ omnes, inter quos duo Scrutatores suffragiorum.

Clerici Cameræ apostolicæ, Scrutatores suffragiorum, numero duo.

Auditores Rotæ, Scrutatores suffragiorum, numero duo.

Magister sacri Hospitii.

Cappellanus cum regno usuali Summi Pontificis.

Cappellanus secretus cum mitra simplici usuali Summi Pontificis.

Thuriferarius, signaturæ Votans, cum thuribulo.

Subdiaconus apostolicus, sacris vestibus indutus, deferens crucem papalem inter duos acolythos, signaturæ Votantes, cum candelabris.

Abbates generales parati.

Abbates nullius diœcesis parati.

Episcopi, Archiepiscopi, Primates } parati, iuxta ordinem suæ promotionis incedentes.

Patriarchæ parati.

Cardinales { Diaconi, Presbyteri, Episcopi

Reverendissimi Episcopi, Archiepiscopi, Primates et Patriarchæ, unum sacerdotem seu cappellanum, veste talari indutum, itemque eminentissimi Cardinales unum sacerdotem, ac insuper caudatarium in processione habebunt. Eminentissimus Cardinalis prior Presbyterorum, pluviali indutus, incedet in processione ultimo loco inter Cardinales Presbyteros. Prope ianuam Cappellæ quisque mitram sibi imponet.

Senator et Conservatores Urbis et alii Duces de Custodia Pontificis nuncupati.

Vicecamerarius, cappa indutus, a dextris Principis Solii, Custodis Concilii.

Duo Protonotarii de numero participantium, Notarii Concilii, pro veste Papæ.

Cardinalis Diaconus, Evangelium in actione synodali cantaturus, medius inter duos Cardinales Diaconos assistentes.

Duo cæremoniarum Magistri assistentes Papæ.

Summus Pontifex sede delatus sub baldacchino, cuius hastæ deferentur a signaturæ Referendariis.

Duo cubicularii secreti suprannumerarii deferentes flabella.

Decanus Rotæ, minister de mitra, inter duos secretos cubicularios ecclesiasticos de numero participantium.

Servientes armorum, Mazzerii nuncupati, a lateribus Summi Pontificis incedentes.

Cantores octo prædictum hymnum concinentes.

Auditor et Thesaurarius Cameræ apostolicæ cum Præsule domui pontificiæ præposito, cum cappis.

Reliqui quatuor Protonotarii de numero participantium, inter quos Subsecretarius Concilii una cum Præfecto cubiculi, cum cappis.

Generales et Vicarii generales Congregationum Regularium.

Generales et Vicarii generales Ordinum seu Congregationum monasticarum, mitræ usum non habentes.

Generales et Vicarii generales Ordinum mendicantium.

Omnes cum habitu sui Instituti, et, qui Clerici regulares sunt, biretum præ manibus tantum gestabunt.

Officiales Concilii, nempe duo Adiutores Secretario et duo Adiutores Notariis, qui, si inter Summi Pontificis cubicularios erunt adscripti, vestem violaceam cum simili veste superiori assument; si vero clero tantum sæculari erunt addicti, vestem talarem induent.

Ultimo loco, post Officiales, incedent Stenographi, veste talari induti.

13. Quisque basilicam ingressus, statim caput deteget, et, cum prope altare papale pervenerit, facta utroque genu reverentia Sanctissimo Sacramento super eodem altari papali exposito, aulam ingredietur, et, facta cruci altaris inclinatione, locum sibi convenientem ab Assignatoribus indictum occupabit: et omnes, stantes ac detecto capite, Summi Pontificis adventum præstolabuntur.

14. Cappellani vero reverendissimorum Patrum, facta cum ipsis genuflexione, immediate pergent ad sacellum sanctorum Simonis et Iudæ.

15. Interim eminentissimus Cardinalis Decanus celebraturus Missam, et reliqui Ministri, nempe Presbyter assistens, Diaconus et Subdiaconus, comitante cæremoniarum Magistro, quinque acolythi ceroferarii, et tres clerici Cappellæ ad altare intra aulam accedent, et Summi Pontificis adventum expectabunt.

16. Eminentissimi Cardinales scamna ante altare papale parata occupabunt.

17. Duo Episcopi pro libro et candela, prope faldistorium ante altare prædictum.

18. Summus Pontifex in ingressu basilicæ e sede descendet, mitram deponet, accedet ad altare papale, et super faldistorium procumbet.

19. Cantores postremum hymni versum concinent.

20. Interim Generales et Vicarii generales supradicti, facta genuflexione ut supra, per ianuam lateralem prope sacellum Gregorianum beatæ Mariæ Virginis aulam ingredientur, et petent loca assignata.

21. Post cantum ultimi versus, Summus Pontifex recitabit versiculos et orationes.

22. Completis orationibus, eminentissimi Cardinales, repetita genuflexione ut supra, aulam ingredientur cum caudatario tantum, et, facta ante altare reverentia cruci, ad propria subsellia pergent.

23. Summus Pontifex, repetita genuflexione et resumpta mitra, aulam ingredietur, benedicet Patribus, et, deposita mitra, orabit ante altare.

24. Surget, et cum Cardinali Decano celebraturo Missam incipiet; quæ ritu consueto celebrabitur.

25. In Missa non exhibebitur obedientia, non fiet sermo post Evangelium, neque eminentissimi Cardinales ad circulum descendent.

26. Expleta Missa et recitata oratione *Placeat* etc., Cardinalis celebrans ad faldistorium revertetur.

27. Clerici Cappellæ super altare locabunt thronum pro reponendo codice sancti Evangelii.

28. Episcopus Concilii Secretarius de loco suo descendet, et, facta Summo Pontifici reverentia, ad credentiam accedet. Tum, omnibus surgentibus, idem episcopus Secretarius, nemini reverentiam faciens, detecto capite, deferet ad altare codicem sancti Evangelii et super paratum thronum locabit.

29. Locato super altare codice sancti Evangelii, episcopus Secretarius locum suum petet.

30. Episcopus concionator, pluviali indutus et mitram manibus gestans, ad Solium accedet, et, facta prius profunda reverentia ante gradus Solii eiusdem, ad Summum Pontificem accedet, cui inclinatus osculabitur eius genu dexterum, et Indulgentias postulabit.

31. Dum Episcopus concionator ad Solium accedet, per Subsacristam super altare paramenta pro Summo Pontifice prius disposita ordinabuntur.

32. Habebitur sermo per Episcopum mitratum.

33. Completo sermone, Subdiaconus apostolicus crucem papalem ante gradus Solii deferet.

34. Summus Pontifex, deposita mitra, surget, et benedictionem dabit: *Sit nomen Domini* etc.

35. Eminentissimi Cardinales et reverendissimi Patres, detecto capite, stabunt ad benedictionem; Abbates et reliqui omnes genua flectent.

36. Episcopus, qui sermonem habuit, Indulgentiam publicabit, tum descendet de ambone, et locum sibi assignatum occupabit.

37. Cardinalis celebrans surget, accedet ad altare, signabit librum et seipsum, ac, recitans Evangelium sancti Ioannis, revertetur cum suis ministris ad sacrarium, sacras vestes deponet, et, pluviali indutus, ad aulam redibit inter alios eminentissimos Cardinales.

38. Duo Episcopi cum libro et candela accedent ad Summum Pontificem, qui psalmum *Quam dilecta* etc. recitabit.

39. Subdiaconus apostolicus deferet sandalia et caligas ad Solium, comitatus a duobus signaturæ Votantibus.

40. Summus Pontifex caligas et sandalia induet.

41. Sacrista ad altare pro diribendis sacris vestibus Papæ.

42. Votantes ad altare pro deferendis sacris vestibus prædictis.

43. Cardinalis Diaconus, cantaturus Evangelium, ad Solium.

44. Cardinalis prior Presbyterorum, pluviali indutus, Solium conscendet et annulum Summo Pontifici detrahet.

45. Votantes paramenta deferent ad Solium.

46. Cardinalis Diaconus prædictus, detractis prius mitra, formali, pluviali, stola et cingulo, induet Summum Pontificem omnibus mis-

salibus paramentis, videlicet subcinctorio, cruce pectorali, fanone, stola, tunicella, dalmatica, chirothecis et planeta, adiuvantibus quoque Cardinalibus Diaconis assistentibus.

47. Subdiaconus apostolicus ad altare pro sacro pallio, quod deferet ad Solium. Comitabitur ab altero ex signaturæ Votantibus cum spinulis.

48. Cardinalis Diaconus præfatus sacrum pallium imponet Summo Pontifici.

49. Idem Cardinalis mitram reponet Summo Pontifici, et ad suum locum redibit.

50. Cardinalis Presbyter assistens annulum imponet Summo Pontifici, et ad subsellium suum revertetur.

51. Præstabitur obedientia ab eminentissimis Cardinalibus, qui manum Summi Pontificis osculabuntur; a reverendissimis Patriarchis, Primatibus, Archiepiscopis et Episcopis, qui, facta prius profunda inclinatione ante gradus Solii, genu dexterum Summi Pontificis, stantes osculabuntur; Abbates vero, præmissa genuflexione antequam Solium conscendant, genuflexi pedem dexterum Summi Pontificis osculabuntur.

52. Episcopus Secretarius, præstita obedientia, locum sibi inter Officiales assignatum occupabit.

53. Completa obedientia, a Clericis Cappellæ parabitur faldistorium in plano Solii.

54. Cardinalis primus Diaconus assistens, alta voce dicet: *Orate.*

55. Summus Pontifex, deposita mitra, procumbet super faldistorium; reliqui omnes in propriis locis genua flectent.

56. Interim præsto erunt duo Episcopi cum libro et candela.

57. Post breve temporis spatium, surget tantum Summus Pontifex, et leget in tono feriali, alta voce, orationem: *Adsumus, Domine,* etc., in cuius fine omnes respondebunt: *Amen.*

58. Cardinalis secundus Diaconus assistens, primus omnium surget, et dicet alta voce: *Erigite vos.*

59. Omnes surgent et stabunt.

60. Cantores cantabunt antiphonam: *Exaudi nos, Domine,* etc.

61. Cardinalis primus Diaconus iterum dicet alta voce: *Orate.*

62. Omnes iterum genua flectent, et aliquantulum orabunt.

63. Cardinalis secundus Diaconus, omnium primus, assurget, et dicet alta voce: *Erigite vos.*

64. Omnes surgent et stabunt, ut prius.

65. Summus Pontifex canet in tono feriali orationem: *Mentes nostras* etc.

66. Completa oratione, omnes iterum procumbent sine mitra, excepto Summo Pontifice, qui mitra simplici utetur.

67. Duo cantores, genuflexi in presbyterio, Litanias cantabunt.

68. Summus Pontifex, ubi notatum est, surget solus, et, manu sinistra tenens Crucem loco baculi pastoralis, ter benedicet Synodo dicens: *Ut hanc sanctam Synodum* etc.

69. Perficientur Litaniæ.

70. Surgent omnes, et stabunt.

71. Summus Pontifex dicet: *Oremus.*

72. Cardinalis primus Diaconus: *Flectamus genua;* et omnes genuflectent, præter Summum Pontificem.

73. Cardinalis secundus Diaconus dicet: *Levate;* et omnes surgent.

74. Summus Pontifex recitabit in tono feriali orationem: *Da quæsumus;* qua completa, resumet mitram, ad sedem redibit, et in ea sedebit.

75. Cardinales et Patres sedebunt, et mitra se operient.

76. Cardinalis Diaconus, Evangelium cantaturus, et Subdiaconus apostolicus accedent ad credentiam, et manipulum assument.

77. Idem Cardinalis Diaconus accipiet librum Evangeliorum, quem ritu consueto deferet, et ponet super altare.

78. Accedet ad Solium, et osculabitur manum Summi Pontificis.

79. Acolythi, signaturæ Votantes, cum candelabris, et Subdiaconus apostolicus ante altare.

80. Cardinalis Presbyter assistens ad Solium redibit.

81. Papa, ministrante eodem Cardinali Presbytero, ponet incensum in thuribulum cum benedictione.

82. Cardinalis Diaconus, ante altare genuflexus, recitabit orationem: *Munda cor meum* etc., et, accepto libro de altari, se adiunget Subdiacono et acolythis.

83. Cardinalis Diaconus, Subdiaconus apostolicus, acolythi et thuriferarius ad Solium pro benedictione.

84. Accepta, ut supra, benedictione, cantabitur Evangelium.

85. Ad cantum Evangelii omnes surgent, capite detecto, deposito etiam pileolo.

86. Cantato Evangelio, Summus Pontifex osculabitur librum a Subdiacono porrectum, et incensabitur a Cardinali Presbytero assistente, qui post thurificationem ad suum subsellium revertetur.

87. Cardinalis Diaconus et Subdiaconus apostolicus deponent manipulum, et ad loca sua regredientur.

88. Acolythi et thuriferarius candelabra et thuribulum deponent.

89. Sedebunt omnes cum mitris, et Summus Pontifex Patres alloquetur.

90. Reponetur per Clericos Cappellæ faldistorium in plano Solii.

91. Cardinalis Presbyter ad assistentiam in Solio redibit.

92. Summus Pontifex, deposita mitra, accedet ad faldistorium.

93. Duo Episcopi cum libro et candela.

94. Summus Pontifex, ex libro sibi oblato a Cardinali Presbytero assistente, præcinet hymnum *Veni, Creator Spiritus*, et procumbet super faldistorio.

95. Reliqui omnes in suis locis genua flectent, et nudato capite.

96. Cantores prosequentur hymnum.

97. Finito primo versu, Summus Pontifex surget, et stabit in sede sua.

98. Reliqui omnes surgent, et stabunt in suis locis.

99. Removebitur faldistorium e plano Solii.

100. Duo Episcopi cum libro et candela.

101. Summus Pontifex, expleto hymno, cantabit versiculum et orationem ex libro, quem Cardinalis Presbyter sustinebit.

102. Duo cantores cantabunt ℣. *Benedicamus Domino,* et, responso: *Deo gratias,* discedent cantores omnes ex aula, et remanebunt in sacello Gregoriano beatæ Mariæ Virginis.

103. Summus Pontifex sedebit, et resumet mitram.

104. Reliqui omnes sedebunt cum mitris.

105. Per Præfectum cæremoniarum dimittentur qui locum non habent in Concilio, nempe:

Magister sacri Hospitii,

Reliqui Prælati qui non sunt Officiales, exceptis Subdiacono apostolico et Decano sacræ Rotæ,

Cubicularii omnes secreti et honoris, duobus tantum de numero participantium exceptis, qui inservient Summo Pontifici,

Cappellani secreti et communes,

Camerarii extra,

Acolythi et Clerici Cappellæ,

Ostiarii de virga rubea,

Caudatarii.

106. Dimissis itaque qui nequeunt interesse actionibus sequentibus, claudetur ab extra ostium aulæ ab Ostiariis.

107. Ad aulæ conciliaris ianuam maiorem et ad alias minores vigilabunt ab extra Ostiarii, et ab eis custodientur.

108. In sacello beatæ Mariæ Virginis et in altero sanctæ Petronillæ, ianuis internis clausis, morabuntur qui locum non habent in Concilio.

109. Episcopus Secretarius, una cum alio Episcopo qui Decreta lecturus erit, accedet ad Summum Pontificem, et servabit methodum quæ pro Episcopo concionatore tradita est.

110. Summus Pontifex tradet Decreta in prima Sessione promulganda vel ipsi Secretario vel alteri Episcopo, qui leget Decreta.

111. Secretarius vel alter Episcopus ascendet ambonem, quo conscenso, versus Summum Pontificem profundam reverentiam faciet: tum, detecto capite, leget titulum Decretorum, nempe: *Pius episcopus, servus servorum Dei, sacro approbante Concilio, ad perpetuam rei memoriam.* Tum se cooperiet mitra, sedebit, et leget Decreta in prima Sessione approbanda.

112. Lectis Decretis, stans, detecto capite, interrogabit formula statuta Cardinales et Patres, an placeant Decreta modo lecta.

113. Secretarius vel alter Episcopus qui legit Decreta, descendet de ambone, et ad locum suum revertetur.

114. Scrutatores cum Notariis accedent ad medium presbyterii, et, facta Summo Pontifici genuflexione, accedent ad Cardinales et Patres, et recipient eorum suffragia.

115. Procedent, comitante altero ex cæremoniarum Magistris, Scrutatores suffragiorum bini et bini, quibuscum Notarii Concilii ita iungentur, ut duo Scrutatores unum ex Concilii Notariis adiunctum habeant. Hi vero munus colligendi Patrum suffragia ita obibunt, ut, per quatuor principales aulæ Concilii partes distributi, terni simul (duo nempe Scrutatores et unus Concilii Notarius) accedent ad partem aulæ sibi pro hac re assignatam, ibique singillatim eminentissimorum Cardinalium, itemque Patriarcharum suffragia exquirent iuxta ordinem sedendi; Primatum vero, Archiepiscoporum, Episcoporum aliorumque Concilii Patrum singulorum suffragia rogabunt pariter iuxta ordinem sedendi, stantes in plano aulæ Concilii: singulorum autem suffragia accurate describent.

116. Cardinales et Patres suffragium proferent elata voce per verbum *placet* aut *non placet*, sedentes cum mitris. Abbates et alii, quibus ex privilegio datur suffragium proferre, assurgent detecto capite, et, facta versus Summum Pontificem genuflexione, verbum *placet* vel *non placet* pronuntiabunt.

117. Cum in una ex prædictis aulæ partibus suffragia omnia collecta fuerint, duo isti Scrutatores cum Notario, qui suffragia in ea parte collegerunt, accedent ad tabulam Secretarii in medio positam; ibi suffragia collecta computabuntur, et referetur in Acta utrum omnibus, qui suffragia dederunt, Decretum placuerit, an sint nonnulli quibus nonnisi cum aliqua mutatione aut conditione placeat vel omnino non placeat [1].

118. In digerendis atque numerandis Patrum suffragiis per Scrutatores collectis, Secretarius præsto erit, ut, iuxta formulam antea pro diverso eventu deliberatam, ea, quæ ex computatione omnium suffragiorum provenient, scripto consignet.

119. Tum Scrutatores cum Secretario, ad Solium accedentes, suffragiorum summam rite consignatam Summo Pontifici subministrabunt, ut per supremam eius auctoritatem accedat confirmatio, et habeatur promulgatio.

120. Summus Pontifex alta voce Decreta confirmabit, præscriptam pronuntians solemnem formulam, nempe: « Decreta modo le-

[1] Vedi la quarta Nota al n. 4 del Libro II, cap. I, art. VI, della NARRAZIONE.

» cta placuerunt Patribus, nemine dissentiente, *vel (si qui forte dis-*
» *senserint)* tot numero exceptis; Nosque, sacro approbante Conci-
» lio, illa ita decernimus, statuimus atque sancimus, ut lecta sunt. »

121. Secretarius, ritu superius notato, iterum ad Summum Pontificem accedet, et recipiet ab eo Decretum indictionis futuræ Sessionis.

122. Secretarius ambonem conscendet, et, ritu prius præscripto, futuram Sessionem intimabit, descendet de ambone, et sedem suam petet.

123. Protonotarii accedent ante ultimum gradum Solii a sinistro latere.

124. Promotores pariter ad Solium accedent, et, in medio infimi gradus genuflexi, rogabunt Protonotarios, ut de omnibus quæ acta sunt in hac Sessione unum aut plura, instrumentum vel instrumenta, conficiant.

125. Protonotarius senior respondebit: *Conficiemus, vobis testibus,* innuens Præpositum domui pontificiæ et Præfectum cubiculi, qui pro hoc actu prope dexterum Solii latus consistent.

126. Aperietur ostium aulæ conciliaris, et, qui prius discesserunt, locum sibi debitum occupabunt.

127. Duo Episcopi pro libro et candela ad Solium.

128. Cardinalis Presbyter assistens iterum ad Solium.

129. Summus Pontifex, deposita mitra, surget, et ex libro, quem Cardinalis Presbyter assistens tenebit, præcinet hymnum *Te Deum laudamus*, quem prosequetur chorus cantorum alternatim cum clero.

130. Circa finem hymni, accedent ante gradus Solii duo acolythi, signaturæ Votantes, cum candelabris.

131. Duo Episcopi pro libro et candela.

132. Completo cantu hymni præfati, Summus Pontifex cantabit ℣ *Dominus vobiscum* et orationem præscriptam ex libro a Cardinali Presbytero oblato.

133. Post orationem cardinalis Diaconus, qui Evangelium cantavit, accedet iterum ad Solium cum Subdiacono apostolico.

134. Acolythi, signaturæ Votantes, revertentur ad Solium pro recipiendis paramentis, quibus se exuet Summus Pontifex.

135. Sacrista redibit ad altare, ut sacra Pontificis paramenta recipiat.

136. Cardinalis Diaconus detrahet sacrum pallium Summo Pontifici, quod tradet Subdiacono apostolico.

137. Subdiaconus apostolicus ad altare cum sacro pallio una cum acolytho, signaturæ Votante, qui spinulas referet.

138. Cardinalis Diaconus reliquis paramentis ordinatim exuet Summum Pontificem, quæ tradet acolythis.

139. Acolythi, signaturæ Votantes, referent sacra paramenta ad altare, quæ tradent Sacristæ.

140. Summus Pontifex induet mozzettam et stolam.

141. Subdiaconus apostolicus cum duobus signaturæ Votantibus iterum ad Solium pro recipiendis sandaliis et caligis, quæ Summus Pontifex deponet.

142. Subdiaconus apostolicus caligas et sandalia ad credentiam reportabit.

143. Summus Pontifex, postquam calceos ordinarios resumpserit, faldam deponet.

144. Reponetur faldistorium ante altare per Clericos Cappellæ.

145. Summus Pontifex, præcedente cruce a Cappellano secreto delata, descendet de Solio, accedet ad faldistorium, et genuflexus parumper orabit.

146. Surget, et, facta cruci altaris reverentia, benedicet Patribus, et ad suas ædes remeabit.

147. Eminentissimi Cardinales extra aulam pro lubitu sacra paramenta deponent.

148. Reverendissimi Patres discedent de aula, et in proximis sacellis opportune dispositis sacras vestes deponent, et, resumptis vestibus ordinariis, discedent [1].

[1] La prescrizione di questo paragrafo fu poi mutata, come consta dal seguente Avviso trasmesso ai Padri del Concilio.

MONITUM.

In METHODO servanda in proximo sacro œcumenico Concilio, § 148, præscribitur quod reverendissimi Patres sacras vestes deponant in sacellis aulæ conciliari proximis, scilicet

Gregoriano beatæ Mariæ Virginis et sanctæ Petronillæ. Ob causas, quæ, dum prædicta Methodus exarata fuit, adhuc non innotuerant, reverendissimi Patres nequaquam in dictis sacellis pluviale exuent, sed extra aulam prædictam, ac proinde, si eis libuerit, id præstare poterunt in sacello Transfixionis beatæ Mariæ Virginis opportune disposito, quod est prope ianuam primariam Basilicæ a dextris ingredientis.

Aloisius Ferrari
Protonot. apost., Cærem. Præfectus.

LXX.

(2 dicembre 1869).

Il cardinal Vicario di Sua Santità notifica in che guisa il clero secolare e regolare di Roma dovrà prender parte, conforme il § 1 delle disposizioni suddette, alla processione con la quale deve inaugurarsi il Concilio Vaticano.

Costantino, per la misericordia di Dio, vescovo di Porto e Santa Rufina, della santa romana chiesa cardinale Patrizi, Arciprete della patriarcale basilica Lateranense, della Santità di Nostro Signore Vicario Generale, della romana Curia e suo distretto Giudice ordinario, ecc.

L'ecumenico Sinodo Vaticano sarà aperto con divota processione, diretta ad invocare con solennità di preghiera e di ceremonia l'assistenza dello Spirito Santo.

A questa processione, composta dell' Episcopato, prenderà parte anche il clero secolare e regolare di Roma.

Peraltro, volendo il Santo Padre che in quel giorno, sacro alla Immacolata Concezione di Maria Vergine, punto non manchi nelle varie chiese la uffiziatura, ov' è solita farsi, nè copia di Messe e di confessori pel popolo; ordina che intervengano alla detta processione le sole Rappresentanze di ciascuna Corporazione qui appresso notate.

Pertanto nel numero determinato, come nella Nota qui annessa, codeste Rappresentanze si troveranno nella mattina degli 8 dicembre, alle ore otto, nel Vaticano, senza padiglioni, nè stemmi ed annessi campanelli, nè mazzieri, nè manzionari, nè chierici colle mazzette, ma solo con quelle insegne che qui appresso si dichiarano distintamente.

Alunni e Religiosi si riuniranno nel vestibolo di Costantino;

Parrochi e Capitoli (meno i cinque seguenti) si riuniranno nel corridoio delle Lapidi, che dà ingresso al Museo e alla Biblioteca.

Il luogo di vestiario per le basiliche patriarcali, e per le due basiliche di San Lorenzo e Damaso e di Santa Maria in Trastevere, saranno le due sagrestie della basilica Vaticana.

Chiamati che tutti saranno ordinatamente, si schiereranno da ambe le parti, dal secondo ripiano della scala Regia del palazzo Apostolico fin dentro la basilica, e precisamente alla statua di bronzo del Principe degli apostoli.

Così schierati, assisteranno all' intero passaggio della processione, durante il quale più volte reciteranno il *Veni, Creator Spiritus.*

Dato dalla Nostra residenza a' 2 dicembre 1869.

C. Card. Vicario.

Placido canonico Petacci, segretario.

Dieci alunni dell' Ospizio apostolico di san Michele, colla croce.

Dieci alunni della pia Casa degli orfani, collo stendardino.

Sei Religiosi dell' Ordine della penitenza, col crocifisso.

Sei Religiosi agostiniani scalzi, col crocifisso.

Trenta Religiosi dell'Ordine dei Minori cappuccini, col crocifisso.

Sei Religiosi dell' Ordine di san Girolamo della Congregazione del beato Pietro da Pisa, collo stendardino.

Dieci Religiosi dell'Ordine dei Minimi di san Francesco di Paola, collo stendardino.

Sei Religiosi del Terz' Ordine di san Francesco, collo stendardino.

Sedici Religiosi dell' Ordine dei Minori conventuali, collo stendardino.

Venticinque Religiosi dell' Ordine dei Minori riformati di san Francesco.
Venticinque Religiosi dell' Ordine dei Minori osservanti di san Francesco.
} sotto lo stesso stendardino.

Sedici Religiosi dell' Ordine eremitano di sant' Agostino, collo stendardino.

Sedici Religiosi dell'Ordine dei Carmelitani calzati, collo stendardino.

Sedici Religiosi dell' Ordine dei Servi di Maria, collo stendardino.

Trenta Religiosi dell' Ordine dei Predicatori, collo stendardino.

Quattro monaci Olivetani, colla croce e candelieri.

Sei monaci Cistercensi, colla croce e candelieri.

Quattro monaci Camaldolesi, colla croce e candelieri.

Quattro monaci Vallombrosani, colla croce e candelieri.

Otto monaci Benedettini Cassinesi, colla croce e candelieri.

Dieci canonici regolari Lateranensi, colla croce e candelieri.

Croce con candelieri del clero secolare.

Venti alunni del Seminario romano.

Sei reverendissimi Parrochi.

Capitolo di San Girolamo degli Schiavoni - Canonici due, Beneficiati due.

» di Sant' Anastasia - Canonici due.

» dei Santi Celso e Giuliano - Canonici due.

» di Sant' Angelo in Pescheria - Canonici due.

» di Sant' Eustachio - Canonici due, Beneficiati due.

» di Santa Maria in Via Lata - Canonici due, Beneficiati due, Chierici beneficiati due.

» di San Nicola in Carcere - Canonici due.

» di San Marco - Canonici due.

» di Santa Maria *ad Martyres* - Canonici due.

Camerlengo del clero.

Capitolo di Monte Santo - Canonici due, Beneficiati due, con croce e candelieri.

» di Santa Maria in Cosmedin - Canonici due, Beneficiati due, con croce e candelieri.

Capitolo di Santa Maria in Trastevere - Canonici quattro, Beneficiati due, Chierici beneficiati due.

» di San Lorenzo in Damaso - Canonici quattro, Beneficiati due, Chierici beneficiati due.

} sotto la stessa croce e candelieri.

» di Santa Maria Maggiore - Canonici sei, Beneficiati quattro, Cappellani beneficiati due, Chierici beneficiati due, Cappellani due, con croce e candelieri.

» di San Pietro col Seminario, senza Cappella musica.

» di San Giovanni in Laterano - Canonici sei, Beneficiati sei, Cappellani due, Chierici beneficiati due, colle due croci e candelieri.

LXXI.

(dicembre 1869).

Disposizioni particolari per eseguire ciò che è prescritto nel Documento LXVIII quanto alle Sessioni posteriori alla prima.

METHODUS SERVANDA IN SESSIONIBUS SACRI CONCILII ŒCUMENICI, QUOD IN PATRIARCHALI BASILICA SANCTI PETRI IN VATICANO CELEBRABITUR.

1. Eminentissimi Cardinales et reverendissimi Patres ad basilicam Vaticanam accedent, et, adorato Sanctissimo Sacramento, induent sacra paramenta coloris *rubri* sibi respective propria, et mitras, et statim accedent ad aulam, ubi, facta cruci altaris inclinatione, locum ab Assignatoribus indictum occupabunt.

2. Eminentissimus et reverendissimus dominus Cardinalis Missam lectam celebraturus sacras vestes induet in sacello Gregoriano beatæ Mariæ Virginis, et Summi Pontificis adventum præstolabitur.

3. Eminentissimus Cardinalis prior Presbyterorum induet pluviale coloris *rubri*, et in loco suo post Cardinales Episcopos sedebit.

4. Eminentissimus Cardinalis Diaconus, Evangelium in actione synodali cantaturus, in sacello prædicto parabitur amictu, alba, cingulo, stola et dalmatica coloris *rubri*, atque, sumpta mitra, locum inter alios eminentissimos Cardinales occupabit.

5. Subdiaconus apostolicus induetur amictu, alba, cingulo et tunicella coloris pariter *rubri*, et prope altare in loco designato consistet.

6. Summus Pontifex ad Basilicam descendet, et, adorato Sanctissimo Sacramento, perget ad aulam, et assistet Missæ ab eminentissimo Cardinali celebrandæ.

7. Eminentissimi Cardinales et reverendissimi Patres assistent in suis locis Missæ prædictæ.

8. Summus Pontifex textum Evangelii osculabitur, et liber ministrabitur a digniori eminentissimo Cardinali, qui pariter suo tempore porriget ipsi Summo Pontifici pacis instrumentum.

9. Expleta Missa, discedet Cardinalis qui Sacrum celebravit, et sacras vestes in præfato sacello deponet, et, assumptis paramentis ordini suo convenientibus, ad aulam redibit inter alios eminentissimos Cardinales.

10. Expleta Missa, Summus Pontifex a duobus eminentissimis Cardinalibus Diaconis antiquioribus associabitur, et ad sedem eminentem ascendet, in qua sedebit.

11. Clerici Cappellæ removebunt faldistorium e medio presbyterii.

12. Per Subsacristam super altare paramenta pro Summo Pontifice iprus disposita ordinabuntur.

13. Reverendissimus Pater dominus Sacrista ad altare accedet pro diribendis sacris vestibus Papæ.

14. Votantes ad altare pro deferendis sacris vestibus prædictis, quas deferent ad Solium.

15. Summus Pontifex, adiuvantibus Cardinalibus Diaconis assistentibus, stolam et mozzettam exuet, atque ab eisdem ornabitur amictu, alba, cingulo, stola, pluviali, formali ac mitra.

16. Clerici Cappellæ locabunt super altare thronum pro reponendo codice sancti Evangelii.

17. Episcopus Concilii Secretarius de loco suo descendet, et, facta Summo Pontifici reverentia, ad credentiam accedet. Tum, omnibus surgentibus, idem Episcopus, nemini reverentiam faciens, detecto capite, sancti Evangelii codicem ad altare deferet, quem super parato throno statuet.

18. Locato super altare codice sancti Evangelii, episcopus Secretarius locum suum inter Officiales occupabit.

19. A Clericis Cappellæ parabitur faldistorium in plano Solii.

20. Cardinalis primus Diaconus assistens, alta voce dicet: *Orate.*

21. Summus Pontifex, deposita mitra, procumbet super faldistorium; reliqui omnes in propriis locis genua flectent.

22. Interim præsto erunt duo Episcopi cum libro et candela.

23. Post breve temporis spatium, surget tantum Summus Pontifex, et leget in tono feriali, alta voce, orationem: *Adsumus, Domine,* etc., in cuius fine omnes respondebunt: *Amen.*

24. Cardinalis secundus Diaconus assistens, primus omnium surget, et dicet alta voce: *Erigite vos.*

25. Omnes surgent et stabunt.

26. Cantores cantabunt antiphonam: *Exaudi nos, Domine,* etc.

27. Cardinalis primus Diaconus iterum dicet alta voce: *Orate.*

28. Omnes iterum genua flectent, et aliquantulum orabunt.

29. Cardinalis secundus Diaconus, omnium primus, assurget, et dicet alta voce: *Erigite vos.*

30. Omnes surgent et stabunt, ut prius.

31. Summus Pontifex canet in tono feriali orationem: *Mentes nostras* etc.

32. Completa oratione, omnes iterum procumbent sine mitra, excepto Summo Pontifice, qui mitra simplici utetur.

33. Duo cantores, genuflexi in presbyterio, Litanias cantabunt.

34. Summus Pontifex, ubi notatum est, surget solus, et, manu sinistra tenens Crucem loco baculi pastoralis, ter benedicet Synodo dicens: *Ut hanc sanctam Synodum* etc.

35. Perficientur Litaniæ.

36. Surgent omnes, et stabunt.

37. Summus Pontifex dicet: *Oremus.*

38. Cardinalis primus Diaconus: *Flectamus genua;* et omnes genuflectent, præter Summum Pontificem.

39. Cardinalis secundus Diaconus dicet: *Levate;* et omnes surgent.

40. Summus Pontifex recitabit in tono feriali orationem: *Da quæsumus;* qua completa, resumet mitram, ad sedem redibit, et in ea sedebit.

41. Cardinales et Patres sedebunt, et mitra se operient.

42. Cardinalis Diaconus, Evangelium cantaturus, et Subdiaconus apostolicus accedent ad credentiam, et manipulum assument.

43. Idem Cardinalis Diaconus accipiet librum Evangeliorum, quem ritu consueto deferet, et ponet super altare.

44. Accedet ad Solium, et osculabitur manum Summi Pontificis.

45. Acolythi, signaturæ Votantes, cum candelabris, et Subdiaconus apostolicus ante altare.

46. Cardinalis Presbyter assistens ad Solium accedet.

47. Papa, ministrante eodem Cardinali Presbytero, ponet incensum in thuribulum cum benedictione.

48. Cardinalis Diaconus, ante altare genuflexus, recitabit orationem: *Munda cor meum* etc., et, accepto libro de altari, se adiunget Subdiacono et acolythis.

49. Cardinalis Diaconus, Subdiaconus apostolicus, acolythi et thuriferarius ad Solium pro benedictione.

50. Accepta, ut supra, benedictione, cantabitur Evangelium.

51. Ad cantum Evangelii omnes surgent, capite detecto, deposito etiam pileolo.

52. Cantato Evangelio, Summus Pontifex osculabitur librum a Subdiacono porrectum, et incensabitur a Cardinali Presbytero assistente, qui post thurificationem ad Solium revertetur.

53. Cardinalis Diaconus et Subdiaconus apostolicus deponent manipulum, et ad loca sua regredientur.

54. Acolythi et thuriferarius candelabra et thuribulum deponent.

55. Reponetur per Clericos Cappellæ faldistorium in plano Solii.

56. Summus Pontifex, deposita mitra, accedet ad faldistorium.

57. Duo Episcopi cum libro et candela.

58. Summus Pontifex, ex libro sibi oblato a Cardinali Presbytero assistente, præcinet hymnum *Veni, Creator Spiritus*, et procumbet super faldistorio.

59. Reliqui omnes in suis locis genua flectent, et nudato capite.

60. Cantores prosequentur hymnum.

61. Finito primo versu, Summus Pontifex surget, et stabit in sede sua.

62. Reliqui omnes surgent, et stabunt in suis locis.

63. Removebitur faldistorium e plano Solii.

64. Duo Episcopi cum libro et candela.

65. Summus Pontifex, expleto hymno, cantabit versiculum et orationem ex libro, quem Cardinalis Presbyter sustinebit.

66. Duo cantores cantabunt ℣. *Benedicamus Domino*, et, re-

sponso: *Deo gratias,* discedent cantores omnes ex aula, et remanebunt in sacello Gregoriano beatæ Mariæ Virginis.

67. Summus Pontifex sedebit, et resumet mitram.

68. Reliqui omnes sedebunt cum mitris.

69. Per Præfectum cæremoniarum dimittentur qui locum non habent in Concilio, nempe:

Magister sacri Hospitii,

Reliqui Prælati qui non sunt Officiales, exceptis Subdiacono apostolico et Decano sacræ Rotæ,

Cubicularii omnes secreti et honoris, duobus tantum de numero participantium exceptis, qui inservient Summo Pontifici,

Cappellani secreti et communes,

Camerarii extra,

Acolythi et Clerici Cappellæ,

Ostiarii de virga rubea,

Caudatarii.

70. Dimissis itaque qui nequeunt interesse actionibus sequentibus, claudetur ab extra ostium aulæ ab Ostiariis.

71. Ad aulæ conciliaris ianuam maiorem et ad alias minores vigilabunt ab extra Ostiarii, et ab eis custodientur.

72. In sacello beatæ Mariæ Virginis et in altero sanctæ Petronillæ, ianuis internis clausis, morabuntur qui locum non habent in Concilio.

73. Episcopus Secretarius, una cum alio Episcopo qui Decreta lecturus erit, accedent ad Solium, et, facta prius profunda reverentia ante gradus Solii eiusdem, ad Summum Pontificem accedent, cui inclinati osculabuntur eius genu dexterum.

74. Summus Pontifex tradet Decreta in eadem Sessione promulganda vel ipsi Secretario vel alteri Episcopo, qui leget Decreta.

75. Secretarius vel alter Episcopus ascendet ambonem, quo conscenso, versus Summum Pontificem profundam reverentiam faciet: tum, detecto capite, leget titulum Decretorum, nempe: *Pius episcopus, servus servorum Dei, sacro approbante Concilio, ad perpetuam rei memoriam.* Tum se cooperiet mitra, sedebit, et leget Decreta in ipsa Sessione approbanda.

76. Lectis Decretis, stans, detecto capite, interrogabit formula statuta Cardinales et Patres, ac placeant Decreta modo lecta.

77. Secretarius vel alter Episcopus qui legit Decreta, descendet de ambone, et ad locum suum revertetur.

78. Scrutatores cum Notariis accedent ad medium presbyterii, et, facta Summo Pontifici genuflexione, accedent ad Cardinales et Patres, et recipient eorum suffragia.

79. Procedent, comitante altero ex cæremoniarum Magistris, Scrutatores suffragiorum bini et bini, quibuscum Notarii Concilii ita iungentur, ut duo Scrutatores unum ex Concilii Notariis adiunctum habeant. Hi vero munus colligendi Patrum suffragia ita obibunt, ut, per quatuor principales aulæ Concilii partes distributi, terni simul (duo nempe Scrutatores et unus Concilii Notarius) accedent ad partem aulæ sibi pro hac re assignatam, ibique singillatim eminentissimorum Cardinalium, itemque Patriarcharum suffragia exquirent iuxta ordinem sedendi; Primatum vero, Archiepiscoporum, Episcoporum aliorumque Concilii Patrum singulorum suffragia rogabunt pariter iuxta ordinem sedendi, stantes in plano aulæ Concilii: singulorum autem suffragia accurate describent.

80. Cardinales et Patres suffragium proferent elata voce per verbum *placet* aut *non placet*, sedentes cum mitris. Abbates et alii, quibus ex privilegio datur suffragium proferre, assurgent detecto capite, et, facta versus Summum Pontificem genuflexione, verbum *placet* vel *non placet* pronuntiabunt.

81. Cum in una ex prædictis aulæ partibus suffragia omnia collecta fuerint, duo isti Scrutatoros cum Notario, qui suffragia in ea parte collegerunt, accedent ad tabulam Secretarii in medio positam; ibi suffragia collecta computabuntur, et referetur in Acta utrum omnibus, qui suffragia dederunt, Decretum placuerit, an sint nonnulli quibus nonnisi cum aliqua mutatione aut conditione placeat vel omnino non placeat [1].

82. In digerendis atque numerandis Patrum suffragiis per Scrutatores collectis, Secretarius præsto erit, ut, iuxta formulam antea

[1] Vedi la quarta Nota al n. 4. del Libro II, cap. I, art. VI, della NARRAZIONE.

pro diverso eventu deliberatam, ea, quæ ex computatione omnium suffragiorum provenient, scripto consignet.

83. Tum Scrutatores cum Secretario, ad Solium accedentes, suffragiorum summam rite consignatam Summo Pontifici subministrabunt, ut per supremam eius auctoritatem accedat confirmatio, et habeatur promulgatio.

84. Summus Pontifex alta voce Decreta confirmabit, præscriptam pronuntians solemnem formulam, nempe: « Decreta modo lecta » placuerunt Patribus, nemine dissentiente, *vel (si qui forte dissen-* » *serint)* tot numero exceptis; Nosque, sacro approbante Concilio, » illa ita decernimus, statuimus atque sancimus, ut lecta sunt. »

85. Secretarius, ritu superius notato, iterum ad Summum Pontificem accedet, et recipiet ab eo Decretum indictionis futuræ Sessionis.

86. Secretarius ambonem conscendet, et, ritu prius præscripto, futuram Sessionem intimabit, descendet de ambone, et sedem suam petet.

87. Protonotarii accedent ante ultimum gradum Solii a sinistro latere.

88. Promotores pariter ad Solium accedent, et, in medio infimi gradus genuflexi, rogabunt Protonotarios, ut de omnibus quæ acta sunt in hac Sessione unum aut plura, instrumentum vel instrumenta, conficiant.

89. Protonotarius senior respondebit: *Conficiemus, vobis testibus,* innuens Præpositum domui pontificiæ et Præfectum cubiculi, qui pro hoc actu prope dexterum Solii latus consistent.

90. Aperietur ostium aulæ conciliaris, et, qui prius discesserunt, locum sibi debitum occupabunt.

91. Duo Episcopi pro libro et candela ad Solium.

92. Cardinalis Presbyter assistens iterum ad Solium.

93. Summus Pontifex, deposita mitra, surget, et ex libro, quem Cardinalis Presbyter assistens tenebit, præcinet hymnum *Te Deum laudamus*, quem prosequetur chorus cantorum alternatim cum clero.

94. Circa finem hymni, accedent ante gradus Solii duo acolythi, signaturæ Votantes, cum candelabris.

95. Duo Episcopi pro libro et candela.

96. Completo cantu hymni præfati Summus Pontifex cantabit ℣. *Dominus vobiscum* et orationem præscriptam, ex libro a Cardinali Presbytero oblato.

97. Interim Subdiaconus apostolicus crucem papalem deferet ante gradus Solii.

98. Completa oratione, Summus Pontifex populo benedictionem dabit: *Sit nomen Domini* etc.

99. A Clericis Cappellæ reponetur faldistorium ante altare.

100. Cardinalis primus Diaconus mitram Summo Pontifici reponet, qui de Solio descendet, et ante altare parumper orabit.

101. Tum Summus Pontifex surget a faldistorio, cruci altaris reverentiam faciet, Patribus benedicet, et consueto comitatu revertetur in proximum sacellum Gregorianum beatæ Mariæ Virginis, in quo sacras vestes deponet, et, resumpta mozzetta et stola, ad suas ædes remeabit.

102. Eminentissimi Cardinales extra aulam pro lubitu sacra paramenta deponent.

103. Reverendissimi Patres discedent de aula, et in paratis sacellis Transfixionis beatæ Mariæ Virginis et sancti Sebastiani sacras vestes deponent, et, resumptis vestibus ordinariis, discedent.

LXXII.

(dicembre 1869).

Avviso ai Padri del Concilio, che accompagna una piccola scheda, in cui ciascuno di essi trova indicato, insieme al proprio nome, il numero del seggio che gli spetta nelle Sessioni e nelle Congregazioni generali.

Schedula huic folio addita designat locum, qui in suo ordine iuxta tempus promotionis reverendissimo Domino competit in aula Concilii; ac proinde, ut facilius locus iste reperiatur, placeat hanc eamdem schedulam heic adiectam, in qua ipsius nomen cum numero conveniente habetur, in publicas Sessiones et Congregationes generales secum deferre.

IMPRIMATUR

Fr. M. Spada Ord. Præd. Sacri Palatii Apostolici Magister.

IMPRIMATUR

I. Angelini Archiep. Corinth. Vicesgerens.

31095